



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Bologna

La **TERZA** Sezione Penale composta dai magistrati:

1- Dr.	CECILIA CALANDRA	PRESIDENTE
2- Dr.	ROBERTO CIGARINI	CONSIGLIERE
3- Dr.	EUFEMIA MILELLI	CONSIGLIERE

Udita la relazione della causa fatta all'udienza odierna **In Camera di Cons.**

dei presidente relatore e dei consiglieri relatori Dott.ssa Cecilia Calandra –

Dott. Roberto Cigarini – Dott.ssa Eufemia Milelli

Inteso l'appellante

Inteso i Procuratori Generali, Dr. Umberto Palma – Dr. Nicola Proto

ed i difensori, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale avverso la sentenza emessa dal:

Tribunale/GIP di **BOLOGNA** in data 22/04/2016 n° 797

CONTRO

1) AMATO Domenico nato a Taurianova Italia il 10/03/1971 **ASSENTE**
-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Case Ugolotti, 4 Tizzano Val Parma in ITALIA /
difeso dall'avv. Stefano Melcarne del foro di Parma di fiducia

2) BATTAGLIA Pasquale nato a Crotone Italia il 05/11/1974 **PRESENTE**
-DETENUTO presso: CASA CIRCOLE BOLOGNA PQC
difeso dall'avv. Saverio Loiero del foro di Catanzaro di fiducia
difeso dall'avv. Vincenzo Belli del foro di Milano di fiducia

3) BERNINI Giovanni Paolo nato a Parma Italia il 06/04/1973 **ASSENTE SENZA NOTIFICA**
-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Aosta, 8 Parma in ITALIA /
difeso dall'avv. Elena Giuseppa Martina del foro di Parma di fiducia
difeso dall'avv. Daniele Carra del foro di Parma di fiducia

4) BLASCO Antonio nato a Germania Germania Germania il 05/05/1992 **ASSENTE SENZA NOTIFICA**
-LIBERO con domicilio eletto presso: AVV. NICOLA TRIA DEL FORO DI REGGIO EMILIA
difeso dall'avv. Nicola Tria del foro di Reggio Nell'emilia di fiducia

5) CALESSE Mario nato a Sant'eufemia D'aspromonte Italia il 05/11/1973 **ASSENTE SENZA NOTIFICA**
-LIBERO CON OBBLIGHI PRESENTAZ.PG DOM.DICH. MUGGIO (MB) VIA SAN CARLO 7

N. 3911 / 17 R. Sent.

N. 2017/000577 R.G.APP.

N. R.Ric.C.

N. : 2015/008846 R.N.R

SENTENZA

in data 12/09/2017
depositata in cancelleria
il 26/02/2018

Il Funz. CANCELLIERE

Piero FANELLOTTI

Addi.....
notif. estratto sentenza al

contumace

Il Funz./Il Coll. di Canc.

Addi.....
estratto esecutivo al P.G.
o al P.M. di
e alla Questura

Il Funz./Il Coll. di Canc.

Redatta scheda casellario
il.....

N. Camp. Pen.

domicilio eletto c/o AVV.MARIO NIGRO DEL FORO DI CROTONE
difeso dall'avv. Mario Nigro del foro di Crotona di fiducia

6) CAPPÀ Salvatore nato a Cutro Italia il 26/11/1968 ASSENTE COME PRESENTE
-DETENUTO PQC C/O CASA CIRC.LE TERNI
difeso dall'avv. Roberto Filocamo del foro di Bologna di fiducia
difeso dall'avv. Fausto Bruzzese del foro di Bologna di fiducia

7) CAPUTO Gaetano nato a Melissa Italia il 20/04/1967 ASSENTE SENZA NOTIFICA
-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Fanfoni, SN Parma in ITALIA : FRAZ.SAN PROSPERO
difeso dall'avv. Giuseppe Barbuto del foro di Crotona di fiducia

8) CIANFLONE Antonio nato a Catanzaro Italia il 14/04/1958 ASSENTE SENZA NOTIFICA
-LIBERO con domicilio eletto presso: AVV.GAMBARDELLA FRANCESCO DEL FORO DI LAMEZIA TERME
difeso dall'avv. Francesco Gambardella del foro di Lamezia Terme di fiducia

9) CLAUSI DONATO Agostino nato a Crotona Italia il 23/01/1972 PRESENTE
-DETENUTO presso: CASA CIRC.LE BOLOGNA PQC
difeso dall'avv. Giancarlo Pittelli del foro di Catanzaro di fiducia
difeso dall'avv. Fausto Bruzzese del foro di Bologna di fiducia

10) COLACINO Michele nato a Crotona Italia il 07/06/1974 ASSENTE SENZA NOTIFICA
-LIBERO con domicilio dichiarato in Via 3' Traversa Acquabona, 10 Crotona in ITALIA /
difeso dall'avv. Luigi Colacino del foro di Crotona di fiducia
difeso dall'avv. Romolo Villirillo del foro di Crotona di fiducia

11) CRUGLIANO Gianluca nato a Varese Italia il 28/05/1988 ASSENTE SENZA NOTIFICA
-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Arnetta, 20/A Gazzada Schianno in ITALIA /
difeso dall'avv. Sabrina Demartis del foro di Varese di fiducia

12) CURCIO Domenico nato a Crotona Italia il 06/10/1970 ASSENTE SENZA NOTIFICA
-LIBERO CON OBBLIGHI in Via Cento Violini, 34 Gualtieri in ITALIA /, C/O ZANGARI M. OBBLIGO PRESENTAZIONE PG
difeso dall'avv. Fausto Bruzzese del foro di Bologna di fiducia

13) DILETTO Alfonso nato a Cutro Italia il 12/05/1967 PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA
-DETENUTO presso: CASA CIRC.LE VITERBO PQC
difeso dall'avv. Alessandro Sivelli del foro di Modena di fiducia
difeso dall'avv. Gianni Russano del foro di Catanzaro di fiducia

14) DILETTO Jessica nata a Parma Italia il 09/04/1990 appello dichiarato inammissibile all'udienza del 06.05.2017- posizione stralciata vedi RG APP. 2375/17 CABO

15) ELEZAJ Bilbil nato a Kukes Kukes Albania il 20/05/1967 ASSENTE SENZA NOTIFICA
-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Quarto Camurri, 2/4 Reggio Nell'emilia in ITALIA /
difeso dall'avv. Vittorio Rossi del foro di Modena di fiducia
difeso dall'avv. Guido Sola del foro di Modena di fiducia

16) FERRARO Vincenzo nato a Palmi Italia il 15/08/1957 PRESENTE

-ARRESTI DOMICILIARI PQC VIA FROSINONE 72 MILANO

difeso dall'avv. Andrea Maria Tomaselli del foro di Milano di fiducia

17) FLORO VITO Selvino nato a Crotone Italia il 03/03/1976 PRESENTE

-LIBERO con domicilio eletto presso: AVV.BREZIGAR LUCA DEL FORO DI MODENA

difeso dall'avv. Luca Andrea Brezigar del foro di Modena di fiducia REVOCATO

difeso dall'avv. Antonio Franco Sarzi' Amade' del foro di Reggio Nell'emilia di fiducia REVOCATO

difeso dall'Avv. Giuseppe Migale Ranieri del Foro di Reggio Emilia di fiducia

18) FOGGIA Domenico nato a Germania Germania Germania il 22/05/1975 ASSENTE SENZA

NOTIFICA

-LIBERO con domicilio dichiarato in Via l' Traversa Di Via Grisone, 15 Crotone in ITALIA /

difeso dall'avv. Giuseppe Messina del foro di Crotone di fiducia

19) FRIZZALE Antonio nato a Manfredonia Italia il 25/01/1965 ASSENTE SENZA NOTIFICA

-LIBERO CON OBBLIGHI con domicilio dichiarato in Piazza Delle Messi, 5 Manfredonia in ITALIA

DIVIETO DI DIMORA PROV.REGGIO EMILIA

difeso dall'avv. Gianfranco Buccino del foro di Foggia di fiducia

difeso dall'avv. Matteo Murgio del foro di Bologna di fiducia

20) FRONTERA Francesco nato a Crotone Italia il 21/04/1975 PRESENTE

-DETENUTO: CASA CIR.LE BOLOGNA PQC

difeso dall'avv. Fausto Bruzzese del foro di Bologna di fiducia

difeso dall'avv. Sergio Rotundo del foro di Catanzaro di fiducia

21) GERACE Gennaro nato a Dembach Dembach Germania il 04/09/1972 ASSENTE SENZA NOTIFICA

-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Di Vittorio, 10 Brescello in ITALIA /

difeso dall'avv. Alessandro Sivelli del foro di Modena di fiducia

difeso dall'avv. Raffaella Guernieri del foro di Modena di fiducia

22) GERRINI Giulio nato a Bologna Italia il 21/10/1964 ASSENTE SENZA NOTIFICA

-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Ferrarese, 96 Bondeno in ITALIA FRAZ.CASUMARO

difeso dall'avv. Pier Francesco Rossi del foro di Modena di fiducia

23) GIBERTINI Marco nato a Modena Italia il 22/12/1965 ASSENTE COME PRESENTE

-ARRESTI DOMICILIARI PQC VIALE STAZIONE 3 RUBIERA C/O CARLETTI GIBERTINI MIRCA

difeso dall'avv. Liborio Cataliotti del foro di Reggio Nell'emilia di fiducia

24) GIGLIO Giulio nato a Crotone Italia il 29/06/1974 PRESENTE

-LIBERO con domicilio dichiarato in Strada Barco, 4/C Montecchio in ITALIA /

difeso dall'avv. Fausto Bruzzese del foro di Bologna di fiducia

25) GIGLIO Giuseppe nato a Crotone Italia il 22/09/1967 RINUNCIA A PRESENZIARE

-DETENUTO: SERVIZIO CENTRALE DI PROTEZIONE

difeso dall'avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma di fiducia

difeso dall'avv. Sante Foresta del foro di Roma di fiducia

26) GRANDE ARACRI Nicolino nato a Cutro Italia il 20/01/1959 ASSENTE COME PRESENTE

-DETENUTO presso: C/O CASA C.LE MILANO OPERA PQC

difeso dall'avv. Gian Luca Fabbri del foro di Bologna di fiducia

difeso dall'avv. Gregorio Viscomi del foro di Catanzaro di fiducia

- 27) GUALTIERI Antonio nato a Cutro Italia il 27/07/1961 ASSENTE COME PRESENTE
-ARRESTI DOMICILIARI VIALE STROZZI 35 REGGIO EMILIA
difeso dall'avv. Antonio Manago del foro di Reggio Di Calabria di fiducia
difeso dall'avv. Stefano Vezzadini del foro di Bologna di fiducia
- 28) GULLA' Antonio nato a Crotona Italia il 12/09/1977 ASSENTE SENZA NOTIFICA
-LIBERO con eletto presso: AVV.GARZO GIUSEPPE DEL FORO DI CROTONE
difeso dall'avv. Giuseppe Garzo del foro di Crotona di fiducia
- 29) GULLA' Francesco nato a Isola Di Capo Rizzuto Italia il 26/01/1976 PRESENTE
-ARRESTI DOMICILIARI VIA CARMINE 10 ISOLA DI CAPO RIZZUTO
difeso dall'avv. Roberto Filocamo del foro di Bologna di fiducia
- 30) LAMANNA Francesco nato a Cutro Italia il 06/04/1961 ASSENTE COME PRESENTE
-DETENUTO presso: CASA CIRC.LE SPOLETO
difeso dall'avv. Luigi Colacino del foro di Crotona di fiducia
- 31) LEPERA Francesco nato a Catanzaro Italia il 10/08/1971 PRESENTE
-LIBERO con domicilio dichiarato in Via A.toscanini, 29 San Secondo Parmense in ITALIA /
difeso dall'avv. Marilena Facente del foro di Parma di fiducia
difeso dall'avv. Aniello Schettino del foro di Parma di fiducia
- 32) MANICA Giuseppe nato a Crotona Italia il 16/10/1963 ASSENTE COME PRESENTE
-DETENUTO PER ALTRO presso: CASA CIRC.LE TOLMEZZO PAC
difeso dall'avv. Ettore Antonio Di Lustrò del foro di Bologna di fiducia
- 33) MARTINO Alfonso nato a Crotona Italia il 03/04/1979 PRESENTE
-DETENUTO presso: CASA CIRC.LE PRATO
difeso dall'avv. Carmen Pisanello del foro di Reggio Nell'emilia di fiducia
- 34) MARZANO Antonio nato a Locri Italia il 04/08/1977 ASSENTE SENZA NOTIFICA
-LIBERO con eletto presso: AVV.CLAUDIA PEZZONI DEL FORO DI PARMA
difeso dall'avv. Claudia Pezzoni del foro di Parma di fiducia
- 35) MESIANO Domenico nato a Catanzaro Italia il 08/09/1973 ASSENTE SENZA NOTIFICA
-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Carlo Marx, 19/4 Reggio Nell'emilia in ITALIA /
difeso dall'avv. Gaetano Insolera del foro di Bologna di fiducia
difeso dall'avv. Vincenzo Belli del foro di Milano di fiducia
- 36) MORINI Emanuela nata a Parma Italia il 25/05/1967 appello dichiarato inammissibile all'udienza del 06.05.2017- posizione stralciata vedi RG APP. 2375/17 CABO
- 37) MORMILE Vittorio nato a Sant'arpino Italia il 02/11/1972 ASSENTE COME PRESENTE
-ARRESTI DOMICILIARI VIA GALILEO GALILEI 8 TEVEROLA (CE)
difeso dall'avv. Giovanni Cantelli del foro di Santa Maria Capua Vetere di fiducia
- 38) MUTO Antonio nato a Cutro Italia il 26/10/1973 ASSENTE SENZA NOTIFICA
-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Matera, 3 Cutro in ITALIA /
difeso dall'avv. Alessandro Sivelli del foro di Modena di fiducia

39) NIGRO Barbara nata a Scandiano Italia il 18/02/1977 ASSENTE SENZA NOTIFICA

-LIBERO con eletto presso: AVV.MARIANI ROBERTO DEL FORO DI MODENA

difesa dall'avv. Roberto Mariani del foro di Modena di fiducia

difesa dall'avv. Caterina Morandi del foro di Modena di fiducia

40) OPPEDISANO Giuseppe nato a Gioiosa Ionica Italia il 06/03/1979 ASSENTE COME PRESENTE

-AGLI ARRESTI DOMICILIARI VIA POERIO 59 GIOIOSA IONICA (RC)

difeso dall'avv. Francesco Mazzaferro del foro di Locri di fiducia

41) OPPIDO Raffaele nato a Cutro Italia il 03/02/1960 ASSENTE SENZA NOTIFICA

-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Lichino, 10 Crotone in ITALIA /

difeso dall'avv. Salvatore Andrea Falcone del foro di Crotone di fiducia

42) PAGLIANI Giuseppe nato a Reggio Nell'emilia Italia il 09/07/1973 ASSENTE SENZA NOTIFICA

-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Pilastrello, 7 Scandiano in ITALIA FRAZ.ARCETO

difeso dall'avv. Alessandro Sivelli del foro di Modena di fiducia

43) PALERMO Alessandro nato a Roma Italia il 18/07/1964 PRESENTE

-LIBERO con eletto presso: AVV.ROSANNA BEIFIORI DEL FORO DI REGGIO EMILIA

difeso dall'avv. Rosanna Beifiori del foro di Reggio Nell'emilia di fiducia

44) PALLONE Giuseppe nato a Cutro Italia il 08/12/1964 PRESENTE

-LIBERO CON OBBLIGHI: PRESENTAZIONE PG PARMA VIA BORGO AL COLLEGIO MARIA
LUIGIA 9

difeso dall'avv. Fausto Bruzzese del foro di Bologna di fiducia

difeso dall'avv. Francesco Saggioro del foro di Parma di fiducia

45) PATRICELLI Alfonso nato a Canossa Italia il 08/05/1957 ASSENTE SENZA NOTIFICA

-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Cassoli, 10 Reggio Nell'emilia in ITALIA /

difeso dall'avv. Vainer Burani del foro di Reggio nell'Emilia di fiducia

46) PATRICELLI Patrizia nata a Montecchio Emilia Italia il 01/10/1954 ASSENTE SENZA NOTIFICA

-LIBERO con domicilio eletto presso: AVV.VAINER BURANI DEL FORO DI REGGIO EMILIA

difesa dall'avv. Salvatore Vito Villani del foro di Bologna di fiducia

47) PELAGGI Paolo nato a Crotone Italia il 28/12/1974 ASSENTE COME PRESENTE

-DETENUTO PER ALTRO presso: CASA CIRC.LE ASTI PAC

difeso dall'avv. Saverio Loiero del foro di Catanzaro di fiducia

difeso dall'avv. Alberto Emanuele Boni del foro di Modena di fiducia

48) PEZZATTI Sergio nato a Wetzikom Wetzikom Svizzera il 27/04/1963 ASSENTE SENZA NOTIFICA

-LIBERO con domicilio eletto presso: AVV.FILIPPO SGUBBI DEL FORO DI BOLOGNA

difeso dall'avv. Filippo Sgubbi del foro di Bologna di fiducia

49) PROCOPIO Giovanni nato a Crotone Italia il 02/11/1978 ASSENTE COME PRESENTE

-LIBERO: AADD PAC VIA CENTO VIOLINI 26 GUALTIERI domicilio eletto c/o AVV.GIUSEPPE
BELVEDERE DEL FORO DI REGGIO EMILIA

difeso dall'avv. Giuseppe Belvedere del foro di Reggio Nell'emilia di fiducia

50) RICHICHI Giuseppe nato a Crotone Italia il 30/11/1979 PRESENTE

-DETENUTO presso: CASA CIRC.LE BOLOGNA

difeso dall'avv. Ercole Cavarretta del foro di Bologna di fiducia

51) SALWACH Michael Stanley nato a Pennsylvania Stati Uniti D'america il 06/06/1967 ASSENTE SENZA NOTIFICA

-LIBERO con domicilio eletto presso: AVV.STEFANIA CARNESELLA DEL FORO DI MILANO
difeso dall'avv. Stefania Zulema Carnesella del foro di Milano di fiducia

52) SARCONE Nicolino nato a Cutro Italia il 06/06/1965 ASSENTE COME PRESENTE

-DETENUTO presso: CASA CIRC.LE ROMA REBIBBIA
difeso dall'avv. Luigi Colacino del foro di Crotona di fiducia
difeso dall'avv. Antonietta De Nicolo' Gigliotti del foro di Catanzaro di fiducia

53) SILIPO Antonio nato a Cadelbosco Di Sopra Italia il 06/10/1969 ASSENTE COME PRESENTE

-DETENUTO presso: CASA CIRC.LE L'AQUILA
difeso dall'avv. Francesco Saggiore del foro di Parma di fiducia
difeso dall'avv. Gianni Russano del foro di Catanzaro di fiducia

54) SILIPO Francesco nato a Reggio Nell'emilia Italia il 02/12/1988 ASSENTE SENZA NOTIFICA

-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Matilde Serao, 8 Acerra in ITALIA /
difeso dall'avv. Francesco Saggiore del foro di Parma di fiducia
difeso dall'avv. Giovanni Bianco del foro di Nola di fiducia

55) SPAGNOLO Francesco nato a Guastalla Italia il 20/01/1990 ASSENTE SENZA NOTIFICA

-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Pirandello, 6 Brescello in ITALIA /
difeso dall'avv. Italia Elisabetta D'errico del foro di Bologna di fiducia
difeso dall'avv. Alessandro Sivelli del foro di Modena di fiducia

56) SPAGNOLO Vincenzo Salvatore nato a Crotona Italia il 04/05/1967 ASSENTE SENZA NOTIFICA

-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Pirandello, 27/C Brescello in ITALIA /
difeso dall'avv. Elisabetta D'errico del foro di Bologna di fiducia
difeso dall'avv. Alessandro Sivelli del foro di Modena di fiducia

57) TATTINI Roberta nata a Bologna Italia il 27/03/1973 ASSENTE COME PRESENTE

-ARRESTI DOMICILIARI SASSO MARCONI VIA TIGNANO 42/4
difesa dall'avv. Francesco Casillo del foro di Napoli di fiducia

58) TURRA' Roberto nato a Cutro Italia il 29/04/1975 PRESENTE

-DETENUTO presso: CASA CIRC.LE BOLOGNA
difeso dall'avv. Peppino Brugnano del foro di Bologna di fiducia
difeso dall'avv. Luigi Colacino del foro di Crotona di fiducia

59) VECCHI Giovanni nato a Reggio Nell'emilia Italia il 20/10/1954 PRESENTE

-LIBERO - VIA GUIDO RENI 10 REGGIO EMILIA
difeso dall'avv. Salvatore Vito Villani del foro di Taranto di fiducia
difeso dall'avv. Vainer Burani del foro di Reggio Nell'emilia di fiducia

60) VILLIRILLO Romolo nato a Crotona Italia il 07/04/1978 ASSENTE COME PRESENTE

-DETENUTO presso: CASA CIRC.LE SASSARI
difeso dall'avv. Stefania Rania del foro di Catanzaro di fiducia
difeso dall'avv. Luigi Colacino del foro di Crotona di fiducia

Imputato/i o parti civili ammessi al Patrocinio dello Stato:

con la costituzione delle seguenti parti civili:

AGENZIA ENTRATE difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Mario Avvocatura Stato Zito del foro di Bologna di fiducia **PRESENTE**

ASSOCIAZIONE ANTIMAFIE E ANTIRACKET -PAOLO BORSELLINO - ONLUS difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Giuseppe Gandolfo del foro di Marsala di fiducia **ASSENTE in sostituzione Avv. Salvatore Tesoriero del Foro di Bologna**

ASSOCIAZIONE LIBERA difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Vincenza Rando del foro di Caltagirone di fiducia **PRESENTE**

ASSOCIAZIONE STAMPA EMILIA ROMAGNA difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Valerio Vartolo del foro di Marsala di fiducia **PRESENTE**

CESARINI Andrea nato a TARQUINIA il 24/01/1976 difeso ed elettivamente domiciliato presso l' Avv. Paolo Pirani del foro di Civitavecchia di fiducia **ASSENTE in sostituzione Avv. Valerio Vartolo del Foro di Marsala**

CGIL CAMERE DEL LAVORO REGGIO EMLIA difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Gian Andrea Ronchi del foro di Bologna di fiducia **ASSENTE in sostituzione Avv. Andrea Gaddori del Foro di Bologna**

CGIL CAMERE LAVORO MODENA difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Gian Andrea Ronchi del foro di Bologna di fiducia **ASSENTE in sostituzione Avv. Andrea Gaddori del Foro di Bologna**

CGIL EMILIA ROMAGNA difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Libero Mancuso del foro di Bologna di fiducia **ASSENTE in sostituzione Avv. Andrea Gaddori del Foro di Bologna**

CISL EMILIA ROMAGNA difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Vincenza Rando del foro di Caltagirone di fiducia **PRESENTE**

CNA FITA difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Vincenza Rando del foro di Caltagirone di fiducia **PRESENTE**

COMUNE DI BIBBIANO difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Salvatore Tesoriero del foro di Bologna di fiducia **PRESENTE**

COMUNE DI BRESCELLO difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Federico Maria Fischer del foro di Bologna di fiducia **ASSENTE in sostituzione Avv. Nausica Turco del Foro di Bologna**

COMUNE DI GUALTIERI difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Salvatore Tesoriero del foro di Bologna di fiducia **PRESENTE**

COMUNE DI MONTECCHIO difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Federico Maria Fischer del foro di Bologna di fiducia **ASSENTE in sostituzione Avv. Nausica Turco del Foro di Bologna**

COMUNE DI REGGIOLO difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Salvatore Tesoriero del foro di Bologna di fiducia **PRESENTE**

COMUNE DI SALA BAGANZA difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Livio Di Sabato del foro di Parma di fiducia **PRESENTE**

COMUNE FINALE EMILIA difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Valeria De Biase del foro di Modena di fiducia **PRESENTE**

COMUNE REGGIO EMILIA difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Santo Gnoni del foro di Reggio nell'emilia di fiducia **PRESENTE**

CONFINDUSTRIA difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Alfredo Galasso del foro di Palermo di fiducia **ASSENTE**

FALBO Francesco nato a CUTRO il 20/09/1965 difeso ed elettivamente domiciliato presso l' Avv. Carmelo Panico del foro di Parma di fiducia **REVOCATO**
difesa ed elettivamente domiciliata presso Avv. Marco Valeri del Foro di Modena **PRESENTE**

LEGAMBIENTE EMILIA ROMAGNA ONLUS difesa ed elettivamente domiciliato presso l' Avv. Gianluca Filippone del foro di Ferrara di fiducia **ASSENTE**

MAZZEI Giuseppina nato a MESORACA il 27/04/1990 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Manuela Mulas del foro di Parma di fiducia **ASSENTE**

MINISTERO AMBIENTE difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Mario Avvocatura Stato Zito del foro di Bologna di fiducia **PRESENTE**

MINISTERO DELL'INTERNO difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Mario Avvocatura Stato Zito del foro di Bologna di fiducia **PRESENTE**

ORDINE DEI GIORNALISTI difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Valerio Vartolo del foro di Marsala di fiducia **PRESENTE**

PELLEGGRI Francesco nato a TIZZANO VAL PARMA il 18/11/1959 difeso ed elettivamente domiciliato presso l' Avv. Donata Giorgia Cappelluto del foro di Parma di fiducia **ASSENTE**

PIGNEDOLI Sabrina nato a CASTELNOVO NE' MONTI il 24/10/1983 difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Roberto Sutich del foro di Reggio Nell'emilia di fiducia **ASSENTE in sostituzione Avv. Tolita Zilli del Foro di Piacenza**

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Mario Avvocatura Stato Zito del foro di Bologna di fiducia **PRESENTE**

PROVINCIA DI MODENA difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Valeria De Biase del foro di Modena di fiducia **PRESENTE**

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Salvatore Tesoriero del foro di Bologna di fiducia **PRESENTE**

REGIONE EMILIA ROMAGNA difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Alessandro Gamberini del foro di Bologna di fiducia **ASSENTE in sostituzione Avv. Nausica Turco del Foro di Bologna**

UIL EMILIA ROMAGNA difesa ed elettivamente domiciliata presso l' Avv. Silvia Moise' del foro di Bologna di fiducia **PRESENTE**

TUTTE COSTITUITE IL 28/10/2015

sull'appello

AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DA: TRIBUNALE/GIP DI BOLOGNA ALLEGATA IN ESTRATTO



N. 8846/15 NR
N. 2928/16 GIP

SENTENZA N. 797/16
UDIENZA 22.4.2016
DEPOSITO 7.10.2016
ESECUTIVA
SCHEDE
N. C.P.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

Dott.ssa Francesca Zavaglia

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico dei seguenti:

IMPUTATI

1. **AMATO Domenico**, nato a Taurianova il 10.3.1971, residente a Tizzano Val Parma (PR), frazione Madurera, Strada della Val Bardea snc, elett. dom. in Tizzano, Via Case Ugolotti n. 4 – *con obbligo di presentazione alla PG* – assente difeso di fiducia dall'avv. Stefano MELCARNE del Foro di Parma – presente
2. **BATTAGLIA Pasquale**, nato a Crotona il 05.11.1974, residente a Isola di Capo Rizzuto (KR), frazione Le Castella via Duomo nr. 4, elett. dom. in Isola di Capo Rizzuto (KR), frazione Le Castella via Macchiavelli nr. 3, **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di BOLOGNA – PRESENTE** difeso di fiducia dall'avv. Saverio LOIERO del Foro di Catanzaro – non presente e dall'Avv. Vincenzo Belli del Foro di Milano – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
3. **BERNINI Giovanni Paolo**, nato a Parma il 06.04.1973, dom. dich. Parma, via Aosta nr. 8 – assente

difeso di fiducia dall'avv. Daniele CARRA del Foro di Parma – non presente
e avv. Elena Giuseppa MARTINA del Foro di Parma (munita di procura speciale) –
non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna – presente

4. **BLASCO Antonio**, nato in Germania il 05.05.1992, residente a Reggio Emilia, via Fratelli Bandiera nr. 14/2 – elett. dom. presso lo studio dell'avv. Nicola TRIA del Foro di Reggio Emilia – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Nicola TRIA del Foro di Reggio Emilia – non presente
sost. da avv. C. Pisanello del Foro di Bologna
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna – presente
5. **CACCIA Salvatore**, nato a Cutro (KR) il 25.03.1963, dom. dich. a Reggio Emilia, via G. Cardano nr. 11 – assente
difeso di fiducia dall'avv. Vincenzo BELLI del Foro di Milano – presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna – presente
6. **CALESSE Mario**, nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) il 5.11.1973, residente a Lissone (MI) via Pascoli nr. 3, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Mario Nigro del Foro di Crotone – **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Voghera – RINUNCIANTE A COMPARIRE**
difeso di fiducia dall'avv. Mario NIGRO del Foro di Crotone – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna – presente
7. **CAPPA Salvatore**, nato a Cutro (KR) il 26.11.1968, ivi residente in via Canalicchio nr. 78, di fatto domiciliato ad Arcole (VR), in via Trento nr. 38, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Luigi COLACINO del Foro di Crotone – **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Cuneo** – presente in video-conferenza
difeso di fiducia dall'avv. Luigi COLACINO del Foro di Crotone – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna – presente
8. **CAPUTO Gaetano**, nato a Melissa (KR) il 20.04.1967, residente a Parma, Strada Campo nr. 8, elett. dom. a Parma, Frazione S. Prospero (PR), via Fanfoni snc – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe BARBUTO del Foro di Crotone – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna – presente
9. **CIANFLONE Antonio**, nato a Catanzaro il 14.04.1958, ivi residente in Vico III Stazione nr. 9 – elett. dom. presso lo studio dei difensori avv. Francesco Gambardella del Foro di Lamezia Terme e avv. Giuseppa Sapienza del Foro di Bologna – come presente



- difeso di fiducia dall'avv. Francesco GAMBARDELLA del Foro di Lamezia Terme – non presente sost. da avv. Pietro Insolera del Foro di Bologna
10. **CLAUSI Donato Agostino**, nato a Crotone il 23.01.1972, ivi residente in via Leonardo Gallucci nr. 53/B, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Ercole Cavarretta del Foro di Bologna **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Bologna – PRESENTE**
difeso di fiducia dall'avv. Giancarlo PITTELLI del Foro di Catanzaro – non presente sost. da avv. Francesca Ventura del Foro di Bologna – presente e dall'avv. Ercole CAVARRETTA del Foro di Bologna – presente
11. **COLACINO Michele**, nato a Crotone il 07.06.1974, residente a Bibbiano (RE), via Fratelli Corradini nr. 89/3 – elett. dom. in Crotone, via 3^a Traversa Acquabona n. 10 – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Luigi COLACINO del Foro di Crotone – non presente e dall'avv. Romolo VILLIRILLO del Foro di Crotone – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
12. **CRUGLIANO Gianluca**, nato a Varese il 28.05.1988, dom. dich. a Gazzada Schianno (VA), in via Arnetta nr. 20/A int. 2 – assente
difeso di fiducia dall'avv. Sabrina DEMARTIS del Foro di Varese – presente
13. **CURCIO Domenico**, nato a Crotone il 06.10.1970, residente a Cutro (KR), in via II Traversa Casale nr. 12, elett. dom. a Gualtieri (RE), fraz. Santa Vittoria, via Cento Violini nr. 34, **attualmente AA.DD. Gualtieri, fraz. Santa Vittoria (RE), via Cento Violini nr. 34 c/o ZANGARI Moira** – assente
difeso di fiducia dall'avv. Fausto BRUZZESE del Foro di Bologna – presente
14. **DILETTO Alfonso**, nato a Cutro (KR) il 12.05.1967, res. Massa (MS), via Firenze nr. 29, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Alessandro SIVELLI del Foro di Modena – **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Viterbo** – presente in video-conferenza
difeso di fiducia dall'avv. Alessandro SIVELLI del Foro di Modena – presente e avv. Gianni RUSSANO del Foro di Catanzaro – non presente
15. **DILETTO Jessica**, nata a Parma in data 09.04.1990; elettivamente domiciliata a Castelverde in Via S. Pertini n.16 – come presente
difesa di fiducia dall'avv. Alessandro SIVELLI del Foro di Modena – presente
16. **ELEZAJ Bilbil**, nato a Kukes (Albania) il 20.05.1967, dom. dich. a Reggio Emilia, via Quarto Camurri nr. 2/4, **con obbligo di presentazione alla PG della Stazione di Reggio Emilia Principale** – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Guido SOLA del Foro di Modena – non presente sost. da avv. Caterina Morandi del Foro di Modena – presente

17. **FERRARO Vincenzo**, nato a Palmi (RC) il 15.8.1957, dom. dich. a Milano in via Frosinone nr. 72, **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Bologna** -- RINUNCIANTE A COMPARIRE
difeso di fiducia dall'avv. Melania NAVELLI del Foro di Pescara (munito di procura speciale) -- non presente
e avv. Andrea TOMASELLI del Foro di Milano (munito di procura speciale) -- non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna -- presente
18. **FLORO VITO Selvino**, detto Salvatore, nato a Crotona il 03.03.1976, residente a Reggio Emilia, via Ferri nr. 21/6, di fatto domiciliato in Viale Regina Elena n. 16 -- elett. dom. presso lo studio dell'avv. Luca Andrea BREZIGAR del Foro di Modena -- come presente
difeso di fiducia dall'avv. Antonio Franco SARZI AMADE' del Foro di Reggio Emilia -- non presente
e avv. Luca Andrea BREZIGAR del Foro di Modena -- non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna -- presente
19. **FOGGIA Domenico**, nato in Germania il 22/05/1975, dom. dich. a Crotona, in via I Trav. di via Crisone n. 15 -- assente
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe MESSINA del Foro di Crotona -- presente
20. **FRIZZALE Antonio**, nato Manfredonia (FG) il 25.01.1965, residente a Spilamberto (MO), in via Galvani n. 1, elett. dom. in Manfredonia (FG) in Piazza delle Messi n. 5, **attualmente sottoposto al divieto di dimora nei Comuni della Provincia di Reggio Emilia** -- assente
difeso di fiducia dall'avv. Gianfranco BUCCINO del Foro di Foggia (munito di procura speciale) -- non presente
e avv. Matteo MURGO del Foro di Bologna -- non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna -- presente
21. **FRONTERA Francesco**, nato a Crotona il 21.04.1975, residente ad Orgiano (VI), via Giuseppe Groggia nr. 28, domiciliato a Lonigo (VI) Via Fossalunga, **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Bologna** -- PRESENTE
difeso dall'avv. Fausto BRUZZESE del Foro di Bologna -- presente
e avv. Sergio ROTUNDO del Foro di Catanzaro -- non presente
22. **GERACE Gennaro**, nato a Dernbach (D) il 04.09.1972, dom. dich. a Brescello (RE), via Di Vittorio nr. 10, **attualmente agli AA.DD. Brescello (RE), via Di Vittorio nr. 10** -- assente
difeso di fiducia dall'avv. Alessandro SIVELLI del Foro di Modena -- presente
e avv. Raffaella GUERNIERI del Foro di Modena -- non presente
23. **GERRINI Giulio**, nato a Bologna il 21.10.1964 -- dom. dich. a Bondeno (FE), via Ferrarese nr. 96, frazione Casumaro -- come presente

- difeso di fiducia dall'avv. Pier Francesco ROSSI del Foro di Modena – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
24. **GIBERTINI Marco**, nato a Modena il 22.12.1965, residente a Rubiera (RE) via Allegri nr. 5/7 – elett. dom. in Carpi, via Bonomi n. 1 – **attualmente AA.DD. Rubiera (RE), viale Stazione nr. 3 c/o CARLETTI GIBERTINI Mirca** – assente
difeso di fiducia dall'avv. Liborio CATALIOTTI del Foro di Reggio Emilia – non presente sost. da avv. Andrea Stivala del Foro di Parma – presente
25. **GIGLIO Giulio**, nato a Crotone il 29.06.1974, dom. dich. a Montecchio Emilia (RE), in Strada Barco nr. 4/C, **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Ferrara** – PRESENTE in videoconferenza
difeso di fiducia dall'avv. Giovanna Antonella VIRARDI del Foro di Crotone – non presente
e avv. Fausto BRUZZESE del Foro di Bologna – presente
26. **GIGLIO GIUSEPPE**, nato a Crotone il 22.09.1967 – res. Crotone, via Olimpia n. 90 – elett. dom. a Montecchio Emilia (RE), Strada Barco n. 4 **attualmente detenuto presso luogo conosciuto al Servizio Centrale di Protezione – RINUNCIANTE A COMPARIRE**
difeso di fiducia dall'avv. Luigi LI GOTTI del Foro di Roma – non presente
e avv. Sante FORESTA del Foro di Roma – non presente
sostituiti da avv. Stanislao RINALDI del Foro di Bologna – presente
27. **GRANDE ARACRI Nicolino**, nato a Cutro (KR) il 20.01.1959, ivi domiciliato in c. da Scarazze, via Marco Polo nr. 20 – elett. dom. presso lo studio dell'avv. Francesco Lucchetti del Foro di Bologna – **attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Opera (MI)** – presente in videoconferenza
Difeso di fiducia dall'avv. Gregorio VISCOMI del Foro di Catanzaro – non presente
e avv. Gianluca FABBRI del Foro di Bologna – presente
28. **GRANDE ARACRI Domenico**, nato a Cutro (KR) il 02.12.1965, ivi residente in Contrada Scarazze nr. 10, elett. dom. in via Ghandi n. 1 – assente
difeso di fiducia dall'avv. Gregorio VISCOMI del Foro di Catanzaro – non presente sost. da avv. Gianluca FABBRI del Foro di Bologna – presente
e avv. Salvatore STAIANO del Foro di Catanzaro – non presente
29. **GUALTIERI Antonio**, nato a Cutro (KR) il 27.07.1961, residente a Reggio Emilia in via Strozzi nr. 35, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ranieri Migale del Foro di Reggio Emilia – **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Milano Opera** – presente in video- conferenza.
difeso di fiducia dall'avv. Antonio Manago' del Foro di Reggio Calabria – non presente
e avv. Stefano Vezzadini del Foro di Bologna (nomina del 1.4.2016) – non presente

30. **GULLÀ Francesco**, nato a Isola Di Capo Rizzuto (KR) il 26.01.1976, residente ad Arcole (VR), in via Padovana nr. 202, elett. dom. in Isola Capo Rizzuto (KR), via Carmine nr. 10 – **attualmente AA.DD. Isola Capo Rizzuto (KR), via Carmine nr. 10** – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Roberto FILOCAMO del Foro di Bologna – presente
31. **GULLA' Antonio**, nato a Crotone il 12.09.1977, residente a Crotone Via Torino n. 122, domiciliato a Montecchio Emilia (RE), Strada Salerno n. 12 elett. dom. presso lo studio dell'avv. Giuseppe GARZO del Foro di Crotone – assente
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe GARZO del Foro di Crotone – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
32. **LAMANNA Francesco**, nato a Cutro (KR) il 06.04.1961, residente a Cremona, via G. Sonsis nr. 41, **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Spoleto** – presente in video conferenza
difeso di fiducia dall'avv. Luigi COLACINO del Foro di Crotone – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
33. **LEPERA Francesco**, nato a Catanzaro il 10.08.1971, dom. dich. a San Secondo Parmense (PR), via Arturo Toscanini nr. 29 – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Marilena FACENTE del Foro di Parma – non presente
e avv. Aniello SCHETTINO del Foro di Parma (munita di procura speciale) – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
34. **MANICA Giuseppe**, nato a Crotone il 16.10.1963, residente a Lissone (MB), via G. Matteotti nr. 1/A elett. dom. presso lo studio dell'avv. Eva BISCOTTI del Foro di Bologna – **att. detenuto p.a.c. presso la Casa Circondariale di Bologna** – presente
difeso di fiducia dall'avv. Ettore Di Lustro del Foro di Bologna – presente
35. **MARTINO Alfonso**, nato a Crotone il 03.04.1979, residente a Salsomaggiore Terme (PR), viale Giuseppe Verdi nr. 4, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Romolo VILLIRILLO del Foro di Crotone – **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Bologna** – presente
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe Rando del Foro di Roma – non presente
e avv. Francesca SCARPINO del Foro di Parma – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
36. **MARZANO Antonio**, nato a Locri (RC) il 04.08.1977, residente a Salsomaggiore Terme (PR), in località Mirandola n. 200, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Claudia Pezzoni del Foro di Parma – come presente



- difeso di fiducia dall'avv. Claudia PEZZONI del Foro di Parma – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna – presente
37. **MERCADANTE Luigi**, nato a Cutro il 02.07.1972, dom. dich. a Reggio Emilia,
frazione Roncocesi, via Arno nr. 9 – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Romualdo TRUNCE' del Foro di Crotone – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna – presente
38. **MESIANO Domenico** detto Mimmo, nato a Catanzaro il 08.09.1973, dom. dich. a
Reggio Emilia via Carlo Marx nr.19/4 – presente
difeso di fiducia dall'avv. Vincenzo BELLI del Foro di Milano – non presente
e avv. Gaetano INSOLERA del Foro di Bologna – non presente sost. da avv. Pietro
Insolera presente
39. **MIGALE Vincenzo**, nato a Cutro (KR) il 03.10.1969, residente a Castelverde
(CR), via Sandro Pertini nr. 10, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Marilena
Facente del Foro di Parma – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Marilena FACENTE del Foro di Parma – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna – presente
40. **MINELLI Konstantinos**, nato a Golos (Grecia) il 02.08.1993, residente a
Casalmaggiore (CR), via Don Grossi n. 10– elett. dom. in Viadana (MN), via
Vittorio Veneto nr. 25 – come presente
difeso di fiducia dall'avv. Luciana Maria IPPOLITO del Foro di Bologna –
presente
41. **MORINI Emanuela** nata a Parma il 25.05.1967, elettivamente domiciliata a
Modena in Via Saragozza n.92 presso lo studio legale del difensore di fiducia
nominato nell'avv. Alessandro SIVELLI del Foro di Modena – assente
difesa di fiducia dall'avv. Alessandro SIVELLI del Foro di Modena – presente
42. **MORMILE Vittorio**, nato a Sant'Arpino (CE) il 02.11.1972, dom. dich. a
Teverola (CE) via Galileo Galilei nr. 8, **attualmente agli AA.DD. in Teverola
(CE), via Galileo Galilei n. 8 – assente**
difeso di fiducia dall'avv. Giovanni CANTELLI del Foro di S. Maria Capua Vetere
– non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del
Foro di Bologna – presente
43. **MUTO Antonio**, nato a Cutro (KR) il 26.10.1973, elettivamente domiciliato a
Cutro in Via Matera n.3 – assente
difesa di fiducia dall'avv. Alessandro SIVELLI del Foro di Modena – presente
44. **MUTO Giulio**, nato a Crotone l'8.02.1968, residente a Cremona, Via Giuseppina n.
10/2, di fatto domiciliato a Sesto ed Uniti (CR), viale Ettore Sacchi nr. 2/A, elett.

- dom. presso lo studio dell'avv. Michele TOLOMINI del Foro di Cremona -
attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione quotidiano alla P.G. -
presente
difeso di fiducia dall'avv. Michele TOLOMINI del Foro di Cremona - presente
45. **NIGRO Barbara**, nata a Scandiano (RE) il 18.02.1977, residente a Formigine (MO), in via C. Castiglioni nr. 23 elett. dom. presso lo studio dell'avv. Roberto Mariani del Foro di Modena e avv. Caterina Morandi del Foro di Modena - come presente
difeso di fiducia dall'avv. Roberto MARIANI del Foro di Modena - non presente e avv. Caterina MORANDI del Foro di Modena - presente anche in sost. dell'avv. Mariani
46. **OPPEDISANO Giuseppe Domenico**, nato a Gioiosa Ionica (RC) il 06.03.1979, dom. dich. in Gioiosa Ionica (RC), via Poerio nr. 59, **attualmente AA.DD. GIOIOSA IONICA, via Poerio nr. 59** - assente
difeso di fiducia dall'avv. Francesco MAZZAFERRO del Foro di Locri - non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna - presente
47. **OPPIDO Raffaele**, nato a Cutro il (KR) 03.02.1960, dom. dich. a Crotona, in via Lichino nr. 10, di fatto domiciliato a Roverchiara (VR), via Corsara nr. 2/B, **attualmente AA.DD. Crotona, via Lichino nr. 10** - come presente
difeso di fiducia dall'avv. Salvatore Andrea FALCONE del Foro di Crotona - non presente, sost. da avv. V. Vallies del Foro di Bologna - presente
48. **PAGLIANI Giuseppe**, nato a Reggio Emilia il 09.07.1973, dom. dich. ad Arceto di Scandiano (RE), via Pilastrello nr. 7 - assente
difeso di fiducia dall'avv. Romano CORSI del Foro di Reggio Emilia - presente e avv. Alessandro SIVELLI del Foro di Modena - presente
49. **PALLONE Giuseppe**, nato a Cutro (KR) il 08.12.1964, residente a Parma, in via Nazario Sauro nr. 39, **attualmente AA.DD. Parma, vicolo Asdente n.1** - presente
difeso di fiducia dall'avv. Francesco SAGGIORO del Foro di Parma - non presente e avv. Luigi COLACINO del Foro di Crotona - non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna - presente
50. **PALERMO Alessandro**, nato a Roma il 18.07.1964, residente a Cadelbosco di Sopra (RE), via Ivano Pezzarossi nr. 3 - elett. dom. presso lo studio dell'avv. Rosanna Beifiori del Foro di Reggio Emilia - come presente
difeso di fiducia dall'avv. Rosanna BEIFIORI del Foro di Reggio Emilia - non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna - presente

51. **PATRICELLI Alfonso**, nato a Ciano d'Enza (RE) il 08.05.1957, elettivamente domiciliato a Reggio Emilia in Via Cassoli n.10 – come presente difeso di fiducia dall'avv. Vainer BURANI del Foro di Reggio Emilia – presente
52. **PATRICELLI Patrizia** nata a Montecchio Emilia (RE) il 01.10.1954, sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria residenza sita a Reggio Emilia Via Mazzoli n.7; elettivamente domiciliata a Reggio Emilia in Via Manfredi n.8 presso lo studio legale del difensore di fiducia avv. Vainer BURANI del Foro di Reggio Emilia – presente difeso di fiducia dall'avv. Vainer BURANI del Foro di Reggio Emilia – presente
53. **PELAGGI PAOLO**, nato a Crotone il 28.12.1974, res. Maranello (MO), via Vignola n. 27, di fatto domiciliato a Maranello (MO), via Fondo Val Grizzaga snc – attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Asti – **RINUNCIANTE A COMPARIRE** difeso di fiducia dall'avv. Saverio LOIERO del Foro di Catanzaro – non presente e dall'avv. Alberto Emanuele BONI del Foro di Modena – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
54. **PELLEGGI Francesco**, nato a Tizzano Val Parma il 18.11.1959, ivi residente, frazione Capriglio, strada Val Bardea nr. 67 – elett. dom. presso lo studio dell'avv. Donata Cappelluto del Foro di Parma – assente difeso di fiducia dall'avv. Donata CAPPELLUTO del Foro di Parma – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
55. **PEZZATTI Sergio**, nato a Wetzikom (Svizzera) il 27.04.1963, residente a Lugano (Svizzera), in via Maraini nr. 11 – elett. dom. presso lo studio dell'avv. Filippo SGUBBI del Foro di Bologna – assente difeso di fiducia dall'avv. Filippo SGUBBI del Foro di Bologna – presente
56. **PROCOPIO Giovanni**, nato a Crotone il 02.11.1978, ivi residente in via Filippo Corridoni nr. 48, elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia – *attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione quotidiano alla P.G.* – come presente difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe BELVEDERE del Foro di Reggio Emilia – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
57. **RICHICHI Giuseppe** detto Andrea, nato a Crotone il 30.11.1979, dom. dich. a Montecchio Emilia (RE), via Leonardo Da Vinci nr. 9, **attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna – PRESENTE** difeso di fiducia dall'avv. Carmen PISANELLO del Foro di Reggio Emilia – non presente sost. da avv. Roberto Filocamo del Foro di Bologna – presente
58. **SALWACH Michael Stanley**, nato in Pennsylvania (USA) il 06.06.1967, residente in 3 Rue de la Colline, Schouweiler, Dippach (Lussemburgo) – elett. dom.

- presso lo studio dell'avv. Stefania Carnesella del Foro di Milano – assente
difeso di fiducia dall'avv. Stefania CARNESELLA del Foro di Milano – non
presente sost. da avv. Luciana Maria Ippolito – presente
59. **SARCONI Nicolino**, nato a Cutro (KR) il 06.06.1965, dom. dich. a Bibbiano (RE), in via G. B. Venturi nr. 34, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Roma – Rebibbia N.C. – presente in videoconferenza difeso di fiducia dall'avv. Luigi COLACINO del Foro di Crotona – non presente e avv. Antonietta DENICOLO' GIGLIOTTI del Foro di Catanzaro – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
60. **SICILIA Giovanni**, nato a Crotona il 09.09.1971, residente a Reggio Emilia, via Liguria nr. 16 – elett. dom. presso lo studio dell'avv. dell'avv. Marco Fornaciari del Foro di Reggio Emilia – come presente difeso di fiducia dall'avv. Marco FORNACIARI del Foro di Reggio Emilia (munito di procura speciale) – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
61. **SILIPO Antonio**, nato a Cutro (KR) il 06.10.1969, dom. dich. a Cadelbosco di Sopra (RE), viottolo Belpoliti nr. 5, attualmente detenuto presso la casa circondariale de L'Aquila – presente in videoconferenza difeso di fiducia dall'avv. Francesco SAGGIORO del Foro di Parma – non presente e avv. Gianni Russano del Foro di Catanzaro (nomina del 11.1.2016) – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
62. **SILIPO Francesco**, nato a Reggio Emilia il 02.12.1988, residente a Cadelbosco di Sopra (RE), via Viottolo Belpoliti nr. 5, elett. dom. in Acerra, Via Matilde Serao n. 8 – assente difeso di fiducia dall'avv. Giovanni BIANCO del Foro di Nola – non presente e avv. Francesco SAGGIORO del Foro di Parma – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. C. Menniti del Foro di Bologna – presente
63. **SPAGNOLO Francesco** nato a Guastalla (RE) il 20.01.1990, elettivamente domiciliato a Brescello (RE) Via Pirandello n.6 – come presente difeso di fiducia dall'avv. Alessandro SIVELLI del Foro di Modena – presente
64. **SPAGNOLO Vincenzo Salvatore**, nato a Crotona il 04.05.1967, elettivamente domiciliato presso la propria abitazione sita a Brescello (RE) Via Pirandello n.27/C (cfr verb. notifica avviso 415 bis c.p.p. 7.8.15) – assente difeso di fiducia dall'avv. Alessandro SIVELLI del Foro di Modena – presente
65. **STEFANELLI Fulvio**, nato a Bologna il 05.06.1967, elett. dom. a Sasso Marconi (BO) via Tignano nr. 42/4 – come presente

- difeso di fiducia dall'avv. **Girolamo MANCINO** del Foro di Bologna – non presente
e avv. **Alessio CALIA** del Foro di Bologna – presente anche in sostituzione dell'avv. Mancino
66. **SUMMO Giovanni**, nato a Ostuni (BR) il 12.03.1953, residente a San Lazzaro Savena (BO) via Costituzione nr. 3 – elett. dom. presso lo studio dell'avv. **Ettoreantonio Di Lustro** del Foro di Bologna – presente
difeso di fiducia dall'avv. **Ettoreantonio DI LUSTRO** del Foro di Bologna – presente
67. **TATTINI Roberta**, nata a Bologna il 27.03.1973, residente a Sasso Marconi (BO) via Tignano nr. 42/4, elett. dom. presso la residenza dei genitori in Casalecchio di Reno Via Bolsenda n. 16 – **attualmente detenuta AA.DD. presso residenza dei genitori in Casalecchio di Reno Via Bolsenda n. 16** – come presente
difeso di fiducia dall'avv. **Girolamo MANCINO** del Foro di Bologna – non presente sost. dall'avv. **CALIA** del Foro di Bologna – presente
68. **TURRÀ Roberto**, nato a Cutro (KR) il 29.04.1975, residente a Reggio Emilia via Franklin nr. 8, **attualmente detenuto presso la casa circondariale di Bologna – PRESENTE**
difeso di fiducia dall'avv. **Luigi Colacino** del Foro di Crotona – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. **C. Menniti** del Foro di Bologna – presente
69. **VECCHI Giovanni**, nato a Reggio Emilia il 20.10.1954; **sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in Reggio Emilia, via Guido Reni n. 12**; elettivamente domiciliato Reggio Emilia, via Guido Reni n. 12 – presente
difeso di fiducia dall'avv. **Vainer BURANI** del Foro di Reggio Emilia – presente
70. **VERAZZO Giuseppina**, nata a Casal di Principe (CE) il 20/12/1958, dom. dich. in Riccione, in via Saluzzo n. 32 – come presente
difeso di fiducia dall'avv. **Sara LEPORE** del Foro di Rimini – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. **C. Menniti** del Foro di Bologna – presente
71. **VILLIRILLO Romolo**, nato a Crotona il 07.04.1978, residente a Curto (KR), via Rione Ortonovo nr. 52, **attualmente detenuto presso la casa circondariale di Sassari** – presente in video– conferenza
difeso di fiducia dall'avv. **Luigi COLACINO** del Foro di Crotona – non presente e avv. **Stefania RANIA** del Foro di Catanzaro – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. **C. Menniti** del Foro di Bologna – presente

PARTI CIVILI

- 1) **CESARINI Andrea**, nato a Tarquinia (VT) il 24.01.1976, residente a Montalto di Castro (VT), via Dei Rimessini nr. 9 – non presente
difeso dall'avv. **Paolo PIRANI** del Foro di Civitavecchia – non presente

- 2) FALBO Francesco, nato a Cutro (KR) il 20.09.1965, residente a Sorbolo (PR), via Mimmi Fochi nr. 26 – non presente
difeso dall'avv. Carmelo PANICO del Foro di Parma – presente
- 3) MAZZEI Giuseppina, nata a Mesorata (Kr) il 27.04.1990, residente a Parma in Fellini n.25 – non presente
difesa dall'avv. Manuela MULAS del Foro di Parma – non presente
- 4) PELLEGRINI Francesco, nato a Tizzano Val Parma (Pr) il 18.11.1959, ivi residente frazione Capriglio in strada Val Bardea n.168 – non presente
Difeso dall'avv. Donata CAPPELLUTO del Foro di Parma – non presente
- 5) PIGNEDOLI Sabrina, nata il 24.10.1983 a Castelnovo ne' Monti (RE), residente a Busana (RE) via Nimsozza n. 106/A – non presente
difesa di fiducia dall'avv. Roberto SUTICH del Foro di Reggio Emilia – non presente
- 6) Regione Emilia–Romagna in persona del Presidente pro–tempore della Giunta della Regione Emilia – Romagna: Stefano Bonaccini n. Modena l'1.1.1967 – domicilio eletto presso lo studio del difensore avv. Alessandro Gamberini (in forza di delibera della Giunta Regionale 13.7.2015 n. 895) (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143) – non presente
difesa dall'avv. Alessandro GAMBERINI del Foro di Bologna – non presente
sostituito dall'avv. Francesca CANCELLARO del Foro di Bologna – presente
- 7) Provincia di Modena (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 91)
Difeso di fiducia dall'avv. Valeria DE BIASE del Foro di Modena – non presente sost. da avv. Marco PALESTINI del Foro di Bologna – presente
- 8) Provincia di Reggio–Emilia (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143)
Difeso dall'avv. Salvatore TESORIERO del Foro di Bologna – presente
- 9) Comune Finale Emilia, con sede legale in piazza Verdi n.1 in persona di Ferioli Fernando n. Finale Emilia (MO) il 1.2.1972 sindaco pro–tempore comune di Finale Emilia (MO) – non presente
Difeso di fiducia dall'avv. Valeria DE BIASE del Foro di Modena – non presente sost. da avv. Marco PALESTINI del Foro di Bologna – presente
- 10) CONFINDUSTRIA (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143)
Difeso dall'avv. Alfredo GALASSO del Foro Palermo – non presente
- 11) Comune Reggio–Emilia (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143)
Difeso dall'avv. Santo GNONI del Foro di Reggio Emilia – presente
- 12) Comune di Sala Baganza in persona di Melusi Cristina sindaco pro–tempore – non presente
Difeso dall'avv. Livio DI SABATO del Foro di Parma – presente

- 13) Comune di Gualtieri (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143)
Difeso dall'avv. Salvatore TESORIERO del Foro di Bologna – presente
- 14) Comune di Bibbiano
Difeso dall'avv. Salvatore TESORIERO del Foro di Bologna – presente
- 15) Comune di Reggiolo (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 91, 142, 143)
Difeso dall'avv. Salvatore TESORIERO del Foro di Bologna – presente
- 16) Comune di Montecchio (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143)
Difeso dall'avv. Federico FISCHER del Foro di Bologna – non presente
sostituito dall'avv. Salvatore TESORIERO del Foro di Bologna – presente
- 17) Comune di Brescello (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143)
Difeso dall'avv. Federico FISCHER del Foro di Bologna – non presente
sostituito dall'avv. Salvatore TESORIERO del Foro di Bologna – presente
- 18) Associazione Antimafia e Antiracket "Paolo Borsellino" Onlus (ad esclusione
dei capi 70 sexsies, 140 sexies, 148, 149, 166, 167, 168, 170, 172, 179, 182,
183)
Difeso dall'avv. Giuseppe GANDOLFO del Foro di Marsala – non presente
- 19) Associazione LIBERA rappresentata da dott. BORGHI DANIELE – non
presente
Difesa dall'avv. Vincenza RANDO del Foro di Modena – non presente sost.
dall'avv. Silvia MOISE' del Foro di Bologna – presente
- 20) Associazione della Stampa Emilia-Romagna legale rappresentante dott.ssa
Serena BERSANI – non presente
Difesa dall'avv. Valerio VARTOLO del Foro di Marsala – non presente sost.
dall'avv. Silvia MOISE' del Foro di Bologna
- 21) CISL Emilia-Romagna
Difesa dall'avv. Vincenza RANDO del Foro di Modena – non presente sost.
dall'avv. Silvia MOISE' del Foro di Bologna
- 22) CGIL Emilia-Romagna legale rappresentante dott. Vincenzo COLLA – non
presente oggi sostituito da Mirto BASSOLI – presente
Difeso dall'avv. Libero MANCUSO del Foro di Bologna – presente
- 23) CGIL Camere del Lavoro Reggio Emilia
Difeso dall'avv. Gian Andrea RONCHI del Foro di Bologna – presente
- 24) CGIL Camere del Lavoro Modena legalmente rappr. da Tania SCACCHETTI –
non presente
Difeso dall'avv. Gian Andrea RONCHI del Foro di Bologna – presente

- 25) CNA-Fita Unione Nazionale Imprese di Trasporto (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9) *in unione con*
 legale rappresentante Cinzia FRANCHINI – presente
 Difesa dall'avv. Vincenza RANDO del Foro di Modena – non presente sost.
 dall'avv. Silvia MOISE' del Foro di Bologna
- 26) Legambiente Emilia-Romagna Onlus
 Difeso dall'avv. Gianluca FILIPPONE del Foro di Ferrara – non presente sost.
 dall'avv. Silvia MOISE' del Foro di Bologna
- 27) Ordine dei Giornalisti – presidente dott. Antonio Farnè – non presente
 Difesa dall'avv. Valerio VARTOLO del Foro di Marsala – non presente sost.
 dall'avv. Silvia MOISE' del Foro di Bologna
- 28) Presidenza del Consiglio dei Ministri
- 29) Ministero dell'Interno
- 30) Ministero dell'Ambiente
- 31) Agenzia delle Entrate
 Presso Avvocatura dello Stato
 difesi di fiducia dall'Avvocato dello Stato Mario ZITO – presente
- 32) UIL Emilia-Romagna rappresentato dal segretario ZIGNANI GIULIANO – non
 presente
 Difeso dall'avv. Silvia MOISE' del Foro di Bologna – presente

IMPUTAZIONI

L'ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO

1- SARCONE Nicolino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, LAMANNA Francesco, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, GUALTIERI Antonio, VILLIRILLO Romolo, RICCHICI Giuseppe, CAPPÀ Salvatore, SILIPO Antonio, CLAUSI Agostino Donato, PALLONE Giuseppe, TURRÀ Roberto, FLORO VITO Selvino, BATTAGLIA Pasquale, COLACINO Michele, LEPERA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico *in concorso con BOLOGNINO Michele, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BAACHAOUI Karima, BAACHAOUI Moncef, SERGIO Eugenio, BELFIORE Carmine, FLORO VITO Gianni, BOLOGNINO Sergio, MANCUSO Vincenzo, LOMONACO Francesco, SARCONE Gianluigi, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), VULCANO Mario, RIILLO Pasquale, MUTO Antonio cl. 1971, SCHIRONE Graziano, BRESCIA Pasquale, CAVEDO Maurizio, CRIVARO Antonio, FLORO VITO Antonio, IAQUINTA Giuseppe, MUTO Antonio cl. 1955, MUTO Salvatore, PAOLINI Alfonso, VETERE Pierino, SILIPO Luigi, AMATO Francesco, AMATO Alfredo, VALERJOTI Gabriele, ARENA Carmine, MUTO Antonio cl. 1978, MUTO Luigi cl. 1975 (OMISSIS – giudicati separatamente)*

reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 2°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p., per aver fatto parte, con altre persone allo stato non ancora identificate, e con i ruoli sotto specificamente indicati per ciascuno, dell'associazione mafiosa denominata 'Ndrangheta, autonomamente operante da anni nel territorio emiliano - province di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza

(come già accertato:

- nell'ambito del p.p. 12001/2003 R.G.N.R. DDA Bologna - "op. Grande Drago"-

con sentenza nr. 712/06 R.G. Sent. emessa il 25.05.2006 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile l'11.07.2012 per alcuni imputati;

con sentenza n. 616/2006 rg Sent emessa il 18.12.2008 dal Tribunale di Piacenza, divenuta irrevocabile il 22.5.2014 per altri imputati;

- nell'ambito del p.p. 5754/02 R.G.N.R. DDA Bologna - "Op. Edilpivra" -

con sentenza nr. 122/2004 R.G. Sent. emessa il 16.02.2004 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile il 21.10.2008 per alcuni imputati;

con sentenza n. 1517/2012 emessa il 27.6.2012 R.G. sent Corte d'Appello di Bologna divenuta irrevocabile il 08.04.2014 per altri imputati)

associazione che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:

- commettere delitti in materia di armi e munizionamento, contro il patrimonio, delitti in relazione al commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, danneggiamenti a seguito di incendi, incendi, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza delittuosa in attività economiche, corruzioni, intestazione fittizia di beni, ricettazione, bancarotta fraudolenta, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, uso illegittimo di carte di credito, accesso abusivo a sistemi informatici;
- acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, smaltimento rifiuti, ristorazione, gestione cave, nei lavori seguenti il sisma in Emilia del 2012;
- acquisire appalti pubblici e privati;
- ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali almeno dal 2007 al 2012 nelle province di Parma e Reggio Emilia (in particolare nelle competizioni elettorali relative all'elezione rispettivamente del Sindaco di Parma del 2007 - con contributi diretti e determinanti per l'associazione di VILLIRILLO Romolo, PALLONE Giuseppe, LEPERA Francesco; del Sindaco di Salsomaggiore Terme (PR) del 2006 - con contributi diretti e determinanti per l'associazione di VILLIRILLO Romolo e MARTINO Alfonso; del Sindaco di Bibbiano (RE) del 2009 - con contributi diretti e determinanti per l'associazione di SARCONE Nicolino; del Sindaco di Brescello (RE) del 2009 - con contributi diretti e determinanti per l'associazione di DILETTO Alfonso; del Sindaco di Sala Baganza (PR) del 2011 - con contributi diretti e determinanti per l'associazione di VILLIRILLO Romolo e MARTINO Alfonso; del Sindaco di Parma del 2012; del Sindaco di Campegine 2012) ottenendo di convogliare le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità e comunque ricercando contatti e stringendo patti con politici ed esponenti istituzionali in grado di favorire il consolidamento della presenza dell'associazione nel territorio, accrescere la sua capacità di intimidazione anche contrastando rappresentanti delle Istituzioni politiche, amministrative ovvero della società civile che si opponevano alla loro presenza ed azione;
- conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti.

Essendo il gruppo unitario emiliano portatore di autonoma e localizzata forza di intimidazione derivante dalla percezione, sia all'interno che all'esterno del gruppo stesso, dell'esistenza e operatività dell'associazione nell'intero territorio emiliano come un grande ed unico gruppo 'ndranghetistico con suo epicentro in Reggio Emilia, autore di innumerevoli reati, atti di violenza e di intimidazione, sovente rivendicati come propri nei modi più diversi; essendo comunque ritenuto dalla generalità dei consociati in grado di compiere tali atti di violenza o intimidazione ovvero di contrastarli; essendo considerato entità cui rendere ossequio e osservanza in caso di bisogno ovvero di patita aggressione, mantenendo su tale percezione e sulla generale e radicata influenza del gruppo un comportamento non solo "discreto" ma omertoso e reticente, in particolare con l'Autorità Giudiziaria e le autorità inquirenti, così allargando viepiù l'area di assoggettamento al volere espresso in particolare dai capi dell'organizzazione in relazione ai più diversi settori della vita sociale ed economica.

Commettendo delitti e comunque operando anche nei territori limitrofi della stessa regione e delle Regioni Lombardia e Veneto per gli scopi sopra indicati.

Per avere SARCONE Nicolino, DILETTO Alfonso, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, BOLOGNINO Michele, VILLIRILLO Romolo promosso, diretto ed organizzato il sodalizio come di seguito specificato in relazione alle diverse azioni e settori di intervento del gruppo. Avendo gli stessi il ruolo promotori, capi e organizzatori anche secondo competenze mutate nel corso del tempo e comunque sempre esercitate nel pieno accordo e reciproco riconoscimento, avendo provveduto insieme ovvero singolarmente a svolgere compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie della consorterìa ed impartito direttive agli associati; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, prendendo atto di tutte le attività in corso da parte degli associati (sia di natura strettamente criminale sia formalmente lecite soprattutto in campo economico e di gestione di imprese), impartendo le disposizioni necessarie a garantire l'operatività del gruppo e la

“produttività” dei rapporti interni, comminando sanzioni agli altri associati e loro subordinati, curando i rapporti direttamente con Nicolino GRANDE ARACRI o suoi emissari e dirimendo i contrasti interni ed esterni alla struttura di appartenenza, nonché con le altre organizzazioni criminali sia in Emilia che in Calabria ed in altre regioni in particolare del nord Italia e tra queste anche quelle di matrice camorristica presenti in Emilia.

Tutti riconoscendo in seno alla 'ndrangheta l'autorità di capo della locale di riferimento in Calabria (intesa 'ndrina cosca GRANDE ARACRI - la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Crotona n. 1812/03 del 19.12.2003, nell'ambito del procedimento Scacco Matto n. 2221/00-21 DDA Catanzaro, operante sul territorio di Cutro, nonché in Lombardia ed Emilia Romagna) in Nicolino GRANDE ARACRI, ma avvalendosi di piena autonomia di azione e di decisione, anche tra loro, in relazione alle modalità di perseguimento degli scopi associativi come sopra indicati, autonomia riconosciuta direttamente dalla locale cutrese e nota alla generalità degli associati.

Con l'aggravante di essere l'associazione armata.

Con l'aggravante dell'aver finanziato le attività economiche di cui gli associati hanno assunto o mantenuto il controllo, in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, il profitto di delitti sia commessi dagli associati sia ricollegabili all'associazione stessa, all'attività dell'associazione di stampo mafioso cutrese e a Nicolino GRANDE ARACRI direttamente, provvedendo al loro reinvestimento a sua volta produttivo di ulteriori redditi in parte divisi tra gli associati ed in parte resi al clan cutrese che ne aveva disposto il reinvestimento (secondo le forme e modalità descritte nei capi di imputazione che seguono);

Associazione con epicentro in Reggio Emilia e province limitrofe dal 2004 e tutt'ora permanente.

Associazione con epicentro in Reggio Emilia commessa dall'anno 2004 al 28.10.2015.

ICAPI (art. 416 comma 2 c.p.)

Con ruolo di promotori, dirigenti ed organizzatori dell'associazione di stampo mafioso

1- SARCONI Nicolino

con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione, in particolare per il territorio della città di Reggio Emilia;

garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione, mantenendo e garantendo l'autonomia d'azione della medesima associazione nella individuazione degli scopi concreti da perseguire;

mantenendo i rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la omonima cosca di 'Ndrangheta da questi capeggiata ed operante sul territorio di Cutro), in funzione di aggiornamento sulle attività in corso e di messa a disposizione di denaro, anche della stessa cosca reinvestito in Emilia;

rappresentando internamente ed esternamente l'associazione nei rapporti di natura criminale ed in quelli di difesa anche pubblica dell'attività posta in essere dai singoli partecipi e dall'associazione (in particolare a seguito dell'emissione di provvedimenti interdittivi antimafia da parte del Prefetto di Reggio Emilia e, poi, della condanna intervenuta a suo carico da parte del Tribunale di Reggio Emilia il 25.1.2013) stringendo un patto con politici locali al fine di effettuare pressioni sulle istituzioni e sulle singole personalità che stavano conducendo un'azione di contrasto alla criminalità organizzata;

individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune;

aggiornando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno

coordinando l'azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni nell'osservanza delle decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata, in particolare per quanto riguarda l'attività relativa ad appalti e al recupero crediti;

mantenendo rapporti con imprenditori e professionisti avvicinati alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro;

risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi;

decidendo le azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole;

pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio;

mantenendo il rapporto a nome dell'associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l'associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistica o casalese;

occupandosi per conto del sodalizio delle elezioni per la carica di Sindaco di Bibbiano del 2009;

ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione);

2- BOLOGNINO Michele (OMISSIS – giudicato separatamente)

con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione di stampo mafioso, in particolare per la zona di Reggio Emilia e Parma;

con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere (estorsioni, usura, armi, riciclaggio, reimpiego di denaro e beni di provenienza illecita, fittizie intestazioni, ecc.), degli obiettivi da perseguire e delle vittime da colpire, fornendo un costante e consapevole contributo per la vita dell'associazione mafiosa, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma delittuoso del gruppo criminale, in particolare per l'espansione della influenza e del controllo del sodalizio mafioso entro il sistema economico emiliano e non solo (in particolare, tra l'altro, i lavori relativi al sisma emiliano del 2012);

impartiva direttive alle quali tutti gli altri associati dovevano attenersi e dare attuazione, garantiva il collegamento tra i partecipanti all'associazione, coordinandone l'azione e la divisione dei compiti e risolvendo i conflitti insorti tra i sodali;

in diverse occasioni, fungeva da tramite tra la struttura 'ndranghetistica egemone in Emilia e il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la cosca in Cutro da questi capeggiata), anche per il reimpiego in Emilia di denaro di provenienza illecita; inoltre, manteneva il rapporto a nome dell'associazione mafiosa, e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgevano il sodalizio ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistica operanti in Piemonte e Calabria (clan URSINO, clan PAPANICIARI, clan CIROTANI);

in particolare, ha sistematicamente attuato, anche in complicità con i sodali GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, DILETTO Alfonso e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso; tra l'altro, con la complicità dei sodali VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 (e dei compiacenti prestanome VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta ed ai compiacenti VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, BARNAT Ewa Boguslawka), acquisiva sia la titolarità occulta di quote della società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I.02199900354 occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino e BOLOGNINO Francesco cl. 1969), sia (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C."), la gestione occulta dell'attività di ristorazione sita in Montecchio Emilia (RE) Strada Salerno n. 12/A, occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, con la complicità dei sodali VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Il Cenacolo S.r.l." di cui era socio occulto), acquisiva la gestione occulta dell'attività di ristorazione "Il Cenacolo del Pescatore", occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino;

ancora, partecipava, con la complicità dei sodali BOLOGNINO Sergio, MUTO Antonio cl. 1971, GUALTIERI Antonio, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, alle operazioni di truffa e ricettazione delle piastrelle in possesso di ROSSI Luca (legale rappresentante della società SERENA REAL ESTATE SRL), mediante l'impiego di magazzini delle proprie società, per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle;

ancora commetteva, con il ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice, i delitti sotto ad esso medesimo contestati (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione), anche detenendo armi del sodalizio e per le finalità del sodalizio, da impiegare nelle azioni delittuose;

3- DILETTO Alfonso

con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione di stampo mafioso, in particolare per la zona di Parma e Reggio Emilia;

con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere (estorsioni, usura, armi, riciclaggio, reimpiego di denaro e beni di provenienza illecita, fittizie intestazioni, ecc.), degli obiettivi da perseguire e delle vittime da colpire, fornendo un costante e consapevole contributo per la vita dell'associazione mafiosa, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma delittuoso del gruppo criminale, in particolare per l'espansione della influenza e del controllo del sodalizio mafioso entro il sistema economico emiliano e non solo;

impartiva direttive alle quali tutti gli altri associati dovevano attenersi e dare attuazione, garantiva il collegamento tra i partecipanti all'associazione, coordinandone l'azione e la divisione dei compiti e risolvendo i conflitti insorti TURRA tra i sodali;
in diverse occasioni, fungeva da tramite tra la struttura 'ndranghetistica egemone in Emilia e il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la cosca in Cutro da questi capeggiata), anche per il reimpiego in Emilia, in Italia, all'estero, di denaro di provenienza illecita; inoltre, manteneva il rapporto a nome dell'associazione mafiosa, e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgevano il sodalizio ovvero taluno degli associati, con altre consorterie 'ndranghetistiche (cosca FARAO di Cirò) e con appartenenti al Clan dei Casalesi;
in particolare, ha sistematicamente attuato, anche in complicità con i sodali GIGLIO Giuseppe, BOLOGNINO Michele e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso;
ancora commetteva, con il ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice, i delitti sotto ad esso medesimo contestati (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione);

4- LAMANNA Francesco

con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione in particolare per la zona di Piacenza, mantenendo un prestigio criminale 'ndranghetistico unico nel suo genere in Emilia, per lo strettissimo legame avuto storicamente con GRANDE ARACRI Nicolino;
garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione, mantenendo e garantendo l'autonomia d'azione della medesima associazione nella individuazione degli scopi concreti da perseguire;
mantenendo i rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la omonima cosca di 'Ndrangheta da questi capeggiata ed operante sul territorio di Cutro), in funzione di aggiornamento sulle attività in corso e di messa a disposizione di denaro, anche della stessa cosca reinvestito in Emilia (fornendo a tal fine supporto all'attività svolta da VILLIRILLO Romolo);
individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune;
aggiornando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno coordinando l'azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni nell'osservanza delle decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata, in particolare per quanto riguarda l'attività relativa ad appalti e al recupero crediti;
risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi;
decidendo le azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio;
mantenendo rapporti con imprenditori avvicinati alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro;
mantenendo il rapporto a nome dell'associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l'associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistica (clan Galasso);
ed in particolare commettendo i delitti sotto contestati al medesimo con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione); detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione

5- GUALTIERI Antonio

con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione in particolare nelle zone tra Piacenza e Reggio Emilia, mantenendo strettissimo rapporto con LAMANNA Francesco e con tutti gli altri capi dell'organizzazione emiliana in particolare al fine di procedere all'individuazione ed al recupero del denaro di spettanza della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, di cui si era impossessato VILLIRILLO Romolo;
garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione, mantenendo e garantendo l'autonomia d'azione della medesima associazione nella individuazione degli scopi concreti da perseguire anche al fine di procedere all'individuazione ed al recupero del denaro di spettanza della cosca Grande Aracri di Cutro, di cui si era impossessato VILLIRILLO Romolo, nonché individuando nuove zone di interesse operativo e settori di intervento diretto anche fuori dall'Emilia (coinvolgendo in tale attività professionisti esterni alla cosca ed in particolare TATTINI Roberta, STEFANELLI Fulvio e SUMMO Giovanni);

mantenendo i rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (è la omonima cosca di 'Ndrangheta da questi capeggiata ed operante sul territorio di Cutro), in funzione di aggiornamento sulle attività in corso e di messa a disposizione di denaro, anche della stessa cosca reinvestito in Emilia (a tal fine subentrando parzialmente all'attività svolta da VILLIRILLO Romolo);
individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune;
aggiornando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno
coordinando l'azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni nell'osservanza delle decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata, in particolare per quanto riguarda l'attività relativa ad appalti e al recupero crediti;
risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi (e coinvolgendo sotto questo profilo in particolare LAMANNA Francesco e gli altri capi dell'organizzazione emiliana);
decidendo le azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole;
pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio;
mantenendo rapporti con imprenditori avvicinatissimi alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro;
mantenendo il rapporto a nome dell'associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l'associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistica (clan Galasso);
ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione); detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione

6- VILLIRILLO Romolo

con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione curando per un periodo anche il collegamento tra i vari territori e le varie province (geografiche) emiliane, ponendo in essere numerosissime attività di iniziativa dell'organizzazione emiliana, promuovendone e aumentandone l'autonomia, e procedendo al reinvestimento di denaro direttamente proveniente da Nicolino GRANDE ARACRI, cui faceva pervenire direttamente o per il tramite di LAMANNA Francesco i frutti di tale reinvestimento, ciò fino al momento del suo arresto nell'estate del 2011;
riprendendo la propria attività anche dopo la sua scarcerazione nel settembre 2012 al fine di ripianare il debito con Nicolino GRANDE ARACRI derivante dall'appropriazione di denaro della cosca cutrese relativo ai reinvestimenti attuati in Emilia, di cui lo stesso si era impossessato prima del suo arresto (che non costituiva elemento di interruzione della sua partecipazione all'associazione);
garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione emiliana, mantenendo e garantendo l'autonomia d'azione della medesima associazione nella individuazione degli scopi concreti da perseguire;
mantenendo i rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la omonima cosca di 'Ndrangheta da questi capeggiata ed operante sul territorio di Cutro), in funzione di aggiornamento sulle attività in corso e di messa a disposizione di denaro, anche della stessa cosca reinvestito in Emilia ((coinvolgendo in tale attività diversi gruppi ed in particolare il gruppo gravitante in Castelvetro Piacentino e da lui direttamente coordinato);
individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune;
aggiornando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno
coordinando l'azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni nell'osservanza delle decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata, in particolare per quanto riguarda l'attività relativa ad appalti e al recupero crediti;
risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi;
decidendo le azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole;
pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio;
mantenendo rapporti con imprenditori avvicinatissimi alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro;
organizzando la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca come per il caso delle elezioni di Salsomaggiore del 2006 o coi quali veniva stretto un patto come per il caso di Parma del 2007 (vds. infra capo di imputazione a carico di BERNINI Giovanni Paolo che qui si richiama);
ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione);

GLI ORGANIZZATORI (art. 416 bis comma 2 c.p.)

Con il ruolo di organizzatori dell'attività dell'associazione a cui partecipano, nella piena consapevolezza di quanto fino ad ora descritto, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni tra loro (riunioni di 'ndrangheta), concorrere con i capi dell'associazione emiliana ad individuare gli scopi concreti da perseguire e le occasioni da condividere e sfruttare al fine dell'allargamento dell'influenza dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio e pretendendone il rispetto, mettendosi in tal modo a completa disposizione degli interessi della struttura (ciascuno apportando un contributo peculiare all'associazione) e così, svolgendo una funzione organizzativa compresa di potere decisionale, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo, godendo di una autonomia di azione riconosciuta dai capi dell'associazione stessa.

Ed in particolare secondo le forme per ciascuno sotto indicate.

7- GIGLIO Giuseppe

con il ruolo di organizzatore dell'attività dell'associazione relativa alle fatturazioni per operazioni inesistenti ed alla gestione di numerosi appalti (taluni come consapevole strumento di reimpiego di denaro ricollegabile direttamente a Nicolino GRANDE ARACRI), curando tale attività in stretto contatto con BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso o SARCONI Nicolino (o con i predetti anche insieme) i quali intervenivano, quando necessario o anche da lui richiesti, per dare veste formale e definitiva alle decisioni dal medesimo assunte nella gestione concreta di taluni affari.

In particolare garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione, negli ambiti sopra indicati, mantenendo i rapporti con la cosca GRANDE ARACRI di Cutro e indirettamente con il capo della predetta consorteria GRANDE ARACRI Nicolino (in particolare per il tramite di GENTILE Francesco) cui faceva pervenire denaro anche direttamente; individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune negli ambiti sopra descritti; risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi, anche coinvolgendo, a seconda dei casi, BOLOGNINO, SARCONI, DILETTO; partecipando alla decisione delle azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole; ancora, sistematicamente attuando, anche in complicità con altri sodali, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso, individuando e coordinando l'opera dei prestanome e degli altri concorrenti, secondo le forme indicate nei capi di imputazione sotto a lui contestati e che qui si richiamano a far parte integrante del presente; pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio in relazione alle attività sopra indicate, imponendo loro le spartizioni degli appalti e l'acquisto della materia prima secondo le sue indicazioni, sempre in sintonia con i capi; mantenendo rapporti con imprenditori avvicinatissimi alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro; mantenendo il rapporto a nome dell'associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l'associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistica (in particolare clan Ursino); ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione);

8- CAPPA Salvatore:

con il ruolo di organizzatore dell'attività dell'associazione relativa alle fatturazioni per operazioni inesistenti ed alla gestione di numerosi appalti (taluni come consapevole strumento di reimpiego di denaro ricollegabile direttamente a Nicolino GRANDE ARACRI), curando tale attività in stretto contatto con BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso o SARCONI Nicolino (o con i predetti anche insieme) i quali intervenivano, quando necessario o anche da lui richiesti, per dare veste formale e definitiva alle decisioni dal medesimo assunte nella gestione concreta di taluni affari.

In particolare garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione emiliana, negli ambiti sopra indicati, mantenendo i rapporti con la cosca GRANDE ARACRI di Cutro e indirettamente con il capo della predetta consorteria GRANDE ARACRI Nicolino, in particolare per il tramite di VILLIRILLO Romolo; individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune negli ambiti sopra descritti; risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi, anche coinvolgendo, a seconda dei casi, BOLOGNINO, SARCONI, DILETTO; partecipando alla decisione delle azioni di ritorsioni nei confronti

dei partecipi che contravvengono alle regole; mettendo a disposizione dell'associazione le società commerciali a lui riconducibili e costituendone alcune ad hoc, individuando e coordinando l'opera dei prestanome e degli altri concorrenti, secondo le forme indicate nei capi di imputazione sotto a lui contestati e che qui si richiamano a far parte integrante del presente, avendo sempre l'apporto di MANCUSO Vincenzo; organizzando, con la compiacenza degli autisti di pullman, impiegati sulla tratta Crotone - Parma, il flusso di denaro e di titoli, di provenienza illecita, da impiegare nelle attività economiche ed imprenditoriali; pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio in relazione alle attività sopra indicate, imponendo loro le spartizioni degli appalti e l'acquisto della materia prima secondo le sue indicazioni, sempre in sintonia con i capi; mantenendo rapporti con imprenditori avvicinati alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro; mantenendo il rapporto a nome dell'associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l'associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistica; ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione); organizzando sotto la direzione di VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca o coi quali veniva stretto un patto come per il caso delle elezioni di Parma del 2007 (vds. infra capo di imputazione a carico di BERNINI Giovanni Paolo che qui si richiama);

9- SILIPO Antonio

Essendo a totale disposizione di SARCONE Nicolino, pone in essere in concorso con lui una serie nutritissima di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano. Svolgendo nell'ambito di tale attività di estorsioni ed usure il ruolo di organizzatore dell'attività degli altri associati coinvolti, con la possibilità di tenere rapporto con esponenti della criminalità organizzata di matrice 'ndranghetistica lombardi e con altri di origine campana, individuando e perseguendo la soluzione di situazioni concrete riguardanti l'associazione disponendo di potere decisionale a lui riconosciuto direttamente da SARCONE Nicolino; detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione.

10- BLASCO Gaetano (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, anche con quelli posti nelle posizioni apicali del sodalizio (in particolare BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso, SARCONE Nicolino) e con gli altri avente ruolo di organizzatori, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; Svolgendo nell'ambito di tale attività di estorsioni ed usure il ruolo di organizzatore dell'attività degli altri associati coinvolti, con la possibilità di tenere rapporto con esponenti della criminalità organizzata di matrice 'ndranghetistica e con altri di origine campana, individuando e perseguendo la soluzione di situazioni concrete riguardanti l'associazione disponendo di potere decisionale a lui riconosciuto direttamente da SARCONE Nicolino che pure nei suoi confronti in più occasioni deve intervenire per limitarne l'iniziativa finalizzandola agli interessi dell'associazione. Pone in essere, sia da solo che in concorso con altri associati (in particolare con VALERIO Antonio), una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa e della sua autonomia nei termini predetti; garantisce il collegamento tra i sodali per la gestione sinergica delle illecite attività ed incontra GRANDE ARACRI Nicolino in più occasioni a Cutro, al fine di amministrare gli affari emiliani; mantiene una fattiva collaborazione con BOLOGNINO Michele in specifiche attività criminose, che vedono il coinvolgimento di elementi apicali di altre famiglie mafiose,

come quella giosana degli URSINO-BELFIORE (partecipò ad un incontro a Parma); acquisisce direttamente ed indirettamente attività economiche, avvalendosi del vincolo associativo e della forza di intimidazione che ne deriva e comunque mettendo a disposizione del sodalizio dette attività anche al sol fine di favorire le riunioni tra gli associati; pianifica e dirige, sfruttando le competenze tecniche di BAACHAOUI Karima (collaboratrice del BLASCO), uno strutturato sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, nel quale coinvolge numerosi sodali, in una fitta trama di rapporti economici, nell'interesse suo personale e dell'associazione di appartenenza; rafforza il potere di intimidazione dell'organizzazione mediante il possesso di armi.

11- VALERIO Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, anche con quelli posti nelle posizioni apicali del sodalizio (in particolare BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso, SARCONI Nicolino) e con gli altri avente ruolo di organizzatori, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano;

Svolgendo nell'ambito di tale attività di estorsioni ed usure il ruolo di organizzatore dell'attività degli altri associati coinvolti, con la possibilità di tenere rapporto con esponenti della criminalità organizzata appartenenti ad altri sodalizi, individuando e perseguendo la soluzione di situazioni concrete riguardanti l'associazione disponendo di potere decisionale a lui riconosciuto direttamente da SARCONI Nicolino.

Pone in essere, sia da solo che in concorso con altri associati (in particolare con BLASCO Antonio), una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa e della sua autonomia nei termini predetti; garantisce il collegamento tra i sodali per la gestione sinergica delle illecite attività ed incontra GRANDE ARACRI Nicolino in più occasioni a Cutro, al fine di amministrare gli affari emiliani; mantiene una fattiva collaborazione con BOLOGNINO Michele in specifiche attività criminose, che vedono il coinvolgimento di elementi apicali di altre famiglie mafiose; acquisisce direttamente ed indirettamente attività economiche, avvalendosi del vincolo associativo e della forza di intimidazione che ne deriva e comunque mettendo a disposizione del sodalizio dette attività anche al sol fine di favorire le riunioni tra gli associati.

I PARTECIPANTI (art. 416 bis comma 1 c.p.)

Con il ruolo di partecipi nella piena consapevolezza di quanto fino ad ora descritto, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni tra loro (riunioni di 'ndrangheta), eseguire le direttive dei vertici dell'associazione emiliana, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio (in particolare per la soluzione delle vertenze eventualmente insorte tra loro), mettendosi in tal modo a completa disposizione degli interessi della struttura (ciascuno apportando un contributo peculiare all'associazione) e così cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo nonché anche alla commissione dei reati sotto a ciascuno contestati, perseguendo consapevolmente il vantaggio dell'associazione (anche quando sia presente contemporaneamente l'interesse dei singoli associati) in termini sia di percepimenti di profitti (da azioni lecite ovvero da reati) sia in termini di consolidamento della fama e della capacità di intimidazione della stessa, di cui si avvalevano per porre in essere tutti i tipi di condotte sotto descritte ed anche quelle lecite, manifestando sempre internamente e (nelle forme ed intensità più utili al gruppo) anche all'esterno la propria appartenenza ed *affectio societatis*

Ed in particolare secondo le forme per ciascuno sotto solo esemplificativamente indicate.

12- CLAUSI Agostino Donato

Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe, ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano (SARCONI Nicolino, BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e VILLIRILLO Romolo), ai quali offre la propria opera professionale di commercialista, concorrendo ad una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria

influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; collabora nelle illecite attività di acquisizione delle società TANYA Costruzioni srl, RUFFO srl, GPZ Trading srl, SICE srl, CDI Technology srl e RE.COM srl, tutte utilizzate nel sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, delle quali cura la stesura delle scritture contabili, partecipando anche alla distrazione dei beni alle stesse intestate; partecipa inoltre, unitamente ai correi GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPÀ Salvatore, GIGLIO Giulio, GERACE Salvatore e SERIO Luigi, alle azioni intimidatorie nei confronti di FALBO Francesco e AIELLO Salvatore, al fine di costringerli a cedere le quote societarie detenute, nonché i crediti vantati, facendo ciò in pieno accordo tra loro ed avendo tutti la piena consapevolezza della reale attività svolta in seno alle imprese immobiliari, nonché del coinvolgimento diretto dell'associazione mafiosa.

13- BAACHAQUI Karima: (OMISSIS - giudicata separatamente)

Essendo a totale disposizione di BLASCO Gaetano, ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano (SARCONI Nicolino, BOLOGNINO Michele e DILETTO Alfonso), ai quali offre la propria opera professionale, concorrendo ad una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione della medesima all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati; gestisce in maniera fittiva e continuativa l'operatività dei conti correnti sia societari che personali, riconducibili a BLASCO Gaetano, BLASCO Antonio e VALERIO Antonio, sui quali opera in piena autonomia, nell'interesse dei predetti e dell'intero sodalizio di 'ndrangheta; redige materialmente tutte le fatture per operazioni inesistenti, strumentali per la definizione delle triangolazioni finanziarie fittizie o per giustificare movimentazioni di denaro.

14- BAACHAQUI Moncef: (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, con i quali pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati; reperisce i soggetti da inserire nel sistema delle fatturazioni per operazioni inesistenti pianificato da BLASCO Gaetano e BAACHAQUI Karima (collaboratrice del BLASCO), strumentali a giustificare movimentazioni di denaro.

15- SERGIO Eugenio: (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati (ed in particolare con BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio), con i quali pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati; acquisisce direttamente ed

~~indirettamente attività economiche, avvalendosi del vincolo associativo e della forza di intimidazione che ne deriva e comunque mettendo a disposizione del sodalizio dette attività anche al sol fine di favorire le riunioni tra gli associati;~~

16- BELFIORE Carmine: (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed essendo da questi costantemente aggiornato in relazione alle attività sia personali che del gruppo di cui sempre si offre di farsi carico, tenendo rapporti continui con GIGLIO Giuseppe, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pianifica e gestisce autonome attività illecite di usura ed estorsione, inizialmente insieme al sodale SESTITO Salvatore (in danno di LUSETTI Matteo) e successivamente con GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e VULCANO Mario (in danno di GANGI Giovanni e BONACINI Francesco), tutte comunque nell'interesse dell'organizzazione di appartenenza; partecipa in maniera fattiva nell'attività organizzata e diretta da GIGLIO Giuseppe, unitamente ai sodali CLAUSI Agostino Donato, FLORO VITO Gianni e VULCANO Mario, relativa all'emissione di fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti utilizzando le società parte del gruppo, al fine di consentire a se stessi ed a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; collabora, con i sodali GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni, ALLELUIA Lauro e RICHICHI Giuseppe, nell'attività pianificata e diretta da BOLOGNINO Michele, che mette a disposizione della società BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. di San Felice sul Panaro (MO), almeno dodici operai da impiegare nei cantieri aperti nel cratere del sisma del 2012; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati.

17- FLORO VITO Gianni: (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed essendo da questi costantemente aggiornato in relazione alle attività sia personali che del gruppo di cui sempre si offre di farsi carico, tenendo rapporti continui con GIGLIO Giuseppe, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pianifica e gestisce, prevalentemente insieme ai sodali GIGLIO Giuseppe (organizzatore dell'associazione), BELFIORE Carmine e VULCANO Mario (partecipanti dell'associazione), autonome attività illecite di usura ed estorsione, tutte comunque nell'interesse dell'organizzazione di appartenenza; collabora con i sodali GIGLIO Giuseppe, BELFIORE Carmine, ALLELUIA Lauro e RICHICHI Giuseppe, nell'attività pianificata e diretta da BOLOGNINO Michele, che mette a disposizione della società BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. di San Felice sul Panaro (MO), almeno dodici operai da impiegare nei cantieri aperti nel cratere del sisma del 2012; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati.

18- BOLOGNINO Sergio: (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di BOLOGNINO Michele (suo fratello) ma essendo in contatto con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano, che coadiuva nel dirigere l'organizzazione criminale e pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico

emiliano; pianifica e gestisce, unitamente ad alcuni cittadini romeni e russi, l'illecita attività finalizzata all'appropriazione indebita di yacht di lusso, uno dei quali entra nella disponibilità di BOLOGNINO Michele, URSINI Mario, OPPEDISANO Giuseppe Domenico, BELFIORE Giuseppe e PICHIERRI Giuseppe, quale risarcimento per un pregresso debito contratto da BOLOGNINO Sergio con la consorteria gioiosana, localizzata a Torino; coadiuva attivamente il fratello Michele nelle fasi iniziali dell'acquisizione delle piastrelle, come indicato al capo 94, proponendosi come rappresentante nei confronti di Luca ROSSI, al fine di contrattare e definire i dettagli dell'operazione, nella quale vengono coinvolti anche esponenti di spicco della consorteria URSINI/BELFIORE di Gioiosa Ionica (BUTTIGLIERI Salvatore, URSINI Mario e OPPEDISANO Giuseppe Domenico), GRANDE ARACRI Nicolino ed esponenti del sodalizio emiliano (GUALTIERI Antonio, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, VERTINELLI Palmo, OPPIDO Raffaele e MUTO Antonio cl. 71); partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego del nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati.

19- MANCUSO Vincenzo: (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, anche con quelli posti nelle posizioni apicali del sodalizio (VILLIRILLO Romolo prima e poi GUALTIERI Antonio, DILETTO Alfonso, SARCONI Nicolino e GIGLIO Giuseppe), espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pone in essere, sia da solo che in concorso con altri sodali, una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa; progetta, pianifica e gestisce, in concorso con il sodale CAPPÀ Salvatore, l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, servendosi consapevolmente delle imprese utilizzate nelle attività di reimpiego del denaro proveniente sia dall'organizzazione mafiosa cutrese che da quella emiliana; coadiuva SARCONI Nicolino nell'attività usuraria ed estorsiva nei confronti di MARCHI Guido e MINCONE Federica, presenziando agli incontri finalizzati alla concessione del prestito e a quelli destinati alla negoziazione degli interessi; garantisce il collegamento tra i sodali per la gestione sinergica delle illecite attività, al fine di amministrare gli affari emiliani; organizza, con la compiacenza degli autisti di pullman, impiegati sulla tratta Crotona - Parma, il flusso di denaro e di titoli, di provenienza illecita, da impiegare nelle attività economiche ed imprenditoriali.

20- LOMONACO Francesco: (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione degli associati ed in particolare di SARCONI Nicolino, con il quale pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano.

21- GIGLIO Giulio

Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe (suo fratello), ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano (SARCONI Nicolino, BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e VILLIRILLO Romolo), con i quali pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa, in accordo con il fratello

Giuseppe, alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite della società immobiliari, in particolare organizzando e gestendo i cantieri edili, disponendo l'assegnazione dei lavori e le forniture di materiali a ditte compiacenti, a soggetti affiliati o comunque contigui all'organizzazione; prende parte, unitamente ai correi GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPÀ Salvatore, CLAUSI Agostino Donato, GERACE Salvatore e SERIO Luigi, alle azioni intimidatorie nei confronti di FALBO Francesco e AIELLO Salvatore al fine di farli recedere dalle quote societarie detenute, nonché alla cessione dei crediti vantati; in accordo con il fratello Giuseppe, in qualità di soci occulti ed amministratori di fatto, partecipa alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite della società SICE srl, che dopo avere maturato importanti debiti a margine tra l'altro dell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, veniva dichiarata fallita il 26.9.2012; partecipa, unitamente ai correi MUTO Antonio (cl.71), VERTINELLI Palmo e GIGLIO Giuseppe, alla realizzazione dell'illecita attività di appropriazione indebita delle piastrelle, come indicato al capo 94, mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle proprie società, per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; esplicita la propria appartenenza alla 'ndrangheta al fine di far cessare le lamentele relative alla gestione di un appartamento ove di prostituivano alcune ragazze come indicato nel relativo capo di imputazione.

22- PALLONE Giuseppe

Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe, ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano (SARCONE Nicolino, BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e VILLIRILLO Romolo), con i quali pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa, in accordo con i correi, alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite delle società immobiliari, in particolare circa l'investimento del denaro della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e di quella emiliana, e condivide in particolare le quote detenute in seno alle medesime imprese con CAPPÀ Salvatore, da identificarsi quale socio occulto, che riceve il denaro da VILLIRILLO Romolo, perché le impieghi nelle attività imprenditoriali nel Nord Italia; prende parte, unitamente ai correi GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, CAPPÀ Salvatore, CLAUSI Agostino Donato, GERACE Salvatore e SERIO Luigi, alle azioni intimidatorie nei confronti di FALBO Francesco e AIELLO Salvatore al fine di farli recedere dalle quote societarie detenute, nonché alla cessione dei crediti vantati; organizzando sotto la direzione di VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca o coi quali veniva stretto un patto come per il caso delle elezioni di Parma del 2007 a favore di BERNINI Giovanni Paolo (vds. infra capo di imputazione che qui si richiama)

23- TURRÀ Roberto

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pone in essere, sia da solo che in concorso con altri sodali, una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa e dell'utilizzazione del metodo mafioso; partecipa, in accordo con il sodale VALERIO Antonio, alle azioni intimidatorie nei confronti di NIEZGODA Beata, per costringerla ad effettuare la voltura del contratto di affitto del terreno sito in Campagnola Emilia in via Catania 7 a favore della ditta Naturalmente s.r.l.; al fine di ricevere un ingiusto profitto, appicca il fuoco all'autovettura Rexton Ssangyong targata DB159HX di MUTO Luigi, appartenente al medesimo sodalizio e quindi in grado di comprendere perfettamente il valore intimidatorio del gesto, nonché in concorso con FORMENTINI Francesco e OPPIDO Gaetano, partecipa ad analoghe azioni intimidatorie nei confronti di CACCIA Luigi e PETROLO Vincenzo; risulta costantemente a disposizione per l'esecuzione di azioni di danneggiamento e minacce nei confronti di terzi; detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione.



24- SARCONE Gianluigi (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di SARCONE Nicolino (suo fratello), ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano (BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e VILLIRILLO Romolo), con i quali partecipa ai momenti anche organizzativi del gruppo criminale e pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; al fine di salvaguardare gli interessi economici dell'associazione emiliana, nonché quelli della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, che aveva investito somme di denaro nell'operazione immobiliare c.d. "Affare Sorbolo" (vds c.i. 83 e 84) per tramite di VILLIRILLO Romolo, intervenne unitamente al fratello Nicolino, a DILETTO Alfonso e BOLOGNINO Michele, nelle riunioni tenutesi negli uffici della GIGLIO srl a Gualtieri (RE), per dirimere la controversia tra FALBO Francesco ed i soci GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore, agendo sempre a favore dell'associazione di appartenenza, spartendo il profitto del reato tra gli associati e con soggetti ritenuti contigui, assegnando loro i lavori e le forniture dei materiali necessari presso i cantieri edili, così rafforzando la loro capacità di intimidazione e producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati; mettendosi a disposizione dell'associazione, rilasciando interviste alla stampa sia giornalistica che televisiva contrastando e contestando l'azione del Prefetto di Reggio Emilia ed in difesa dell'attività posta in essere dai singoli partecipi e dall'associazione stessa negandone formalmente l'esistenza e l'azione, in esecuzione di un programma strategico guidato dal fratello Nicolino, nell'ambito del quale veniva stretto, anche con la sua partecipazione attiva nella primavera del 2012, il patto politico con l'Avv. Giuseppe Pagliani al fine di effettuare pressioni sulle istituzioni e sulle singole personalità che stavano conducendo un'azione di contrasto alla criminalità organizzata;

25- VERTINELLI Palmo (OMISSIS – giudicato separatamente)

fornendo un costante e consapevole contributo per la vita dell'associazione mafiosa, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma delittuoso del gruppo criminale, in particolare per l'espansione della influenza e del controllo del sodalizio mafioso entro il sistema economico emiliano e non solo; ciò faceva, tra l'altro, agendo come "imprenditore colluso", in rapporto sinallagmatico con il sodalizio mafioso dai reciproci vantaggi, consistenti per il VERTINELLI nello sfruttare il consolidato rapporto con gli altri associati per imporsi nell'economia del territorio ed allargare la propria influenza e capacità affaristica, e per la struttura 'ndranghetistica nell'ottenere risorse, servizi e utilità; a tal fine, si teneva costantemente in contatto con alcuni dei principali esponenti della associazione mafiosa (in particolare GIGLIO Giuseppe e BOLOGNINO Michele, ma anche RICHICHI Giuseppe detto Andrea, SERIO Luigi, FLORO VITO Gianni, BLASCO Gaetano, BOLOGNINO Sergio, il fratello VERTINELLI Giuseppe (cl 1962)), venendo costantemente aggiornato sul programma delittuoso del sodalizio e sulle strategie da adottare per realizzarlo, e, in diverse occasioni, fungeva da tramite tra la struttura 'ndranghetistica egemone in Emilia e il boss GRANDE ARACRI Nicolino; in particolare, ha sistematicamente attuato, anche in complicità col fratello VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) e con i sodali GIGLIO Giuseppe, BOLOGNINO Michele e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso (es. intestando fittiziamente al prestanome OPPIDO Raffaele - già autore del medesimo ruolo a favore del sodale GIGLIO Giuseppe - le quote della società "SECAV Unipersonale S.r.l.", società strumentale alle false fatturazioni poste in essere a vantaggio degli affari del sodalizio e in particolare del c.d. affare delle "piastrelle" (capo 94); es. intestando fittiziamente ai familiari VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 e VERTINELLI Antonio cl. 1985 la proprietà del terreno distinto al catasto di Crotona al foglio 54, particella 294 e degli immobili ivi costruiti distinti al catasto al foglio 54, particella 459, sub 1), 2), 3), 4); es. intestando fittiziamente ai prestanome RUGGIERO Alessandro e BRUGNANO Giuseppe le quote sociali della società "Opera S.r.l." P.I. 03258480791; es. intestando fittiziamente ai prestanome VALERIO Gaetano, SALVATI Luigi, RUGGIERO Salvatore, RUGGIERO Alessandro, OLIVERIO Salvatore, OLIVERO Antonio, GRIMALDI Luigi, ADAMO Rosario, GULLA' Antonio le quote sociali della società "Impresa VERTINELLI S.r.l."

P.I. 02343050791: es. intestando fittiziamente al figlio VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 la proprietà degli immobili distinti al catasto al foglio 12, particella 568, sub 11), 12), 16), 18), siti in via Giovanni Pedrini e delle relative operazioni di ristrutturazione; es. intestando fittiziamente ai prestanome TRENTO Carlo e RILLO Paolo le quote sociali della società "Top Service S.r.l. Unipersonale" P.I. 02420200350; es. intestando fittiziamente ai familiari SCETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta, BRAMANTE Carmine le quote della società "Mille Fiori S.r.l." P.I. 01993500352, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino; es. intestando fittiziamente ai familiari VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, SCETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta ed ai compiacenti VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, BARNAT Ewa Boguslawowa le quote della società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02199900354, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969); ancora, con la complicità del fratello VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, ha contribuito (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C.") a che il sodale BOLOGNINO Michele ed il fratello BOLOGNINO Francesco cl. 1969 acquisissero la gestione occulta dell'attività di ristorazione situ in Montecchio Emilia (RE) Strada Calerno n. 12/A, occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, con la complicità del fratello VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, ha contribuito (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Il Cenacolo S.r.l.") a che il sodale BOLOGNINO Michele acquisisse la gestione occulta dell'attività di ristorazione "Il Cenacolo del Pescatore", occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, ha partecipato, con la complicità dei sodali BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, MUTO Antonio cl. 1971, GUALTIERI Antonio, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, alle operazioni di truffa e ricettazione delle piastrelle in possesso di ROSSI Luca (legale rappresentante della società SERENA REAL ESTATE SRL), mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle proprie società (in particolare, la società "SECAV Unipersonale S.r.l."), per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; e ha partecipato con la propria impresa ai lavori inerenti una serie di cantieri aperti nel comune di Sorbolo (PR), gestiti dall'organizzazione mafiosa emiliana e nei quali hanno trovato impiego anche alcuni operai segnalati dalle cosche crotonesi ed in particolare isolitane e cutresi;

26- VERTINELLI Giuseppe (cl. 1962) (OMISSIS - giudicato separatamente)

Fornendo un costante e consapevole contributo per la vita dell'associazione mafiosa, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma delittuoso del gruppo criminale, in particolare per l'espansione della influenza e del controllo del sodalizio mafioso entro il sistema economico emiliano e non solo; ciò faceva, tra l'altro, agendo come "imprenditore colluso", in rapporto sinallagmatico con il sodalizio mafioso dai reciproci vantaggi, consistenti per il VERTINELLI nello sfruttare il consolidato rapporto con gli altri associati per imporsi nell'economia del territorio ed allargare la propria influenza e capacità affaristica, e per la struttura 'ndranghetistica nell'ottenere risorse, servizi e utilità; a tal fine, si teneva costantemente in contatto con alcuni dei principali esponenti della associazione mafiosa (in particolare GIGLIO Giuseppe e BOLOGNINO Michele, ma anche RICHICHI Giuseppe detto Andrea, SERIO Luigi, FLORO VITO Gianni, BLASCO Gaetano, BOLOGNINO Sergio, il fratello VERTINELLI Palmo), venendo costantemente aggiornato sul programma delittuoso del sodalizio e sulle strategie da adottare per realizzarlo, e, in diverse occasioni, fungeva da tramite tra la struttura 'ndranghetistica egemone in Emilia e il boss GRANDE ARACRI Nicolino; in particolare, ha sistematicamente attuato, anche in complicità col fratello VERTINELLI Palmo e con i sodali GIGLIO Giuseppe, BOLOGNINO Michele e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso (es. intestando fittiziamente al prestanome OPPIDO Raffaele - già autore del medesimo ruolo a favore del sodale GIGLIO Giuseppe - le quote della società "SECAV Unipersonale S.r.l.", società strumentale alle false fatturazioni poste in essere a vantaggio degli affari del sodalizio e in particolare del c.d. affare delle "piastrelle" (capo 94); es. intestando fittiziamente ai familiari VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 e VERTINELLI Antonio cl. 1985 la proprietà del terreno distinto al catasto di Crotona al foglio 54, particella 294 e degli immobili ivi costruiti distinti al catasto al foglio 54, particella 459, sub 1), 2), 3), 4); es. intestando fittiziamente ai



prestanome TRENTO Carlo e RUFFO Paolo le quote sociali della società "Tor Service S.r.l. Unipersonale" P.I. 02420200350; es. intestando fittiziamente ai familiari SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta, BRAMANTE Carmine le quote della società "Mille Fiori S.r.l." P.I. 01993500352, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino); es. intestando fittiziamente ai familiari VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta ed ai compiacenti VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, BARNAT Ewa Boguslawa le quote della società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I.02199900354, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Palmo, BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969); ancora, con la complicità del fratello VERTINELLI Palmo, ha contribuito (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C.") a che il sodale BOLOGNINO Michele ed il fratello BOLOGNINO Francesco cl. 1969 acquisissero la gestione occulta dell'attività di ristorazione sita in Montecchio Emilia (RE) Strada Calerno n. 12/A, occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, con la complicità del fratello VERTINELLI Palmo, ha contribuito (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Il Cenacolo S.r.l.") a che il sodale BOLOGNINO Michele acquisisse la gestione occulta dell'attività di ristorazione "Il Cenacolo del Pescatore", occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione di GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, ha partecipato, con la complicità dei sodali BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, MUTO Antonio cl. 1971, GUALTIERI Antonio, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, VERTINELLI Palmo e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, alle operazioni di truffa e ricettazione delle piastrelle in possesso di ROSSI Luca (legale rappresentante della società SERENA REAL ESTATE SRL), mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle proprie società (in particolare, la società "SECAV Unipersonale S.r.l."), per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; ancora: ha fornito un contributo consapevole e causale per occultare la presenza del sodale GIGLIO Giuseppe entro le compagini sociali della "S.I.C.E. S.r.l." e della "G&G S.r.l.".

27- VULCANO Mario (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe, che coadiuva nella gestione delle imprese impiegate nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, ponendo in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; effettua, seguendo precise disposizioni di GIGLIO Giuseppe, consegne di denaro derivanti dalle predette illecite attività, che GIGLIO ed i soci immettono nelle casse delle imprese immobiliari a copertura dei debiti (il 28.06.2011 esegue un bonifico da 10.000 euro dal c/c 766.81, acceso presso la MPS filiale di Castelfranco Emilia, intestato alla EFFEMME SERVICE srl, del quale ha la materiale disponibilità, a favore della società SIRI srl, intestataria del c/c 872731, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno filiale di Cutro, direttamente gestito da VILLIRILLO Romolo); organizza, attenendosi alle direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RILLO Pasquale, il sistema della fatturazioni per operazioni inesistenti, utilizzando come società cartiera la RUFFO srl, di cui risulta socio ed amministratore e la MB TRADING srl, formalmente riconducibile a BUSIA Marco, partecipando a fittizie spedizioni di merci ed eseguendo movimentazioni bancarie; organizza, unitamente ai correi GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, analoga attività illecita di fatturazioni per operazioni inesistenti, utilizzando le società GIGLIO srl, TRASMOTER srl, SECAV srl, ITS srl, TF srl, IMMOBILIARE Tre srl, FLORO Costruzioni sas, TECNOTRASPORTI Meccanica srl, RE.COM srl, PARIS srl, ARGON srl, FML srl, VMT srl, EFFEMME Service srl, EDIL Costruzioni srl e TRUCK&TRADE srl.

28- RILLO Pasquale (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe, che coadiuva nella gestione delle imprese impiegate nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, ponendo in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del

perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; organizza, unitamente ai correi PELAGGI Paolo e GIGLIO Giuseppe, uno strutturato sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, utilizzando le società INT srl, CDI TECHNOLOGY srl, SICE srl, MB TRADING Ltd e CORE TECHNOLOGY srl e coinvolgendo le società ticinesi MT TRADING Ltd e MULTIMEDIA CORPORATE Ltd; distrae, in accordo con i correi, distrae l'immobile sito in via Bigi 8-14 a Gualtieri, sede della SICE srl, della CDI TECHNOLOGY srl e della INT srl; partecipa con la propria impresa ai lavori inerenti una serie di cantieri aperti nel comune di Sorbolo (PR), gestiti dall'organizzazione emiliana e nei quali trovano impiego anche alcuni operai segnalati dalle cosche crotonesi ed in particolare isolitane e cutresi.

29- FRONTERA Francesco

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pone in essere, sia da solo che in concorso con altri sodali, una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa; partecipa all'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, progettata, pianificata e gestita da CAPPÀ Salvatore e MANCUSO Vincenzo, servendosi consapevolmente delle imprese utilizzate nelle attività di reimpiego del denaro proveniente sia dall'organizzazione mafiosa cutrese che da quella emiliana; garantisce il collegamento tra i sodali per la gestione sinergica delle illecite attività, al fine di amministrare gli affari emiliani.

30- MUTO Antonio cl. 1971 (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pone in essere, sia da solo che in concorso con altri sodali, una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa; partecipa, unitamente ai correi VERTINELLI Palmo, GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio, alla realizzazione dell'illecita attività di truffa relativa alle piastrelle, come indicato al capo 94, mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle proprie società, per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; in accordo con i correi SESTITO Salvatore e FALSETTI Rosario, si rivolge consapevolmente a SILIPO Antonio ben sapendo che avrebbe utilizzato metodi estorsivi tipicamente mafiosi, per costringere DALL'ARGINE Marcello a far fronte ai pagamenti.

31- SCHIRONE Graziano (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di BOLOGNINO Michele ed in costante contatto con RICHICHI Giuseppe, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; seguendo precise disposizioni di BOLOGNINO Michele, presta la propria opera come operaio edile a disposizione della società BIANCHINI Costruzioni srl di San Felice sul Panaro; detiene, in concorso con BOLOGNINO Michele e RICHICHI Giuseppe una pistola Beretta calibro 9x21 (mai rinvenuta) oggetto di smarrimento ed il relativo munizionamento, occupandosi del loro occultamento; detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione



32- FIORO VITO *Selvinio*

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa con la propria impresa ai lavori inerenti una serie di cantieri aperti nel comune di Sorbolo (PR), gestiti dall'organizzazione emiliana e nei quali trovano impiego anche alcuni operai *segnalati* dalle cosche crotonesi ed in particolare isolitane e cutresi.

33- RICHICHI *Giuseppe*

Essendo a totale disposizione di BOLOGNINO Michele (per il quale svolge di norma anche la funzione di autista e di uomo di fiducia), ma costantemente in contatto con gli altri associati, occupanti anche posizioni apicali (come nel caso di DILETTO Alfonso), essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; seppure con compiti di manovalanza, coadiuva DILETTO Alfonso, SARCONI Nicolino, SARCONI Gianluigi e BOLOGNINO Michele nella risoluzione del cosiddetto Affare Sorbolo, al fine di salvaguardare gli interessi economici dell'associazione e quelli della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, che aveva investito somme di denaro nell'operazione immobiliare; in concorso con il correo ALLELUIA Lauro, coadiuva BOLOGNINO Michele nell'organizzare l'attività lavorativa di almeno 12 operai, mettendoli a disposizione della società BIANCHINI Costruzioni srl di San Felice sul Panaro; prende parte attiva alla trattativa inerente le piastrelle di cui al capo 94, coordinando la cooperazione nel reato dei correi e degli appartenenti ad analoghe consorterie criminali (nel caso specifico i gioisani); detiene, in concorso con BOLOGNINO Michele e SCHIRONE Graziano una pistola Beretta calibro 9x21 (mai rinvenuta), oggetto di smarrimento, ed il relativo munizionamento; organizza e dirige un'attività di spaccio di stupefacenti; detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione

34- BATTAGLIA *Pasquale*

Essendo a totale disposizione di VILLIRILLO Romolo (per il quale svolge di norma anche la funzione di autista e di uomo di fiducia), e dopo l'estate 2011 (a seguito del suo arresto) a disposizione diretta anche di GUALTIERI Antonio CAPPÀ Salvatore e MANCUSO Vincenzo, per riprendere il rapporto anche con il VILLIRILLO nell'inverno del 2012 (qualche tempo dopo la sua uscita dal carcere) coadiuvandolo in particolare nell'attività di recupero del denaro necessario per estinguere il debito con GRANDE ARACRI Nicolino; pone in essere in concorso con lui una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano (seguendo direttamente le trattative relative a numerosi affari illeciti pure non andati a buon fine riguardanti sia il riciclaggio di denaro che la costituzione di aziende ricollegabili al sodalizio in Emilia e in Calabria)

35- BRESCIA *Pasquale (OMISSIS – giudicato separatamente)*

*Essendo a totale disposizione degli associati ed in particolare di SARCONI Nicolino, PAOLINI Alfonso, LAMANNA Francesco espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano
Tiene personalmente il rapporto con esponenti delle istituzioni e delle forze dell'ordine (utilizzati anche per ottenere il rilascio della concessione per il porto d'armi), condividendo tali rapporti con chiunque*

degli associati possa farne richiesta o abbia bisogno, dando la disponibilità direttamente a GUALTIERI Antonio per la costituzione di un gruppo di imprese per la costruzione di villaggi turistici, impianti eolici e fotovoltaici in Calabria nella piena consapevolezza del coinvolgimento in tale azioni diretto di Nicolino GRANDE ARACRI, nonché per il tentativo di acquisizione di una sala giochi presso il centro commerciale LE VELE di Parma; il 02.03.2012 partecipa al summit presso l'ufficio ubicato nell'azienda di SARCONE Nicolino insieme a PAOLINI Alfonso, SARCONE Gianluigi, MUTO Antonio (cl. 55) in occasione del quale viene stabilito un patto con l'AVV. PAGLIANI Giuseppe per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria, in quel frangente oggetto di numerose interdittive antimafia e di un'attenzione mediatica che evidenziava le infiltrazioni criminali nell'economia reggiana; partecipa all'incontro tenuto all'interno del suo ristorante Antichi Sapori il 21 marzo 2012 già programmato nel corso della precedente riunione, curando altresì gli inviti a taluni dei partecipanti; si mette a disposizione di Frijio Giuliano per il reperimento di voti nei sensi indicati dalla consorteria nel corso della campagna elettorale per il sindaco di Parma del 2012;

36- CAVEDO Maurizio (OMISSIS – giudicati separatamente)

Sovrintendente della Polizia di Stato, all'epoca dei fatti in servizio presso la Polizia Stradale di Cremona, partecipa mettendosi a disposizione del sodalizio criminale, mantenendo assidui rapporti con VILLIRILLO Romolo, VETERE Pierino, VETERE Rosario, MIGALE Vincenzo, LEROSE Francesco, MERCADANTE Luigi, BATTAGLIA Pasquale, essendo costantemente in contatto con gli altri associati e commettendo una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano (non allontanandosi dal gruppo neppure dopo la contestazione di gravi reati da parte di questo Ufficio nel novembre 2012)

37- COLACINO Michele

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed in particolare con VILLIRILLO Romolo prima (a favore del quale per un periodo svolge un ruolo di fatto di prestanome tra il 2010 e il 2012 assumendo in tale periodo alle proprie dipendenze LAMANNA Carolina, figlia di Francesco, e CORTESE Giuseppe, vicino al VILLIRILLO e da questi coinvolto nel sostegno elettorale del 2007 al candidato parmense BERNINI) e con SARCONE Nicolino e LAMANNA Francesco poi, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano, subendo la ritorsione ordita dal GRANDE ARACRI Nicolino nei confronti del VILLIRILLO, con il duplice incendio della sua autovettura e di quella del fratello alla fine del 2012; seguendo direttamente le trattative relative a numerosi affari illeciti pure non andati a buon fine in particolare relative a riciclaggio di denaro proveniente da delitti commessi anche all'estero (cd Affare Blindo); intrattiene relazioni con appartenenti alle istituzioni ed alle forze dell'ordine che mette a disposizione del sodalizio; aggiorna in particolare SARCONE Nicolino sugli atti compiuti presso la Polizia in relazione agli incendi patiti; dopo l'adozione nei suoi confronti del provvedimento del Prefetto di interdizione antimafia nel febbraio 2012 chiede sostegno al sodalizio che proprio dopo tale momento comincia la strategia pubblica guidata da SARCONE Nicolino, partecipa alla cena del 21 marzo presso il ristorante "Antichi Sapori", rende interviste a quotidiani e a televisioni nazionali in cui indica l'azione del Prefetto, del presidente della Provincia e del Presidente della Camera di Commercio nei confronti suoi e dei sodali come persecutoria e infondata, accreditando quindi la estraneità sua e dei suoi sodali (in particolare quelli attinti o citati nei provvedimenti antimafia) dalla criminalità organizzata, così offre il suo concreto contributo per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria

38- CRIVARO Antonio (OMISSIS – giudicati separatamente)



Essendo costantemente in contatto con gli altri associati espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; aggiorna direttamente GRANDE ARACRI Nicolino in relazione ai comportamenti di GUALTIERI Antonio in particolare in relazione al reato sotto indicato sub 88-89 segnalando probabili condotte a detrimento della cosca, con ciò dimostrando la sua intransigenza e la volontà di confermare la presenza e l'azione del sodalizio; si mette a disposizione del GUALTIERI in relazione ai rapporti da questo tenuti con la società METALMA srl che pure sfoceranno nella commissione del delitto sotto indicato sub 88-89; si coinvolge nei rapporti con TATTINI Roberta; fornisce la propria disponibilità sempre al GUALTIERI per la costituzione di un pool di imprese, per la costituzione di una cooperativa di imprese per l'acquisizione di appalti per la costruzione di villaggi turistici, impianti eolici e fotovoltaici in Calabria ben consapevole del coinvolgimento in tale azione del GRANDE ARACRI

39- FLORO VITO Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di LAMANNA Francesco (suo suocero) e comunque in costante rapporto con SARCONI Nicolino, pone in essere in concorso con lui una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; svolge in particolare funzione di collegamento tra il LAMANNA ed "i reggiani" anche sotto il profilo del coordinamento dell'attività delle imprese coinvolte in appalti sia in Emilia che in Lombardia; partecipa attivamente all'attività relativa al tentativo di rilevare i beni e cespiti relativi ad un grossissimo fallimento in Veneto (poi fallito per motivi non dipendenti dai sodali emiliani)

40- IAQUINTA Giuseppe (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed essendo da questi costantemente aggiornato in relazione alle attività sia personali che del gruppo di cui sempre si offre di farsi carico, tenendo rapporti continui con SARCONI Nicolino, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; avendo avuto contatti diretti con GRANDE ARACRI Nicolino, avendo messo a disposizione del gruppo una somma di denaro in dollari per procedere all'acquisto di denaro provento di un reato probabilmente all'esterno con percentuale di sconto del 50 % (fatto non perfezionatosi per fatti non dipendenti dal sodalizio) partecipando alle trattative per questo affare con TATTINI Roberta, GUALTIERI Antonio e VILLIRILLO Romolo (in relazione al quale apprende ogni particolare in relazione alla contestata appropriazione di denaro riconducibile alla cosca cutrese); offre la propria disponibilità a GUALTIERI Antonio e direttamente anche a GRANDE ARACRI Nicolino per la costituzione di un pool di imprese per l'acquisizione di appalti per la costruzione di villaggi turistici, impianti eolici e fotovoltaici in Calabria; ottiene attraverso PAOLINI Alfonso la restituzione di due ombrelloni all'interno della sua casa estiva in Cutro, circostanza per la quale Paolini Alfonso interessa LAMANNA Francesco e VILLIRILLO Romolo; partecipa al lavoro di preparazione dell'incontro tenuto all'interno del ristorante Antichi Sapori il 21 marzo 2012 con l'Avv. Giuseppe PAGLIANI e così offre la sua disponibilità per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria, in quel frangente oggetto di numerose interdittive antimafia e di un'attenzione mediatica che evidenziava le infiltrazioni criminali nell'economia reggiana, partecipando all'incontro tenuto all'interno del ristorante Antichi Sapori il 21 marzo 2012 con l'Avv. Giuseppe PAGLIANI

41- LEPERA Francesco

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati e da questi aggiornato sulle vicende relative al sodalizio, e commettendo una serie nutritissima di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa a riunioni in cui si mettono a punto le strategie finalizzate a realizzare tentativi comuni in particolare quello relativo al riciclaggio di denaro proveniente dall'estero e si avvaleva dai rapporti avuti da VILLIRILLO e PAOLINI per ottenere il porto d'armi per uso di caccia, organizzando sotto la direzione di VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca o coi quali veniva stretto un patto come per il caso delle elezioni di Parma del 2007 a favore di BERNINI Giovanni Paolo (vds. infra capo di imputazione che qui si richiama)


42- MARTINO Alfonso

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed in particolare essendo a disposizione di VILLIRILLO Romolo e LAMANNA Francesco, mantenendo rapporti espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; si interessa della *raccolta voti* per SCARPINO Pierpaolo candidato alle elezioni amministrative del Comune di Parma del 6 e 7 maggio 2012; fornisce a LAMANNA Francesco somme di denaro provento di illecite attività per il pagamento delle sue spese legali; coadiuva ROCCA Antonio, MUTO Salvatore e LAMANNA Francesco nella gestione dei lavori edili in Mantova, per i quali rende conto anche direttamente a GRANDE ARACRI Nicolino, il quale aveva preteso la partecipazione ai lavori di BELFIORE Gaetano (direttore dei lavori all'interno dei cantieri COVELLI COSTRUZIONI S.r.l. e COVELLI s.r.l. ubicato nella frazione San Silvestro di Curtatone), fidanzato della figlia GRANDE ARACRI Nikol Valentina; si reca, insieme a ROCCA Antonio e COVELLI Rocco, in Cutro (KR) da GRANDE ARACRI Nicolino, dove alla presenza di LAMANNA Francesco, chiarisce l'applicazione dei prezzi dei cantieri di Mantova; viene reso partecipe del fraudolento ammanco di denaro, appartenente alla famiglia, da parte di VILLIRILLO Romolo; organizza sotto la direzione di VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca in occasione delle elezioni del sindaco di Salsomaggiore del 2006

43- MESIANO Domenico

Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Reggio Emilia, essendo costantemente in contatto con gli altri associati e commettendo una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano.

Si mette a disposizione del sodalizio per ogni richiesta che venga avanzata da qualsiasi appartenente ed in particolare da PAOLINI, SARCONI, COLACINO ed altri, fornendo informazioni anche riservate ovvero segrete, consentendo ai sodali di apprendere notizie relative alla composizione di gruppi di lavoro all'interno della Questura di Reggio Emilia, fornendo indicazioni in tempo reale anche sulla composizione di singole pattuglie; si occupa direttamente di pratiche relative a SARCONI Nicolino presso gli Uffici della Questura favorendo il loro esito positivo e comunque l'accoglimento delle istanze; in particolare, delegato da SARCONI Nicolino, il 19/06/2012 ritira il passaporto richiesto dal predetto; ugualmente, profittando della sua mansione di "autista del Questore" per accedere ai fascicoli personali degli esponenti del sodalizio mafioso presenti in Questura, si attiva per pratiche inerenti il porto d'armi di VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) (precisamente il 04/05/2010 ed il 11/07/2012), nonché inerenti il rinnovo del porto d'armi di PAOLINI Alfonso (predisponendo al Questore la nota del 09/04/2008) a firma del Questore GALLO relativa al rinnovo della licenza del porto di pistola per Alfonso PAOLINI, ed il rinnovo della licenza del porto d'armi di PAOLINI Gaetano (predisponendo al Questore la nota del



11/02/2008), e l'istanza di revisione armi di BRESCIA Pasquale (predisponendo al Questore la nota del 08/04/2008); si mette a disposizione, in maniera personale e riservata, di SARCONE Nicolino ricevendo negli uffici della Questura di Reggio Emilia documentazione amministrativa riguardante il medesimo, alla presenza di MUTO Antonio (classe 1955); effettua indebite interrogazioni alla Banca Dati SDI sul conto di SARCONE Nicolino, BLASCO Gaetano, DILETTO Alfonso e BRESCIA Pasquale; si mette a disposizione di PAOLINI Alfonso, prendendo personalmente contatti ed acquisendo informazioni da altro collega in servizio presso la Questura di Parma, in relazione al tentativo del sodalizio di acquisizione di una sala giochi, ubicata all'interno del centro commerciale Le Vele di Parma; è a conoscenza dell'attività di *guardiania* svolta da PAOLINI Alfonso, dal quale riceve aggiornamenti sull'attività; fornisce notizie a BRESCIA Pasquale su un presunto arresto di tale D'URZO Domenico, già peraltro interrogato dallo stesso MESIANO in banca Dati SDI; approfitta dell'ospitalità di BRESCIA Pasquale per andare a provare una pistola all'interno del *New West Ranch* di proprietà del predetto Brescia; 2012 viene interessato da Paolini Alfonso su richiesta di SARCONE Nicolino e MUTO Antonio (classe 1955) di assumere informazioni in merito alla presenza di una pattuglia della Polizia di Stato in Montecchio Emilia (RE), i quali manifestavano timore di un eventuale controllo; per tutelare l'associato MUTO Antonio (classe 1955) minaccia il 15.01.2013 PIGNEDOLI Sabrina, giornalista e corrispondente del quotidiano Resto del Carlino per la provincia di Reggio Emilia come descritto nel capo di imputazione sotto indicato; più in generale, richiesto dai suoi superiori (es. il Questore) circa le figure dei calabresi PAOLINI Alfonso, COLACINO Michele, MUTO Antonio, non esita a lodarne la persona e la capacità professionale, in tal modo distogliendo l'attenzione investigativa sui predetti;

44- MUTO Antonio cl. 1955 (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa ad una riunione avvenuta il giorno 03 gennaio 2012 negli uffici di SARCONE Nicolino, alla presenza di PAOLINI Alfonso e IAQUINTA Giuseppe per discutere, tra l'altro, dell'acquisizione di una sala giochi nella provincia di Parma; il 02.03.2012 partecipa al summit presso l'ufficio ubicato nell'azienda di SARCONE Nicolino insieme a PAOLINI Alfonso, SARCONE Gianluigi, BRESCIA Pasquale in occasione del quale viene stabilito un patto con l'Avv. PAGLIANI Giuseppe per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria, in quel frangente oggetto di numerose interdittive antimafia e di un'attenzione mediatica che evidenziava le infiltrazioni criminali nell'economia reggiana; in seguito prende contatti con lo stesso PAGLIANI su richiesta di SARCONE per fissare nuovi appuntamenti; prende ulteriori contatti con lo stesso PAGLIANI sollecitandone l'attività; induce il MESIANO a porre in essere la minaccia alla giornalista PIGNEDOLI de "Il Resto del Carlino".

45- MUTO Salvatore (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed in particolare essendo costantemente a disposizione di LAMANNA Francesco di cui è uomo di fiducia, messo a parte delle attività del sodalizio tutto ciò essendo espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; riceve da VILLIRILLO Romolo le notizie relative all'arresto di GRANDE ARACRI Nicolino e le comunica a LAMANNA Francesco; si mette a disposizione dell'organizzazione, con compiti di supporto alle attività svolte nei cantieri edili, permettendo all'organizzazione di gestirli; partecipa a numerose riunioni operative con LAMANNA Francesco, SARCONE Nicolino, GUALTIERI Antonio, VILLIRILLO Romolo, MARTINO Alfonso, ROCCA Antonio; costituisce punto di riferimento degli altri sodali di Castelvetro Piacentino in particolare con i fratelli VETERE e con LEROSE Francesco per dirimere un problematica sorta con PROCOPPIO Salvatore e STRANGIO Giuseppe; partecipa all'incontro con MARTINO Alfonso, ROCCA Antonio e COVELLI Rocco per la problematica nata in seno ai cantinieri di Mantova. Accompagnerà all'aeroporto di Milano i predetti che si recheranno in Cutro (KR) da GRANDE ARACRI Nicolino, dove alla presenza di LAMANNA Francesco, dovranno chiarire l'applicazione dei prezzi dei cantieri di

Mantova; si interessa del cantiere edile di Taneto (RE) e nella fase iniziale indica ai committenti FLORO VITO Antonio quale soggetto di riferimento per la risoluzione di qualsiasi problematica relativa agli associati che partecipavano ai lavori detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione

46- PAOLINI Alfonso (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, costituendo elemento di costante riferimento per SARCONE Nicolino per conto del quale gestisce numerosi rapporti con appartenenti alle forze dell'ordine sia di Reggio Emilia e Parma che di Crotona, fornendo costantemente aggiornamenti sui fatti di rilievo e di interesse per il sodalizio, e commettendo una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; svolge funzioni di collegamento, tra VILLIRILLO Romolo e Blasco Gaetano in occasione del ricovero di GRANDE ARACRI Nicolino in Roma e del viaggio approntato dai predetti per ivi recarsi in data 28/5/2011; si mette a disposizione di VILLIRILLO Romolo per la preparazione di un appuntamento con BLASCO Gaetano per la risoluzione di una problematica afferente quest'ultimo; in occasione dell'arresto e della successiva scarcerazione di VILLIRILLO Romolo, svolge funzioni di collegamento tra il padre di quest'ultimo (VILLIRILLO Giuseppe) ed ulteriori affiliati all'organizzazione, in particolare GUALTIERI Antonio, BATTAGLIA Pasquale, LAQUINTA Giuseppe, BLASCO Gaetano e CANDELIERI Salvatore, tenendoli costantemente informati sulle evoluzioni della vicenda giudiziaria e sulla contestazione interna alla cosca nei confronti dello stesso VILLIRILLO; si mette a disposizione di BLASCO Gaetano mediando una situazione debitoria esistente tra lo stesso e GUALTIERI Antonio, vicenda quest'ultima intranea all'organizzazione; si mette a disposizione di GRANDE ARACRI Nicolino, recandosi presso l'abitazione di quest'ultimo in data 28/08/2011 per discutere delle vicende relative alla sottrazione da parte di VILLIRILLO Romolo di ingenti somme della cosca cutrese; su richiesta di VILLIRILLO Romolo favorisce la concessione del porto d'armi per uso caccia a LEPERA Francesco, attivandosi attraverso le sue conoscenze istituzionali presso la Questura di Parma; contatta, per conto di SARCONE Nicolino, appartenenti all'Arma dei Carabinieri in vista della celebrazione del processo Edilpiovra; partecipa a tutte le attività che coinvolgono direttamente il sodalizio ed in cui SARCONE gli chiede di operare; svolge funzioni di raccordo tra i sodali reggiani, ed in particolare Sarcone Nicolino, al fine di reperire un referente politico, individuato nell'avvocato PAGLIANI Giuseppe, capogruppo del partito Popolo della Libertà presso il Consiglio Provinciale di Reggio Emilia, il 02.03.2012 partecipa al summit presso l'ufficio ubicato nell'azienda di SARCONE Nicolino insieme a BRESCIA Pasquale, SARCONE Gianluigi, MUTO Antonio (classe 1955) in occasione del quale viene stabilito un patto con l'AVV. PAGLIANI Giuseppe per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorterìa, in quel frangente oggetto di numerose interdittive antimafia e di un'attenzione mediatica che evidenziava le infiltrazioni criminali nell'economia reggiana al fine di salvaguardare gli interessi della cosca, partecipa alle riunioni per organizzare l'incontro pubblico che poi avverrà il 21.3.2012; nonché fornisce a quest'ultimo ausilio nel procacciamento di firme utili alla presentazione di lista civica di orientamento PDL per le elezioni comunali di Campegine (RE) dell'anno 2012;

47- VETERE Pierino (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto essendo ciò espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano

Partecipa attivamente alle attività relative al reimpiego contestato al capo sub 131), svolgendo, in particolare, funzioni di collegamento tra CAVEDO Maurizio, VILLIRILLO Romolo e MIGALE Vincenzo favorendo la definizione delle vertenze intervenute tra i sodali in base alle regole interne e nel rispetto delle gerarchie; Partecipa alle riunioni insieme a VILLIRILLO Romolo svolte in Castelvetro Piacentino

per la risoluzione della vicenda CAVEDO-MIGALE; partecipa alla riunione mafiosa avvenuta in Cremona il giorno 08/07/2011, alla presenza di VILLIRILLO Romolo, LAMANNA Francesco, MIGALE Vincenzo e BATTAGLIA Pasquale, evento correlato alla definizione della vicenda CAVEDO/MIGALE, questione intranea all'associazione e che consentiva al meccanismo di emissione di fatture per operazioni inesistenti finalizzato al riciclaggio di riprendere; pur conoscendo le vicende interne al sodalizio ed in particolare le circostanze di richiamo di GRANDE ARACRI Nicolino nei confronti di VILLIRILLO Romolo per sottrazione di ingenti somme di proprietà della famiglia, previa corrispondenza epistolare, si rende disponibile dopo la scarcerazione di quest'ultimo del settembre 2012 nel reperire una nuova collocazione alloggiativa per quest'ultimo nella provincia piacentina; detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione

48- SILIPO Luigi (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione del fratello Antonio e quindi di SARCONE Nicolino, pone in essere in concorso con lui una serie nutrita di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano

49- AMATO Francesco

50- AMATO Alfredo (OMISSIS – giudicati separatamente)

Essendo da tempo inseriti nell'ambiente 'ndranghetistico emiliano ed essendo costantemente in contatto con gli altri associati (e della famiglia GRANDE ARACRI) in particolare per la commissione su richiesta di delitti di danneggiamento ovvero di minaccia a fini estorsivi, e commettendo una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano

51- VALERIOTI Gabriele (OMISSIS – giudicato separatamente)

E' a disposizione dell'associazione a favore della quale pone in essere il danneggiamento seguito di incendio ai danni di COLACINO Michele del 14.11.2011 (vds. capo sub 11), essendo costantemente in contatto con gli altri associati espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano;

52- ARENA Carmine (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati (TURRÀ Roberto e BLASCO Gaetano in particolare) e commettendo una serie di reati contro il patrimonio sotto indicati e di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano

53- MUTO Antonio cl. 1978

54- MUTO Luigi cl. 1975 (OMISSIS – giudicati separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; in particolare accettando di risolvere le vertenze insorte all'interno del sodalizio ed i contrasti in particolare con TURRÀ Roberto nelle forme decise dal sodalizio stesso, in particolare MUTO Antonio (cl 78) avendo contatti diretti con GRANDE ARACRI Nicolino, per relazionarlo sulle attività imprenditoriali emiliane e assolvendo di fatto al ruolo di collettore tra i vertici della cosca cutrese e gli appartenenti al sodalizio emiliano.

Associazione con epicentro in Reggio Emilia commessa dall'anno 2004 al 28.10.2015.

CONCORRENTI ESTERNI

2 - BERNINI Giovanni Paolo

reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis C.P., per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione) perché, essendo già Presidente del Consiglio Comunale di Parma richiedeva ed otteneva dagli associati di cui al capo 1 ed in particolare da VILLIRILLO Romolo e, tramite costui, da CAPPÀ Salvatore, PALLONE Giuseppe, LEPERA Francesco ed altri, che si impegnassero a raccogliere voti a suo favore in relazione alla competizione elettorale del maggio 2007 per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Parma (voti che venivano assicurati nell'ordine di qualche centinaio - tra 200 e 300).

A fronte del sostegno garantito al BERININI questi si impegnava a fornire un corrispettivo in denaro e la promessa una volta eletto, di porre in essere specifiche iniziative amministrative tese a soddisfare gli interessi della consorteria criminale, in particolare relativamente ad appalti ovvero comunque alla velocizzazione ed attenzione particolare nella trattazione delle pratiche amministrative nei loro riguardi, dando prova della serietà di tale patto favorendo l'accelerazione, con il suo interessamento, del rilascio del certificato di cittadinanza italiana presso il comune di Parma a favore del VILLIRILLO stesso il 28.2.2007.

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1.

In Parma dal 24.10.2006 e fino al settembre 2011.

3 - OMISSIS

4 - BIANCHINI Augusto (OMISSIS - giudicato separatamente)

4 bis - BRAGA Bruna (OMISSIS - giudicato separatamente)

5 - GIBERTINI Marco

reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p. per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione).

Metteva a disposizione del sodalizio ed in particolare di SILIPO Antonio, SARCONI Nicolino e GIANLUIGI, i suoi rapporti politici, imprenditoriali e del mondo della stampa a tutti i livelli, in particolare intervenendo in un momento di particolare fibrillazione per l'associazione quando nell'autunno del 2012 era scoppiata una polemica in relazione ad una cena avvenuta nella primavera precedente durante la quale SARCONI, BRESCIA, PAOLINI, IAQUINTA ed altri avevano incontrato il politico del PDL PAGLIANI proprio in vista della realizzazione di una campagna pubblica di contrasto all'azione del Prefetto di Reggio Emilia (nonché del Presidente della Provincia e del Presidente della Camera di Commercio) a causa dell'adozione di numerose interdittive antimafia nei confronti di appartenenti all'associazione ovvero a questi vicini e legati.

In particolare metteva a disposizione del sodalizio la trasmissione "Poke Balle" dal medesimo condotta sull'emittente Telereggio insieme a MARCHESINI Stefano, nell'ottobre 2012 realizzando una intervista compiacente a SARCONI Gianluigi nell'ambito della prima puntata stagionale dal titolo "la cena delle

beffe" così offrendo un concreto contributo per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria e del PAGLIANI, ben consapevole del legame instauratosi tra loro e della difficoltà attraversata dal gruppo di fronte al quale intendeva accreditarsi (com e poi avvenuto immediatamente) come persona utile ed affidale.

Manteneva in quel periodo costanti rapporti con SILIPO Antonio, con cui poneva in essere una nutrita serie di delitti, e poi direttamente con SARCONI Nicolino.

Nel gennaio 2013 si metteva a disposizione direttamente di SARCONI Nicolino per fargli ottenere una intervista su "Il Resto del Carlino" che veniva pubblicata il 3.2.2013.

Committendo in concorso con gli altri i gravi reati di cui ai capi di imputazione sotto indicati che qui si richiamano a far parte integrante della presente contestazione (**capo 66 - 67 - 70 - 71 - 74 capo così modificato dal Pubblico Ministero all'udienza del 12.2.16**) attestando la piena partecipazione del GIBERTINI alla modalità criminale utilizzata dai sodali di cui il medesimo era pienamente consapevole.

Condotte tutte poste in essere dal GIBERTINI nella piena consapevolezza e volontà di ottenere vantaggi per sé e per le sue attività nonché di aiutare il SARCONI Nicolino ed i suoi sodali ad affermarsi mettendosi a loro disposizione anche in vista di una serie indeterminata di possibili occasioni future che si impegnava a ricercare ed a proporre con frequenza altissima al SARCONI Nicolino o al SILIPO Antonio.

In particolare provvedendo a "pubblicizzare" presso suoi conoscenti imprenditori le possibilità di recupero crediti offerte dagli associati indicando nella figura di SARCONI Nicolino, un riferimento di sicuro risultato e di grande capacità di successo proprio nel campo del recupero credito ovvero degli investimenti.

Conducendo nelle mani dell'organizzazione imprenditori che, inizialmente attratti dalle possibilità indicate, divenivano poi vittime dell'azione estorsiva del gruppo come avvenuto per SALSÌ Mirco ed altri con ciò consentendo il sempre maggior radicamento dell'associazione stessa nel territorio reggiano e la sua espansione in tutta la regione.

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis, co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1.

Commesso in Reggio Emilia dal settembre 2012 e tutt'ora in corso.

6 - PAGLIANI Giuseppe

reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione) sfruttando il suo ruolo di vice-coordinatore vicario provinciale del PDL e capogruppo PDL nel consiglio Provinciale di Reggio Emilia che veniva messo al servizio della strategia pubblica dell'associazione nei termini di seguito illustrati, in ciò consentendo agli associati di affrontare un momento di particolare difficoltà incontrata da molti di loro e dall'associazione stessa, ottenendo anzi un "rilancio" delle possibilità e delle capacità di azione del sodalizio.

In particolare nella primavera del 2012 dopo l'adozione di numerosi provvedimenti interdittivi emessi dal Prefetto di Reggio Emilia che avevano colpito sia partecipi all'associazione mafiosa di cui al capo 1 che persone a questi vicine o comunque collegati imprenditorialmente o professionalmente (provvedimenti che avevano avuto grande eco sulla stampa locale, da ultimo quello riferito a COLACINO Michele del 21 febbraio 2012), accettava la proposta avanzata da PAOLINI Alfonso di incontrare personaggi che erano stati interessati a vario titolo da tali provvedimenti proponendogli un patto politico come emerge dalla **conversazione intervenuta il 24 febbraio 2012** tra i due:

«...niente... l'altra sera con... degli amici... gente che ti vuole conoscere... insomma... fare un discorsino con te... e siccome stamattina mi avevi detto che volevi prendere un caffè... se vogliamo incontrarci anche pomeriggio... non lo so... vuoi prendere un caffè?...». «...no prendiamo un caffè intanto per discutere un attimino dieci minuti non è che ehhh... puoi venire anche qua a Reggio insomma... ma per discutere dieci minuti... e poi organizziamo...poi organizziamo una serata... ehh questi qua è gente che vogliono... io gliel'ho detto... volevano prendere a uno... volevano fare una lista... io gli dico: -una lista?... no che cazzo fate?... lasciamo perdere qua!...non fate un cacchio perché...ma questo è gente che conta... e vuole... sostenuta insomma... vuole uno che gli dia una dritta - facciamo così... facciamo così... e facciamo così...perché i giornali non possono sempre attaccare... cose che non esistono...così organizziamo una serata... noi con quelli... e decidiamo tutto quello che c'è bisogno da fare insomma...perché qua dobbiamo dare... andare a senso unico non più...e chi si permette ad andare in un altro partito... nessuno ci deve andare...» «...dobbiamo fare solo una cosa... perché loro vogliono fare un'altra lista... gli ho detto: -no! lasciate perdere! ci appoggiamo qua a Giuseppe-...questi qua veramente... Giuseppe ti dico sono gente

che... i voti ti porteranno in cielo... guarda... però devi essere tu a consigliare e dire quello che bisogna fare...».

Accettando quindi di effettuare una riunione la mattina del 2 marzo 2012 presso l'ufficio di SARCONE Nicolino ed alla presenza di quest'ultimo, di SARCONE Gianluigi, BRESCIA Pasquale, PAOLINI Alfonso e MUTO Antonio cl. 55 (al termine della quale interveniva anche tale SALERNO Salvatore) nella quale veniva affrontato il problema che stava emergendo per il sodalizio prendendo accordi in relazione al sostegno politico e pubblico di cui gli associati avevano bisogno, accettando di strumentalizzare consapevolmente in tal modo il proprio ruolo politico ed anche la dura contrapposizione già in corso nei confronti della Presidente della Provincia di Reggio Emilia Nadia Masini.

Essendo il PAGLIANI pienamente consapevole della storia criminale di SARCONE Nicolino, risultando tra l'altro come fatto notorio la pendenza, in quel periodo, del processo per associazione di stampo mafioso e plurime estorsioni avanti al Tribunale di Reggio Emilia (per cui il SARCONE aveva subito anche una lunga detenzione cautelare a seguito dell'esecuzione anni prima di un provvedimento di cattura che aveva avuto amplissima eco sulla stampa locale - "operazione edilpiovra"), essendo il medesimo o persone a lui vicine nonché fatti che li riguardavano (in accostamento al clan GRANDE ARACRI di Cutro) citati in numerosi dei provvedimenti interdittivi antimafia adottati dal Prefetto di Reggio Emilia insieme a numerosi altri personaggi che il PAGLIANI sapeva essere in contatto anche con il predetto PAOLINI (tutti provvedimenti a lui noti).

Stabilendo, nel corso della riunione riservata del 2 marzo, di organizzare di lì a breve un incontro pubblico allo scopo di sostenere la rivendicazione del gruppo di non essere accostato a fenomeni 'ndranghetistici e comunque alla criminalità organizzata, come invece motivatamente indicato nei provvedimenti del Prefetto di Reggio Emilia, e fornendo quindi una "sponda politica" a tale strategia, potendo contare in seguito (ed in cambio) il PAGLIANI sul voto di una importante fetta della comunità di origine calabrese residente nella provincia di Reggio Emilia (sulla cui capacità di mobilitazione e di raccolta di consenso aveva avuto prova anche nel corso del congresso del PDL tenutosi nel precedente mese di dicembre del 2011).

Partecipando il seguente 21 marzo 2012 insieme al consigliere comunale Ing. GUALTIERI Rocco e all'Avv. ARCURI Caterina (già esponente del PDL, poi disimpegnatasi politicamente), che non venivano messi a parte del patto intervenuto il 2.3.2012, alla riunione pubblica presso il ristorante "Antichi Sapori" a cui partecipavano SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, SARCONE GRANDE Giuseppe, DILETTO Alfonso, BRESCIA Pasquale, PAOLINI Alfonso, IAQUINTA Giuseppe, COLACINO Michele, FLORO VITO Gianni, PALERMO Alessandro e numerose altre persone anche non affiliate al sodalizio di cui al capo 1 (tra cui l'Avv SARZI AMADÈ e la giornalista TROVATO Isabella).

Promettendo nel corso di tale riunione sostegno alle rivendicazioni di molti degli intervenuti che lamentavano infondatamente e strumentalmente la "persecuzione" ad opera del Prefetto di Reggio Emilia e le discriminazioni nei confronti della comunità calabrese che pretendevano di rappresentare, con ciò attuando una confusione tra fatti assolutamente distinti e che tendeva ad ottenere l'impunità per i loro comportamenti ed il silenzio e l'omertà da parte di chi intendesse opporsi.

Così consapevolmente alimentando la falsa sovrapposizione tra i personaggi indicati nei provvedimenti dell'autorità Amministrativa come contigui alle cosche 'ndranghetistiche e l'imprenditoria calabrese di cui veniva lamentata una generale persecuzione ad opera delle "cooperative rosse".

Sostenendo tale tesi consapevolmente a vantaggio di SARCONE Nicolino e dei suoi sodali e ricevendo in cambio il sostegno alla sua battaglia politica di contrapposizione al Presidente della Provincia Nadia Masini e ad altri personaggi pubblici schierati apertamente a sostegno dell'azione del Prefetto che nel corso dei mesi finali della primavera e i primi mesi estivi si acuiva ulteriormente proprio su questi temi, il tutto al fine di aumentare il proprio peso politico e fondare una sua futura affermazione anche elettorale e/o all'interno del partito.

Chiedendo a PAOLINI Alfonso alla fine del mese di marzo sostegno per la raccolta di firme per la presentazione di una lista alle elezioni comunali di Campegine (RE).

Il 28 marzo 2012 chiedendo al Sen Filippo Berselli, in quel momento coordinatore regionale del PDL e Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati (e quindi maggiore referente politico a livello regionale del partito in cui militava), di poter avere un incontro urgente con lui per trattare "una questione molto importante" facendo riferimento alla comunità calabrese reggiana. Ottenendo appuntamento dal medesimo Senatore per il successivo 2 aprile 2012 quando si recava presso il suo ufficio in Bologna insieme a GUALTIERI Rocco, come già annunciato al Senatore. Nel corso di questo incontro segnalava al Senatore alcuni provvedimenti interdittivi antimafia emessi in quel periodo dal Prefetto di Reggio Emilia nei confronti di alcuni soggetti calabresi (evidentemente quelli di cui si era parlato nelle riunioni del 2 e 21 marzo), rappresentando che i medesimi provvedimenti erano ingiusti e

infondati perché sostanzialmente "colpivano" quei soggetti calabresi in quanto tali e non perché fondati su presupposti giusti". Non ottenendo in seguito dal Sen BERSELLI alcun riscontro sul punto ed anzi affrontando difficoltà interne al suo partito in relazione alla sua strategia, che il GUALTIERI stesso rappresentava al PAOLINI (che poi riferiva la circostanza a SARCONE Nicolino).

Nel maggio 2012 intratteneva ulteriori contatti in particolare con MUTO Antonio, per fissare ulteriori appuntamenti garantendo espressamente comunque la propria fedeltà al patto contratto ("ci mettiamo d'accordo... la prossima settimana... verso la fine della settimana... di vederci un attimo... e perché... non mi sono dimenticato di nulla io... non mi sono dimenticato di niente...") --- .. "mangiamo insieme... così vediamo di tenere tutti uniti... hai ragione..." --- "non dobbiamo perdere il gruppo...) che aveva modo di dimostrare nell'interessamento a seguito dell'adozione da parte del Prefetto di Reggio Emilia il 5 luglio 2012 di provvedimento interdittivo della detenzione di armi a carico di BRESCIA Pasquale, IAQUINTA Giuseppe, MUTO Antonio (cl. 55), PAOLINI Alfonso presenti alla cena.

I provvedimenti del Prefetto erano motivati proprio dall'esito di un servizio di PG che aveva riscontrato il 21 marzo 2012 i predetti a cena insieme a SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi SARCONE GRANDE Giuseppe, DILETTO Alfonso, FLORO VITO Gianni, COLACINO Michele. Nel provvedimento si dava atto espressamente che SARCONE Nicolino risultava gravato da "numerossimi procedimenti penali e di polizia per gravi reati, tra cui il tentato omicidio ed associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché violazioni in materia di armi... affiliato di primissimo piano della cosca GRANDE ARACRI, già in precedenza "referente" per l'area della città di Reggio Emilia e dintorni per conto della consorteria mafiosa calabrese; nei confronti del suddetto pende procedimento penale presso il Tribunale di Reggio Emilia per i reati di estorsione, rapina e incendio doloso in concorso con l'aggravante di cui all'art 7 della L203/91" e SARCONE Gianluigi era a sua volta "gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, fra cui associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio, porto abusivo e detenzione di armi, ...", che DILETTO Alfonso aveva "precedenti di polizia per gravi reati tra cui estorsione, usura, ricettazione nonché reati inerenti gli stupefacenti ed in genere il patrimonio e la persona" ed altro.

Il PAGLIANI contattato da PAOLINI Alfonso dopo la notifica del provvedimento avvenuta il 12 luglio 2012 confermava la propria disponibilità, nell'esclusivo interesse dalle persone colpite dal provvedimento o citate nel medesimo e in esecuzione del patto siglato con loro.

All'esito del contatto avuto, riceveva il 18 luglio 2012 PAOLINI Alfonso e SARCONE Nicolino presso il proprio studio legale e rigettava la richiesta di assumere direttamente la difesa tecnica in veste di avvocato per redigere il ricorso al TAR (che veniva approntato dall'Avv SARZI AMADE') ma predisponendo e consegnava una dichiarazione (datata 30 luglio 2012) da allegare ai predetti ricorsi (su cui fondare i medesimi) nella quale, in riferimento alla cena del 21 marzo precedente dichiarava la propria presenza e la natura politica dell'iniziativa cui rivendicava di avere partecipato "nel mio ruolo di capogruppo Pdl in Provincia e vice coordinatore vicario del Popolo della Libertà provinciale" precisando che "Alla serata hanno partecipato tante persone sopraggiunte alla spicciolata in quanto argomento dell'incontro era la grave crisi dell'edilizia, delle imprese meridionali operanti sul territorio reggiano, il rapporto con il sistema creditizio e le gravi esternazioni che la presidente della Provincia Sonia Masini mia concorrente aveva rilasciato ai giornalisti nei giorni precedenti... La partecipazione all'incontro era libera e ciascun partecipante che si è intrattenuto a cena ha provveduto a pagare il proprio conto"

Precisava che l'incontro si era svolto "dove già avevo organizzato l'anno prima una cena elettorale alla presenza del Sen. Pdl Filippo BERSELLI», con ciò enfatizzando falsamente il coinvolgimento abituale anche di esponenti di prestigio del suo partito in iniziative del genere di quella censurata, quindi pretestuosamente (e consapevolmente) rafforzando la legittimazione esterna e pubblica delle persone attinte dai provvedimenti del Prefetto con i quali lui stesso aveva organizzato l'iniziativa (fatto peraltro riportato espressamente nel corpo dei ricorsi predisposti dall'AVV SARZI AMADE' sia nella parte motiva che nei capitoli di prova).

Tale condotta poneva in essere a sostegno dei ricorrenti (BRESCIA Pasquale, IAQUINTA Giuseppe, MUTO Antonio, PAOLINI Alfonso) e delle persone citate nel provvedimento del Prefetto (in particolare SARCONE Nicolino, SARCONE Gianluigi, DILETTO Alfonso, FLORO VITO Gianni e COLACINO Michele) ed in esecuzione del patto con questi siglato, rendendo la dichiarazione nella piena consapevolezza della sua strumentalità ed in assenza di qualsiasi necessità di autotutela attesa la riservatezza del procedimento amministrativo e della totale assenza di qualsiasi riferimento alla sua persona negli atti.

Nel settembre seguente dopo che la vicenda relativa alla cena ed ai provvedimenti del Prefetto erano divenute di dominio pubblico per la pubblicazione della notizia su "Il Resto del Carlino" del 18 settembre 2012, il PAGLIANI in numerose interviste e comunicati stampa persisteva nella difesa

pubblica della tesi concordata nel corso delle riunioni lavute con i sodali e sopra indicata, tress ad accreditare la natura esclusivamente informativa della cena, accomunandosi nel ruolo di vittima di un complotto ordito nei suoi confronti (per la sua attività politica) tanto quanto nei confronti degli altri con cui aveva stretto il patto.

Con ciò sminuendo la presenza di indizi nei confronti dei personaggi attinti dai provvedimenti ed in questi citati, favorendo il loro accreditamento come perseguitati da un sistema di potere che intendeva "scaricarli" dopo averli usati e di fatto minimizzando consapevolmente la presenza e l'azione della criminalità organizzata nel territorio facendo ciò a favore dei suoi massimi esponenti.

Con ciò consentendo anche direttamente ad alcuni partecipanti alla cena ed in particolare a SARCONE Gianluigi di avere una ribalta pubblica in cui legittimare ulteriormente la dura contrapposizione dei sodali con l'autorità Amministrativa e con gli esponenti politici ritenuti "nemici" (riferimento intervista a "Il Resto del Carlino" del 2 ottobre 2012).

Partecipando, anzi, alla puntata della trasmissione televisiva "Poke Balle" organizzata da GIBERTINI Marco e da MARCHESINI Stefano sulla emittente locale Telereggio il 10 ottobre 2012 nella piena consapevolezza della realizzazione in vista della trasmissione, di cui lui risultava ospite centrale ed unico in studio, di una compiacente intervista a SARCONE Gianluigi: trasmissione interamente strutturata al fine di minimizzare l'accaduto nei termini già indicati, concorrendo ulteriormente a sostenere non solo la propria posizione ma inscindibilmente quella di tutti coloro che erano stati coinvolti e primariamente proprio i SARCONE.

Attuando consapevolmente e volontariamente in tal modo una parificazione strumentale di fenomeni di potere criminale e politico al solo scopo di ottenere maggiore consenso e radicamento del reciproco potere di influenza.

Con ciò consentendo consapevolmente una attività pubblica di sostegno al sodalizio ed ai suoi appartenenti ai quali si legava in modo esplicito rivendicandone, con la sua complessiva condotta, la assoluta estraneità da fenomeni criminali e dai fatti ritenuti rilevanti dal Prefetto, con ciò dimostrando una totale asservimento della sua attività politica in quel momento al patto concluso con i sodali che ricevevano da tale sostegno pubblico un insostituibile contributo al superamento di un momento di grave difficoltà proprio a motivo dei provvedimenti adottati e del movimento di opinione creatosi intorno ad essi.

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1.

In Reggio Emilia dal 2.3.2012 fino alla fine di ottobre 2012.

7 - TATTINI Roberta

reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione).

E, in particolare perché in qualità di consulente bancario e finanziario, partecipava attivamente all'attività dell'associazione di cui al capo 1, mettendosi a completa disposizione di GUALTIERI Antonio sotto il profilo professionale indicando al medesimo nuovi obiettivi, fornendo consulenza ed opera professionale per gli affari gestiti dalla consoteria, introducendo i medesimi in rapporti dalla stessa intrattenuta con altri operatori finanziari, partecipando anche in loro vece ad incontri di gestione di affari del sodalizio sia in Emilia che in altre regioni del nord Italia (in particolare Veneto e Lombardia).

Facendo ciò nella piena consapevolezza e volontà di dare un apporto ad un gruppo organizzato appartenente alla 'ndrangheta (di cui apprendeva nei particolari le dinamiche associative ed operative) e ricercando in ciò anche una propria affermazione professionale con spendita all'esterno di tale sua capacità di rapporto e di risorsa

Nello specifico, a puro titolo esemplificativo:

- si mette più volte a disposizione di VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio nell'ambito di una trattativa riguardante denaro proveniente da delitto probabilmente commesso all'estero, svolgendo un ruolo di intermediazione tra gli appartenenti al sodalizio emiliano e la controparte composta da appartenenti alla criminalità comune operanti tra la costa azzurra francese ed il ponente ligure, partecipando ed organizzando incontri finalizzati alla conclusione della medesima trattativa;
- coadiuva GUALTIERI Antonio sia nel reperimento di società da inserire in joint venture nel progetto di investimento per l'energia alternativa (eolico) in Cutro, tra le quali la Metalma Srl di Lallio (BG) -- poi coinvolta in attività estorsiva di cui ai capi 88, 90 e 91, tenendo per conto del gruppo emiliano il rapporto con MINERVINO Salvatore, responsabile della parte tecnico amministrativa del progetto per conto di Nicolino GRANDE ARACRI;

si mette a disposizione di GUALTIERI Antonio, per consentire il risanamento tramite consolidamento di debiti pregressi di OPPIDO Raffaele in carico alla società Faecase, concordando con il direttore dello stesso istituto avanzando un piano di rientro;

- propone a GUALTIERI Antonio, ritenuto dalla stessa referente per le attività imprenditoriali del sodalizio nel nord Italia ed esponente di primo piano della famiglia di Cutro, la partecipazione ad un progetto finalizzato alla costituzione di un impianto per la produzione di insulina e citostatici in Calabria, quale ampliamento di analogo progetto avviato per la Sicilia e stati extra europei da un altro suo cliente;
- coadiuva, sotto il profilo tecnico-finanziario, unitamente ad altri consulenti, GUALTIERI Antonio e successivamente lo stesso GRANDE ARACRI Nicolino, nel tentativo di acquisizione dei beni mobili ed immobili provenienti dal fallimento della società Rizzi Spa in Verona, partecipando a numerosi incontri tra le parti interessate, finalizzati ad interpretare le strategie di acquisizione e le modalità di suddivisione dei profitti, interfacciandosi anche con altri membri della criminalità organizzata del veneto;
- in occasione dell'incontro avvenuto il giorno 01 marzo 2012 presso il proprio studio professionale di Bologna, si mette a disposizione di GRANDE ARACRI Nicolino e GUALTIERI Antonio, in relazione a precise disposizioni concernenti l'acquisizione dei beni fallimentari precedentemente citati;
- si mette a disposizione di GUALTIERI Antonio nell'ambito della sua illecita attività di recupero crediti confluita nei reati di estorsione e tentata estorsione. Nello specifico, dopo aver presentato a GUALTIERI Antonio il suo cliente MAFFIOLETTI Fabrizio, titolare della Metalma srl, pone in essere condotte agevolative del di cui ai capi da 88 a 91.

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis commi 4° e 6° c.p. come indicato al capo 1.

Comesso in Bologna, Reggio Emilia dall'estate 2011 ed ancora in corso.

8 - STEFANELLI Fulvio

reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione).

E, in particolare, perché coadiuvava la moglie TATTINI Roberta in tutte le attività compiute dalla stessa ed indicate al capo di imputazione precedente, essendo sempre messa al corrente dalla medesima di ogni attività, fornendo alla medesima consigli e supporto anche professionale.

Facendo ciò nella piena consapevolezza e volontà di dare un apporto ad un gruppo organizzato appartenente alla 'ndrangheta (di cui apprendeva nei particolari le dinamiche associative ed operative) e ricercando in ciò anche una propria affermazione professionale.

Nello specifico, a puro titolo esemplificativo:

- partecipa, alla presenza di VILLIRILLO Romolo, GUALTIERI Antonio, BATTAGLIA Pasquale e della moglie TATTINI Roberta, all'incontro avvenuto in data 09.06.2011, all'interno della propria abitazione e finalizzato alla risoluzione dell'operazione denominata Affare Blindo;
- partecipa all'incontro avvenuto il giorno 01 marzo 2012 presso studio professionale TATTINI di Bologna, con GRANDE ARACRI Nicolino e GUALTIERI Antonio;
- partecipa all'incontro avvenuto in Sona (VR) il 23.04.2012 concernente la risoluzione di importanti problematiche relative l'acquisizione del fallimento Rizzi di Verona, alla presenza di LAROSA Immacolata, GALASSO Antonino, MINERVINO Salvatore, GRANDE ARACRI Domenico, Pallone Antonio, Summo Giovanni e la moglie Tattini Roberta.

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1.

Comesso in Bologna, Reggio Emilia dal estate 2011 ed ancora in corso

9 - SUMMO Giovanni

reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione).

E, in particolare perché in qualità di consulente bancario e finanziario, partecipava attivamente all'attività dell'associazione di cui al capo 1, mettendosi a completa disposizione di GUALTIERI Antonio sotto il profilo professionale indicando al medesimo nuovi obiettivi, fornendo consulenza ed opera professionale per gli affari gestiti dalla consorzeria, introducendo i medesimi in rapporti dalla stessa intrattenuta con altri operatori finanziari, partecipando anche in loro vece ad incontri di gestione di affari del sodalizio sia in Emilia che in altre regioni del nord Italia (in particolare Veneto e Lombardia).

È in particolare, perché coadiuvava la collega TATTINI Roberta in molte delle attività compiute dalla stessa ed indicate nei capi di imputazione sotto indicati.

Facendo ciò nella piena consapevolezza e volontà di dare un apporto ad un gruppo organizzato appartenente alla 'ndrangheta (di cui apprendeva nei particolari le dinamiche associative ed operative) e ricercando in ciò anche una propria affermazione professionale.

Nello specifico, a puro titolo esemplificativo:

- si mette a disposizione di GUALTIERI Antonio che accompagna il giorno 16 febbraio 2012 in Roma nell'ambito di un'operazione finanziaria con CONDOLUCI Raffaele;
- coadiuva, sotto il profilo tecnico-finanziario, unitamente ad altri consulenti, GUALTIERI Antonio e successivamente lo stesso GRANDE ARACRI Nicolino, nel tentativo di acquisizione dei beni mobili ed immobili provenienti dal fallimento della società Rizzi Spa in Verona, partecipando a numerosi incontri tra le parti interessate, finalizzati ad interpretare le strategie di acquisizione e le modalità di suddivisione dei profitti. In questo contesto, quale titolare di fiduciaria svizzera, presenta a proprio nome una proposta di acquisizione al curatore fallimentare, essendo altresì a disposizione di GUALTIERI per la creazione di una società LTD ad hoc;
- coadiuva GUALTIERI Antonio nella ricerca di un finanziatore per l'acquisizione dei beni del fallimento Rizzi, proponendogli FERRARI Aldo Pietro.

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1.

Commesso in Bologna, Reggio Emilia dal estate 2011 ed ancora in corso.

ESTORSIONI - USURE - DANNEGGIAMENTI

10 - SARCONE Nicolino e SILIPO Antonio

reato p. e p. dagli artt. 110, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) e 7 L. 203 del 1991 perché, in concorso tra loro, mediante minaccia, facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, costringevano BADALAMENTI Natale in corrispettivo di debiti contratti in epoca antecedente al marzo 2012, e quantificabili in 150.000€, a ridurre il debito contratto nei confronti di BONIFAZIO Domenico, a cedere al medesimo la proprietà di tre mezzi rispettivamente targati DL373FT, TN014644 e AB46606, nonché a pagare al medesimo 24.000 € tramite assegno emesso in favore dello stesso BONIFAZIO, così adempiendo a parte del debito esistente ma solo per l'uso di una sproporzionata minaccia e la prospettiva di un male ingiusto come meglio descritte a seguire.

Dopo che SARCONE Nicolino si intrometteva nella vertenza insorta tra BONIFAZIO Domenico e Badalamenti Natale, nella piena coscienza da parte di quest'ultimo del ruolo apicale svolto dal SARCONE nell'ambito del sodalizio di cui al capo 1, SILIPO Antonio su incarico del primo rappresentava a Badalamenti la assoluta necessità di estinguere il debito nei confronti di BONIFAZIO, ingenerando con comportamenti concludenti nella persona offesa il convincimento di non potersi sottrarre alla richiesta e costringendola ad uno stato di assoluta soggezione.

Condotta posta in essere dal SARCONE e dal SILIPO a favore del BONIFAZIO, ingerendosi nel suo rapporto con il BADALAMENTI, al fine di maturare una posizione creditoria nei suoi confronti e comunque di accrescere il prestigio dell'organizzazione di stampo mafioso di cui al capo 1 agli occhi di un imprenditore di origine calabrese e con possibilità economiche tali da renderlo interessante per il sodalizio.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghettistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella Provincia di Reggio Emilia in epoca antecedente al marzo 2012 e fino al dicembre 2012.

11 - AMATO Alfredo e VALERIOTI Gabriele (OMISSIS - giudicati separatamente)

12 - GRANDE ARACRI Nicolino

reato previsto e punito ex artt. 81 c.p.v. 110, 424, 629 c.p. e 7 L. 203/91, per avere, con prestazioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con persone non identificate (ad eccezione di quelle indicate al capo precedente n. 11), allo scopo di colpire indirettamente VILLIRILLO Romolo, cui le persone offese erano legate da rapporto personale e professionale ovvero di parentela, ponendo in essere una ripercussione per la condotta di appropriazione di denaro della cosca cutrese attuata dal VILLIRILLO e allo stesso tempo per costringerlo a restituire il denaro provento di delitto e reinvestito in Emilia dal medesimo disponeva che venissero date alle fiamme, cagionando un incendio come in effetti avvenuto, i seguenti mezzi:

- autovettura BMW serie 7 di proprietà di COLACINO Michele, che era parcheggiata nella pubblica in via Cecati a Reggio Emilia la sera del 14 novembre 2011 (fatto commesso da AMATO Alfredo e VALERIOTI Gabriele);
- camioncino Ford Transit targato CW 604 KM in uso a OLIVO Domenico, cognato di VILLIRILLO Romolo in Parma il 6 dicembre 2011;
- autovettura VW Golf targata DX 708 BM di COLACINO Nicola, fratello di Michele il 19 dicembre 2011 in Sesso (RE);

così ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il medesimo VILLIRILLO a restituire, dopo la sua uscita dal carcere nel settembre 2012 decine di migliaia di euro alla cosca cutrese direttamente nelle mani del GRANDE ARACRI Nicolino, (denaro in parte già riconsegnato) fatti ancora in corso.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 dell'uso del metodo mafioso attesa la manifesta sproporzione dei mezzi utilizzati per la minaccia, la chiara ricollegabilità del fatto in sé a contesti di criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, per avere commesso il fatto rafforzando la capacità di intimidazione promanante dall'associazione di cui al capo 1) e con utilizzazione del metodo mafioso, sfruttando la posizione dominante nell'ambito del sodalizio di 'ndrangheta cutrese e del rapporto esistente con l'associazione di cui sub 1), producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza della sua esistenza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento della capacità di intimidazione e di azione criminale da parte della 'ndrangheta sia emiliana che cutrese.

Fatto commesso nei luoghi e date sopra indicati.

13 - *BLASCO Gaetano (OMISSIS - giudicato separatamente)*

14 - *BLASCO Gaetano (OMISSIS - giudicato separatamente)*

15 - *BLASCO Gaetano (OMISSIS - giudicato separatamente)*

16 - *BLASCO Gaetano (OMISSIS - giudicato separatamente)*

17 - *Omissis*

18 - **TURRA' Roberto**

reato p. e p. ex artt. 56, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n.3 c.p.), ex artt. 423, 424 ed art. 7 L. 203/91, per avere, allo scopo di ottenere un ingiusto profitto ed in particolare la somma di 50.000 €, appiccato il fuoco all'autovettura Rexton Ssangyong targata DB159HX di MUTO Luigi, distruggendola completamente, durante la notte del 13 maggio 2012.

Minaccia consistita e realizzata con il gesto intimidatorio dell'incendio doloso dell'auto, col fine di esercitare costante pressione nei confronti di MUTO Luigi, e fargli comprendere la possibilità che vi fossero ulteriori ritorsioni gravissime a suo carico, da parte sua o di altri sodali, essendo il MUTO appartenente al medesimo sodalizio e quindi in grado di comprendere perfettamente anche il valore intimidatorio del gesto.

Così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il MUTO a consegnare la somma di denaro che il TURRA' pretendeva in prestito, offrendo in garanzia la proprietà di un appartamento intestato al TURRA' e a FORMENTINI Francesco, prestito che il MUTO non intendeva concedere.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, con la sua azione rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione

... della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Fatto avvenuto in Reggio Emilia la notte del 13 maggio 2012

19 - SARCONE Nicolino

Del reato previsto e punito dall'art. 644 1° co., 3° co. n. 4 c.p. e 7 L. 203/91 perché, in corrispettivo di un prestito concesso ed elargito nell'ottobre 2009, ammontante alla somma di 5.000 euro, si faceva promettere e poi dare da ZANICHELLI Gianluca, oltre alla restituzione del capitale, interessi usurari consistenti nel valore commerciale di 4 netbook, per un importo pari a 1.000 euro, debito saldato nel febbraio 2010, applicando in tal modo un tasso di interesse usurario pari al 48,34% annuo.

Con l'aggravante di avere commesso approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare con ruolo apicale all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia; avendo agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa così rafforzandone la sua capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. In Provincia di Reggio Emilia nell'ottobre 2009 e fino al febbraio 2010.

20 - SARCONE Nicolino in concorso con LOMONACO Francesco (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 644 1° co., 3° co. n. 4, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in corrispettivo di un prestito concesso ed elargito nel settembre 2009, ammontante alla somma di 12.000 euro, con minacce reiterate, si facevano promettere da DI VIA Francesco, unitamente alla restituzione del capitale, interessi usurari per un importo pari a 4.000 euro, applicando in tal modo un tasso di interesse usurario pari al 99,72% annuo.

Minaccia consistita nell'aver SARCONE Nicolino manifestato al correo il proposito di tagliare la gola al DI VIA, al quale in un'altra occasione rivelava l'intenzione di spaccargli la faccia, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Ottenendo il pagamento di somme non precisate e l'impegno anche della convivente ROSSI Antonella ad accollarsi il debito nei confronti direttamente del SARCONE nei termini sopra indicati.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il Sarcone con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione del gruppo e producendo altresì un effetto di moltiplicazione di tale percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle Province di Reggio Emilia e Parma dal giugno 2009 e fino all'aprile 2010.

21 - VALERIO Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)

22 - LOMONACO Francesco (OMISSIS - giudicato separatamente)

23 - Omissis

24 - SESTITO Salvatore e BELFIORE Carmine (OMISSIS - giudicati separatamente)

25 - SESTITO Salvatore e BELFIORE Carmine (OMISSIS - giudicati separatamente)

2

26 - Omissis

27 - Omissis

28 - Omissis

29 - VALERIO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)

30 - TURRA' Roberto in concorso con VALERIO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)

reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 56, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991, perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commettevano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere con minaccia NIEZGODA Beata ad effettuare la voltura del contratto di affitto del terreno sito in Campagnola Emilia in via Cattania 7 a favore della ditta Naturalmente s.r.l., ed in essere a favore della ditta Euroservice Green riconducibile alla NIEZGODA.

Minacce consistite nel proferire nei riguardi della NIEZGODA Beata, al fine di costringerla a detta voltura le parole: "prenderò provvedimenti" (da parte di VALERIO Antonio), "con tre dita farebbe fatica a tenere un rastrello in mano" (da parte di TURRA' Roberto), "le cose non vanno bene" (da parte di TURRA' Roberto), "altrimenti ci penso io diversamente" (da parte di TURRA' Roberto), "si lavora male senza le mani" (da parte di TURRA' Roberto), "noi il terreno non lo concimiamo con sangue di bue, ma con un altro sangue" (da parte di VALERIO Antonio e TURRA' Roberto), nonché in numerose occasioni facendole comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui la medesima si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, compiendo così atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere il profitto del reato, che tuttavia non si consumava per il rifiuto della NIEZGODA Beata di eseguire la voltura del terreno affittato alla propria azienda.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In Campagnola Emilia (RE) dal luglio 2009 al giugno 2010. ...

31 - LOMONACO Francesco e DI VIA Francesco (OMISSIS – giudicati separatamente)

32 - SILIPO Salvatore cl. 76 e MENDICINO Alfonso (OMISSIS – giudicati separatamente)

33 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio (OMISSIS – giudicati separatamente)

34 - Omissis

35 - SICILIA Giovanni in concorso con VALERIO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1°, 3°, 4° co. n. 3 e 4 ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, in corrispettivo di prestiti concessi ed elargiti già in epoca antecedente al marzo 2011, con violenza e minacce, consistite nell'aver VALERIO Antonio proferito all'indirizzo della persona offesa frasi del tipo "gran cornuto... dove sei?... scappi?... pezzo di merda..." e nell'avergli prospettato un coinvolgimento della moglie ("... e mi sa che vado a scontare con tua moglie adesso... vado a scontare con tua moglie adesso..."), nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, si facevano promettere da CAPONE Paolo Antonio, unitamente alla restituzione del capitale, interessi usurari per un importo imprecisato e comunque tali da essere assolutamente sproporzionati. Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al marzo 2011 e fino al settembre 2011.

36 / 42 - Omissis

43 - *MUTO Antonio cl. 1978, ARCURI Rosario e VITI Francesco (OMISSIS - giudicati separatamente)*

44 - *ZHANG Jianyong e TANG Jianyao (OMISSIS - giudicati separatamente)*

44 bis - *ZHANG Jianyong, TANG Jianyao, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio (OMISSIS - giudicati separatamente)*

45 - *ARENA Carmine (OMISSIS - giudicato separatamente)*

46 - *SICILIA Giovanni in concorso con TEDESCO Rocco e GRUZZA Rita (OMISSIS - giudicati separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 110, 423, 424 c.p. ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, appiccavano il fuoco all'autovettura Chrysler Voyager targata CC879NK di proprietà di RULLO Maria, distruggendola completamente, cagionando un incendio.

Con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso attesa la manifesta sproporzione dei mezzi utilizzati per la minaccia, la chiara ricollegabilità degli indagati a contesti di criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico capace di ingenerare nella vittima uno stato di soggezione e di assoggettamento assoluti.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza ad ambienti ricollegabili alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In Reggio Emilia tra il 30 ed il 31 maggio 2011.

47 - omissis

48 - *BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SERGIO Eugenio e BAACHAOUI Karima (OMISSIS - giudicati separatamente)*

49 - Omissis

50 - *PROCOPIO Giovanni, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TURRA' Roberto in concorso con BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BRUGNANO Luigi, FORMENTINI Francesco, AMATO Francesco (OMISSIS - giudicati separatamente)*

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 perché con condotte in parte materialmente indipendenti, agendo tutti nella consapevolezza dell'azione anche degli altri (anche in tempi diversi) ed approfittando dello stato di bisogno e di assoluta soggezione al gruppo ingenerati nel CACCIA Luigi, di cui tutti volontariamente approfittavano, ponendo in essere le condotte che seguono con il finale avvertimento del SARCONI Nicolino fatto a nome di tutti.

BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio - OMISSIS - giudicati separatamente

in concorso diretto tra loro, mediante violenza e minaccia, costringevano CACCIA Luigi, in corrispettivo di prestiti di importo imprecisato, concessi ed elargiti già in epoca antecedente al novembre 2011, ad emettere una serie di assegni e cambiali per importi variabili, complessivamente da valutarsi quali interessi usurari, che sebbene non quantificabili sono da ritenersi comunque decisamente sproporzionati.

Minaccia consistita nell'ultima minaccia imposta da BEASCO Gaetano a CACCIA Luigi il 02.12.2011 ("... io lunedì... e poi basta!... eh... te lo dico subito... poi mi devo incazzare!..."), nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo VALERIO Antonio perché mediante violenza e minaccia, costringeva CACCIA Luigi, a far fronte ad un debito contratto nei suoi confronti già in epoca antecedente al febbraio 2012 e quantificabile in 10.000 euro; minaccia consistita nell'aver proferito all'indirizzo di CACCIA Luigi frasi del tipo ("... ascoltami... io faccio presto Luigi... ci credo... Luigi io ci credo... ma non fare passare lunedì... perchè poi mi vengo a ficcare in casa tua... detto come va detto... eh... perchè io non scherzo... sono molto concreto nelle cose... sono rispettoso delle persone... ma non mi devono prendere per il culo..."), oppure ("... non ti lascerò tregua...") ed ancora ("... fammi finire cosa vuol dire?... stai lavorando per i cazzi tuoi?... o per i cazzi miei?... che devo capire anche questo... se stai lavorando per i cazzi miei... allora finisci... termini e vieni e fai le cose... se non stai lavorando per i cazzi miei... ho bisogno di vederti un minuto... non che mi tieni attaccato una giornata capisci?... io mi sono rotto i coglioni di stare dietro ad un coglione come te... hai capito?... tu pensi di farmi coglione... hai capito male... perchè stasera ti aspetto sotto casa... ti aspetto... e se c'è una cosa che detesto è parlare così al telefono... e tu mi stai portando alla condizione di dirtelo le cose... no... va beh un cazzo!... quando ti vedo io a te?...").

Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al novembre 2011 e fino al maggio 2012

PROCOPIO Giovanni in concorso con BRUGNANO Luigi (OMISSIS - giudicato separatamente)

in concorso tra loro, in corrispettivo di un prestito concesso o comunque di un debito contratto in epoca antecedente al febbraio 2012 e quantificabile in 5.000 euro, mediante violenza e minaccia, costringevano CACCIA Luigi a consegnare, unitamente alla restituzione del capitale, un assegno di 10.000 euro, un escavatore marca NAGAMO avente un valore commerciale quantificabile in 10/11.000 euro e un muletto avente un valore commerciale quantificabile in 4.000 euro, complessivamente da valutarsi quali interessi usurari e da ritenersi comunque decisamente sproporzionati.

Minaccia consistita nell'aver BRUGNANO Luigi più volte manifestato il proposito di picchiare CACCIA Luigi, proferendo frasi del tipo ("... mo ti faccio vedere io chi sono io... mo ti faccio vedere io chi è che sono io... te lo faccio vedere io...") oppure ("... come ti acchiappo ti prendo a calci!... hai capito?... quando ti acchiappo ti prendo a calci!... perchè tu sei un bastardo di merda!... quindi mercoledì ti porta i soldi questo?... bastardo che non sei altro!... tu sei un bastardo... perchè quello non l'ha vista la macchina ancora... bastardo che non sei altro!... tu sei un bastardo di merda!... ti sto dicendo che ora ho chiuso il telefono... non mi dire più bugie... allora alle 17.30 vengo da te che mi dai l'escavatore... altrimenti ti scanno stasera... hai capito?... alle 17.30 sono da te che carico lo scavatore!..."), arrivando al punto di appostarsi davanti a casa sua ("... tu sei un bastardo di merda!... è una giornata che mi stai facendo aspettare... non mi prendere a coglioni... io sotto la casa tua sono... non devi tornare!... io sotto casa tua sono!... la faccio per te la giornata oggi!... mezz'ora e devi essere qua... se no vado a mettermi davanti al cancello di tua moglie!... davanti al cancello mi metto... ti devo vedere ora... Lui... ti devo vedere ora!... allora vado da tua moglie Lui?!... vado da tua moglie?!... non m'interessa niente!... ti devo vedere Lui!... ti devo vedere!... Lui... t'ho detto che ti devo vedere Lui!... e basta!... t'ho detto che ti devo vedere ora Lui!... ti devo vedere ora Lui... sto venendo a casa... io sono fermo qua vicino al cimitero Lui!... t'ho detto che ti devo vedere... non mi dire che devo fare così... t'ho detto... devi venire qua sono al cimitero io... ma tu sei normale così?... ti devo vedere Lui!... ti devo vedere... ti devo vedere in faccia!... perchè tu sei un bastardo di merda!... perchè tu sei venuto ieri e mi hai preso in giro di nuovo... bastardo di merda che non sei altro!... devi venire qua!... tu sei un bastardo che non hai nemmeno la faccia e i coglioni di venire qua... bastardo di merda!... ma sei a casa?... dove sei?... sei a casa sì o no?... basta!... sto venendo a casa... scendi... scendi... scendi... te ne devi venire con me questa sera... scendi!... ti ho detto scendi!... sto venendo a casa tua!...") e dicendosi disposto a tutto pur di veder riconosciute le proprie richieste ("... dove sei?... dove sei che andiamo insieme e lo troviamo questo?... Lui... guarda che te lo dico eh... scrivilo... chiama a chi cazzo vuoi... chiama i Carabinieri... fatti proteggere da chi cazzo vuoi... domani mattina se noi non riusciamo a prendere il muletto Lui... io sono incazzato davvero stavolta!... perchè non è possibile un mese e mezzo... un mese e mezzo... a martedì... mercoledì... a giovedì... a venerdì... Lui t'ho detto... Lui... t'ho detto... domani comincia a chiamare i Carabinieri e falli venire a casa tua..."), legittimate dal suo status criminale ("... non ne voglio più muletto... mo ti devo rompere solo le ossa... mi devo cacciare stà cosa... visto che mi stai coglionando che sono sei mesi... mo ti devo rompere solo le ossa... mo al pronto soccorso ti faccio andare... davvero... non lo voglio più il muletto... ti ho detto che non ne voglio... sto venendo da te... fatti trovare!... se no vado a suonare da tua moglie... hai capito Lui?... devi venire pure tu... che ti devo menare davanti a tuo padre... devi venire davanti a tuo padre...").

se no sono a casa tua iorj devi venire pure tu a Sesso... no tuo padre... devi venire tu... se no ti scanno stasera!... devi venire tu... tu sei un bastardo!... che ci fai... a tuo padre... meno male che non ti sei fatto trovare ieri... meno male che non ti sei fatto trovare ieri... se no ti dovevo spaccare la testa... ieri la cintura... ce l'avevo sul sedile... ce l'avevo ieri... come scendevi... a colpi di cintura ti dovevo prendere... ti facevo vedere se me li davi... tu che ridi..."), nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo PROCOPIO Giovanni per aver esercitato una costante pressione psicologica nei confronti di CACCIA Luigi affinché asseconducesse le richieste di BRUGNANO Luigi, proferendo frasi del tipo ("... Lui qualcosa in mano stasera la devi avere... vedi cosa devi fare... vedi che ieri ti ho fatto un grande favore Lui... io posso aiutare te se tu aiuti me... tu stasera con le mani vuote non venire... altrimenti è un casino... tu stasera ti devi mettere in testa che qualcosa la devi portare Lui... mettilo in testa..."), oppure ("... fatti queste cose... che stasera ci vediamo dai... ouh... non è che fai come ieri?... che non sei venuto?... ti devi far vedere... che altrimenti peggiori le cose... ti devi far vedere...").

Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al novembre 2011 e fino al maggio 2012.

AMATO Francesco (OMISSIS - giudicato separatamente)

con violenza e minaccia sotto meglio descritte, costringeva CACCIA Luigi, a corrispondergli una somma di denaro quantificabile in 10.000 euro, adducendo un presunto debito contratto per questioni lavorative, sebbene non avesse alcun titolo per richiedere il pagamento.

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata nei confronti di CACCIA Luigi, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico o dei familiari, da parte sua o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, tanto che seppure in più tranches, faceva fronte al pagamento.

Nella provincia di Reggio Emilia dal novembre 2011 e fino al luglio 2012.

TURRA' Roberto

con violenza e minaccia sotto meglio descritte, costringeva CACCIA Luigi, a corrispondergli, in più occasioni, somme di denaro di importo imprecisato (nell'ordine di alcune migliaia di euro) adducendo presunti crediti in realtà inesistenti e quindi non avendo alcun per richiedere alcun pagamento.

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata nei confronti di CACCIA Luigi, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico o dei familiari, da parte sua o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, tanto che seppure in più tranches, faceva fronte al pagamento.

Nella provincia di Reggio Emilia dal febbraio al luglio 2012.

TURRA' Roberto e FORMENTINI Francesco (OMISSIS - giudicato separatamente)

in concorso diretto tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, per procurare a loro un ingiusto profitto, costringevano CACCIA Luigi, a consegnargli un rullo avente un valore commerciale quantificabile in circa 4.500 euro, sebbene non avessero alcun titolo per richiederlo, esponendolo in conto vendita presso una concessionaria di Montecchio Emilia

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata nei confronti di CACCIA Luigi, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico o dei familiari, da parte sua o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, tanto che consegnava il rullo.

Violenza consistita nell'aver picchiato CACCIA Luigi in data 06.07.2012, lo stesso giorno in cui questi era stato costretto ad accompagnare i CC di Reggio Emilia Santa Croce a sequestrare il mezzo presso la concessionaria di Montecchio Emilia, per restituirlo al legittimo proprietario, al quale lo stesso CACCIA Luigi non lo aveva pagato.

Nella provincia di Reggio Emilia dal febbraio al luglio 2012.

SARCONE Nicolino e SILIPO Antonio

in concorso diretto tra loro, mediante violenza e minaccia, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, costringevano CACCIA Luigi, in corrispettivo di debiti contratti in epoca antecedente al febbraio 2012 e quantificabili in 1.100 euro nei confronti di SILIPO Antonio, ad impegnarsi a restituire la somma di 1.700 euro, complessivamente da valutarsi quali interessi usurari e da ritenersi comunque decisamente sproporzionati. Minaccia consistita per parte di SARCONE, che si presentava al CACCIA facendo valere la sua posizione apicale nell'ambito dell'associazione di stampo mafioso, fatto noto al CACCIA medesimo, e

consigliandogli di estinguere il debito nei confronti di SILIPO, perché non sarebbe più riuscito a prendere le sue difese, ingenerando così nella persona offesa il convincimento di non potersi sottrarre alla richiesta e costringendola ad uno stato di assoluta soggezione. Nella Provincia di Reggio Emilia in epoca antecedente al febbraio 2012 e fino al maggio 2012.

Con l'aggravante per tutti di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. (o comunque per il Brugnano ed il Procopio nella consapevolezza e volontà di approfittare dell'azione posta in essere dagli altri di cui conoscevano la caratura criminale e l'appartenenza all'associazione citata), approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle date e luoghi sopra indicati.

51 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SERGIO Eugenio e BAACHAOUI Karima (OMISSIS - giudicati separatamente)

52 - SILIPO Antonio in concorso con BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SERGIO Eugenio, FRONTERA Alfonso e BAACHAOUI Karima (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, costringevano ROTONDO Salvatore Palmo (titolare della società appaltatrice) e RIZZO Pasquale (titolare della società appaltante), a fronte di debiti contratti per questioni lavorative e quantificabili in circa 45.000 euro nei confronti di SILIPO Antonio, 80.000 euro nei confronti di BLASCO Gaetano e di importo imprecisato nei confronti di FRONTERA Alfonso, a corrispondergli importanti vantaggi di natura imprenditoriale, consistenti nella realizzazione di una palazzina dell'ospedale di Parma (appalto vinto da RIZZO), per un importo complessivo di circa 900.000 euro, imponendo l'inserimento nei lavori di CASELLI Massimo, imprenditore "vicino" a BLASCO Gaetano.

Condotta posta in essere da BLASCO Gaetano per essersi fatto carico di gestire i rapporti con ROTONDO e RIZZO, anche a nome degli altri creditori e sfruttando la propria posizione di vertice all'interno del sodalizio mafioso, per costringere ROTONDO a firmare una cessione di credito a favore di FRONTERA e SILIPO, che in qualità di appartenenti al sodalizio dovevano essere liquidati per primi, e facendo invece da garante in tutela di RIZZO, a sua volta pressato dalle richieste sempre più minacciose avanzate da FRONTERA e SILIPO, che in diverse occasioni gli avevano fatto comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo VALERIO e SERGIO per aver coadiuvato BLASCO nella gestione dei rapporti con ROTONDO e RIZZO e soprattutto in occasione dello scontro piuttosto acceso innescatosi con SILIPO e connesso oltre che alla questione ROTONDO/RIZZO, ad una diatriba per questioni lavorative inerenti le opere di smaltimento del materiale dal cantiere di via Cugini a Reggio Emilia, che ha richiesto l'intervento dei fratelli SARCONE, occupanti una posizione apicale all'interno del gruppo criminale di riferimento.

Concorrendo BAACHAOUI Karima (collaboratrice del BLASCO) per aver preso parte attiva nella trattativa con RIZZO e ROTONDO, incontrandoli in più occasioni per eseguire versamenti di assegni, per aver gestito i rapporti con SILIPO Antonio anche nel momento in cui il contrasto con BLASCO e VALERIO si era acuito fortemente, per aver costantemente gestito l'operatività dei conti correnti intestati alle società riconducibili a BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, coadiuvandoli in maniera fattiva, fornendo consigli su questioni di carattere amministrativo, comunque riconducibili all'attività illecita.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al giugno 2010 e fino al luglio 2012.

53 - *BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BOLOGNINO Michele e BAACHAOUI Karima (OMISSIS – giudicati separatamente)*

54 - *BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e BAACHAOUI Karima (OMISSIS – giudicati separatamente)*

55 - *BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio (OMISSIS – giudicati separatamente)*

56 - *SARCONE Nicolino in concorso con MANCUSO Vincenzo, (CIPRESSO Antonio e BINO Cosimo Damiano per cui si è proceduto separatamente) (OMISSIS – giudicato separatamente)*

Del reato previsto e punito ex artt. 81 cpv., 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p.), 644 1°, 3°, 4° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia, nonché in numerose occasioni facendo comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a loro carico e dei familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui i medesimi si convincevano, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, costringevano MARCHI Guido e MINCONE Federica, in corrispettivo di un prestito quantificabile in 5.000 euro concesso ed elargito nel febbraio 2011 da SARCONE Nicolino, a consegnare due assegni postali da 3.500 euro l'uno, provenienti da un carnet della MINCONE Federica, a seguito di applicazione da parte dello stesso SARCONE Nicolino di interessi quantificabili in 2.000 euro e quindi complessivamente da valutarsi quali usurari.

Profitto che non si realizzava perché i due titoli risultavano privi di copertura, tanto che MARCHI Guido e MINCONE Federica erano costretti a chiedere aiuto a MANCUSO Vincenzo, già presente alla consegna del denaro in prestito, il quale organizzava nel proprio ufficio un incontro tra SARCONE Nicolino e le persone offese, le quali consegnavano a parziale saldo del debito la somma in denaro contante quantificabile in 2.000 euro, oltre ad un assegno da 5.000 euro, ricevuto dallo stesso MANCUSO Vincenzo, che SARCONE Nicolino riteneva comunque insufficiente, aumentando la quota di interessi a 6.500 euro, inducendo MINCONE Federica a consegnargli, al fine di rivenderla, l'autovettura Land Rover targata DY390BN intestata alla società AMAZING s.r.l. di MARCHI Guido. SARCONE Nicolino tratteneva per sé l'autovettura, impegnandosi a riconsegnarla solo nel momento in cui le persone offese gli avessero corrisposto per intero i 6.500 euro pretesi.

Condotta anche questa che non giungeva completamente a conclusione per la reazione di MINCONE Federica, che seppure intimorita, per aver verificato in internet lo spessore criminale di SARCONE Nicolino e la sua appartenenza alla 'ndrangheta calabrese, decideva di sporgere denuncia presso i Carabinieri di Bologna, che in data 11.08.2011 arrestavano CIPRESSO Antonio e BINO Cosimo Damiano inviati da SARCONE Nicolino per restituire l'autovettura in cambio della somma di 6.500 euro.

Minaccia consistita nell'aver SARCONE Nicolino inviato un sms a MINCONE Federica la sera stessa dell'arresto di CIPRESSO Antonio e BINO Cosimo Damiano (per cui si procede separatamente), con cui le consigliava di ritirare la denuncia o modificare la propria versione dei fatti, per consentire la scarcerazione dei propri sodali, precisando "ma sai anche che in carcere non si muore vero?", chiaro messaggio intimidatorio tipicamente mafioso.

Concorrendo SARCONE Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva in prima persona l'attività usuraria ed estorsiva nei confronti di MARCHI Guido e MINCONE Federica.

Concorrendo MANCUSO Vincenzo per aver coadiuvato SARCONE Nicolino nell'attività usuraria ed estorsiva nei confronti di MARCHI Guido e MINCONE Federica, presenziando alla consegna degli assegni nel giugno 2011 ed organizzando un successivo incontro nel proprio ufficio tra lo stesso SARCONE Nicolino e le persone offese, per rinegoziare le modalità di estinzione del debito.

Concorrendo CIPRESSO Antonio e BINO Cosimo Damiano per aver coadiuvato SARCONE Nicolino nell'attività usuraria ed estorsiva nei confronti di MARCHI Guido e MINCONE Federica, recando in data



14.08.2011 a Bologna per riconsegnare l'autovettura Land Rover targata DY390BN in cambio di €1500 euro.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Modena e Bologna tra febbraio ed agosto 2011.

57 - SARCONE Nicolino

reato previsto e punito ex artt. 56, 610 c.p. ed art. 7 L. 203/91 perché, dopo aver commesso il reato di cui al capo di imputazione precedente, inviava un sms a MINCONE Federica la sera stessa dell'arresto di CIPRESSO Antonio e BINI Cosimo Damiano, con cui le consigliava di ritirare la denuncia o modificare la propria versione dei fatti, per consentire la scarcerazione dei propri sodali, precisando "ma sai anche che in carcere non si muore vero?", chiaro messaggio intimidatorio tipicamente mafioso.

Con ciò utilizzando una minaccia grave assolutamente idonea e diretta in modo non equivoco ad ottenere che la MINCONE ritirasse la denuncia sporta.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella provincia di Bologna il 11.08.2011.

58 - BLASCO Antonio in concorso con BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società B&V Costruzioni S.r.l. Unipersonale con P.I. 02447260353 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale lavori generali di costruzione di opere edili --- a BLASCO Antonio, che accettava; essendo invece unici titolari BLASCO Gaetano (padre di BLASCO Antonio) e VALERIO Antonio (che appariva come mero amministratore).


Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia, il 14/09/2010.

58 bis - BLASCO Antonio in concorso con BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società Anpa Costruzioni S.r.l. Unipersonale con P.I. 02473440358 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.; tra cui, in particolare, l'autocarro Range Rover 2.7 TDV6 Sport tg. DB354TB) --- esercitante come oggetto sociale lavori generali di costruzione di opere edili --- a BLASCO Antonio, che accettava; essendo invece unici titolari BLASCO Gaetano (padre di BLASCO Antonio) e VALERIO Antonio.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).



59 - SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, FRIZZALE Antonio in concorso con *SILIPO Luigi, BLASCO Gaetano, e TOSTONI Michele (OMISSIS – giudicati separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 110, 112 comma 1 n. 1), 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, costringevano MENOZZI Dimitri, adducendo a pretesto un debito contratto dal medesimo nel 2008 con FRIZZALE Antonio e TOSTONI Michele, gestori dell'Area di Servizio Agip (sita in Reggio Emilia via Emilia all'Angelo), e quantificabile in 10.000 euro, a sottoscrivere favore dei medesimi venti cambiali, ciascuna dell'importo di 500 euro, per complessivi 10.000 euro, pur avendo MENOZZI Dimitri già estinto la propria posizione nei confronti dei due e quindi agendo non avendo alcun titolo per richiedere il pagamento.

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata da SARCONE Nicolino, BLASCO Gaetano, SILIPO Antonio e SILIPO Luigi nei confronti di MENOZZI Dimitri, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo FRIZZALE Antonio e TOSTONI Michele perché, per costringere MENOZZI Dimitri a saldare il presunto debito nei loro confronti (di fatto non più esistente o comunque esigibile), consapevolmente si rivolgevano a SARCONE Nicolino, di cui riconoscevano il prestigio criminale e l'appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso, che incaricava gli affiliati BLASCO Gaetano, SILIPO Antonio e SILIPO Luigi di costringere materialmente il MENOZZI a sottoscrivere le cambiali.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella provincia Reggio Emilia dal 2008 e fino al settembre 2012.

60 - TURRA' Roberto

reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso con altra persona da identificare compiutamente, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, cercavano di costringere PETROLO Vincenzo, ad affidare a loro i lavori di costruzione di una palazzina adiacente al proprio ristorante, anziché alla Centro Tur S.r.l. di tale BRUGNANO.

Minaccia consistita nell'aver detto esplicitamente a PETROLO Vincenzo che la loro presenza nel cantiere gli avrebbe evitato problemi e che BRUGNANO non avrebbe invece potuto impedire un eventuale incendio della gru, nella costante pressione psicologica telefonica nei confronti di PETROLO Vincenzo, al quale in diverse occasioni facevano comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali.

Così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il PETROLO a siglare il contratto a loro favore, condotta che non si concretizzava perché il medesimo, per evitare qualsiasi coinvolgimento, rinunciava temporaneamente alla costruzione della palazzina.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla appartenenza alla 'ndrangheta del TURRA' ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione

della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In località Cella di Reggio Emilia nel marzo 2012.

61 - TURRA' Roberto

reato p. e p. dagli artt. 56, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° n. 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, cercava di costringere PETROLO Vincenzo, a consegnargli una somma di denaro quantificabile in 3.000 euro quale prestito a suo favore.

Minaccia consistita nell'aver estratto dalla propria autovettura una bottiglia di plastica, indicando che la stessa conteneva benzina, e che sebbene fosse destinata, a detta del TURRA', ad incendiare le autovetture dei suoi creditori, PETROLO Vincenzo realizzava fosse chiaramente indirizzata anche nei suoi confronti, a causa del rifiuto espresso circa la consegna del denaro, tanto da convincerlo a riferire il fatto ai Carabinieri.

Così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il PETROLO a pagare la somma di denaro che il TURRA' rivendicava senza alcun titolo, non riuscendovi quest'ultimo per la resistenza opposta dalla persona offesa.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto da persona facente parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In località Cella di Reggio Emilia il 19 settembre 2012.

62 - AMATO Domenico in concorso con AMATO Francesco e FERRARI Aldo Pietro (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, usavano violenza e minaccia sotto meglio descritte, nei confronti di PELLEGGRI Francesco e MAZZEI Giuseppina per costringerli a consegnare un'autovettura di cui il FERRARI rivendicava la proprietà ovvero al pagamento del controvalore della stessa, di importo imprecisato, a favore del medesimo, costringendo altresì la MAZZEI a presentarsi nell'ufficio di FERRARI Aldo Pietro contro la sua volontà.

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata da AMATO Francesco ed AMATO Domenico (entrambi su incarico del FERRARI) nei confronti di PELLEGGRI Francesco e MAZZEI Giuseppina, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a loro carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui i medesimi si convincevano, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo FERRARI Aldo Pietro perché per costringere PELLEGGRI Francesco e MAZZEI Giuseppina ad assecondare le sue richieste, consapevolmente si rivolgeva ad AMATO Francesco ed AMATO Domenico, di cui riconosceva il prestigio criminale e l'appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso, ai quali prometteva in cambio la somma di 10.000 euro, corrispondendo poi in realtà circa 7.000 euro, come corrispettivo per il raggiungimento dell'obiettivo da parte sua (in forme non identificate).

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla appartenenza alla 'ndrangheta di AMATO Francesco ed AMATO Domenico, in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella provincia di Parma già in epoca antecedente all'ottobre 2011 e fino al dicembre 2011.

63 - AMATO Domenico, PELLEGGRI Francesco in concorso con AMATO Francesco (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 4° co. n. 3 c.p. ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere CAGLIOSTRO Giovanni, a fronte di un debito contratto in epoca imprecisata nei confronti di PELLEGGRI Francesco, e di importo imprecisato, a restituire la somma di denaro.

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica telefonica esercitata da AMATO Francesco ed AMATO Domenico nei confronti di CAGLIOSTRO Giovanni, con il quale si incontravano a Brescia, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali.

Concorrendo PELLEGGRI Francesco perché per costringere CAGLIOSTRO Giovanni ad assecondare le sue richieste, consapevolmente si rivolgeva ad AMATO Francesco ed AMATO Domenico, di cui riconosceva il prestigio criminale e l'appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso (anche per avere subito direttamente quanto indicato nel capo precedente).

Condotta che non si concretizzava per la reazione di CAGLIOSTRO Giovanni, che non accettava le imposizioni impartitegli e soprattutto per l'impossibilità di PELLEGGRI Francesco di soddisfare le richieste economiche avanzate dagli AMATO per farsi carico della questione.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla appartenenza alla 'ndrangheta di AMATO Francesco ed AMATO Domenico, in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Brescia già in epoca antecedente al marzo 2012 e fino al maggio 2012.

64 - AMATO Alfredo (OMISSIS - giudicato separatamente)

65 - SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio in concorso con GIBERTINI Gino (OMISSIS - giudicato separatamente)

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, costringevano MELCHIORRI Renzo a pagare la somma di 25.000 euro, di cui 5.000 euro con assegno bancario e 20.000 euro tramite cambiali, quale parziale saldo di un debito iniziale di 51.000 euro asseritamente esistente nei confronti di GIBERTINI Gino, il quale per ottenerne il pagamento, richiedeva l'intervento del SILIPO a cui riconosceva la somma 5.000 euro per l'azione posta in essere nei termini indicati a seguire.

Concorrendo SARCONI Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dal SILIPO Antonio (che lo aggiornava costantemente sull'attività), partecipando personalmente ad alcune fasi della stessa.

Concorrendo SILIPO Antonio per aver costretto con minacce MELCHIORRI Renzo a consegnargli la somma di 25.000 euro (5.000 euro con assegno bancario e 20.000 euro con cambiali) che poi metteva a disposizione del GIBERTINI, accettando l'incarico ricevuto dal medesimo e facendo sottoscrivere a quest'ultimo una fittizia cessione del credito nei confronti del MELCHIORRI, così agendo come falso cessionario del credito e ponendo in essere reiterate minacce che lo costringevano ad emettere i titoli sopra citati il 15 giugno 2012.

Concorrendo GIBERTINI Gino per avere consapevolmente richiesto l'intervento di SILIPO Antonio per il recupero del credito di 51.000 asseritamente vantato nei confronti di MELCHIORRI Renzo, essendo a conoscenza della appartenenza dello stesso ad una 'un'organizzazione di matrice 'ndranghetistica, e nella piena consapevolezza dell'utilizzo che sarebbe stato fatto di metodi estorsivi tipicamente mafiosi.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In Castellarano (RE), tra marzo e luglio 2012.

66 - GIBERTINI Marco, SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, FERRARO Vincenzo, CALESSE Mario in concorso con SALSI Mirco (OMISSIS - giudicato separatamente)

Del reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 112 co. 1 nr.1, 610, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, ed in numero maggiore di cinque, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico e a carico dei suoi familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui la medesima si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, intimavano a GELMI Maria Rosa di restituire a SALSI Mirco una somma di denaro, quantificabile in 1.332.000 euro, da questi asseritamente consegnata alla prima, in contanti, per la definizione di un affare, poi non andato a buon fine.

Minacce consistite nell'aver SALSI Mirco inviato sull'utenza della GELMI Maria Rosa, sms telefonici con i quali le prospettava l'invio a casa sua dei "calabresi", nonché per aver detto a MERLO Pietro, convivente della persona offesa, nel corso di una conversazione telefonica, di aver dato tutto in mano ai calabresi, ingenerando nei due un evidente timore.

Minacce altresì consistite nell'essersi SILIPO Antonio e CALESSE Mario, recati il 30.06.2012 presso l'abitazione della persona offesa, sita in Dello (BS) via Fra Bulgaro 8, intimando al padre di riferirle di contattarli immediatamente, cosa che GELMI Maria Rosa faceva, ricevendo telefonicamente ulteriori intimidazioni da parte del SILIPO Antonio, che per indurla ad incontrarlo, diceva di conoscere i suoi figli (e comunque le sue abitudini di vita), avvertimenti che creavano nella GELMI Maria Rosa e nel suo nucleo familiare un evidentissimo stato di paura, tanto che la GELMI Maria Rosa decideva di modificare la propria residenza, trasferendosi unitamente ai genitori, in Soncino (CR), via Borgo Mattina 56/A, presso l'abitazione di MERLO Pietro (in ciò consistendo una azione cui i medesimi erano costretti per sottrarsi alle minacce e rendersi irreperibili).

Condotta che non si concretizzava per la reazione di GELMI Maria Rosa, che non accettava le imposizioni impartitegli e, modificata la propria residenza per sfuggire agli estorsori, si rendeva a questi irreperibile.

Concorrendo SARCONE Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dal SILIPO Antonio che lo aggiornava costantemente sull'attività.

Concorrendo SILIPO Antonio per aver accettato di procedere all'attività di riscossione violenta del presunto credito vantato da SALSI Mirco, dietro il corrispettivo di 303.784,05 euro che il SALSI versava a favore del gruppo mediante emissione di due assegni e quattro bonifici bancari, il tutto giustificato formalmente con fatture false emesse dalla SILIPO s.r.l. nei confronti della REGGIANA GOURMET s.r.l. per lavori di palificazione, in realtà mai eseguiti e, previa autorizzazione di SARCONE Nicolino, tentato con minacce di convincere la persona offesa a sottostare alle proprie richieste estorsive, recandosi a Dello (BS) il 30.06.2012 in compagnia di CALESSE Mario e di una persona allo stato non identificata, intimando al padre di riferirle di contattarli immediatamente, cosa che GELMI Maria Rosa faceva, ricevendo telefonicamente ulteriori intimidazioni da parte del SILIPO Antonio, che per indurla ad incontrarlo, diceva di conoscere i suoi figli (e comunque le sue abitudini di vita) e facendole intendere di avere informazioni sulla sua vita tali da renderla facilmente aggredibile.

Concorrendo FERRARO Vincenzo e CALESSE Mario per aver coadiuvato SILIPO Antonio nelle azioni intimidatorie nei confronti della persona offesa e del suo nucleo familiare e nell'aver, il solo CALESSE Mario, accompagnato lo stesso SILIPO Antonio a Dello (BS) presso l'abitazione della GELSI Maria Rosa.

Concorrendo GIBERTINI Marco per aver consigliato a SALSI Mirco di affidarsi per la riscossione del presunto credito, a SILIPO Antonio, di cui conosceva l'appartenenza ad un'organizzazione di matrice

'ndranghetista, consapevole delle modalità mafiosi (comunque estorsivi) che sarebbero state utilizzate per costringere GELMI Maria Rosa a sottostare alle loro richieste, conducendo il SALSI presso il SILIPO e partecipando alle fasi di conferimento dell'incarico, assicurando il SALSI stesso sul buon esito del medesimo.

Concorrendo SALSI Mirco per essersi consapevolmente rivolto a persone facenti parte di un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista, ben sapendo che avrebbero costretto, con metodi mafiosi (comunque estorsivi), GELMI Maria Rosa a sottostare alle loro richieste e per aver minacciato telefonicamente la stessa GELMI Maria Rosa ed il suo convivente MERLO Pietro.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, in numero maggiore di cinque, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Brescia, dai primi mesi del 2011 e almeno sino al giugno 2012.

67 - SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, FERRARO Vincenzo, CALESSE Mario e GIBERTINI Marco

reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, ed in numero di cinque, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico e a carico dei suoi familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, intimavano a SALSI Mirco, dopo avergli consegnato 6 assegni bancari dell'importo di 125.000 euro cadauno, recanti la firma apocrifia di DE LUCIA Giuseppe, che gli presentavano come titoli emessi dal convivente della GELMI Maria Rosa a dimostrazione del buon esito del recupero del credito, di versare ai sodali una ulteriore somma di denaro di euro 50.000,00.

Minacce consistite nell'aver gli indagati effettuato numerose telefonate di tono chiaramente intimidatorio all'indirizzo di SALSI Mirco e del suo nucleo familiare e nell'aver SILIPO Antonio preannunciato il 29.06.2013 allo stesso SALSI Mirco l'imminente arrivo a casa sua di quelli di Milano (alludendo a FERRARO Vincenzo e CALESSE Mario), decisi a prendersi i soldi, ingenerando nello stesso un tale stato di timore, che lo induceva a sporgere denuncia presso la Questura di Reggio Emilia il successivo 02.07.2013.

Minacce altresì consistite nell'essersi SILIPO Antonio e FERRARO Vincenzo presentati per due volte il 04.07.2013 presso la REGGIANA Gourmet S.r.l., al fine di rintracciare SALSI Mirco allo scopo di costringerlo a versare la citata somma di 50.000,00 euro.

Condotta che non si concretizzava per la reazione di SALSI Mirco, che non accettava le imposizioni impartitegli e si rivolgeva alla Questura di Reggio Emilia, denunciando l'accaduto.


Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, in numero di cinque, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella provincia di Reggio Emilia tra giugno 2012 e luglio 2013.

68 - SARCONE Nicolino e SILIPO Antonio

reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110 c.p., 8 D.P.R. 74/00 e 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle qualità e secondo le forme indicate ai precedenti capi di imputazione, al fine di giustificare formalmente la corresponsione di 250.000 euro +



Iva da parte del SALSI Mirco a favore del gruppo criminale capeggiato da SARCONE Nicolino, quale corrispettivo per l'opera di riscossione di un credito quantificabile in 1.332.000 euro vantato dallo stesso SALSI Mirco nei confronti di GELMI Maria Rosa, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti nei confronti della società REGGIANA GOURMET s.r.l. di SALSI Mirco, utilizzando la società SILIPO s.r.l.

di SILIPO Antonio.
Nello specifico venivano emesse dalla SILIPO s.r.l.: fattura n. 3 del 23.07.2012 dell'importo di 49.247 euro Iva compresa e fattura n. 4 del 31.07.2012 dell'importo di 254.537,05 euro Iva compresa, per un ammontare complessivo di 303.784,05 Iva compresa, che la REGGIANA GOURMET s.r.l. di SALSI Mirco pagava con assegni e bonifici come sotto riportati:

- assegni 8000193099910 e 800193100011, rispettivamente dell'importo di 8.547 euro e 44.175,85 euro, datati 27.07.2012 e tratti sul c/c della BCC Banca Reggiana a favore di SILIPO s.r.l. e firmati da Mirco SALSI;
- ricevuta in data 26.10.2012 di un bonifico della REGGIANA GOURMET s.r.l. a favore di SILIPO s.r.l., dell'importo di 51.061,20 euro (acconto fatture 3 e 4);
- ricevuta in data 28.11.2012 di un bonifico della REGGIANA GOURMET s.r.l. a favore di SILIPO s.r.l., dell'importo di 50.000 euro (acconto fatture 3 e 4);
- ricevuta in data 04.12.2012 di un bonifico della REGGIANA GOURMET s.r.l. a favore di SILIPO s.r.l., dell'importo di 100.000 euro (acconto fatture 3 e 4);
- ricevuta in data 12.12.2012 di un bonifico della REGGIANA GOURMET s.r.l. a favore di SILIPO s.r.l., dell'importo di € 50.000 (saldo fatture 3 e 4).

Concorrendo SARCONE Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva l'attività illecita di SILIPO Antonio.

Concorrendo SILIPO Antonio per aver emesso le fatture false sopra indicate, al fine di giustificare un pagamento a suo favore da parte della REGGIANA Gourmet s.r.l. di SALSI Mirco, in realtà da considerarsi come corresponsione per la riscossione violenta del credito vantato da SALSI Mirco nei confronti di GELMI Maria Rosa.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella provincia di Reggio Emilia tra luglio e dicembre 2012.

69 - SILIPO Antonio

reato previsto e punito ex artt. 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perchè mediante minaccia, come sotto descritta, costringeva CIPRIANI Pietro a rinunciare a recuperare un credito quantificabile in circa 70.000 euro, vantato dalla società ALPI SABBIE srl nei confronti dello stesso SILIPO per pregresse forniture di sabbia.

Minaccia consistita nell'essersi SILIPO Antonio qualificato, nell'estate 2011, come uomo d'onore, facente parte di un'organizzazione criminale di stampo mafioso di matrice 'ndranghetista, nonché dicendo a CIPRIANI Pietro in modo univocamente allusivo "di essere a conoscenza che aveva una famiglia ed un'abitazione", ingenerando così nella persona offesa un forte timore per la propria incolumità e per quella dei propri familiari, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, tanto da indurlo a rinunciare di fatto al credito sopra indicato, mai più in seguito rivendicato, procurandosi un ingiusto profitto con pari altrui danno.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto da parte di persona facente parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante ex art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito in modo tale da rafforzare la capacità di intimidazione dell'associazione stessa e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

70 - SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, GIBERTINI Marco e MORMILE Vittorio in concorso con SILIPO Luigi, COSTI Omar, CANNIZZO Mario (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, ed in numero maggiore di cinque, mediante violenza e minaccia, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, costringevano CESARINI Andrea, a fronte di un presunto debito dallo stesso contratto nei confronti di COSTI Omar e quantificabile in circa 1.300.000 euro, a consegnare la somma di 230.000 euro in contanti, assegni bancari per la somma complessiva di circa 600.000 euro, nonché l'autovettura Lamborghini Gallardo targata EB727FP.

Concorrendo SARCONE Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dall'affiliato SILIPO Antonio, autorizzandolo anche a rivolgersi ad appartenenti ad altra analoga organizzazione criminale di matrice campana operante in Roma (MORMILE Vittorio).

Concorrendo SILIPO Antonio per avere, previo consenso di SARCONE Nicolino, organizzato e diretto l'attività estorsiva nei confronti di CESARINI Andrea, intervento richiestogli da COSTI Omar per il tramite di GIBERTINI Marco, affidando l'incarico a SILIPO Luigi e CANNIZZO Mario, che il 17.10.2012 accompagnavano COSTI ad un appuntamento con CESARINI Andrea a Reggio Emilia, e successivamente rivolgendosi a MORMILE Vittorio ed altro soggetto campano, affinché si recassero con lo stesso COSTI Omar a Roma (il 11.12.2012) presso il domicilio del CESARINI Andrea, allo scopo di intimidirlo ed indurlo a sottostare alle loro richieste.

Concorrendo GIBERTINI Marco per aver consapevolmente condotto COSTI Omar da SILIPO Antonio, persona facente parte di un'organizzazione di matrice 'ndranghetistica, ben sapendo che con metodi estorsivi tipicamente mafiosi, avrebbe costretto CESARINI Andrea a saldare il proprio debito. Concorrendo COSTI Omar per essersi consapevolmente rivolto a persone facenti parte di un'associazione a delinquere di matrice 'ndranghetista, ben sapendo che con metodi estorsivi tipicamente mafiosi, avrebbe costretto CESARINI Andrea a saldare il proprio debito.

Concorrendo SILIPO Luigi e CANNIZZO Mario per avere su ordine di SILIPO Antonio, accompagnato COSTI Omar il 17.10.2012 ad un appuntamento a Reggio Emilia con CESARINI Andrea, allo scopo di intimidirlo ed indurlo a sottostare alle loro richieste.

Concorrendo MORMILE Vittorio per avere, su incarico di SILIPO Antonio ed in concorso con altri soggetti di origine campana in corso di identificazione, accompagnato COSTI Omar il 11.12.2012 ad un appuntamento a Roma con CESARINI Andrea, costringendolo con minacce a sottostare alle richieste estorsive.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Roma, da ottobre 2012 al marzo 2013.

70 bis - SILIPO Antonio, SILIPO Francesco in concorso con SILIPO Floriana (OMISSIS - giudicata separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., SILIPO Antonio attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società GLOBAL GROUP S.r.l. P.I. 02387990357 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale l'attività di trasporto merci, movimento terra, vendita di inerti e simili --- a SILIPO Francesco e SILIPO Floriana, che accettavano; essendo invece SILIPO Antonio l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1);
Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE), il 18/06/2009.

70 ter - SILIPO Antonio, SILIPO Francesco in concorso con MARTINO Paolo, MARTINO Rosario, MARTINO Marianna, SILIPO Salvatore cl. 77, ABBRUZZESE Palmina, (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., SILIPO Antonio attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società EDIL Progress S.r.l. P.I. 02623620792 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i terreni siti in Vezzano sul Crostolo (RE), distinti al catasto al foglio 8, particelle 252 e 261) --- esercitante come oggetto sociale l'attività di esecuzione di lavori di terra, costruzione di edifici ed edilizia in genere --- a SILIPO Francesco e SILIPO Floriana, che accettavano; essendo invece SILIPO Antonio l'unico effettivo titolare; in particolare, SILIPO Antonio attribuiva fittiziamente:

- in data 11/01/2006, a MARTINO Paolo (50%) ed a MARTINO Rosario (50%), che accettavano, le quote societarie;
- in data 13/06/2006, a MARTINO Marianna, che accettava (formalmente acquistando da MARTINO Paolo, che le deteneva fittiziamente), il 50% delle quote sociali;
- in data 13/06/2008, ad ABBRUZZESE Palmina, che accettava (formalmente acquistando da MARTINO Rosario, che le deteneva fittiziamente), il 50% delle quote sociali;
- in data 09/09/2008, a SILIPO Salvatore, che accettava (formalmente acquistando da MARTINO Marianna, che le deteneva fittiziamente), il 50% delle quote societarie;
- in data 03/02/2009, a SILIPO Antonio, che accettava (formalmente acquistando da ABBRUZZESE Palmina, che le deteneva fittiziamente), il 50% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE), nelle date sopra indicate.

70 quater - SILIPO Antonio in concorso con SILIPO Floriana (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., SILIPO Antonio attribuiva fittiziamente la titolarità formale del 99% delle quote societarie della società S.F.L. Escavazioni e Trasporti S.r.l. P.I. 02495030351 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il ramo di azienda acquistato dalla società Global Group S.r.l. in data 03/04/2014 e relativo all'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi) --- esercitante come oggetto sociale l'attività di commercio all'ingrosso di inerti --- a SILIPO Floriana, che accettava; essendo invece SILIPO Antonio l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE), il 01/08/2011.

70 quinquies - SILIPO Antonio in concorso con SILIPO Floriana, MARTINO Marianna (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., SILIPO Antonio attribuiva fittiziamente la titolarità di immobili e terreni, rispettivamente contrassegnati nel catasto di Cadelbosco di Sopra (RE), viottolo Belpoliti s.n.c., distinti al catasto al foglio 22, particelle 175 sub 2), 3), 4), 188, 189 sub 1), 190, 191 --- a MARTINO Marianna e, a seguito di fittizia donazione, a SILIPO Floriana in data 07/02/2013, che accettavano; essendo invece SILIPO Antonio l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE), il 07/02/2013 ed in precedenza.

70 sexies - SILIPO Antonio in concorso con CANNIZZO Mario (OMISSIS - giudicato separatamente)

delitto p. e. p. dall'artt. 410 e 367 c.p. perché in concorso con SILIPO Antonio, con denuncia-querela formalizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia in data 31 Dicembre 2012 alle ore 09.00, affermava falsamente di aver ricevuto in data 23 e 27 dicembre 2012 due telefonate di intimidazione, invero ricevendo in data 27 dicembre 2012 una telefonata, precedentemente concordata, da SILIPO Antonio che lasciava registrato un messaggio sulla segreteria telefonica dell'utenza cellulare in uso a CANNIZZO ed avendo con il medesimo concordato in precedenza tale telefonata. in Reggio Emilia, il 31 Dicembre 2012

71 - DILETTO Alfonso, GIBERTINI Marco, GERACE Gennaro in concorso con DEBBI Giuliano (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro e con SPAGNOLO Domenico (minorenne), mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere APUZZO Ugo a lasciare la gestione del ristorante annesso allo stabilimento balneare "Marinabay" di Ravenna, da questi gestito in forza di regolare contratto di affitto d'azienda.

Minaccia consistita nell'intenzione espressa in più occasioni da DILETTO Alfonso, accompagnato da GERACE Gennaro e SPAGNOLO Domenico, di impiccare APUZZO Ugo e dare fuoco al locale qualora non ne avesse ceduto la gestione.

Condotta che non si concretizzava per la reazione di APUZZO Ugo, che non accettava le imposizioni impartitegli e si rivolgeva per due volte ai CC di Marina di Ravenna, denunciando l'accaduto.

Concorrendo DILETTO Alfonso per aver accettato l'incarico di DEBBI Giuliano di procedere contro l'APUZZO, facendosi falsamente cedere l'usufrutto dello stabilimento balneare "Marinabay" di Ravenna, intestandolo formalmente al cognato GERACE Gennaro, e così approntando un titolo per poter procedere direttamente, rivolgende in realtà reiterate minacce, anche di morte, all'indirizzo di APUZZO Ugo, per costringerlo a cedergli la gestione della propria attività di ristorazione.

Concorrendo GERACE Gennaro per essersi reso fittiziamente intestatario, di fatto in nome e per conto del cognato DILETTO Alfonso, dell'usufrutto dello stabilimento balneare "Marinabay" di Ravenna ed aver partecipato alle minacce gravi, anche di morte, proferite all'indirizzo di APUZZO Ugo, per costringerlo a cedere la gestione della propria attività di ristorazione.

Concorrendo GIBERTINI Marco per avere consigliato a DEBBI Giuliano - per ottenere che l'APUZZO lasciasse la gestione dello stabilimento balneare - di rivolgersi a persone facenti parte di un'organizzazione di matrice 'ndranghetistica, consapevole delle modalità estorsive che sarebbero state utilizzate, e della assoluta pretestuosità della cessione dell'usufrutto dello stabilimento balneare fatto esclusivamente per aver titolo di azione diretta nei confronti dell'APUZZO Ugo e così costringerlo a cedere la gestione della propria attività di ristorazione, ben consapevole della richiesta reale da parte del DEBBI, facendo ciò nell'ambito di una costante attività di procacciamento di nuovi contatti per il SILIPO ed i suoi associati.

Concorrendo DEBBI Giuliano per avere consapevolmente richiesto l'intervento del DILETTO e dei suoi complici nei termini appena descritti per il GIBERTINI.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante di essersi avvalsi di persona minore di anni 18 per compiere il reato.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il DILETTO Alfonso con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Ravenna dall'aprile 2013 e almeno sino a luglio 2013.

72 - SILIPO Antonio in concorso con COSTI Omar, CAGOSSI Luigi (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato previsto e punito ex artt. 81 cpv., 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nn. 2), 3), 4), ed art. 7 L. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in corrispettivo



di un prestito concesso ed elargito nell'aprile 2013 da SILIPO Antonio, ammonitante alla somma di 10.000,00 euro, si facevano promettere e poi dare da GRAMMATICA Annalisa, unitamente alla restituzione del capitale, interessi usurari per un importo pari a 2.100,00 euro mensili, da corrispondere nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2013, applicando in tal modo un tasso di interesse mensile del 21 % (circa il 252 % annuo), nonché pretendendo, fino al momento della restituzione per intero del capitale iniziale, la corresponsione di analoghe rate mensili di 2.100 euro, che la persona offesa regolarmente pagava, parte in contanti e parte con assegni, fino al luglio 2013.

Concorrendo SILIPO Antonio per aver approfittato dello stato di bisogno di GRAMMATICA Annalisa, che doveva rientrare da un'esposizione bancaria, prestandole la somma di 10.000,00 euro (parte in assegno e parte tramite COSTI Omar), sulla quale applicava poi tassi di interesse usurari e comunque tali da essere assolutamente sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro fornita, e quindi richiedendole il pagamento degli predetti interessi usurari.

Concorrendo CAGOSSI Luigi nella qualità di legale rappresentante della società La Cavalleria S.r.l. per aver emesso fatture per operazioni in realtà inesistenti ed esclusivamente volte a documentare un credito nei confronti della GRAMMATICA e quale soggetto presente agli incontri tenutisi avanti il notaio GRASSELLI aventi ad oggetto la corresponsione di denaro da parte della GRAMMATICA (relativo agli interessi usurari).

Concorrendo COSTI Omar per avere, su richiesta di SILIPO Antonio, materialmente effettuato il bonifico a favore di GRAMMATICA Annalisa, mediante versamento sul c/c intestato al padre GRAMMATICA Nicola, consapevole del patto usurario e consentendo la perpetrazione del reato.

Finendo la GRAMMATICA per corrispondere la somma totale di 30.500,00 euro, con la seguente percentuale usuraria:

- 511% per la rata del 15 aprile 2013;
- 255,50% con scadenza il 15 di ogni mese sino ad agosto 2013;
- 486,67% per le rate con scadenza il 30 gennaio 2014 ed il 28/02/2014.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale, nonché facendosi anche promettere la cessione di un garage.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione del gruppo e producendo altresì un effetto di moltiplicazione di tale percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Fatto commesso in Provincia di Reggio Emilia e in particolare in Cadelbosco di Sopra (RE), tra aprile 2013 ed aprile 2014.

73 - SILIPO Antonio in concorso con COSTI Omar, CAGOSSI Luigi (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato previsto e punito ex artt. 81, 110, 629 commi 1° e 2° (in riferimento all'art. 628 comma 3° n. 3 c.p.), 56-629 c.p., art. 7 L. 203 del 1991 perché, in concorso morale e materiale tra loro e con i rispettivi ruoli di cui al capo 72, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in corrispettivo di un prestito di denaro elargito nell'aprile 2013 e quantificabile in 10.000,00 euro, minacciando con metodo mafioso (con le modalità sotto descritte) GRAMMATICA Annalisa e ponendola in una condizione di assoggettamento, la costringevano a corrispondere interessi usurari nella percentuale sopra descritta sul capitale ricevuto in prestito, e così si procuravano un ingiusto profitto con corrispondente danno per la donna.

Più in particolare, SILIPO Antonio poneva materialmente in essere le varie minacce (anche dicendo alla GRAMMATICA, con fare intimidatorio ed aggressivo, che doveva "risolvere la questione entro una settimana", ... che avevano "telefonato giù" ... che loro "non hanno paura di niente e sono in tanti", ingenerando nella donna un forte timore per la propria incolumità e per quella dei propri familiari), CAGOSSI Luigi e COSTI Omar presenziavano ad alcuni incontri in cui venivano esplicitate le richieste estorsive dando supporto materiale e morale al SILIPO, in tal modo:

- costringevano la GRAMMATICA a consegnare loro interessi mensili pari ad euro 2.100,00 (da aprile ad agosto 2013) e, una volta che la persona offesa non riusciva più ad onorare tali gravose scadenze;
- compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere GRAMMATICA Annalisa a cedere loro un garage di sua proprietà avente un valore commerciale di 16.000,00 euro (6.000,00 euro a titolo di

interesse, applicando così un tasso usurario pari al 20% mensile), condotta che non si concretizzava (nonostante la GRAMMATICA avesse ceduto alla richiesta) per il rifiuto del notaio di stipulare l'atto del rogito;

- successivamente la obbligavano, con analoghe minacce, a consegnare al SILIPO 3 assegni bancari postdatati (con date di scadenza coincidenti con la fine dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014) dell'importo di euro 10.000,00 ciascuno, applicando in questo caso un tasso di interesse usurario del 33 % circa mensile, dicendole che avrebbero comunque posto all'incasso i predetti titoli di credito alla scadenza anche se privi di copertura.

Con l'aggravante dell'essere stata la minaccia posta in essere da persona facente parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione del gruppo e producendo altresì un effetto di moltiplicazione di tale percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Fatto commesso in Provincia di Reggio Emilia e in particolare in Cadelbosco di Sopra (RE), tra luglio 2013 ed aprile 2014.

73 bis - SILIPO Antonio, SILIPO Francesco in concorso con CAGOSSI Luigi, SILIPO Floriana (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nn. 3) e 4), art. 7 L. 203/91, perché, in concorso morale e materiale tra loro --- in particolare: SILIPO Antonio quale autore del prestito e, unitamente a SILIPO Floriana, anche delle successive richieste di interessi usurari e della relativa attività di riscossione; CAGOSSI Luigi, nella qualità di legale rappresentante della società La Cavalleria S.r.l., beneficiaria degli assegni emessi dalle persone offese in parte a garanzia del prestito ricevuto e in parte quale pagamento delle rate degli interessi usurari; SILIPO Francesco, con altro soggetto n.m.i., quale soggetto subentrato alla riscossione delle somme illecite dopo l'applicazione di misure cautelari nei confronti degli altri correi --- si facevano promettere da CERRUTI Stefano e MORELLI Maria Cristina, in stato di bisogno, quale corrispettivo di un prestito di euro 20.000,00, la restituzione dell'intera somma capitale e un interesse mensile di euro 4.200,00 sino alla data di restituzione dell'intera somma capitale, per un totale di euro 16.800,00, con una percentuale usuraria del 252% (annuo) per le rate da aprile a luglio 2013 e successivamente, stante l'impossibilità della persona offesa di onorare tali interessi, si facevano promettere il pagamento di euro 35.000,00 in dieci rate mensili da gennaio 2014 ad ottobre 2014, con l'emissione di 10 assegni di euro 3.000,00 cadauno e la promessa di un versamento di euro 5.000,00 alla scadenza; di tali assegni, ne venivano consegnati ed incassati solo 2 di euro 6.000,00, mentre la rata di marzo 2014 era pagata in contanti, di talché, a fronte di euro 9.000,00 incassati, euro 4.500,00 erano da considerarsi a titolo di interessi, con una percentuale usuraria del 90% (annuo) da gennaio a marzo 2014.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione del gruppo e producendo altresì un effetto di moltiplicazione di tale percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE) e altre località della provincia di Reggio Emilia, tra aprile 2013 e marzo 2014.

74 - GIBERTINI Marco, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio in concorso con DEBBI Giuliano (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia come sotto descritte,

nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere GRASSI Mauro al pagamento di una somma di denaro quantificabile in 200.000 euro a favore di DEBBI Giuliano, quale restituzione dell'anticipo di quote di capitale relative all'acquisto di un esercizio pubblico in Ravenna.

Condotta che non si concretizzava per la reazione di GRASSI Mauro, che non accettava le imposizioni impartitegli e si rivolgeva ai CC di Ravenna, denunciando l'accaduto.

Concorrendo SARCONI Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dall'affiliato SILIPO Antonio, partecipando personalmente ad alcune fasi della stessa, recandosi a Ravenna in compagnia di SILIPO Antonio e GIBERTINI Marco, fingendosi Carabinieri ed effettuando ricerche nei luoghi frequentati dalla persona offesa, riuscendo ad individuare il luogo di residenza della stessa ed obbligandola ad incontrarli, minacciandola in caso di rifiuto di andarlo a prendere a casa.

Concorrendo SILIPO Antonio per avere accettato l'incarico di procedere al recupero crediti, dietro corrispettivo di 15.000 euro, predisponendo e facendo sottoscrivere al DEBBI una fittizia cessione del credito vantato da quest'ultimo nei confronti di GRASSI Mauro e, previa autorizzazione di SARCONI Nicolino, avendo tentato con minacce di convincere la persona offesa a sottostare alle proprie richieste estorsive, recandosi a Ravenna in compagnia dello stesso SARCONI Nicolino e GIBERTINI Marco, fingendosi Carabinieri ed effettuando ricerche nei luoghi frequentati dalla persona offesa, riuscendo ad individuare il luogo di residenza della stessa ed obbligandola ad incontrarli, minacciandola in caso di rifiuto di andarla a prendere a casa.

Concorrendo GIBERTINI Marco per aver condotto DEBBI Giuliano presso il SILIPO al fine di richiedere l'interessamento per il recupero del credito, conoscendone l'appartenenza ad un'organizzazione di matrice 'ndranghetista, consapevole delle modalità estorsive che sarebbero state utilizzate per costringere GRASSI Mauro a sottostare alle loro richieste, prendendo poi parte all'attività, recandosi a Ravenna in compagnia di SARCONI Nicolino e SILIPO Antonio, fingendosi Carabinieri ed effettuando ricerche nei luoghi frequentati dalla persona offesa, riuscendo ad individuare il luogo di residenza della stessa ed obbligandola ad incontrarli, minacciandola in caso di rifiuto di andarla a prendere a casa.

Concorrendo DEBBI Giuliano per avere consapevolmente incaricato il SILIPO ed il SARCONI di recuperare il credito suppositamente vantato nei confronti di GRASSI Mauro, ben consapevole della loro appartenenza ad un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista, e ben sapendo che avrebbero costretto, con metodi estorsivi, GRASSI Mauro a sottostare alle loro richieste.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONI Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Ravenna, tra aprile e giugno 2013.

75 - SILIPO Antonio, SILIPO Francesco in concorso con TIROTTA Giovanni (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a loro carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui i medesimi si convincevano, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere ZAPPAREDDU Danilo e ONONOGBO Celestina Jeoma di saldare un debito contratto nei confronti di TIROTTA Giovanni e quantificabile in 25.000 euro. Minaccia consistita nell'essersi recati SILIPO Antonio, SILIPO Francesco e TIROTTA Giovanni il 24.09.2013 presso l'abitazione delle persone offese, sita in Reggiolo, con una ruspa, manifestando il proposito di abbattere l'immobile in cui i coniugi ZAPPAREDDU e ONONOGBO convivono, iniziando a colpirlo con la benna, senza tuttavia arrecare danni visibili.

Condotta che non si concretizzava perché le persone offese, intimorite dal possibile abbattimento della propria abitazione, richiedevano l'intervento dei CC di Reggio, denunciando l'accaduto. Concorrendo TIROTTA Giovanni perché, avendo contratto un debito quantificabile in 6.000 euro nei confronti di SILIPO Antonio, si rivolgeva consapevolmente allo stesso, del quale conosceva l'appartenenza ad un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista, e a SILIPO Francesco ben sapendo che avrebbero costretto, con metodi estorsivi, ZAPPAREDDU Danilo e ONONOGBO Celestina Jeoma, a sottostare alle loro richieste e saldare il debito di 25.000 euro, partecipando direttamente all'attività, accompagnando SILIPO Antonio e SILIPO Francesco il 24.09.2013 presso l'abitazione delle persone offese.

Concorrendo SILIPO Antonio e SILIPO Francesco perché per adempiere ad un credito di 6.000 euro vantato nei confronti di TIROTTA Giovanni, accettavano di compiere attività estorsiva nei confronti di ZAPPAREDDU Danilo e ONONOGBO Celestina Jeoma, a loro volta debitori dello stesso TIROTTA Giovanni, recandosi il 24.09.2013 a casa delle persone offese con una ruspa e minacciandoli di abbattere l'immobile, desistendo solamente per l'intervento dei CC di Reggio, chiamati dalle persone offese.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite e facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In Reggio (RE) il 24 settembre 2013.

76 - 77 Omissis

78 - VILLIRILLO Romolo, BATTAGLIA Pasquale in concorso con MANFREDA Francesco, VILLIRILLO Giuseppe cl. 87 (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato previsto e punito ex artt. 81 cpv, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a carico suo e dei familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, intimavano a NEFFANDI Stefano di far fronte al presunto debito pendente nei confronti di FACCIOLI Claudio dai medesimi rivendicato direttamente, quantificato in 250.000 euro, versando una somma di denaro pari a 55.000 euro, avendo nel frattempo VILLIRILLO Romolo accertato che NEFFANDI Stefano aveva svolto solamente un ruolo di intermediario, mentre i reali debitori si identificavano in RAMPELLO Giovanni e MEI Giuseppe e quindi nella piena consapevolezza dell'inesistenza (e comunque inesigibilità) del credito rivendicato.

Minaccia consistita nell'aver VILLIRILLO Romolo più volte minacciato telefonicamente NEFFANDI Stefano, facendogli chiaramente capire di essere inserito, con posizione di vertice, all'interno di un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista, appartenenza mafiosa confermata alla persona offesa anche da FACCIOLI Claudio e RAMPELLO Giovanni, accrescendo così in lui lo stato di timore.

Condotta che si concretizzava solo parzialmente sotto il profilo della dazione di denaro perché NEFFANDI Stefano effettuava il pagamento in più rate (tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2011 e il 11.06.2011 consegna di due assegni circolari di 7.000 euro l'uno, intestati alla SIRI s.r.l. riconducibile a VILLIRILLO Romolo, il 21.06.2011 consegna di 5.500 euro in contanti e il 08.07.2011 consegna di 20 cambiali da 1.000 euro l'una e di 1.000 euro in contanti), ma non era in grado di far fronte alla successiva richiesta di 15.000 euro formulata da VILLIRILLO Romolo.

Concorrendo VILLIRILLO Romolo, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa di cui al comma 1, organizzava e poneva in essere in prima persona l'attività estorsiva esplicitando l'appartenenza all'organizzazione sua e dei suoi complici.

Concorrendo VILLIRILLO Giuseppe, BATTAGLIA Pasquale e MANFREDA Francesco per aver coadiuvato VILLIRILLO Romolo nelle varie fasi dell'attività estorsiva, accompagnandolo, o sostituendolo, negli incontri con la persona offesa nella piena consapevolezza e volontà di tutti gli elementi rappresentati nei capoversi precedenti.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il VILLIRILLO Antonio con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Mantova, Brescia e Verona da marzo 2011 fino a settembre 2012

79 - GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta e PALERMO Alessandro

reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a carico suo e dei familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, intimavano a MAFFIOLETTI Fabrizio di consegnare una somma di denaro quantificabile in 40.000 euro, giustificata formalmente con l'emissione di almeno una fattura per operazione inesistente, quale corrispettivo per il proprio interessamento nell'attività di recupero crediti eseguita nei confronti della società POSTEL di Roma a favore della società METALMA s.r.l. al primo riconducibile.

Minaccia consistita nell'aver GUALTIERI Antonio più volte ribadito la propria posizione di vertice all'interno di un sodalizio mafioso di matrice 'ndranghetista emiliana in collegamento con quella cutrese e la implicita capacità e possibilità di porre in essere ritorsioni nei suoi confronti.

Condotta che si concretizzava solo parzialmente sotto il profilo della dazione di denaro perché MAFFIOLETTI Fabrizio riusciva a corrispondere solamente 29.500 euro, di cui 10.000 euro nel dicembre 2011 tramite un assegno e gli altri 19.500 euro in contanti, tra febbraio e marzo 2012.

Concorrendo GUALTIERI Antonio, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva in prima persona l'attività estorsiva.

Concorrendo PALERMO Alessandro e TATTINI Roberta perché, nella piena consapevolezza e volontà tutti gli elementi rappresentati nei capoversi precedenti, mettevano al servizio dell'azione comune le loro competenze in campo finanziario, anche partecipando ad incontri direttamente con il MAFFIOLETTI (nel corso dei quali venivano fatte minacce al medesimo da parte del GUALTIERI) e nello specifico: PALERMO Alessandro attivandosi ed interessandosi personalmente presso la direzione generale della società Postel di Roma, attraverso canali propri e riferendo direttamente a GUALTIERI Antonio; TATTINI Roberta rafforzando e supportando moralmente le condotte illecite di Gualtieri Antonio ed apportando direttamente ed indirettamente pressioni sulla parte offesa per ottenere il pagamento nelle forme specificate nel capo che segue da parte della società POSTEL di Roma, (eludendo le problematiche sorte per l'irregolarità del DURC della società METALMA S.r.l., che in effetti riceveva due bonifici per complessivi 245.000 euro circa, che coprivano quasi interamente il debito riconducibile alla società POSTEL, e quantificabile in circa 260.000 euro) così consentendo di maturare una posizione di vantaggio nei confronti del MAFFIOLETTI.

Percependo PALERMO Alessandro e TATTINI Roberta denaro direttamente dal MAFFIOLETTI per la prestazione dai medesimi resa in ausilio del GUALTIERI.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il GUALTIERI Antonio con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Bergamo da ottobre 2011 fino a marzo 2012.

80 - GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta e PALERMO Alessandro

reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110 c.p., 8 D.P.R. 74/00 e 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, nelle qualità e secondo le forme indicate al precedente capo di imputazione, al fine di giustificare

formalmente ed almeno parzialmente, la corresponsione di somme di denaro, quantificabili rispettivamente in 87.800 euro e 10.000 euro da parte di MAFFIOLETTI Fabrizio a favore del gruppo criminale di loro appartenenza, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano le fatture n. 8 del 29.11.2011 e 9 del 20.12.2011, oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti nei confronti della società METALMA s.r.l. di MAFFIOLETTI Fabrizio, utilizzando la società EDILTETTI Group S.r.l. di GUALTIERI Antonio.

Concorrendo PALERMO Alessandro e TATTINI Roberta per avere partecipato con il GUALTIERI a tutte le fasi esecutive del delitto di cui al capo n. 79 ed essendo l'emissione delle fatture elemento decisivo al fine di creare una giustificazione apparente alla dazione del denaro frutto dell'estorsione.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il GUALTIERI Antonio con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Bergamo da ottobre a dicembre 2011.

81 - GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta e ELEZAJ Bilbil

reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 629 comma 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a carico suo e dei familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, intimavano a PRIOR Pierantonio (della società TIPTRONIK S.p.A.), a fronte di un presunto debito pendente nei confronti della società METALMA S.r.l. di MAFFIOLETTI Fabrizio, arbitrariamente quantificato da GUALTIERI Antonio in 1.080.000,00 euro, di consegnare una somma di denaro quantificabile in 88.000 euro, pianificando nel contempo una serie di pagamenti mensili, ciascuno da 20.000 euro, fino al raggiungimento dell'intero debito.

Minaccia consistita nell'aver GUALTIERI Antonio più volte ribadito la propria posizione di vertice all'interno di un sodalizio mafioso di matrice 'ndranghetista, sostenendo di poter contare su 300 uomini completamente al proprio servizio e nell'aver ordinato ai sodali di seguire gli spostamenti della persona offesa e del suo nucleo familiare, così da accrescerne lo stato di timore.

Condotta che si concretizzava parzialmente perché PRIOR Pierantonio effettuava il 29.11.2011 un primo bonifico in favore della società METALMA s.r.l. di 87.800 euro e nei mesi successivi riusciva a far fronte a 4 o 5 pagamenti da 20.000 euro (sicuramente uno nel gennaio 2012, due nel marzo 2012, uno forse in aprile 2012 e l'ultimo nel giugno 2012), parte con assegni, parte in contanti e parte con bonifici bancari, non riuscendo poi a sostenere altri esborsi.

Concorrendo GUALTIERI Antonio, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva in prima persona l'attività estorsiva.

Concorrendo TATTINI Roberta e ELEZAJ Bilbil per aver coadiuvato GUALTIERI Antonio nell'attività estorsiva e per aver partecipato a numerosi incontri organizzati dallo stesso GUALTIERI Antonio con la persona offesa nella piena consapevolezza e volontà di tutti gli elementi rappresentati nei capoversi precedenti. In particolare TATTINI Roberta dopo aver ricevuto in data 08/06/2011 una diretta richiesta da parte di PRIOR Pierantonio finalizzata ad intercedere nei confronti di GUALTIERI Antonio al fine di garantire il posticipo del pagamento precedentemente stabilito, a distanza di pochi giorni (11/06/2012), manifestando piena e consapevole disponibilità nei confronti del sodale emiliano, ne dispone invece un ulteriore sollecito, incaricando dell'incombenza il marito STEFANELLI Fulvio.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il GUALTIERI Antonio con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Bergamo da ottobre 2011 fino a giugno 2012.

82 - GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta e ELEZAJ Bilbil

reato previsto e punito ex artt. 81 cpv, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro e in una occasione con tale Ermal non meglio generalizzato, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a carico suo e dei familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, intimavano a MAFFIOLETTI Fabrizio, quale corrispettivo per il proprio interessamento nell'attività di recupero crediti eseguita nei confronti della società TIPTRONIK S.p.A. di PRIOR Pierantonio, che aveva contratto un debito con la società METALMA s.r.l. dello stesso MAFFIOLETTI Fabrizio, arbitrariamente quantificato da GUALTIERI Antonio in 1.080.000 euro, a corrispondere una somma di denaro pari al 50% dell'ammontare complessivo del debito, giustificando formalmente il pagamento con l'emissione di fatture false.

Minaccia consistita nell'aver GUALTIERI Antonio più volte ribadito la propria posizione di vertice all'interno di un sodalizio mafioso di matrice 'ndranghetista, e nell'aver ordinato ai sodali di seguire gli spostamenti di soggetti vicini alla persona offesa, così da accrescerne lo stato di timore.

Condotta che si concretizzava parzialmente perché MAFFIOLETTI Fabrizio, una volta ricevuto il bonifico da 87.800 euro dalla società TIPTRONIK S.p.A., il 30.11.2011 consegnava a GUALTIERI Antonio numero 8 assegni da 10.000 euro cadauno, più un assegno da 8.700 euro, che si faceva carico di giustificare formalmente il passaggio di denaro, emettendo con data 29.11.2011 la fattura numero 8 di pari importo, oggettivamente e/o soggettivamente falsa, nei confronti della società METALMA s.r.l. di MAFFIOLETTI Fabrizio, utilizzando la propria società EDILTETTI Group s.r.l. e relativa a presunti lavori di manutenzione del tetto di un immobile sito in Serravalle Scrivia (AL), di proprietà della società METALMA s.r.l., ma di fatto in disuso da oltre tre anni. Nei mesi successivi MAFFIOLETTI Fabrizio riusciva a far fronte ad altri quattro pagamenti in contanti (uno il 13.01.2012 di 10.000 euro, uno agli inizi di marzo 2012 di 10.000 euro, uno a fine marzo 2012 di 19.500 euro e l'ultimo verso il 10.04.2012 di 10.000 euro), per complessivi 49.500 euro, non riuscendo poi a sostenere altri esborsi.

Concorrendo GUALTIERI Antonio, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva in prima persona l'attività estorsiva.

Concorrendo TATTINI Roberta e ELEZAJ Bilbil per aver coadiuvato GUALTIERI Antonio nell'attività estorsiva e per aver partecipato a numerosi incontri organizzati dallo stesso GUALTIERI Antonio con la persona offesa nella piena consapevolezza e volontà di tutti gli elementi rappresentati nei capoversi precedenti. Nello specifico: TATTINI Roberta rafforzando e supportando moralmente, in più circostanze, le condotte illecite di Gualtieri Antonio volte ad ottenere, tra l'altro, il controllo finanziario della METALMA SRL, nonché rendendosi disponibile su diretta richiesta di quest'ultimo, nel farsi consegnare da Maffioletti Fabrizio in data 16/04/2012, euro 500, denaro mancante in occasione della consegna effettuata il giorno 14/04/2012 dal MAFFIOLETTI ad ELEZAJ Bilbil.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il GUALTIERI Antonio con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia, Verona e Bergamo da giugno 2011 fino a giugno 2012.

**GLI AFFARI
(REIMPIEGO ED ALTRO)**

83 - PALLONE Giuseppe, CAPPÀ Salvatore, DILETTO Alfonso, SARCONI Nicolino, VILLIRILLO Romolo, CLAUSI Agostino Donato, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICCHICI Giuseppe in concorso con FALBO Francesco, SARCONI Gianluigi, BOLOGNINO Michele, VULCANO Mario, GERACE Salvatore, e SERIO Luigi (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p.e. n. dagli artt. 81-cpv., 110, 112-co. n. 4, 648 ter c.p., 7 l. 203/91, perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e con i ruoli sotto meglio indicati per ciascuno, in numero maggiore di cinque, tutti essendo nella piena consapevolezza della provenienza di parte del denaro dall'associazione mafiosa dei GRANDE ARACRI di Cutro (la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Crotone n. 1812/03 del 19.12.2003, nell'ambito del procedimento Scacco Matto n. 2221/00-21 DDA Catanzaro) o comunque dal suo capo Nicolino GRANDE ARACRI (profitto dei medesimi delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e plurime estorsioni ed usure), lo investivano attraverso la predisposizione dell'impianto societario, composto essenzialmente da:

- AURORA BUILDING S.r.l.: costituita il 18.05.2006, con sede a Reggio Emilia, in via Zacchetti nr. 6, e capitale sociale di 100.000 euro suddiviso equamente tra la KI S.r.l. e la DESMOS S.r.l., rappresentata da VESCOVI Ferdinando; società amministrata dal 18.05.2006 al 07.09.2007 da BERGAMASCHI Gianfranco; dal 07.09.2007 al 31.03.2011 da FALBO Francesco; dal 31.03.2011 al 01.02.2013 da un organo direttivo costituito da CAPPÀ Salvatore e VESCOVI Ferdinando, rispettivamente nominati Presidente e Consigliere; dal 01.02.2013 da VESCOVI Ferdinando;
- KI S.r.l.: costituita il 24.04.2007, con sede a Reggio Emilia, in via Zacchetti nr. 6, e capitale sociale di 50.000 euro, suddiviso equamente tra GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe; società amministrata dal 24.04.2007 al 10.03.2011 da FALBO Francesco; dal 10.03.2011 da CAPPÀ Salvatore;
- GEA IMMOBILIARE S.r.l.: costituita il 24.04.2007, con sede a Sorbolo (PR), via Torino nr. 20, e capitale sociale di 50.000 euro, suddiviso equamente tra GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe; società amministrata dal 24.04.2007 al 10.03.2011 da FALBO Francesco; dal 10.03.2011 da CAPPÀ Salvatore;
- TANYA COSTRUZIONI S.r.l.: costituita il 20.06.2008, con sede a Sorbolo (PR), in via Mimmi Fochi nr. 24, e capitale sociale di 50.000 euro, diviso equamente tra FALBO Loredana e FALBO Davide Nicola; società amministrata dal 20.06.2008 al 11.12.2009 da un Consiglio di amministrazione, composto da FALBO Francesco, GIGLIO Giuseppe (Presidente) e CLAUSI Donato Agostino (Amministratore delegato); dal 11.12.2009 al 04.07.2012 da FALBO Francesco; dal 05.07.2012 da FALBO Davide Nicola;
- MEDEA IMMOBILIARE S.r.l.: costituita il 24.11.2008, con sede a Parma, in via Rodolfo Tanzi nr. 17, e capitale sociale di 50.000 euro diviso equamente tra i soci CURCIO Maria e PALLONE Giuseppe; società amministrata dal 24.11.2008 al 29.03.2011 da un Consiglio di Amministrazione, composto da PALLONE Giuseppe (Presidente) e FALBO Francesco (Vice Presidente); dal 29.03.2011 al 22.01.2014 da un organo di gestione con la nuova formula dell'Amministrazione pluripersonale collegiale, con poteri di firma congiunta rilasciati a favore di PALLONE Giuseppe e GIGLIO Giuseppe; dal 22.01.2014 da CAPPÀ Salvatore;
- LA PILOTTA S.r.l.: costituita il 04.03.2002, con sede a Reggiolo (RE), in strada Aurelia nr. 5, e un capitale sociale di 50.000 euro, detenuto completamente da VACCARI Olmes, prestanome di GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPÀ Salvatore; società amministrata da FALBO Francesco dal 10.03.2003 al 30.08.2010, per conto dei rimanenti soci GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e VETERE Marcello;

e l'utilizzazione delle seguenti società messe a disposizione da FALBO Francesco

- AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l.: già costituita il 18.04.2010, con sede a Crotone, in via Agea nr. 1, e capitale sociale di 50.000 euro interamente detenuto da FALBO Leonardo; società amministrata dal 18.04.2010 all'8.10.2010 da FALBO Francesco, dal 08.10.2010 da FALBO Leonardo che il 23.09.2011 assumeva l'incarico di liquidatore. Il 16.02.2012 la società è dichiarata fallita dal Tribunale di Parma (sent. 10/2012);
- SORBOLLO COSTRUZIONI S.r.l.: già costituita il 18.09.2001, con sede a Sorbolo, in via Mimmi Fochi nr. 2-4, e capitale sociale di 25.000 euro interamente detenuto da FALBO Francesco; società amministrata dal 18.09.2001 al 14.09.2002 da un consiglio di amministrazione formato da FALBO Francesco (presidente) e FALBO Pasquale (vice presidente); dal 14.09.2002 al 15.12.2006 da FALBO Francesco; dal 15.12.2006 al 20.12.2007 da un consiglio di amministrazione formato da FALBO Francesco (presidente) e CORRADO Nicola (vice presidente); dal 20.12.2007 al 11.03.2011 da un consiglio di amministrazione formato da CORRADO Nicola (presidente) e FALBO Francesco (vice presidente); dall'11.03.2011 al 24.03.2011 da FALBO Leonardo; dal 24.03.2011 al 18.04.2011 da



FALBO Francesco (nominato liquidatore); dal 18.04.2011 FALBO Leonardo (nominato liquidatore)
Il 06.07.2011 la società è dichiarata fallita dal Tribunale di Parma (sent. 63/2011);

il tutto finalizzato all'investimento nell'attività economica predisposta nel comune di Sorbolo (PR) a partire dal 2007, inerente l'intervento di lottizzazione di via Venezia, l'edificazione di complessi residenziali in via Torino (costituiti da 5 condomini comprensivi di 40 unità abitative) e di due condomini in via Marmolada; nonché negli interventi edilizi presso Vicomero (PR) e Reggiolo (RE), in quest'ultimo caso per la realizzazione di 11 villette a schiera, per la cui realizzazione utilizzavano beni provenienti da delitto (piastrelle, mattoni, infissi ecc.) messi a disposizione del gruppo da GIGLIO Giuseppe (attuando in tal modo il reimpiego nell'attività economica sia di denaro proveniente della cosca cutrese che beni provenienti da altri delitti anche comuni come sotto meglio specificato).

Il denaro, allo stato non quantificabile, ma certamente nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, era affidato a CAPPÀ Salvatore e/o PALLONE Giuseppe da VILLIRILLO Romolo, perché lo impiegassero, con l'ausilio dei correi, nelle imprese e nelle attività immobiliari sopra descritte, affinché assicurasse redditività (fino anche a 30/40.000 euro mensili) che veniva poi resa al GRANDE ARACRI Nicolino o comunque alla cosca cutrese per il tramite di denaro contante ovvero di assegni intestati a terze persone nel corso del tempo, come sotto indicato.

Trattandosi di interventi edilizi nei quali investivano, altresì, denaro e beni provenienti dall'attività della cosca emiliana di cui al capo 1) e dei singoli associati che avevano partecipato all'attività.

Trattandosi in generale di un affare dell'organizzazione di cui al capo 1) dove venivano concessi subappalti o comunque incarichi ad altre imprese riconducibili all'associazione stessa o comunque riconducibili a persone vicine alla predetta cosca emiliana (come nel caso di RIILLO Pasquale, RIILLO Francesco, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), FLORO VITO Selvino per i primi e GRANDE ARACRI Francesco, GRANDE ARACRI Luigi, GIOVINAZZO Giovanni e BIANCHINI Augusto per i secondi);

Al fine di risolvere le questioni sorte con FALBO Francesco, poi estromesso dall'affare con minacce ed intimidazioni da parte di GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPÀ Salvatore (nelle forme indicate nel capo di imputazione seguente che qui si richiama - n. 84) erano intervenuti, in apposite riunioni (dal gennaio al marzo 2012), i vertici della suddetta organizzazione ed in particolare SARCONI Nicolino, SARCONI Gianluigi, DILETTO Alfonso e BOLOGNINO Michele, sostenendo e ratificando le decisioni prese dal GIGLIO nell'interesse dell'associazione di cui al capo 1 e dell'associazione cutrese (partecipa a sua volta in questa fase per il tramite di GRANDE ARACRI Domenico).

Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolarne concretamente una effettiva riconducibilità alle associazioni mafiose indicate e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

Ottenendo le società K1 srl e GEA IMMOBILIARE srl mutui da Banche in vista della realizzazione delle opere per oltre 12 milioni di euro, opere la cui realizzazione veniva commissionate alla SORBOLO Costruzioni srl; i mutui venivano solo in parte restituiti (all'incirca 3 milioni) e le opere terminate solo in parte. A seguito dell'esautoramento del FALBO, come descritto al capo 84, la SORBOLO srl (già dichiarata fallita il 12.7.2011) veniva sostituita il 28.6.2012 dalla GIGLIO srl.

Segnatamente:

- GIGLIO Giuseppe, intestatario (direttamente o indirettamente) delle quote delle società immobiliari, ed in particolare: nella K1 S.r.l. (dal 24.04.2007); nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 19.11.2007); nella TANYA COSTRUZIONI S.r.l. (dal 20.06.2008 al 19.11.2009 tramite la partecipazione detenuta dalla GIGLIO S.r.l.); nella AURORA BUILDING S.r.l. (dal 26.09.2007 tramite la partecipazione della K1 S.r.l.); nella MEDEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 25.02.2009, tramite la partecipazione detenuta dalla TANYA COSTRUZIONI S.r.l., dal 03.12.2009 al 04.08.2010, nonché dal 29.03.2011 al 21.06.2013 tramite la quota detenuta in capo allo stesso GIGLIO Giuseppe; dal 21.06.2013 tramite la quota detenuta dalla di lui moglie CURCIO Maria); nella PILOTTA S.r.l. (dal 24.07.2007 al 27.09.2010); in accordo con gli altri sull'investimento del denaro della cosca cutrese dei GRANDE ARACRI e dell'organizzazione emiliana, aveva la gestione diretta delle predette imprese, determinando le decisioni imprenditoriali ed adoperandosi per la copertura dei debiti contratti; al fine di onorare i debiti delle società con gli istituti di credito, si adoperava unitamente ai correi nella vendita anche fittizia (come nel caso di OPPIDO Raffaele) di alcuni appartamenti, acquisendo artatamente i relativi mutui ipotecari ottenuti grazie alla falsa interposizione di soggetti compiacenti (come indicato al capo 85); in collaborazione con il fratello Giulio, ai fini della gestione dei cantieri

edili, disponeva l'assegnazione dei lavori e delle forniture di materiali a ditte compiacenti ovvero a soggetti affiliati o comunque contigui all'organizzazione emiliana; analogamente si prodigava egli stesso per recuperare beni e materiali edili (piastrelle, mattoni, infissi ecc.), provenienti da delitto e a costi convenienti, disponendone l'impiego presso i suddetti cantieri; manteneva i rapporti, con i vertici dell'organizzazione emiliana ed in particolare con SARCONI Nicolino, adjuvato dal fratello SARCONI Gianluigi, con DILETTO Alfonso e BOLOGNINO Michele per la risoluzione dei problemi insorti con FALBO Francesco e la gestione dell'affare imprenditoriale; aveva un coinvolgimento diretto nelle azioni intimidatorie condotte nei confronti di FALBO Francesco e di suo cognato AIELLO Salvatore per costringerli a cedere le partecipazioni detenute in seno alle imprese immobiliari come descritto al capo di imputazione che segue;

- PALLONE Giuseppe, socio nelle imprese immobiliari, ed in particolare: nella K1 S.r.l. (dal 25.02.2009); nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 25.02.2009); nella AURORA BUILDING S.r.l. (dal 25.02.2009 tramite la partecipazione detenuta dalla K1 S.r.l.); nella MEDEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 24.11.2008 tramite la partecipazione detenuta dalla PALLONE COSTRUZIONI S.r.l. e successivamente, a partire dal 28.05.2009, dallo stesso PALLONE Giuseppe); nella PILOTTA S.r.l. (dal 25.02.2009 al 27.09.2010); in pieno accordo con GIGLIO Giuseppe e gli altri correi sull'investimento del denaro della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e di quella emiliana, partecipava fattivamente alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite delle imprese immobiliari; operava in seno alle medesime imprese anche per conto di CAPPÀ Salvatore (inizialmente mero socio occulto) che aveva ricevuto le somme di denaro da VILLIRILLO Romolo, perché le impiegasse nelle attività imprenditoriali nel Nord Italia ed in particolare nelle suddette imprese; si rapportava con i vertici dell'organizzazione emiliana per la gestione dell'affare immobiliare, concorrendo consapevolmente ed in prima persona nelle azioni di intimidazione rivolte nei confronti di FALBO Francesco e di suo cognato AIELLO Salvatore per costringerli a cedere le partecipazioni detenute in seno alle imprese immobiliari come descritto al capo di imputazione che segue;
- CAPPÀ Salvatore, con i ruoli sopra indicati nelle diverse società e comunque socio occulto insieme a VILLIRILLO Romolo del PALLONE Giuseppe; ricevendo le somme di denaro da VILLIRILLO Romolo perché le impiegasse nelle attività economiche ed imprenditoriali emiliane e in generale del Nord Italia; previ accordi con il predetto, le somme erano recapitate, in parte, grazie all'intervento di autisti compiacenti in servizio sui pullman di linea, impiegati nella tratta Crotone - Parma, ovvero per il tramite di assegni; il sistema era utilizzato, al contrario, per recapitare denaro o titoli in Calabria; concorreva con gli altri correi, aderendo pienamente e consapevolmente nella gestione lecita ed illecita delle imprese immobiliari; aveva rapporti diretti con i vertici dell'organizzazione emiliana, dei quali condivideva gli illeciti scopi nella gestione delle imprese suddette; unitamente agli altri correi ed in accordo con loro partecipava alle riunioni indette per risolvere le questioni sorte con FALBO Francesco; era promotore e direttamente coinvolto negli atti di intimidazione rivolti in danno dello stesso FALBO e di suo cognato AIELLO Salvatore, per costringerli a cedere le partecipazioni detenute in seno alle imprese immobiliari come descritto al capo di imputazione che segue;
- FALBO Francesco, socio nelle imprese immobiliari, ed in particolare: nella K1 S.r.l. (dal 24.04.2007 all'11.03.2011); nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 19.11.2007 all'11.03.2011); nella TANYA COSTRUZIONI S.r.l. (dal 20.06.2008 al 04.07.2012 tramite le partecipazioni detenute dall'AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l. e dalla PITAGORA COSTRUZIONI S.r.l. a lui riferibili); nella AURORA BUILDING S.r.l. (dal 26.09.2007 all'11.03.2011 tramite la partecipazione detenuta dalla K1 S.r.l.); nella MEDEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 24.11.2008 tramite le partecipazioni detenute dall'AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l. e dalla TANYA COSTRUZIONI S.r.l. e, successivamente, dal 03.12.2009 al 04.08.2010 tramite la quota detenuta in capo al medesimo FALBO Francesco); nella PILOTTA S.r.l. (dal 10.03.2003 al 27.09.2010); amministratore e socio altresì delle imprese SORBOLO COSTRUZIONI S.r.l. (società a cui erano stati appaltati i lavori di costruzione presso i cantieri edili) ed AZZURRA COSTRUZIONI S.r.l., poi dichiarate fallite rispettivamente il 06.07.2011 ed il 16.02.2012; egli aveva condiviso, almeno inizialmente, le scelte imprenditoriali, lecite ed illecite, degli altri correi GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPÀ Salvatore, accettando l'utilizzo nei cantieri di beni e materiali edili (piastrelle, mattoni, infissi ecc.), provenienti dall'attività della cosca emiliana e comunque da delitto ed, in parte, l'assegnazione dei lavori e delle forniture dei suddetti materiali a ditte compiacenti ovvero a soggetti affiliati o comunque contigui alla predetta organizzazione; pur essendosi rivolto, al fine di difendere i propri interessi economici, ai fratelli SARCONI Nicolino e Gianluigi, nonché a DILETTO Alfonso, riconoscendo in essi il ruolo apicale nell'organizzazione emiliana, in ultimo era stato costretto a cedere le proprie quote di

partecipazione agli ex soci, a seguito degli atti di intimidazione ricevuti da questi ultimi, come indicato nel capo di imputazione che segue;

- DILETTO Alfonso e SARCONE Nicolino, adjuvato dal fratello SARCONE Gianluigi, operando con compiti di direzione dell'organizzazione emiliana, al fine di salvaguardare gli interessi economici della stessa, nonché quelli della locale madre di Cutro che aveva investito somme di denaro nell'operazione immobiliare per tramite di VILLIRILLO Romolo, intervenivano nelle riunioni tenutesi a Gualtieri (RE), presso gli uffici della GIGLIO S.r.l., nonché si prodigavano in appositi incontri con BOLOGNINO Michele, al fine di dirimere la controversia in atto tra FALBO Francesco ed i rimanenti soci GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore arrivando fino punto di costringere FALBO ed AIELLO a cedere le partecipazioni detenute in seno alle imprese immobiliari come descritto al capo di imputazione che segue; condividevano, altresì, le scelte imprenditoriali di questi ultimi che tramite i cantieri edili consentivano l'impiego di imprese, mezzi e materiali gestiti o comunque provenienti dall'attività della cosca emiliana e comunque da delitto;
- BOLOGNINO Michele, con compiti di direzione dell'organizzazione di 'ndrangheta emiliana, al pari dei fratelli SARCONE Nicolino e Gianluigi, nonché di DILETTO Alfonso, assumendo una posizione rivolta a tutela degli interessi economici-imprenditoriali gestiti da GIGLIO Giuseppe, si prodigava nella risoluzione delle problematiche sorte con FALBO Francesco; a tal fine aveva incontri diretti a Cutro con GRANDE ARACRI Nicolino, partecipava alle riunioni tenutesi presso la GIGLIO S.r.l., nonché con i rimanenti sodali; in ultimo gestiva direttamente i cantieri edili di Sorbolo, affiancando costantemente GIGLIO Giuseppe;
- VILLIRILLO Romolo, che incaricato di investire nel Nord Italia i proventi dell'associazione mafiosa dei GRANDE ARACRI di Cutro, consegnava a CAPPA Salvatore e a PALLONE Giuseppe somme di denaro (in contanti o tramite titoli), poi immesse nelle attività gestite dalle imprese immobiliari suddette e fungeva da collettore delle somme restituite quali frutto del reinvestimento; su richiesta di CAPPA Salvatore interveniva all'atto della cessione di quote eseguita da FALBO Francesco, interloquendo direttamente con il commercialista CLAUSI Agostino Donato a cui consegnava la somma di denaro necessaria alla registrazione degli atti inerenti la suddetta cessione;
- RICHICHI Giuseppe, di fiducia di BOLOGNINO Michele, che coadiuvava nelle varie attività; egli si metteva a disposizione per ogni necessità, gli faceva da autista; collaborava nell'illecita attività partecipando alle riunioni e mantenendo i contatti con i vertici dell'organizzazione emiliana, in particolare con DILETTO Alfonso, con il quale faceva da tramite per conto dello stesso BOLOGNINO Michele il tutto nella piena consapevolezza delle circostanze dell'attività come sopra descritta in tutte le sue dinamiche;
- VULCANO Mario, prestanome di GIGLIO Giuseppe, che coadiuvava nella gestione delle imprese impiegate nell'attività di falsa fatturazione, come specificato nei capi che precedono/seguono; effettuava consegne di denaro derivanti dalle predette illecite attività, che GIGLIO ed i rimanenti soci immettevano nelle casse delle imprese immobiliari, a copertura dei debiti contratti; il 28.06.2011, su disposizione dello stesso GIGLIO Giuseppe, eseguiva dal conto corrente 766.81, acceso presso la M.P.S. filiale di Castelfranco Emilia (MO), intestato alla EFFEMME SERVICE S.r.l., del quale aveva la materiale disponibilità, un bonifico di 10.000 euro a favore della società SIRI S.r.l., intestataria del conto corrente 872731, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., filiale di Cutro (KR), direttamente gestito da VILLIRILLO Romolo; il tutto nella piena consapevolezza delle circostanze dell'attività come sopra descritta in tutte le sue dinamiche
- GIGLIO Giulio, in accordo con il fratello Giuseppe sull'investimento del denaro della cosca cutrese dei GRANDE ARACRI e dell'organizzazione emiliana, partecipava alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite delle società immobiliari, in particolare organizzando e gestendo i cantieri edili, disponendo l'assegnazione dei lavori e delle forniture di materiali a ditte compiacenti ovvero a soggetti affiliati o comunque contigui all'organizzazione emiliana;
- CLAUSI Agostino Donato, il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa, tanto da far parte del Consiglio di amministrazione della TANYA COSTRUZIONI S.r.l.; curava l'organizzazione generale delle imprese, consentendo ai correi di porre in essere in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione delle quote societarie di FALBO Francesco e di suo cognato AIELLO Salvatore; curava la tenuta delle scritture contabili delle società sopra indicate nella piena consapevolezza della reale attività svolta e del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso sopra richiamate;
- GERACE Salvatore, uomo di fiducia di GIGLIO Giuseppe, CAPPA Salvatore e PALLONE Giuseppe, che coadiuvava nella gestione lecita ed illecita delle imprese immobiliari, nonché nei cantieri edili, avendo la piena consapevolezza della reale attività svolta e del coinvolgimento diretto



delle associazioni di stampo mafioso sopra richiamate; manteneva i contatti con le banche ed i fornitori, occupandosi, altresì, delle vendite immobiliari anche fittizie; partecipava attivamente alle riunioni con i vertici della cosca emiliana avvenute a seguito della controversia sorta con FALBO Francesco; condivideva gli atti di intimidazione rivolti in danno dello stesso FALBO e di suo cognato AIELLO Salvatore, affinché cedessero le partecipazioni detenute in seno alle predette imprese; riceveva in Calabria da VILLIRILLO Romolo apposite "buste", contenenti documenti e denaro, destinati a CAPPÀ Salvatore che utilizzava nella gestione delle attività imprenditoriali;

- SERIO Luigi, uomo di fiducia di GIGLIO Giuseppe, che coadiuvava nella gestione lecita ed illecita dei cantieri edili, nonché nell'acquisizione dei terreni edificabili, avendo la piena consapevolezza della reale attività svolta e del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso sopra richiamate; partecipava alle riunioni con i vertici della cosca emiliana avvenute a seguito della controversia sorta con FALBO Francesco;

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di stampo mafioso di nome 'ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di cui il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra descritta, dell'aver utilizzato tipico metodo mafioso nell'obbligare FALBO Francesco all'utilizzazione in cantiere di personale anche non necessario esclusivamente perché segnalato dalla cosche cutresi ed isolitane e nell'approvvigionamento ed imposizione di materiale da utilizzare nel cantiere.

Con l'aggravante di concorsi nel reato in più di cinque persone.

Nelle province di Parma e Reggio Emilia dai primi mesi del 2007 al 28 gennaio 2015.

84 - GIGLIO Giuseppe, CLAUSI Agostino Donato, RICHICHI Giuseppe, GIGLIO Giulio, PALLONE Giuseppe, CAPPÀ Salvatore, DILETTO Alfonso, SARCONI Nicolino, in concorso con SARCONI Gianluigi, BOLOGNINO Michele, GERACE Salvatore e SERIO Luigi (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia nei confronti di FALBO Francesco e AIELLO Salvatore consistiti:

- nel formulare reiterate gravi minacce di un male ingiusto a lui, ai suoi familiari, nel corso del tempo durante le riunioni operative in cantiere o presso la ditta del GIGLIO Giuseppe tra il 2010 ed il 2012, ed in particolare nel corso delle riunioni avvenute il 04.02.2011 a Sorbolo, il 17.02.2011 in Viadana, il 03.03.2011 in Parma (presso lo studio del commercialista CAPRETTI), tra il 28 ed il 29.03.2011, il 26.05.2011 in luoghi non individuati, il 26.06.2011 in Sorbolo alla presenza di VILLIRILLO Romolo, il 29.06.2011 in Gualtieri, il 01.07.2011 in Gualtieri, il 29.07.2011 in Gualtieri, il 06.09.2011 in Gualtieri, il 14.09.2011 in Gualtieri, il 28.12.2011 in Sorbolo, il 28.01.2012 in Gualtieri alla presenza di SARCONI Nicolino, SARCONI Gianluigi, DILETTO Alfonso, BOLOGNINO Michele, il 03.02.2011 in Gualtieri alla presenza di DILETTO Alfonso e FLORO VITO Gianni, il 24.02.2012 in Gualtieri, alla presenza di DILETTO Alfonso, SARCONI Gianluigi e BOLOGNINO Michele, il 19.03.2012 in Gualtieri, il 30.03.2012 in luogo non identificato, il 17.04.2012 in luogo non identificato, il 06.06.2012 in luogo non identificato alla presenza del commercialista MUZZIOLI.

- ✓ Pronunciando nel corso di dette occasioni, alla presenza di terzi, frasi del genere: "*Guarda che noi le cose le risolviamo alla calabrese, non pensare che tu le risolvi alla parmigiana! Stai attento a quello che fai!*", - "*O firmi qua o c'è un problema serio!*", "*Ma tu vieni con noi o con la legge?*"; - "*C'abbiamo tutti delle famiglie! Attenzione!*"; - "*Guarda che litighi di brutto con Cappa e Giglio, attenzione! Attenzione che basta che parta il primo cazzotto che poi...*"; - "*Io sai che ultimamente sei molto ricercato*"; ovvero per telefono "*io a questi te li raccoglierei tutti nella cascina dove sei tu, no.. dopo gli dico la situazione, gli dico.. adesso mi date i soldi e ve ne andate da qua.. se no vi scanno come i capretti...*" (CAPPÀ, riferendosi a FALBO ed ai suoi familiari, 06.04.2011) - "*basta risolvere il problema o si spara...*" (CAPPÀ, 06.06.2011); ovvero facendo riferimento a soggetti, non meglio indicati, asseritamente malmenati ("*Ho prestato molti soldi in giro e nessuno me li dà indietro. E meno male che c'è questa situazione perché così ho scoperto che tutte queste persone che mi devono dare dei soldi, adesso non me li danno; a uno mi è rimasto un orecchio in mano, l'altro gli ho dato un calcio che l'ho ammazzato*" - CAPPÀ rivolgendosi a FALBO);

- ✓ simulando nelle medesime occasioni sopra indicate l'utilizzo di una pistola: "*Io l'ho capito come pistola! Firma! Firma qua e sparisci dalla situazione*";
- effettuando, sempre tra il 2010 ed il 2012, riunioni presso gli uffici della GIGLIO S.r.l., con sede in Gualtieri (RE), tra cui quelle avvenute nelle date in precedenza indicate, nel corso delle quali



intervenissero all'unisono, più personaggi, anche sconosciuti, che manifestavano la loro appartenenza a cosche 'ndranghetistiche crotonesi (in particolare isolitane e cutresi) ovvero palesavano periodi di carcerazione subiti ("io c'avevo qua uno che ha fatto 5 anni, quello ha fatto 10 anni, quello ha ammazzato l'altro, quello ha ammazzato .. vai a parlare là dentro? Che parli! (...) Io andavo via con la coda in mezzo alle gambe perché avevo paura onestamente! Cioè .. e .. come fai a parlare con uno che ha ammazzato l'Arena? (...) venivano proprio e stavano lì. Perché se io mi rifiutavo, loro mi incalzavano in sette, otto, dieci, quelli che erano. "Lo devi fare! Lo devi fare!". Poi c'erano queste mosse (la pistola), queste cose...");

- nel minacciare un danno o comunque un male ingiusto nei confronti dei familiari: "Diverse sono state le volte in cui i tre ex soci mi dicevano di stare attento anche perché i miei figli lo sera uscivano e conoscevano la mia famiglia e che in ogni caso le cose si dovevano risolvere alla calabrese";

- nel far eseguire apposite telefonate provenienti da Cutro, dal forte valore simbolico, attesa la presenza in loco della locale madre dei GRANDE ARACRI e della comune origine sia degli indagati che delle vittime ("lasciatelo stare a mio cognato (AIELLO Salvatore), che quello si spaventa della sua ombra... gli telefonate... sempre ste cazzate di telefonate di Cutro (...) arrivano..." - 25.03.2011);

tale da indurre nelle stesse vittime uno stato psicologico di forte intimidazione ed assoggettamento ("io a quel punto cedevamo pure la casa a momenti, perché non ce la facevo più!"), così da costringere:

a) FALBO Francesco:

- in data successiva al febbraio 2009, al pagamento della somma di 100.000 euro, corrispondente ad una percentuale pretesa per gli appalti acquisiti dalle proprie imprese presso i cantieri di Sorbolo (PR), richiesta pervenutagli direttamente da CAPPÀ Salvatore e PALLONE Giuseppe;
- in data successiva al 25.05.2010, all'impiego di due operai presso la SORBOLO COSTRUZIONI S.r.l. appositamente segnalati da soggetto affiliato alle cosche isolitane, richiesta pervenutagli direttamente da GIGLIO Giuseppe;
- a partire dal 2008, all'utilizzo nei cantieri di Sorbolo di beni e materiali edili (piastrelle, mattoni, infissi ecc.), provenienti dall'attività della cosca emiliana e comunque da delitto ed imposti dal GIGLIO Giuseppe e dai suoi più stretti collaboratori ed all'assegnazione dei lavori e delle forniture dei suddetti materiali a ditte compiacenti ovvero a soggetti affiliati o comunque contigui alla predetta organizzazione, a prezzi più alti rispetto a quelli di mercato;
- in data antecedente e prossima al 27.09.2010, alla cessione delle quote della società LA PILOTTA S.r.l. a favore di VACCARI Oimes (come indicato al capo 86) ed al pagamento della somma di 17.000 euro, conseguentemente alla cessione de LA PILOTTA S.r.l., rimessa eseguita a favore di GIGLIO Giuseppe per tramite di SERIO Luigi ("abbiamo dovuto pagare, diciamo, il disturbo che ha avuto Giglio per la gestione di questa società" - dich. FALBO);
- in data antecedente e prossima al 18.05.2011 a cedere crediti vantati ed immobili posseduti dalle proprie imprese; in particolare: un terreno acquisito dalla TANYA COSTRUZIONI S.r.l. del valore di circa 850.000 euro ed un credito di 167.000 euro vantato nei confronti di PALLONE Giuseppe, relativo ad una precedente cessione di quote della MEDEA COSTRUZIONI S.r.l. avvenuta il 04.08.2010;
- a cedere l'11.03.2011 le quote possedute nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. e K1 S.r.l. (che a sua volta aveva una partecipazione nell'AURORA BUILDING S.r.l.); società che nel bilancio chiuso al 31.12.2011 risultavano possedere "rimanenze finali di prodotti finiti" ammontanti a € 7.136.000 per la K1 srl e € 4.590.000 per la GEA IMMOBILIARE srl;
- a dimettersi dagli incarichi di amministratore, in particolare delle imprese: AURORA BUILDING S.r.l. (31.03.2011), K1 S.r.l. (10.03.2011) e GEA IMMOBILIARE S.r.l. (10.03.2011);
- a chiedere i fallimenti della SORBOLO COSTRUZIONI S.r.l. e dell'AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l., dichiarati rispettivamente il 06.07.2011 ed il 16.02.2012, a seguito dello stato di decozione delle stesse determinato dalle difficoltà dello stesso FALBO, anche in relazione alle operazioni attuate a favore dei rimanenti soci ed in particolare di GIGLIO Giuseppe;

b) AIELLO Salvatore a cedere il 18.05.2011, a favore di PALLONE Giuseppe, le quote possedute nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. e nella K1 S.r.l., partecipazioni che aveva acquisito il precedente 11.03.2011 da suo cognato FALBO Francesco;

procuravano un ingiusto profitto con pari altrui danno consistito nella rinuncia totale da parte di FALBO Francesco ed AIELLO Salvatore delle quote di partecipazione, con rinuncia agli incarichi sociali nelle società suddette e con esse ai capitali immessi nelle predette società ed ai crediti derivanti dalla gestione

delle imprese (valutati circa 3 milioni di euro), nonché dalle vendite immobiliari e dal patrimonio nel frattempo costituito dalle opere edificate.

Concorrendo nel reato, con le modalità descritte nel capo di imputazione sub 83) (che qui si richiama):

- GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPÀ Salvatore, GIGLIO Giulio, CLAUSI Agostino Donato, GERACE Salvatore e SERIO Luigi, SARCONI Gianluigi, in pieno accordo tra loro ed avendo tutti la piena consapevolezza della reale attività svolta in seno alle imprese immobiliari, nonché del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso, sopra richiamate, condividendone gli illeciti scopi, partecipavano alle azioni intimidatorie rivolte nei confronti di FALBO Francesco e di suo cognato AIELLO Salvatore al fine di costringerli a cedere le quote societarie possedute ed i crediti vantati come sopra descritto;
- DILETTO Alfonso, SARCONI Nicolino e BOLOGNINO Michele con compiti di direzione dell'organizzazione di cui al capo 1), RICHICHI Giuseppe, con compiti di manovalanza, tutti al fine di salvaguardare gli interessi economici dell'organizzazione medesima, nonché quelli della locale madre di Cutro, che aveva investito somme di denaro nell'operazione immobiliare, agivano a favore dell'associazione di appartenenza, spartendo il profitto del reato tra gli associati e con soggetti ritenuti contigui, assegnando loro i lavori e le forniture dei materiali necessari presso i cantieri edili, così rafforzando la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati; partecipando altresì a riunioni appositamente convocate e tenutesi per costringere il FALBO, come poi avvenuto, a cedere le quote societarie possedute ed i crediti vantati come sopra descritto.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare alla articolazione 'ndranghetistica emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta ed avere agito a favore dell'associazione stessa.

Nelle province di Parma e Reggio Emilia dai primi mesi del 2010 al giugno 2012.

85 - OPPIDO Raffaele in concorso con VERTINELLI Palmò, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmò e VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società SECAV Unipersonale S.r.l. C.F. 02917260792, con sede in Roverchiara (VR) ed unità locali operative a Montecchìo Emilia (RE) e Castelnuovo del Garda (VR) (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale la costruzione e la vendita di immobili di qualunque natura o specie, ivi compresi immobili civili, alberghieri, mense, villaggi turistici, agrituristici, centri benessere, case rurali, magazzini, ecc. --- a OPPIDO Raffaele, che accettava; essendo invece VERTINELLI Palmò e VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) gli unici effettivi titolari.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Verona, in Montecchìo Emilia (RE) ed in Castelnuovo del Garda (VR), il 03/01/2008.

85 bis - PALLONE Giuseppe, CAPPÀ Salvatore, GIGLIO Giuseppe, OPPIDO Raffaele

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPÀ Salvatore attribuivano fittiziamente la proprietà dell'appartamento e del garage, rispettivamente contrassegnati nel catasto di Sorbolo (PR), al Fg. 34, part. 556, sub 4 e sub 18, già intestati alla K1 S.r.l. (C.F. 02275560353) --- acquisiti con atto del 14.07.2011, registrato l'1.08.2011, presso l'Ufficio del Registro di Parma (Mod. Telematico, Serie 1T, nr. 013429), del valore complessivo di 255.000 euro --- a OPPIDO Raffaele, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPÀ Salvatore gli unici effettivi proprietari (titolari reali del diritto di proprietà).

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Parma, il 14/07/2011.

86 - PALLONE Giuseppe, GIGLIO Giuseppe in concorso con VACCARI Olmes (OMISSIS- giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquagesima Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe attribuivano fittiziamente la titolarità formale di parte delle quote societarie della società LA PILOTTA S.r.l. C.F. 02212840348 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività immobiliare di ogni genere --- a VACCARI Olmes, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe gli effettivi titolari del complessivo 50% delle quote; in particolare:

- GIGLIO Giuseppe cedeva fittiziamente al VACCARI il 25% delle quote della società, restandone in realtà titolare;

- PALLONE Giuseppe cedeva fittiziamente al VACCARI il 25% delle quote della società, restandone in realtà titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatti commessi in Reggio Emilia, il 27/09/2010.

87 - OPPERISANO Giuseppe Domenico in concorso con BOLOGNINO Michele, URSINI Mario, BELFIORE Giuseppe, PICHIERRI Giuseppe (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. n. 1 e 2, 648 comma 1, e 61 n. 7 c.p., 7 L. 203/1991, perché, in concorso tra loro e con AFANASYEV Aleksey, AGUPOV Sergey, BAR Andreas, BOLOGNINO Sergio, BONALUMI Olinto, BUTTARELLI Vincenzo, CIOBOTARU Nicolae, DE MATTEIS Federico e LEBEDINETS Evgeny (già indagati nel procedimento penale 7977/12 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Genova), previo accordo, al fine di procurarsi un profitto, ricevevano la nave da diporto denominata LIFE, modello Maiora 31, della lunghezza di m 31,60, del valore di euro 3.300.000, proveniente dal delitto di appropriazione indebita commesso, in data 15 maggio 2012, da DIPINTO Gerarda e CORRADI Roberto (poi deceduto), soci della Mediterranea International s.r.l., in danno della società di leasing, Mercantile Leasing s.p.a., la quale l'aveva concessa in locazione finanziaria, alla prima società, con divieto di cedere a terzi il godimento del bene senza il consenso scritto della locatrice ed altresì, pur in presenza di risoluzione del contratto, in data 29 gennaio 2011, a seguito del mancato pagamento di ben 10 canoni mensili, dell'importo complessivo di 275.000 euro, e pur non effettuando successivamente il pagamento di alcun canone, si adoperavano per occultarla, esportandola all'estero, prima in Croazia e poi in Ucraina, anche al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della stessa, e si attivavano per farla acquistare a terzi al prezzo di circa euro 800.000-900.000 (ben inferiore al valore dell'imbarcazione), da dividersi tra i complici.

Essendo il reato sopra descritto commesso in esecuzione di un accordo intervenuto direttamente tra la consorceria 'ndranghetistica emiliana e quella torinese, ed in particolare per l'intervento di BOLOGNINO Michele a favore del fratello Sergio e di BELFIORE Giuseppe in favore di PICHIERRI Giuseppe, ed in seguito di Nicolino GRANDE ARACRI e Mario URSINI di Gioiosa Ionica, i quali concordemente stabilivano che il debito preesistente in capo a BOLOGNINO Sergio fosse estinto mediante la cessione della nave da diporto MAIORA 31 nelle disponibilità di BONALUMI Olinto.

Con l'aggravante di aver agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa emiliana che, sfruttando l'illecita transazione per l'estinzione del debito in capo ad un singolo affiliato, traeva un ingiusto profitto e rafforzava la propria autorevolezza sul territorio, riconosciuta anche dalla consorceria gioiosana e dalle sue propaggini torinesi.

Con le aggravanti del numero delle persone concorse nel reato, superiore a 5, e del danno patrimoniale di rilevante gravità.

Fatto commesso in Emilia Romagna, Piemonte e territorio estero in data successiva e prossima al maggio 2012.

88 - VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) (OMISSIS - giudicati separatamente)

88 bis - BOLOGNINO Michele, MACRI' Francesco, MOLINARI Antonio, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) - (OMISSIS - giudicati separatamente)

capo 88 ter - BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, BARNAT Ewa Boguslawa, BRAMANTE Antonietta, SCHETTINI Giovanna (OMISSIS - giudicati separatamente)

89 - **GRANDE ARACRI Nicolino** in concorso con **BOLOGNINO Michele**, **MACRI' Francesco** e **MOLINARI Antonio** (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Nicolino e BOLOGNINO Michele attribuivano fittiziamente le quote sociali della società "Il Cenacolo del Pescatore S.r.l." C.F. 02536310358 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di ristorazione --- a MACRI' Francesco ed a MOLINARI Antonio, che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Nicolino e BOLOGNINO Michele gli effettivi titolari. Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia e Montecchio Emilia (RE), il 22/06/2012.

89 bis - **GRANDE ARACRI Nicolino** in concorso con **VERTINELLI Giuseppe** (cl 1962), **VERTINELLI Palmo**, **SCHETTINI Giovanna**, **BRAMANTE Antonietta**, **BRAMANTE Carmine** (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente le quote sociali della società "Mille Fiori S.r.l." P.I. 01993500352, già Immobiliare A.G. S.r.l., con sede in Montecchio Emilia (RE) Strada Calerno n. 12/A (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particelle 508 sub 2 e 4, 626 e 627 sub 1, ed il Ristorante "Il Cenacolo del Pescatore") --- esercitante come oggetto sociale attività di gestione di complessi turistici ed alberghieri, hotel, e attività di ristorazione, bar, somministrazione alimenti --- a SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta e BRAMANTE Carmine, che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) e VERTINELLI Palmo gli effettivi titolari; in particolare, GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente:

- in data 20/03/2002, a SCHETTINI Giovanna, a BRAMANTE Antonietta ed a BRAMANTE Carmine, le quote societarie ripartite in pari percentuale;
- in data 23/10/2006, a BRAMANTE Antonietta, che accettava (formalmente acquistando da BRAMANTE Carmine), la metà delle quote societarie intestate a BRAMANTE Carmine;
- in data 23/10/2006, a SCHETTINI Giovanna, che accettava (formalmente acquistando da BRAMANTE Carmine), l'altra metà delle quote societarie intestate a BRAMANTE Carmine il 33% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia e Montecchio Emilia (RE), nelle date sopra indicate.

89 ter - **VERTINELLI Giuseppe** cl. 1962, **VERTINELLI Palmo**, **VERTINELLI Giuseppe** cl. 1986, **VERTINELLI Antonio** cl. 1985 (OMISSIS - giudicati separatamente)

89 quater - **VERTINELLI Palmo**, **VERTINELLI Giuseppe** cl. 1962, **BRUGNANO Giuseppe**, **RUGGIERO Alessandro** (OMISSIS - giudicati separatamente)

89 quinquies - **GULLA' Antonio** in concorso con **VERTINELLI Palmo**, **VALERIO Gaetano**, **SALVATI Luigi**, **OLIVERIO Salvatore**, **OLIVERIO Antonio**, **GRIMALDI Luigi**, **ADAMO Rosario**, **RUGGIERO Salvatore**, **RUGGIERO Alessandro** (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni eseguite del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmo attribuiva fittiziamente le quote sociali della società "Impresa

VERTINELLI S.p.A. P.I. 02343050791, con sede legale in Crotona via Lichino n. 32 e sede operativa in Montecchio Emilia (RE) via Galileo Galilei n. 33 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti veicoli autovettura Land Rover Range Rover Sport tg. ED051MC, autovettura BMW Serie 6 635D Cabriolet tg. DR267LW, autocarro Iveco 35/A tg. CN962CC, autocarro Iveco 35C9A tg. CK897LP, autocarro Iveco 35/A tg. CS060FB, rimorchio 35/A tg. AA23037, rimorchio per uso privato per trasporto cose avente classe di semirimorchio tg. AL021296, autocarro Volvo Truck tg. BZ250LC, autocarro Iveco Magirus A410T tg. CS455DS; le seguenti posizioni contrattuali relative all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EM816JM (EA248BX), all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EA262BX; ai seguenti immobili: abitazione di 4,5 vani in Busseto (PR) via Francesco Ghirardelli n. 24 piano S1-terra-2-3; i rami di azienda acquistati dalla società Edilizia Costruzioni Generali S.r.l. il 17/09/2010 ed il 21/01/2011) --- esercitante come oggetto sociale attività di edilizia privata e pubblica e simili --- a VALERIO Gaetano, SALVATI Luigi, RUGGIERO Salvatore, RUGGIERO Alessandro, OLIVERIO Salvatore, OLIVERO Antonio, GRIMALDI Luigi, ADAMO Rosario, GULLA' Antonio, che accettavano; essendo invece VERTINELLI Palmo l'effettivo titolare; in particolare, VERTINELLI Palmo attribuiva fittiziamente:

- in data 29/05/2000, a VALERIO Gaetano (50%) ed a SALVATI Luigi (50%), che accettavano, le quote della società;
- in data 02/03/2007, a RUGGIERO Salvatore, che accettava (formalmente acquistando da VALERIO Gaetano, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;
- in data 02/03/2007, a RUGGIERO Alessandro, che accettava (formalmente acquistando da VALERIO Gaetano, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;
- in data 02/03/2007, a OLIVERIO Salvatore, che accettava (formalmente acquistando da SALVATI Luigi, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;
- in data 08/02/2008, a OLIVERO Antonio, che accettava (formalmente acquistando da VALERIO Gaetano, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;
- in data 08/02/2008, a GRIMALDI Luigi, che accettava (formalmente acquistando da VALERIO Gaetano, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;
- in data 08/02/2008, a ADAMO Rosario, che accettava (formalmente acquistando da SALVATI Luigi, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;
- in data 16/02/2008, a SALVATI Luigi, che accettava (formalmente acquistando da RUGGIERO Salvatore, GRIMALDI Luigi, ADAMO Rosario, che le detenevano fittiziamente), il complessivo 3% delle quote societarie;
- in data 16/02/2008, a VALERIO Gaetano, che accettava (formalmente acquistando da RUGGIERO Alessandro, OLIVERIO Salvatore, OLIVERO Antonio, che le detenevano fittiziamente), il complessivo 3% delle quote societarie;
- in data 10/09/2014, a GULLA' Antonio, che accettava (formalmente acquistando da VALERIO Gaetano, che le deteneva fittiziamente), il 49% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in Crotona (KR), Montecchio Emilia (RE) e Reggio Emilia, nelle date sopra indicate.

89 sexes - VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (OMISSIS - giudicati separatamente)

89 septies - VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Palmo, TRENTO Carlo e RILLO Paolo (OMISSIS - giudicati separatamente)

89 octies - GRANDE ARACRI Nicolino in concorso con VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta (OMISSIS- giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Nicolino e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente parte delle quote sociali della società "Mille Fiori Service S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02199900354 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso l'affitto del Ristorante sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A) --- esercitante come oggetto sociale attività

di ristorante, bar, pizzeria --- a VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, SCHETTINI Giovanna e BRAMANTE Antonietta, che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Nicolino e VERTINELLI Palmo gli effettivi titolari di parte delle quote; in particolare, GRANDE ARACRI Nicolino e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente:

- in data 27/02/2006, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, VECCHIATTINI Mario Stefano e MEZIATI Abderrahim, le quote societarie ripartite in pari percentuale (25%);
- in data 23/10/2006, a BRAMANTE Antonietta, che accettava (formalmente acquistando da VECCHIATTINI Mario Stefano), le quote societarie intestate a VECCHIATTINI Mario Stefano (25%);
- in data 23/10/2006, a SCHETTINI Giovanna, che accettava (formalmente acquistando da MEZIATI Abderrahim), le quote societarie intestate a MEZIATI Abderrahim (25%).

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia e Montecchio Emilia (RE), nelle date sopra indicate.

89 novies - GRANDE ARACRI Nicolino in concorso con VERTINELLI Palmo, BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, BARNAT Ewa Boguslawa, BRAMANTE Antonietta, SCHETTINI Giovanna (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Palmo, BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuivano fittiziamente le quote della società "Mille Fiori Service S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02199900354 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso l'affitto del Ristorante sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A) --- esercitante come oggetto sociale attività di ristorante, bar, pizzeria --- a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (prima il 49%, poi il 98%), BRAMANTE Antonietta (2%), BARNAT Ewa Boguslawa (49%), che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969 gli effettivi titolari di parte delle quote; in particolare, GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969 attribuivano fittiziamente:

- in data 28/01/2008, a BARNAT Ewa Boguslawa, che accettava (formalmente acquistando il 25% delle quote da VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, il 23% delle quote da BRAMANTE Antonietta e il 1% delle quote da SCHETTINI Giovanna), il 49% delle quote societarie;
- in data 28/01/2008, a BRAMANTE Antonietta (già titolare fittizia del 25% delle quote: capo 89 *octies*), che accettava (formalmente cedendo il 23% delle quote a BARNAT Ewa Boguslawa), il 2% delle quote societarie;
- in data 28/01/2008, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (già titolare fittizio del 25% delle quote: capo 89 *octies*), che accettava (formalmente acquistando da SCHETTINI Giovanna ulteriore 24% delle quote), il 49% delle quote societarie;
- in data 13/02/2009, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (già titolare fittizia del 49% delle quote), che accettava (formalmente acquistando da BARNAT Ewa Boguslawa ulteriore 49% delle quote), il 98% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia e Montecchio Emilia (RE), nelle date sopra indicate.

89 decies - VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (OMISSIS - giudicato separatamente)

89 undecies - VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (OMISSIS - giudicato separatamente)

89 duodecies - FOGGIA Domenico in concorso con VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BRUGNANO Giuseppe, RUGGIERO Alessandro (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, in concorso con soggetti allo stato non individuati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuivano fittiziamente una parte (quantomeno il 49,9%) delle quote del Consorzio Stabile Gecoval s.c. a r.l. P.I. 01106700071, con sede legale a Saint Vincent (AO) località Champ-Long n. 251 e sedi amministrative in Crotona via Libertà n. 17/B e in Parma via Micheli n. 25, costituito il 06/04/2007 --- esercitante come oggetto sociale attività di edilizia in genere e di trasporti --- a FOGGIA Domenico (11,98%) ed alla società Opera S.r.l. (37,92%), avente come soci fittizi RUGGIERO Alessandro e BRUGNANO Giuseppe, che accettavano, in data 13/12/2013; essendo invece VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 gli effettivi titolari.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Saint Vincent (AO), Crotona e Parma, nelle date sopra indicate.

89 terdecies - VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e VERTINELLI Antonio cl. 1985 (OMISSIS - giudicati separatamente)

90 - GIGLIO Giuseppe, RICCHICI Giuseppe (detto Andrea) in concorso con BOLOGNINO Michele, ALLELUJA Lauro, BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro, BRAGA Bruna, FLORO VITO Gianni (detto Giuseppe), BELFIORE Carmine (OMISSIS - giudicati separatamente)

Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 nr.1 e 2, 603 bis, 629, 628 co.3 n. 3 c.p. e 7 L. 203/91 perché a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, BOLOGNINO Michele, coadiuvato attivamente e costantemente da RICCHICI Giuseppe e ALLELUJA Lauro, organizzava l'attività lavorativa di almeno 12 operai (AURIEMMA Gennaro, BALZANO Antonio, COZZOLINO Giuseppe, PERROTTA Piero, CHIARO Emanuele, COLOSIMO Salvatore, CURCIO Domenico, DODA Artur, DODA Ermal, DODA Shain, DODA Altin, SCHIRONE Graziano) senza alcun legame di dipendenza con società a lui ricollegabili, mettendoli a disposizione della società BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. di San Felice sul Panaro (MO).

Organizzazione del lavoro caratterizzata da sfruttamento:

- mediante minaccia, consistita nel prospettare un repentino licenziamento o in molte occasioni un male fisico (BOLOGNINO: Gli dici a Salvatore se non gli conviene, stasera, di firmare la lettera di licenziamento, sennò noi, dai colpi nella faccia, sai come te lo faccio girare?...)")
- mediante intimidazione derivante dalla loro nota appartenenza alla 'ndrangheta ("BOLOGNINO Michele: Andrea.. hai capito come gli devi dire a sti operai? RICCHICI Giuseppe: gli dico.. (inc) la cassa edile.. gli dico..[...] BOLOGNINO Michele: la cassa edile a metà con quelli là sotto...")

ed altresì approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, i quali in un contesto di grave crisi occupazionale, accettavano condizioni di impiego inique e onerose e caratterizzate dallo sfruttamento che sotto viene descritto, che soltanto a fronte di un reale stato di necessità potevano essere imposte e tollerate.

Procedendo a strutturare il rapporto di lavoro, ed in particolare la retribuzione, in modo tale da obbligare i lavoratori ad accettare che mensilmente il BOLOGNINO e il RICCHICI trattenessero parti dello stipendio relative alla:

- Cassa edile ("RICCHICI: aspetta.. la cassa edile ce la ritornano.. la cassa edile ce la portano indietro a noi ce la portano la cassa edile...[...] RICCHICI: la cassa edile "i cristiani" ce la devono portare a noi.. dopo ce la portano la cassa edile...[...] BOLOGNINO Michele: tutta la cassa edile la voglio indietro.. tu dici che no?...[...] BOLOGNINO Michele: la cassa edile è volata? ed io non ti do i soldi in nero.. me li tengo.. è volata il problema qual'è...)
- Buoni pasto ("BOLOGNINO: Dice che siete andati a mangiare... Vedi che tu buoni, te l'avevo detto l'altra volta, agli operai, non devi dare un buono! Hai capito? [...] sennò vedi che stasera, ti possono firmare, Pietro e Salvatore, le lettere di licenziamento. Abbiamo parlato quel giorno là da Pino Giglio, nell'ufficio suo, che i buoni venivano tutti a me [...] i blocchetti te li prendi tu. Pure quello di Salvatore. Nelle mani tue subito! ..."),
- Visite mediche ("BOLOGNINO Michele: (si rivolge ad Alleluja Lauro) a tutti gli cacci la visita medica.. 100 euro per la visita medica.. io non gli pago la visita medica dei cristiani.. [...]),

- Indennità di mancato preavviso. (BOLOGNINO Michele: "Io controllo le pene non controllate le buste sopra la busta.. Lauro.. io non vado a pagare il licenziamento.. digli che vadino a rompere i coglioni da un'altra parte.. va bene...")
- Altre spettanze (ad esempio 50 euro dalla paga di ogni operaio sostenendo che sono le spese della nafta)..

per un ammontare approssimativamente pari a circa € 1000 per ogni dipendente.

Con ciò costringendo con costante intimidazione verbale e "ambientale" i dipendenti reclutati di cui veniva organizzata l'attività lavorativa, a tollerare un mensile prelievo del denaro pure a loro destinato, quale prezzo della intermediazione, con profitto ingiusto e pari altrui danno e obbligando sistematicamente i lavoratori ad un gravoso impiego settimanale senza fruizione della giornata di riposo. Procedendo il BIANCHINI ad effettuare assunzioni a tempo determinato con retribuzioni formalmente ed apparentemente tutte inferiori a 1000 euro così da poter consentire il pagamento in contanti ed evitare la tracciabilità del movimento del denaro: dando così al BOLOGNINO la gestione del denaro da impiegare per il pagamento diretto dei dipendenti, retribuzione dalla quale il predetto tratteneva una parte per sé e per l'organizzazione decidendo ed imponendo ai lavoratori la trattenuta da lui individuata caso per caso per ciascuno.

Avendo altresì BIANCHINI contabilmente giustificato l'esborso della cifra da mettere a disposizione del BOLOGNINO attraverso l'utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti nelle modalità indicate nel successivo capo di imputazione sub 92) e segnatamente:

- GIGLIO Giuseppe emetteva, a nome della società TRASMOTER s.r.l. da lui controllata, fattura per operazioni inesistenti in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., che a sua volta procedeva al pagamento tramite bonifico bancario;
- il denaro ricevuto veniva trasferito da GIGLIO Giuseppe alla società IMMOBILIARE TRE s.r.l., gestita e rappresentata da FLORO VITO Gianni, come acconto per il pagamento di altre fatture per operazioni inesistenti;
- FLORO VITO Gianni procedeva al prelievo contante di una parte della somma, trasferendo la cifra restante alla società ARGON s.r.l. gestita da BELFIORE Carmine, con la medesima causale (pagamento acconto fatture);
- BELFIORE procedeva infine a monetizzare la commessa per mettere il contante nelle disponibilità di BOLOGNINO.

Concorrendo altresì:

- BIANCHINI Alessandro, figlio di BIANCHINI Augusto, essendo a conoscenza del tutto e comunque fornendo ogni utile apporto al padre, in particolare per aver gestito l'impiego dei predetti operai in qualità di direttore tecnico della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.
- BRAGA Bruna, moglie di BIANCHINI Augusto, essendo a conoscenza del tutto e comunque fornendo ogni utile apporto al marito, in particolare per aver gestito consapevolmente la parte amministrativa e contabile del meccanismo fraudolento sopra descritto per conto della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. e intrattenendo in tal senso rapporti diretti con BOLOGNINO Michele e GIGLIO Giuseppe.

Con le aggravanti di cui all'art. 603 bis co.3 n. 1 e 3, per aver gestito un numero di lavoratori reclutati superiore a tre e per aver commesso il fatto esponendo i dipendenti intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Con l'aggravante di cui all'art. 628 co. 3 n. 3, per essere il fatto commesso da persona appartenente all'associazione di cui all'art. 416 bis. (intesi BOLOGNINO Michele, RICCHICI Giuseppe, ALLELUIA Lauro, GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni, detto Giuseppe).

Con l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 per aver concorso nel reato in numero di più di cinque.

Con l'aggravante dell'art. 112 n. 2 per BOLOGNINO Michele e BIANCHINI Augusto.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare alla articolazione 'ndranghetistica emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati (ed in particolare negli ambienti economici di riferimento) di potersi avvalere della collaborazione con l'imprenditoria locale (BIANCHINI) al fine di radicare più solidamente il potere criminale dell'associazione in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione negli appalti pubblici.

1

Fatti commessi in Montecchiaro Emilia (P.E) e territorio della provincia modenese in data successiva e prossima al maggio del 2012.

91 - RICCHI Giuseppe in concorso con BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro, BRAGA Bruna, BOLOGNINO Michele, ALLELUIA Lauro, PASSIATORE Francesco Pio (OMISSIS - giudicati separatamente)

Reati p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1 e 2 c.p., 256 co. 2 e 4, 260 - TU 152/2006 e 7 L. 203/1991, perché avendo ottenuto l'appalto, tra l'altro, per la rimozione di macerie del terremoto avvenuto in Emilia nel maggio 2012, con più operazioni e attività continuative organizzate, effettuavano operazioni non consentite di recupero e miscelazione di ingenti quantitativi di rifiuti, volontariamente non procedendo alla distinzione dei rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi ed in particolare da quelli contenenti amianto.

BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna in qualità di soci e BIANCHINI Alessandro in funzione di direttore tecnico della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., per avere, con tali condotte e al fine di conseguire un ingiusto profitto, utilizzato materiale contenente amianto (in breve MCA), previa miscelazione di tale rifiuto pericoloso con terre da scavo, per pavimentare/stabilizzare:

- l'area prossima al campo di accoglienza sito in via I maggio frazione San Biagio;
- l'area prossima al Cimitero del capoluogo di San Felice sul Panaro in fregio a Piazza Italia (via Milano);
- l'area prossima al campo di accoglienza sito in Massa Finalese via Barbieri;
- l'area prossima alla caserma dei Vigili del Fuoco in via degli Esploratori a San Felice sul Panaro;
- l'area del cantiere edile sito all'incrocio fra via Leonardo da Vinci e via Lavacchi in San Felice sul Panaro (capannone Phoenix).

Per avere altresì abbandonato e depositato in modo incontrollato al suolo, rifiuti pericolosi contenenti amianto, nelle seguenti zone:

- area esterna alla scuola media secondaria "Zanoni" di via Pederzoli a Concordia sulla Secchia;
- area destinata a verde della scuola primaria Dante Alighieri sita in via Dorando Pietri a Mirandola;
- area destinata a verde della scuola Castelfranchi/Frassoni in via Comunale Rovere a Finale Emilia;
- area cortiliva della scuola secondaria "Carducci" di Reggio (RE) ;

e per aver effettuato attività di recupero dei rifiuti - (fra cui lastre di fibrocemento, peraltro simili all'amianto, miscelate con terre da scavo) acquisiti con i codici 170101 (cemento) e 170904 (rifiuti misti da attività di demolizione e costruzione) - per realizzare MPS, violando le prescrizioni del D.M.05/02/1998 PARAGRAFO 7.1.4 e allegato C Circolare Ministero Ambiente del 15.7.2005 N. ul/2005/5205, nonché in violazione dell'Autorizzazione Provinciale, punti 17 lettera a), 21 e 22, e dei limiti massimi di quantitativi detenibili in stoccaggio.

In particolare:

- le consegne di riciclato nei luoghi di utilizzo (in particolare opere pubbliche) non sono state accompagnate da documentazione e neppure da DDT (le quantità sono ricavabili approssimativamente solo dai computi metrici estimativi dei relativi progetti);
- le prove di conformità non sono state eseguite caratterizzando le prestazioni dei riciclati ottenuti dal recupero dei rifiuti suddivisi in lotti, rappresentanti la produzione di una settimana e dimensione massima di 3000 metri cubi;
- all'interno dell'azienda Bianchini non sono distinguibili le aree di conferimento rifiuti da quelle di messa in riserva;
- non sono presenti apposite cartellonistiche indicanti i codici CER ritirati da terzi e prodotti in loco e le ex MPS stoccate;
- manteneva in deposito presso l'azienda 7500 tonnellate di fibrocemento frantumato e 200.000 tonnellate di rimanente rifiuto ben oltre il limite di stoccaggio massimo istantaneo consentito (65.000 tonnellate).

PASSIATORE Francesco, geometra assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., per avere concorso con i predetti utilizzando, per lo scavo e la stabilizzazione del nuovo sito stradale della tangenziale di Sernide (appalto vinto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI con importo di aggiudicazione pari a 1.233.847,949 euro), materiale contaminato da amianto, poi dallo stesso occultato mediante rullaggio e copertura con cementato, così da precludere un futuro controllo da parte degli organismi preposti.

ALLELUIA Lauro, BIANCHINI Augusto e BIANCHINI Alessandro, per avere occultato in data 21.10.2012, mediante una gettata di magrone di circa due centimetri, materiale contaminato da amianto precedentemente utilizzato per lo stabilizzato del cantiere edile sito all'incrocio fra via L. da Vinci e via Lavacchi in San Felice sul Panaro, al fine di ostacolare dolosamente i successivi rilievi fiscali da parte

dell'ARPA che, in data 18.10.2012, aveva appurato la presenza di amianto nel sito mediante un prelievo di tipo conoscitivo.

BOLOGNINO Michele e RICICHICI Giuseppe per essere, in qualità di appartenenti all'associazione di cui al capo 1), i referenti e gli intermediari delle prestazioni lavorative fornite anche da ALLELUJA Lauro in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI, come descritto al precedente capo d'imputazione, mediazione la quale traevano l'ingiusto profitto ivi descritto consentendo consapevolmente la commissione delle condotte sopra descritte (tanto da concedere un "premio" ai lavoratori che si erano occupati dell'amianto).

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 per avere commesso il fatto agevolando l'associazione di cui al capo 1, attraverso la prestazione d'opera di ALLELUJA Lauro, favorendone in generale il più saldo radicamento del potere criminale in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati e garantendo un guadagno.

Fatti commessi in San Felice sul Panaro, Concordia s/S, Mirandola, Finale Emilia, Reggiolo e Sermide nell'anno 2012 e accertati fra l'autunno 2012 e il gennaio 2013.

92 - GIGLIO Giuseppe in concorso con BOLOGNINO Michele, FLORO VITO Gianni (detto Giuseppe) e BELFIORE Carmine, BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna (OMISSIS - giudicati separatamente)

Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 2 c.p., 8 D.L.vo 74/00 e 7 L. 203/1991, per avere, in concorso tra loro, organizzato un sistema di triangolazioni finanziarie e di fatturazioni per operazioni inesistenti concordando ogni passaggio simulato al fine di giustificare l'esborso del denaro che la BIANCHINI COSTRUZIONI metteva a disposizione del BOLOGNINO, per il pagamento degli operai e per il trattenimento di quanto di sua spettanza, oltre che per consentire alla stessa BIANCHINI s.r.l. l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Segnatamente concorrendo:

- GIGLIO Giuseppe emettendo, a nome della società TRASMOTER s.r.l. da lui controllata, fattura per operazioni inesistenti da €. 38.732,10, avente progressivo nr. 91 del 31.08.2012 in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., che a sua volta procedeva, in data 04.10.2012, al pagamento della stessa mediante bonifico bancario identificato dal CRO 0538746432227703 verso il conto corrente postale nr.1005722077 intestato alla TRASMOTER srl. Nella stessa data, il denaro ricevuto veniva trasferito da GIGLIO Giuseppe alla società IMMOBILIARE TRE s.r.l., gestita e rappresentata da FLORO VITO Gianni, mediante postagiuro verso il conto corrente postale nr. 1001530508 intestato a IMMOBILIARE TRE SRL, avente come causale l'acconto per il pagamento di altre fatture ragionevolmente false;
- FLORO VITO Gianni procedendo, in data 04.10.2012, al prelievo contante di 9.500 euro della predetta somma e trasferendo 27.000 euro sul conto corrente nr. 1001577004 della società ARGON s.r.l. gestita da BELFIORE Carmine, con la medesima causale (pagamento acconto fatture) e sempre mediante postagiuro;
- BELFIORE Carmine procedendo infine, nella stessa data, a monetizzare la commessa mediante l'esecuzione di cinque prelievi, al fine mettere il contante nelle disponibilità di BOLOGNINO Michele;
- GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, trattenendo a conclusione delle predette transazioni, la somma di 2000 euro a titolo di "commessa" per l'operazione eseguita;
- BOLOGNINO Michele organizzando e dirigendo la cooperazione nel reato dei suddetti indagati. BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna per avere concorso con gli altri nell'approntare il sistema fittizio di fatturazione al fine di poter evadere l'iva e comunque per consentire il pagamento per contanti dello stipendio agli operai e il costo dell'intermediazione di BOLOGNINO Michele e dei suoi.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 per avere commesso il fatto agevolando l'articolazione 'ndranghetistica emiliana che, attraverso la collaborazione con la BIANCHINI COSTRUZIONI ed il fraudolento meccanismo fiscale di cui al precedente capo, traeva la possibilità di radicare più solidamente il potere criminale in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione negli appalti pubblici. Fatti commessi in Gualtieri, Montecchio Emilia, San Felice sul Panaro e Reggio Emilia tra il settembre e il dicembre del 2012.

93 - RICICHICI Giuseppe in concorso con BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro, BRAGA Bruna, BOLOGNINO Michele, ALLELUJA Lauro e SCOZZAFAVA Antonio (OMISSIS - giudicati separatamente)



Reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1 e 2 c.p., 21 L. 546/82, perché, avendo ottenuto la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. l'appalto dal Comune di Finale Emilia per l'ampliamento del cimitero del capoluogo di quel centro (importo complessivo dell'appalto 450.000 euro, assegnato con determinazione nr.114 del 17.02.2012 dal Comune di Finale Emilia), senza la prescritta autorizzazione dell'ente appaltante si accordavano affinché l'esecuzione delle opere venisse gestita da BOLOGNINO Michele, che ne affidava a sua volta la materiale esecuzione a SCOZZAFAVA Antonio. Realizzando, con tale condotta, concessione di fatto di sub appalto senza autorizzazione dell'autorità competente, con conseguente acquisizione di un ingiusto profitto.

Segnatamente concorrendo:

- BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro, in qualità di soci e direttore tecnico della BIANCHINI COSTRUZIONI, ricevevano formalmente l'appalto per l'ampliamento del cimitero capoluogo di Finale Emilia e, senza la prescritta autorizzazione dell'ente appaltante, ne affidavano l'esecuzione a BOLOGNINO Michele, accettando altresì che questi trasferisse l'incarico ricevuto alla ditta A.S. COSTRUZIONI di SCOZZAFAVA Antonio per la realizzazione delle opere;
- BOLOGNINO Michele e SCOZZAFAVA Antonio, avendo il primo ricevuto illegalmente il sub appalto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, per poi affidarne interamente al secondo la materiale esecuzione delle opere con le medesime illegittime modalità;
- RICHICHI Giuseppe, quale uomo di fiducia di BOLOGNINO Michele, essendo a conoscenza del tutto e comunque fornendo ogni utile apporto al predetto, partecipava alle riunioni in cui venivano discussi i dettagli dell'operazione e la contabilità relativa alle spettanze di SCOZZAFAVA;
- ALLELUIA Lauro, essendo a conoscenza del tutto e comunque fornendo ogni utile apporto al BOLOGNINO, quale suo "rappresentante" presso i cantieri in cui operavano per conto della BIANCHINI COSTRUZIONI e, segnatamente, coadiuvandolo nella contabilità relativa alla prestazione fornita da SCOZZAFAVA.

In Finale Emilia in data anteriore e prossima al mese di luglio 2012.

93 bis - BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna, BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola (OMISSIS - giudicati separatamente)

93 ter - BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro (OMISSIS - giudicati separatamente)

93 quater - BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Nicola (OMISSIS - giudicati separatamente)

93 quinquies BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro (OMISSIS - giudicati separatamente)

93 sexies BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Nicola (OMISSIS - giudicati separatamente)

93 septies BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandra (OMISSIS - giudicati separatamente)

94 - GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, OPPIDO Raffaele in concorso con BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), ROCCA Antonio, LOPRETE Giuseppe, MUTO Antonio cl. 1971, FLORIO Francesco, ALLELUIA Lauro (OMISSIS - giudicati separatamente)

Reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. 203/1991, perché, in concorso tra loro, con artifici meglio sotto indicati, inducendo in errore ROSSI Luca amministratore unico della SERENA REAL ESTATE spa circa i reali contraenti e le modalità di pagamento e la solvibilità, determinavano che lo stesso cedesse alla SECAV UNIPERSONALE srl circa 60.000 mq di piastrelle, parzialmente identificati nei seguenti tipi:

- 10249 da esterno;
- Socec;
- Couch Soleil;
- Rivestimento bianco lucido;

Oasis di diverse tinte (salmone, sabbia, nero, cielo, acqua);

- Duraker piscine antisdrucciolo;
- Tozz. Su rete 5x5;
- Rivestimento CRI;
- R 28 artico pavimento

come in parte specificati nella fattura n. 213 del 2.8.2012 emessa dalla SERENA REAL ESTATE srl nei confronti della SECAV UNIPERSONALE srl (riportante una parte dei medesimi pari a circa 43.00 mq).

Ciò avveniva in fasi progressive e secondo un accordo intervenuto tra tutti i protagonisti, all'esito del quale veniva ottenuta e realizzata la materiale apprensione dei beni in zona emiliana per la successiva rivendita sia in Emilia che in Calabria.

Con la cessione finale di parte delle piastrelle ad appartenenti a cosche 'ndranghetistiche calabresi, in particolare a Nicolino GRANDE ARACRI a Cutro e a BUTTIGLIERI Salvatore di Gioiosa Ionica (legato alla cosca 'ndranghetistica URSINI di Gioiosa Ionica), mantenendone una parte a disposizione della stessa articolazione emiliana stoccandola presso il magazzino di Montecchio Emilia, in Via L. da Vinci (in uso a BOLOGNINO) e presso il magazzino della società SICE srl di Gualtieri, Via Bigi nr.8 (nelle disponibilità dei fratelli GIGLIO Giulio e Giuseppe).

Così producendosi il profitto della acquisizione del materiale edile sopra indicato del valore indicato in fattura di € 242.210,80 + IVA con pari altrui danno, non essendovi stato alcun pagamento per essere stati consegnati al ROSSI assegni poi risultati non coperti ed essendo la società Secav Unipersonale srl fallita il 6.12.2012.

(I beni oggetto della vendita da parte della SERENA REAL ESTATE srl erano rinvenuti nella primavera del 2012 nel capannone di proprietà della medesima società, sito in Asola via Toscana n. 17, in precedenza nella disponibilità della società HEVEA srl società fallita che, per il tramite del curatore fallimentare, non aveva reclamato la proprietà del materiale di cui il ROSSI Luca, rientrato in possesso del capannone, disponeva ponendolo in vendita).

Per il tramite di ROCCA Antonio il ROSSI Luca poneva in vendita le piastrelle sopra indicate e dopo alcune trattative non andate a buon fine, il ROCCA metteva in contatto il ROSSI con BOLOGNINO Michele il quale gestiva direttamente tutta la operazione mantenendo informato il ROCCA medesimo che, da ultimo, nel settembre del 2012, dopo che era risultato scoperto il primo dei titoli consegnati in pagamento consegnava un ulteriore titolo (sempre emesso da OPPIDO Raffaele per conto della SECAV Unipersonale srl) che di lì a poco veniva protestato determinando la querela depositata dal ROSSI il 15.9.2012 per truffa ed insolvenza fraudolenta.

Concorrendo nel reato:

- ROCCA Antonio fornendo le indicazioni a BOLOGNINO Michele in relazione alla possibilità di avere disponibilità del materiale sopra indicato, provenendo il medesimo da una situazione di dubbia proprietà ed essendo necessario procedere alla sua vendita in breve termine
- BOLOGNINO Michele, in qualità di organizzatore e promotore, acquisendo il suddetto materiale di provenienza illecita presso i magazzini della SERENA REAL ESTATE spa, grazie alla diretta intermediazione di LOPRETE Giuseppe e ROCCA Antonio e coordinandone il trasporto presso i magazzini in Emilia mediante l'utilizzo dei mezzi messi a disposizione dagli affiliati all'organizzazione 'ndranghetista emiliana (in particolare MUTO Antonio cl 71, fratelli GIGLIO, fratelli VERTINELLI); ottenendo da VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) la possibilità di utilizzare la ragione sociale della SECAV Unipersonale srl (vds capo 85) e facendo emettere da OPPIDO Raffaele titoli (assegni) per il pagamento (5 assegni di cui il primo da € 24.200 a scadere il 30.8.2012 ed altri 4 da 50.000 a scadere 30.10.2012, 30.12.2012, 28.2.2013, 30.4.2013); spacciandosi sotto falso nome come IZZO Pasquale della SECAV e facendo tenere i contatti con il ROSSI e con il suo incaricato SANDRINI Davide dal fratello BOLOGNINO Sergio, che si spacciava per l'inesistente Geom SARTORI stefano della SECAV; organizzando il trasporto delle piastrelle presso il magazzino nella sua disponibilità di Montecchio Emilia in via Leonardo da Vinci n. 9; ottenendo da GIGLIO Giulio e GIGLIO Giuseppe un spazio presso Gualtieri (RE) in via Bigi 8/14 sede della SICE srl nonché dei mezzi per il trasporto; organizzando la cessione ulteriore del materiale come sotto indicato al capo di imputazione seguente (94 bis).
- BOLOGNINO Sergio seguendo le direttive del fratello e partecipando alle fasi organizzative ed esecutive dell'azione in particolare tenendo i contatti con ROSSI e SANDRINI spacciandosi per il Geom SARTORI della Secav
- VERTINELLI Palmo e Giuseppe (cl 1962) mettendo a disposizione di BOLOGNINO Michele e del sodalizio la struttura societaria, organizzativa e logistica della SECAV Unipersonale srl che veniva

utilizzata per l'imputazione formale dell'azione e per emettere i documenti che consentissero la legittimità formale della circolazione dei beni

- OPPIDO Raffaele, quale prestanome dei VERTINELLI Palmo e GIUSEPPE (vds capo 85) sottoscrivendo tutti i titoli di credito utilizzati in pagamento, nella consapevolezza della loro scoperta.
- LOPRETE Giuseppe e ROCCA Antonio perché, già precedentemente interessati alla vendita delle piastrelle di illecita provenienza, partecipavano e favorivano attivamente l'acquisizione delle mattonelle attraverso la loro intermediazione, che creava il diretto contatto tra i fratelli BOLOGNINO, ROSSI Luca e SANDRINI Davide, e seguendo tutte le fasi successive dell'azione;
- MUTO Antonio (cl. 71), VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl. 1962), GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio, contribuendo alla realizzazione del disegno criminoso mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle società a loro riconducibili, impiegati per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; In particolare il GIGLIO mettendo a disposizione dell'organizzazione il deposito della SICE srl sopra indicato.
- FLORIO Francesco, ALLELUIA Lauro e RICHICHI Giuseppe, avendo i primi due violato i sigilli apposti presso il capannone della SICE s.r.l. (sito a Gualtieri in Via Bigi nr.8, di fatto riconducibile a GIGLIO Giuseppe), al fine di agevolare l'ennesimo prelievo di piastrelle da parte di un autista di BUTTIGLIERI (come descritto al capo 94 bis), ed il RICHICHI per aver coordinato la cooperazione nel reato dei suddetti indagati per conto di BOLOGNINO Michele, con ciò consentendo il definitivo impossessamento dei beni e la realizzazione del profitto del reato essendo a disposizione del BOLOGNINO e degli altri indagati;

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 per avere commesso il fatto agevolando le attività ed il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'associazione di cui al capo 1 nonché delle articolazioni 'ndranghetistiche cutrese e gioiosana, così producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati (ed in particolare negli ambienti economici di riferimento) della capacità di mobilitazione e della capacità criminale del gruppo sul territorio.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto cagionando a ROSSI Luca e alla società SERENA REAL ESTATE s.p.a. un danno patrimoniale di rilevante entità (richiesta di insinuazione al passivo della società SECAV Unipersonale srl per € 293.075,07)

Con l'aggravante di essere concorsi nel reato in più di cinque persone

Fatto commesso nelle provincia di Reggio Emilia (Montecchio Emilia e Gualtieri) dal maggio al settembre 20012

94 bis - OPPEDISANO Giuseppe Domenico, GRANDE ARACRI Nicolino, GUALTIERI Antonio in concorso con BUTTIGLIERI Salvatore, URSINI Mario (OMISSIS - giudicati separatamente)

Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 co. 1 n. 1, 648 e 648 bis c.p. e 7 L. 203/1991, perché, in concorso tra loro, ricevevano, al fine di trarne profitto e con modalità e forme tali da ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa dei beni, consapevoli della provenienza dal delitto di truffa aggravata di cui al capo che precede (capo 94) gran parte di un quantitativo di circa 60.000 mq di piastrelle, parzialmente identificato nei seguenti tipi:

- 10249 da esterno;
- Socec;
- Couch Soleil;
- Rivestimento bianco lucido;
- Oasis di diverse tinte (salmone, sabbia, nero, cielo, acqua);
- Duraker piscine antisdrucchiolo;
- Tozz. Su rete 5x5;
- Rivestimento CRI;
- R 28 artico pavimento

ciascuno per la parte di competenza come sotto indicato, in fasi progressive e secondo un accordo intervenuto tra tutti i protagonisti all'esito della commissione del delitto di cui al capo precedente (94) quando venivano cedute parte delle piastrelle da parte di appartenenti alla 'ndrina emiliana (concorsi nel reato che precede) a cosche 'ndranghetistiche calabresi, in particolare a Nicolino GRANDE ARACRI a Cutro e a BUTTIGLIERI Salvatore di Gioiosa Ionica (legato alla cosca 'ndranghetistica URSINI di Gioiosa Ionica).

Concorrendo

- GUALTIERI Antonio, non essendo concorso nel reato che precede, fungendo da intermediario con GRANDE ARACRI Nicolino nelle fasi preliminari dei trasporti che BOLOGNINO Michele

stava organizzando alla volta di Cutro, adoperandosi altresì attivamente col predetto BOLOGNINO nella ricerca di potenziali compratori reggiani cui cedere le piastrelle d'illecita provenienza;

- GRANDE ARACRI Nicolino per aver ricevuto, anche grazie al contributo di GUALTIERI Antonio, parte del materiale per circa 25.000 mq;
- URSINI Mario e OPPEDISANO Giuseppe Domenico perché, in virtù della "sinergia criminale" instaurata con BOLOGNINO Michele, partecipavano e favorivano attivamente l'acquisizione delle mattonelle da parte di BUTTIGLIERI Salvatore, soggetto legato alla 'ndrangheta di Gioiosa Ionica, creando, attraverso la loro intermediazione, il diretto contatto tra BOLOGNINO Michele e il suddetto BUTTIGLIERI proprio al fine della cessione delle piastrelle anche a quest'ultimo;
- BUTTIGLIERI Salvatore, per aver ricevuto, grazie al contributo di URSINI Mario e OPPEDISANO Giuseppe Domenico, una considerevole parte delle piastrelle in argomento, stimabile in circa 24.000 mq. (utilizzando società nella sua disponibilità)

Tutti ottenendo la materiale disponibilità del materiale presso i depositi emiliani di Montecchio Emilia e di Gualtieri

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 per avere commesso il fatto agevolando le attività ed il conseguimento di un ingiusto profitto da parte delle articolazioni 'ndranghettistiche emiliana, cutrese e gioiosana, così producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati (ed in particolare negli ambienti economici di riferimento) della capacità di mobilitazione e della capacità criminale del gruppo sul territorio.

Con l'aggravante di essere concorsi nel reato in più di cinque persone
In Montecchio Emilia e Gualtieri dal settembre al dicembre 2012

95 - SILIPO Antonio in concorso con **FLORO VITO Antonio**, **SESTITO Salvatore**, **FALSETTI Rosario** e **MUTO Antonio** cl. 1971 (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1 e , 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, ed in numero di cinque, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico o del suo cantiere, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di grave soggezione e paura, intimavano a DALL'ARGINE Marcello, in qualità di titolare della società VESTA s.r.l. committente dei lavori del cantiere sito in via Montegrappa nel Comune di Sant'Ilario d'Enza, di far fronte ai mancati pagamenti della società IMPREDIL s.r.l. gestita in loco da DE LEONARDIS (società appaltatrice e direttrice dei lavori), in particolare nei confronti delle ditte degli indagati, ai quali erano stati affidati lavori in sub appalto, quantificabili in 10.000 euro nei confronti di SESTITO Salvatore, 8.600 euro nei confronti di FALSETTI Rosario, 2.200 euro nei confronti di MUTO Antonio (cl. 71) ed almeno 8.500 nei confronti di SILIPO Antonio (in quest'ultimo caso nella piena consapevolezza del fatto che i lavori oggetto dei SAL depositati dal SILIPO ed oggetto delle richieste erano maggiorati rispetto a quanto effettivamente svolto).

Minaccia consistita nell'aver SILIPO Antonio ventilato a DALL'ARGINE Marcello l'ipotesi di bloccargli il cantiere e facendogli chiaramente comprendere che anche gli altri creditori erano soggetti appartenenti al suo stesso sodalizio e con le potenzialità criminali sufficienti per creargli problemi, accrescendo così lo stato di timore nella persona offesa, che si adoperava in ogni modo per risolvere il problema, supplicando SILIPO Antonio di non compiere atti vandalici o intimidatori all'interno del cantiere ("... niente... io arrivato a sto punto... vedi che io vado e spiano Antò... te lo dico che vado... vado... che lui si pensa che tiene le spalle... tiene... no... gli ho detto che domani mattina... se no siamo là... e gli blocco il cantiere... gli blocco... e non se ne parla più!... perchè Antò gli dico... tu vedi che hai sbagliato indirizzo... io vado... vado tosto Antò... te lo dico che vado tosto... se ti dovesse chiamare gli dici... hai parlato con Silipo?... e siamo a posto gli dici...") --- ("... Antonio... però di a tutti che garantisco io... i soldi non li perdono con Marcello Dall'Argine... glielo dici... garantisco io... per questi soldi... tu mi aiuti perchè non succedano casini... ed io ti garantisco che...") --- ("... tu gli devi dire... ma forse non hai capito chi è Silipo qua... gli devi dire... eh... tu digli questo... digli... digli che facciano il bonifico entro oggi... e si mettono a posto le cose..." no... no... te lo sto dicendo perchè qui io ce li ho tutti con me addosso... perchè se gli dico a... fanno a... se gli dico b fanno b... quindi io rappresento tutto qua... non mi posso permettere il lusso...").

Concorrendo FLORO VITO Antonio, perchè espressamente incaricato dal suocero LAMANNA Francesco, esponente di assoluto rilievo dell'associazione mafiosa come indicato al capo sub 1), di

fungere da coordinatore dei lavori svolti da imprese a lui ricollegabili e indicato da MUTO Salvatore ai committenti come il riferimento per ogni problema (...però voi sempre... occhi aperti che loro devono fare quello che dite voi!... - tu gli devi dire a loro glielo devi dire: "ragazzi... che i cristiani che vi porto io vanno tutti pagati... che poi problemi!"), approvava e dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dal SILIPO Antonio, in nome e per conto dei sodali. Concorrendo SILIPO Antonio per avere, in accordo con FLORO VITO Antonio, effettuato minacce costanti per costringere DALL'ARGINE Marcello ad assumersi l'onere di pagare quanto da lui preteso (come detto maggiorato rispetto al dovuto) e quanto preteso da FLORO VITO e SESTITO in particolare, sottolineando in ogni occasione di parlare a nome di tutti, rivendicando così l'appartenenza ad un unico gruppo criminale.

Concorrendo SESTITO Salvatore, FALSETTI Rosario e MUTO Antonio (cl. 71) per essersi consapevolmente avvalsi delle minacce materialmente effettuate da SILIPO Antonio e dalla sua complessiva condotta tenuta nei confronti in particolare del DALL'ARGINE, conoscendone la sua appartenenza ad un'associazione a delinquere di matrice ndranghetista, ben sapendo che avrebbe utilizzato metodi ritorsivi tipicamente mafiosi, per costringere DALL'ARGINE Marcello a far fronte ai pagamenti.

Riuscendo ad ottenere il pagamento di quanto richiesto tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In provincia di Reggio Emilia nel giugno 2012.

REIMPIEGO E FRODI FISCALI

96 - SALWACH Michael Stanley, PELAGGI Paolo, MANICA Giuseppe, CLAUSI Agostino Donato, CRUGLIANO Gianluca, NIGRO Barbara, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, CURCIO Domenico, PEZZATTI Sergio in concorso con, RIILLO Pasquale, CURCIO Giuseppe, VULCANO Mario, PELAGGI Francesco e BUSIA Marco (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110; 112 co. 1 nr. 1, 648 ter c.p. e art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, rendendosi intestatari di quote di partecipazione societaria, costituendo ad hoc le società medesime, ovvero mutando il loro oggetto sociale al fine di renderle utili all'attività sotto descritta, ovvero comunque mettendo a disposizione le strutture societarie anche formalmente ai medesimi ricollegabili, ovvero dagli stessi controllate, ciascuno per la parte di competenza e con il ruolo sotto specificamente indicato, (tutti essendo estranei alle associazioni di stampo mafioso di seguito indicate ovvero essendo taluni appartenenti ad associazioni mafiose distinte ed autonome dalle medesime, ed in particolare a quella di cui al capo 1)

consentivano l'impiego di denaro ovvero impiegavano direttamente denaro (per importi di alcune centinaia di migliaia di euro) provenienti dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e dai delitti fine dell'associazione medesima, tra cui plurime estorsioni ed usure, nonché reati fiscali relativo all'associazione di stampo mafioso degli ARENA di Isola Capo Rizzuto (cosca la cui sussistenza è stata accertata con sentenze n. 91 emessa dal Tribunale di Crotone il 3 maggio 1996 e n. 149 emessa dal Tribunale di Crotone il 7 luglio 1996) ed anche, per effetto dei mutati equilibri criminali, relativo all'associazione mafiosa dei NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto (cosca la cui esistenza è accertata con sentenza n. 1812/03 del 19.12.2003 passata in giudicato il 06.03.2007 - operante anche nelle province di Reggio Emilia, Bologna, Pavia e Crotone - periodo dal gennaio 2004 al novembre 2009 riferimento procedimento nr. 936/06 DDA di Catanzaro)

nonché dell'associazione mafiosa dei GRANDE ARACRI di Cutro (la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Crotone n. 1812/03 del 19.12.2003, nell'ambito del procedimento Scacco Matto n. 2221/00-21 DDA Catanzaro, operante sul territorio di Cutro, nonché in Lombardia ed Emilia Romagna, per quest'ultima regione segnatamente nelle province di Piacenza e Reggio Emilia, - come già accertato: - nell'ambito del p.p. 12001/2003 r.g.n.r. DDA Bologna -

"op. Grande Drago"-con sentenza nr. 712/06 rg. Sent. emessa il 25.05.2006 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile l'11.07.2012 per alcuni imputati e con sentenza n. 616/2006 rg Sent emessa il 18.12.2008 dal Tribunale di Piacenza, divenuta irrevocabile il 22.5.2014 per altri imputati; nell'ambito del p.p. 5754/02 R.G.N.R. DDA Bologna, - "op. Edilpiovra" - con sentenza nr. 122/2004 r.g. Sent. emessa il 16.02.2004 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, , divenuta irrevocabile il 21.10.2008 per alcuni imputati e con sentenza n. 1517/2012 emessa il 27.6.2012 rg sent Corte d'Appello di Bologna divenuta irrevocabile il 8.4.2014 per altri imputati), in attività economiche e finanziarie come sotto meglio specificato.

Dopo la prima fase posta in essere dai fratelli PELAGGI e dai loro complici fino agli inizi del 2008 (così come acclarato dalla sentenza n. 809/2011 R.Sent e nr. 19896/10 R.G.N.R. - op. Point Break, emessa il 25.06.2012 dal Tribunale di Modena, confermata il 16.09.2013 dalla Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 2013/3168 R.G. App.), ed a seguito del fallimento delle società inizialmente utilizzate per la realizzazione del meccanismo delle "frodi carosello" (in particolare Point Ona s.p.a. ed Elite Trading s.r.l.) e quindi della estrema difficoltà se non impossibilità di proseguire l'attività ed adempiere agli obblighi contratti con le associazioni mafiose sopra indicate dopo che GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale, in quanto organici alle dinamiche delle cosche ARENA e NICOSCIA/GRANDE ARACRI, mettevano a disposizione del PELAGGI Paolo i capitali necessari per far ripartire l'attività e quindi produrre reddito, con l'ausilio degli altri correi, utilizzavano una nuova struttura di imprese, incentrata principalmente sulla seguenti società (in parte preesistenti ed in parte costituite ad hoc):

- I.N.T. S.r.l., con sede a Gualtieri (RE), via Bigi nr. 2, costituita il 10.03.2008 da CURCIO Giuseppe, socio unico e amministratore;
- SICE S.r.l. (FALLITA il 26.9.2012), con sede a Montecchio Emilia (RE), Strada Calerno nr. 12 e sede operativa ed amministrativa a Gualtieri (RE), via Bigi nr. 2, rappresentata a partire dal 28.04.2006 dal socio unico ed amministratore CURCIO Domenico;
- C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., con sede a Gualtieri (RE), via Bigi nr. 2, costituita con atto del 15.12.2009 dalla S.I.C.E. S.r.l., rappresentata da CURCIO Domenico, amministratore unico di entrambe le società, essendo la prima partecipata totalmente dalla seconda; - costituita ad hoc;
- CORE TECHNOLOGY S.r.l., con sede a Parma, via Augusta Ghidiglia nr. 6/A, costituita il 15.01.2010 con capitale sociale diviso equamente tra i soci GIGLIO Giuseppe, nominato anche Amministratore Unico, e RIILLO Pasquale; costituita ad hoc;
- MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, contabilmente amministrata da PEZZATTI Sergio dello Studio VALLI, PEZZATTI E ASSOCIATI SA di Lugano (mandatario), in forza di quattro mandati fiduciari, sottoscritti il 12.06.2009 da SALWACH Michael (con l'incarico di Direttore), PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale (mandanti), ai quali era riconosciuta una quota societaria del 10% a favore del primo e del 30% ciascuno a favore dei rimanenti azionisti (il capitale era di 50.000 USD), costituita ad hoc;
- MT TRADING Ltd, contabilmente amministrata da PEZZATTI Sergio in forza del mandato fiduciario, sottoscritto a partire dal 14.11.2003 da PELAGGI Paolo (la MT cessava le attività il 31.12.2008);
- MB TRADING S.r.l., con sede a Boretto (RE), via Roma nr. 20/A, costituita il 09.02.2010 dal socio unico ed amministratore BUSIA Marco, di fatto gestita unitamente a VULCANO Mario; costituita ad hoc;
- RUFFO S.r.l. (IN FALLIMENTO), già con sede a Sona (VR), via Molinara nr. 9, il cui capitale sociale era completamente detenuto, tra il 21.05.2009 ed il 06.05.2010, da VULCANO Mario, nello stesso periodo nominato, altresì, presidente del consiglio di amministrazione;
- GPZ TRADING S.r.l., già con sede a Milano, Piazza Quattro Novembre nr. 4, il cui capitale sociale era riconducibile, tra il 29.10.2009 ed il 24.03.2010, a BERTOCCO Erika, nominata altresì amministratore, e VECCHI Daniela;

tutte indifferentemente impiegate in varie attività, in quanto controllate unitariamente dagli indagati, che assicuravano la redditività del denaro investito attraverso le "frodi fiscali" e "frodi carosello" descritte nei capi di imputazione che seguono.


Gli indagati oltre ad una minoritaria attività lecita di vendita di merce gestivano attraverso il complesso societario predetto un'ampia attività di fatturazione per operazioni inesistenti, che garantiva compensi pari a circa il 5/10% dell'importo fatturato; inoltre, tramite le fatture per operazioni inesistenti accedevano abusivamente al credito bancario e delle società di factoring e chiedevano indebiti rimborsi per crediti IVA, nonché utilizzavano società che maturavano debiti e quindi venivano abbandonate al fallimento con condotte plurime di bancarotta (SICE srl in particolare).

In tal modo era garantito l'investimento del denaro e dei beni di attività economica e conseguentemente la redditività dello stesso a favore primariamente delle stesse associazioni di stampo mafioso sopra citate, in particolare organizzando un sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, che prevedeva una serie di passaggi documentali (suffragati da contestuali accrediti bancari), per ostacolare l'accertamento della inesistenza del rapporto sottostante le fatture ed accreditando la circolazione di beni che in realtà o erano inesistenti o possedevano qualità affatto diverse e di minor pregio rispetto a quelle dichiarate; il sistema era utilizzato anche per consentire, previo pagamento di un compenso (sulla base del 5/10 % del fatturato) a società terze, di evadere il pagamento delle imposte dovute

Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività al fine di ostacolarne una effettiva riconducibilità alle associazioni mafiose indicate e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

E segnatamente:

- condotta organizzata da PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale, che oltre a curare i rapporti con le associazioni mafiose, gestivano l'investimento del denaro, mediante l'organizzazione concreta delle attività, lecite ed illecite, (dal controllo delle operazioni bancarie ai rapporti con gli istituti di credito, all'organizzazione anche di dettaglio dell'intera attività coordinando e dirigendo l'azione degli altri indagati), compiute attraverso le società coinvolte nel sistema delle fatturazioni per operazioni inesistenti, ed in particolare della I.N.T. S.r.l. (per gli anni d'imposta 2008, 2009, 2010, l'impresa non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi e dell'Iva), C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (l'impresa è evasore non avendo presentato la prescritta dichiarazione dei redditi e dell'Iva - Mod. Unico 2011 - per l'anno d'imposta 2010, limitandosi per lo stesso anno alla sola comunicazione IVA, con un credito d'imposta pari a 149.710 euro), S.I.C.E. S.r.l. IN FALLIMENTO (l'impresa è evasore non avendo presentato la prescritta dichiarazione dei redditi e dell'Iva - Mod. Unico 2011 - per l'anno d'imposta 2010), CORE TECHNOLOGY S.r.l. (con la dichiarazione dei redditi presentata nel 2011, relativa all'anno d'imposta 2010, l'impresa ha dichiarato un credito IVA pari a 61.176 euro), le società ticinesi MT TRADING Ltd, utilizzata per un breve periodo del 2008, poi sostituita dalla MULTI MEDIA CORPORATE Ltd., MB TRADING S.r.l. (l'impresa risulta evasore totale non avendo mai depositato alcuna dichiarazione dei redditi, né tanto meno aver mai eseguito alcuna comunicazione IVA); RUFFO S.r.l., IN FALLIMENTO, (l'impresa ha ommesso la presentazione delle dichiarazioni reddituali ed i quadri IVA per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010); GPZ TRADING S.r.l. (per gli anni d'imposta 2009, 2010, 2011, l'impresa non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi e dell'Iva);
- concorrendo GIGLIO Giulio, in accordo con il fratello Giuseppe sull'investimento del denaro delle cosche, partecipava alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite della società S.I.C.E. S.r.l. (formalmente amministrata da CURCIO Domenico), la quale dopo avere maturato importanti debiti a margine tra l'altro dell'attività di falsa fatturazione che determinava delle uscite contabili e finanziariamente in perdita, veniva dichiarata fallita il 26.9.2012;
- concorrendo nel reato SALWACH Michael, direttore e socio al 10% della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (capitale di 50.000 USD) - che funzionava da cartiera - avendo ruolo anche decisionale e strategico in relazione alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite della MULTI MEDIA CORPORATE; prestando inoltre la sua collaborazione, seguendo le direttive di PELAGGI Paolo, nell'attività quotidiana delle società;
- concorrendo nel reato CURCIO Domenico cognato di GIGLIO Giuseppe, da considerarsi di fatto prestanome di quest'ultimo nella gestione delle società C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e S.I.C.E. S.r.l., dove ricopriva anche incarichi di amministratore; prestava la sua collaborazione seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RILLO Pasquale, nell'organizzazione dell'attività (nella predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari); effettuando peraltro consegne di denaro a favore di GIGLIO Giuseppe, previe operazioni bancarie di versamento titoli e contestuale prelievo di denaro contante;
- concorrendo nel reato CURCIO Giuseppe, genero di GIGLIO Giuseppe, da considerarsi prestanome di quest'ultimo nella gestione della società I.N.T. S.r.l. dove ricopriva anche incarichi di amministratore; prestava la sua collaborazione seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RILLO Pasquale, nell'organizzazione dell'attività (nella predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari); effettuando peraltro consegne di denaro a favore di



GIGLIO Giuseppe; prove operazioni bancarie di versamento titoli e contestuale prelievo di denaro contante;

- concorrendo nel reato VULCANO Mario che, seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RILLO Pasquale, provvedeva all'organizzazione delle false fatturazioni mediante la gestione delle società cartiere RUFFO S.r.l., del quale risultava socio ed amministratore, e MB TRADING S.r.l., formalmente riconducibile a BUSIA Marco, analogamente partecipava alle fittizie spedizioni di merci e all'esecuzione delle movimentazioni bancarie;
- concorrendo nel reato MANICA Giuseppe, uomo di fiducia di PELAGGI Paolo, che coadiuvava nelle varie attività; egli si metteva a disposizione per ogni necessità; gli faceva da autista; collaborava nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, effettuava le movimentazioni bancarie accompagnando CURCIO Domenico, si occupava delle consegne e della spedizione delle merci;
- concorrendo nel reato PELAGGI Francesco, nipote di PELAGGI Paolo, impiegato in seno alla CORE TECHNOLOGY S.r.l.; partecipava attivamente al sistema delle fatturazioni per operazioni inesistenti mettendosi a disposizione dello zio, nonché di GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale, nella predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari;
- concorrendo nel reato CLAUSI Agostino Donato il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione delle società impiegate nell'attività di falsa fatturazione (fatturazioni per operazioni inesistenti) come la RUFFO S.r.l. e la G.P.Z. TRADING S.r.l., e curando la tenuta delle scritture contabili delle società sopra indicate nella piena consapevolezza della reale attività svolta, del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso sopra richiamate;
- concorrendo nel reato PEZZATTI Sergio, che amministrava contabilmente la MULTI MEDIA CORPORATE L.td. per conto di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley, disponendo altresì del diritto di firma sui conti correnti, accesi presso la Credit Suisse (c/c nr. 0356-1621656-0) e la Clariden Leu (c/c nr. 0077-658121 in euro, CHF, Sterline inglesi e Dollari US) intestati alla predetta impresa sui quali erano eseguite le movimentazioni di denaro inerenti le transazioni commerciali riconducibili alle frodi carosello;
- concorrendo nel reato CRUGLIANO Gianluca, impiegato in seno alla MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, che partecipava attivamente al sistema delle fatturazioni per operazioni inesistenti mettendosi a disposizione di SALWACH Micheal Stanley e PELAGGI Paolo, nella predisposizione delle fatturazioni per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari;
- concorrendo nel reato NIGRO Barbara, già impiegata nelle attività condotte in seno alle società modenesi POINT ONE S.p.A. ed ELITE TRADING S.r.l., continuava a partecipare attivamente, sempre per conto di PELAGGI Paolo, nonché di GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale, nell'organizzazione dell'impresa C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., partecipando al sistema delle frodi fiscali con la predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, l'organizzazione delle finte spedizioni, la predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari, il controllo delle medesime movimentazioni, la tenuta della contabilità fiscale della predetta impresa.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'Ndrangheta ed in particolare delle cosche ARENA, NICOSCIA (di Isola Capo Rizzuto) e GRANDE ARACRI (di Cutro) il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra descritta, e dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.

Con condotta commessa dai primi mesi del 2008 ai primi giorni del luglio 2010, nelle provincia di Reggio Emilia e province limitrofe.

97 - CLAUSI Agostino Donato, CRUGLIANO Gianluca, PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, MANICA Giuseppe, NIGRO Barbara, SALWACH Michael Stanley, PEZZATTI Sergio, CURCIO Domenico in concorso con **BUSIA Marco, COSTI Omar, PELAGGI Francesco, RILLO Pasquale e VULCANO Mario** (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr.1 c.p., 2 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e di consentire l'evasione di terzi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicavano nelle dichiarazioni annuali dei redditi sia II.DD. che IVA della CORE TECHNOLOGY s.r.l.

elementi passivi fittizi, conseguenti all'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, emesse nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l. da parte delle società e per gli importi, comprensivi d'IVA, di seguito indicati.

Anno 2010: fatture utilizzate dalla CORE TECHNOLOGY S.r.l. per complessivi 3.482.143,21 euro, emesse da:

- C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. per 1.580.524,77 euro;
- G.P.Z. TRADING S.r.l. per 1.070.018,92 euro;
- GBN STRUTTURE S.r.l. per 48.139,92 euro;
- IT DISTRIBUTION SRL per 29.818,80 euro;
- MINIMUM S.r.l. per 226.968,00 euro;
- SINK S.r.l. per 526.672,80 euro.

Condotta posta in essere dagli indagati nelle qualità e secondo le forme già indicate al capo sub 96) e segnatamente, in particolare:

- PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley che avevano ideato e progettato, nonché concretamente organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti e curavano i rapporti con i correi, titolari o amministratori delle società sopra elencate C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. per 1.580.524,77 euro; G.P.Z. TRADING S.r.l. per 1.070.018,92 euro; MINIMUM S.r.l. per 226.968,00 euro; essendo GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale soci della CORE TECHNOLOGY ed unitamente a PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley detenendo quote societarie della società svizzera MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, al centro del giro di false fatturazioni; e gestendo altresì la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. mediante CURCIO Domenico, amministratore di fatto dell'impresa;
- concorrendo nel reato CURCIO Domenico, amministratore legale della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., che gestiva per nome e per conto di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RIILLO Pasquale, dei quali seguiva scrupolosamente le disposizioni nell'organizzazione delle false fatturazioni, mediante l'esecuzione delle finte spedizioni di merci e dei movimenti bancari sui conti correnti accessi a nome della predetta impresa, necessari a comprovare falsamente l'esistenza dei rapporti sottostanti le false fatture;
- concorrendo nel reato BUSIA Marco e VULCANO Mario, che gestivano la MB TRADING S.r.l., il primo acquisendone anche formalmente l'amministrazione; partecipando alle decisioni inerenti le attività illecite della predetta società, collaborando e seguendo le direttive dei correi, dal controllo delle operazioni bancarie ai rapporti con gli istituti di credito; al controllo sulla fatturazione per operazioni inesistenti ed ai conseguenti adempimenti inerenti le finte spedizioni il tutto anche in relazione alle operazioni sopra indicate che in fase precedente ovvero successiva vedevano la MB TRADING inserirsi nei piani di circolazione fittizia di merci e capitali;
- concorrendo nel reato MANICA Giuseppe, considerato uomo di fiducia di PELAGGI Paolo, che assisteva mettendosi a disposizione per ogni necessità; gli faceva da autista; collaborava nell'attività di falsa fatturazione e nell'organizzazione delle spedizioni;
- concorrendo nel reato PELAGGI Francesco, NIGRO Barbara e CRUGLIANO Gianluca, rispettivamente dipendenti presso la CORE TECHNOLOGY S.r.l., la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, i quali seguendo le direttive loro impartite da GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael, collaboravano nell'illecita attività, mediante la predisposizione delle false fatturazioni, tenevano i contatti con le imprese fornitrici, organizzavano le finte spedizioni, monitoravano le movimentazioni bancarie, tenevano la contabilità fiscale delle predette imprese;
- concorrendo nel reato COSTI Omar, amministratore delle società MINIMUM S.r.l., SINK, S.r.l. e MACRIOM S.r.l., coinvolte nel sistema fraudolento, in perfetto accordo con GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley, partecipava alle decisioni inerenti le attività illecite di falsa fatturazione, dividendosi i proventi;
- concorrendo nel reato PEZZATTI Sergio, che amministrava contabilmente la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd. per conto di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley, disponendo altresì le movimentazioni bancarie sui conti correnti elvetici dei quali aveva diritto di firma;
- concorrendo nel reato CLAUSI Agostino Donato, il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in

modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione delle società impiegate nell'attività di falsa fatturazione come la RUFFO S.r.l. e la G.P.Z. TRADING S.r.l. la , e curando la tenuta delle scritture contabili delle società sopra indicate nella piena consapevolezza della reale attività svolta, del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso sopra richiamate;

tutti essendo pienamente consapevoli della attività generale del gruppo di società e della sua finalizzazione come contestate al reato sub 96).

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'Ndrangheta ed in particolare delle cosche ARENA, NICOSCIA (di Isola Capo Rizzuto) e GRANDE ARACRI (di Cutro) il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra descritta, e dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.

Con l'aggravante dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.

Con l'aggravante di avere commesso il reato per commettere il reato sub 96).

Con condotta commessa in Parma con la dichiarazione dei redditi del 2011 relativa all'anno di imposta 2010.

98 - CLAUSI Agostino Donato, CRUGLIANO Gianluca, GIGLIO Giuseppe, MANICA Giuseppe, NIGRO Barbara, PEZZATTI Sergio, SALWACH Michael Stanley, PELAGGI Paolo, CURCIO Domenico in concorso con BUSIA Marco, COSTI Omar, PELAGGI Francesco, RIILLO Pasquale e VULCANO Mario (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 8 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle qualità e secondo le forme indicate al precedente capo di imputazione sub 96), al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano o rilasciavano fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti utilizzando le società parte del gruppo strutturato come già descritto ai capi di imputazione precedenti e nei confronti delle sottoelencate società e per gli importi indicati:

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 2.032.467,60 euro dalla CORE TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti, tra gli altri, di:

- COMPU & GAMES S.r.l. per 278.694,00 euro;
- COMTEL S.r.l. per 194.820,00 euro;
- DORICART S.r.l. per 707.379,60 euro;
- KEIDEE S.r.l. per 75.600,00 euro;
- ONE S.p.A. per 596.004,00 euro;
- PROJECT COMUNICATION S.r.l. per 179.970,00 euro.

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 5.620.622,41 euro dalla C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti, tra gli altri, di:

- COMPU & GAMES S.r.l. per 349.008,00 euro;
- COMPUTEL S.r.l. per 197.568,00 euro;
- CORE TECHNOLOGY S.r.l. per 1.550.422,10 euro;
- DORICART S.r.l. per 595.341,72 euro;
- IT DISTRIBUTION S.r.l. per 99.708,60 euro;
- MINIMUM S.r.l. per 720.816,31 euro;
- ONE S.p.A. per 578.922,00 euro;
- SECURSERVICE ITALIA S.r.l. per 1.190.280,00 euro;
- SINK S.r.l. per 689.483,58 euro.

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 1.070.018,92 euro dalla G.P.Z. TRADING S.r.l. nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l.;

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 6.567.017,42 euro dalla M.B. TRADING S.r.l. nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.;

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 1.717.858,50 euro dalla MINIMUM S.r.l. con sede a Scandiano RE). nei confronti di:

- C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. per 158.215,50 euro;
- CORE TECHNOLOGY S.r.l. per 226.968,00 euro;

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 526.672,80 euro dalla SINK S.r.l. con sede a Reggio Emilia, nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l.

Gli indagati avevano organizzato un sistema di false fatturazioni, che prevedeva una serie di passaggi documentali (suffragati da contestuali accrediti bancari), per ostacolare l'accertamento della inesistenza del rapporto sottostante le fatture; il sistema era utilizzato per consentire, previo pagamento di un compenso, a società terze di evadere le imposte e per assicurare agli indagati un profitto. Nella specie si evidenziano alcune operazioni fittizie per comprendere la loro tipologia ricorrente:

Operazione nr. 1

il 25.02.2010 la C.D.I. TECHNOLOGY acquistava dalla MB TRADING 1998 pen drive, poi rivendute (il 26.02.2010) alla CORE TECHNOLOGY. Contestualmente quest'ultima acquistava dalla G.P.Z. TRADING altre 202 pen drive dello stesso tipo, per cui il numero complessivo dei supporti di memorizzazione saliva a 2.200.

Nella medesima giornata, la CORE cedeva le pen drive alla PROJECT COMUNICATION (1.500 pezzi) e alla COMPU & GAMES (700 pezzi), le quali fatturavano alla MULTI MEDIA CORPORATE, con documento del 02.03.2010, la vendita delle pen drive, che nuovamente riunite erano cedute (con fattura antecedente, di data 01.03.2010) alla società belga TEMSAMANE bvba. Il 26.04.2010 (due mesi dopo) la vendita era annullata, con emissione di nota di credito 1CN a favore di TEMSAMANE; le pen drive erano quindi cedute a MB TRADING che il 28.04.2010 riceveva la relativa fattura al ribasso rispetto la precedente vendita effettuata a TEMSAMANE (la merce era restituita da TEMSAMANE presso il magazzino di Innsbruck, il 26.04.2010, con spedizione TNT, ben oltre l'avvenuta rimessa della stessa merce a MB TRADING avvenuta l'8.04.2010). Il giro documentale, iniziato il 25.02.2010 con MB TRADING, era chiuso con la stessa ditta. Nel dettaglio:

1/a)

Fattura nr. 5 del 25.02.2010 emessa da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. inerente la vendita di nr. 1998 PEN DRIVE 64 GB al prezzo unitario di 95,05 € (rif. proforma nr. 5 del 25.2.10), dell'importo complessivo di 227.891,88 euro, di cui 37.981,98 euro a titolo di IVA (a pagamento della fattura, la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) il 02.03.2010 eseguiva nei confronti della MB TRADING S.r.l. (B.P.E.R., fil. di Poviglio c/c 1907399) un bonifico di 227.897,38 euro);

1/b)

Fattura nr. 1 del 26.02.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di nr. 1998 PEN DRIVE 64 GB al prezzo unitario di 96,95 € (DDT nr. 1 del 26.2.10 - Rif. FT 5 di acquisto da MB TRADING 25.2.10), dell'importo complessivo di 232.447,32 euro, di cui 38.741,22 a titolo di IVA (a pagamento della fattura, la CORE TECHNOLOGY S.r.l. (B.P.E.R. fil. Poviglio c/c 134/01904190) il 02.03.2010 eseguiva nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) un bonifico di 232.447,32 euro);

1/c)

Fattura nr. 7 del 26.02.2010 emessa da G.P.Z. TRADING S.r.l. nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di nr. 202 Pen Drive USB 64 GB OEM al prezzo unitario di 96,95 €, dell'importo complessivo di 23.596,68 euro, di cui 19.583,9 euro a titolo di IVA e 80 euro a titolo di spese di trasporto (a pagamento della fattura, la CORE TECHNOLOGY S.r.l. (Unicredit Corporate Banking, fil. Reggio Emilia c/c 500084509) il 09.03.2010 eseguiva nei confronti della G.P.Z. TRADING S.r.l. (Unicredit Banca, fil. Locate di Triulzi c/c 100751076) un bonifico di 23.596,68 euro);

1/d)

Fattura nr. 7 del 26.02.2010 emessa da CORE TECHNOLOGY nei confronti di PROJECT COMUNICATION S.r.l. per la vendita di nr. 1500 pen drive 64 Gb - OEM al prezzo unitario di 99,85 € (DDT nr. 6 del 26.2.10), dell'importo complessivo di 179.970,00 euro, di cui 29.995 euro a titolo di IVA e 200 euro a titolo di spese di trasporto (al 30.06.2010, a parziale pagamento della fattura, risultava un solo bonifico dell'importo di 10.000 euro, eseguito il 05.05.2010, dalla PROJECT COMUNICATION S.r.l. nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l. (Unicredit Corporate Banking, fil. Reggio Emilia c/c 500084509), tanto che il 14.04.2010 (val. 15.04) l'operazione di anticipo fattura della somma di 102.582 euro, inizialmente accreditata sul c/c 134/01904190 della B.P.E.R. fil. Poviglio, intestato alla CORE TECHNOLOGY, era stornata con causale "fattura non pagata e radiata");

1/e)

Fattura nr. 8 del 26.02.2010 emessa da CORE TECHNOLOGY nei confronti di COMPU & GAMES S.r.l. per la vendita di nr. 700 Pen drive 64 GB - OEM al prezzo unitario di 99,85 € (DDT nr. 7 del 26.02.10), dell'importo complessivo di 83.874 euro, di cui 13.979 euro a titolo di IVA (a pagamento della fattura, la COMPU & GAMES (Unicredit Banca d'Impresa, fil. Monselice) eseguiva nei confronti della CORE TECHNOLOGY (B.P.E.R. fil. Poviglio c/c 134/01904190) tre bonifici datati 30.03.2010 (50.324,40 euro), 01.04.2010 (23.549,60 euro) e 16.04.2010 (10.000 euro));

1/f)

Fattura nr. 40 del 02.03.2010 emessa dalla PROJECT COMUNICATION S.r.l. nei confronti della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd per la vendita di nr. 1500 Pen Drive USB 64 GB OEM al prezzo unitario di 104,84 € (offerta Project del 01.03.2010), dell'importo complessivo di 157.260 euro, esente da IVA, (a pagamento della fattura, la MULTI MEDIA CORPORATE (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) il 15.04.2010 (val. 16.04) eseguiva nei confronti della PROJECT COMUNICATION S.r.l. (Unicredit Banca d'Impresa, fil. di Feltre (BL) c/c 91830) un bonifico di 157.260 euro);

1/g)

Fattura nr. 435 del 02.03.2010 emessa dalla COMPU & GAMES S.r.l. nei confronti della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd per la vendita di nr. 700 Pen Drive 64Gb OEM al prezzo unitario di 104,84 €, dell'importo complessivo di 73.388 euro, esente da IVA, (a pagamento della fattura, la MULTI MEDIA CORPORATE (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) il 26.03.2010 (val. 16.04) eseguiva nei confronti della COMPU & GAMES S.r.l. (Unicredit Banca d'Impresa, fil. di Monselice c/c 30104876) un bonifico di 73.388 euro);

1/h)

Fattura nr. 11 del 01.03.2010 emessa dalla MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti della TEMSAMANE bvba, per la vendita di nr. 2.200 Pen Drive USB 64 Gb Oem al prezzo unitario di 119,13 € (ordine Temsamane del 01.03.2010), dell'importo complessivo di 262.086,00 euro, esente da IVA, (il 26.04.2010 era emessa nei confronti della TEMSAMANE bvba la nota di credito nr. 1CN, che annullava di fatto l'operazione);

1/i)

Fattura nr. 22 del 28.04.2010 emessa dalla MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti della MB TRADING S.r.l., per la vendita di nr. 2200 Pen Drive USB al prezzo unitario di 112,92 €, dell'importo complessivo di 248.624,00 euro, esente da IVA, (a pagamento parziale della fattura, la MB TRADING S.r.l. il 23.06.2010 eseguiva nei confronti della MULTI MEDIA CORPORATE (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) un bonifico di 237.995,50 euro);

Operazione nr. 2

Il giro aveva inizio il 21.05.2010 con C.D.I. TECHNOLOGY che acquistava da MB TRADING due partite di SD Card Kingston, composte rispettivamente da 1000 e 300 pezzi (le due fatturazioni emesse da MB TRADING risultavano prive dell'indicazione dei vettori e delle relative accettazioni dei prodotti). I supporti di registrazione erano quindi rivenduti, con due fatturazioni diverse a DORICART S.r.l., che poi li cedeva a MULTI MEDIA CORPORATE. Il giro di fatturazioni terminava nuovamente con MB TRADING alla quale, il 31.05.2010 la società ticinese rivendeva le SD in un'unica soluzione. Nel dettaglio:

2/a)

Fattura 147 del 21.05.2010 emessa da MB TRADING S.r.l. nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. per la vendita di nr. 1000 SD Card 32 Gb Kingston Classe 10 al prezzo unitario di 196,20 €, dell'importo complessivo di 235.644,00 euro, di cui 39.274 a titolo di IVA e 170 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta);

2/b)

Fattura 35 del 21.05.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di DORICART S.r.l., per la vendita di nr. 1000 SD Card 32 Gb Kingston Classe 10 al prezzo unitario di 197,50 € (DDT 26 del 21.5.10 - Conferma ordine 100519001 del 19.5.10 - conferma acquisto mail 19.5.10) - Rif. FT 147 di acquisto da MB TRADING del 21.5.10, dell'importo complessivo di 237.120,00 euro, di cui 39.520 euro a titolo di IVA e 100 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta);

2/c)

Fattura 157 del 24.05.2010 emessa da MB TRADING S.r.l. nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. per la vendita di nr. 300 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 196,20 €, dell'importo complessivo di 70.632,00 euro, di cui 11.772 euro a titolo di IVA (a parziale pagamento della fattura, il 17.06.2010, la C.D.I. TECHNOLOGY (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) eseguiva nei confronti della MB

TRADING (Cassa di Risparmio Parma e Piacenza-6230 - 66360, c/c 40265591) un bonifico di 77.000 euro con causale "saldo FT 217 - Saldo FT 157 e acconto FT 53 (3.368,00 €)";

2/d)

Fattura 38 del 25.05.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di DORICART S.r.l., per la vendita di nr. 300 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 197,50 € (DDT 27 del 25.5.10 offerta mail del 18.5.10) - Rif. FT 157 di acquisto da MB TRADING 24.5.10, dell'importo complessivo di 71.100,00 euro, di cui 11.850 euro a titolo di IVA (fattura non corrisposta);

2/e)

Fattura 1350/AR del 31.05.2010 emessa da DORICART S.r.l. nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di nr. 1000 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 211,32 €, dell'importo complessivo di 211.320,00 euro, esente IVA (fattura non corrisposta);

2/f)

Fattura 1349/AR del 31.05.2010 emessa da DORICART S.r.l. nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di nr. 300 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 211,32 € (DDT 2416/AR del 26.5.10), dell'importo complessivo di 63.396,00 euro, esente IVA (a pagamento della fattura, la MULTI MEDIA CORPORATE (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) il 19.05.2010 eseguiva nei confronti della DORICART S.r.l. (Banca Antonveneta S.p.A. - fil. Ancona, c/c 1463936) un bonifico di 63.408,56 euro);

2/g)

Fattura 28 del 31.05.2010 emessa da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti di MB TRADING S.r.l., per la vendita di nr. 1300 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 232,45 €, dell'importo complessivo di 302.185,00 euro, esente IVA, di cui 200 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta)

Operazione nr. 3

Le operazioni che seguono sono anch'esse di natura circolare: i prodotti erano venduti inizialmente da SECURSERVICE ITALIA S.r.l. a MINIMUM in esenzione di imposta (come da dichiarazione d'intento rilasciata da quest'ultima senza averne i requisiti), per tornare allo stesso punto di partenza a conclusione del giro documentale; i pagamenti erano spesso effettuati in anticipo o addirittura non eseguiti, sebbene si trattasse di ingenti somme di denaro.

Nella prima operazione SECURSERVICE ITALIA cedeva a MINIMUM 650 Pen Drive al prezzo unitario di 129,50 euro. MINIMUM rivendeva tutto a MULTI MEDIA CORPORATE a 134 euro il pezzo, che a sua volta girava la fattura alla cartiera MB TRADING, applicando il prezzo unitario di 143 euro (le operazioni avvenivano tutte in esenzione d'IVA). MB TRADING, non effettuando alcun versamento d'IVA, poteva rivendere sottocosto le pen drive al prezzo unitario di 120,70 euro + IVA (144,84 euro) a C.D.I. TECHNOLOGY, che chiudeva il giro, cedendo i supporti magnetici a SECURSERVICE al prezzo di 122 euro + IVA.

I pagamenti erano effettuati a partire da quest'ultima transazione: il 31.03.2010 la SECURSERVICE effettuava il bonifico alla C.D.I. TECHNOLOGY, consentendole di innescare a ritroso gran parte degli altri pagamenti.

Il costo dell'operazione per SECURSERVICE, era di 10.985 euro, consistente nella differenza tra la fattura finale di riacquisto e quella iniziale di vendita (somma suddivisa tra MINIMUM, MULTI MEDIA, MB TRADING, CDI TECHNOLOGY) a fronte dei vantaggi fiscali conseguenti dagli elementi passivi fittizi originati dall'utilizzo della fattura in sede di dichiarazione annuale e dal credito IVA maturato, con un guadagno di 4.875 euro, consistente nella differenza tra l'IVA percepita nell'ultima fatturazione, pari a 15.860 euro, ed il costo dell'operazione.

I 10.985 euro erano chiaramente ripartiti tra le altre società coinvolte nel gioco e, più precisamente, considerando le differenze tra fatture di acquisto e di vendita: 2.925 euro per MINIMUM e 8.060 euro per il gruppo GIGLIO/PELAGGI (6.125 euro per MULTI MEDIA, 945 euro per MB TRADING, 990 euro per C.D.I. TECHNOLOGY). Nel dettaglio:

3/a)

Fattura 48 del 30.03.2010 emessa da SECURSERVICE ITALIA S.r.l. nei confronti di MINIMUM S.r.l., per la vendita di nr. 650 Pen Drive USB 64 GB High Speed, al prezzo unitario di 129,50 €, dell'importo complessivo di 84.175,00 euro, esente IVA come da dichiarazione d'intento redatta dalla MINIMUM;

3/b)

Fattura 11 del 30.03.2010 emessa da MINIMUM S.r.l. nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di nr. 650 Pen Drive USB 64 GB High Speed al prezzo unitario di 134,00 €, dell'importo complessivo di 87.100,00 euro, esente IVA (il 13.04.2010 la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) eseguiva nei confronti della

MINIMUM S.r.l. (Cred. COOP. REGGIANO - FIL. SANDIANO Via Crispi nr. 1/C-8095/66510, c/c 40140081) un bonifico di 87.100 euro);

3/c)

Fattura 18 del 06.04.2010 emessa da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti di MB TRADING S.r.l., per la vendita di nr. 650 Pen Drive USB 64 GB High Speed al prezzo unitario di 143,40 €, dell'importo complessivo di 93.225,00 euro, esente IVA, di cui 150 euro per spese di trasporto (il 21.04.2010 la MB TRADING S.r.l. eseguiva nei confronti della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) un bonifico di 93.225 euro);

3/d)

Fattura 31 del 07.04.2010 emessa da MB TRADING S.r.l. nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di nr. 650 pen drive 64 GB High Speed al prezzo unitario di 120,70 € + IVA (rif. proforma nr. 21 del 24.3.10), dell'importo complessivo di 94.170,00 euro, di cui 15.695 euro a titolo di IVA e 20 euro per spese di trasporto (il 20.04.2010, la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) eseguiva a favore della MB TRADING S.r.l. (Cassa di Risp. Parma e Piacenza, Ag. di Guastalla (RE), via Cisa Ligure nr. 13 - 6230 - 66360, c/c 40265591) un bonifico di 121.000,00 euro: il movimento bancario è comprensivo delle seguenti causali: Saldo FT 48 del 19.4.10 (20.448,00 €) - Saldo FT 31 del 07.04.10 (94.170,00 €) - saldo FT 58 del 20.04.10 (3.000,00 €) - acconto FT 28 del 23.03.10 (3.382,00 €));

3/e)

Fattura 11 del 26.03.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di SECURSERVICE ITALIA S.r.l., per la vendita di nr. 650 pen drive 64 GB High Speed al prezzo unitario di 122,00 € (DDT nr. 5 del 29.3.10 - Rif. FT 31 di acquisto da MB TRADING 7.4.10), dell'importo complessivo di 95.160,00 euro, di cui 15.860 euro a titolo di IVA (il 31.03.2010, la SECURSERVICE ITALIA S.r.l. (BNL, ag. A di Arezzo, via Kennedy nr. 69, 1005 - 14101) eseguiva a favore della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) un bonifico di 95.160,00 euro);

Operazione nr. 4

La transazione, che aveva ad oggetto 3000 pen drive Axxen, prevedeva un costo di partecipazione per SECURSERVICE di 44.460 euro (differenza tra la fattura finale di riacquisto delle pen drive e quella iniziale di vendita), con un guadagno di 17.200 euro, equivalente alla differenza tra l'imposta percepita nell'ultima fatturazione ed il costo dell'operazione (61.660-44.460). I 44.460 euro erano così ripartiti: 13.200 euro per MINIMUM e 31.260 euro per il gruppo GIGLIO/PELAGGI (24.050 euro per MULTI MEDIA, 3.790 euro per MB TRADING e 3.420 euro per C.D.I. TECHNOLOGY);

4/a)

Fattura 49 del 31.03.2010 emessa da SECURSERVICE ITALIA S.r.l. nei confronti di MINIMUM S.r.l., per la vendita di 3000 pen drive Axxen, al prezzo unitario di 108,50 €, dell'importo complessivo di 325.500,00 euro, esente IVA come da dichiarazione d'intento redatta dalla MINIMUM (la fattura risulta pagata con bonifico del 25.03.2010, sul conto I/IT/34/T/01005/03202/000000032298 intestato alla SECURSERVICE);

4/b)

Fattura 12 del 31.03.2010 emessa da MINIMUM nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di 3000 pen drive Axxen, al prezzo unitario di 112,90 €, dell'importo complessivo di 338.700,00 euro, esente IVA (il 15.04.2010 la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) ha eseguito nei confronti della MINIMUM S.r.l. (Cred. COOP. REGGIANO - FIL. SANDIANO Via Crispi nr. 1/C 8095 66510, c/c 40140081) un bonifico di 338.712,54 euro);

4/c)

Fattura 20 del 08.04.2010 emessa da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti di MB TRADING Ltd, per la vendita di 3000 pen drive Axxen, al prezzo unitario di 120,85 €, dell'importo complessivo di 362.750,00 euro, esente IVA, di cui 200 euro a titolo di spese di trasporto (il 14.04.2010 la MB TRADING S.r.l. ha eseguito a favore della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) un bonifico di 362.750 euro);

4/d)

Fattura 30 del 29.03.2010 emessa da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di 3000 pen drive Axxen, al prezzo unitario di 101,75 €, dell'importo complessivo di 366.540,00 euro, di cui 61.090 euro a titolo di IVA e 200 euro per spese di trasporto (il 09.04.2010, la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) ha eseguito a favore della MB TRADING S.r.l. (Cassa di Risp. Parma e Piacenza, Ag. di Guastalla (RE), via Cisa Ligure nr. 13 - 6230 - 66360, c/c 40265591) un bonifico di 366.545,50 euro);



4/a) Fattura 12 del 30.03.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di SECURSERVICE S.r.l., per la vendita di 3000 pen drive Axxen, al prezzo unitario di 102,70 €, dell'importo complessivo di 369.960,00 euro, di cui 61.660 euro a titolo di IVA (il 09.04.2010, la SECURSERVICE ITALIA S.r.l. (BNL, ag. A di Arezzo, via Kennedy nr. 69, 1005 - 14101) ha eseguito a favore della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) un bonifico di 369.960,00 euro);

Operazione nr. 5

Nell'operazione commerciale che segue erano compravendute le schedine di memorizzazione SD Card; SECURSERVICE ITALIA sosteneva un costo di partecipazione di 29.500 euro (differenza tra la fattura di riacquisto e quella di vendita iniziale) con un guadagno di 14.100 euro (differenza tra l'imposta percepita nell'ultima fatturazione ed il costo dell'operazione). I 29.500 euro erano ripartiti tra gli organizzatori del sistema: 8.250 euro per MINIMUM, 16.260 euro per MULTI MEDIA, 2.578 euro per MB TRADING e 2.412 euro per C.D.I. TECHNOLOGY. Nel dettaglio:

5/a)

Fattura 68 del 30.04.2010 emessa da SECURSERVICE ITALIA S.r.l. nei confronti di MINIMUM S.r.l., per la vendita di nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10, al prezzo unitario di 211,00 €, dell'importo complessivo di 232.100,00 euro, esente IVA come da dichiarazione d'intento redatta dalla MINIMUM (il 19.05.2010 la MINIMUM richiede alla propria banca l'esecuzione del bonifico urgente di € 232.100,00 dal conto numero 40081 con beneficiario SECUR SERVICE ITALIA S.r.l. (Iban IT 34 T 01005 03202 00000 0032298) e causale: saldo fattura nr. 68 del 30/04/2010);

5/b)

Fattura 24 del 30.04.2010 emessa da MINIMUM nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 218,50 €, dell'importo complessivo di 240.350,00 euro, esente IVA, (il 28.05.2010 la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) eseguiva nei confronti della MINIMUM S.r.l. (Cred. COOP. REGGIANO - FIL. SANDIANO Via Crispi nr. 1/c 8095 66510, c/c 40140081) un bonifico di 240.362,56 euro);

5/c)

Fattura 26 del 30.04.2010 emessa da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti di MB TRADING Ltd, per la vendita di nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 233,10 €, dell'importo complessivo di 256.610,00, esente IVA, di cui 200 euro a titolo di spese di trasporto (fattura non corrisposta);

5/d)

Fattura 83 del 29.04.2010 emessa da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 196,20 €, dell'importo complessivo di 259.188,00 euro, di cui 43.198 euro a titolo di IVA e 170 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta);

5/e)

Fattura 23 del 29.04.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di SECURSERVICE S.r.l., per la vendita di nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 198,00 €, dell'importo complessivo di 261.600,00 euro, di cui 43.600 euro a titolo di IVA e 200 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta);

Operazione nr. 6

La transazione era iniziata il 31.05.2010: il costo di partecipazione per SECURSERVICE era di 50.560 euro a fronte dei vantaggi fiscali conseguenti dagli elementi passivi fittizi originati dall'utilizzo delle fatture in sede di dichiarazione annuale e dal credito IVA maturato, con un guadagno di 26.700 euro (differenza tra l'imposta percepita nell'ultima fatturazione ed il costo dell'operazione stessa).

I 50.560 euro risultavano così suddivisi: 14.600 euro per MINIMUM, 30.000 euro per MULTI MEDIA, 4.640 euro per MB TRADING e 1.350 euro per C.D.I. TECHNOLOGY. Come si evince dallo schema risultano i mancati pagamenti delle fatturazioni a partire dall'ultima, emessa da C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti di SECURSERVICE:

6/a)

Fattura 87 del 31.05.2010 emessa da SECURSERVICE ITALIA S.r.l. nei confronti di MINIMUM S.r.l., per la vendita di nr. 2000 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 206,50 €, dell'importo complessivo di 413.000,00 euro, esente IVA come da dichiarazione d'intento redatta dalla MINIMUM (a pagamento della fattura, la MINIMUM S.r.l. eseguiva i seguenti bonifici a favore della SECURSERVICE ITALIA S.r.l. (B.N.L. c/c 32298): 23.03.2011 di 100.000 euro con causale "2° acconto

FT 87" (dal Cred. COOP. REGGIANO - FIL. SANDIANO Via Crispi nr. 1/C-8095 66510, e/nr. 40140081); 29.03.2011 di 113.000 euro da un c/c della B.Pop. di Verona S.G.S.P., ag. di Scandiano con causale "acconto FT 87"; 18.04.2011 di 100.000 euro "acconto FT 87" da Cred. COOP. REGGIANO; 21.07.2011 di 41.697 da un c/c della B.Pop. di Verona S.G.S.P., ag. di Scandiano con causale "saldo FT 87 meno FT 57");

6/b)

Fattura 38 del 31.05.2010 emessa da MINIMUM nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di nr. 2000 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 213,80 € (Proforma Minimum nr. 14), dell'importo complessivo di 427.600,00 euro, esente IVA (fattura non corrisposta);

6/e)

Fattura 29 del 31.05.2010 emessa da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti di MB TRADING Ltd, per la vendita di nr. 2000 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 228,80 €, dell'importo complessivo di 457.600,00 euro, esente IVA (fattura non corrisposta);

6/d)

Fattura 168 del 31.05.2010 emessa da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di nr. 2000 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 192,60 €, dell'importo complessivo di 462.240,00 euro, di cui 77.040 euro a titolo di IVA (fattura non corrisposta);

6/e)

Fattura 40 del 31.05.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di SECURSERVICE S.r.l., per la vendita di nr. 2000 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 193,00 €, dell'importo complessivo di 463.560,00 euro, di cui 77.260 euro a titolo di IVA e 300 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta).

Condotta posta in essere da:

- PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley che avevano organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, curavano i rapporti con i correi, titolari o amministratori di fatto delle società MB TRADING S.r.l. e G.P.Z. TRADING S.r.l.; essendo GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale soci della CORE TECHNOLOGY ed unitamente a PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley detenendo quote societarie della società svizzera MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, al centro del giro di false fatturazioni; gestendo altresì la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. mediante CURCIO Domenico, amministratore di fatto dell'impresa;
- concorrendo nel reato CURCIO Domenico cognato di GIGLIO Giuseppe, da considerarsi di fatto prestanome di quest'ultimo nella gestione delle società C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., dove ricopriva anche incarichi di amministratore; prestava la sua collaborazione seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RIILLO Pasquale, nell'organizzazione dell'attività (nella predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari); effettuando peraltro consegne di denaro a favore di GIGLIO Giuseppe, previe operazioni bancarie di versamento titoli e contestuale prelievo di denaro contante;
- concorrendo nel reato BUSIA Marco e VULCANO Mario, che gestivano la MB TRADING S.r.l., il primo acquisendone anche formalmente l'amministrazione; essi partecipavano alle decisioni inerenti le attività illecite della predetta società, collaborando e seguendo le direttive dei correi, dal controllo delle operazioni bancarie ai rapporti con gli istituti di credito; al controllo sulla fatturazione per operazioni inesistenti ed ai conseguenti adempimenti inerenti le finte spedizioni;
- concorrendo nel reato MANICA Giuseppe, considerato uomo di fiducia di PELAGGI Paolo, che assisteva mettendosi a disposizione per ogni necessità; gli faceva da autista; collaborava nell'attività di falsa fatturazione e nell'organizzazione delle spedizioni;
- concorrendo nel reato PELAGGI Francesco, NIGRO Barbara e CRUGLIANO Gianluca, rispettivamente dipendenti presso la CORE TECHNOLOGY S.r.l., la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, i quali seguendo le direttive loro impartite da GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael, collaboravano nell'illecita attività, mediante la predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, tenevano i contatti con le imprese fornitrici e clienti, organizzavano le finte spedizioni, monitoravano le movimentazioni bancarie, tenevano la contabilità fiscale delle predette imprese;
- concorrendo nel reato COSTI Omar, amministratore delle società MINIMUM S.r.l. e SINK, S.r.l., coinvolte nel sistema fraudolento, in perfetto accordo con GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley, partecipava alle decisioni inerenti le attività illecite di falsa fatturazione, dividendosi i proventi;

concorrendo nel reato PEZZATTI Sergio, che amministrava contabilmente la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd. per conto di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley, disponendo altresì le movimentazioni bancarie sui conti correnti elvetici dei quali aveva diritto di firma;

- concorrendo nel reato CLAUSI Agostino Donato il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione delle società impiegate nell'attività di falsa fatturazione (fatturazioni per operazioni inesistenti) come la RUFFO S.r.l. e la G.P.Z. TRADING S.r.l., e curando la tenuta delle scritture contabili delle società sopra indicate nella piena consapevolezza della reale attività svolta.

Con l'aggravante dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività delle associazioni mafiose cutresi ed isolitane come meglio indicato nel precedente capo di imputazione sub 96).

Con l'aggravante di avere commesso il reato per commettere il reato sub 96).

Con condotta commessa tra gennaio e luglio del 2010, in Reggio Emilia per C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., MB TRADING S.r.l., MINIMUM S.r.l. e SINK S.r.l., in Parma per CORE TECHNOLOGY S.r.l., in Milano per G.P.Z. TRADING S.r.l.

99 - CLAUSI Agostino Donato, CRUGLIANO Gianluca, CURCIO Domenico, GIGLIO Giuseppe, MANICA Giuseppe, NIGRO Barbara, PELAGGI Paolo, SALWACH Michael Stanley in concorso con BUSIA Marco, COSTI Omar, PELAGGI Francesco, RIILLO Pasquale, e VULCANO Mario (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 co. 1 nr. 1, 474 co. 2, 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle modalità indicate nei capi precedenti, allo scopo di trarne profitto, utilizzavano prodotti industriali con marchi e segni contraffatti della società "KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATE" ed, in particolare detenendo e mettendo in vendita 1.200 schedine SDHC, con marchio "KINGSTON", risultate contraffatte (come da perizia del 13.06.2011 e successivo sequestro del 29.06.2011).

La contraffazione delle schedine era dimostrata dall'utilizzo di componentistica elettronica non del tipo utilizzata dalla "KINGSTON", nonché dall'etichetta che riportava un codice di velocità (per il trasferimento dati) nettamente differente dalla velocità effettivamente resa disponibile dalla memoria; la stessa etichetta differiva da quelle originali sia nell'aspetto che nel colore.

La compravendita delle schedine contraffatte, inserita per tempi di attuazione tra altre operazioni aventi ad oggetto il medesimo prodotto, era strettamente collegata alla fittizia attività commerciale che PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley, tramite le società ad essi riferibili (CORE TECHNOLOGY S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., MB TRADING S.r.l. e MULTI MEDIA CORPORATE Ltd.), avevano organizzato, unitamente a COSTI Omar, nel caso di specie, amministratore della SINK S.r.l.

Nel caso in esame, MB TRADING S.r.l., con fattura 121 del 17.05.2010 (dell'importo complessivo di 282.732,00 euro) cedeva le 1200 SD Card 32 Gb Class 10 Kingston a C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., che a sua volta, con fattura 32 del 18.05.2010 (dell'importo complessivo di 284.460,00 euro), le rivendeva a SINK S.r.l. Il 19.05.2010, SINK S.r.l. cedeva le schedine (ft. 6/B dell'importo complessivo di 287.940,00 euro) a CORE TECHNOLOGY, che infine, con fattura 35 del 24.05.2010 (dell'importo complessivo di 295.962,00 euro), le alienava a MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.p.A., rappresentata da MONTALI Gianluca. Nessuna delle fatturazioni era corrisposta dato che la mancata rivendita dei supporti di memorizzazione a MULTI MEDIA CORPORATE aveva bloccato l'operazione. MULTI MEDIA avrebbe infatti dovuto eseguire il bonifico a favore di MC INFORMATICA innescando a ritroso i restanti pagamenti.

MULTI MEDIA non ottemperando al ritiro delle SD Card e al relativo pagamento, metteva in difficoltà MONTALI che chiedeva a CORE TECHNOLOGY una dilazione dei pagamenti riferiti sia all'acquisto delle SD Card (avvenuto con fattura nr. 35 emessa dalla CORE il 24.05.2010), che di 2000 pen drive (avvenuto con fattura nr. 22 emessa dalla CORE TECHNOLOGY il 21.04.2010, per complessivi 241.440,00 euro), per le quali, analogamente, MULTI MEDIA, non aveva eseguito alcuna corresponsione.

Tra giugno e luglio 2010 (dopo l'avvenuto arresto di PELAGGI Paolo, nell'ambito del p.p. 11197/06-21 R.G.N.R. DDA Bologna, e le conseguenti perquisizioni operate presso le sedi della CORE TECHNOLOGY, la C.D.I. TECHNOLOGY e la MULTI MEDIA CORPORATE, che di fatto avevano

bloccato le illecite attività di falsa fatturazione); GIGLIO Giuseppe e CLAUSI Agostino Donato, quest'ultimo presentatosi falsamente quale legale assunto dalla CORE TECHNOLOGY, chiedevano a MONTALI il pagamento delle due fatture, ammontanti complessivamente a 537.402 euro, la cui titolarità, nell'ambito del rapporto di factoring istaurato, era stata retrocessa dalla BANCA IFIS direttamente alla CORE TECHNOLOGY. Richiesta di pagamento che era reiterata il successivo settembre con formale sollecito pervenuto, presso la sede della MC INFORMATICA, da parte della stessa CORE TECHNOLOGY.

Condotta posta in essere da:

- PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley che avevano organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti mediante la gestione della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd., la CORE TECHNOLOGY S.r.l., la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e la MB TRADING S.r.l.;
- concorrendo nel reato CURCIO Domenico cognato di GIGLIO Giuseppe, da considerarsi di fatto prestanome di quest'ultimo nella gestione delle società C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., dove ricopriva anche incarichi di amministratore; prestava la sua collaborazione seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RIILLO Pasquale, nell'organizzazione dell'attività (nella predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari); effettuando peraltro consegne di denaro a favore di GIGLIO Giuseppe, previe operazioni bancarie di versamento titoli e contestuale prelievo di denaro contante;
- concorrendo nel reato BUSIA Marco e VULCANO Mario, che gestivano la MB TRADING S.r.l., partecipando alle decisioni inerenti le attività illecite della predetta società, collaborando e seguendo le direttive di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale, dal controllo delle operazioni bancarie ai rapporti con gli istituti di credito; al controllo sulla fatturazione per operazioni inesistenti ed ai conseguenti adempimenti inerenti le finte spedizioni;
- concorrendo nel reato MANICA Giuseppe, uomo di fiducia di PELAGGI Paolo, che assisteva mettendosi a disposizione per ogni necessità; gli faceva da autista; collaborava nell'attività di falsa fatturazione e nell'organizzazione delle spedizioni;
- concorrendo nel reato PELAGGI Francesco, NIGRO Barbara e CRUGLIANO Gianluca, rispettivamente dipendenti presso la CORE TECHNOLOGY S.r.l., la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, i quali seguendo le direttive loro impartite da GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael, collaboravano nell'illecita attività, mediante la predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, tenevano i contatti con le imprese fornitrici e clienti, organizzavano le finte spedizioni, monitoravano le movimentazioni bancarie, tenevano la contabilità fiscale delle predette imprese;
- concorrendo nel reato COSTI Omar, amministratore delle società MINIMUM S.r.l. e SINK, S.r.l. coinvolte nel sistema fraudolento, in perfetto accordo con GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley, partecipava alle decisioni inerenti le attività illecite di falsa fatturazione, dividendosi i proventi;
- concorrendo nel reato PEZZATTI Sergio, che amministrava contabilmente la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd. per conto di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley, disponendo altresì le movimentazioni bancarie sui conti correnti elveticici dei quali aveva diritto di firma;
- concorrendo nel reato CLAUSI Agostino Donato il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione delle società impiegate nell'attività di falsa fatturazione (fatturazioni per operazioni inesistenti) come la RUFFO S.r.l. e la G.P.Z. TRADING S.r.l.); accompagnava GIGLIO Giuseppe presso la sede della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.p.A., dichiarandosi falsamente legale assunto per conto della CORE TECHNOLOGY S.r.l., cercando di convincere MONTALI Gianluca al pagamento delle fatture 22 e 35 emesse dalla predetta MC INFORMATICA.

Con l'aggravante dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività delle associazioni mafiose cutresi ed isolitane come meglio indicato nel precedente capo di imputazione sub 96).

Con l'aggravante di avere commesso il reato per commettere il reato sub 96).

Con condotta commessa tra maggio e settembre 2010, nelle province di Reggio Emilia e Parma.

100 - PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe in concorso con RILLO Pasquale, e VECCHI Daniela, BERTOCCO Erika (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale, PELAGGI Paolo attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società G.P.Z. TRADING S.r.l. con P.I. 05823720965 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale il commercio, l'importazione e l'esportazione di componenti per computer, computer portatili, supporti e componentistica connessa all'elettronica e all'informatica --- a BERTOCCO Erika (il 100% delle quote societarie il 29.10.2009, poi ridotte al 50% il 28/11/2009) e VECCHI Daniela (il 50% delle quote societarie il 28/11/2009), che accettavano; essendo invece GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale e PELAGGI Paolo gli unici effettivi titolari.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatti commessi in Ponti sul Mincio (MN), nelle date sopra indicate.

101 - GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio e CURCIO Domenico

del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 223 RD 267/42, in relazione all' art. 216 secondo comma nr. 2) RD 267/42 e 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro,

- GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio, quali soci occulti ed amministratori di fatto della S.I.C.E. S.r.l.;
- CURCIO Domenico, quale socio unico e amministratore formale dell'impresa,

al fine di procurarsi un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori, occultavano le scritture contabili, relative agli anni compresi tra il 2007 ed il 2012 (fatture, registri, libri, mastri di contabilità e documenti bancari);

- condotta posta in essere materialmente da CURCIO Domenico che il 03.05.2012 dichiarava alla G.d.F. di Reggio Emilia, che stava eseguendo una verifica fiscale sia nei confronti della S.I.C.E. S.r.l., che della controllata C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., la mancata conservazione, seppur in assenza di denunce di smarrimento o di furto, delle prescritte scritture contabili, omettendone altresì la successiva consegna alla curatela fallimentare;
- concorrendo nel reato GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio, i quali avevano concordato, con CURCIO Domenico, la mancata consegna della documentazione contabile dell'impresa a seguito dell'inizio della verifica fiscale da parte della G.d.F. di Reggio Emilia, nonché del successivo controllo attuato dalla curatela fallimentare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività delle associazioni mafiose cutresi ed isolitane, come meglio indicato nel precedente capo di imputazione sub 96 (poiché sia la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., che la S.I.C.E. S.r.l. erano utilizzate per il reimpiego di denaro proveniente dalla predette associazioni), nonché dell'associazione di cui al capo 1); l'occultamento delle scritture contabili era funzionale ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza del denaro, movimentato dalla società e sul suo impiego, anche a mezzo di attività illecite.

Dichiarazione di fallimento del Tribunale di Reggio Emilia di data 26.09.2012.

102 - PELAGGI Paolo e CLAUSI Agostino Donato, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, CURCIO Domenico

del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 223 RD 267/42 in relazione all'art. 216 secondo comma nr. 2) seconda parte, RD 267/42, e 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, tenevano le scritture contabili della S.I.C.E. S.r.l., a decorrere dall'anno 2007, in guisa da non permettere la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;

gli indagati, per gli anni compresi dal 2007 al 2012, registravano fatture per operazioni inesistenti, così che le scritture documentavano acquisti e vendite di merce in realtà non avvenute, indebite deduzioni fiscali sia ai fini delle II.DD. che dell'I.V.A., rapporti di credito e debito con fornitori e clienti non corrispondenti al reale ed un fittizio volume di affari;

gli stessi, inoltre, non depositavano i bilanci relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 presso il Registro delle Imprese, malgrado l'attività della società di fatto aveva continuato ad essere svolta fino alla fine dell'anno 2011 e probabilmente anche nei primi mesi del 2012, ignorando completamente ogni tipologia di adempimento contabile, fiscale e amministrativo;

facevano figurare, mediante documentazione bancaria e le conseguenti registrazioni contabili, il pagamento (in entrata o in uscita) degli importi delle fatture per operazioni inesistenti, così da ostacolare l'accertamento dell'inesistenza delle operazioni;

gli indagati, inoltre, in caso di necessità, operavano sui c/c delle diverse società (GIGLIO S.r.l., S.I.C.E. S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.), nonché personali (GIGLIO Giuseppe), in maniera promiscua, così da dovere ricorrere a mendaci annotazioni contabili per giustificare le operazioni.

Segnatamente:

- condotta posta in essere da GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio, quali soci occulti ed amministratori di fatto della S.I.C.E. S.r.l., che ne organizzavano l'attività, sia lecita che illecita, come descritto nei precedenti capi di imputazione;
- concorrendo nel reato CURCIO Domenico, che in qualità di socio unico e amministratore formale dell'impresa, operava sui conti correnti accessi a nome della società e della controllata C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., secondo le direttive che riceveva da GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio e PELAGGI Paolo;
- concorrendo nel reato PELAGGI Paolo, in accordo con GIGLIO Giuseppe sull'investimento del denaro delle cosche isolitane e cutresi, partecipava alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite della S.I.C.E. S.r.l. e soprattutto della controllata C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., delle quali si dividevano i proventi;
- concorrendo nel reato CLAUSI Agostino Donato, il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in modo efficace l'attività illegale, in particolare curando la tenuta delle scritture contabili della società fallita, utilizzata abitualmente nel sistema delle fatture per operazioni inesistenti, la quale comportava l'inattendibilità della contabilità nella ricostruzione del rapporto tra la S.I.C.E. S.r.l. e la controllata C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., per un volume di affari di alcuni milioni di euro. Egli era altresì amministratore unico della TRE G IMMOBILIARE S.r.l., il cui capitale sociale era completamente detenuto dalla fallita S.I.C.E. S.r.l.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività delle associazioni mafiose cutresi ed isolitane come meglio indicato nel precedente capo di imputazione sub 96 (poiché sia la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., che la S.I.C.E. S.r.l. erano utilizzate per il reimpiego di denaro proveniente dalla predette associazioni), nonché dell'associazione di cui al capo 1); l'occultamento delle scritture contabili era funzionale ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza del denaro, movimentato dalla società e sul suo impiego, anche a mezzo di attività illecite.

Dichiarazione di fallimento del Tribunale di Reggio Emilia di data 26.09.2012.

103 - GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio e CURCIO Domenico

del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 223 in relazione all' art. 216 primo comma RD 267/42, e 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, nelle qualità indicate ai precedenti capi di imputazione, distraevano i seguenti beni, dei quali avevano il possesso, perché intestati alla S.I.C.E. S.r.l. ovvero concessi in locazione finanziaria alla predetta impresa:

1. motrice SCANIA, targata BY195FC (telaio VLURA4X2A09011059), di proprietà della S.I.C.E. S.r.l.;
2. motrice IVECO Magirus targata DR548NM (telaio WJMM1VUH40C213251), di proprietà della FINECO LEASING S.p.A., con denuncia di perdita del possesso per appropriazione indebita del 08.03.2012, effettuata dalla società di leasing (la motrice era stata locata alla S.I.C.E. S.r.l. dal 10.07.2009);
3. motrice IVECO Magirus targata DR549NM (telaio WJMS3TUS40C213744), di proprietà della FINECO LEASING S.p.A., con denuncia di perdita del possesso per appropriazione indebita del 08.03.2012, effettuata dalla società di leasing (la motrice era stata locata alla S.I.C.E. S.r.l. dal 10.07.2009);
4. motrice IVECO Stralis targata DR190XY (telaio WJMS3TUS40C205360), di proprietà della COMMERCIO E FINANZA S.p.A. LEASING E FACTORING, con denuncia di perdita del possesso del 26.01.2011 (la motrice era stata locata alla S.I.C.E. S.r.l. dal 05.11.2008);
5. semirimorchio MENCİ targato AE23329 (telaio ZHZA740M80006778), di proprietà della COMMERCIO E FINANZA S.p.A. LEASING E FACTORING (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 05.11.2008);
6. semirimorchio REDIM targato AE23457 (telaio ZA9STR3GL09K08001), di proprietà della FINECO LEASING S.p.A., con denuncia di perdita del possesso per appropriazione indebita del



08.03.2012; effettuata dalla società di leasing (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 06.07.2009);

7. semirimorchio ZORZI targato AE23456 (telaio WJMS3TUS40C213744), di proprietà della FINECO LEASING S.p.A., con denuncia di perdita del possesso per appropriazione indebita del 08.03.2012, effettuata dalla società di leasing (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 10.07.2009);
8. semirimorchio REDIM targato AE55934 (telaio ZA9STR3GL09K08019), di proprietà della MPS COMMERCIALE LEASING S.p.A. (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 16.04.2010);
9. semirimorchio REDIM targato AE55932 (telaio ZA9STR3GL09K08016), di proprietà della MPS COMMERCIALE LEASING S.p.A. (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 16.04.2010);
10. semirimorchio REDIM targato AE55931 (telaio ZA9STR3GL09K08018), di proprietà della MPS COMMERCIALE LEASING S.p.A. (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 16.04.2010);
11. semirimorchio REDIM targato AE55933 (telaio ZA9STR3GL09K08017), di proprietà della MPS COMMERCIALE LEASING S.p.A. (il rimorchio era stato locato alla S.I.C.E. S.r.l. dal 16.04.2010);
12. gruppo mobile cingolato, marca REV tipo GCV 8.5 (matricola 11097) ed un impianto di abbattimento polveri (matricola 11110), che la S.I.C.E. S.r.l. aveva acquisito in locazione presso la UNICREDIT LEASING S.p.A. (contratto di locazione nr. LI 992459 del 20.12.2007);

condotta consistita nell'appropriazione dei beni, non restituiti alle società proprietarie nonostante il protratto inadempimento al pagamento dei canoni di leasing, e non reperiti dalla curatela.

Con l'aggravante di avere agito sia per agevolare l'attività delle associazioni mafiose cutresi ed isolitane come meglio indicato nel precedente capo di imputazione sub 96), che l'organizzazione emiliana di cui al capo sub 1).

Dichiarazione di fallimento del Tribunale di Reggio Emilia di data 26.09.2012.

104 - GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, CURCIO Domenico in concorso con CURCIO Giuseppe, RILLO Pasquale, CURCIO Maria (OMISSIS - giudicati separatamente)

del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 223 in relazione all'art. 216 primo comma RD 267/42 e 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, nelle qualità indicate ai precedenti capi di imputazione, ponevano in essere la seguente distrazione, da essi concordemente decisa, inerente l'immobile sito a Gualtieri (RE), via Bigi nr. 8 - 14 (già nr. 2), sede della S.I.C.E. S.r.l., della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e della I.N.T. S.r.l.:

- il 07.05.2007, con atto del notaio TOSI Anna Maria, la GIGLIO S.r.l. acquistava l'immobile previa accensione di mutuo ipotecario, dalla CENTRO DIESEL DI GUALTIERI S.n.c. di MARTINO e ROVESTI (C.F. 01281610350), al prezzo pattuito di 150.000 euro;
- il 17.06.2009, con atto del notaio VACIRCA Antonino, la GIGLIO S.r.l., rappresentata da GIGLIO Antonio, cedeva l'immobile alla I.N.T. S.r.l. (C.F. 02323390357) al prezzo di 400.000 euro;
- il 14.01.2010, con atto del notaio VACIRCA Antonino, la I.N.T. S.r.l. cedeva il capannone alla C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., controllata dalla S.I.C.E. S.r.l., all'analogo prezzo di acquisto (malgrado le suddette compravendite, sia la I.N.T. S.r.l. che la C.D.I. TECHNOLOGY risultavano evasori negli anni di imposta 2009 e 2010);
- il 15.12.2010, con atto del notaio SERINO Roberto, CURCIO Domenico, intervenuto quale rappresentante della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., cedeva il capannone alla FINECO LEASING S.p.A. di Brescia al prezzo convenuto di 420.000 euro + IVA (per complessivi 504.000 euro). Contestualmente la società di leasing concedeva l'immobile alla GIGLIO S.r.l., rappresentata da GIGLIO Giuseppe, con contratto di locazione nr. 291329, dell'importo complessivo di 530.555 euro ed un prezzo di riscatto finale fissato a 42.000 euro (il contratto prevedeva un canone anticipato di 84.000 euro e 215 rate mensili di 2.077 euro ciascuna).

L'operazione sopra descritta ha costituito un vantaggio patrimoniale per la GIGLIO S.r.l. in pregiudizio della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., ma soprattutto dei creditori della fallita S.I.C.E. S.r.l.. La cessione del capannone si inquadra infatti in un'attività che ha consentito alla GIGLIO S.r.l. di tornare in possesso dell'immobile, garantendosi nel contempo, vista la gestione occulta delle società riferibili a CURCIO Giuseppe (I.N.T. S.r.l.) ed a CURCIO Domenico (S.I.C.E. S.r.l. e C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.), la somma di 420.000 euro + IVA, quale somma oggetto del contratto di sale and leaseback con FINECO LEASING.

Il passaggio del denaro era assicurato mediante operazioni bancarie attuate sul conto 04039/1000/325; accesso presso la Cassa di Risparmio in Bologna - Filiale di Colomo, intestato alla C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.: nel dicembre del 2010, subito dopo l'apertura del conto (15.12.2010), erano versati gli assegni circolari per circa € 505.000 euro, derivanti dalla vendita dell'immobile, successivamente trasferiti, stesso mezzo, a diversi nominativi, tra i quali S.I.C.E. S.r.l. (per 169.000 euro), GIGLIO S.r.l. (per 101.300 euro), CORE TECHNOLOGY S.r.l. (per 100.000 euro, società riferibile a GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale), GIGLIO Giuseppe (per 25.000 euro), CURCIO Maria (coniugata con GIGLIO Giuseppe, per 73.000 euro), CURCIO Domenico e CURCIO Giuseppe (entrambi per 4.900 euro).

Con l'aggravante di avere agito sia per agevolare l'attività delle associazioni mafiose cutresi ed isolitane come meglio indicato nel precedente capo di imputazione sub 96), che l'organizzazione emiliana di cui al capo sub 1).

Dichiarazione di fallimento del Tribunale di Reggio Emilia di data 26.09.2012.

105 - PELAGGI Paolo e CLAUSI Agostino Donato, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, CURCIO Domenico

del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co.1 nr. 1 c.p., 223 RD 267/42 secondo comma nr. 1) e nr.2) RD 267/42 e 7 L. 203/91 perché, nelle qualità indicate ai precedenti capi di imputazione, concorrevano a cagionare il dissesto della società S.I.C.E. S.r.l., mediante la commissione del reato p. e p. dall'art. 2621 c.p. per la redazione del bilancio relativo all'anno 2008;

nella specie, gli indagati redigevano il bilancio dell'anno 2008 esponendo crediti e debiti in realtà insussistenti, poiché fondati su fatturazioni per operazioni inesistenti, come rilevato dagli accertamenti fiscali esperiti, che accertavano la contabilizzazione di elementi negativi di reddito non deducibili in quanto non documentati per 10.340.372 euro;

nell'ambito della dichiarazione annuale presentata per l'anno d'imposta 2009, alla voce di bilancio "rimanenze di magazzino", era indicato il valore di 3.177.815 euro, per la quale non era esibita alcuna documentazione né era fornita alcuna delucidazione in merito all'atto degli accertamenti fiscali in atto. La voce "rimanenze", indicata nel modello di dichiarazione annuale dei redditi, era mendace, poiché conseguente al sistema di falsa fatturazione, con il quale i correi avevano operato.

Lo stesso curatore, in merito al capitale sociale di 125.500 euro iscritto nel bilancio del 2008, esprimeva un giudizio di inesistenza;

detraevano crediti IVA per gli anni 2007 (937.918 euro inerente acquisti per 4.690.712 euro non documentati), 2008 (1.804.748 euro inerente acquisti per 9.028.855 euro non documentati) e 2009 (1.813.393 euro inerente acquisti per 9.148.483 euro non documentati);

per l'anno d'imposta 2010, omettevano la dichiarazione annuale ai fini I.I.D.D in relazione agli elementi positivi di reddito non dichiarati della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., imputati alla S.I.C.E. S.r.l. per 11.315.657,59 euro;

in questo modo, gli indagati esponevano un ingente (quanto fittizio) volume di affari e un utile di bilancio, grazie al quale occultavano la reale situazione economica e potevano continuare a ricorrere al credito bancario e delle società di factoring, nei cui confronti maturavano debiti che concorrevano a cagionare il fallimento;

cagionavano per effetto di operazioni dolose il fallimento della società S.I.C.E. S.r.l.;

operazioni consistite:

- nel protratto ricorso abusivo al credito bancario ed alle anticipazioni da parte delle società di factoring (alle quali cedevano crediti fittizi, poiché fondati su fatture relative ad operazioni inesistenti), che la società S.I.C.E. S.r.l. non era in grado di pagare e che concorrevano a cagionare il fallimento;
- nell'aver organizzato il sistema di falsa fatturazione, illustrato nei precedenti capi di imputazione, dal quale derivava, una volta scoperto, il fallimento della società, per i debiti con istituti bancari e società di factoring. Gli indagati avevano infatti predisposto un sistema di false fatturazioni, con un'organizzazione articolata, funzionale e professionale. La falsa fatturazione, protrattasi per anni, aveva costituito la parte maggioritaria delle attività inerenti sia la S.I.C.E. S.r.l. che la controllata C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.;

condotta posta in essere da:

- GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio, quali soci occulti ed amministratori di fatto della S.I.C.E. S.r.l., che ne organizzavano l'attività, sia lecita che illecita, come descritto nei precedenti capi di imputazione;
- concorrendo nel reato CURCIO Domenico, che in qualità di socio unico e amministratore formale dell'impresa, operava sui conti correnti accessi a nome della società e della controllata C.D.I.



TECHNOLOGY S.r.l., secondo le direttive che riceveva da GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio e PELAGGI Paolo;

- concorrendo nel reato PELAGGI Paolo, in accordo con GIGLIO Giuseppe sull'investimento del denaro delle cosche isolitane e cutresi, partecipava alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite della S.I.C.E. S.r.l. e soprattutto della controllata C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., delle quali si dividevano i proventi;
- concorrendo nel reato CLAUSI Agostino Donato, il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in modo efficace l'attività illegale, in particolare curando la tenuta delle scritture contabili della società fallita, utilizzata abitualmente nel sistema delle fatture per operazioni inesistenti, la quale comportava l'inattendibilità della contabilità nella ricostruzione del rapporto tra la S.I.C.E. S.r.l. e la controllata C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., per un volume di affari di alcuni milioni di euro. Egli era altresì amministratore unico della TRE G IMMOBILIARE S.r.l., il cui capitale sociale era completamente detenuto dalla fallita S.I.C.E. S.r.l..

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività delle associazioni mafiose cutresi ed isolitane, come meglio indicato nel precedente capo di imputazione sub 96 (poiché sia la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., che la S.I.C.E. S.r.l. erano utilizzate per il reimpiego di denaro proveniente dalla predette associazioni), nonché dell'associazione di cui al capo 1); l'occultamento delle scritture contabili era funzionale ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza del denaro, movimentato dalla società e sul suo impiego, anche a mezzo di attività illecite;

Dichiarazione di fallimento del Tribunale di Reggio Emilia di data 26.09.2012.

106 - GIGLIO Giuseppe in concorso con BELFIORE Carmine, e FLORO VITO Gianni (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p.p. dagli artt., 61 n. 2, 110 c.p., 81 cpv. 644 commi 1 e 5 n.3 e 4 c.p. 7 D.lgs. 203/91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si facevano dare da GANGI Giovanni, in corrispettivo di una prestazione di denaro di 705.181,60 euro, interessi usurari nella misura del 197%, tra gennaio e novembre 2012, con l'aggravante di aver commesso il reato in danno di un imprenditore in stato di bisogno si facevano dare da BONACINI Francesco, in corrispettivo di una prestazione di denaro di 23.000,00 euro, interessi usurari nella misura del 307,5%, tra il novembre 2012 e luglio 2013, con l'aggravante di aver commesso il reato in danno di un imprenditore in stato di bisogno.

Gli indagati avevano organizzato due differenti sistemi per la concessione dei prestiti e segnatamente, a GANGI Giovanni fornivano denaro contante e bonifici bancari ricevendo, in restituzione, bonifici ed assegni bancari coperti dall'emissione di false fatture; a BONACINI Francesco il prestito si concretizzava con la fornitura di clienti a cui emettere false fatture di vendita che la vittima provvedeva a presentare in banca alimentando una linea di credito basata sullo sconto fatture e la restituzione avveniva tramite bonifici bancari ed effetti cambiari.

Nella fattispecie si evidenziano alcune operazioni di cessione di denaro e provviste finanziarie a GANGI Giovanni:

Operazione nr. 1

In data 29.06.2012 GIGLIO Giuseppe esegue un bonifico di 16.000,00 euro dal c/c della GIGLIO S.r.l. al c/c postale della TRASMOTER S.r.l. e contestualmente gira l'intera provvista sul c/c postale di INNOCENTI Luigi che, su disposizione di FLORO VITO Gianni, provvede a monetizzare e consegnare il contante ad IMPELLIZZERI Mario uomo di fiducia di GANGI Giovanni.

Operazione nr. 2

In data 13.08.2012 GIGLIO Giuseppe esegue un bonifico di 17.511,00 euro dal c/c della GIGLIO S.r.l. al c/c della IMMOBILIARE TRE S.r.l. e, in data 16.08.2013, FLORO VITO Gianni provvede a bonificare l'intera partita finanziaria sul c/c della GROUP EURO SERVICE S.r.l. gestita da GANGI Giovanni.

Operazione nr. 3

In data 31.10.2012 BELFIORE Carmine, su disposizione di FLORO VITO Gianni, preleva dal c/c postale della ARGON S.r.l., 15.000,00 euro che provvede a consegnare ad IMPELLIZZERI Mario uomo di fiducia di GANGI Giovanni; la provvista finanziaria proviene dal c/c postale della TRASMOTER S.r.l. gestita da GIGLIO Giuseppe.

Il prestito concesso a BONACINI Francesco è costituito dalla linea di credito generata dalle seguenti fatture false di vendita emesse nei confronti di nominativi ed importi forniti da FLORO VITO Gianni su disposizione di GIGLIO Giuseppe:

NR.	DATA	DESTINATARIO	IMPORTO
206	10.12.2012	ME.MA.P	€ 10.816,81
203	10.12.2012	AVERSA SRL	€ 4.790,44
202	10.12.2012	LT.S. SRL	€ 7.807,21
199	05.12.2012	EURO INERTI SRL	€ 12.034,90
189	30.11.2012	GIGLIO SRL	€ 7.967,05
176	16.11.2012	LT.S. SRL	€ 12.521,20
186	27.11.2012	VENETO CAVE SRL	€ 6.746,57
179	21.11.2012	AVERSA SRL	€ 19.843,40
181	23.11.2012	KI SRL	€ 7.996,39
177	20.11.2012	VENETO CAVE SRL	€ 6.491,65
174	15.11.2012	EURO INERTI SRL	€ 14.105,70
198	05.12.2012	EURO INERTI SRL	€ 4.900,50
		TOTALE	€ 116.021,82

Condotta posta in essere dagli indagati nelle qualità e forme seguenti:

- GIGLIO Giuseppe e FLORO VITO Gianni, che avevano concretamente organizzato la concessione di due operazioni di finanziamento e segnatamente, una a GANGI Giovanni di complessivi 705.181,60 euro ricevendo in restituzione, nell'arco temporale di 11 mesi, una somma di denaro pari a 1.042.914,47 euro pretendendo un interesse usurario pari a 337.732,87 euro, ed a BONACINI Francesco di 23.000,00 euro ricevendo in restituzione, nell'arco temporale di 258 giorni, una somma di denaro pari a 73.000,00 euro pretendendo un interesse usurario pari a 50.000,00 euro, tentando di celare le dazioni di denaro ricevute dalle vittime con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; essendo GIGLIO Giuseppe, legale rappresentante della GIGLIO S.r.l. ed amministratore di fatto della TRASMOTER S.r.l. e della I.T.S. S.r.l., il reale finanziatore delle operazioni creditizie ed il destinatario delle somme restituite dalle vittime; essendo FLORO VITO Gianni, legale rappresentante della IMMOBILIARE TRE S.r.l., colui che consegna denaro a GANGI Giovanni, riceve da quest'ultimo assegni e bonifici per la restituzione del prestito ed emette le false fatture a copertura della restituzione, intrattiene personalmente, su direttive di GIGLIO Giuseppe, i rapporti con BONACINI Francesco, emette false fatture a copertura della restituzione del prestito concesso a quest'ultimo e riceve materialmente dalla stessa vittima effetti cambiari;
- concorrendo nel reato BELFIORE Carmine, amministratore di fatto della ARGON S.r.l. e della F.M.L. S.r.l., segue scrupolosamente le direttive di FLORO VITO Gianni consegnando materialmente denaro contante a GANGI Giovanni e mettendo a disposizione i c/c bancari della F.M.L. S.r.l. per ricevere partite finanziarie dalla medesima vittima.

Con l'aggravante di aver agito per agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo 1).

Con condotte commesse in Reggio Emilia e Parma dal gennaio al novembre 2012 e Modena dal novembre 2012 a luglio 2013.

107 - CLAUSI Donato Agostino, GIGLIO Giuseppe, OPPIDO Raffaele in concorso con BELFIORE Carmine, BONAZZI Andrea, FLORO VITO Gianni, VULCANO Mario, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), VERTINELLI Palmo, CROCI Deborah, MANZONI Giuseppe, SCORDO Giuseppe, BIDIN Corrado, ZANGARI Valter, DATTOI Elvezio (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 D.lgs. 203/91 e 81 cpv. c.p. perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di consentire a se stessi ed a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano o rilasciavano fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti utilizzando le società di fatto gestite o comunque controllate dai medesimi e nei confronti delle sottoelencate società e per gli importi indicati:

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 555.313,24 euro dalla GIGLIO S.r.l. nei confronti di:

- EFFEMME SERVICE SRL per complessivi 9.000,93 euro;
- TRASMOTER SRL per complessivi 546.312,31 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 1.273.330,61 euro dalla TRASMOTER S.r.l. nei confronti di:

- FLORO COSTRUZIONI s.a.s. per complessivi 228.150,00 euro;

- GIGLIO SRL per complessivi 1.045.130,61 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 7.287.483,98 euro dalla SECAV S.r.l. nei confronti di:

- GIGLIO SRL per complessivi 5.089.386,38 euro;
- TRASMOTER SRL per complessivi 2.198.097,60 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 1.324.844,07 euro dalla IMMOBILIARE TRE S.r.l. nei confronti di:

- ARGON SRL per complessivi 8.146,00 euro;
- GIGLIO SRL per complessivi 336.129,94 euro;
- SECAV SRL per complessivi 148.357,00;
- C.E.G. SRL per complessivi 5.500,00 euro;
- COGETEK s.a.s. complessivi 14.113,44 euro;
- COLACINO MICHELE ditta ind.le per complessivi 165.000,00 euro;
- CONSORZIO TRICOLORE per complessivi 33.490,00 euro;
- DE.MA SRL per complessivi 12.946,00 euro;
- EDIL P.M. SRL per complessivi 7.240,00 euro;
- EDIL VITTORIANI per complessivi 5.550,00 euro;
- EURO INERTI SRL per complessivi 12.790,00 euro;
- FI.BA COSTRUZIONI SRL per complessivi 92.030,27 euro;
- FINGEA SRL per complessivi 12.480,00 euro;
- GROUP-EURO-SERVICE SRL per complessivi 74.750,00 euro;
- GV TRASPORTI SRL per complessivi 8.651,50 euro;
- L.D.G. COSTRUZIONI SRL per complessivi 29.000,00 euro;
- LOMBARDO VITO SRL per complessivi 7.280,00 euro;
- MANISCALCO GIOVANNI ditta ind.le per complessivi 7.460,00 euro;
- MONDO TRADE SRL per complessivi 7.550,00 euro;
- PROGETTO ENERGIA SRL per complessivi 25.200,00 euro;
- RIGEL SRL per complessivi 32.750,00 euro;
- RUG.GEN SRL per complessivi 44.040,00 euro;
- STAR GRES SRL per complessivi 18.562,61 euro;
- THE KING SRL per complessivi 32.998,03 euro;
- TRASPORTI E LOGISTICA MUTO SRL complessivi 98.001,70 euro;
- TRUCK SERVICE SRL per complessivi 47.100,00 euro;
- TU.CO.GEN. SRL per complessivi 9.996,48 euro;
- VELA TRADE SRL per complessivi 10.000,00 euro;
- ZANONI LUCA ditta ind.le per complessivi € 900,00 euro;
- ZINI EUROSERVICE SRL per complessivi 16.831,10 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 4.458,30 euro dalla FLORO COSTRUZIONI s.a.s. nei confronti di:

- EFFEMME SERVICE SRL per complessivi 4.458,30 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 1.475.416,25 euro dalla ARGON S.r.l. nei confronti di:

- EFFEMME SERVICE SRL per complessivi 261.426,00 euro;
- F.M.L. SRL per complessivi 477.735,00 euro;
- GIGLIO SRL per complessivi 8.000,00 euro;
- IMMOBILIARE TRE SRL per complessivi 396.432,00 euro;
- B.S. COSTRUZIONI SRL per complessivi 58.000,00 euro;
- COOP. EDILE GONZAGA per complessivi 15.470,00 euro;
- EDIL CURCIO SRL per complessivi 99.855,25 euro;
- PIEFFEGI SRL per complessivi 109.670,00 euro;
- SESTITO SALVATORE ditta ind.le per complessivi 40.600,00 euro;
- VENTURI SANTE SRL per complessivi 8.228,00 euro.

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 276.450,00 euro dalla F.M.L. S.r.l. nei confronti di:

- IMMOBILIARE TRE SRL per complessivi 133.550,00 euro;
- ARGON SRL per complessivi 7.000,00 euro;

- B.S. COSTRUZIONI SRL per complessivi 135.900,00 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 2.211.073,99 euro dalla EFFEMME SERVICE S.r.l. nei confronti di:

- ARGON SRL per complessivi 362.935,66 euro;
- GIGLIO SRL per complessivi 369.357,01 euro;
- IMMOBILIARE TRE SRL complessivi 609.091,34 euro;
- FLORO COSTRUZIONI s.a.s. per complessivi 810.403,32 euro;
- TOP SERVICE ELETTRONICA SRL per complessivi 59.286,66 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 517.409,76 euro dalla TRUCK&TRADE S.r.l. nei confronti di:

- IMMOBILIARE TRE SRL complessivi 517.409,76 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 2.017.949,75 euro dalla GIGLIO S.r.l. nei confronti di:

- I.T.S. SRL per complessivi 235.242,15 euro;
- IMMOBILIARE TRE SRL per complessivi 274.840,22 euro;
- SECAV SRL per complessivi 185.638,20 euro;
- T.F. SRL per complessivi 44.770,00 euro;
- TOP SERVICE SRL per complessivi 74.221,40 euro;
- TRASMOTER SRL per complessivi 986.237,78 euro;
- REDIM SRL per complessivi 217.000,00 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 1.084.881,78 euro dalla IMMOBILIARE TRE S.r.l. nei confronti di:

- ARGON SRL per complessivi 726,00 euro;
- GIGLIO SRL per complessivi 15.300,00 euro;
- SECAV SRL per complessivi 6.500,00 euro;
- ASM MECCANICA SRL per complessivi 187.256,93 euro;
- AZ SERVICE SRL per complessivi 132.096,91 euro;
- B.S. COSTRUZIONI SRL per complessivi 23.000,00 euro;
- BIASION ADRIANO SRL per complessivi 106.499,81 euro;
- C.E.I.R. COS. EDILE IMPRESE REGGIANA per complessivi 2.300,00 euro;
- F.LLI NALIN SNC per complessivi 24.502,50 euro;
- FERIL COSTRUZIONI SRL per complessivi 5.500,00 euro;
- GROUP-EURO-SERVICE SRL per complessivi 173.149,19 euro;
- INNOVAZIONI SRL per complessivi 154.260,00 euro;
- MIAMI LUXURY SRL per complessivi 96.230,00 euro;
- NEW EURO GROUP SRL per complessivi 124.960,92 euro;
- RUG.GEN SRL per complessivi 16.250,00 euro;
- SANTORO TINTEGGI ditta ind.le per complessivi 8.167,50 euro;
- SIGMA CANALINA SNC per complessivi 8.182,02 euro;
- STAR GRES SRL per complessivi 57.830,00 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 68.907,46 euro dalla TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l. nei confronti di:

- SANTORO TINTEGGI ditta ind.le per complessivi 5.455,00 euro;
- LOMBARDO COSTRUZIONI s.a.s. per complessivi 37.648,00 euro;
- FERRARINI SPA per complessivi 25.804,46 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 1.236.068,10 euro dalla ARGON S.r.l. nei confronti di:

- F.M.L. SRL per complessivi 17.660,00 euro;
- EFFEMME SERVICE SRL per complessivi 38.700,00 euro;
- IMMOBILIARE TRE SRL per complessivi 428.900,00 euro;
- SECAV SRL per complessivi 49.900,00 euro;
- TRASMOTER SRL per complessivi 77.100,00 euro;
- V.M.T. SRL per complessivi 49.840,00 euro;
- AZ SERVICE SRL per complessivi 27.497,25;

- BARCHI CARLO E BASSANI NATALINA SNC per complessivi 4.023,00 euro;
- CENTRO TUR SRL per complessivi 48.373,50 euro;
- CONDOMINIO SIMONAZZI per complessivi 3.630,00 euro;
- COOP. EDILE GONZAGA per complessivi 11.000,00 euro;
- EDIL SISTEM SRL per complessivi 53.404,60 euro;
- GRUPPO CURCIO SRL per complessivi 18.605,00 euro;
- GROUP-EURO-SERVICE SRL per complessivi 15.986,70 euro;
- INNOVAZIONI SRL per complessivi 31.500,00 euro;
- L'ISOLA DEL TESORO DI TROVATO ANTONIO per complessivi 36.312,50 euro;
- LOMBARDO COSTRUZIONI s.a.s. per complessivi 48.285,00 euro;
- MUTO LOGISTICA TRASPORTI SRL per complessivi 95.404,30 euro;
- OLIVO PIETRO ditta ind.le per complessivi 15.000,00 euro;
- SESTITO SALVATORE ditta ind.le per complessivi 77.380,00 euro;
- THE KING SRL per complessivi 13.716,25 euro;
- TU.CO.GEN SRL per complessivi 9.000,00 euro;
- WORK SERVICE SOC. COOP. per complessivi 64.850,00 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 664.752,75 euro dalla F.M.L. S.r.l. nei confronti di:

- B.S. COSTRUZIONI SRL per complessivi 22.000,00 euro;
- CONSORZIO PRIMAVERA per complessivi 108.409,60 euro;
- IMPREDIL SRL per complessivi 2.050,95 euro;
- MUTO LOGISTICA TRASPORTI SRL per complessivi 17.226,20 euro;
- THE KING SRL per complessivi 2.066,00 euro;
- TRUCK SERVICE SRL per complessivi 513.000,00 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 30.000,06 euro dalla EFFEMME SERVICE S.r.l. nei confronti di:

- V.M.T. SRL per complessivi 30.000,06 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 223.552,27 euro dalla EDIL COSTRUZIONI S.r.l. nei confronti di:

- EFFEMME SERVICE SRL per complessivi 37.812,50 euro;
- V.M.T. SRL per complessivi 185.739,77 euro;

Condotta posta in essere dagli indagati nelle qualità e forme seguenti:

- GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), VERTINELLI Palmo, FLORO VITO Gianni, BELFIORE Carmine e VULCANO Mario che avevano organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, titolari o amministratori di fatto delle società GIGLIO S.r.l., TRASMOTER S.r.l., SECAV S.r.l., I.T.S. S.r.l., T.F. S.r.l., IMMOBILIARE TRE S.r.l., FLORO COSTRUZIONI s.a.s., TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l., RE.COM S.r.l., PARIS S.r.l., ARGON S.r.l., F.M.L. S.r.l., V.M.T. S.r.l., EFFEMME SERVICE S.r.l., EDIL COSTRUZIONI S.r.l. e TRUCK&TRADE S.r.l., che mettevano ciascuno a disposizione della comune attività, curavano i rapporti con i correi;
- concorrendo nel reato BONAZZI Andrea dipendente della GIGLIO S.r.l. nonché preposto della TRASMOTER S.r.l. che prestava la sua collaborazione, seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe e FLORO VITO Gianni, nell'organizzazione delle false fatturazioni mediante la gestione on-line delle movimentazioni dei rapporti bancari e postali della TRASMOTER S.r.l.;
- concorrendo nel reato CLAUSI Donato Agostino, il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione della RE.COM S.r.l. e curando la tenuta delle scritture contabili delle società sopra indicate nella piena consapevolezza della reale attività svolta;
- concorrendo nel reato ZANGARI Valter nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società TRASMOTER SRL (capo 110 bis);
- concorrendo nel reato OPPIDO Raffaele nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società SECAV UNIPERSONALE SRL (capo 85);

- concorrendo nel reato CROCI Deborah nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società F.M.L. UNIPERSONALE SRL (capo 116);
- concorrendo nel reato MANZONI Giuseppe nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società TRUCK&TRADE SRL (capo 117);
- concorrendo nel reato DATTOLI Elvezio nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società EFFEMME SERVICE SRL (capo 117);
- concorrendo nel reato SCORDO Giuseppe nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società TECNOTRASPORTI MECCANICA SRL (capo 113);
- concorrendo nel reato BIDIN Corrado nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società EDIL COSTRUZIONI SRL (capo 118)

Con l'aggravante dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.

Con l'aggravante di aver agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Con condotta commessa tra gennaio 2011 e dicembre 2012 in Reggio Emilia per GIGLIO S.r.l., IMMOBILIARE TRE S.r.l., FLORO COSTRUZIONI s.a.s., RE.COM S.r.l., ARGON S.r.l., F.M.L. S.r.l., in Mantova per TRASMOTER S.r.l., in Bologna per V.M.T. S.r.l., EFFEMME SERVICE S.r.l. e TRUCK&TRADE S.r.l., in Verona per SECAV S.r.l., in Parma per TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l. e Treviso per EDIL COSTRUZIONI S.r.l., in Montecchio Emilia e Verona per SECAV s.r.l.

108 - GIGLIO Giuseppe in concorso con SCIDA Francesco (OMISSIS – giudicato separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società RE.COM. S.r.l. con P.I. 02338020353 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.; compreso il 50% delle quote della società Giglio S.r.l.) --- esercitante come oggetto sociale attività di commercio di prodotti di edilizia e simili --- a SCIDA Francesco, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo proprietario delle quote sociali, che acquistava dai precedenti titolari.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia, il 09/10/2012.

109 - GIGLIO Giuseppe in concorso con LONETTI Sergio (OMISSIS – giudicato separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società I.T.S. INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM S.r.l. con P.I. 02302390352 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività metalmeccanica e vendita di prodotti per l'edilizia --- a LONETTI Sergio, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Guastalla, il 27/11/2013.

109 bis - GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio in concorso con SERIO Luigi, e LONETTI Sergio (OMISSIS – giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società T.R.S. S.r.l. con P.I. 02686410347, costituita il 18/04/2013, con sede in Sorbolo (PR), via Torino s.n.c. (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso eventuali partecipazioni in altre società) --- esercitante come oggetto sociale attività di commercio all'ingrosso di legno, legnami e suoi derivati --- a SERIO Luigi, GIGLIO Giulio e LONETTI Sergio, che accettavano; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare; in particolare, GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente:

in data 18/04/2013, a SERIO Luigi (nonché alla "GIGLIO S.r.l."), che accettava, le quote societarie;
- in data 19/06/2013, a GIGLIO Giulio, che accettava (formalmente acquistando dalla società "GIGLIO S.r.l. in Liquidazione P.I. 02249030798" e da SERIO Luigi), il 100% delle quote societarie;
- in data 23/09/2013, a LONETTI Sergio, che accettava (formalmente acquistando da GIGLIO Giulio), il 100% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in Sorbolo (PR), nelle date sopra indicate.

109 ter - GIGLIO Giuseppe in concorso con CURCIO Maria (OMISSIS - giudicato separatamente)
reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società "New Dimension S.r.l." P.I. 02699600793 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso eventuali partecipazioni in altre società, es. il 50% delle quote della società "G&G S.r.l." C.F. 02249030798, formalmente acquistate in data 21/10/2014 dalla "T.R.S. S.r.l.") --- esercitante come oggetto sociale attività edilizia in genere e di locazione immobiliare di beni propri --- a CURCIO Maria, che accettava, il 14/07/2011; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare ed essendo la cessione delle quote alla CURCIO meramente fittizia.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in Crotona (KR), nelle date sopra indicate.

110 - GIGLIO Giuseppe in concorso con ZANGARI Valter e BONAZZI Andrea (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società TRASMOTER S.r.l. con P.I. 02322500204 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc. compreso il 100% delle quote della società STAR-GRES S.r.l. C.F. 01987050356) --- esercitante come oggetto sociale attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiale da costruzione e simili --- a ZANGARI Valter, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con il contributo consapevole e causale di BONAZZI Andrea, che, divenuto preposto della società in data 15.07.2011, consentiva di allontanare da GIGLIO Giuseppe, reale dominus, l'imputazione dell'attività di impresa e di ostacolare così la individuazione della provenienza dei beni e diritti ricollegabili alla stessa.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Mantova, il 19/01/2011.

110 bis - GIGLIO Giuseppe in concorso con ZANGARI Valter (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale di parte delle quote societarie della società STAR-GRES S.r.l. con P.I. 01987050356 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di produzione e lavorazione di prodotti per l'industria ceramica e per l'edilizia in genere --- alla società TRASMOTER S.r.l. con P.I. 02322500204 avente come socio unico e fittizio ZANGARI Valter, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatti commessi in Reggio Emilia, il 19/12/2012.

111 - GIGLIO Giuseppe in concorso con GIGLIO Antonio e CURCIO Maria (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società TF S.r.l. con P.I. 03257650790 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di vendita di materiale inerte e di materiale e prodotti per l'edilizia --- a GIGLIO Antonio ed a CURCIO Maria (precisamente a ciascuno il 50% delle quote), che accettavano; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Crotone, il 02.08.2012.

111 bis - GIGLIO Giuseppe in concorso con GIGLIO Francesco. (OMISSIS - giudicato separatamente)
Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società LAGO BLU S.r.l. con P.I. 02206650794 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale industria agrituristica --- a GIGLIO Francesco, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Crotone, il 18.10.2011.

111 ter - GIGLIO Giuseppe, CURCIO Domenico in concorso con VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società "S.I.C.E. S.r.l." P.I. 01836110351, con sede in Montecchio Emilia via Strada per Salerno n. 12 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di costruzione di edifici residenziali e non --- a CURCIO Domenico, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con il contributo consapevole e causale di VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, che cedeva formalmente il 50% delle quote a CURCIO Domenico, occultando la titolarità di GIGLIO Giuseppe.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), il 28/04/2006.

capo 111 quater - GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio in concorso con LONETTI Sergio, CURCIO Maria, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale del 50% delle quote societarie della società G&G S.r.l. con P.I. 02215410354, con sede in Gualtieri (RE) via Simonini n. 6, costituita il 22/03/2006 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di gestione di immobili proprie e di terzi, di locazione immobiliare, ecc. --- a GIGLIO Giulio, quale fittizio legale rappresentante della T.R.S. S.r.l. P.I. 02686410347, che accettava il 22/07/2013; quindi a CURCIO Maria, quale fittizio legale rappresentante della "New Dimension S.r.l." P.I. 02699600793, che accettava il 21/10/2014 (formalmente acquistando dalla "T.R.S. S.r.l.", in quel frangente avente quale fittizio legale rappresentante LONETTI Sergio); essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con il contributo consapevole e causale di VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, proprietario del restante 50% delle quote ed amministratore, che forniva ausilio nell'occultare la titolarità di GIGLIO Giuseppe.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto commesso in Gualtieri (RE), nelle date sopra indicate

112 - CACCIA Salvatore in concorso con GENTILE Domenico (OMISSIS -giudicato separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. 12 quinquies del D. L. 8 giugno 1992 nr. 306 convertito nella Legge 7 agosto 1992 nr. 356 e art. 7 L. 203/91 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quali prestanome di FLORO VITO Gianni si rendevano fittiziamente intestatari delle quote societarie, pari a 10.000 euro dell'impresa "IMMOBILIARE TRE S.r.l." al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale e, comunque, di consentire la commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. ed in particolare:

- per CACCIA Salvatore con condotta posta in essere a partire dal 02.08.2011, quando possedeva il 20% delle quote societarie e FLORO VITO Gianni ne diveniva amministratore unico;
- per GENTILE Domenico, con condotta posta in essere dal 02.08.2011, quando possedeva il 40% delle quote societarie e FLORO VITO Gianni ne diveniva amministratore unico;

gli stessi, pur non conseguendo mai alcuna posizione di fatto corrispondente alla titolarità delle quote, ne consentivano la gestione a FLORO VITO Gianni, nelle qualità indicate, nella piena consapevolezza della finalizzazione della loro attività all'agevolazione dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Così consentendo di allontanare l'imputazione dell'attività di impresa dai reali dominus ed ostacolare così la individuazione della provenienza dei beni e diritti ricollegabili alla stessa.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatti commessi in provincia di Reggio Emilia dal 02.08.2011 a data odierna.

113 - FLORO VITO Gianni e SCORDO Giuseppe (OMISSIS -giudicato separatamente)

114 - FLORO VITO Giuseppina e PIERON Anna (OMISSIS -giudicato separatamente)

115 - BELFIORE Carmine, BELFIORE Francesco ed OLIVO Salvatore (OMISSIS -giudicato separatamente)

116 - BELFIORE Carmine e CROCI Deborah (OMISSIS -giudicati separatamente)

117 - VULCANO Mario, VISCOME Luigi, MANZONI Giuseppe, DATTOLI Elvezio (OMISSIS- giudicati separatamente)

117 bis - VULCANO Mario e MANZONI Giuseppe (OMISSIS -giudicati separatamente)

118 - VULCANO Mario e BIDIN Corrado (OMISSIS -giudicati separatamente)

119 - CAPPÀ Salvatore, FRONTERA Francesco, VILLIRILLO Romolo, GULLA' Francesco in concorso con MANCUSO Vincenzo, AIELLO Giuseppe, LEROSE Salvatore, SCIDA Domenico e BIGHIGNOLI Andrea (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91 e art. 4 L. 146/06 perché, in concorso tra loro e con CARDELLA Vincenzo, deceduto a San Prisco (CE) l'11.03.2013, con i ruoli sotto meglio indicati, in numero maggiore di cinque, nella piena consapevolezza della provenienza dall'associazione mafiosa dei GRANDE ARACRI di Cutro (la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Crotone n. 1812/03 del 19.12.2003, nell'ambito del procedimento Scacco Matto n. 2221/00-21 DDA Catanzaro) o comunque dal suo capo Nicolino GRANDE ARACRI di parte del denaro (profitto dei medesimi delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e plurime estorsioni ed usure),

nonché della provenienza del denaro, per altra parte, dall'Associazione mafiosa emiliana di cui al capo sub 1), ovvero da singoli delitti commessi anche da taluno degli indagati (qui in rilievo per il concorso che l'immissione di capitali determina in relazione alla "fattibilità" generale dell'azione)lo investivano nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti oggetto sostanzialmente dominante dell'attività del gruppo di società sotto indicate.

Gruppo composto essenzialmente dalle seguenti imprese, delle quali avevano a vario titolo il controllo o possedevano quote di partecipazione determinanti (direttamente o per interposta persona) mettendo,

quindi, a disposizione le strutture societarie anche formalmente ai medesimi ricollegabili, controllate dagli stessi controllate, ciascuno per la parte di competenza e con il ruolo sotto specificamente indicato:

- INNOVAZIONI S.r.l.: con sede ad Oppeano (VR), in via Croce nr. 21, amministrata da LEROSE Salvatore (capitale sociale di 20.000 euro diviso equamente tra AIELLO Antonio e LEROSE Francesco);
- A.L. COSTRUZIONI S.A.S. DI AIELLO GIUSEPPE & C., già iscritta nella Camera di commercio di Verona, l'impresa ha sede a Crotone (KR), via Lichino nr. 18, con socio accomandatario unico AIELLO Giuseppe (la società era stata costituita anche da LEROSE Salvatore, in qualità di Socio accomandante, rimasto in carica sino al 09.08.2011);
- NUOVA EUROCOSTRUZIONI S.n.c. di AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore (cancellata), già iscritta nella Camera di commercio di Verona, successivamente trasferita a Crotone (KR), in via Lichino nr. 18, con soci amministratori AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore;
- EDIL BUILDING S.r.l.: con sede legale a Soliera (MO), Via S. Pellico nr. 55, con capitale sociale di 10.400 euro suddiviso tra i soci MANGIACOTTI Matteo (520 euro) e CARDELLA Vincenzo (9.880 euro), poi deceduto, di fatto amministrata da MANCUSO Vincenzo;
- Impresa individuale GULLÀ FRANCESCO (cancellata il 16.12.2013), già con sede a Tregnago (VR) in via Francesco Franco nr. 6, con titolare firmatario GULLÀ Francesco;
- F.D.G. SERVICE S.r.l.: con sede ad Orgiano (VI), via G. Groggia nr. 29/A, con capitale di 10.000 euro interamente detenuto da GULLÀ Francesco, di fatto gestita anche da CAPPÀ Salvatore;
- MAGNOLIA S.r.l.: con sede legale a Modena in Strada Villanova nr. 915/2, con capitale sociale di 10.000 euro interamente detenuto da FERRI BERNARDINI Gabriele ed amministratore BOSI Maurizio, di fatto amministrata da MANCUSO Vincenzo;
- SIRI S.r.l. (fallita con sentenza nr. 63/2012 del Tribunale di Reggio Emilia del 11-12.07.2012): con sede a S. Ilario D'Enza (RE), v.le della Resistenza nr. 4, rappresentata dal 27.01.2006 al 16.07.2012 da VILLIRILLO Romolo cl. 1926, di fatto amministrata da VILLIRILLO Romolo cl. 78;
- EDIL PLANET S.r.l., sede di Orgiano (VI), via Groggia nr. 29/A (cessata il 31.10.2012) di fatto gestita di fatto da FRONTERA Francesco, con capitale sociale di 10.000 euro detenuto da DE LUCA Giuseppe, amministratore formale dal 22.10.2010 al 31.10.2012 e socio unico dal 29.12.2010.

Il denaro, allo stato non precisamente quantificabile, ma certamente nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, era affidato a CAPPÀ Salvatore e MANCUSO Vincenzo in parte da VILLIRILLO Romolo (per conto della cosca Grande Aracri di Cutro o comunque direttamente da GRANDE ARACRI Nicolino), ed in parte proveniva dall'attività dell'associazione di cui al capo 1 svolta in Emilia perché lo impiegassero, con l'ausilio dei correi, nelle imprese e nelle attività economiche gestite, assicurando in tal modo la redditività del denaro investito attraverso le "frodi fiscali" descritte anche nel capo di imputazione che segue oltre che in numerosissime altre operazioni della medesima natura per una movimentazione complessiva che si aggira in numerosi milioni di euro a fronte della minima operatività reale delle società predette.

Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolarne una effettiva riconducibilità alle associazioni mafiose indicate e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

Segnatamente:

- CAPPÀ Salvatore e MANCUSO Vincenzo, avendo ideato e progettato, nonché concretamente organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, curando i rapporti con i correi; essi avevano ricevuto somme di denaro da VILLIRILLO Romolo per impiegarle nelle suddette attività economiche ed imprenditoriali nel Nord Italia; previ accordi con il predetto, le somme erano recapitate grazie all'intervento di autisti compiacenti in servizio sui pullman di linea, impiegati nella tratta Crotone - Parma; il sistema era chiaramente utilizzato anche per recapitare in Calabria il denaro frutto dell'illecita attività; concorrevano con gli altri correi, aderendo pienamente e consapevolmente nella gestione delle frodi carosello, attivandosi per l'apertura di conti correnti in Germania, dove con operazioni di deposito titoli presso vari istituti di credito e con l'aiuto di ulteriori soggetti di volta in volta interpellati, il denaro era accreditato mediante bonifici e, successivamente, prelevato in contanti per essere riportato in Italia, pronto per essere utilizzato nuovamente;
- VILLIRILLO Romolo: incaricato di investire in Emilia i proventi dell'associazione mafiosa dei GRANDE ARACRI di Cutro nonché di favorire gli investimenti diretti degli appartenenti all'associazione di cui al capo 1, consegnava a CAPPÀ Salvatore e MANCUSO Vincenzo somme di denaro, affinché fossero impiegate nell'attività delle frodi fiscali gestite tramite le imprese suddette; amministratore di fatto della SIRI S.r.l. coinvolta nel sistema di fatture per operazioni inesistenti;

~~FRONTERA Francesco, collaborando con CAPPÀ Salvatore, avendo ideato e progettato, nonché~~
concretamente organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, curando i rapporti con i
correi ed in particolare con GULLÀ Francesco; gestendo la EDIL PLANET S.r.l. direttamente
coinvolta nelle frodi fiscali;

- GULLÀ Francesco, AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore, direttamente incaricati da CAPPÀ Salvatore nella gestione delle imprese a loro riferibili, lo coadiuvavano attivamente e consapevolmente nella gestione delle frodi fiscali, anche intestandosi appositi conti correnti in Germania, utilizzati nelle modalità già indicate in precedenza; si attivavano altresì in talune occasioni per ricevere il denaro direttamente inviato da VILLIRILLO Romolo;
- BIGHIGNOLI Andrea, incaricato da CAPPÀ Salvatore, lo coadiuvava attivamente nell'apertura dei conti correnti in Germania, dove si recava, in più occasioni e a tal scopo unitamente ai correi;
- SCIDA Domenico, domiciliato in Germania, si metteva a disposizione dei correi ed in particolare di CAPPÀ Salvatore, per l'apertura dei conti correnti tedeschi, gestendo ogni rapporto con gli istituti di credito interessati.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso di nome 'Ndrangheta ed in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra descritta, nonché di quella emiliana di cui al capo sub 1, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, spartendo il profitto del reato tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Con l'aggravante della transnazionalità, trattandosi di reato commesso in più di uno Stato e da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, precisamente in Italia e Germania.

Con condotta commessa tra il 2011 ed il 2012 in Reggio Emilia, Modena, Verona, Vicenza e Germania.

120 - CAPPÀ Salvatore, FRONTERA Francesco, GULLÀ Francesco, VILLIRILLO Romolo in concorso con MANCUSO Vincenzo, AIELLO Giuseppe, LEROSE Salvatore,, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr. 1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. art. 4 L. 146/06 perché, in concorso tra loro e con CARDELLA Vincenzo, deceduto a San Prisco (CE) l'11.03.2013, ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle qualità e secondo le forme indicate al precedente capo di imputazione, al fine di consentire a se stessi ed a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano o rilasciavano fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti utilizzando le società parte del gruppo strutturato come già descritto al capo di imputazione precedente e nei confronti delle sottonotate società e per gli importi indicati:

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 834.812 euro (IVA 170.077,51 euro) nei confronti della AZ SERVICE S.r.l. da parte delle imprese:

- EDIL BUILDING S.r.l., per complessivi 171.227,83 euro (IVA 35.957,84 euro);
- F.D.G. SERVICE S.r.l., per complessivi 36.649,60 euro (IVA 7.329,92 euro);
- GULLÀ FRANCESCO, per complessivi 4.170,00 euro (IVA 834,00 euro);
- INNOVAZIONI S.r.l., per complessivi 291.451,61 euro (IVA 59.693,16 euro);
- SIRI S.r.l., per complessivi 124.010,65 euro (IVA 24.802,13 euro);
- EDIL PLANET S.r.l., per complessivi 207.302,31 euro (IVA 41.460,46 euro);

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 701.430,35 euro (IVA 147.288,00 euro) nei confronti della AZ SERVICE S.r.l. da parte delle imprese:

- ARGON S.r.l., per complessivi 22.725,00 euro (IVA 4.772,25 euro);
- EDIL BUILDING S.r.l., per complessivi 96.250,39 euro (IVA 20.212,57 euro);
- F.D.G. SERVICE S.r.l., per complessivi 173.470,55 euro (IVA 36.429,04 euro);
- IMMOBILIARE TRE S.r.l., per complessivi 109.171,00 euro (IVA 22.925,91 euro);
- INNOVAZIONI S.r.l., per complessivi 240.183,01 euro (IVA 50.438,43 euro);
- MAGNOLIA S.r.l., per complessivi 59.630,40 euro (IVA 12.509,80 euro);

Condotta posta in essere dagli indagati nelle qualità e forme seguenti:

- CAPPÀ Salvatore, MANCUSO Vincenzo, FRONTERA Francesco, VILLIRILLO Romolo, GULLÀ Francesco, AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore che avevano ideato e progettato, nonché

~~concretamente organizzato e condotto l'illecita attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti mediante l'utilizzo di imprese ad essi formalmente e di fatto riconducibili, quali la EDIL BUILDING S.r.l., GULLA' FRANCESCO, INNOVAZIONI S.r.l., F.D.G. SERVICE S.r.l., EDIL PLANET S.r.l., SIRI S.r.l. e MAGNOLIA S.r.l., curando i rapporti con i rimanenti correi;~~

- FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, che avevano messo a disposizione del sistema fraudolento le imprese, ARGON S.r.l. e IMMOBILIARE TRE S.r.l., ad essi rispettivamente riconducibili, per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso di nome 'Ndrangheta ed in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra descritta, nonché di quella emiliana di cui al capo sub 1, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, spartendo il profitto del reato tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Con l'aggravante della transnazionalità, trattandosi di reato commesso in più di uno Stato e da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, precisamente in Italia e Germania.

Con condotta commessa tra aprile 2011 e novembre 2012 in Reggio Emilia per IMMOBILIARE TRE S.r.l., ARGON S.r.l. e SIRI S.r.l., in Modena per MAGNOLIA S.r.l. ed EDIL BUILDING S.r.l., in Verona per INNOVAZIONI S.r.l. e GULLA' FRANCESCO, in Vicenza per F.D.G. SERVICE S.r.l. e EDIL PLANET S.r.l.

121 - MANCUSO Vincenzo, FERRI BERNARDINI Gabriele e BOSI Maurizio (OMISSIS - giudicati separatamente)

122 - VILLIRILLO Romolo, LAMANNA Francesco, MIGALE Vincenzo, MERCADANTE Luigi in concorso con CAVEDO Maurizio, VETERE Pierino, RUGGIERO Giuseppe, ALOI Giuseppe, MACRI' Giuseppe (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p. 7 L. 152/91, perché, in concorso tra loro, con i ruoli sotto meglio indicati, in numero maggiore di cinque, nella piena consapevolezza della provenienza di parte del denaro affidato a VILLIRILLO Romolo dall'associazione mafiosa dei GRANDE ARACRI di Cutro (la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Crotona n. 1812/03 del 19.12.2003, nell'ambito del procedimento Scacco Matto n. 2221/00-21 DDA Catanzaro) o comunque dal suo capo Nicolino GRANDE ARACRI di parte del denaro (profitto dei medesimi delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e plurime estorsioni ed usure),

nonché della provenienza del denaro, per altra parte, dall'Associazione mafiosa emiliana di cui al capo sub 1), ovvero da singoli delitti commessi anche da taluno degli indagati (qui in rilievo per il concorso che l'immissione di capitali determina in relazione alla "fattibilità" generale dell'azione) lo investivano nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti oggetto sostanzialmente dominante dell'attività del gruppo di società sotto indicate.

Gruppo composto essenzialmente dalle seguenti imprese, delle quali avevano a vario titolo il controllo o possedevano quote di partecipazione determinanti (direttamente o per interposta persona) mettendo, quindi, a disposizione le strutture societarie anche formalmente ai medesimi ricollegabili, ovvero dagli stessi controllate, ciascuno per la parte di competenza e con il ruolo sotto specificamente indicato:

- CONSORZIO EDILSTELLA, con sede operativa in Castelvetro Piacentino (PC) via Parigi nr.10 e sede legale in Cremona via Del Giordano nr.9;
- CONSORZIO GENERAL CONTRACTOR GROUP, con sede operativa in Castelvetro Piacentino (PC) via Bernini nr. 37 e sede legale in Cremona via Ruggero Manna nr.4;
- MINORCA SRL, con sede legale in Reggio Emilia via Michele Rovati nr.9.

Il denaro, allo stato non precisamente quantificabile, ma certamente nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, era affidato a VILLIRILLO Romolo (per conto della cosca Grande Aracri di Cutro o comunque direttamente da GRANDE ARACRI Nicolino), ed in parte proveniva dall'attività dell'associazione di cui al capo 1 svolta in Emilia perché lo impiegassero, con l'ausilio dei correi, nelle imprese e nelle attività economiche gestite, assicurando in tal modo la redditività del denaro investito attraverso le "frodi fiscali" (emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) oltre che in numerosissime altre operazioni della medesima natura per una movimentazione complessiva che si aggira in numerosi milioni di euro a fronte della minima operatività reale delle società predette.

~~Il solo consorzio Edilstella, coinvolto nelle operazioni emetteva / utilizzava le sottoindicate fatture negli anni dal 2008 al 2011~~

Totale F.O.I. ricevute dal Consorzio Edil Stella

Nr. Ord.	ANNUALITA'	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	2008	€ 3.502.731,96	€ 474.485,49	€ 3.977.217,45
2	2009	€ 2.043.161,70	€ 208.653,07	€ 2.251.814,77
3	2010	€ 2.079.282,34	€ 132.730,53	€ 2.212.012,87
4	2011	€ 171.760,00	€ 24.532,00	€ 196.292,00
	TOTALE	€ 7.796.936,00	€ 840.401,09	€ 8.637.337,09

Totale F.O.I. emesse dal Consorzio Edil Stella

Nr. Ord.	ANNUALITA'	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	2008	€ 3.510.563,81	€ 484.238,46	€ 3.994.802,27
2	2009	€ 2.113.211,33	€ 207.729,36	€ 2.320.940,69
3	2010	€ 2.131.943,29	€ 131.237,80	€ 2.263.181,09
4	2011	€ 178.660,00	€ 24.532,00	€ 203.192,00
	TOTALE	€ 7.934.378,43	€ 847.737,62	€ 8.782.116,05

Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolare una effettiva riconducibilità alle associazioni mafiose indicate e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

Segnatamente:

- MERCADANTE Luigi avendo la disponibilità non giustificabile di ingenti somme di denaro contante, curando i rapporti con i correi, le consegnava a VETERE Pierino affinché fossero impiegate nell'attività delle "frodi fiscali" gestite tramite il CONSORZIO EDIL STELLA e la MINORCA SRL, coinvolte nel sistema di fatture per operazioni inesistenti, attraverso l'intermediazione di CAVEDO Maurizio e RUGGIERO Giuseppe e così consentendo anche in un momento di difficoltà la ripresa dell'attività del gruppo;
- VETERE Pierino avendo organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, curando i rapporti con i correi, previ accordi con MERCADANTE Luigi riceveva somme di denaro che inseriva, attraverso ulteriori società compiacenti, nel circuito economico garantendo il loro rientro a mezzo bonifici bancari presso i conti correnti dei consorzi e delle società riconducibili al sodalizio criminale;
- CAVEDO Maurizio collaborando con VETERE Pierino e VILLIRILLO Romolo, in qualità di consigliere e delegato del CONSORZIO EDIL STELLA, partecipava attivamente e consapevolmente alla gestione delle "frodi fiscali" emettendo false fatturazioni (ad esempio a favore di terzi quali CUCIRINI RAMA srl, TORRI SOLARE srl) e ricevendo bonifici di denaro, che successivamente ripartiva in direzione di ulteriori società riconducibili al sodalizio criminale;
- MIGALE Vincenzo collaborando con VETERE Pierino in relazione all'attività descritta, mettendo a disposizione denaro, e prestandosi alla esecuzione di ulteriori operazioni relative a "frodi fiscali"; in particolare il 4.7.2011 dopo essersi impossessato della somma di Euro 31.650,00 (di cui era creditore) pretendendo l'emissione di assegni circolari dal conto corrente del CONSORZIO EDIL STELLA gestito da CAVEDO Maurizio, ed avere creato grave difficoltà al gruppo, a seguito di intervento di VILLIRILLO Romolo e di LAMANNA Francesco, accettava di mettersi nuovamente a disposizione restituendo il denaro e predisponendo un meccanismo di rientro che fosse compatibile con l'interesse principale del gruppo e delle operazioni da questo gestite;
- ALOI Giuseppe e MACRÌ Giuseppe collaborando con MERCADANTE Luigi e VETERE Pierino, direttamente incaricati dagli stessi nella gestione delle imprese a loro riferibili, li coadiuvavano attivamente e consapevolmente nella gestione delle "frodi fiscali", emettendo fatture per operazioni inesistenti per acquisti di materiale dal CONSORZIO EDIL STELLA;
- RUGGIERO Giuseppe collaborando con MERCADANTE Luigi e VETERE Pierino, in qualità di amministratore della ditta MINORCA SRL, li coadiuvava attivamente e consapevolmente nella gestione delle frodi fiscali attuate con la complicità della società TORRI SOLARI emettendo false fatturazioni e ricevendo bonifici di denaro che successivamente restituiva a MERCADANTE Luigi;
- TORRI Giulio cooperando, nell'esclusivo interesse della propria società, con VETERE Pierino e MERCADANTE Luigi, in qualità di titolare della TORRI SOLARE SRL riceveva dagli stessi in più

occasioni somme di denaro contante con contestuale fatturazione dalla società MINOPCA SRL per lavori inesistenti, restituendo a sua volta l'intero importo comprensivo di IVA, attraverso bonifico bancario (reato fiscale per cui si procede separatamente);

- RAIMONDI Vanni e AFFOLTER Claudio Renato cooperando, nell'esclusivo interesse della propria società, con VETERE Pierino e CAVEDO Maurizio, in qualità rispettivamente di titolare e ragioniere della CUCIRINI RAMA SRL ricevevano dagli stessi in più occasioni somme di denaro contante con contestuale emissione di fatturazione dal CONSORZIO EDIL STELLA, per lavori inesistenti, restituendo a loro volta l'intero importo comprensivo di IVA, attraverso bonifici bancari (reato fiscale per cui si procede separatamente);
- concorrendo il VILLIRILLO per avere organizzato e diretto l'attività che aveva epicentro in provincia di Piacenza e Reggio Emilia ove risiedevano ed operavano la maggior parte degli indagati e dove venivano poste in essere materialmente tutte le operazioni ed erano presenti le sedi operative delle società utilizzate per la commissione del reato, pure aventi sedi in provincia di Cremona. Determinando il VILLIRILLO l'azione degli altri e stabilendo tempi e modi del reimpiego nonché la divisione degli utili che potevano essere destinati anche ai singoli indagati oltre che alla restituzione del denaro sia alla cosca cutrese che utilizzato a vantaggio della cosca emiliana;
- concorrendo il LAMANNA per avere presenziato ad una riunione cui partecipavano esclusivamente gli appartenenti all'associazione di cui al capo 1 e in cui veniva imposta la restituzione di denaro da Migale Vincenzo a CAVEDO Maurizio al fine di consentire la ripresa dell'attività di falsa fatturazione che doveva consentire il reimpiego come sopra descritto. Riunione preceduta da esplicite minacce da parte del VILLIRILLO nei confronti del MIGALE che inducevano quest'ultimo a partecipare alla riunione appositamente convocata e a conformarsi alle decisioni prese nella medesima.

Con l'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso da parte del VILLIRILLO e degli altri appartenenti all'associazione di stampo mafioso di cui al capo di imputazione sub 1 (e del LAMANNA in particolare) costituito nel far valere con minaccia la propria posizione all'interno dell'associazione e così determinare uno stato di assoggettamento di taluno anche dei concorrenti nel reato che stava perseguendo interessi personali che danneggiavano l'attività comune nei modi sopra descritti.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso di nome 'Ndrangheta ed in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro il cui denaro (insieme a quello proveniente da delitti comuni commessi indipendentemente da taluni dai concorrenti nel reato) era reinvestito con la condotta sopra descritta, nonché di quella emiliana di cui al capo sub 1, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, spartendo il profitto del reato tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Con condotta commessa dal 2010 nel territorio di Castelvetro Piacentino, e nelle province di Piacenza e province limitrofe - condotta tutt'ora in corso.

122 bis - BRESCIA Pasquale, TRIPOLI Rosa, AMEGLIO Rosaria (OMISSIS - giudicati separatamente)

MINACCIA ALLA STAMPA

123 - MESIANO Domenico

Reato p. e p. dagli artt. 56, 610 c.p. e 7 L. 203/91, perché, nella sua qualità di appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Reggio Emilia anche con mansioni relative al mantenimento di rapporti con la stampa sotto il profilo organizzativo (trasmissione di comunicati stampa, fissazione di conferenze stampa e simili), rivolgeva minacce alla giornalista Sabrina Pignedoli della redazione reggiana de "Il Resto del Carlino" perché non pubblicasse più notizie relative alla famiglia di MUTO Antonio (cl. 55).

Segnatamente:

in data 13 gennaio 2013 la giornalista firmava un articolo contenente la notizia del rigetto del ricorso al TAR avanzato dai fratelli Salvatore e Vito MUTO, in relazione al divieto di detenere armi e munizioni adottato nei loro confronti dal Prefetto di Reggio Emilia (che analogo provvedimento aveva adottato nei confronti del padre di costoro Antonio MUTO nel luglio 2012) dando conto del loro legame di parentela con Rocco, Franco e Gaetano MUTO cui nel novembre precedente era stato dato alle fiamme un furgone (di cui pure la stessa giornalista aveva dato notizia con suo articolo del 21 novembre 2012, intervistando il seguente 27 novembre i tre fratelli sul medesimo giornale);

~~in particolare il MESIANO telefonava in data 15.1.2013 alla giornalista PIGNEDOLI dicendole~~
testualmente che doveva smetterla di occuparsi con la sua attività giornalistica dei Muto perché costoro non gradivano più che lo facesse, e dicendole che lui stesso condivideva questa loro presa di posizione trattandosi di suoi cari amici, dicendole in conclusione che se avesse continuato a farlo le avrebbe tagliato i viveri, determinando uno stato di preoccupazione e paura nella giornalista che denunciava immediatamente l'accaduto all'Autorità Giudiziaria.

Con ciò compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la giornalista a non riferire secondo coscienza le notizie di cui veniva a conoscenza riguardanti costoro ed in generale i calabresi che potevano essere ricollegati a fatti criminali o comunque a fenomeni 'ndranghetistici.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con tipica metodologia mafiosa, facendo intendere di essere voce di un gruppo più ampio ben noto alla giornalista, e al fine di agevolare l'azione dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo sub 1) di cui il MESIANO fa parte.

In Reggio Emilia, il 15.01.2013 (COSI' CORRETTO DAL PM IN UDIENZA)

LE ARMI

124 - GRANDE ARACRI Domenico, TATTINI Roberta

delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 comma 1° n. 1), 648 c.p. ed artt. 2, 4 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91, per aver, in concorso tra loro, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, un detonatore da guerra per l'attivazione di esplosivo "C4" non meglio specificato.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso clan GRANDE ARACRI di Cutro a cui il detonatore era destinato.

Fatto accertato in Sona (VR) e altre località - tra cui Erbusco (BS) - in data 23.04.2012.

125 - VETERE Pierino (OMISSIS - giudicato separatamente)

126 - MUTO Giulio in concorso con MUTO Salvatore (OMISSIS - giudicato separatamente)

delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91, per aver illegalmente detenuto, in concorso tra loro, due pistole, indicate dal MUTO Giulio come "una 7 e una 45" (cal. 7.65 e cal. 45) da ritenersi armi comune da sparo ed il relativo munizionamento.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in luogo imprecisato ed accertato in data 21.12.2011.

128 - GUALTIERI Antonio

delitto p. e p. dagli artt. 2, 4 e 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91, per aver illegalmente detenuto e portato una pistola, non meglio specificata, da ritenersi arma comune da sparo e il relativo munizionamento.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in località e data imprecisata ed accertato il 06.10.2011

129 - COLACINO Salvatore (OMISSIS - giudicato separatamente)

131 - GUALTIERI Antonio e LAMANNA Francesco

delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 4, 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91, per aver, in concorso tra loro, illegalmente detenuto e portato una pistola, non meglio specificata, da ritenersi arma comune da sparo e relativo munizionamento.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto accertato in Reggio Emilia e altre località in data 30.01.2012.

133 - BLASCO Gaetano (OMISSIS - giudicato separatamente)

134 - BLASCO Gaetano (OMISSIS - giudicato separatamente)

135 - RICHICHI Giuseppe

~~delitto p. e p. dagli artt. 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91, per aver illegalmente detenuto e portato in~~

luogo pubblico o aperto al pubblico una pistola, non meglio specificata, da ritenersi arma comune da sparo, e relativo munizionamento composto da "30/40" proiettili, poi ceduti a CAPUTO Gaetano.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Nelle Province di Reggio Emilia e Parma, da data imprecisata al 18.05.2012.

136 - CAPUTO Gaetano

delitto p. e p. dagli artt. 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91, per aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico o aperto al pubblico una pistola, non meglio specificata, da ritenersi arma comune da sparo, e relativo munizionamento composto da "30/40" proiettili, acquisiti da RICHICHI Giuseppe.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In Provincia di Parma, a partire dal 18.05.2012.

137 - RICHICHI Giuseppe in concorso con REZEPOVA Iana (Yana) (OMISSIS - giudicato separatamente)

delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91, per aver RICHICHI Giuseppe illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico o aperto al pubblico una pistola, non meglio specificata, da ritenersi arma comune da sparo, e relativo munizionamento.

Concorrendo nel reato REZEPOVA Iana (Yana) che venuta a conoscenza della presenza dell'arma non si opponeva alla detenzione ed al porto della stessa da parte di RICHICHI Giuseppe.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In provincia di Reggio Emilia e Mantova, in data antecedente e successiva all'11.06.2012.

138 - RICHICHI Giuseppe in concorso con BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Domenico classe 1990 (OMISSIS - giudicati separatamente)

delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91, per aver RICHICHI Giuseppe illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico o aperto al pubblico una pistola, non meglio specificata, da ritenersi arma comune da sparo, e relativo munizionamento.

Concorrendo nel reato BOLOGNINO Domenico e BOLOGNINO Michele, i quali rispettivamente nelle date del 6 e del 13.07.2012, chiedevano a RICHICHI Giuseppe di recarsi armato della pistola presso il bar Dodo Nut, sito a Parma, in via Katherine Mansfield nr. 5/E, da essi gestito, al fine di sedare delle risse o comunque per contenere dei litigi in atto.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In provincia di Reggio Emilia e Parma, nelle date del 6 e 13.07.2012.

139 - RICHICHI Giuseppe in concorso con BOLOGNINO Michele e SCHIRONE Graziano (OMISSIS - giudicati separatamente)

delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91, per aver, in concorso tra loro, illegalmente detenuto, presso l'immobile di Via Leonardo Da Vinci nr. 9 a Montecchيو Emilia (RE):

- una pistola Beretta, cal. 9x21, matricola F15188P, di proprietà di SCHIANO Francesco, oggetto di smarrimento come da denuncia del 30.07.2010; arma non rinvenuta a seguito della perquisizione eseguita dai CC di Modena il 21.11.2012, in quanto spostata, la sera precedente all'intervento dei militari, da parte di SCHIRONE Graziano su disposizione di BOLOGNINO Michele;
- un serbatoio contenente 16 cartucce GFL cal. 9X21, di cui: 14 con ogiva tonda e 2 con ogiva tronca (oggetto di sequestro del 21.11.2012);
- un serbatoio contenente 15 cartucce cal. 9X21, di cui: 11 recanti sul fondello tre lettere in carattere probabilmente cirillico e sigla LCM sul bossolo; 4 GFL cal. 9X21 (oggetto di sequestro del 21.11.2012);
- un serbatoio per cartucce cal. 9x21 contenente 4 cartucce del predetto calibro così distinte: 2 GFL 9x21, 1 Winchester cal. 9x21, 1 cartuccia 9x21 recante la sigla LCM sul bossolo e una dicitura con tre lettere in carattere verosimilmente cirillico sul fondello (oggetto di sequestro del 21.11.2012);
- vario munizionamento sfuso (oggetto di sequestro del 21.11.2012) ed in particolare: 6 cartucce 357 Magnum (di cui 4 con ogiva dorata; 2 con ogiva brunita); una cartuccia 9X21 marca Winchester; 6 cartucce da caccia, marca COLOMBO 70 mm; 6 cartucce da caccia (di cui 4 di marca COLOMBO 70

mm e 2 di marca PWS GECO-ROTTWEIL); 2 cartucce GFL cal. 9x21; 23 cartucce (di cui 28 GPL 7,65 parabellum; 5 di marca W-W 30 Luger) contenute all'interno di una scatola recante la scritta FIOCCHI 7,65;

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
In provincia di Reggio Emilia, in data antecedente e successiva al 21.11.2012.

140 - TURRÀ Roberto

delitto p. e p. dagli artt. 648 c.p., 2, 4 e 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91, per aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico o aperto al pubblico due pistole, non meglio specificate, con relativo munizionamento, e segnatamente "una trentotto e una nove per ventuno", da ritenersi armi comuni da sparo, che gli erano state cedute da OLIVERIO Francesco.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
In provincia di Milano e Reggio Emilia a partire dall'anno 2007.

140 bis - SILIPO Francesco in concorso con SILIPO Floriana (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2 e 7 L. n. 895 del 1967, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, illegalmente detenevano:

- una carabina FN Browning Vectis 026 matr. 62035-04, in grado di erogare una energia cinetica media di 10,5 joule, dunque arma comune da sparo, detenuta all'interno di un container sito nel giardino della abitazione.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto accertato in Cadelbosco di Sopra (RE), il 17/09/2014.

140 ter - SILIPO Francesco in concorso con SILIPO Floriana (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 3 L. n. 110 del 1975, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, sostituendo la molla del pistone interno, alteravano le caratteristiche meccaniche della carabina FN Browning Vectis 026 matr. 62035-04, che diventava in grado di erogare una energia cinetica media di 10,5 joule.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Fatto accertato in Cadelbosco di Sopra (RE), il 17/09/2014.

140 quater - SILIPO Luigi (OMISSIS - giudicato separatamente)

140 quinquies - IAQUINTA Giuseppe e IAQUINTA Vincenzo (OMISSIS - giudicati separatamente)

140 sexies - IAQUINTA Giuseppe (OMISSIS - giudicato separatamente)

140 septies - BUSIA Marco (modificato dal Pubblico Ministero in udienza) (OMISSIS - giudicato separatamente)

140 octies - SCHIRONE Graziano (OMISSIS - giudicato separatamente)

140 novies - MARTINO Alfonso

reato p. e p. dagli artt. 2 e 7 L. 895/67, 23 comma 3 L. 110/75 e 7 L. 203/91 perché deteneva, presso la propria abitazione in Salsomaggiore Terme (PR) via Marzabotto nr. 2, una pistola semiautomatica marca Beretta, cal 9 corto, Mod 1934, con caricatore, da ritenersi clandestina perché priva del numero di matricola, che risulta obliterato, e 7 cartucce cal 380 auto (cal 9x17) marca GFL, occultata nel vano motore del frigorifero presente nel locale cucina.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
In Salsomaggiore Terme (PR) il 28 gennaio 2015

140 decies - MUTO Giulio

reato p. e p. dagli artt. 9 e 7 L. 895/67, 23 comma 3 L. 110/75 e 7 L. 203/91 perché deteneva presso la propria abitazione in Sesto ed Uniti (CR) via Sacchi nr. 2/A ed in particolare all'interno di un mobile presente in un capanno adibito a legnaia, sito nell'area cortilizia di proprietà ed esclusivo uso di MUTO Giulio:

- una pistola semiautomatica marca Industria Armi Galesi di Brescia (oggi RIGARMI) cal 7.65 browning (.32 auto) Mod 6 con 2 caricatori, da ritenersi clandestina perché priva del numero di matricola che risulta obliterato, e 50 cartucce cal 7.65 Browning marca S&B.
- un revolver in atto cal 22 long rifle marca Hubertus - Molln (Germania), da ritenersi arma comune da sparo clandestina perché priva del numero di matricola e frutto di alterazione nonché 27 cartucce cal. 22 marca CCI e 8 cartucce cal. 22 marca VF.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In Sesto ed Uniti (CR) il 28 gennaio 2015

141 - SILIPO Antonio

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p. 55 comma 9° L. 231/07, 7 L. 203/91, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, possedeva ed utilizzava carte di credito clonate relative a titolari statunitensi per impossessarsi di 168.000 € attraverso un'operazione fraudolenta posta in essere utilizzando 19 carte di credito "strisciate" per ben 34 volte in orario compreso tra le ore 16.52 e le ore 17.37 del 23.02.2012, facendo già pervenire sul c.c.b. n.3945109 intestato alla ditta Silipo S.r.l., a lui riconducibile, la somma di 44.500 € utilizzando un posse situato presso la sua ditta in Cadelbosco. Fatto poi interrotto dall'intervento diretto dell'Ufficio Antifrode del circuito finanziario.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In Cadelbosco di Sopra (RE), il 23.2.2012.

ALTRI CONCORRENTI ESTERNI - APPARTENENTI FF.OO.

142 - CIANFLONE Antonio

reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., per avere concretamente contribuito, in concorso con MATAcera Francesco, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione) pur senza farne formalmente parte.

Fornendo supporto costante all'associazione ed in particolare a Giglio Giuseppe, Giglio Giulio, Vertinelli Palmo e VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), conoscendone l'appartenenza al sodalizio di cui al capo 1 e ben conoscendo la centralità per il sodalizio medesimo nonché per le cosche 'ndranghetistiche di Isola Capo Rizzuto (Nicosia ed Arena) e di Cutro (Grande Aracri) delle attività economiche e di riciclaggio e/o reimpiego poste in essere in Emilia da costoro; tenendo altresì contatti con Floro Vito Selvino, Bolognino Michele, Paolini Alfonso, Muto Antonio cl. 71, Brescia Pasquale ed altri appartenenti all'associazione.

Facendo ciò, sfruttando di sovente la sua qualità di Ispettore della Polizia di Stato in forza alla Squadra Mobile di Catanzaro, nella piena consapevolezza e volontà di dare un apporto significativo e concreto ad un gruppo organizzato appartenente alla 'ndrangheta (di cui conosceva nei particolari le dinamiche associative ed operative anche in forza della sua attività di indagine passata e presente al momento dei fatti contestati), consentendo al medesimo di superare momenti di grave difficoltà dovuta in particolare ai provvedimenti interdittivi delle autorità amministrative nel 2011 e nel 2012 sia al nord che al sud Italia, di mantenere e di rafforzare la sua capacità operativa, rendendo più sicuri i piani criminali del sodalizio e favorendone l'ideazione e l'esecuzione.

Dopo avere avuto i primi contatti sia con i Giglio che con i Vertinelli in occasione dell'attività di indagine svolta per conto della Procura della Repubblica di Catanzaro (proc. n. 936/06 rgnr c.d. Indagine "Pandora") ed in particolare dopo l'esecuzione dell'o.c.c. del novembre 2009, all'inizio del 2010 intensificava i rapporti in particolare con Giglio Giuseppe e Vertinelli Palmo realizzando in breve tempo con i medesimi un rapporto di assoluta simbiosi (totalmente estraneo a qualsiasi attività legittimamente ricollegabile al suo ufficio), con sua messa a disposizione continuativa ed efficace (sia in Emilia che in Calabria), coinvolgendo ogni tipo di possibile contributo a loro favore, facendo ciò in vista anche di vantaggi patrimoniali e non patrimoniali che i medesimi fornivano sia a lui che, in parte minore, al suo collega Maticera.

Contribuendo, così, in modo consapevole e volontario al rafforzamento della capacità imprenditoriale del Giglio e del Vertinelli, in quanto esponenti dell'associazione di cui al capo 1, favorendo i contatti tra numerosi associati ed altri appartenenti alle forze di Polizia sia in Calabria che in Emilia (in particolare in Reggio Emilia e Parma), curandone direttamente ed indirettamente gli interessi nei rapporti con le istituzioni politico-amministrative, giudiziarie e di polizia, consentendo di affrontare efficacemente e superare momenti di grave difficoltà ricollegabili ai provvedimenti interdittivi e/o alle indagini pendenti nei loro confronti.

In particolare a puro titolo esemplificativo:

- richiesto di interessarsi dal Giglio Giuseppe, sin dal 2010, del problema dell'allontanamento della GIGLIO S.r.l. dai cantieri della Tangenziale Sud di Brescia, in relazione alle attività informative condotte dalla DIA di Milano su richiesta della Prefettura di Brescia, si metteva a disposizione del primo fornendo consiglio e supporto, accelerando l'iter di rilascio di certificati presso gli uffici giudiziari, informando il Giglio della prossima esecuzione di attività operativa di interesse per la sua posizione (o.c.c. del maggio 2010 sull'estorsione suppostamente compiuta dal Capicchiano Salvatore ai suoi danni) utile alla enfattizzazione della sua condizione di persona offesa, garantendo di avere già provveduto a raccomandare la discrezione con gli organi di stampa in relazione alla sua posizione;
- rivelando a Giglio Giuseppe la collaborazione di giustizia di Vrenna Giuseppe e taluni contenuti delle sue dichiarazioni, e più in generale fornendo notizie in ordine alle attività di indagine condotte (anche nel passato) in Calabria dal suo Ufficio ed anche di indagini pendenti in Emilia, facendo ciò anche in presenza di altri appartenenti all'associazione di cui al capo 1) nel corso delle numerosissime visite in Emilia durante le quali lo stesso, spesso in compagnia del collega Maticera, usufruiva di vitto e alloggio gratis si intratteneva a cena o presso night club con numerosi tra tali personaggi, tra i quali anche noti pregiudicati per associazione di stampo mafioso (Bolognino Michele)
- fornendo a Giglio Giuseppe la totale collaborazione in esito alla citazione come testimone ad udienza presso il Tribunale di Crotona (nell'ambito del processo avente ad oggetto l'indagine Pandora ed in particolare una dazione di denaro da parte di Giglio Giuseppe e Vertinelli Palmo, contestata come esito di una condotta estorsiva ai loro danni da parte di PUGLIESE Michele) per il 03.05.2011 prima chiarendogli l'oggetto del processo, poi consigliando il medesimo in relazione all'eventuale possibilità di ottenere un rinvio dell'udienza anche indicando le possibili strade percorribili al riguardo (pur in assenza in quel momento di fattori legittimanti), trasmettendo al medesimo, tramite fax della Squadra Mobile di Catanzaro, il testo della dichiarazione da far pervenire al Tribunale per ottenere il rinvio della sua audizione ed infine il 12.5.2014, incontrando Giglio e Vertinelli alle prime ore della mattina cui era stata rinviata la loro audizione ed anche pranzando con loro dopo l'audizione stessa;
- recandosi d'urgenza a fine giugno 2011 da Crotona in Emilia, utilizzando volo aereo di andata e ritorno a spese dello stesso Giglio, a seguito di sua richiesta di poter avere un colloquio urgente fatta pochissimi giorni prima senza alcuna indicazione del motivo, apprendendo poi che l'oggetto era incentrato sulla disponibilità offerta già molto tempo prima (prima anche al periodo dell'indagine riportata al capoverso precedente) a PUGLIESE Michele di fare in futuro da padrino al battesimo del figlio, fatto sul quale ora doveva dare una risposta definitiva che il CIANFLONE suggeriva di mantenere negativa anche per coerenza con quanto emerso nel corso del processo e per le imputazioni del medesimo; fatto che poi avveniva declinando il GIGLIO l'invito ma facendo sapere ai PUGLIESE che ciò era dovuto solo a motivi di opportunità e di contingenza ma di considerare come se lui avesse accettato;
- svolgendo un'attività informativa a favore di Giglio Giuseppe in ordine ai lavori svolti in Calabria;
- mettendosi a disposizione di Muto Antonio cl. 71 a seguito di un incendio che aveva danneggiato una sua abitazione in provincia di Crotona il 28.06.2011;
- mettendosi a disposizione il 05.11.2012 di Giglio Giuseppe a seguito dell'esplosione di alcuni colpi di fucile all'indirizzo di un'autovettura di proprietà del padre parcheggiata all'interno dell'Agriturismo di Capo Colonna e svolgendo attività informativa e di supporto;
- intervenendo presso le Questure di Reggio Emilia e Crotona, anche al fine di interloquire presso le locali Prefetture, così da agevolare la riabilitazione di Vertinelli Palmo colpito da interdittiva antimafia, per la quale stava subendo la revoca degli appalti vinti, nonché la rescissione di un contratto di locazione inerente una palazzina sita a Le Castella (KR), adibita ad alloggio per le Forze di Polizia, consigliandolo sulle iniziative da intraprendere anche di tipo legale, accedendo abusivamente, con il concorso di Maticera Francesco, tra il 2011 ed il 2012, alle informazioni contenute sul conto dello stesso Vertinelli, presso la Banca Dati delle Forze di Polizia (SDI), predisponendo dapprima domanda e

~~successivamente apposito sollecito da inviare presso il Ministero dell'Interno, Dip. di Pubblica~~

Sicurezza, volti all'aggiornamento ed all'integrazione delle predette informazioni, prendendo contatti con esponenti politici calabresi al fine di acquisire presso il comune di Crotona gli atti interdittivi alla base delle revoche degli appalti subiti da Vertinelli;

- adoperandosi fattivamente, dalla seconda metà del 2011, unitamente a Matacera Francesco, in favore di Vertinelli Palmo per l'aggiudicazione di un appalto per la messa in sicurezza del torrente Papaniciaro (KR); in particolare mantenendo i contatti con il commercialista Villirillo Leonardo, incaricato da Vertinelli di curare le fasi della gara in Calabria, reperendo e facendo da tramite unitamente a Matacera, con l'ingegnere Brutto Giuseppe poi incaricato della realizzazione del progetto di gara, contattando, su incarico di Vertinelli, il geometra Giancotti Nicola, dell'Ufficio della Protezione Civile della Regione Calabria, responsabile della suddetta gara, ciò al fine di ottenere l'assegnazione dei lavori a favore dello stesso Vertinelli; prendendo altresì contatti con esponenti politici del catanzarese al fine di avvicinare il predetto geometra della Regione Calabria; seguendo attivamente le varie fasi del bando di gara, mettendosi completamente a disposizione di Vertinelli fin anche a ricevere la sera del 10.07.2011, presso l'aeroporto di Lamezia Terme, per poi condurlo presso un hotel di Catanzaro, l'ingegnere Floreale Giuseppe, proveniente con un volo da Milano, incaricato di affiancare Brutto nella realizzazione del progetto e nel sopralluogo da attuarsi la mattina seguente in località oggetto dei lavori, prodigandosi il pomeriggio del 11.07.2011 per riaccompagnare lo stesso Floreale presso l'aeroporto di Lamezia;
- adoperandosi, nel marzo del 2012, presso la Questura di Reggio Emilia affinché fosse rilasciato a favore di VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) la licenza di porto di fucile;
- consigliando a Paolini Alfonso, nel marzo del 2012, la creazione di un comitato che avrebbe dovuto condurre la battaglia di reazione degli imprenditori crotonesi residenti ed operanti nella provincia di Reggio Emilia, in ragione delle numerose interdittive antimafia che la locale Prefettura stava adottando nei loro confronti enfatizzandone la infondatezza, la gravità e l'urgenza di una reazione;

Ricevendo per tale suo costante interessamento e messa a disposizione del gruppo nonché come espressione della reciproca fidelizzazione, regalie in modo frequente e costante, dallo stesso Cianflone il più delle volte sollecitate anche con insistenza, e consistite in particolare in:

- il 02.04.2010, un televisore, consegnatogli tramite Manica Giuseppe;
- il 27.04.2010, un alloggio per schede prepagate inerente la predetta TV;
- il 24.05.2010, un computer portatile;
- il 18.06.2010, dei salumi, una Nintendo Wii e due net-book di colore blu (questi ultimi destinati alle figlie dello stesso Cianflone);
- il 05.07.2010, un televisore da 40 pollici destinato a Cianflone ed uno da 32 pollici destinato a "Francesco", collega di Cianflone, identificato nell'Assistente Capo Matacera Francesco (i due televisori erano ritirati presso l'Agriturismo Giglio, sito in località Fondo Campione, Crotona);
- il 07.07.2010, un computer portatile (fatto acquistare da Giglio Giuseppe presso un negozio MediaWorld di Reggio Emilia);
- l'8.07.2010, un telecomando della consolle Nintendo Wii (di cui alla consegna del 18.06.2010) ed un dischetto inerente il Sistema Operativo Windows da installare sul portatile di cui alla consegna del 24.5.2010;
- il 25.02.2011, la concessione in uso di un furgone inviato appositamente in Calabria da Giglio Giuseppe (ritirato da Cianflone presso l'agriturismo dei fratelli Giglio), completo di tessere Viacard e AGIP (per il pagamento dei pedaggi autostradali e dei rifornimenti di gasolio), che utilizzava unitamente al collega Matacera Francesco, per trasportare dei mobili nell'appartamento di Milano della sorella dello stesso Matacera;
- l'1.03.2011, un'autovettura Lancia Musa prenotata da Giglio Giuseppe (pagata con la carta di credito 375220402351002 intestata alla Giglio S.r.l.) presso l'AVIS Autonoleggio, che utilizzava per rientrare a Catanzaro unitamente al collega Matacera Francesco;
- il 13.03.2011, un pranzo per lui e sua moglie, nell'agriturismo gestito da Giglio Antonio (fratello di Giuseppe) in Capocolonna (KR) - Giglio Giuseppe preannunciava l'imminente arrivo dei due e sottolineava che non avrebbero dovuto pagare;
- l'1.04.2011, un pernottamento presso l'albergo IL CONTE VERDE di Montecchio Emilia, prenotato da Vertinelli Giuseppe, che faceva addebitare la spesa alla propria ditta (Cianflone era giunto in Emilia a seguito dell'offerta di lavoro nel ramo assicurativo, ricevuta da Giglio, estesa anche a Matacera Francesco);



- ~~il 03.04.2011, in occasione di un'autovetture Volkswagen Golf (al prezzo di 116 euro) prenotata da Giglio Giuseppe presso la società "Maggiore Autonoleggio" (pagata con una carta di credito intestata alla GIGLIO S.r.l.), ritirata presso l'aeroporto di Verona e riconsegnata il giorno seguente in Calabria, nonché l'utilizzo di una tessera Viacard che il 12.04.2011 consegnava a Vertinelli Palmo affinché la restituisse a Giglio Giuseppe;~~
- l'11.05.2011, due biglietti aerei di andata (12.05.2012) e ritorno (15.05.2012) sulla tratta Milano Linate - Lamezia Terme a nome di Cianflone Antonio e Maticera Francesco, prenotati da Giglio Giuseppe ["...Lamezia 21.55 Linate 23.35 (...) Numero prenotazione Cianflone e Maticera N64ZIZ (...) Numero di prenotazione LUKMG5 - Linate 19.35 - lamezia terme 21.10 Ritorno"];]
 - dal 12.06.2011 al 19.06.2011, un soggiorno gratuito presso l'agriturismo dei Giglio per il Sost. Commissario Dall'Ara Roberto (e consorte), della Questura di Bologna, secondo indicazione fornita dallo stesso Cianflone a Giglio Giuseppe;
 - il 26.06.2011, un biglietto aereo sul volo Milano Linate - Lamezia Terme (importo 251,92 euro), acquistato da GIGLIO Giuseppe e pagato con la carta VISA 4025749726929289;
 - il 23.07.2011, il biglietto aereo 0552185084310 relativo al volo Bologna - Lamezia Terme del 24.07.2011, acquistato da Giglio Giuseppe tramite il Call Center Alitalia e pagato con la carta American Express 3752204023510002 (scadente 11/2011 e codice sicurezza 4687, intestata alla GIGLIO srl con utilizzatore Giglio Giuseppe);
 - tra il 18 ed il 20.08.2011, 400 metri quadrati di piastrelle (valore commerciale 4.300 euro) acquistate da GIGLIO Giuseppe presso la ditta di Trifino Franco di Cirò Marina, necessarie per la ristrutturazione del ristorante Pagus, gestito da Cianflone e Maticera, tramite l'impresa BA.CI.RO. RISTO S.r.l. riconducibile formalmente ai rispettivi familiari (Cianflone Emanuela, figlia di Antonio, e Rocca Elena, coniuge di Maticera) ed al socio Battigaglia Giancarmine, con lavori eseguiti in economia, a partire dal settembre 2011, grazie all'intervento di Vertinelli Palmo che si occupava dell'invio dei muratori, generalmente suoi parenti;
 - tra il 22 ed il 23.10.2011, due condizionatori ed una credenza da collocare nel ristorante Pagus, inviati da Giglio Giuseppe a Capo Colonna, a bordo di uno dei suoi camion (il 18.10.2011 Cianflone lo aveva esortato a verificare se in magazzino avesse un altro televisore da 60" da sistemare nella sala ristorante);
 - tra il 4 ed il 07.11.2011 l'invio di una bolla, da parte di Vertinelli Palmo, attestante falsamente lo smaltimento di rifiuti edili (calcinacci per tre mq di scarti) derivanti dalla ristrutturazione del ristorante. Il documento si rivelava in ultimo non utilizzabile, tanto che il poliziotto riferiva che avrebbe proceduto diversamente;
 - il 03.03.2012, un biglietto aereo sul volo diretto a Catanzaro del 04.03.2012, acquistato da Giglio Giuseppe tramite la sua segretaria;
 - la disponibilità di entreneuse impiegate presso i night club di Parma, ed in particolare del locale denominato Diana Park, che venivano reclutate da Giglio Giuseppe e dai fratelli Vertinelli e messe a disposizione sia di Cianflone che di Maticera, durante le loro soste (anche estemporanee) in Emilia; attività questa facilitata anche grazie all'intervento di Bolognino Michele, Richichi Andrea e Tonelli Loris che avevano la gestione dei predetti locali.

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1.

Commesso in Bologna, Reggio Emilia dall'estate 2011 e condotta tutt'ora in corso

142 bis - CIANFLONE Antonio

reato p. e p. dagli artt. 81, 319, 318 c.p., 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di Ispettore della Polizia di Stato in forza alla Squadra Mobile di Catanzaro:

- a) compiva atti contrari ai doveri del suo ufficio --- consistenti in particolare nella rivelazione di notizie sulle indagini di P.G. e, in genere, su notizie coperte da segreto investigativo, nonché nel compimento di interventi di favore per garantire l' "intoccabilità" degli esponenti della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1) da indagini di P.G. e da relativi provvedimenti dell'A.G., meglio descritti al capo 142 --- accettando in cambio, per sé e per i propri familiari e per il collega Maticera Francesco, la dazione o la promessa di denaro ed altre utilità;
- b) per l'esercizio delle sue funzioni (fornendo consiglio e supporto, accelerando l'iter di rilascio di certificati presso gli uffici giudiziari, intervenendo presso le Questure di Reggio Emilia e Crotone, anche al fine di interloquire presso le locali Prefetture, così da agevolare la riabilitazione di Vertinelli Palmo colpito da interdittiva antimafia, prendendo contatti con esponenti politici calabresi al fine di

Vertinelli; adoperandosi, nel marzo del 2012, presso la Questura di Reggio Emilia affinché fosse rilasciato a favore di VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) la licenza di porto di fucile, ecc.), indebitamente riceveva, per sé e per i propri familiari e per il collega MATAcera Francesco, la dazione o la promessa di denaro ed altre utilità;

utilità consistite in particolare in:

- il 02.04.2010, un televisore, consegnatogli tramite Manica Giuseppe;
- il 27.04.2010, un alloggio per schede prepagate inerente la predetta TV;
- il 24.05.2010, un computer portatile;
- il 18.06.2010, dei salumi, una Nintendo Wii e due net-book di colore blu (questi ultimi destinati alle figlie dello stesso Cianflone);
- il 05.07.2010, un televisore da 40 pollici destinato a Cianflone ed uno da 32 pollici destinato a "Francesco", collega di Cianflone, identificato nell'Assistente Capo Maticera Francesco (i due televisori erano ritirati presso l'Agriturismo Giglio, sito in località Fondo Campione, Crotona);
- il 07.07.2010, un computer portatile (fatto acquistare da Giglio Giuseppe presso un negozio MediaWorld di Reggio Emilia);
- l'08.07.2010, un telecomando della consolle Nintendo Wii (di cui alla consegna del 18.06.2010) ed un dischetto inerente il Sistema Operativo Windows da installare sul portatile di cui alla consegna del 24.5.2010;
- il 25.02.2011, la concessione in uso di un furgone inviato appositamente in Calabria da Giglio Giuseppe (ritirato da Cianflone presso l'agriturismo dei fratelli Giglio), completo di tessere Viacard e AGIP (per il pagamento dei pedaggi autostradali e dei rifornimenti di gasolio), che utilizzava unitamente al collega Maticera Francesco, per trasportare dei mobili nell'appartamento di Milano della sorella dello stesso Maticera;
- l'1.03.2011, un'autovettura Lancia Musa prenotata da Giglio Giuseppe (pagata con la carta di credito 375220402351002 intestata alla Giglio S.r.l.) presso l'AVIS Autonoleggio, che utilizzava per rientrare a Catanzaro unitamente al collega Maticera Francesco;
- il 13.03.2011, un pranzo per lui e sua moglie, nell'agriturismo gestito da Giglio Antonio (fratello di Giuseppe) in Capocolonna (KR) - Giglio Giuseppe preannunciava l'imminente arrivo dei due e sottolineava che non avrebbero dovuto pagare;
- l'1.04.2011, un pernottamento presso l'albergo IL CONTE VERDE di Montecchio Emilia, prenotato da Vertinelli Giuseppe, che faceva addebitare la spesa alla propria ditta (Cianflone era giunto in Emilia a seguito dell'offerta di lavoro nel ramo assicurativo, ricevuta da Giglio, estesa anche a Maticera Francesco);
- il 03.04.2011, la locazione di un'autovettura Volkswagen Golf (al prezzo di 116 euro) prenotata da Giglio Giuseppe presso la società "Maggiore Autonoleggio" (pagata con una carta di credito intestata alla GIGLIO S.r.l.), ritirata presso l'aeroporto di Verona e riconsegnata il giorno seguente in Calabria, nonché l'utilizzo di una tessera Viacard che il 12.04.2011 consegnava a Vertinelli Palmò affinché la restituisse a Giglio Giuseppe;
- l'11.05.2011, due biglietti aerei di andata (12.05.2012) e ritorno (15.05.2012) sulla tratta Milano Linate - Lamezia Terme a nome di Cianflone Antonio e Maticera Francesco, prenotati da Giglio Giuseppe ["...Lamezia 21.55 Linate 23.35 (...) Numero prenotazione Cianflone e Maticera N64ZIZ (...) Numero di prenotazione LUKMG5 - Linate 19.35 - lamezia terme 21.10 Ritorno"];];
- dal 12.06.2011 al 19.06.2011, un soggiorno gratuito presso l'agriturismo dei Giglio per il Sost. Commissario Dall'Ara Roberto (e consorte), della Questura di Bologna, secondo indicazione fornita dallo stesso Cianflone a Giglio Giuseppe;
- il 26.06.2011, un biglietto aereo sul volo Milano Linate - Lamezia Terme (importo 251,92 euro), acquistato da GIGLIO Giuseppe e pagato con la carta VISA 4025749726929289;
- il 23.07.2011, il biglietto aereo 0552185084310 relativo al volo Bologna - Lamezia Terme del 24.07.2011, acquistato da Giglio Giuseppe tramite il Call Center Alitalia e pagato con la carta American Express 3752204023510002 (scadente 11/2011 e codice sicurezza 4687, intestata alla GIGLIO srl con utilizzatore Giglio Giuseppe);
- tra il 18 ed il 20.08.2011, 400 metri quadrati di piastrelle (valore commerciale 4.300 euro) acquistate da GIGLIO Giuseppe presso la ditta di Trifino Franco di Cirò Marina, necessarie per la ristrutturazione del ristorante Pagus, gestito da Cianflone e Maticera, tramite l'impresa B.A.CI.RO. RISTO S.r.l. riconducibile formalmente ai rispettivi familiari (Cianflone Emanuela, figlia di Antonio, e Rocca Elena, coniuge di Maticera) ed al socio Battigaglia Giancarmine, con lavori eseguiti in economia, a partire dal

settembre 2011, grazie all'intervento di Vertinelli Palmo che si occupava dell'invio dei maratori, generalmente suoi parenti;

- tra il 22 ed il 23.10.2011, due condizionatori ed una credenza da collocare nel ristorante Pagus, inviati da Giglio Giuseppe a Capo Colonna, a bordo di uno dei suoi camion (il 18.10.2011 Cianflone lo aveva esortato a verificare se in magazzino avesse un altro televisore da 60" da sistemare nella sala ristorante);
- tra il 4 ed il 07.11.2011 l'invio di una bolla, da parte di Vertinelli Palmo, attestante falsamente lo smaltimento di rifiuti edili (calcinacci per tre mq di scarti) derivanti dalla ristrutturazione del ristorante. Il documento si rivelava in ultimo non utilizzabile, tanto che il poliziotto riferiva che avrebbe proceduto diversamente;
- il 03.03.2012, un biglietto aereo sul volo diretto a Catanzaro del 04.03.2012, acquistato da Giglio Giuseppe tramite la sua segretaria;
- la disponibilità di enteneuse impiegate presso i night club di Parma, ed in particolare del locale denominato Diana Park, che venivano reclutate da Giglio Giuseppe e dai fratelli Vertinelli e messe a disposizione sia di Cianflone che di Maticera, durante le loro soste (anche estemporanee) in Emilia; attività questa facilitata anche grazie all'intervento di Bolognino Michele, Richichi Andrea e Tonelli Loris che avevano la gestione dei predetti locali;

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Compresso in Bologna, Reggio Emilia dall'estate 2011 al 28/01/2015

143 - *MATACERA Francesco (OMISSIS - giudicato separatamente)*

143 / 2 - *MATACERA Francesco (OMISSIS - giudicato separatamente)*

143 bis - *BOLOGNINO Michele, VRABIE Carmen, BOLOGNINO Catianna (OMISSIS - giudicati separatamente)*

143 ter - *BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Domenico classe 1990 (OMISSIS - giudicati separatamente)*

143 quater - *MARZANO Antonio in concorso con BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Catianna, BOLOGNINO Francesco (OMISSIS - giudicati separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BOLOGNINO Michele attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società Dodonut S.r.l. con P.I. 02626060343 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il locale con insegna "Il Bocconcino") --- esercitante come oggetto sociale attività di somministrazione di alimenti e bevande attraverso strutture tipo bar, caffè, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, ecc. e di gestione di attività di intrattenimento, spettacoli danzanti, cabaret, sale da gioco, nightclub, cinema --- a BOLOGNINO Catianna (50%) ed a MARZANO Antonio (50%), che accettavano; essendo invece BOLOGNINO Michele l'effettivo titolare.

Con il contributo consapevole e causale di BOLOGNINO Francesco, che, divenuto amministratore unico della società in data 30.12.2013, consentiva di allontanare da BOLOGNINO Michele, reale *dominus* delle quote societarie, l'imputazione dell'attività di impresa e di ostacolare così la individuazione della provenienza dei beni e diritti ricollegabili alla stessa.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Parma, il 06/10/2011.

143 quinquies - *BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969, BOLOGNINO Domenico cl. 1946, BOLOGNINO Domenico cl. 1990, BARNAT Ewa Boguslawka, ACHILLI Simona, SCHIANCHI Roberta (OMISSIS - giudicati separatamente)*

cl. 1969, POGGIOLI Simone, GIORGIONE Antonio, GALLO Alfonso, CONTE Antonio (OMISSIS-giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969 attribuivano fittiziamente:

a) dal giugno 2011, la titolarità formale dell'azienda Bar "Cafè Reale" (sita in Riccione, viale D'Annunzio n. 225) a POGGIOLI Simone, legale rappresentante della società "BERNI Costruzioni S.r.l.", che ne stava acquisendo la proprietà dalla società Magu S.r.l. P.I. 03868420401 (contratto preliminare del 13/01/2011) e che, in attesa di perfezionare l'acquisto (col contratto definitivo), aveva ottenuto che la proprietaria Magu S.r.l. desse in gestione in comodato gratuito il Bar a CIFUNI Isabella (contratto del 31/01/2011); in realtà, il POGGIOLI accettava che l'uso di fatto dell'azienda "Cafè Reale" fosse svolto dai fratelli BOLOGNINO, che operavano come gestori occulti utilizzando licenze ed autorizzazioni di polizia amministrativa e partita IVA 03922430404 della CIFUNI (sino al 15/10/2011 mera dipendente del locale, poi licenziata), anche aprendo entro il medesimo locale una Tabaccheria Rivendita n. 18 dei Monopoli di Stato (nel febbraio 2012), che gestivano in modo occulto utilizzando licenze ed autorizzazioni di polizia amministrativa di VERRAZZO Giuseppina e GALLO Alfonso, con la complicità di questi ultimi;

b) dall'agosto 2012, la titolarità formale dell'azienda Bar "Cafè Reale" (sita in Riccione, viale D'Annunzio n. 225) a POGGIOLI Simone, legale rappresentante della società "Holding BERNI S.r.l." P.I. 03581260407, che aveva preso in affitto l'azienda dalla società Magu S.r.l. P.I. 03868420401 (contratto del 09/08/2012) e che l'aveva formalmente sub-affittata a GIORGIONE Antonio, legale rappresentante della società "CU.GI.RA. S.A.S. di GIORGIONE Antonio & C." con P.I. 03978050403; in realtà, il POGGIOLI, con la complicità del GIORGIONE, attribuiva l'uso di fatto dell'azienda "Cafè Reale" ai fratelli BOLOGNINO, che operavano come gestori occulti utilizzando licenze ed autorizzazioni di polizia amministrativa e partita IVA della "CU.GI.RA. S.A.S. di GIORGIONE Antonio & C.";

e) le quote societarie della società "CU.GI.RA." S.A.S. di GIORGIONE Antonio & C." con P.I. 03978050403, costituita il 29/11/2011, con sede legale in Riccione, Piazza Unità n. 14 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il Bar - Pasticceria "Goloso e Curioso" sito in Riccione, Piazza Unità n. 14) --- esercitante come oggetto sociale attività di ristorazione, bar e simili --- a GIORGIONE Antonio, che accettava; essendo invece BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969 soci occulti della società e gestori occulti dell'esercizio commerciale (figurando formalmente BOLOGNINO Francesco cl. 1969 come "dipendente barista");

d) le quote societarie della società "Magu S.r.l." P.I. 03868420401, con sede legale in Rimini via Morselli n. 27 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il Bar "Cafè Reale" sito in Riccione, viale D'Annunzio n. 225) --- esercitante come oggetto sociale attività di ristorazione, bar e simili --- a CONTE Antonio, che accettava (formalmente acquistando le quote il 27/12/2012); essendo invece BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969 soci occulti della società.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Rimini e Riccione, nelle date sopra indicate.

144 - OMISSIS

145 - CIANFLONE Antonio in concorso con MATAcera Francesco (OMISSIS - giudicato separatamente)

delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 615-ter commi 2° n. 1) e 3° c.p. e 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, quali appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Catanzaro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni ed in particolare nelle date del 04.12.2011 e 23.03.2012, abusivamente si introducevano nel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la loro funzione di ufficiale/agente di P.G.



~~con violazione delle direttive concernenti l'accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell'ordine.~~

In particolare, accedendo a tale sistema informatico non dovendo svolgere alcuna indagine né dovendo acquisire per ragioni di ufficio informazioni sul conto di VERTINELLI Palmo, si impossessavano di notizie afferenti le sue vicende giudiziarie.

Condotta posta in essere direttamente da CIANFLONE Antonio il 04.12.2011 e da MATAcera Francesco, su richiesta del primo, il 23.03.2012.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1) nei termini indicati ai capi 142 e 143.

In Catanzaro, tra il 2011 ed il 2012.

146 - CIANFLONE Antonio

delitto p. e p. dagli artt. 81 comma 1° e 326 commi 1° e 3° c.p., e 7 L. 203/91, perché, quale appartenente alla Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Catanzaro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando delle sue qualità, al fine di procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale, come indicato nel capo 142), avvalendosi illegittimamente di notizie di ufficio, le quali dovevano rimanere segrete, rivelava:

- in data antecedente al 16.06.2011, a Giglio Giuseppe la collaborazione di giustizia di Vrenna Giuseppe e taluni contenuti delle sue dichiarazioni, e più in generale fornendo notizie in ordine alle attività di indagine condotte (anche nel passato) in Calabria dal suo Ufficio ed anche di indagini pendenti in Emilia, facendo ciò anche in presenza di altri appartenenti all'associazione di cui al capo 1) nel corso delle numerosissime visite in Emilia;
- a Vertinelli Palmo gli esiti degli accertamenti esperiti sul suo conto accedendo nel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la loro funzione di ufficiale di p.g. e con violazione delle direttive concernenti l'accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell'ordine (accessi esperiti il 04.12.2011 ed il 23.03.2012)

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Nelle Province di Reggio Emilia e Catanzaro, tra il 2011 ed il 2012.

147 - SALPIETRO Domenico

148 - SALPIETRO Domenico

149 - SALPIETRO Domenico

150 - SALPIETRO Domenico

151 - CAVEDO Maurizio (OMISSIS - giudicato separatamente)

152 - CAVEDO Maurizio (OMISSIS - giudicato separatamente)

153 - LUPEZZA Alessandro (OMISSIS - giudicato separatamente)

154 - LUPEZZA Alessandro (OMISSIS - giudicato separatamente)

155 - MESIANO Domenico

delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, e 615-ter commi 2° n. 1) e 3° c.p. e 7 L.203/91, perché, quale appartenente alla Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto della Questura di Reggio Emilia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in più occasioni, si introduceva abusivamente nel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la sua funzione di ufficiale di p.g. e con violazione delle direttive concernenti l'accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell'ordine,

in particolare, accedendo a tale sistema informatico non dovendo svolgere alcuna indagine né dovendo acquisire per ragioni di ufficio informazioni sul conto di: BLASCO Gaetano, SARCONI Nicolino,

~~DILETTO Alfonso, D'URZO Domenico, VERTINELLI Giuseppe (cl. 1062) e BRESCIA Pasquale,~~
impossessandosi così di notizie afferenti le loro vicende giudiziarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In Reggio Emilia, dal 14.04.2011 al 25.08.2012.

ALTRI DELITTI SCOPO

156 - *RILLO Pasquale, BUSIA Marco, MURATORI Massimo e CODAMO Giuseppe (OMISSIS - giudicati separatamente)*

157 - *RILLO Pasquale, BUSIA Marco, MURATORI Massimo e CODAMO Giuseppe (OMISSIS - giudicati separatamente)*

158 - **GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio**

delitto p. e p. dagli artt. 110, 648 c.p. e 7 L. 203/1991, perché, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquisivano, ricevevano o comunque occultavano nei locali della GIGLIO S.r.l., siti in Gualtieri (RE), via Simonini, e presso l'abitazione di GIGLIO Giulio, sita in Montecchio Emilia (RE), Strada Barco n. 6, complessivamente 66 pneumatici marca Bridgestone (315/80 R22.5 modelli M729, R109, M749 EP, R297), provenienti dai delitti di cui ai capi precedenti.

Condotta posta in essere da:

- GIGLIO Giulio, trovato nella materiale disponibilità dei pneumatici che aveva provveduto ad occultare presso i locali suddetti;
- GIGLIO Giuseppe, che in pieno accordo con il fratello Giulio per l'illecita acquisizione dei pneumatici, lo consigliava, previe intese con RILLO Pasquale, su quanto riferire ai Carabinieri di Gualtieri (RE) che stavano indagando sulla denuncia presentata da MURATORI Massimo e che avevano proceduto al recupero delle gomme.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1), procurando la disponibilità di beni per l'esercizio delle imprese gestite dagli affiliati o da imprenditori in contatto con loro con ciò rafforzando l'autorevolezza del gruppo sul territorio, contribuendo a consolidare la posizione di illecita preminenza sul mercato dell'autotrasporto, a discapito della leale concorrenza.

Fatto avvenuto tra Gualtieri (RE) e Montecchio Emilia (RE), tra il 18 ed il 19.07.2011.

159 - **RICHICHI Giuseppe e GIGLIO Giuseppe in concorso con BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, (OMISSIS - giudicati separatamente)**

delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110, 648 c.p. e 7 L. 203/1991, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquisivano, ricevevano o comunque occultavano, partite di gasolio di illecita provenienza, messe a disposizione da tale MASSIMO, che unitamente ad altri soggetti non identificati, era dedito alla commissione di furti del carburante presso consorzi agrari, imprese e condomini siti tra le province di Reggio Emilia e Mantova.

Condotta posta in essere da:

- BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio e RICHICHI Giuseppe, che mantenevano i contatti con detto MASSIMO per l'illecita acquisizione del gasolio e la successiva cessione all'interno del circuito criminale riconducibile al sodalizio 'ndranghetista di cui al capo 1;
- GIGLIO Giuseppe, destinatario di gran parte dei quantitativi di carburante di provenienza furtiva, che in particolare, d'accordo con i rimanenti correi, tra il 6 ed il 12.11.2012, acquisiva un quantitativo di gasolio stimabile tra i 13.000 ed i 21.000 litri, al prezzo convenuto di 0,90 centesimi di euro a litro.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1) procurando la disponibilità di beni per l'esercizio delle imprese gestite dagli affiliati o da imprenditori in contatto con loro con ciò rafforzando l'autorevolezza del gruppo sul territorio, contribuendo a consolidare la posizione di illecita preminenza sul mercato dell'autotrasporto, a discapito della leale concorrenza.

Fatto avvenuto in provincia di Reggio Emilia, tra il 6 ed il 12.11.2012.

160 - **BLASCO Antonio in concorso con BLASCO Gaetano, BAACHAOUI Karima, BAACHAOUI Moncef e VALERIO Antonio (OMISSIS - giudicati separatamente)**

reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 61 n. 2), 110, 112 comma 1° n. 1) c.p., 2 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro ed in numero di cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicavano nelle dichiarazioni annuali dei redditi sia ILDD che IVA della ANPA COSTRUZIONI S.r.l., elementi passivi fittizi, conseguenti all'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, emesse dalle società e per gli importi, comprensivi d'IVA, di seguito indicati:

anno 2012

fatture utilizzate dall'ANPA COSTRUZIONI S.r.l. per complessivi 412.185,38 euro (IVA 70.066,86 euro) emesse da:

- IL FUTURO S.r.l., per complessivi 230.860,38 euro (IVA 40.066,68 euro);
- B&V COSTRUZIONI S.r.l., per complessivi 16.000 euro (IVA 1.307,41 euro);
- IMMOBILIARE TRE S.r.l., per complessivi 157.179 euro (IVA 27.279 euro);
- ROMEO REC-LINE S.r.l., per complessivi 5.000 euro (IVA 867,77 euro);
- BRUGNANO DOMENICO, per complessivi 3.146 euro (IVA 546 euro).

Condotta posta in essere dagli indagati nelle qualità e forme seguenti:

- BLASCO Gaetano, amministratore del CONSORZIO ITALIA e socio accomandante della COSTRUZIONI G.B. S.a.s. DI BLASCO GAETANO & C., che si serviva anche del figlio BLASCO Antonio e del socio di fatto VALERIO Antonio, per eseguire le triangolazioni finanziarie connesse con la gestione delle fatture per operazioni inesistenti, riconducibili anche alla ANPA COSTRUZIONI S.r.l. e alla B&V COSTRUZIONI S.r.l., utilizzando i rapporti di conto corrente personali e societari per dar corso ai pagamenti, nonché delegando a BAACHAOUI Karima e BAACHAOUI Moncef la materiale realizzazione delle fatture per operazioni inesistenti;
- VALERIO Antonio, fino al 06.11.2012 amministratore della B&V COSTRUZIONI S.r.l., che coadiuvava concretamente BLASCO Gaetano nell'organizzazione e nella gestione delle fatture per operazioni inesistenti;
- BLASCO Antonio, quale amministratore e socio unico delle imprese ANPA COSTRUZIONI S.r.l. e B&V COSTRUZIONI S.r.l., di fatto riconducibili a BLASCO Gaetano e a VALERIO Antonio, operava seguendo le loro direttive, per eseguire le triangolazioni finanziarie connesse con la gestione delle fatture per operazioni inesistenti;
- BAACHAOUI Karima e BAACHAOUI Moncef, i quali oltre a garantire all'organizzazione criminale la propria esperienza in materia contabile e finanziaria, si occupavano di pianificare le triangolazioni finanziarie, predisponendo materialmente le fatture e gestendo i pagamenti, relazionandosi direttamente con BLASCO Gaetano, che fidandosi del loro operato e fedeltà, gli aveva concesso autonomia operativa.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Con l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1, per aver concorso nel reato in numero di cinque persone.

Con condotta commessa nella provincia di Reggio Emilia, per l'anno di imposta 2012.

161 - BLASCO Antonio in concorso con BLASCO Gaetano, BAACHAOUI Karima, BAACHAOUI Moncef, VALERIO Antonio (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 61 n. 2, 110, 112 nr. 1 c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano o rilasciavano fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti utilizzando le società a loro riconducibili e nei confronti delle sottoindicate società e per gli importi indicati:

anno 2011

fatture emesse per complessivi 398.739,49 euro dal CONSORZIO ITALIA nei confronti delle imprese:

- IMMOBILIARE TRE S.r.l., per complessivi 23.600 euro;
- MONDO TRADE S.r.l., per complessivi 117.000 euro;
- COSTRUZIONI G.B. S.a.s., per complessivi 38.652 euro (IVA 6.442 euro);
- ANPA COSTRUZIONI S.r.l., per complessivi 91.100,48 euro (IVA 15.669,65 euro);
- CANALI & C S.r.l., per complessivi 105.746 euro (IVA 17.941 euro);
- ALL SERVICE DI BAACHAOUI MONCEF, per complessivi 6.960 euro (IVA 1.160 euro);
- LITOPRINT S.r.l., per complessivi 15.681 euro (IVA 2.681 euro);

fatture emesse per complessivi 312.977,07 euro dalla COSTRUZIONI G.B. S.a.s. nei confronti delle imprese:

- ALL SERVICE DI BAACHAOUI MONCEF, per complessivi 12.456 euro (IVA 2.076 euro);
- CONSORZIO ITALIA, per complessivi 149.668 euro;
- ANPA COSTRUZIONI S.r.l., per complessivi 99.167,07 euro (IVA 16.973,90 euro);
- CANALI & C S.r.l., per complessivi 51.686 euro (IVA 8.826 euro).

anno 2012

fatture emesse per complessivi 1.006.303,37 euro dall'ANPA COSTRUZIONI S.r.l. confronti delle imprese:

- THE KING S.r.l., per complessivi 44.150,18 euro (IVA 7.662,43 euro);
- MUTO LOGISTICA E TRASPORTI S.r.l., per complessivi 15.000 euro (IVA 2.603,31 euro);
- GIGLIO S.r.l., per complessivi 26.400 euro;
- IMMOBILIARE TRE S.r.l., per complessivi 157.179 euro (IVA 27.279 euro);
- TOP SERVICE S.r.l., per complessivi 66.150 euro;
- TRASMOTER S.r.l., per complessivi 91.000 euro.
- IL FUTURO S.r.l., per complessivi 384.020,76 euro (IVA 33.451,68 euro);
- CANALI & C S.r.l., per complessivi 144.778,92 euro (IVA 25.126,92 euro);
- LITOPRINT S.r.l., per complessivi 10.161,58 euro (IVA 1.763,58 euro);
- IMPRESA EDILE BRUCCOLA MICHELE, per complessivi 56.783,77 euro;
- B&V COSTRUZIONI S.r.l., per complessivi 7.533,16 euro (IVA 1.307,41 euro);
- BRUGNANO DOMENICO, per complessivi 3.146 euro (IVA 546 euro);

fatture emesse per complessivi 5.434,82 euro dalla B&V COSTRUZIONI srl confronti della GIGLIO srl.

Condotta posta in essere da:

- BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BLASCO Antonio, BAACHAOUI Karima e BAACHOUI Moncef, che avevano, nelle qualità e secondo le forme indicate al precedente capo di imputazione, concretamente organizzato e condotto l'illecita attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti mediante l'utilizzo di imprese ad essi formalmente e di fatto riconducibili, quali la COSTRUZIONI G.B. S.a.s., il CONSORZIO ITALIA, la B&V COSTRUZIONI S.r.l., l'ANPA COSTRUZIONI S.r.l., nonché l'impresa ALL SERVICE, riconducibile al predetto BAACHOUI Moncef, quest'ultimo fattosi carico di reperire anche le società LITOPRINT S.r.l., IL FUTURO S.r.l. e CANALI & C S.r.l., da inserire analogamente nel meccanismo per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti;

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Con condotta commessa tra gennaio 2011 e dicembre 2012

in provincia di Reggio Emilia (per CONSORZIO ITALIA, COSTRUZIONI G.B. S.a.s., ANPA COSTRUZIONI S.r.l., B&V COSTRUZIONI S.r.l.)

162 - RICICHICI Giuseppe in concorso con BOLOGNINO Michele, e NICASTRO Antonio (OMISSIS - giudicati separatamente)

delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 c.p., 73 commi 1° e 4° D.P.R. 309/1990, 7 L. 203/1991, perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/1990, offrivano e poi cedevano in "conto vendita" a MINELLI Kostantinos e a LAERA Stefano, imprecisate quantità di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo hashish (intendendosi in "conto vendita" la cessione a credito salvo pagamento una volta proceduto alla vendita della sostanza medesima).

Condotta posta in essere da:

- NICASTRO Antonio, che fungendo da intermediario, indirizzava MINELLI Kostantinos e LAERA Stefano da RICICHICI Giuseppe, affinché cedesse loro lo stupefacente di cui necessitavano per il successivo spaccio;
- RICICHICI Giuseppe, che cedeva in "conto vendita" a MINELLI Kostantinos e a LAERA Stefano gli imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente, del tipo hashish, tenendosi costantemente aggiornato, nei giorni successivi alle cessioni, circa l'attività di spaccio posta in essere da entrambi, al fine di ricevere rassicurazioni sul pagamento della sostanza; facendosi latore di minacce all'indirizzo della ragazza di NICASTRO Antonio, al fine di rientrare in possesso della somma di denaro corrispondente alla vendita dello stupefacente per cui lo stesso aveva funto da intermediario con MINELLI

~~Kostantinos, apprezzando l'assistenza di LAERA Stefano lo coartava nello smerciare la sostanza a causa della sua scarsa qualità, rientrandone successivamente in possesso per la parte invenduta;~~

- BOLOGNINO Michele, che sovrintendendo e collaborando nelle illecite cessioni attuate da RICCHICHI Giuseppe, sollecitava NICASTRO Antonio al pagamento dei quantitativi di stupefacente ceduti a MINELLI Kostantinos e a LAERA Stefano, ritenendolo in ultimo responsabile dell'insolvenza del primo.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Nelle province di Reggio Emilia, Parma e Mantova e Cremona, tra il 31.12.2011 al 20.01.2012.

163 - MINELLI Kostantinos

delitto p. e p. dagli artt. 73 commi 1° e 4° D.P.R. 309/1990 e 7 L. 203/1991, perché senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/1990 e fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., illecitamente deteneva, ai fini dello spaccio, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo hashish, ricevendolo in "conto vendita", secondo le modalità di cui al capo 162), da RICCHICHI Giuseppe e BOLOGNINO Michele, sostanza che poi cedeva a terzi dietro corrispettivo di denaro.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Nelle province di Reggio Emilia, Parma e Cremona, tra il 02.01.2012 ed il 20.01.2012.

164 - LAERA Stefano (OMISSIS - giudicato separatamente)

166 - RICCHICHI Giuseppe

delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 73 comma 1° e 4° D.P.R. 309/1990, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo D.P.R., offriva e poi cedeva sostanza stupefacente del tipo marijuana ed hashish nei modi e nei tempi di seguito indicati:

- a) il 28.01.2012, 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a RANIERI Alberto Maria;
- b) il 31.01.2012, 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a RANIERI Alberto Maria;
- c) il 13.02.2012, 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a RANIERI Alberto Maria;
- d) il 09.05.2012, 58 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a D'ANGELO Salvatore;
- e) il 18.05.2012, 60 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a D'ANGELO Salvatore;
- f) il 24.05.2012, 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a RANIERI Alberto Maria;
- g) tra il 28 ed il 29.05.2012, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo marijuana, del valore complessivo di 300 euro, ed un quantitativo di 42 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, a PROCOPIO Giovanni, ricevendo il pagamento delle cessioni in data 29.05.2012;
- h) il 07.06.2012, 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, del valore complessivo di 600,00 euro, a RANIERI Alberto Maria;
- i) il 07.06.2012, un chilogrammo di sostanza stupefacente, del tipo hashish a SIRIANNI Filippo e ad altro soggetto non identificato, con l'accordo, poi non definito, di mediare l'ulteriore acquisto di un quantitativo di due chilogrammi di analoga sostanza, al prezzo verosimile di 2,5 euro al grammo, destinati ad essere rivenduti ad un soggetto di La Spezia;
- j) in data antecedente al 16.06.2012, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo hashish a D'ANGELO Salvatore;
- k) il 16.06.2012, 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a SIRIANNI Filippo;
- l) il 18.06.2012, 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a RANIERI Alberto Maria;
- m) il 21.06.2012, 16/18 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a RANIERI Alberto Maria;
- n) tra il 29.09.2012 ed il 02.10.2012, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo hashish a CAVALLO Gaetano;
- o) il 17.12.2012, un quantitativo non meglio precisato di hashish a favore di uno sconosciuto.

Nelle province di Parma, Reggio Emilia e Mantova, dal 28.01.2012 al 17.12.2012

167 - RICCHICHI Giuseppe

delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990, perché in concorso con REZEPOVA Yana (posizione stralciata per incompetenza territoriale) e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/1990, offriva e poi cedeva sostanza stupefacente del tipo marijuana ed hashish nei modi e nei tempi di seguito indicati:

- a) il 10.03.2012, 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, a RANIERI Alberto Maria;
- b) il 09.05.2012, 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, al prezzo di 6 euro al grammo, destinati ad un sedicente soggetto di nazionalità marocchina, detenendo l'ulteriore quantitativo di 47 grammi di analogo stupefacente, anch'esso destinato allo spaccio;
- c) in data anteriore e prossima al 23.05.2012, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo hashish, a GAGLIONE Elia, facente parte di una maggiore partita di 10 chilogrammi di analogo sostanza in precedenza acquisita;
- d) il 26.05.2012, cedono un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo hashish a LONETTI Gennaro;
- e) il 26.05.2012, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo marijuana, probabilmente al prezzo di 30 euro, a COMMARA' Pasquale (delitto commesso in concorso con THIAMIROVA Tatjana);
- f) il 26.05.2012, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo hashish, a RANIERI Alberto Maria (delitto commesso in concorso con THIAMIROVA Tatjana);
- g) il 18.06.2012, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo hashish, verosimilmente pari a 100 grammi, al prezzo complessivo di 500 euro, a PROCOPPIO Francesco, con la promessa dell'ulteriore cessione di 900 grammi di analogo sostanza per il giorno seguente;
- h) il 09.07.2012, 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, al prezzo complessivo di 80 euro, a RANIERI Alberto Maria;
- i) in data anteriore e prossima al 21.10.2012, detenevano un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un valore complessivo di 900 euro, quale rimanenza di una maggiore partita parzialmente spacciata nei giorni precedenti;
- j) il 29.10.2012, 9,52 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, (oggetto di sequestro dei CC di Parma), al prezzo di 35 euro, a RANIERI Alberto Maria; quantitativo facente parte di una maggiore partita detenuta dai correi presso l'abitazione di Montecchio Emilia, via L. Da Vinci nr. 9.

Concorrendo nel reato:

- RICHICHI Giuseppe, che sovrintendeva all'attività delittuosa mantenendo i contatti con gli acquirenti, pianificando le modalità delle cessioni, nonché stabilendone il prezzo ed il pagamento;
- REZEPOVA Yana, che coadiuvava RICHICHI Giuseppe nelle illecite cessioni effettuando anche il conteggio del denaro ricevuto quale profitto del reato, nonché adoperandosi, la sera del 29.10.2012, unitamente al correo, per occultare il residuo quantitativo di stupefacente illecitamente detenuto presso l'abitazione di Montecchio Emilia, via L. Da Vinci nr. 9, a seguito dell'intervento dei Carabinieri di Parma che avevano fermato RANIERI Alberto Maria.

Nelle province di Parma e Reggio Emilia, da marzo ad ottobre 2012.

168 - RICHICHI Giuseppe

delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990, perché in concorso con LONETTI Gennaro (posizione stralciata per incompetenza territoriale) e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/1990, offriva e poi cedevano 145 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, al prezzo di 550 euro, a RANIERI Alberto Maria.

Concorrendo nel reato:

- a) RICHICHI Giuseppe, che sovrintendeva all'attività delittuosa mantenendo i contatti con RANIERI Alberto Maria, pianificando la cessione, nonché stabilendone il prezzo ed il pagamento;
- b) LONETTI Gennaro, che effettuava materialmente la consegna dello stupefacente a RANIERI Alberto Maria, secondo le modalità concordate con RICHICHI Giuseppe.

In Parma, l'1.06.2012.

170 - RICHICHI Giuseppe

delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 110 c.p., 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990, perché in concorso con ESPOSITO Luigi (posizione stralciata per incompetenza territoriale) e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/1990 e fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., offriva e poi cedeva a CAVALLO Gaetano, un



quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente, del tipo hashish, per un ammontare complessivo di 500 euro, parte di un ulteriore quantitativo, indicato in mezza panetta (47 grammi circa), di analoga sostanza stupefacente, illecitamente detenuta ai fini dello spaccio.
In provincia di Reggio Emilia e Mantova, il 18.11.2012

172 - RICHICHI Giuseppe

delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p., 110 c.p., 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990, perché in concorso con RANIERI Alberto Maria (posizione stralciata per incompetenza territoriale) e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/1990, offriva e poi cedeva a persona non meglio identificata, 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Concorrendo nel reato:

- RICHICHI Giuseppe, che sovrintendeva all'attività delittuosa, pianificando le modalità delle cessioni, nonché stabilendone il prezzo ed il pagamento;
- RANIERI Alberto Maria, che fungendo da intermediario indirizzava l'acquirente da RICHICHI Giuseppe affinché gli cedesse lo stupefacente di cui necessitava.

In Montecchio Emilia, il 06.10.2012.

179 - SCHIRONE Graziano (OMISSIS - giudicato separatamente)

182 - PROCOPIO Giovanni

delitto p. e p. dall'art. 110 c.p., 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990, perché in concorso con altra persona rimasta non identificata, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/1990 e fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., illecitamente deteneva, al fine dello spaccio, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente del tipo marijuana, del valore complessivo di 300 euro, ed un quantitativo di 42 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, acquisiti da RICHICHI Giuseppe.

In provincia di Reggio Emilia (RE), tra il 28 ed il 29.05.2012

183 - VALERIOTTI Gabriele, COSTA Debora (OMISSIS - giudicati separatamente)

184 - MARTINO Alfonso

delitti p. e p. dagli artt. 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990 e 7 L. 203/1991, perché senza l'autorizzazione ex art. 17 D.P.R. 309/1990, deteneva, al fine di farne successivo commercio, sostanza stupefacente del tipo cocaina, che cedeva nei modi e nei tempi di seguito indicati:

- a) tra il mese di novembre e quello di dicembre 2011, grammi 1 (uno) a CENCI Roberto, previo pagamento immediato, in contanti, di euro 80;
- b) tra il mese di dicembre 2011 e quello di aprile 2012, quantitativi imprecisati a DEI FORTI Rosario;
- c) tra il mese di gennaio e quello di marzo 2012, in sei occasioni, grammi 1 (uno) per complessivi grammi 6 (sei) a CENCI Roberto, previo pagamento immediato, in contanti, di euro 80 al grammo;
- d) in data antecedente e prossima al 01.03.2012 quantitativi imprecisati a CATRRI Arjan e CATRRI Xheladin, che a loro volta li destinavano ad illecita ed autonoma attività di spaccio;
- e) il 01.03.2012 quantitativi imprecisati a CATRRI Arjan e CATRRI Xheladin, che a loro volta li destinavano ad illecita ed autonoma attività di spaccio;
- f) tra il mese di aprile e quello di maggio 2012, quantitativi imprecisati a MARINI Tiziano.

Con l'aggravante ex art. 7 L. 203/1991, per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Recidiva reiterata infraquinquennale ex art. 99 c.p.

In Salsomaggiore Terme (PR) e Fiorenzuola d'Arda (PC), nel periodo compreso tra il mese di novembre 2011 e di maggio 2012.

188 - ARENA Carmine (OMISSIS - giudicato separatamente)

189 - GERRINI Giulio in concorso con BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro e BRAGA Bruna (OMISSIS - giudicati separatamente)

Dei delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 323 c.p., 7 L. 203/1991, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso si accordavano tra loro creando una sinergia totale di azione giungendo a determinare nei minimi particolari numerosissimi appalti del Comune di Finale Emilia (in fase di ideazione, di progettazione e di realizzazione diretta ed indiretta) in relazione ai lavori conseguenti al sisma del maggio 2012 e quindi alla gestione di appalti in materia edile e di smaltimento di rifiuti, il tutto



comunque ricollegato all'esercizio delle funzioni esercitate dal Gerrini in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, manutenzioni, ambiente e gestione energia del Comune di Finale Emilia.
In particolare:

- **GERRINI Giulio**, abusando della sua qualità e delle funzioni esercitate ed in violazione delle norme di legge e regolamento disciplinanti la sua funzione, quale Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni, ambiente e gestione energia del Comune di Finale Emilia, nonché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento della pressoché totalità degli interventi appaltati dal Comune a seguito degli eventi del 20 e 29 maggio 2012, consolidava un rapporto privilegiato con l'Impresa **BIANCHINI COSTRUZIONI SRL** informando preventivamente **BIANCHINI Augusto** sulle opere da realizzare già finanziate ed approvate dalla Regione Emilia Romagna (ed in particolare dal Commissario Straordinario per le opere di ricostruzione) ovvero di diretta pertinenza del Comune di Finale Emilia, proponendogli la materiale realizzazione dei lavori relativi agli appalti ancora da bandire e con lui stabilendo strategie di intervento e di progetto asservendo al secondo la funzione pubblica svolta e commettendo le singole violazioni di legge in seguito indicate. Mantenendo sotto il medesimo profilo rapporto altresì con **BRAGA Bruna** e **BIANCHINI Alessandro**. Facendo ciò il **GERRINI** non solo arrecando un vantaggio ingiusto alle società comunque ricollegabili ai **BIANCHINI** ma anche in vista della creazione dei presupposti per il percepimento degli incentivi per la progettazione, la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza e le attività di Responsabile del Procedimento, e dal conseguente reale percepimento del 2% dell'importo a base d'asta dei lavori da appaltare, riconosciuto ai dipendenti dall'Ente Pubblico in virtù dell'articolo 92 comma 5 del Decreto Legislativo nr. 163/2006, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto (pari a parte dei 112.538,35 euro percepiti dal 2012 al 2013). Tutti incarichi dal medesimo non realmente svolti, o comunque svolti omettendo totalmente la funzione di vigilanza e controllo propria di un Responsabile della Pubblica Amministrazione che, nella fattispecie degli appalti in esame, rivestiva un ruolo di Direttore dei lavori, di Coordinatore della Sicurezza e di RUP (*D.Lgs 163/2006, art. 10 comma 2 e 3*).
- **BIANCHINI Augusto**, in qualità di socio, amministratore unico, direttore tecnico e responsabile tecnico della **BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.**, anche tramite personale alle sue dirette dipendenze ovvero a professionisti in rapporto con la sua azienda (come nel caso dell'Ing **CARUSO Giuseppe** dell'A.Z. s.r.l. **CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING**, con sede a Padova) forniva a **Giulio GERRINI** ogni tipo di assistenza e di consulenza e collaborazione al fine di individuare financo le tipologie di progetti, l'opportunità delle singole lottizzazioni e dei singoli interventi da parte dell'Ente pubblico, che si esprimeva a livello esecutivo tramite il **GERRINI** medesimo, nella piena consapevolezza delle violazioni di legge poste in essere dal **GERRINI** e del mancato esercizio da parte del medesimo della funzione di vigilanza e controllo propria di un Responsabile della Pubblica Amministrazione che, nella fattispecie degli appalti in esame, rivestiva un ruolo di Direttore dei lavori, di Coordinatore della Sicurezza e di RUP, fatto quest'ultimo dal **BIANCHINI** favorito e reso possibile;
- **BIANCHINI Alessandro** e **BRAGA Bruna**, il primo in qualità di direttore tecnico, procuratore e procuratore speciale della **BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.** nonché, in seguito, titolare della ditta individuale **IOS** e la seconda in qualità di socio e procuratore speciale della **BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.**, partecipavano a tutte le fasi sopra determinate in ausilio dell'accordo criminoso che si andava realizzando e partecipando alla produzione di falsa attestazione, avallata da **Giulio GERRINI**, allo scopo di eludere la decurtazione dei loro compensi a seguito del rigetto di iscrizione alla white list e favorendo l'indebita percezione dell'incentivo di progettazione, Direzione lavori e coordinatore della sicurezza, da parte del suddetto funzionario;

Tutti essendo pienamente consapevoli dell'accordo tra loro esistente e di tutti gli elementi della condotta sopra indicati, nonché delle violazioni di legge ricollegabili ai lavori di seguito descritti, dei vantaggi patrimoniali derivanti alle imprese ricollegabili alla famiglia **BIANCHINI** ed anche del vantaggio realizzato dal **GERRINI** nel percepimento dell'indebito incentivo in virtù dell'articolo 92 comma 5 del Decreto Legislativo nr. 163/2006 reso possibile proprio dalla condotta di tutti gli indagati.

In particolare nella prima fase di gestione degli appalti e scelta dei professionisti e delle Imprese che avrebbero dovuto partecipare alle gare o procedure negoziate, **GERRINI Giulio** (in esecuzione

dell'accordo sopra descritto) selezionava i soggetti con criteri in contrasto ai principi di trasparenza, concorrenza e rotazione sanciti dalle Leggi vigenti per quanto attiene le procedure per l'individuazione degli offerenti (D.Lgs 163/2006, artt. 21, 54, 57, 125) nonché favoriva e determinava l'andamento delle gare d'appalto, anche ricorrendo spesso a procedura negoziata. In particolare ciò avveniva:

- o stabilendo talvolta esigue tempistiche per la presentazione dell'offerta (*Opere di urbanizzazione del Lotto 16*), in modo tale da avvantaggiare la BIANCHINI COSTRUZIONI rispetto alle ditte concorrenti in ragione delle progettazioni da essa stessa effettuate o comunque a lei note (D.Lgs 163/2006, art. 70);
- o ovvero procedendo all'assegnazione diretta alle imprese riconducibili a BIANCHINI Augusto dei lavori da eseguire (prima la BIANCHINI Costruzioni srl poi la IOS ditta individuale di BIANCHINI Alessandro, figlio di Augusto);
- o ovvero creando in altri casi condizioni per l'assegnazione di lavori e commesse in sub appalto ad imprese collegate o tramite altre società consorziate (Appalti della Lami Costruzioni e del Consorzio COSEAM);
- o ovvero ancora, frazionando artificiosamente in due fasi un appalto e poter in tal modo procedere all'affidamento diretto di una parte dei lavori in favore della neocostituita IOS di BIANCHINI Alessandro, la quale, peraltro, non disponeva dei requisiti richiesti dalla Legge (D.Lgs 163/2006, art. 125 comma 11, 12 e 13).
- o Sottoscrivendo numerosi contratti d'appalto dopo l'avviamento dei lavori e, in molti casi, dopo il pagamento delle fatture, spesso senza la presenza di alcun giustificativo o senza la verifica di natura contabile-amministrativa propria del DL e del RUP (correttezza degli atti contabili e corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori, completezza delle autorizzazioni richieste, ecc).

Tale gestione dell'affidamento degli appalti procurava, direttamente o indirettamente, alla BIANCHINI COSTRUZIONI srl (e poi alla IOS ditta individuale) i seguenti vantaggi patrimoniali:

- la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. veniva favorita nell'acquisizione dell'appalto per la "realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse agli edifici scolastici temporanei ed ai prefabbricati temporanei" di Finale Emilia contraddistinto dal Lotto 16, mediante la pubblicazione di un bando con procedura negoziata che stabiliva esigue tempistiche per la presentazione dell'offerta tali da consentire alla stessa impresa di aggiudicarsi la gara in ragione delle modalità sopra indicate, favorendo al contempo gli interessi del sodalizio mafioso di cui al capo 1, che di fatto operava nel suddetto cantiere attraverso gli operai gestiti da BOLOGNINO Michele; per tale appalto, peraltro veniva autorizzata la liquidazione di due fatture di anticipo per un importo totale pari a 996.946,02 euro a fronte della completa assenza della contabilità di cantiere, di rapporti di stato avanzamento dei lavori, di libretti delle misure, del registro della contabilità, del sommario del registro della contabilità, dei verbali di sopralluogo, dei verbali di sospensioni lavori e proroghe, dei certificati di regolare esecuzione delle opere.
- veniva pianificata l'assegnazione in sub appalto alla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., per un ammontare di 282.100 euro, di parte delle opere di urbanizzazione dello stesso comparto edificatorio di cui al precedente punto, ma da compiersi sul contiguo Lotto 3 in cui si sarebbero realizzate la nuova scuola media, la nuova palestra e l'Edificio Municipale Temporaneo, (comunicando con largo anticipo - dicembre 2012 - a BIANCHINI Augusto il rilascio del visto di congruità dalla Regione Emilia Romagna per la realizzazione delle opere, con la conseguente gestione comunale del futuro bando di gara ed esternando allo stesso BIANCHINI Augusto il suo intendimento affinché la BIANCHINI COSTRUZIONI non acquisisse direttamente la commessa ma subentrasse in sub appalto. Intendimento che si realizzava effettivamente in data 27 marzo 2013, allorquando la BIANCHINI COSTRUZIONI acquisiva il sub appalto in esame in relazione ai lavori acquisiti in sub appalto di cui al precedente punto,
- veniva concessa la cessione del credito all'impresa BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., contrariamente a quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto che prevedeva la cessione del credito solo a favore di un istituto bancario o di intermediario finanziario, per un ammontare di 280.000 euro + IVA per le opere di urbanizzazione dell'area parcheggio e viabilità esterna ai lotti per la realizzazione della nuova scuola media, la nuova palestra e l'Edificio Municipale Temporaneo;
- venivano omessi i dovuti controlli sull'appaltatrice LAMI COSTRUZIONI s.r.l. in ordine alla mancata presentazione della documentazione antimafia, della sottoscrizione formale del relativo contratto tra le

partì (Comune e LAMI COSTRUZIONI) consentendo che quest'ultima, in violazione delle Dichiarazioni rese in sede di offerta, cedesse in sub appalto a varie imprese (BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., EMILIANA SCAVI s.r.l., ZANIBONI ASFALTI s.a.s. e CG di CECCATI Giovanni) più del 30% delle opere di categoria "prevalente", contrariamente a quanto dichiarato dalla stessa azienda all'atto della presentazione dell'offerta, così agevolando la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. nell'acquisizione del sub appalto di cui al precedente punto;

- nonostante la sua esclusione dalla "White List" istituita presso la Prefettura di Modena con decreto prefettizio del 18.06.2013, la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. continuava ad essere affidataria di lavori connessi alla ricostruzione post sisma e in particolare: con determinazione nr. 732 del 07.10.2013 veniva incaricata di eseguire i lavori di ripristino del campo "Robinson" e con determinazione nr. 770 del 16.10.2013 i lavori di ripristino delle funzionalità dell'impianto sportivo di Via Montegrappa;
- gli affari della famiglia BIANCHINI continuavano ad essere avvantaggiati mediante l'assegnazione alla ditta individuale IOS di Alessandro BIANCHINI - costituita in seguito ad un preciso disegno pianificato mesi prima da BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna allo scopo di aggirare le difficoltà della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. (determinate dallo scandalo pubblico relativo allo smaltimento abusivo di amianto ed al successivo diniego di iscrizione emesso dal Prefetto di Modena) e mantenere quindi inalterata l'operatività nell'ambito della ricostruzione - di sette appalti pubblici (per un ammontare complessivo di 141.813,87 euro) nei 3 mesi successivi alla sua costituzione, pur essendo l'azienda stessa sprovvista dei necessari requisiti (richiamati dall'art. 125 comma 12 del D.Lgs 163/2006), e precisamente con l'assegnazione delle seguenti commesse:
 - 1) intervento provvisorio urgente di demolizione dei fabbricati di Via Canalvecchio, loc. Canalazzo, finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità sull'accesso allo stabile futuro. Determinazione nr. 718 del 04.10.2013;
 - 2) intervento provvisorio di demolizione dei fabbricati gravemente danneggiati di Via per Mirandola, loc. Casette - frazione Massa Finalese, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Determinazione nr. 719 del 04.10.2013;
 - 3) intervento provvisorio urgente di demolizione del fabbricato di via Lograzzi 14/1 e della relativa pertinenza loc. Massa Finalese, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla via medesima. Determinazione nr. 717 del 04.10.2013;
 - 4) intervento provvisorio urgente di spostamento del materiale derivante dal crollo del Mastio del castello delle Rocche, Via Trento Trieste, finalizzato al ripristino della viabilità. Determinazione nr. 582 del 30.08.2013 (previo artificioso frazionamento dell'appalto in violazione dell'art. 253 comma 3 dLgs 163/2006);
 - 5) intervento provvisorio di demolizione della palestra e dei sovrastanti locali delle ex scuole medie "Cesare Frassoni", Via Oberdan - Piazzale Salvo d'Acquisto, finalizzato alla salvaguardia del contiguo complesso di edilizia residenziale pubblica "Santa Chiara". Determinazione nr. 725 del 04.10.2013;
 - 6) intervento provvisorio urgente di demolizione del fabbricato spogliatoi del campo sportivo Robinson, Via Autostazione, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Determinazione nr. 508 del 24.07.2013;
 - 7) intervento provvisorio urgente di demolizione del fabbricato spogliatoi del campo sportivo comunale Robinson, via Autostazione, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Determinazione nr. 723 del 04.10.2013;
- veniva artificiosamente frazionato in due fasi l'appalto per la rimozione delle macerie del castello di Finale Emilia (Determinazione nr. 582 del 30.08.2013) ammontante a 68.357,80 euro, per ciascuna delle quali erano stati stanziati rispettivamente 39.076,48 euro e 29.281,32 euro, al fine di abbassarne l'importo al di sotto dei 40.000 euro e poter in tal modo procedere all'affidamento diretto di una parte dei lavori in favore della IOS di BIANCHINI Alessandro per un ammontare complessivo netto di 37.122,66 euro;
- veniva prodotta e avallata falsa attestazione atta a certificare che i lavori sub appaltati alla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. da parte della ditta LAMI COSTRUZIONI s.r.l. si erano conclusi in data 20.06.2013, ossia in data antecedente all'esclusione della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. dalla White List (intervenuta il 21.06.2013), al fine di evitare la prevista decurtazione del 5% sull'importo dei lavori, con relativa emissione di falsa fatturazione retrodatata al 12.06.2013, sebbene nel settembre 2013 i lavori non fossero ancora ultimati, (così come riferito ufficialmente al Consigliere d'opposizione Maurizio BOETTI durante il consiglio comunale del 23.10.2013). Avallando la predetta attestazione

con apposita missiva redatta e sottoscritta da Giulio GERRINI in data 19.07.2013 indirizzata alla Dottorssa Cinzia BARAVELLI, Responsabile dei servizi finanziari del medesimo Comune e quindi deputata alla materiale liquidazione dei pagamenti, e tramite l'emissione da parte del predetto, in data 22.07.2013, di tre atti di liquidazione tecnica attestanti la conclusione dei lavori, in virtù dei quali si autorizzava il pagamento delle fatture trasmesse dalla ditta LAMI COSTRUZIONI s.r.l. e dalla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.;

- veniva concordata la redazione e l'utilizzo di un documento SAL (Stato Avanzamento Lavori) maggiorato rispetto alla reale entità dei lavori effettuati a quella data in relazione alle opere di ampliamento del cimitero di Finale Emilia, che la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. aveva ottenuto in affidamento dal CONSORZIO STABILE COSEAM di Modena, allo scopo di ottenere dalla stazione appaltante (Comune di Finale Emilia) la prestabilita cifra di 100.000 euro, nonostante le opere realizzate fino a quel momento ammontassero a circa 83.000 euro. Avendo GERRINI Giulio e BIANCHINI Augusto preso accordi preventivi e diretti circa la realizzazione del disegno criminoso, che si concretizzava effettivamente in data prossima al 29.11.2012 con l'approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori da parte del Comune di Finale Emilia.

Con ciò veniva favorito e reso possibile l'indebito percepimento da parte di Giulio GERRINI della somma complessiva di 112.538,35 euro, riferibile agli anni 2012/2013 per i lavori di urbanizzazione e le opere provvisorie urgenti, quale incentivo di progettazione, di gestione del ruolo di Responsabile del procedimento, Direttore lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, interna pari al 2% dell'importo a base d'asta dei lavori da appaltare (riconosciuto dall'Ente Pubblico in base al Decreto Legislativo 163/2006), anche attraverso la redazione di progetti - da parte dell'azienda compiacente o da professionisti esterni di fiducia, non coinvolti ufficialmente nelle gare d'appalto in oggetto (come nel caso dell'Ing. CARUSO Giuseppe dell'A.Z. s.r.l. CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING, con sede a Padova) - di cui il funzionario si attribuiva la titolarità al fine di percepire il predetto indennizzo, in cambio della successiva assegnazione dell'appalto stesso in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI. Vantaggio patrimoniale da ritenersi ingiusto in quanto il GERRINI non poneva in essere le condotte conseguenti all'assunzione dei molteplici e concomitanti ruoli sopra indicati per ciascun appalto. Realizzando il disegno criminoso anche attraverso l'emissione e l'utilizzo di atti amministrativi non conformi al Regolamento Comunale di Finale Emilia, che disciplina le procedure attuative per il riconoscimento di tali fondi, ed includendo tra le opere prese in considerazione per l'attribuzione dell'incentivo anche l'urbanizzazione dell' "area parcheggio e viabilità esterna ai lotti per la realizzazione della palestra, della scuola media e del municipio", ossia l'appalto vinto dalla ditta LAMI COSTRUZIONI s.r.l., per la quale la Determinazione nr. 1043 del 06.12.2013 aveva riconosciuto il fondo interno di progettazione (incentivo) nonostante le opere, alla data del 18.12.2013, non fossero ancora ultimate.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1), attraverso l'assegnazione di appalti pubblici alle imprese riconducibili a BIANCHINI Augusto e, indirettamente, a BOLOGNINO Michele, favorendo in generale il più saldo radicamento del potere criminale dell'associazione mafiosa in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione negli appalti pubblici con il conseguimento di un ingiusto profitto.

Facendo ciò in particolare dopo l'adozione del provvedimento prefettizio antimafia del 18.06.2013 nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., del cui contenuto Giulio GERRINI era perfettamente conscio ma ciò nonostante, consapevole che la sua azione avrebbe avvantaggiato l'articolazione 'ndranghetista emiliana, continuava a favorire la BIANCHINI COSTRUZIONI e ad assegnare ulteriori commesse pubbliche sia alla predetta azienda che alla neonata ditta IOS di BIANCHINI Alessandro.

In Finale Emilia (MO) dal maggio 2012 nelle date sopra indicate per ciascun provvedimento e comunque fino al gennaio 2015

Con la recidiva per

BELFIORE Francesco; BIDIN Corrado; BRAULLI Tiziano; BRUZZI Tiziano; BRESCIA Pasquale; BRUGNANO Luigi; COSTI Omar; CURCIO Domenico; CURCIO Giuseppe; FLORO VITO Gianni; GUALTIERI Antonio; IAQUINTA Giuseppe; MARTINO Alfonso; MERCADANTE Luigi; MESIANO Domenico; MIGALE Vincenzo; MUTO Antonio cl 78; PALERMO Alessandro; RUGGIERO Giuseppe; SUMMO Giovanni; VECCHI Daniela; VERTINELLI Giuseppe (cl 1962).

Con la recidiva specifica per

AMATO Alfredo; CALESSE Mario; GIGLIO Giuseppe; PELAGGI Francesco; PICHIERRI Giuseppe; SALWACH Michael Stanley; SILIPO Salvatore; TURRA' Roberto.

Con la recidiva reiterata per

BLASCO Gaetano; BUTTIGLIERI Salvatore; CAPPÀ Salvatore; COLACINO Salvatore; FERRARI Aldo; FLORO VITO Giuliano; FLORO VITO Selvino; LOMONACO Francesco; MANZONI Giuseppe; MORMILE Vittorio; MUTO Antonio cl. 55; MUTO Giulio; SARCONI Gianluigi; TEDESCO Rocco; VACCARI Olmes; VALERIO Antonio; VERTINELLI Palmo; VILLIRILLO Giuseppe; VITI Francesco.

Con la recidiva infranquinquennale per

ARCURI Rosario; BRUSIA Marco; DEBBI Giuliano; DI VIA Francesco; FERRI BERNARDINI Gabriele; FORMENTINI Francesco; VETERE Rosario; CAPUTO Gaetano; PELAGGI Paolo; CODAMO Giuseppe e NICASTRO Antonio;

Con la recidiva specifica infranquinquennale per:

LUPEZZA Alessandro

Con la recidiva specifica reiterata per

BOLOGNINO Michele; BOLOGNINO Sergio; LOPRETE Giuseppe; BELFIORE Carmine; BELFIORE Giuseppe; FERRARO Vincenzo; FRONTERA Francesco; GRANDE ARACRI Nicolino; LAMANNA Francesco; OPPIDO Raffaele; ROCCA Antonio; SARCONI Nicolino; SERGIO Eugenio; URSINI Mario.

Con la recidiva reiterata infraquinquennale per

AMATO Alfredo; AMATO Domenico; ARABIA Davide; ARENA Carmine; BONAZZI Andrea; DILETTO Alfonso; FLORO VITO Antonio; MANCUSO Vincenzo; MENDICINO Alfonso; MUTO Antonio cl. 71; PROCOPIO Salvatore; RIILLO Francesco; ROSSI Luca; SILIPO Antonio; SILIPO Luigi; SILIPO Salvatore; TURRA' Roberto;

Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale per

AMATO Francesco; SESTITO Salvatore; MURATORI Massimo

Capo 190 - DILETTO Alfonso, DILETTO Jessica, MUTO Antonio, SPAGNOLO Vincenzo Salvatore in concorso con MILAZZO Bruno, MUTO Francesco (OMISSIS – giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., MUTO Antonio (omonima ditta individuale edile), MILAZZO Bruno (omonima ditta individuale edile), SPAGNOLO Vincenzo Salvatore e MUTO Francesco (entrambi soci della Edil 2001 di SPAGNOLO Vincenzo Salvatore & C. S.N.C.) ed altri n.m.i. consapevolmente celavano la presenza di DILETTO Alfonso come persona fisica e di imprese a fini di lucro allo stesso riconducibili entro il CONSORZIO Europa P.I. 02335990350, con sede in Brescello (RE), strada della Cisa n. 53 (formalmente consorzio senza fini di lucro per la organizzazione e la valorizzazione di imprese edili), costituito il 28/05/2008, in tal modo attribuendo fittiziamente al predetto CONSORZIO Europa la titolarità formale di:

- a) in data 28/10/2009, proprietà del Bar sito in Parma, via Garibaldi n. 22/F, con attrezzature ed arredi, poi ridenominato "Caffetteria Europa";
 - b) in data 20/11/2013, proprietà del Ristorante sito in Parma, via Milano n. 25/A, poi ridenominato "Ariete", nonché in data 01/10/2013 locazione dell'immobile sede del locale, nonché in data 05/02/2014 autorizzazione n. 20694 di prot. alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché in data 29/05/2014 licenza n. PRM 06414N di prot. di vendita di prodotti alcolici;
 - c) in data 26/05/2014, leasing dell'abitazione sita a Massa Carrara, località Rinchi, via Firenze n. 29, distinta in catasto al foglio 152, particella 162, sub 24, al prezzo di € 360.000,00;
 - d) in data 07/10/2011, proprietà dell'autovettura BMW X5 3.0D tg. EA005BF, con telaio WBAFF41090L142485, al prezzo di € 66.000,00;
- essendo invece DILETTO Alfonso l'unico effettivo titolare.

2

Quindi, successivamente all'arresto di DILETTO Alfonso in data 28/01/2015, subentrava come titolare occulto della predetta attività - riscuotendone tra l'altro gli incassi e partecipando alle spese - DILETTO Jessica (nominata amministratore unico in data 01/04/2015, alla presenza di MUTO Antonio), che comunque forniva il proprio contributo causale e consapevole a celare la titolarità occulta della stessa in capo a DILETTO Alfonso.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui DILETTO Alfonso fa parte.

Fatto commesso in Parma e Massa Carrara, nelle date sopra indicate.

Capo 191 - DILETTO Alfonso in concorso con BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Domenico, ABDELGAWAD IBRAHIM Ahmed (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BOLOGNINO Michele intestava fittiziamente il contratto stipulato il 06/10/2014 di affitto del ramo d'azienda esercente un'attività di Bar, Ristorante, Pizzeria denominato "Ariete", sito in Parma, in via Milano n. 25/A (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) alla Ditta Italgitto di ABDELGAWAD IBRAHIM Ahmed, che accettava; essendo invece BOLOGNINO Michele uno degli effettivi titolari del predetto contratto.

Con il contributo causale e consapevole di DILETTO Alfonso che, già titolare occulto del predetto Bar Ristorante, cedeva l'affitto del ramo d'azienda formalmente alla Ditta Italgitto di ABDELGAWAD IBRAHIM Ahmed, in tal modo occultando la titolarità del contratto in capo a BOLOGNINO Michele.

Quindi, al momento dell'arresto di BOLOGNINO Michele in data 28/01/2015, subentrava come titolare occulto del predetto contratto di affitto d'azienda del locale BOLOGNINO Domenico, che comunque forniva il proprio contributo causale e consapevole a celare la titolarità occulta del contratto in capo a BOLOGNINO Michele.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui BOLOGNINO Michele e DILETTO Alfonso fanno parte.

Fatto commesso in Parma, nelle date sopra indicate.

Capo 192 - GRANDE ARACRI Nicolino, DILETTO Alfonso, VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Nicolino e DILETTO Alfonso attribuivano fittiziamente (quantomeno una parte delle) quote sociali che avevano acquisito entro le seguenti società riconducibili tutte allo stesso soggetto economico (con quartier generale in Reggio Emilia, in via Danubio n. 19):

- SAVE Group S.r.l. P.I. 01693100354, con sede in Montecchio Emilia (RE), in via Galileo Galilei n. 21, costituita il 30/07/1996 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), esercitante come oggetto sociale attività di progettazione e costruzione di porti ed aeroporti ed altro;

- SAVE Engineering S.r.l. P.I. 00424680353, con sede in Montecchio Emilia (RE), in via Galileo Galilei n. 21, costituita il 14/05/1976 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), esercitante come oggetto sociale la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione di impianti tecnologici di riscaldamento, condizionamento acqua, aria, vapore, refrigerazione, antincendio ed altro;

- Impregeco S.r.l. C.F. 02321260354, con sede in Roma, in via Casilina n. 3U, costituita il 29/02/2008 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso l'immobile sito in Roma via Casilina n. 3U Edificio B piano terra, distinto in catasto al foglio 621, particella 8, sub 506), esercitante come oggetto sociale attività di progettazione e costruzioni generali civili, industriali di edifici, di porti e aeroporti ed altro;

- SAVE International LTD, registro n. C52748, costituita il 05/05/2011, con sede a Birzebbuga (Malta), in via 13 Curate Fenech Street; DILETTO Alfonso prima diveniva socio formale il 19/02/2013 del 30% delle quote; poi il 22/05/2013 cedeva formalmente a PATRICELLI Patrizia le sue quote, rimanendo socio occulto, unitamente a GRANDE ARACRI Nicolino;
a VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia, che accettavano; essendo invece anche GRANDE ARACRI Nicolino e DILETTO Alfonso effettivi titolari di (quantomeno una parte delle) quote sociali.
Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui DILETTO Alfonso fa parte.
Fatto commesso in Reggio Emilia, Montecchio Emilia (RE) ed altrove, a partire dal novembre 2012.

Capo 193 - DILETTO Alfonso, VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia

reato p. e p. dagli artt. 110, 648 ter c.p., 7 Legge n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, e fuori dai casi di concorso nel reato presupposto e precisamente nei delitti-fine perpetrati dall'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta ed in particolare dall'articolazione 'ndranghetistica emiliana e dalla consortereria GRANDE ARACRI, impiegavano entro le seguenti società riconducibili tutte allo stesso soggetto economico (con quartier generale in Reggio Emilia, in via Danubio n. 19):

- SAVE Group S.r.l. P.I. 01693100354, con sede in Montecchio Emilia (RE), in via Galileo Galilei n. 21, costituita il 30/07/1996 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), esercitante come oggetto sociale attività di progettazione e costruzione di porti ed aeroporti ed altro;

- SAVE Engineering S.r.l. P.I. 00424680353, con sede in Montecchio Emilia (RE), in via Galileo Galilei n. 21, costituita il 14/05/1976 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), esercitante come oggetto sociale la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione di impianti tecnologici di riscaldamento, condizionamento acqua, aria, vapore, refrigerazione, antincendio ed altro;

- Impregeco S.r.l. C.F. 02321260354, con sede in Roma, in via Casilina n. 3U, costituita il 29/02/2008 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), esercitante come oggetto sociale attività di progettazione e costruzioni generali civili, industriali di edifici, di porti e aeroporti ed altro;

- SAVE International LTD, registro n. C52748, costituita il 05/05/2011, con sede a Birzebbuga (Malta), in via 13 Curate Fenech Street;

denaro e comunque utilità provenienti dai delitti (tra cui plurime estorsioni ed usure) da DILETTO Alfonso (per quanto riguarda i soli VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia) e da GRANDE ARACRI Nicolino (per quanto riguarda non solo VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia, ma anche DILETTO Alfonso) commessi quali soggetti appartenenti all'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana ed alla consortereria GRANDE ARACRI di Cutro; in particolare, il DILETTO ed il GRANDE ARACRI versavano entro la SAVE International LTD la somma (quantomeno) di € 300.000,00.

Guadagni a loro volta reinvestiti in attività criminale da parte dei medesimi appartenenti all'associazione di stampo mafioso.

Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolarne una effettiva riconducibilità all'associazione mafiosa indicata ed ai suoi appartenenti e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare sia dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui DILETTO Alfonso fa parte, sia della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, anche producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento, di potersi avvalere della collaborazione con l'imprenditoria locale al fine di radicare più solidamente il potere criminale dell'associazione in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione nelle attività imprenditoriali.

Fatto commesso in Reggio Emilia, Montecchio Emilia (RE) ed altrove, a partire dal novembre 2012.

Capo 193 bis - VECCHI Giovanni, PATRICELLI Patrizia, PATRICELLI Alfonso in concorso con VECCHI Silvano (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 quinquies L. n. 356 del 1992, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, VECCHI Giovanni, PATRICELLI Patrizia, VECCHI Silvano attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote della società Leonardo Group S.r.l. con P.I. 13395841003 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di "installazione di impianti elettrici" --- a PATRICELLI Alfonso, che accettava; essendo invece VECCHI Giovanni, PATRICELLI Patrizia, VECCHI Silvano gli effettivi titolari.

Fatto commesso in Reggio Emilia e in Roma, dal 21/05/2015 (con atto formalizzato il 15/07/2015).

Capo 194 - DILETTO Alfonso, SPAGNOLO Francesco

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., DILETTO Alfonso attribuiva fittiziamente le quote sociali della società "Immobiliare BG S.r.l." C.F. 02486110352, con sede in Reggio Emilia, via Petrolini n. 18 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.; in particolare: immobili in Parma località Fognano via Zamenhof Ludovico Lazzaro n. 03 distinti in catasto alla Sezione 4, foglio 18, particella 654 sub 6 e 13; immobile sito in Parma via Parisi Druso n. 04, distinto in catasto alla Sezione 2, foglio 66, particella 727 sub 1; terreno sito in Parma, distinto in catasto al foglio 24, particelle 708 e 709; terreno sito in Sorbolo (PR) via Casaltone, distinto in catasto al foglio 39, particelle 262 e 263; depositi siti in Brescello (RE) Strada Breda Vignazzi, distinti in catasto al foglio 13, particelle 232, 285, 296, 306) --- esercitante come oggetto sociale attività di costruzione di immobili e di gestione e valorizzazione immobiliare ed altro --- a SPAGNOLO Francesco, che accettava; essendo invece DILETTO Alfonso l'effettivo titolare; in particolare, DILETTO Alfonso attribuiva fittiziamente:

- in data 02/03/2012, a SPAGNOLO Francesco, che accettava (formalmente acquistando da BELLINI Giorgio), il 50% delle quote societarie;

- in data 14/12/2012, a SPAGNOLO Francesco, che accettava (formalmente acquistando da BELLINI Matteo), il restante 50% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui DILETTO Alfonso fa parte.

Fatto commesso in Reggio Emilia, nelle date sopra indicate.

Capo 195 - DILETTO Alfonso, DILETTO Jessica, MORINI Emanuela in concorso con MUTO Francesco (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., DILETTO Alfonso attribuiva fittiziamente le quote sociali della società "Immobiliare Prestigio S.r.l." P.I. 02459860348 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., tra cui: l'immobile sito in via Lombardini n. 5 riportato al catasto di Parma al foglio 26, particella 727 sub 3, 5, 7, 9, 13, 14; l'immobile sito in via Roma s.n.c. riportato al catasto di Brescello al foglio 10, particella 166 sub 8, 9, 13, e particella 373 e particella 374 sub 1, 2, 3, 4, e particella 167 sub 2, 3, 4) --- esercitante come oggetto sociale attività di edilizia in genere, costruzione di fabbricati e lavori di ingegneria civile --- a MORINI Emanuela, MUTO Francesco e DILETTO Jessica, che accettavano; essendo invece DILETTO Alfonso l'effettivo titolare; in particolare, DILETTO Alfonso attribuiva fittiziamente:

- in data 19/09/2007, a MORINI Emanuela (49%) ed a MUTO Francesco (51%), che accettavano, le quote della società;

- in data 09/09/2009, a DILETTO Jessica, che accettava (formalmente acquistando da MUTO Francesco, che le deteneva fittiziamente), il 49% delle quote societarie;

in data 23/11/2011, a MORINI Emanuela (10%) e DILETTO Jessica (90%), che accettavano (formalmente acquistando da VETERE Marcello), le quote della società.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui DILETTO Alfonso fa parte.

Fatto commesso in Parma, nelle date sopra indicate.

Capo 196 - DILETTO Alfonso, DILETTO Jessica

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., DILETTO Alfonso attribuiva fittiziamente il 25% delle quote sociali della società "Platino Immobiliare S.r.l." P.I. 03364030365, con sede in Modena, in via Galileo Galilei n. 168 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., tra cui: il terreno sito in Strada Langhirano n. 122 riportato al catasto di Parma alla Sezione I, foglio 23, particella 796) --- esercitante come oggetto sociale l'acquisto, la demolizione, la costruzione e la ricostruzione, la vendita, la permuta, la valorizzazione e la gestione di beni immobili, rustici ed urbani --- a DILETTO Jessica, che accettava; essendo invece DILETTO Alfonso l'effettivo titolare; in particolare, DILETTO Alfonso attribuiva fittiziamente:

- in data 24/11/2010, a DILETTO Jessica, che accettava, il 25% delle quote della società;

- in data 15/02/2011, alla società la proprietà del terreno sopra indicato, mediante finanziamenti infruttiferi dei soci apparenti per € 624.840,00.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui DILETTO Alfonso fa parte.

Fatto commesso in Modena e Parma, nelle date sopra indicate.

Capo 197 - DILETTO Alfonso, GERACE Gennaro, in concorso con MILAZZO Bruno (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., DILETTO Alfonso attribuiva fittiziamente le quote sociali della società "D.S. Costruzioni S.r.l." C.F. 01701690354 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento) --- esercitante come oggetto sociale attività di costruzione di fabbricati e lavori di ingegneria civile, demolizione di edifici e sistemazione del terreno, trivellazioni, perforazioni, ecc. --- a GERACE Gennaro e MILAZZO Bruno, che accettavano; essendo invece DILETTO Alfonso l'unico effettivo titolare; in particolare, DILETTO Alfonso attribuiva fittiziamente:

- in data 08/05/2001, a GERACE Gennaro, che accettava (formalmente acquistando da SARCONI Giuseppe), l'1% delle quote della società;

- in data 27/03/2007, a MILAZZO Bruno, che accettava (formalmente acquistando il 99% dal DILETTO e l'1% da GERACE Gennaro, il quale le deteneva fittiziamente), il 100% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui DILETTO Alfonso fa parte.

Fatto commesso in Brescello (RE), nelle date sopra indicate.

Capo 198 - BOLOGNINO Michele, VRABIE Mihai, EL FATACHI Abdellatif, PETRONE Antonio, BOLOGNINO Domenico (OMISSIS - giudicati separatamente)

Capo 199 - BOLOGNINO Michele, TONELLI Loris (OMISSIS - giudicati separatamente)

capo 200 - BOLOGNINO Michele, TONELLI Loris (OMISSIS - giudicati separatamente)

Capo 201 - DILETTO Alfonso in concorso con SARCONE Gianluigi (OMISSIS - giudicato separatamente):

reato p. e p. dagli artt. 56, 610 c.p. e 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, rivolgevano pressioni e gravi minacce al giornalista FRANZINI Gabriele, direttore della testata giornalistica di Telereggio, a seguito del servizio andato in onda il 26/02/2012 sulla stessa emittente e da lui realizzato, relativo alle vicende anche processuali che avevano nel tempo coinvolto DILETTO Alfonso.

In particolare, il FRANZINI realizzava un servizio giornalistico contenente una citazione riassuntiva delle vicende accadute al DILETTO indicando le vicissitudini giudiziarie (in particolare l'indagine "Dirty Money" della D.D.A. di Milano), le valutazioni espresse da organi istituzionali (in particolare la Prefettura di Reggio Emilia), la richiesta di misure di prevenzione avanzata dalla D.I.A. e segnalando, tra l'altro, l'avvenuta candidatura della figlia DILETTO Jessica alle elezioni per il comune di Brescello del 2009. Tale servizio veniva mandato in onda nel telegiornale del 26.2.2012 di Telereggio. Dopo avere richiesto ed ottenuto appuntamento con il giornalista, DILETTO Alfonso si presentava presso il suo Ufficio il seguente 6 marzo in compagnia di SARCONE Gianluigi, che non veniva presentato e non era conosciuto al giornalista (tanto che il medesimo lo riconobbe in video solo dopo l'intervista effettuata nell'ambito della trasmissione Poke Balle, trasmessa dalla medesima emittente nell'ottobre seguente).

I due contestavano duramente il servizio andato in onda, che pure non coinvolgeva in alcun modo il SARCONE, e tenevano una condotta estremamente minacciosa nei confronti del giornalista che chiaramente intendeva la volontà di esercitare una grave forma di pressione nei suoi confronti inducendolo a non affrontare i temi dal medesimo fatti oggetto del servizio.

In particolare il SARCONE manteneva un tono molto aggressivo, accusando l'emittente del FRANZINI di "criminalizzare le imprese calabresi e di avere un atteggiamento compiacente nei confronti di altre aziende, in particolare riferendosi alle cooperative" e con tono di voce alta intimava al medesimo di "giustificare" le sue "iniziative giornalistiche" fino a pronunciare, girandosi verso DILETTO, e dando le spalle al FRANZINI la frase: "questo lo sistemiamo noi".

Dopo ciò venivano invitati ad uscire dall'ufficio come poi facevano immediatamente.

Con ciò compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il giornalista a non riferire le notizie di cui veniva a conoscenza riguardanti costoro ed in generale i calabresi che potevano essere ricollegati a fatti criminali o comunque a fenomeni 'ndranghetistici.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con tipica metodologia mafiosa, dando piena evidenza di essere parte di un gruppo più ampio ben noto al giornalista, e al fine di agevolare l'azione dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento connesso 8846/15) di cui il DILETTO ed il SARCONE fanno parte.

Fatto commesso in Reggio Emilia, il 06/03/2012.

1.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 99 co. 4 c.p.

dichiara

AMATO Domenico colpevole del delitto ascrittogli al capo 62 e per l'effetto, escluse le aggravanti previste dall'art. 7 l. 203/1991 e dall'art. 629 co. 2 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p., riqualificato il reato nell'ipotesi tentata, ritenuta ed applicata la contestata recidiva, con la diminuyente per il rito, lo condanna alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione e € 2.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara

il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

AMATO Domenico dal delitto ascrittogli al capo 63 perché il fatto non sussiste.

2.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

BATTAGLIA Pasquale colpevole dei delitti allo stesso ascritti (capi 1, 78) e per l'effetto, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuyente per il rito, lo condanna alla pena di anni otto, mesi quattro di reclusione e € 6.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

3.

Visto l'art. 531 c.p.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti di **BERNINI Giovanni Paolo** in ordine al reato ascrittogli (capo 2), riqualificato il fatto nel reato di cui all'art. 96 DPR 30/3/1957 n. 361, perché estinto per intervenuta prescrizione.

4.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 62 bis e 81 cpv. c.p.

dichiara

BLASCO Antonio colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **58 e 58 bis** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, concesse le circostanze attenuanti generiche, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi tre e giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

BLASCO Antonio dai delitti ascrittigli ai capi **160 e 161** perché il fatto non costituisce reato.

5.

Visti gli artt. 442, 530 cpv. c.p.p.

assolve

CACCIA Salvatore dal reato ascrittogli (**capo 112**) perché il fatto non sussiste.

6.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 99 co. 2 c.p.

dichiara

CALESSE Mario colpevole del delitto ascrittogli al capo **66** - ritenuto il reato di cui all'art. 610 c.p. assorbito nel reato di cui all'art. 56, 629 c.p. - e per l'effetto, ritenuta ed applicata la contestata recidiva e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione e € 3.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara

il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

CALESSE Mario dal delitto allo stesso ascritto al capo **67** per non avere commesso il fatto.

7.

visti gli artt. 442, 521, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

CAPPA Salvatore colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi 1 - riqualificato il fatto ai sensi del co. 1° dell'art. 416 bis c.p. - **83, 84, 119 e 120** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 l. 146/2006 contestata ai capi 119 e 120, esclusa l'applicazione della contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni nove, mesi quattro di reclusione e € 8.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000, dichiara il predetto interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due. Dichiara altresì lo stesso interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

CAPPA Salvatore dal delitto ascrittogli al capo **85 bis** perché il fatto non costituisce reato.

8.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

CAPUTO Gaetano colpevole del delitto ascrittogli (**capo 136**) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 e l'applicazione della contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi due di reclusione e € 4.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

9.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

CIANFLONE Antonio colpevole dei delitti allo stesso ascritti (capi **142, 142 bis, 145 e 146**) e per l'effetto, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

10.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. e art. 219 l. fall.

dichiara

CLAUSI Donato Agostino colpevole dei delitti allo stesso ascritti (capi 1, 83, 84, 96, 97, 98, 99, 102, 105 e 107) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai reati contestati ai capi 102 e 105, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni dieci, mesi quattro di reclusione e € 12.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000, dichiara il predetto interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due. Dichiara altresì lo stesso interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Visto l'art. 216 ult. co. l. fall.,

dichiara il predetto inabilitato dall'esercizio di una impresa commerciale e incapace a esercitare uffici direttivi in qualsiasi impresa per la durata di dieci anni.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara altresì il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

11.

Visti gli artt. 442 e 530 cpv. c.p.p.

assolve

COLACINO Michele dal reato ascrittogli (**capo 1**) per non avere commesso il fatto.

12.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

CRUGLIANO Gianluca colpevole dei delitti allo stesso ascritti al capo 98 e per l'effetto, escluse le aggravanti di cui all'art. 7 l. 203/1991 e art. 61 n. 2 c.p., riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000, dichiara il predetto interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni uno e mesi otto. Dichiara altresì lo stesso interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

CRUGLIANO Gianluca dai delitti ascrittigli ai capi 96, 97 e 99 per non avere commesso il fatto.

13.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

CURCIO Domenico colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **96, 98** e dei fatti contestati ai capi **104 e 105** da valutare, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, ex art. 219 co. 2 n. 1 l. fall. in relazione al reato di cui alla sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia n. 346 del 12/11/2015, irrevocabile il 5/12/2015, e per l'effetto, esclusa l'applicazione della contestata recidiva, riuniti i reati sub 96 e 98 sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna, per detti delitti, alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione e € 8.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000, dichiara il predetto interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due. Dichiara altresì lo stesso interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara

il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 649 c.p.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine ai fatti-reato di cui ai capi **101, 102 e 103** per essere stato l'imputato già giudicato con sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia n. 346 del 12/11/2015, irrevocabile il 5/12/2015.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

CURCIO Domenico dai delitti ascrittigli ai capi **97 e 99** per non avere commesso il fatto.

Visto l'art. 531 c.p.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti di **CURCIO Domenico** in ordine al delitto ascrittogli al **capo 111 ter** per essere il reato estinto per decorso del termine di prescrizione maturato anteriormente all'intervento di atti interruttivi.

14.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. e 99 co. 4 c.p.

dichiara

DILETTO Alfonso colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **1, 71, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 e 201** e per l'effetto, ritenuta ed applicata la recidiva contestata, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattordici, mesi due e giorni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

DILETTO Alfonso dai delitti ascrittigli ai capi **83, 84** per non avere commesso il fatto.

15.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

DILETTO Jessica colpevole dei delitti alla stessa ascritti (capi **190, 195, 196**) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, la condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

16.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

ELEZAJ Bilbil colpevole dei delitti allo stesso ascritti (capi **81 e 82**) e per l'effetto, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione e € 5.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara

il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

17.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. e 99 co. 4 c.p.;

dichiara

FERRARO Vincenzo colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **66** - ritenuto il reato di cui all'art. 610 c.p. assorbito nel reato di cui all'art. 56, 629 c.p. - e **67** e per l'effetto, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p., riconosciuta ed applicata la contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione e € 5.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

18.

Visti gli artt. 442 e 530 cpv. c.p.p.

assolve

FLORO VITO Selvino dal delitto ascrittogli (**capo 1**) per non avere commesso il fatto.

19.

Visti gli artt. 442 e 533 c.p.p.

dichiara

FOGGIA Domenico colpevole del delitto allo stesso ascritto (**capo 89 duodecies**) e per l'effetto, esclusa la continuazione ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

20.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 62 bis c.p.

dichiara

FRIZZALE Antonio colpevole del delitto allo stesso ascritto (**capo 59**) e per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti di cui all'art. 629 co. 2 in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p. e art. 112 c.p. e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione e € 4.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

21.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv., 99 co. 4 c.p.

dichiara

FRONTERA Francesco colpevole dei delitti allo stessi ascritti (**capi 1, 119 e 120**) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 l. 146/2006 contestata ai capi 119 e 120, ritenuta ed applicata la recidiva contestata, uniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni otto e mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000, dichiara il predetto interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due. Dichiara altresì lo stesso interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

22.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

GERACE Gennaro colpevole dei delitti allo stesso ascritti (**capi 71 e 197**) e per l'effetto, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione e € 4.600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

23.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

GERRINI Giulio colpevole dei delitti allo stesso ascritti (**capo 189**) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

24.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

GIBERTINI Marco colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **5, 66** - ritenuto il reato di cui all'art. 610 c.p. assorbito nel delitto di cui all'art. 56, 629 c.p. -, **70, 71 e 74** e per l'effetto, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 contestata al capo **74**, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni nove, mesi quattro di reclusione e € 9.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

GIBERTINI Marco dal delitto allo stesso ascritto al capo **67** per non avere commesso il fatto.

25.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

GIGLIO Giulio colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **94, 101, 102, 103, 104, 105, 109 bis, 111 quater e 158** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai capi 101, 102, 103, 104, 105 e 158, esclusa la continuazione contestata internamente ai capi 109 bis e 111 quater, ritenuta l'aggravante di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 l. fall., riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 216 ult. co. l. fall.,

dichiara il predetto inabilitato dall'esercizio di una impresa commerciale e incapace a esercitare uffici direttivi in qualsiasi impresa per la durata di dieci anni.

visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

GIGLIO Giulio dai delitti allo stesso ascritti ai capi **1, 83, 84 e 96** per non avere commesso il fatto.



26.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 62 bis, 81 cpv. c.p., 219 l. fall.

dichiara

GIGLIO Giuseppe colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **1, 83, 84, 90** - limitatamente al delitto di cui all'art. 603 bis c.p. - **92, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109 bis, 109 ter, 110, 110 bis, 111, 111 bis, 111 quater, 158 e 159** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai reati contestati ai capi 101, 102, 103, 104, 105, 158 e 159, esclusa la continuazione contestata internamente ai capi 109 bis e 111 quater, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 629 co. 2 in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p. e art. 112 c.p., riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni dodici, mesi sei di reclusione e € 8.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.

Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000, dichiara il predetto interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due. Dichiara altresì lo stesso interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Visto l'art. 216 ult. co. l. fall.,

dichiara il predetto inabilitato dall'esercizio di una impresa commerciale e incapace a esercitare uffici direttivi in qualsiasi impresa per la durata di dieci anni.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

GIGLIO Giuseppe dai reati ascrittigli ai capi **85 bis, 86, 100** perché il fatto non costituisce reato e **90** - limitatamente al delitto di cui all'art. 629 c.p. ivi contestato - per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 531 c.p.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti di **GIGLIO Giuseppe** in ordine al delitto ascrittogli al **capo 111 ter** per essere il reato estinto per decorso del termine di prescrizione maturato anteriormente all'intervento di atti interruttivi.

27.

Visti gli artt. 442, 530 cpv. c.p.p.

assolve

GRANDE ARACRI Domenico dal reato ascritto (**capo 124**) per non avere commesso il fatto.

28.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. e 99 co. 4 c.p.

dichiara

GRANDE ARACRI Nicolino colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **12, 89, 94 bis e 192** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui al co. 2 dell'art. 424 c.p., qualificato il fatto di cui al capo 94 bis ai sensi dell'art. 648 c.p., ritenuta ed applicata la contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione e € 8.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

GRANDE ARACRI Nicolino dai delitti allo stesso ascritti ai capi **89 bis, 89 octies, 89 novies** per non avere commesso il fatto.

29.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

GUALTIERI Antonio colpevole dei delitti allo stesso ascritti (capi **1, 79, 80, 81, 82, 94 bis, 128 e 131**, assorbito il delitto di detenzione di arma comune da sparo di cui al capo 131 nel delitto di detenzione di arma comune di sparo di cui al capo 128) e per l'effetto, qualificato il fatto di cui al capo 94 bis ai sensi dell'art. 648 c.p., esclusa l'applicazione della contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto a pena espia la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

30.

Visti gli artt. 442 e 533 c.p.p.

dichiara

GULLÀ Antonio colpevole del delitto allo stesso ascritto (capo **89 quinquies**) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 ed esclusa la continuazione interna al capo, con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

31

Visti gli artt. 442 e 533 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

GULLÀ Francesco colpevole dei delitti allo stessi ascritti (**capi 119 e 120**) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 l. 146/2006, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare

Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000, dichiara il predetto interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due. Dichiara altresì lo stesso interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

32.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. e 99 co. 4 c.p.

dichiara

LAMANNA Francesco colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **1 e 122** e per l'effetto, ritenuta ed applicata la contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

LAMANNA Francesco dal delitto ascrittogli al **capo 131** per non avere commesso il fatto.

33.

Visti gli artt. 442 e 530 cpv. c.p.p.

assolve

LEPERA Francesco dal reato ascrittogli (**capo 1**) per non avere commesso il fatto.

34.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

MANICA Giuseppe colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi 96 e 98 e per l'effetto, riuniti sotto il vincolo della continuazione gli stessi fra loro nonché con i reati di cui alla sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bologna n. 2266/11 del 7/10/2011 (parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Bologna con sent. n. 1814/14 del 27/5/2014 ed irrevocabile l'1/7/2015) ed applicata la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione e € 1.000 di multa in aumento a titolo di continuazione con i reati di cui alla predetta sentenza.

Conferma le restanti statuizioni di cui alla predetta sentenza.

Condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

MANICA Giuseppe dai delitti ascrittigli ai capi 97 e 99 per non avere commesso il fatto.

35.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

MARTINO Alfonso colpevole dei delitti allo stesso ascritti (capi 1, 140 novies e 184) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 contestata al capo 184, ed esclusa altresì l'applicazione della contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione ed applicata la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

36.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

dichiara

MARZANO Antonio colpevole del delitto ascrittogli al capo 143 quater e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 ed esclusa la continuazione interna al capo, con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

37.

Visti gli artt. 442, 530 cpv. c.p.p.

assolve

MERCADANTE Luigi dal delitto ascritto (capo 122) per non avere commesso il fatto.

38.

Visti gli artt. 442, 521, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv.

dichiara

MESIANO Domenico colpevole dei delitti allo stessi ascritti ai **capì 1, 123 e 155**, previa riqualificazione del fatto ascrittogli sub 1 quale concorso ex art. 110 c.p. nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p., e per l'effetto, esclusa la contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni otto, mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto a pena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

39.

Visti gli artt. 442, 530 cpv. c.p.p.

assolve

MIGALE Vincenzo dal delitto ascritto (**capo 122**) per non avere commesso il fatto.

40.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 62 bis, 81 cpv. c.p.

dichiara

MINELLI Konstantinos colpevole dei delitti continuati ascrittigli al **capo 163** e per l'effetto, riqualificato il fatto ex art. 73 co. 5 DPR 309/90, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, concesse le attenuanti generiche e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione e € 1.200 di multa.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

41.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

dichiara

MORINI Emanuela colpevole del delitto ascritte al **capo 195** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 ed esclusa la continuazione interna al capo, con la diminvente per il rito, la condanna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

42.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 99 co. 4 c.p.

dichiara

MORMILE Vittorio colpevole del delitto allo stesso ascritto (**capo 70**) e per l'effetto, riconosciuta ed applicata la contestata recidiva e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione e € 5.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara

il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

43.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

dichiara

MUTO Antonio colpevole del delitto ascritto al **capo 190** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 ed esclusa la continuazione interna al capo, con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

44.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. e 99 co. 4 c.p.

dichiara

MUTO Giulio colpevole dei delitti allo stesso ascritti (**capo 126 e 140 decies**) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, riconosciuta ed applicata la contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni due, mesi otto di reclusione e € 2.800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

45.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

NIGRO Barbara colpevole dei delitti alla stessa ascritti al **capo 98** e per l'effetto, escluse le aggravanti di cui all'art. 7 l. 203/1991 e art. 61 n. 2 c.p., riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, la condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000, dichiara la predetta interdetta dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni uno e mesi otto. Dichiara altresì la stessa interdetta in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

NIGRO Barbara dai delitti a lei ascritti ai capi **96, 97 e 99** per non avere commesso il fatto.

46.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

OPPEDISANO Giuseppe Domenico colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **87 e 94 bis** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 112 c.p. contestata sub 87 e qualificato il fatto di cui al capo 94 bis ai sensi dell'art. 648 c.p., riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione e € 2.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara

il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

47.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 99 co. 4 c.p.

dichiara

OPPIDO Raffaele colpevole del delitto allo stesso ascritto al **capo 85** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, ritenuta ed applicata la contestata recidiva e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

OPPIDO Raffaele dal delitto ascrittogli al **capo 85 bis** perché il fatto non costituisce reato dai delitti ascrittigli ai capi **94 e 107** per non aver commesso il fatto.

48.

Visti gli artt. 442 e 530 cpv. c.p.p.

assolve

PAGLIANI Giuseppe dal delitto ascrittogli (**capo 6**) per non avere commesso il fatto.

49.

Visti gli artt. 442 e 530 cpv. c.p.p.

assolve

PALERMO Alessandro dai delitti allo stesso ascritti (**capi 79 e 80**) per non avere commesso il fatto.

50.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

PALLONE Giuseppe colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **83 e 84** e per l'effetto, uniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni cinque, mesi dieci di reclusione e € 3.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara

il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

PALLONE Giuseppe dal delitto ascrittogli al **capo 1** per non avere commesso il fatto e dai reati ascrittigli ai capi **85 bis e 86** perché il fatto non costituisce reato.

51.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

dichiara

PATRICELLI Alfonso colpevole del delitto ascrittogli al **capo 193 bis** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

52.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

PATRICELLI Patrizia colpevole dei delitti alla stessa ascritti (**capi 192, 193 e 193 bis**) e per l'effetto, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, la condanna alla pena di anni quattro, mesi dieci di reclusione e € 8.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara

la predetta interdotta dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

53.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

PELAGGI Paolo colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **96, 98 e 99** e per l'effetto, riuniti sotto il vincolo della continuazione gli stessi fra loro nonché con i reati di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Modena n. 11/12 del 25/6/2012 (parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Bologna con sent. n. 2483/13 del 16/9/2013 ed irrevocabile il 15/10/2014), esclusa l'applicazione della contestata recidiva e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione e € 1.200 di multa in aumento a titolo di continuazione con i reati di cui alla predetta sentenza.

Conferma le restanti statuizioni di detta sentenza.

Condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

PELAGGI Paolo dai delitti ascrittigli ai capi **97, 102 e 105** per non aver commesso il fatto nonché dal delitto di cui al capo **100** perché il fatto non costituisce reato.

54.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

PELEGRI Francesco dal delitto ascrittogli (**capo 63**) perché il fatto non sussiste.

55.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

PEZZATTI Sergio colpevole dei delitti allo stesso ascritti al capo 98 e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, uniti sotto il vincolo della continuazione gli stessi fra loro nonché con i reati di cui alla sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bologna n. 2266/11 del 7/10/2011 (parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Bologna con sent. n. 1814/14 del 27/5/2014 ed irrevocabile l'1/7/2015) ed applicata la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di mesi cinque di reclusione in aumento a titolo di continuazione con il reato di cui alla predetta sentenza.

Conferma le restanti statuizioni di cui alla predetta sentenza.

Condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000, dichiara il predetto interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due. Dichiara altresì lo stesso interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

PEZZATTI Sergio dai delitti ascrittigli ai capi 96 e 97 per non avere commesso il fatto.

56.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

PROCOPIO Giovanni colpevole dei delitti allo stesso ascritti (capi 50 e 182) e per l'effetto, esclusa l'ipotesi di reato di cui all'art. 644 c.p. e l'aggravante di cui al co. 3 n. 3 dell'art. 628 c.p. richiamato dal co. 2 dell'art. 629 c.p. contestate sub 50, qualificato il fatto di cui al capo 182 ex art. 73 co. 5 DPR 309/90, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione e € 1.600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

57

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv.

dichiara

RICHICHI Giuseppe colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **1, 90** - limitatamente al delitto di cui all'art. 603 bis c.p. - **93, 94, 135, 137, 138, 139, 159, 162, 166, 167, 168, 170** e **172** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai reati contestati ai capi **135, 159** e **162**, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

RICHICHI Giuseppe dai delitti allo stesso ascritti ai capi **83, 84, 90** - limitatamente al delitto di cui all'art. 629 c.p. ivi contestato - e **91** per non avere commesso il fatto.

58.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. e 99 co. 2 c.p.

dichiara

SALWACH Michael Stanley colpevole dei delitti allo stesso ascritti al capo **98** e per l'effetto, escluse le aggravanti di cui all'art. 7 l. 203/1991 e di cui all'art. 61 n. 2 c.p., ritenuta ed applicata la contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 12 D.L.vo 74/2000, dichiara il predetto interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni due e mesi quattro. Dichiara altresì lo stesso interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone che la presente sentenza sia pubblicata per estratto a spese del condannato nel sito *internet* del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

SALWACH Michael Stanley dai delitti ascrittigli ai capi **96, 97** e **99** per non avere commesso il fatto.

59.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. 99 co. 4 c.p.

dichiara

SARCONE Nicolino colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **1, 10, 20** - limitatamente al delitto di cui all'art. 629 c.p. - **50, 56, 57, 59, 65, 66** - ritenuto il reato di cui all'art. 610 c.p. assorbito nel delitto di cui all'art. 56, 629 c.p. -, **67, 68, 70 e 74** e per l'effetto, riqualificato il delitto di estorsione contestato ai capi 50 e 56 nell'ipotesi tentata, esclusa quanto ai capi 50 e 65 l'aggravante di cui al co. 2 dell'art. 629 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p., esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. contestata al capo 67 ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai reati contestati ai capi 20, 56, 57 e 74, ritenuta ed applicata la contestata recidiva, uniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuyente per il rito, lo condanna alla pena di anni quindici di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

SARCONE Nicolino dal delitto allo stesso ascritto al capo **19, 20** - limitatamente al delitto di cui all'art. 644 c.p. - perché il fatto non sussiste e dai delitti allo stesso ascritti ai capi **83 e 84** per non aver commesso il fatto.

60.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

dichiara

SICILIA Giovanni colpevole del delitto ascrittogli al **capo 46** e per l'effetto, escluse l'aggravante di cui al co. 2 dell'art. 424 c.p. e l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 e con la diminuyente per il rito, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

SICILIA Giovanni dal delitto ascrittogli al **capo 35** per non avere commesso il fatto.

61.

visti gli artt. 442, 521, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

SILIPO Antonio colpevole dei delitti allo stesso ascritti ai capi **1, 10, 50, 59, 65, 66** - ritenuto il reato di cui all'art. 610 c.p. assorbito nel delitto di cui all'art. 56, 629 c.p. - **67, 68, 69, 70, 70 bis, 70 ter, 70 quater, 70 quinquies, 70 sexies, 72, 73, 73 bis, 74, 75, 95 e 141** e per l'effetto, riqualificato il fatto contestato al capo 1 ai sensi del co. 1 dell'art. 416 bis c.p., riqualificato il delitto di estorsione contestato al capo 50 nell'ipotesi tentata, esclusa, quanto ai capi 50, 65 e 95, l'aggravante di cui al co. 2 dell'art. 629 c.p. in relazione all'art. 628 co. 2 n. 1 c.p., esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. contestata al capo 67 ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai reati contestati ai capi 72, 73 bis, 74 e 141, esclusa l'applicazione della contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni quattordici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

SILIPO Antonio dal delitto ascrittogli al **capo 52** perché il fatto non sussiste.

62.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

SILIPO Francesco colpevole dei delitti ascrittigli ai capi **70 bis, 70 ter, 73 bis, 75, 140 bis** - assorbito in quest'ultimo il delitto contestato al capo **140 ter** - e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 limitatamente ai capi 70 bis, 70 ter e 73 bis, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione e € 6.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

63.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

dichiara

SPAGNOLO Francesco colpevole del delitto ascrittogli al **capo 194** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 e la continuazione interna al capo, con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

64.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

dichiara

SPAGNOLO Vincenzo Salvatore colpevole del delitto ascrittogli al **capo 190** e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 e la continuazione interna al capo, con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di legge.

Visto l'art. 175 c.p., dispone la non menzione della condanna.

65.

Visto l'art. 442 e 530 cpv. c.p.p.

assolve

STEFANELLI Fulvio dal reato allo stesso ascritto (**capo 8**) per non avere commesso il fatto.

66.

Visto l'art. 442 e 530 cpv. c.p.p.

assolve

SUMMO Giovanni dal reato allo stesso ascritto (**capo 9**) per non avere commesso il fatto.

67.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

TATTINI Roberta colpevole dei delitti alla stessa scritti ai capi **7, 79, 81 e 82** e per l'effetto, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, la condanna alla pena di anni otto, mesi otto di reclusione e € 8.200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica alla predetta, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara la predetta interdetta in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

assolve

TATTINI Roberta dai delitti alla stessa ascritti ai capi **80 e 124** per non avere commesso il fatto.

68.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p. - 99 co. 4 c.p.

dichiara

TURRÀ' Roberto colpevole dei delitti ascrittigli (**capi 1, 18, 30, 50** - esclusa l'ipotesi di cui all'art. 644 c.p. - **60, 61 e 140**) e per l'effetto, ritenuta ed applicata la contestata recidiva, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni nove, mesi sei di reclusione e € 6.200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

69.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

VECCHI Giovanni colpevole dei delitti allo stesso ascritti (**capi 192, 193 e 193 bis**) e per l'effetto, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro, mesi dieci di reclusione e € 8.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 28 e ss c.p.

dichiara

il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

70.

Visti gli artt. 442 e 530 cpv. c.p.p.

assolve

VERAZZO Giuseppina dal delitto ascrittale al **capo 143 sexies** perché il fatto non costituisce reato.

71.

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. - 81 cpv. c.p.

dichiara

VILLIRILLO Romolo colpevole dei delitti allo stesso ascritti (**capi 1, 78, 83, 119, 120 e 122**) e per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 l. 146/2006 contestata ai capi 119 e 120, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni dodici e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visto l'art. 417 c.p.

applica al predetto, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.

dichiara il predetto interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.

condanna

SARCONE Nicolino, SILIPO Antonio, GIBERTINI Marco e MORMILE Vittorio, in solido fra loro, al risarcimento del danno in favore della parte civile **CESARINI Andrea** da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione in favore della stessa delle spese di costituzione e patrocinio, che liquida in € 5.200, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

visto l'art. 539 comma 2 c.p.p., liquida a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva la somma di € 10.000.

condanna

GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore e CLAUSI Agostino Donato, in solido fra loro, al risarcimento del danno in favore della parte civile **FALBO Francesco** da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione in favore della stessa delle spese di costituzione e patrocinio, che liquida in € 5.200, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.



condanna

AMATO Domenico al risarcimento del danno in favore delle parti civili **MAZZEI Giuseppina** e **PELLEGGRI Francesco** da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione in favore delle stesse delle spese di costituzione e patrocinio, che liquida in € 4.200, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge per ognuna di costoro.
Rigetta la richiesta di provvisoria avanzata dalla parte civile PELLEGGRI.

condanna

MESIANO Domenico al risarcimento del danno in favore della parte civile **PIGNEDOLI Sabrina** da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione in favore della stessa delle spese di costituzione e patrocinio, che liquida in € 4.800, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CLAUSI Donato Agostino, CIANFLONE Antonio, DILETTO Alfonso, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICCHICHI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della parte civile **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, che liquida in complessivi € 500.000;

vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva;

condanna CAPPÀ Salvatore, CLAUSI Donato Agostino, CURCIO Domenico, DILETTO Alfonso, GIGLIO Giuseppe, GULLA' Francesco, LAMANNA Francesco, MANICA Giuseppe, PALLONE Giuseppe, PELAGGI Paolo, VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della parte civile **Ministero dell'Interno** da liquidarsi in separato giudizio;

condanna CIANFLONE Antonio e MESIANO Domenico al risarcimento dei danni in favore del **Ministero dell'Interno**, da liquidarsi in separato giudizio;

condanna CAPPÀ Salvatore, CLAUSI Donato Agostino, CRUGLIANO Gianluca, CURCIO Domenico, GIGLIO Giuseppe, MANICA Giuseppe, NIGRO Barbara, PELAGGI Paolo, PEZZATTI Sergio, SALWACH Micheal Stanley, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della parte civile **Agenzia delle Entrate** da liquidarsi in separato giudizio;

condanna gli imputati sopra indicati alla rifusione in favore delle suddette parti civili delle spese di costituzione e patrocinio, che liquida in € 16.000, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CIANFLONE Antonio, CLAUSI Donato Agostino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICCHICHI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla **Regione Emilia Romagna**, che liquida in complessivi € 600.000, nonché alla

rifusione in favore della stessa delle spese di costituzione e patrocinio che liquida in € 12.000, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

Vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CLAUSI Donato Agostino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICCHICI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati al **Comune di Reggio Emilia**, che liquida in complessivi € 150.000, nonché alla rifusione in favore dello stesso delle spese di costituzione e patrocinio che liquida in € 6.700 oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CIANFLONE Antonio, CLAUSI Donato Agostino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICCHICI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla **Provincia di Reggio Emilia**, che liquida in complessivi € 100.000.

Vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CIANFLONE Antonio, CLAUSI Donato Agostino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICCHICI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati al **Comune di Gualtieri**, che liquida in complessivi € 150.000.

Vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CIANFLONE Antonio, CLAUSI Donato Agostino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICCHICI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati al **Comune di Bibbiano**, che liquida in complessivi € 150.000.

Vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CIANFLONE Antonio, CLAUSI Donato Agostino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICCHICHI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati al **Comune di Reggio** in relazione ai fatti di cui al capo 1) che liquida in complessivi € 150.000.

Vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva.

Condanna gli imputati sopra indicati al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio a favore delle parti civili Provincia di Reggio Emilia, Comune di Gualtieri, Comune di Bibbiano, Comune di Reggio che liquida in € 10.000, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CIANFLONE Antonio, CLAUSI Donato Agostino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICCHICHI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati al **Comune di Montecchio**, che liquida in complessivi € 150.000.

Vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CIANFLONE Antonio, CLAUSI Donato Agostino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICCHICHI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati al **Comune di Brescello**, che liquida in complessivi € 150.000.

Vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva.

Condanna gli imputati sopra indicati al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio a favore delle parti civili Comune di Montecchio e Comune di Brescello, che liquida in € 8.000, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CLAUSI Donato Agostino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICCHICHI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati al **Comune di Sala Baganza**, che liquida in complessivi € 150.000,

nonché alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di costituzione e patrocinio che liquida in € 6.700, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CLAUSI Donato Agostino, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICHICHI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto e VILLIRILLO Romolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla **Provincia di Modena** e al **Comune di Finale Emilia** in relazione ai fatti di cui al capo 1) da liquidarsi in separato giudizio nonché alla rifusione in favore delle suddette parti civili delle spese di costituzione e patrocinio che liquida in € 8.000, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

Rigetta la richiesta di provvisionale.

Condanna GERRINI Giulio al risarcimento dei danni cagionati al **Comune di Finale Emilia** da liquidarsi in separato giudizio nonché alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di costituzione e patrocinio che liquida in € 3.000, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

Rigetta la richiesta di provvisionale.

condanna

BATTAGLIA Pasquale, CAPPÀ Salvatore, CLAUSI Donato Agostino, CIANFLONE Antonio, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIBERTINI Marco, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICHICHI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto, VILLIRILLO Romolo, CALESSE Mario, CURCIO Domenico, ELEZAJ Bilbil, FERRARO Vincenzo, FRIZZALE Antonio, GERACE Gennaro, GIGLIO Giulio, GRANDE ARACRI Nicolino, GULLA Francesco, MANICA Giuseppe, MORMILE Vittorio, OPPEDISANO Giuseppe Domenico, PALLONE Giuseppe, PROCOPIO Giovanni e SILIPO Francesco in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati all'associazione **Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie**, che liquida in complessivi € 20.000, nonché alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di costituzione e patrocinio che liquida in € 8.000, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

condanna

CAPPÀ Salvatore, DILETTO Alfonso, FRONTERA Francesco, GIGLIO Giuseppe, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, MARTINO Alfonso, MESIANO Domenico, RICHICHI Giuseppe, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TATTINI Roberta, TURRÀ Roberto, VILLIRILLO Romolo, CALESSE Mario, CURCIO Domenico, ELEZAJ Bilbil, FRIZZALE Antonio, GERACE Gennaro, GIGLIO Giulio, GRANDE ARACRI Nicolino, GULLA Francesco, MANICA Giuseppe, MORMILE Vittorio, OPPEDISANO Giuseppe Domenico, PALLONE Giuseppe, PATRICELLI Patrizia, PROCOPIO Giovanni, SILIPO Francesco e VECCHI Giovanni in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati all'**Associazione Antimafie e Antiracket Paolo Borsellino Onlus**, che liquida in complessivi € 20.000, nonché alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di

costituzione e patrocinio che liquida in € 6.700, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

Vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva.

condanna

GIGLIO Giuseppe e RICHICHI Giuseppe, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati in relazione al fatto contestato al capo 90 alla, **CGIL Emilia-Romagna, CISL Emilia-Romagna, UIL Emilia Romagna, CGIL Camere del Lavoro Reggio Emilia, CGIL Camere del Lavoro Modena**, che liquida nella somma di € 15.000 per ciascuna associazione sindacale regionale e € 10.000 per ciascuna delle due Camere del Lavoro CGIL. Visto l'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva limitatamente a CGIL Emilia Romagna, UIL Emilia Romagna, CGIL Camere del Lavoro Reggio Emilia e CGIL Camere del Lavoro Modena, che ne hanno fatto richiesta.

Condanna gli imputati sopra indicati alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio in favore di dette parti civili, che liquida in € 6.200 quanto alla parte civile CGIL Emilia Romagna, € 6.200 quanto alla CISL Emilia Romagna, € 6.200 quanto alla UIL Emilia Romagna e € 7.200 quanto alle parti civili CGIL Camera del lavoro di Modena e di Reggio Emilia;

condanna

DILETTO Alfonso e MESIANO Domenico, in solido fra loro, al risarcimento dei danni cagionati all'**Associazione della Stampa Emilia-Romagna** e all'**Ordine dei Giornalisti**, che liquida nella somma di € 15.000 ciascuna, nonché alla rifusione in favore delle parti civili delle spese di costituzione e patrocinio, che liquida in € 6.000, oltre spese generali e IVA e CPA come per legge.

Vista la richiesta di parte, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., dichiara la condanna provvisoriamente esecutiva.

Rigetta la richiesta di condanna al risarcimento del danno avanzata da **UNIONE NAZIONALE CNA FITA e Confindustria**.

visti gli artt. 240, 322 ter, 416 bis, co. 7, 644 u.c., 648 quater c.p., 12 sexies d.l. n. 306/1992 e art. 1 c. 143 244/07;

ordina la confisca

Nei confronti di **BLASCO Antonio**:

- a) "**B&V Costruzioni S.r.l. Unipersonale**" - P.I. 02447260353 - con sede in Bibbiano (RE), via Sacco e Vanzetti n. 17/2, ed esercente l'attività di "*lavori generali di costruzione di opere edili*" - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i

conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

- b) "Anpa Costruzioni S.r.l. Unipersonale" - P.I. 02473440358 - con sede in Bibbiano (RE), via Sacco e Vanzetti n. 17/2, ed esercente l'attività di "lavori generali di costruzione di opere edili" con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

Nei confronti di **CIANFLONE Antonio**:

49% della quote della società "BA.CIRO. RISTO S.r.l." - C.F. 03184060790 - con sede in Catanzaro, in via Lucrezia Della Valle n. 19, ed esercente l'attività di "ristorante, trattoria, pizzeria con somministrazione e simili in relazione al Ristorante denominato Pagus" con - nella misura sopra indicata - tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

Nei confronti di **CLAUSI Donato Agostino**:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.IIa	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	Crotone via Israele 200/C piano T	51	1641	10	C/6	2	24 mq
F	1/1	Crotone via Israele 45 piano 2	51	1641	11	A/3	2	6,5 vani
F	1/2	Gualtieri (RE) via Cento Violini piano 3	34	630	32	C/2	4	63 mq
F	1/2	Gualtieri (RE) via Cento Violini piano 3	34	630	33	C/2	4	44 mq

Nei confronti di **FRONTERA Francesco**:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.IIa	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/2	CUTRO (KR) LOCALITA' SANGUE DI GATTA, SNC Piano T	12	453	5	C/2	1	140 mq
F	1/2	CUTRO (KR) LOCALITA' SANGUE DI GATTA, SNC Piano T	12	453	6	D/8	-	-
F	1/2	CUTRO (KR) LOCALITA' SANGUE DI GATTA, SNC Piano T	12	453	8	C/3	2	320 mq

Nei confronti di **GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio**:

- a) **"RE.COM. S.r.l."** - C.F. 02328020353 - con sede in Reggio Emilia, via Tavolata n. 2, ed esercente l'attività di *"commercio di prodotti di edilizia e simili"* - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- b) **"I.T.S. INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM S.r.l."** - P.I. 02302390352 - con sede in Brescello (RE), via Carducci n. 6, ed esercente l'attività di *"metalmecanica e vendita di prodotti per l'edilizia"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- c) **"T.R.S. S.r.l."** - P.I. 02686410347 - con sede in Sorbolo (PR), via Torino s.n.c., ed esercente l'attività di *"commercio all'ingrosso di legno, legnami e suoi derivati"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- d) **"NEW DIMENSION S.r.l."** - P.I. 02699600793 - con sede in Crotone (KR), via Olimpia n. 91, ed esercente l'attività di *"locazione immobiliare di beni propri"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso eventuali partecipazioni in altre società, es. il 50% delle quote della società G&G S.r.l. C.F. 02249030798), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- e) **"TRASMOTER S.r.l."** - P.I. 02322500204 - con sede in Mantova via Ghisiolo n. 10, ed esercente l'attività di *"commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiale da costruzione e simili"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il 100% delle quote della società STAR-GRES S.r.l. C.F. 01987050356), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- f) **"TF S.r.l."** - P.I. 03257650790 - con sede in Crotone, via Olimpia n. 90, ed esercente l'attività di *"vendita di materiale inerte e di materiale e prodotti per l'edilizia"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

g) "LAGO BLU S.r.l." con i seguenti immobili:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lta	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1000/1000	MONTECCHIO EMILIA (RE) STRADA BARCO, Piano S1-T - 1	21	130	20	cat. D/7	--	--
F	1000/1000	MONTECCHIO EMILIA (RE) STRADA BARCO, Piano T-1 - 2	21	130	21	cat. A/2	2	10 vani
F	1000/1000	MONTECCHIO EMILIA (RE) STRADA BARCO, Piano T-1 - 2	21	130	22	cat. A/2	2	10 vani
F	1000/1000	MODENA VIA S.AGOSTINO, 5 Piano 2	142	1	123	cat. A/10	4	3 vani
F	1000/1000	CROTONE CONTRADA CAMPIONE, 90 Piano T-1	59	788	1	cat. A/3	2	8,5 vani
F	1000/1000	CROTONE VIA FAILLO, SNC Piano T-1	59	118 6	1	cat. A/7	1	8 vani
F	1000/1000	GUALTIERI (RE) VIA A. SIMONINI Piano Terra	18	291	1	cat. C/6	2	23mq
F	1000/1000	GUALTIERI (RE) VIA A. SIMONINI Piano Terra	18	291	2	cat. A/2	U	9 vani
F	1000/1000	GUALTIERI (RE) VIA A. SIMONINI Piano T-1	18	291	3	cat. D/7	--	--
T	1000/1000	GUALTIERI (RE)	18	516	--	Semin. Irrig.	1	35 a. 78 ca
T	1000/1000	Borghetto di Vara (La Spezia)	25	113 7	--	Semi arbor.	2	13 a, 80 ca

h) Seguenti immobili riferibili a GIGLIO Giuseppe:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.lta	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	197/1000	Goito (MN) via F.A. Mori, 88 piano T-1-2	68	49	301	cat. A/2	2	9 vani
F	1/3	Goito (MN) via Sacca, 81/B	68	46	2	A4		5,5 vani
F	197/1000	Goito (MN) via F.A. Mori, 88 piano T	68	46	3	C/2		82 mq.
F	2585/4320	Goito (MN) via F.A. Mori, 88	68	230		F1		
T	1/3	Goito (MN)	68	232		Terreno		1 are 20 ca
T	1/3	Goito (MN)	68	44		Terreno		8 are 47 ca
T	1/3	Goito (MN)	68	228		Terreno		1 are 43 ca
T	1/6	Goito (MN)	68	31		Terreno		23 are 60 ca
F	1/1	Viadana (MN) via Manfrassina, 107	101	108 2	26	A1/13		4 vani
F	1/1	Viadana (MN) via Manfrassina, 107	101	108 2	67	C/6		14 mq
F	1/1	Goito (MN) via F.A. Mori, 92	68	48	307	C6		48 mq
F	1/1	Goito (MN) via F.A. Mori, 92	68	48	306	A/3		7 vani

- i) "GIGLIO S.r.l." - P.I. 02249030798 - con sede in Crotone, via Olimpia n. 91;
j) 50% delle quote (intestate a CURCIO Maria) della "MARYROSE S.r.l." P.I. 02215430352, con sede in Gualtieri (RE) via Simonini n. 6, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti

dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

- k) **"CORE TECHNOLOGY S.r.l."** - C.F. 02556000343 - con sede in Parma, via Augusta Ghidiglia n. 6/A, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- l) **"LA GIGLIO SOCIETA' AGRICOLA a r.l."** P.I. 02206650794 con sede in Crotone via Olimpia n. 91, con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- m) quadriciclo leggero (Quad) Xingue tg. DM19925;
- n) quadriciclo leggero (quad) Egimotor Polaris tg. CY33455;
- o) autoveicolo Fiat 500 tg. EL461MD;
- p) motoveicolo Aprilia tg. DR31154;
- q) autoveicolo Smart tg. EW276AK;
- r) autoveicolo Fiat 500 tg. DJ821TL;
- s) immobile (abitazione + terreno) sito in Crotone, Località Fondo Campione, via Olimpia n. 90 (censito al foglio 59, particella 452);
- t) immobile sito in Reggio Emilia, in via Giovanni da Verazzano n. 24 (censito al foglio 203, particella 373 sub 8, particella 374 sub 15, particella, 375 sub 11);

Nei confronti di **GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe**:

- a) il 50% de **"LA PILOTTA S.r.l."** - C.F. 02212840348 - con sede in Reggio (RE) via Aurelia n. 5, ed esercente l'attività *"immobiliare di ogni genere"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- b) **"K1 S.r.l."**, con sede a Reggio Emilia, in via Zacchetti nr. 6. Immobili alla stessa intestati:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.IIa	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	10	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	7	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	8	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	554	9	cat. A/2	2	4,5 vani

TORINO, Piano 2-3									
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	10	cat. A/2	2	4,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	7	cat. A/2	2	4,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	8	cat. A/2	2	4,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	555	9	cat. A/2	2	4,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	10	cat. A/2	2	4,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	7	cat. A/2	2	4,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	8	cat. A/2	2	4,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TORINO, Piano 2-3	34	556	9	cat. A/2	2	4,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	11	cat. C/6	4	21 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	16	cat. C/6	4	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	18	cat. C/6	4	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	19	cat. C/6	1	39 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	20	cat. C/6	1	15 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	21	cat. C/6	1	18 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	553	22	cat. C/6	1	19 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	11	cat. C/6	4	19 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	16	cat. C/6	4	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	18	cat. C/6	4	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	19	cat. C/6	1	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	20	cat. C/6	1	18 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	21	cat. C/6	1	18 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	554	22	cat. C/6	1	18 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	13	cat. C/6	4	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	16	cat. C/6	4	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	17	cat. C/6	4	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	18	cat. C/6	4	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	19	cat. C/6	1	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	20	cat. C/6	1	18 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	21	cat. C/6	1	18 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	555	22	cat. C/6	1	18 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	12	cat. C/6	4	21 mq	



F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	13	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	17	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	19	cat. C/6	1	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	20	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	21	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano T	34	556	22	cat. C/6	1	18 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano 2-3	34	553	10	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano 2-3	34	553	8	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA TRIESTE, Piano 2-3	34	553	9	cat. A/2	2	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	11	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	12	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	13	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	14	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	18	cat. C/6	3	16 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	19	cat. C/6	3	8 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	20	cat. C/6	3	17 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	23	cat. C/6	3	15 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	24	cat. C/6	3	15 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	5	cat. C/6	3	17 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T	34	2	6	cat. C/6	3	17 mq
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	16	cat. A/2	1	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	21	cat. A/2	1	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	22	cat. A/2	1	4,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STRADA AURELIA, Piano T-1	34	2	3	cat. A/2	1	6 vani



F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1	34	2	4	cat. A/2	1	6 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	10	cat. A/2	1	6,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	15	cat. A/2	1	5,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	17	cat. A/2	1	5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	7	cat. A/2	1	6,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	8	cat. A/2	1	6,5 vani
F	1/1	REGGIOLO (RE) STR. AURELIA, Piano T-1 - 2	34	2	9	cat. A/2	1	6,5 vani

Oltre a:

appartamento e garage, rispettivamente contrassegnati nel catasto di Sorbolo (PR), al Fg. 34, part. 556, sub 4 e sub 18, già intestati alla K1 S.r.l. (C.F. 02275560353), acquisiti con atto del 14.07.2011, registrato l'1.08.2011, presso l'Ufficio del Registro di Parma (Mod. Telematico, Serie 1T, nr. 013429) formalmente intestati a OPPIDO Raffaele;

- c) 50% delle quote societarie de "AURORA BUILDING S.r.l." con sede a Reggio Emilia, in via Zacchetti nr. 6. Immobili alla stessa intestati:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.la	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MARMOLADA, Piano T	35	455		cat. F/1		
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano T	35	454		cat. F/1		
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano S1	35	452	20	cat. C/6	4	17 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano S1	35	452	21	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano S1	35	452	22	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano S1	35	452	23	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano S1	35	452	24	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano S1	35	452	25	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano S1	35	452	26	cat. C/6	4	21 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano S1	35	452	27	cat. C/6	4	16 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano S1	35	452	28	cat. C/6	4	20 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, Piano S1	35	452	29	cat. C/6	4	21 mq



		Piano S1							
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	30	cat. C/6	4	19 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	31	cat. C/6	4	19 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	32	cat. C/6	4	20 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	33	cat. C/6	4	21 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	34	cat. C/6	4	22 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano S1	35	452	35	cat. C/6	4	22 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	1	cat. A/2	2	4 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	2	cat. A/2	2	1,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	3	cat. A/2	2	1,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	5	cat. A/2	2	3 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	6	cat. A/2	2	4 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	63	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	64	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	65	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	66	cat. C/6	1	11 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	68	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	69	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	70	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	71	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	72	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2	35	452	73	cat. C/6	1	12 mq	

		Piano T							
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	74	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	75	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	76	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	77	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	78	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	79	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	80	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano T	35	452	81	cat. C/6	1	12 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	10	cat. A/2	2	1,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	11	cat. A/2	2	3 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	12	cat. A/2	2	4 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	8	cat. A/2	2	4 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 1	35	452	9	cat. A/2	2	1,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	13	cat. A/2	2	3 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	14	cat. A/2	2	1,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	15	cat. A/2	2	1,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	16	cat. A/2	2	1,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	17	cat. A/2	2	1,5 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	18	cat. A/2	2	3 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2 Piano 2	35	452	19	cat. A/2	2	3 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS	35	452	50	cat. C/6	4	32 mq	



		Piano S1							
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	51	cat. C/6	4	26 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	52	cat. C/6	4	17 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	53	cat. C/6	4	16 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	54	cat. C/6	4	16 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	55	cat. C/6	4	15 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	56	cat. C/6	4	15 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	57	cat. C/6	4	15 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	58	cat. C/6	4	18 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano S1	35	452	59	cat. C/6	4	18 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	37	cat. A/2	2	4 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	38	cat. A/2	2	4 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	39	cat. A/2	2	3 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	40	cat. A/2	2	3 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano T	35	452	62	cat. C/2	1	13 mq	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano I	35	452	41	cat. A/2	2	4 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano I	35	452	42	cat. A/2	2	4 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano I	35	452	43	cat. A/2	2	3 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano I	35	452	44	cat. A/2	2	4 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	45	cat. A/2	2	3 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	46	cat. A/2	2	4 vani	
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS	35	452	47	cat. A/2	2	3 vani	

		Piano 2						
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	48	cat. A/2	2	3 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) VIA MONTEFIORINO, 2BIS Piano 2	35	452	49	cat. A/2	2	1,5 vani

d) "GEA Immobiliare S.r.l." con sede a Sorbolo (PR), via Torino nr. 20.
Immobili alla stessa intestati:

Catasto	Titolarià	Ubicazione	F.	P.lta	Sub	Class.	Classe	Cons.za
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	629	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	630	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	631	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T	34	632	1	cat. C/6	4	15 mq
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	629	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	630	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	631	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Genova, Piano T - 1	34	632	2	cat. A/2	3	5 vani
F	1/1	SORBOLO (PR) via Trieste, Piano T	34	544		cat. D/1		
F	1/1	SORBOLO (PR) via Trieste, Piano T	34	545		cat. D/1		
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	118		SEMIN ARBOR	2	95 are 10 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	512		SEMINATIVO	1	1 ha 32 are 50 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	515		SEMINATIVO	1	75 are 48 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	516		SEMINATIVO	1	16 are 13 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	517		SEMINATIVO	1	19 are 37 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	518		SEMINATIVO	1	29 are 29 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	523		SEMINATIVO	1	37 are
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	526		SEMINATIVO	1	33 are 40 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	527		SEMINATIVO	1	18 are 7 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	528		SEMINATIVO	1	1 ha 43 are 7 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	546		SEMINATIVO	1	12 are 70 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	548		SEMINATIVO	1	18 are 57 ca
T	1/1	SORBOLO (PR)	34	550		SEMINATIVO	1	96 ca

e) "MEDEA Immobiliare srl" con sede a Parma, in via Rodolfo Tanzi n. 17.
 Immobili alla stessa intestati:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	F.	P.IIa	Sub	Class.	Classe	Cons.za
T	1/1	PARMA, Sez. GOLESE	6	355		SEMINATIVO		11 ca
T	1/1	PARMA, Sez. GOLESE	6	390		SEMINATIVO		26 are e 32 ca

Nei confronti di **GRANDE ARACRI Nicolino**:

"**Il Cenacolo S.r.l.**" - C.F. 02536310358 - con sede in Reggio Emilia, via Giacomo Matteotti n. 4/B, ed esercente l'attività di "ristorazione e somministrazione di pasti e bevande" con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

Nei confronti di **GULLA' Antonio**:

49% delle quote della "Impresa **VERTINELLI S.r.l.**" - P.I. 02343050791 - con sede in Crotona via Lichino n. 32 - ora con sede in Montecchio Emilia (RE), via Galileo Galilei n. 33 - esercente l'attività di "edilizia privata e pubblica e simili" - con (nella misura indicata) tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti veicoli autovettura BMW Serie 6 635D Cabriolet tg. DR267LW telaio n. WBAEB71070CV00420, autocarro Iveco 35/A tg. CN962CC telaio n. ZCFC3582005525277, autocarro Iveco 35C9A tg. CK897LP telaio n. ZCFC3563105468758, autocarro Iveco 35/A tg. CS060FB telaio n. ZCFC3582005482222, autovettura Land Rover Range Rover Sport tg. ED051MC telaio n. SALLSAAF4AA239665, rimorchio 35/A tg. AA23037 telaio n. ZA95SRT36GA1A02784, rimorchio per uso privato per trasporto cose avente classe di semirimorchio tg. AL021296 telaio n. ZB3773136TSS29361, autocarro Volvo Truck tg. BZ250LC telaio n. YV2J4DECXYB269809, autocarro Iveco Magirus A410T tg. CS455DS telaio n. WJMJ4CSS20C143550; le seguenti posizioni contrattuali relative all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EM816JM (EA248BX) telaio n. WJMM1VUH40C245799, all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EA262BX telaio n. WJMM1VUH404389715; ai seguenti immobili: abitazione di 4,5 vani in Busseto (PR) via Francesco Ghirardelli n. 24 piano S1-terra-2-3; e rami di azienda acquistati dalla società Edilizia Costruzioni Generali S.r.l. il 17/09/2010 ed il 21/01/2011), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti, nella misura indicata;

Nei confronti di **MARZANO Antonio**:



il 50% delle quote della "DODONUT S.r.l." - C.F. 02626060343 - con sede in Parma, via Katharine Mansfield n. 5/E, ed esercente l'attività di "somministrazione di alimenti e bevande attraverso strutture tipo bar, caffè, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, ecc. e di gestione di attività di intrattenimento, spettacoli danzanti, cabaret, sale da gioco, nightclub, cinema" con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il locale con insegna "Il Bocconcino"), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

Nei confronti di **OPPIDO Raffaele**:

"SECAV S.r.l. Unipersonale" - C.F. 02917260792 - con sede in Roverchiara (VR), via Crosara n. 2/B, ed unità locali operative a Montecchio Emilia (RE) e Castelnuovo del Garda (VR), ed esercente l'attività di "costruzione e vendita di immobili di qualunque natura o specie, ivi compresi immobili civili, alberghieri, mense, villaggi turistici, agrituristici, centri benessere, case rurali, magazzini, ecc." con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

Nei confronti di **SILIPO Antonio e SILIPO Francesco**:

- a) "Global Group" S.r.l. - P.I. 02387990357 - con sede in Cadelbosco di Sopra, via Viottolo Belpoliti n. 5, ed esercente l'attività di "trasporto merci, movimento terra, vendita di inerti e simili" con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, le posizioni contrattuali, le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti);
- b) "EDIL Progress S.r.l." - P.I. 02623620792 - con sede in Cadelbosco di Sopra, via Viottolo Belpoliti n. 5, ed esercente l'attività di "esecuzione di lavori di terra, costruzione di edifici ed edilizia in genere" con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, immobili, le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti);
- c) 99% delle quote della "S.F.L. Escavazioni e Trasporti S.r.l." - P.I. 02495030351 - con sede in Cadelbosco di Sopra, via Viottolo Belpoliti n. 5, ed esercente l'attività di "commercio all'ingrosso di inerti" con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il ramo di azienda acquistato dalla società Global Group S.r.l. in data 03/04/2014 e relativo all'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, il 99% delle quote



societarie, i conti correnti, nonché tutto le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti);

- d) immobili e terreni, rispettivamente contrassegnati nel catasto di Cadelbosco di Sopra (RE), viottolo Belpoliti s.n.c., distinti al catasto al foglio 22, particelle 175 sub 2), 3), 4), 189 sub 1).

Nei confronti di **GRANDE ARACRI Nicolino, DILETTO Alfonso, VECCHI Giovanni, PATRICELLI Patrizia e PATRICELLI Alfonso:**

- a) **"SAVE Group S.r.l."** - P.I. 01693100354 - con sede in Montecchio Emilia (RE), in via Galileo Galilei n. 21, avente ad oggetto sociale attività di *"progettazione e costruzione di porti ed aeroporti ed altro"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- b) **"SAVE Engineering S.r.l."** - P.I. 00424680353 - con sede in Montecchio Emilia (RE), in via Galileo Galilei n. 21, avente ad oggetto sociale attività di *"progettazione, costruzione, gestione, manutenzione di impianti tecnologici di riscaldamento, condizionamento acqua, aria, vapore, refrigerazione, antincendio ed altro"* - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- c) **"IMPREGECO S.r.l."** - C.F. 02321260354 - con sede in Roma, in via Casilina n. 3U, avente ad oggetto sociale attività di *"progettazione e costruzioni generali civili, industriali di edifici, di porti e aeroporti ed altro"* - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso l'immobile sito in Roma via Casilina n. 3U Edificio B piano terra, distinto in catasto al foglio 621, particella 8, sub 506), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- d) **"SAVE International LTD"** - registro n. C52748 - costituita il 05/05/2011, con sede a Birzebbuga (Malta), in via 13 Curate Fenech Street, esercitante come oggetto sociale attività di *"progettazione e costruzioni generali civili, industriali di edifici ed altro"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

e) **"LEONARDO GROUP S.r.l."** - P.I. 43395841093 - con sede in ROMA, via Lima n. 15, ed esercente l'attività di *"installazione di impianti elettrici"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti.

Nei confronti di **DILETTO Alfonso, DILETTO Jessica e MORINI Emanuela:**

- a) elementi presenti nel patrimonio del **"CONSORZIO EUROPA"** - P.I. 02335990350 - con sede in Brescello (RE), strada della Cisa n. 53 le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- b) **"IMMOBILIARE PRESTIGIO S.r.l."** - P.I. 02459860348 - con sede in Parma in via Sartori n. 6/A esercitante l'attività di *"edilizia in genere, costruzione di fabbricati e lavori di ingegneria civile"* - con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., tra cui: l'immobile sito in via Lombardini n. 5 riportato al catasto di Parma al foglio 26, particella 727 sub 3, 5, 7, 9, 13, 14; l'immobile sito in via Roma s.n.c. riportato al catasto di Brescello al foglio 10, particella 166 sub 8, 9, 13, e particella 373 e particella 374 sub 1, 2, 3, 4, e particella 167 sub 2, 3, 4), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;
- c) 25% delle quote **"PLATINO IMMOBILIARE S.r.l."**, avente partita I.V.A. 03364030365 con sede a Modena via Galileo Galilei nr. 168 ed esercitante l'attività di *"acquisto, demolizione, costruzione e ricostruzione, vendita, permuta, valorizzazione e gestione di beni immobili, rustici ed urbani"*;
- d) **"D.S. COSTRUZIONI S.r.l."** - C.F. 01701690354 - con sede a Brescello (RE), via della Cisa n. 59 esercitante come oggetto sociale attività di *"costruzione di fabbricati e lavori di ingegneria civile, demolizione di edifici e sistemazione del terreno, trivellazioni, perforazioni, ecc."* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti

Nei confronti di **DILETTO Alfonso, SPAGNOLO Francesco:**

"IMMOBILIARE BG S.r.l." - C.F. 02486110352 - con sede in Reggio Emilia, via Petrolini n. 18, ed esercitante l'attività di *"costruzione di immobili e di gestione e valorizzazione immobiliare ed altro"* con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.; in particolare: immobili in Parma località Fognano via Zamenhof Ludovico Lazzaro n. 03 distinti in catasto alla Sezione 4, foglio



18, particella 654 sub-6 e 13; immobile sito in Parma via Parisi Druso n. 04, distinto in catasto alla Sezione 2, foglio 66, particella 727 sub 1; terreno sito in Parma, distinto in catasto al foglio 24, particelle 708 e 709; terreno sito in Sorbolo (PR) via Casaltone, distinto in catasto al foglio 39, particelle 262 e 263; depositi siti in Brescello (RE) Strada Breda Vignazzi, distinti in catasto al foglio 13, particelle 232, 285, 296, 306), le quote societarie, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

Nei confronti di **TATTINI Roberta**:

50% delle quote di "STUDIO TATTINI & STEFANELLI S.r.l." - C.F. 03366081200 - con (nella misura sopra indicata) tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento), il 50% delle quote societarie (appartenenti a TATTINI Roberta), i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale concesse dalle Autorità competenti;

Ordina altresì la confisca delle somme di denaro sequestrate all'interno della T.R.S. S.r.l. (€ 8.000 Libretto n. 39200, cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), PALLONE Gisueppe (€ 23.610 Libretto n. 37270, cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015) e SILIPO Antonio (€ 2.335 Libretto n. 24194, cfr. verbali di sequestro del 7.4.2014);
ordina altresì la confisca e vendita dei televisori sequestrati a CIANFLONE Antonio, (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015).

Visto l'art. 240 c.p.

ordina

- la confisca e trasmissione al CERIMAT competente per la distruzione delle armi e munizionamento sequestrati a Calesse Mario (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Lepera Francesco (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Martino Alfonso (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Migale Vincenzo (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Muto Giulio (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Silipo Francesco (cfr. verbali di sequestro del 17.9.2014);
- la confisca e distruzione dell'apparecchio elettronico per rilevamento microspie e rilevatore di frequenza sequestrati a Diletto Alfonso (cfr. verbale di sequestro del 28.1.2015, e del 9.2.2015) e rilevatore di frequenza sequestrato a Gualtieri Antonio (cfr. verbale di sequestro del 28.1.2015);
- la confisca e distruzione dell'apparato radiotrasmittente sequestrato a Lepera Francesco (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015);
- la confisca e distruzione dei timbri e giubbotto antiproiettile sequestrati a Martino Alfonso (cfr. verbale di sequestro del 28.1.2015);
- la confisca e distruzione dei timbri sequestrati a Cappa Salvatore (cfr. verbale di sequestro del 13.2.2013 p. p. n. 16763/12 nr), Vecchi Giovanni (cfr. verbale di sequestro del 16.7.2015);
- la confisca e distruzione dei timbri, rilevatore di micro camere, tirapugni e manette sequestrati a Silipo Antonio (cfr. verbali di sequestro del 7.4.2014);
- la confisca e allegazione agli atti dei reperti documentali sequestrati a Amato Domenico, Blasco Antonio, Calesse Mario (cfr. verbali di sequestro del

- 28.1.2015); Cappa Salvatore (cfr. verbale di sequestro del 13.2.2013 p. p. n. 16763/12 nr), Caputo Gaetano, (cfr. verbale di sequestro del 30.1.2015) Clausi Donato Agostino (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015 e verbale del 13.2.2013 p. p. n. 16763/12 nr), Curcio Domenico, (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Diletto Alfonso (cfr. verbale di sequestro del 28.1.2015 e del 9.2.2015), Diletto Jessica (cfr. verbale di sequestro del 16/7/2015), Ferraro Vincenzo, Gerace Gennaro, Gerrini Giulio, Gibertini Marco, Giglio Giulio, (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Giglio Giuseppe (cfr. verbali di sequestro del 13.2.2013 p. p. n. 16763/12 nr e verbale di sequestro del 28.1.2015), Gullà Francesco, Gualtieri Antonio, Martino Alfonso, Mesiano Domenico, Palermo Alessandro, Pallone Giuseppe, Pellegrini Francesco, Richichi Giuseppe, Salwach Michael Stanley, Sarcone Nicolino (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Silipo Antonio (cfr. verbali di sequestro del 7.4.2014 e 28.1.2015) Silipo Francesco (cfr. verbali di sequestro del 17.9.2014), Spagnolo Francesco (cfr. verbale di sequestro del 16.7.2015), Tattini Roberta (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015); Vecchi Giovanni (cfr. verbale di sequestro del 16.7.2015), Villirillo Romolo (cfr. verbale di sequestro del 28.1.2015);
- la restituzione dei telefoni cellulari, personal computer, tablet e supporti informatici alle persone alle quali sono state sequestrate: Bernini Giovanni Paolo, Calesse Mario, Cianflone Antonio, (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Clausi Donato Agostino (cfr. verbali di sequestro del 13.2.2013 p. p. n. 16763/12 nr), Diletto Alfonso (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015 e del 9.2.2015), Diletto Jessica (cfr. verbale di sequestro del 16.7.2015), Ferraro Vincenzo, Gerrini Giulio, Gibertini Marco (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Giglio Giuseppe (cfr. verbali di sequestro del 13.2.2013 p. p. n. 16763/12 nr), Gualtieri Antonio, Mesiano Domenico, Mormile Vittorio, Palermo Alessandro, Sarcone Nicolino (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015) Silipo Antonio (cfr. verbali di sequestro del 7.4.2014), Stefanelli Fulvio, Summo Giovanni, Tattini Roberta, (cfr. verbali di sequestro del 28.1.2015), Vecchi Giovanni (cfr. verbale di sequestro del 16.7.2015);
 - la restituzione dei monili e chiavi sequestrati a Silipo Antonio (cfr. verbali di sequestro del 7.4.2014);

Visto l'art. 544 comma 3° c.p.p.,
indica in giorni 90 il termine di deposito dei motivi e, ai sensi dell'art. 304 lett. c-bis) c.p.p.,

dichiara

sospesa per pari tempo la decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare.

Visto l'art. 299 c.p.p.,
considerato il tempo trascorso in regime cautelare in relazione all'irrogata sanzione, revoca la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di **PELAGGI Paolo**;
visto il tempo trascorso in regime cautelare in relazione all'irrogata sanzione e considerata l'epoca dei fatti di cui al titolo cautelare per i quali è intervenuta condanna, revoca la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di **GIGLIO Giulio**;



visto il tempo trascorso in regime cautelare in relazione all'irrogata sanzione e considerata l'epoca dei fatti di cui al titolo cautelare per i quali è intervenuta condanna, revoca la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di **OPPIDO Raffaele**;
ordina l'immediata liberazione dei predetti se non detenuti per altra causa.

Bologna, così resa il 22 aprile 2016

Depositato in Cancelleria

il - 7 OTT. 2016 *

Il Cancelliere

Dott.ssa *Marialibera Felice*



Il Giudice

dott.ssa *Francesca Zavaglia*

Francesca Zavaglia

* TERMINE PROROGATO DI GG. 90 COME DA DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE N. 55 DEL 6.7.2016.

Il Cancelliere

Dott.ssa *Marialibera Felice*

**CONCLUSIONI DEI PROCURATORI
GENERALI:**

AMATO Domenico: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA con APPLICAZIONE della PENA PECUNIARIA in EURO 900.

BATTAGLIA Pasquale: CONFERMA DELLA SENTENZA.

BERNINI Giovanni Paolo: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 6 di RECLUSIONE con INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI ed INTERDIZIONE LEGALE PER LA DURATA DELLA PENA.

BLASCO Antonio: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 1, MESI 8 di RECLUSIONE con RIGETTO DELL'APPELLO DELLA DIFESA ed IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO DEL P.M.
CONFERMA DEL RESTO.

CALESSE Mario: CONFERMA DELLA SENTENZA.

CAPPA Salvatore: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 9, MESI 6 di RECLUSIONE, e € 10.000 di MULTA, IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO DEL P.M.

CAPUTO Gaetano: CONFERMA DELLA SENTENZA.

CIANFLONE Antonio: CONFERMA DELLA SENTENZA, disponendo la TRASMISSIONE DI COPIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA.

CLAUSI Agostino Donato: CONFERMA DELLA SENTENZA.

COLACINO Michele: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 12 di RECLUSIONE, IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO DEL P.M.

CRUGLIANO Gianluca: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 1, MESI 4 di RECLUSIONE.

CURCIO Domenico: CONFERMA DELLA SENTENZA e RIGETTO DELL'APPELLO e DEL RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTI DAL P.M.

DILETTO Alfonso: CONFERMA DELLA SENTENZA.

ELEZAJ Bilbil: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 4, MESI 6 di RECLUSIONE.

FERRARO Vincenzo: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 4 di RECLUSIONE, € 4.000 di MULTA, con ESCLUSIONE DELLA RECIDIVA.

FLORO VITO Selvino: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 6, MESI 8 di RECLUSIONE, IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO DEL P.M.

FOGGIA Domenico: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 2, MESI 4 di RECLUSIONE, e REVOCA DEI BENEFICI DI LEGGE CONCESSI IN PRIMO GRADO, IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO DEL PM.

FRIZZALE Antonio: CONFERMA DELLA SENTENZA.

FRONTERA Francesco: CONFERMA DELLA SENTENZA.

GERACE Gennaro: CONFERMA DELLA SENTENZA.

GERRINI Giulio: CONFERMA DELLA SENTENZA.

GIBERTINI Marco: CONFERMA DELLA SENTENZA.

GIGLIO Giulio: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 9, MESI 4 di RECLUSIONE, IN ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI D'APPELLO DI CUI AL CAPO 1.

GIGLIO Giuseppe: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA, CONSIDERATO PIU' GRAVE IL REATO DI CUI ALL'ART. 416 COMMA 2 C.P. e CONSIDERATE LE GIA' CONCESSE ATTENUANTI GENERICHE, RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 8 di RECLUSIONE.

GRANDE ARACRI Nicolino: CONFERMA DELLA SENTENZA.

GUALTIERI Antonio: CONFERMA DELLA SENTENZA.

GULLA' Antonio: CONFERMA DELLA SENTENZA.

GULLA' Francesco: CONFERMA DELLA SENTENZA.

LAMANNA Francesco: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 13 di RECLUSIONE.

LEPERA Francesco: CONFERMA DELL'ASSOLUZIONE.

MANICA Giuseppe: CONFERMA DELLA SENTENZA.

MARTINO Alfonso: CONFERMA DELLA SENTENZA.

MARZANO Antonio: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 2, MESI 4 di RECLUSIONE, e REVOCA DEI BENEFICI DI LEGGE CONCESSI IN PRIMO GRADO, IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO DEL PM.

MESIANO Domenico: CONFERMA DELLA SENTENZA.

MORMILE Vittorio: CONFERMA DELLA SENTENZA.

MUTO Antonio: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 2, MESI 4 di RECLUSIONE, con RIGETTO DELL'APPELLO DELLA DIFESA ed IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO DEL P.M.

NIGRO Barbara: CONFERMA DELLA SENTENZA.

OPPEDISANO Giuseppe: CONFERMA DELLA SENTENZA.

OPPIDO Raffaele: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 2, MESI 8 di RECLUSIONE, CONFERMA NEL RESTO.

PAGLIANI Giuseppe: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 8 di RECLUSIONE con INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI ed INTERDIZIONE LEGALE PER LA DURATA DELLA PENA.

PALERMO Alessandro: CONFERMA DELLA SENTENZA.

PALLONE Giuseppe: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 9, MESI 6 di RECLUSIONE, € 10.000 di MULTA, IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO DEL P.M.

PATRICELLI Alfonso: CONFERMA DELLA SENTENZA.

PATRICELLI Patrizia: CONFERMA DELLA SENTENZA.

PELAGGI Paolo: ONFERMA DELLA SENTENZA.

PEZZATTI Sergio: CONFERMA DELLA SENTENZA.

PROCOPIO Giovanni: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 3, MESI 2 di RECLUSIONE; EURO 1.000 di MULTA con la CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE e l'ESCLUSIONE DELLA PENA ACCESSORIA.

RICHICHI Giuseppe: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con N.D.P. PER PRESCRIZIONE PER IL CAPO 43, ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE PER IL CAPO 166 e per l'effetto RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 9, MESI 10 di RECLUSIONE.

SALWACH Michael Stanley: CONFERMA DELLA SENTENZA.

SARCONE Nicolino: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con N.D.P. PER PRESCRIZIONE QUANTO AL CAPO 50 PER ASSENZA DI QUERELA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 14, MESI 10 di RECLUSIONE, CONFERMA NEL RESTO.

SILIPO Antonio: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 13, MESI 8, GIORNI 20 di RECLUSIONE ed ASSOLUZIONE per il CAPO 50.

SILIPO Francesco: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE IN ANNI 4, MESI 6 di RECLUSIONE; EURO 6.200 di MULTA ed APPLICAZIONE DELL'AGGRAVANTE di cui all'ART. 7 della LEGGE N. 203/1991.

SPAGNOLO Francesco: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con RIDETERMINAZIONE DELLA PENA in ANNI 3 di RECLUSIONE e REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI CON LA SENTENZA DI PRIMO GRADO ed ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DAL PM.

SPAGNOLO Vincenzo Salvatore: RIFORMA DELLA SENTENZA per N.D.P. PER PRESCRIZIONE.

TATTINI Roberta: CONFERMA DELLA SENTENZA,

TURRA' Roberto: PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA con ASSOLUZIONE PER IL CAPO 18 PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE.
CONFERMA NEL RESTO.

VECCHI Giovanni: CONFERMA DELLA SENTENZA.

VILLIRILLO Romolo: CONFERMA DELLA SENTENZA.

CONCLUSIONI DEI DIFENSORI
PARTI CIVILI :

AGENZIA ENTRATE

Avv. Mario ZITO in rappresentanza
dell'Avvocatura dello Stato

SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA
UNITAMENTE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.

**ASSOCIAZIONE ANTIMAFIE E
ANTIRACKET -PAOLO BORSELLINO
- ONLUS ora denominata "LA VERITA'
VIVE**

Avv. Giuseppe GANDOLFO

ASSOCIAZIONE LIBERA

Avv. Vincenza RANDO

SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA
UNITAMENTE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.

**ASSOCIAZIONE STAMPA EMILIA
ROMAGNA**

Avv. Silvia MOISE' sostituto processuale
dell'Avv. Valerio VARTOLO

SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA
UNITAMENTE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.

CESARINI Andrea

Avv. Paolo PIRANI

**CGIL CAMERE DEL LAVORO
REGGIO EMLIA**

Avv. Gian Andrea RONCHI

SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA
UNITAMENTE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.

CGIL CAMERE LAVORO MODENA

Avv. Gian Andrea RONCHI

SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA
UNITAMENTE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.

CGIL EMILIA ROMAGNA

Avv. Libero MANCUSO

SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA
UNITAMENTE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.

CISL EMILIA ROMAGNA

Avv. Vincenza RANDO

SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA
UNITAMENTE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.

<p>CNA FITA Avv. Vincenza RANDO</p>	<p>SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA UNITAMENTE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.</p>
<p>COMUNE DI BIBBIANO Avv. Salvatore TESORIERO</p>	<p>SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA.</p>
<p>COMUNE DI BRESCELLO Avv. Salvatore TESORIERO sostituto processuale dell'Avv. Federico Maria FISCHER</p>	<p>SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA.</p>
<p>COMUNE DI GUALTIERI Avv. Salvatore TESORIERO</p>	<p>SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA.</p>
<p>COMUNE DI MONTECCHIO Avv. Salvatore TESORIERO sostituto processuale dell'Avv. Federico Maria FISCHER</p>	<p>SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA.</p>
<p>COMUNE DI REGGIOLO Avv. Salvatore TESORIERO</p>	<p>SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA.</p>
<p>COMUNE DI SALA BAGANZA Avv. Livio DI SABATO</p>	<p>SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA UNITAMENTE ALLA MEMORIA INTEGRATIVA EX ART. 121 C.C.P. E LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.</p>
<p>COMUNE FINALE EMILIA Avv. Stefania SACCHETTI sostituto processuale dell'Avv. Valeria DE BIASE</p>	<p>SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA UNITAMENTE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.</p>
<p>COMUNE REGGIO EMILIA Avv. Santo GNONI</p>	<p>SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA UNITAMENTE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.</p>

CONFINDUSTRIA

Avv. Vincenza RANDO sostituto processuale
dell'Avv. Alfredo GALASSO

FALBO Francesco

Avv. Marco VALERI

LEGAMBIENTE EMILIA ROMAGNA

ONLUS

Avv. Gianluca FILIPPONE

MAZZEI Giuseppina

Avv. Manuela MULAS

MINISTERO AMBIENTE

Avv. Mario ZITO in rappresentanza
dell'Avvocatura dello Stato

MINISTERO DELL'INTERNO

Avv. Mario ZITO in rappresentanza
dell'Avvocatura dello Stato

ORDINE DEI GIORNALISTI

Avv. Silvia MOISE' sostituto processuale
dell'Avv. Valerio VARTOLO

PELLEGGRI Francesco

Avv. Donata Giorgia CAPPELLUTO

PIGNEDOLI Sabrina

Avv. Roberto SUTICH

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI

Avv. Mario ZITO in rappresentanza
dell'Avvocatura dello Stato

SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA
UNITAMENTE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.

CHIEDE LA CONFERMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO E SI
RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA
UNITAMENTE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.

SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA
UNITAMENTE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.

SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA
UNITAMENTE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.

SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA
UNITAMENTE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.

CHIEDE LA CONFERMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO E SI
RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA
UNITAMENTE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE

SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA
UNITAMENTE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.

PROVINCIA DI MODENA

Avv. Stefania SACCHETTI sostituto
processuale dell'Avv. Valeria DE BIASE

SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA
UNITAMENTE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Avv. Salvatore TESORIERO

SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA
UNITAMENTE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Avv. Alessandro GAMBERINI

SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA.

UIL EMILIA ROMAGNA

Avv. Silvia MOISE'

SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI SCRITTE CHE DEPOSITA
UNITAMENTE ALL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE NOTA SPESE.

CONCLUSIONE DEI DIFENSORI:

AMATO Domenico

difeso dall'avv. Stefano MELCARNE del foro di Parma di fiducia **PRESENTE**

SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.

BATTAGLIA Pasquale

difeso dall'avv. Saverio LOIERO del foro di Catanzaro di fiducia **PRESENTE**

SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO.

difeso dall'avv. Vincenzo BELLI del foro di Milano di fiducia **PRESENTE**

SI ASSOCIA ALLE CONCLUSIONI DELL'AVV. SAVERIO LOIERO.

BERNINI Giovanni Paolo

difeso dall'avv. Elena Giuseppa MARTINA del foro di Parma di fiducia **ASSENTE**

difeso dall'avv. Daniele CARRA del foro di Parma di fiducia **PRESENTE**

CHIEDE LA CONFERMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA.

BLASCO Antonio

difeso dall'avv. Nicola Tria del foro di Reggio Nell'emilia di fiducia **PRESENTE**

CHIEDE IL RIGETTO DELL'APPELLO DEL P.M. ED ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI DI APPELLO AI QUALI SI RIPORTA.

CALESSE Mario

difeso dall'avv. Mario Nigro del foro di Crotone di fiducia **ASSENTE -E' presente**
L'Avv. Antonio CALUSI del Foro di Crotone, per delega orale

SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.

CAPPA Salvatore

difeso dall'avv. Roberto Filocamo del foro di Bologna di fiducia **PRESENTE**

SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.

difeso dall'avv. Fausto Bruzzese del foro di Bologna di fiducia **PRESENTE**

SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.

<p>CAPUTO Gaetano</p> <p>difeso dall'avv. BARBUTO del foro di Crotona di fiducia <u>ASSENTE</u> <i>sostituito dall'Avv. Valter VALLIES del Foro di Bologna, come da delega che si deposita</i></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO.</p>
<p>CIANFLONE Antonio</p> <p>difeso dall'avv. Francesco Gambardella del foro di Lamezia Terme di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.</p>
<p>CLAUSI Agostino Donato</p> <p>difeso dall'avv. Giancarlo Pittelli del foro di Catanzaro di fiducia <u>PRESENTE</u></p> <p>difeso dall'avv. Fausto Bruzzese del foro di Bologna di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.</p> <p>CHIEDE L'ASSOLUZIONE.</p>
<p>COLACINO Michele</p> <p>difeso dall'avv. Luigi Colacino del foro di Crotona di fiducia <u>PRESENTE</u></p> <p>difeso dall'avv. Romolo Villirillo del foro di Crotona di fiducia <u>ASSENTE</u></p>	<p>CHIEDE LA CONFERMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.</p>
<p>CRUGLIANO Gianluca</p> <p>difeso dall'avv. Sabrina DEMARTIS del foro di Varese di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO.</p>
<p>CURCIO Domenico</p> <p>difeso dall'avv. Fausto Bruzzese del foro di Bologna di fiducia <u>ASSENTE</u> <i>sostituito dall'Avv. Roberto FILOCAMO del Foro di Bologna, per delega orale</i></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.</p>
<p>DILETTO Alfonso</p> <p>difeso dall'avv. Alessandro Sivelli del foro di Modena di fiducia <u>PRESENTE</u></p> <p>difeso dall'avv. Gianni Russano del foro di Catanzaro di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>CHIEDE IL PROSCIoglimento ARTT.193-194 -416 PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE, CON ESCLUSIONE ART. 12 QUINQUES DI CUI ALL'AGGRAVANTE ART. 7.</p> <p>CHIEDE L'ASSOLUZIONE DEL REATO EX ART 416 BIS E DELLE FATTISPECIE ASCRITTEGLI, IN SUBORDINE RIQUALIFICAZIONE</p>

<p>DILETTO Jessica difesa dall'avv. Alessandro SIVELLI del foro di Modena di fiducia</p>	<p>DEL DELITTO SUB 1- 3 IN PARTECIPAZIONE INTERNA OD ESTERNA ALL'ASSOCIAZIONE MAFIOSA; SI RIPORTA DUNQUE INTEGRALMENTE AI MOTIVI DI APPELLO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO.</p> <p><u><i>Appello dichiarato inammissibile all'udienza del 06.05.2017- posizione stralciata vedi RG APP. 2375/17 CABO</i></u></p>
<p>ELEZAJ Bilbil difeso dall'avv. Vittorio ROSSI del foro di Modena di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.</p>
<p>difeso dall'avv. Guido SOLA del foro di Modena di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.</p>
<p>FERRARO Vincenzo difeso dall'avv. Andrea TOMASELLI del foro di Milano di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO E ALLA MEMORIA DEPOSITATA IN PRIMO GRADO.</p>
<p>FLORO VITO Selvino difeso dall'avv. Luca Andrea Brezigar del foro di Modena di fiducia <u>REVOCATO</u> difeso dall'avv. Antonio Franco Sarzi' Amade' del foro di Reggio Nell'emilia di fiducia <u>REVOCATO</u> difeso dall'Avv. Migale Ranieri Giuseppe del Foro di Reggio Emilia di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>CHIEDE IL RIGETTO DELL'APPELLO DEL P.M. E LA CONFERMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.</p>
<p>FOGGIA Domenico difeso dall'avv. Giuseppe Messina del foro di Crotone di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>CHIEDE L'ASSOLUZIONE CON LA FORMULA CHE LA CORTE RITIENE GIUSTA; RIGETTARSI L'APPELLO DEL P.M. ED IN SUBORDINE MINIMO EDITTALE, ATTENUANTI GENERICHE, DOPPI BENEFICI.</p>
<p>FRIZZALE Antonio difeso dall'avv. Gianfranco Buccino del foro di Foggia di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>CHIEDE L'ASSOLUZIONE ED IN SUBORDINE LA RIDUZIONE DELLA PENA CONN L'ESCLUSIONE DELL'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART.7.</p>
<p>difeso dall'avv. Matteo Murgo del foro di Bologna di fiducia <u>ASSENTE</u></p>	

FRONTERA Francesco

difeso dall'avv. Fausto Bruzzese del foro di Bologna di fiducia PRESENTE

difeso dall'avv. Sergio Rotundo del foro di Catanzaro di fiducia ASSENTE in sostituzione Avv. Fausto Bruzzese del Foro di Bologna, per delega orale

GERACE Gennaro

difeso dall'avv. Alessandro Sivelli del foro di Modena di fiducia PRESENTE

difeso dall'avv. Raffaella Guernieri del foro di Modena di fiducia ASSENTE in sostituzione Avv. Alessandro Sivelli del Foro di Modena, per delega orale.

GERRINI Giulio

difeso dall'avv. Pier Francesco ROSSI del foro di Modena di fiducia PRESENTE

GIBERTINI Marco

difeso dall'avv. Liborio CATALIOTTI del foro di Reggio Nell'Emilia di fiducia PRESENTE

GIGLIO Giulio

difeso dall'avv. Fausto BRUZZESE del foro di Bologna di fiducia PRESENTE

GIGLIO Giuseppe

difeso dall'avv. Luigi LI GOTTI del foro di Roma di fiducia PRESENTE

difeso dall'avv. Sante FORESTA del foro di Roma di fiducia ASSENTE

GRANDE ARACRI Nicolino

difeso dall'avv. Gian Luca Fabbri del foro

SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.

SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.

SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO.

SI RIPORTA INTEGRALMENTE AI MOTIVI DI APPELLO E CHIEDE RIGETTARSI L'APPELLO DELLA PROCURA.

SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO E CHIEDE RESPINGERSI L'APPELLO DEL P.M.

SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO, CHIEDE LA RIQUALIFICAZIONE DEL CAPO 1 DA EX ART. 416 COMMA 2 A EX ART. 416 COMMA 1 C.P. E PER IL RESTO CHIEDE L'ASSOLUZIONE PERCHE' I FATTI NON COSTITUISCONO REATO.

SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO E NE CHIEDE

<p>di Bologna di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>L'ACCOGLIMENTO.</p>
<p>difeso dall'avv. Gregorio Viscomi del foro di Catanzaro di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO.</p>
<p>GUALTIERI Antonio</p>	
<p>difeso dall'avv. Antonio MANAGO' del foro di Reggio Di Calabria di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO AD ECCEZIONE DELL'ULTIMO MOTIVO.</p>
<p>difeso dall'avv. Stefano VEZZADINI del foro di Bologna di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.</p>
<p>GULLA' Antonio</p>	
<p>difeso dall'avv. Giuseppe GARZO del foro di Crotone di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO E CHIEDE RIGETTARSI L'APPELLO DELLA PROCURA.</p>
<p>GULLA' Francesco</p>	
<p>difeso dall'avv. Roberto Filocamo del foro di Bologna di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.</p>
<p>LAMANNA Francesco difeso dall'avv. Luigi Colacino del foro di Crotone di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>CHIEDE L'ASSOLUZIONE.</p>
<p>LEPERA Francesco</p>	
<p>difeso dall'avv. Marilena FACENTE del foro di Parma di fiducia <u>ASSENTE in sostituzione Avv. Stella PANCARI del Foro di Bologna come da delega che si deposita</u></p>	<p>SI ASSOCIA ALLE CONCLUSIONI DEL P.G. E CHIEDE LA CONFERMA DELLA SENTENZA ASSOLUTORIA.</p>
<p>difeso dall'avv. Aniello SCHETTINO del foro di Parma di fiducia <u>ASSENTE</u></p>	
<p>MANICA Giuseppe</p>	
<p>difeso dall'avv. Ettoreantonio DI LUSTRO del foro di Bologna di fiducia <u>ASSENTE in sostituzione Avv. Gian Luca FABBRI del Foro di Bologna, per delega orale</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO.</p>
<p>MARTINO Alfonso</p>	
<p>difeso dall'avv. Carmen Pisanello del foro</p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO, AI MOTIVI AGGIUNTI</p>

<p>di Reggio Nell'Emilia di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>NONCHE' ALLA MEMORIA DEPOSITATA.</p>
<p>MARZANO Antonio</p>	
<p>difeso dall'avv. Claudia PEZZONI del foro di Parma di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO.</p>
<p>MESIANO Domenico</p>	
<p>difeso dall'avv. Gaetano INSOLERA del foro di Bologna di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.</p>
<p>difeso dall'avv. Vincenzo BELLI del foro di Milano di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO.</p>
<p>MORINI Emanuela</p>	
<p>difeso dall'avv. Alessandro SIVELLI del foro di Modena di fiducia</p>	<p><u>Appello dichiarato inammissibile all'udienza del 06.05.2017 - posizione stralciata vedi RG APP. 2375/17 CABO</u></p>
<p>MORMILE Vittorio</p>	
<p>difeso dall'avv. Giovanni CANTELLI del foro di Santa Maria Capua Vetere di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.</p>
<p>MUTO Antonio</p>	
<p>difeso dall'avv. Alessandro Sivelli del foro di Modena di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>CHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 603 COMMA 3 C.P.P., LA RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO. CHIEDE L'ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO CAMERALE DELLA DITTA "MUTO ANTONIO". SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO.</p>
<p>NIGRO Barbara</p>	
<p>difesa dall'avv. Roberto MARIANI del foro di Modena di fiducia <u>ASSENTE in sostituzione Avv. Caterina MORANDI del Foro di Modena, per delega orale</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO.</p>
<p>difesa dall'avv. Caterina MORANDI del foro di Modena di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO.</p>

<p>OPPEDISANO Giuseppe</p> <p>difeso dall'avv. Francesco MAZZAFERRO del foro di Locri di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA INTEGRALMENTE AI MOTIVI DI APPELLO.</p>
<p>OPPIDO Raffaele</p> <p>difeso dall'avv. Salvatore Andrea FALCONE del foro di Crotona di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.</p>
<p>PAGLIANI Giuseppe</p> <p>difeso dall'avv. Alessandro Sivelli del foro di Modena di fiducia <u>ASSENTE</u></p> <p>difeso dall'Avv. Tarquini Giovanni del Foro di Reggio Emilia di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>CHIEDE IL RIGETTO DELL'APPELLO DEL P.M. CON FORMULA ASSOLUTORIA PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO.</p>
<p>PALERMO Alessandro</p> <p>difeso dall'avv. Rosanna BEIFIORI del foro di Reggio Nell'emilia di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>CHIEDE LA CONFERMA DELL'ASSOLUZIONE AI SENSI DELL'ART. 530 COMMA 1 C.P.P.</p>
<p>PALLONE Giuseppe</p> <p>difeso dall'avv. Fausto Bruzzese del foro di Bologna di fiducia <u>ASSENTE</u></p> <p>difeso dall'avv. Francesco Saggiore del foro di Parma di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI DI APPELLO E CHE NEL CASO DI CONDANNA SIANO CONCESSE LE ATTENUANTI GENERICHE NELLA MASSIMA ESTENSIONE. CHIEDE IL RIGETTO DELL'APPELLO DEL P.M.</p>
<p>PATRICELLI Alfonso</p> <p>difeso dall'avv. Vainer Burani del foro di Reggio Nell'emilia di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.</p>
<p>PATRICELLI Patrizia</p> <p>difesa dall'avv. Salvatore Vito Villani del foro di Taranto di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.</p>
<p>difesa dall'avv. Vainer Burani del foro di Reggio Nell'emilia di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.</p>

<p>PELAGGI Paolo</p> <p>difeso dall'avv. Saverio LOIERO del foro di Catanzaro di fiducia <u>PRESENTE</u></p> <p>difeso dall'avv. Alberto Emanuele BONI del foro di Modena di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO.</p> <p>SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO.</p>
<p>PEZZATTI Sergio</p> <p>difeso dall'avv. Filippo SGUBBI del foro di Bologna di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO E ALLA MEMORIA DEPOSITATA IN PRIMO GRADO CHIEDENDONE L'ACCOGLIMENTO.</p>
<p>PROCOPIO Giovanni</p> <p>difeso dall'avv. Giuseppe BELVEDERE del foro di Reggio Nell'emilia di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>RIPORTANDOSI AI MOTIVI DI APPELLO CHIEDE L'ASSOLUZIONE DAL CAPO 1, IN SUBORDINE RIQUALIFICAZIONE PERTECIPAZIONE ESTERNA ALL'ASSOCIAZIONE MAFIOSA. CHIEDE LA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE NELLA MASSIMA ESTENSIONE.</p> <p>RINUNCIA A TUTTE LE QUESTIONI PROPOSTE IN APPELLO RELATIVE A VIZI ED INUTILIZZABILITA' DELLE INTERCETTAZIONI.</p>
<p>RICHICHI Giuseppe</p> <p>difeso dall'avv. Ercole Cavarretta del foro di Bologna di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO E ALLE CONCLUSIONI DEPOSITATE CHIEDENDONE L'ACCOGLIMENTO.</p>
<p>SALWACH Michael Stanley</p> <p>difeso dall'avv. Stefania Zulema CARNESELLA del foro di Milano di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO E ALLE CONCLUSIONI IN ESSO CONTENUTE.</p>
<p>SARCONE Nicolino</p> <p>difeso dall'avv. Luigi Colacino del foro di Crotone di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.</p>
<p>difeso dall'avv. Antonietta De Nicolo' Gigliotti del foro di Catanzaro di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO E ALLE CONCLUSIONI IN ESSO CONTENUTE.</p>
<p>SILIPO Antonio</p> <p>difeso dall'avv. Francesco Saggio del foro di Parma di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO E ALLE CONCLUSIONI IN ESSO CONTENUTE.</p>

<p>difeso dall'avv. Gianni Russano del foro di Catanzaro di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO E ALLE CONCLUSIONI IN ESSO CONTENUTE.</p>
<p>SILIPO Francesco</p>	
<p>difeso dall'avv. Francesco Saggioro del foro di Parma di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO E ALLE CONCLUSIONI IN ESSO CONTENUTE.</p>
<p>difeso dall'avv. Giovanni Bianco del foro di Nola di fiducia <u>ASSENTE in sostituzione Avv. Gianni RUSSANO del Foro di Catanzaro</u></p>	<p>CHIEDE L'INAMISSIBILITA' DEL RICORSO IN CASSAZIONE ED IN SUBORDINE IL RIGETTO DELLO STESSO.</p>
<p>SPAGNOLO Francesco</p>	
<p>difeso dall'avv. Italia Elisabetta D'errico del foro di Bologna di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>CHIEDE L'ASSOLUZIONE ED IN SUBORDINE L'APPLICAZIONE DEL MINIMO EDITTALE DELLA PENA CON IL RICONOSCIMENTO DELLE ATTENUANTI GENERICHE, IL MANTENIMENTO DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA, L'ESCLUSIONE DELL'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 7 E DA ULTIMO CHE L'IMMOBILIARE "PG" VENGA DISSEQUESTRATA E RESTITUITA A FRANCESCO SPAGNOLO.</p>
<p>difeso dall'avv. Alessandro Sivelli del foro di Modena di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>CHIEDE L'INAMISSIBILITA' DEL RICORSO IN CASSAZIONE ED IN SUBORDINE IL RIGETTO DELLO STESSO. DA ULTIMO CHIEDE L'ASSOLUZIONE.</p>
<p>SPAGNOLO Vincenzo Salvatore</p>	
<p>difeso dall'avv. Elisabetta D'errico del foro di Bologna di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO.</p>
<p>difeso dall'avv. Alessandro Sivelli del foro di Modena di fiducia <u>PRESENTE</u> MUTO Antonio</p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.</p>
<p>TATTINI Roberta</p>	
<p>difeso dall'avv. Francesco CASILLO del foro di Napoli di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO ED INSISTE PER L'ASSOLUZIONE.</p>
<p>TURRA' Roberto</p>	
<p>difeso dall'avv. Peppino Brugnano del foro di Bologna di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.</p>
<p>difeso dall'avv. Luigi Colacino del foro di Crotone di fiducia <u>PRESENTE</u></p>	<p>SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.</p>

VECCHI Giovanni

difeso dall'avv. Salvatore Vito Villani del
foro di Taranto di fiducia **PRESENTE**

difeso dall'avv. Vainer Burani del foro di
Reggio Nell'emilia di fiducia
PRESENTE

VILLIRILLO Romolo

difeso dall'avv. Stefania Rania del foro di
Catanzaro di fiducia **ASSENTE**

difeso dall'avv. Luigi Colacino del foro di
Crotone di fiducia **PRESENTE**

SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.

SI RIPORTA AI MOTIVI D'APPELLO.

PROPONE ISTANZA DI REVOCA – SOSPENSIONE DELLA MISURA
CAUTELARE PER INCOMPATIBILITA' CON IL SISTEMA
CARCERARIO.

PROPONE ISTANZA DI REVOCA DELLA MISURA CAUTELARE
PERCHE' VENUTA MENO LA PRESUNZIONE DELL'ART. 175 C.P.P.
SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO.


Sommario

PREMESSE GENERALI	4
Capitolo 1	5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E FONTI DI PROVA IN PRIMO E SECONDO GRADO	5
Capitolo 2	9
PREMESSE PROCEDURALI E DI METODO.....	9
1. Valore e utilizzabilità di atti di appello, motivi aggiunti e memorie	9
2. Rinnovazione istruttoria, elementi sopravvenuti e richiamo ordinanze.....	10
Capitolo 3	19
LE NUOVE QUALIFICAZIONI GIURIDICHE IN PRIMO E SECONDO GRADO. LA REFORMATIO IN PEIUS NEL GIUDIZIO ABBREVIATO D'APPELLO	19
Capitolo 4	24
L'ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO	24
1. LA STORIA DELLA 'NDRANGHETA IN EMILIA.....	25
2. L'ASSOCIAZIONE 'NDRANGHETISTA IN "AEMILIA" :	30
a) Valore probatorio del fatto notorio	30
b) Il sodalizio ed il metodo mafioso.....	36
c) L'autonomia, la competenza ed il ne bis in idem	50
d) Partecipazione e concorso esterno	53
3. DUE AFFARI EMBLEMATICI.....	59
a) L'"affare Sorbolo"	59
b) Le "frodi carosello"	85
Capitolo 5	95
PREMESSE SUI DELITTI DI ESTORSIONE CONTESTATI NEL PRESENTE GIUDIZIO	95
1. - Sulle richieste di riqualificare le estorsioni contestate nel delitto di cui all'art. 393 c.p.: due diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità	96
2. - Sulle richieste di riqualificare le estorsioni contestate nel delitto di cui all'art. 610 c.p.	101
3. - Casi di estorsione c.d. contrattuale.....	102
Capitolo 6	104
QUESTIONI COMUNI IN TEMA DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI	104
1. - L'aggravante dell'associazione armata: art. 416 bis comma 4 c.p.	104
2. - L'aggravante del reimpiego: art. 416 bis comma 6 c.p.....	106
3. - Problemi attinenti alla comunicabilità della circostanze: a) le aggravanti di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991	110
4. - Segue: b) l'estorsione commessa in concorso con appartenente ad un'associazione mafiosa .	112
5. - Se l'aggravante di cui all'art. 628 co. 3 n. 1 escluda l'applicazione dell'aggravante comune di cui all'art. 112 co. 1 c.p.....	113
6. - Sulla inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. nei casi di estorsione pluriaggravata ex artt. 112 c.p., 629 co. 2 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p.	114
7. - L'attenuante speciale di cui all'art. 8 della legge n. 203/1991	115
8. - Sui criteri di concessione delle attenuanti generiche.....	116
Capitolo 7	119

SUL RICORSO DEL PUBBLICO MINISTERO	119
Capitolo 8	125
SULL' APPELLO DELLE PARTI CIVILI.....	125
Capitolo 9	128
SULLE RICHIESTE DELLE PARTI CIVILI NON APPELLANTI.....	128
Capitolo 10	132
LE SINGOLE POSIZIONI	132
1. AMATO DOMENICO	132
2. BATTAGLIA PASQUALE.....	139
3. BERNINI GIOVANNI PAOLO	151
4. BLASCO ANTONIO.....	158
5. CALESSE MARIO.....	164
6. CAPPA SALVATORE.....	171
7. CAPUTO GAETANO	193
8. CIANFLONE ANTONIO.....	196
9. CLAUSI DONATO AGOSTINO.....	218
10. COLACINO MICHELE	255
11. CRUGLIANO GIANLUCA	268
12. CURCIO DOMENICO.....	276
13. DILETTO ALFONSO	290
14. ELEZAJ BILBIL.....	349
15. FERRARO VINCENZO.....	358
16. FLORO VITO SELVINO.....	365
17. FOGGIA DOMENICO.....	371
18. FRIZZALE ANTONIO.....	382
19. FRONTERA FRANCESCO.....	389
20. GERACE GENNARO	403
21. GERRINI GIULIO.....	418
22. GIBERTINI MARCO.....	442
23. GIGLIO GIULIO	462
24. GIGLIO GIUSEPPE	479
25. GRANDE ARACRI NICOLINO.....	499
26. GUALTIERI ANTONIO	531
27. GULLA' ANTONIO.....	556
28. GULLA' FRANCESCO	562
29. LAMANNA FRANCESCO.....	572

30. LEPERA FRANCESCO	587
31. MANICA GIUSEPPE.....	593
32. MARTINO ALFONSO.....	599
33. MARZANO ANTONIO	625
34. MESIANO DOMENICO.....	630
35. MORMILE VITTORIO	659
36. MUTO ANTONIO.....	665
37. NIGRO BARBARA.....	669
38. OPPEDISANO GIUSEPPE DOMENICO.....	677
39. OPPIDO RAFFAELE	691
40. PAGLIANI GIUSEPPE	697
41. PALERMO ALESSANDRO	729
42. PALLONE GIUSEPPE.....	732
43. PATRICELLI ALFONSO	744
44. 45. PATRICELLI PATRIZIA E VECCHI GIOVANNI.....	746
46. PELAGGI PAOLO	759
47. PEZZATTI SERGIO.....	770
48. PROCOPIO GIOVANNI.....	782
49. RICHICHI GIUSEPPE	791
50. SALWACH MICHAEL.....	827
51. SARCONE NICOLINO.....	834
52. SILIPO ANTONIO	884
53. SILIPO FRANCESCO.....	925
54 . SPAGNOLO FRANCESCO.....	934
55. SPAGNOLO VINCENZO SALVATORE	940
56. TATTINI ROBERTA	943
57. TURRÀ ROBERTO	957
58. VILLIRILLO ROMOLO	977
DISPOSITIVO.....	1005

PREMESSE GENERALI



le

Capitolo 1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E FONTI DI PROVA IN PRIMO E SECONDO GRADO

Il GUP presso il Tribunale di Bologna, con sentenza emessa in data 22/5/2016, giudicava con rito abbreviato 71 dei complessivi 219 imputati per i quali il Pubblico Ministero aveva richiesto il rinvio a giudizio¹, in relazione ai reati pluriaggravati, loro attribuiti a vario titolo, di cui all'art. 416 bis c.p., di estorsione, usura, incendio, impiego di denaro di provenienza illecita, falsa fatturazione, bancarotta fraudolenta, reati in materia di armi, stupefacenti, nonché a numerose ipotesi di trasferimento fraudolento di valori.

In particolare, il reato di cui all'art. 416 bis c.p. veniva contestato in relazione ad una associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta, di matrice calabrese e collegata alla casa madre con sede in Cutro (facente capo alla famiglia Grande Aracri), autonomamente operante nel territorio emiliano -nelle province di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza- a fare data dall'anno 2004 e fino al 28/10/2015, dedita in prevalenza alla commissione di delitti in ambito economico (reimpiego di capitali di provenienza mafiosa, false fatturazioni, trasferimento fraudolento di valori, bancarotte fraudolente) nonché ad estorsioni e ad altri in materia di armi, costituendo le residue ipotesi delittuose in maggior parte reati fine del delitto associativo.

Le **fonti di prova** erano costituite in prevalenza dagli esiti di indagini tecniche di intercettazioni telefonica e ambientale, riscontrate da plurimi servizi di osservazione, pedinamento e controllo, perquisizioni e sequestri, da accertamenti bancari e finanziari, dai verbali di dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, dalle prove documentali, comprensive degli esiti delle rogatorie internazionali esperite .

Nello specifico, si trattava delle risultanze dell'attività di indagine (denominata "*Aemilia*") coordinata dalla DDA di Bologna, in collegamento investigativo con le DDA di Catanzaro e Brescia, e svolta principalmente dai Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Modena, della Compagnia di Fiorenzuola D'Arda (PC), della Compagnia e del Reparto Operativo di Parma e dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cremona (c.d. indagine *Demetra*).

L'avvio di tale attività investigativa era da ricondursi a quanto emerso nell'ultima parte dell'indagine relativa al procedimento n. 11197/06 RGNR (cd. indagine "*Point Break*"), riguardante una continuativa e consistente attività di reimpiego di somme provenienti dalla cosca

¹ All'esito dell'udienza preliminare, che si articolava in 17 udienza e si concludeva il 22/4/2016, era disposto il rinvio a giudizio degli altri 147 imputati.

'ndranghetistica Arena di Isola Capo Rizzuto, attuata in territorio modenese da un gruppo di soggetti (tra cui figuravano anche gli odierni imputati Manica Giuseppe e Pezzatti Sergio) facenti capo a Pelaggi Paolo; all'esito di tale procedimento venivano pronunciate sentenze passate in giudicato sia dall'Ufficio GIP del Tribunale di Bologna sia dal Tribunale di Modena,

Venivano inoltre acquisiti e riesaminati alla luce delle più recenti emergenze investigative gli atti dei procedimenti relativi alle c.d. indagini *Idra*² e *Barracuda*³ ed altri numerosi fascicoli processuali pendenti presso le Procure della Repubblica di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia e di Cremona, iscritti a seguito di eventi criminosi occorsi in quei territori, nonché il fascicolo n. 5620/15 RNR DDA della Procura di Roma relativo alle indagini svolte dalla DIA di Roma su attività illecite riconducibili alla cosca Grande Aracri, che vedevano coinvolti Diletto Alfonso, Vecchi Giovanni e Patricelli Patrizia.

Sulla base di tale compendio probatorio il Pubblico Ministero della DDA bolognese proponeva corpose richieste di misure cautelari in data 26/6/2014 e 19/11/2014, parzialmente accolte dal Giudice per le Indagini Preliminari in sede che, con ordinanza del 15/1/2015 (eseguita il 28/1/2015), applicava la misura cautelare detentiva nei confronti di 116 soggetti, gravemente indiziati, a vario titolo, dei delitti sopra indicati.

Facevano seguito altri provvedimenti cautelari, reali e personali, originati da richieste che recepissero i risultati di ulteriori fasi investigative conseguenti all'incessante emergere di nuovi elementi di prova in relazione ad ipotesi accusatorie già formulate e ad altre di nuova formulazione, e precisamente:

- decreto di sequestro preventivo del 26/1/2015 avente ad oggetto ingenti compendi patrimoniali da riferirsi agli imputati e alle imputazioni già formulate dal Pubblico Ministero in sede di richiesta cautelare personale, con alcune aggiunte e variazioni riguardanti le contestazioni di cui all'art. 12 quinquies l. 356/1992;
- ordinanza applicativa di misure cautelari personali e decreto di sequestro preventivo del 7/7/2015 (operazione c.d. Aemilia 2 condotta nell'ambito di un fascicolo parallelo, riunito a quello principale in sede di udienza preliminare);
- ordinanza applicativa di misure cautelari personali e decreto di sequestro preventivo del 29/8/2015;

² svolta dai carabinieri Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia (p.p. n. 8254/09 RNR DDA), all'esito della quale, il GIP in sede, con ordinanza del 18/6/2012, pur ritenendo la gravità indiziaria dei delitti contestati, aveva escluso il reato associativo e l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, conseguentemente dichiarando la propria incompetenza funzionale.

³ svolta dai carabinieri Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia (p.p. 20606/10 RNR DDA).

- successivi decreti di sequestro preventivo di ulteriori beni emersi nel corso della attività di investigazione di natura patrimoniale (decreto di sequestro preventivo del 20/7/2015 e del 19/8/2015).

Su essi provvedimenti cautelari intervenivano ripetutamente il Tribunale del riesame e la Corte di Cassazione, con esiti in buona misura confermativi dei provvedimenti del gip.

Con la sentenza che definiva il rito abbreviato in I° grado, oltre all'assoluzione di alcuni imputati venivano pronunciate condanne penali, e disposte confische dei compendi di beni già sottoposti a sequestro preventivo, nonché condanne al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite; il giudice di prime cure, valutate le emergenze probatorie sopra sommariamente indicate, considerava altresì le sentenze passate in giudicato che avevano accertato l'esistenza di una cellula di 'ndrangheta in Emilia, e precisamente, la sentenza nr. 712/06 emessa il 25/5/2006 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna e la sent. n. 616/2006 emessa il 18/12/2008 dal Tribunale di Piacenza (*op. Grande Drago*), riguardanti la sussistenza di siffatta consorterìa criminosa autonoma ed attiva nella zona di Piacenza, Reggio Emilia, Parma e Cremona nel periodo ottobre 2000-gennaio 2002, fatto per il quale veniva condannato in via definitiva, fra gli imputati dell'odierno processo, Lamanna Francesco; nonché la sentenza nr. 122/2004 emessa il 16/2/2004 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, e la sentenza n. 1517/2012 emessa il 27/6/2012 dalla Corte d'Appello di Bologna e divenuta irrevocabile l'8/4/2014 (*op. Edilpiovra*), riguardanti l'operatività della autonoma associazione di 'ndrangheta, nel reggiano, dal 2001 al 2003. Sempre nell'ambito di quel procedimento, all'esito di una articolata vicenda processuale (in cui erano emesse la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia 25 gennaio 2013 n. 104/2013 confermata dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza 26 marzo 2015 n. 1284, divenuta irrevocabile il 29/9/2016) era anche condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., in via definitiva, l'odierno imputato Sarcone Nicolino.

Nella sentenza appellata si rinvengono anche riferimenti alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Bonaventura Luigi, Marino Vincenzo, Vrenna Giuseppe, Oliverio Francesco, Cortese Angelo Salvatore, Foschini Vittorio, Gualtieri Rocco e Lombardo Giovanni, assunte, secondo quanto espressamente rilevato dal primo giudice, solo "*a corredo dell'imponente materiale probatorio aliunde acquisito*", e comunque utilizzate nel "*rispetto dei canoni valutativi dettati dal codice, così come interpretati in giurisprudenza*" (in particolare secondo i parametri indicati nella sentenza Cass. SS.UU. 29/11/2012, Aquilina).

Avverso tale decisione veniva proposto appello da 54 dei 57 imputati che avevano riportato condanne e dal Pubblico Ministero che chiedeva la condanna di 6 dei 14 imputati assolti da ogni accusa, oltre alla riforma in senso accusatorio delle assoluzioni relative a singole ipotesi di reato

riguardanti imputati condannati per altro. Il Pubblico Ministero avanzava inoltre ricorso per Cassazione (convertito in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p.), contestando il mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91 nei confronti di diversi imputati.

Veniva infine proposto appello anche dalle cinque organizzazioni sindacali costitutesi parti civili con richiesta che venisse riconosciuto il risarcimento del danno da loro subito anche in relazione alle ipotesi di reato associativo (capo 1) e di estorsione pluriaggravata commessa nell'ambito dell'"affare Sorbolo" (capo 84).

In questo grado, a seguito di accoglimento di alcune delle richieste delle parti di rinnovazione parziale dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p., le fonti probatorie erano integrate dalle dichiarazioni rese dall'imputato Giglio Giuseppe -divenuto collaboratore di giustizia nella fase finale dell'udienza di primo grado- avanti alla Corte nelle udienze del 13, 19, 20 e 26 maggio 2017 e da quelle dallo stesso rese in precedenza e contenute nel verbale di interrogatorio alla DDA di Bologna in data 16/02/2016 nonché nei verbali di udienza davanti al Tribunale di Reggio Emilia nelle date del 18/11/2016 e del 22/11/2016, di cui veniva disposta l'acquisizione, trattandosi di prova sopravvenuta.

Su richiesta della difesa di Giglio Giuseppe ed al solo fine di valutare la sussistenza dell'attenuante della collaborazione erano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese dallo stesso al Tribunale di Reggio Emilia nei mesi di novembre e dicembre 2016 ed il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione redatto dalla DDA di Bologna in data 26/7/2016.

Veniva inoltre disposta l'audizione in udienza del M.llo D'Agostino Emidio, in forza al Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Modena, sulle circostanze riferite oralmente da Giglio Giuseppe, al fine di fornire riscontro alle stesse, ed acquisiti documenti dallo stesso richiamati nel corso della deposizione, nonché i verbali delle dichiarazioni rese da Aiello Salvatore avanti i Carabinieri di Modena in data 11/03/2016, ed avanti al Tribunale di Reggio Emilia il giorno 17/01/2017.

Capitolo 2

PREMESSE PROCEDURALI E DI METODO

1. Valore e utilizzabilità di atti di appello, motivi aggiunti e memorie

Nel presente giudizio si sono innanzitutto poste le problematiche inerenti al tardivo deposito di appelli e di motivi aggiunti (ex art. 585 comma 4 c.p.p.), e precisamente, dell'appello presentato dall'Avv. Vito Villani in qualità di co-difensore degli imputati Vecchi Giovanni e Patricelli Patrizia, depositato solo in data 5/12/2016 e quindi oltre la scadenza del quarantacinquesimo giorno previsto dall'art. 544 comma 3 c.p.p., da individuarsi nel 3/12/2016, e dei motivi aggiunti depositati dalle difese di Clausi Donato Agostino, Cappa Salvatore e Gullà Francesco solo in data 13/4/2017, superando il termine di *"fino a quindici giorni prima dell'udienza"* stabilito dal comma 4 dell'art. 585 c.p.p., da computarsi escludendo dal conteggio il *"dies a quo"* ed il *"dies ad quem"*, fissato, quest'ultimo, per il giorno 28/4/2017.

Tutti i suddetti motivi di gravame, con ordinanza emessa in data 6/5/2017, sono stati dichiarati inammissibili, facendo comunque salve le richieste ai sensi dell'art. 603 comma 2 c.p.p. in essi contenute, nei termini e nei limiti esplicitati nel medesimo provvedimento, integralmente riportato più avanti in nota.

Ciò in forza del principio stabilito dai giudici di legittimità⁴ che esclude l'applicabilità delle forme e dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 603 c.p.p. alle richieste di integrazione istruttoria relative a prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, qualora si proceda con rito abbreviato.

Quanto poi alle questioni dedotte dalle parti (con motivi nuovi e con memorie) in via ulteriore rispetto a quelle contenute nei motivi di appello, che non siano consistite in richieste di ammissione di prove sopravvenute, la Corte si è attenuta al criterio secondo cui a tali atti si applica la disciplina di cui all'art. 585 comma 4 c.p.p., che esclude un obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione delle stesse qualora non siano in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione.⁵

⁴ La regola stabilita dall'art. 603 comma primo, cod.proc.pen., secondo cui la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale deve essere contenuta nell'atto di appello o comunque nei motivi aggiunti che devono essere presentati entro il termine previsto dall'art. 585 comma quarto, cod.proc.pen., ha riguardo alla riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o di prove nuove ma pur sempre preesistenti o scoperte prima della definizione del giudizio e non anche alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado di cui all'art.603, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 50893 del 12/11/2014 - dep. 04/12/2014, P.G., Cafà, Rv. 26148301)

⁵ Gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione, non sono da considerare memorie nè richieste ai sensi dell'art. 121 cod.proc.pen., ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei

In relazione alla eccepita inammissibilità di alcuni motivi di appello per difetto di specificità, dedotta in sede di discussione dalla Procura Generale, la Corte, nella valutazione dei singoli atti di gravame, ha avuto come riferimento i principi sanciti dai giudici di legittimità che, pronunciandosi a sezioni unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 26882201), hanno sostenuto doversi propendere per una omogeneità della valutazione della specificità estrinseca dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per cassazione.

La conseguenza è che anche i motivi di appello dovranno ritenersi inammissibili *“per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.”* (cfr. Cass. Pen, Sez. U sopra richiamata).

In definitiva, non potranno prendersi in considerazione quei motivi di doglianza che non indicano su quali punti la sentenza di primo grado dovrebbe essere riformata e per quali ragioni.

2. Rinnovazione istruttoria, elementi sopravvenuti e richiamo ordinanze

Trattandosi di procedimento svolto nelle forme del rito abbreviato non condizionato, le richieste di rinnovazione istruttoria avanzate dalle parti private e da quella pubblica sono state vagliate considerando i dettami dell'art. 603 c.p.p. alla luce dei principi e delle finalità che informano il rito alternativo in questione, tenendo conto dell'elaborazione giurisprudenziale di legittimità sul punto.

Con le argomentazioni esplicitate nell'ordinanza emessa da questa Corte **in data 6/5/2017**⁶ (e pertanto prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 603 cpp. introdotta dalla L.103/17),

motivi nuovi di cui all'art. 585 comma quarto cod.proc.pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione. (Sez. 1, n. 34461 del 10/03/2015 - dep. 06/08/2015, Pica, Rv. 26449301; conf. Sez. 5[^], n. 210 del 15/02/1996 - dep. 15/04/1996, Lenni, Rv. 204478)

⁶ Corte di appello di Bologna
Sezione Terza Penale

Il Collegio, composto dai seguenti giudici:
Dott. Cecilia Calandra, Presidente
Dott. Roberto Cigarini, Consigliere
Dott. Eufemia Milelli, Consigliere

Nel procedimento iscritto al n. **577/2017** a carico di Amato Domenico più altri, riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/04/2017, ha emanato la seguente
ordinanza

- 1) Atteso che l'atto d'appello relativo a Vecchi Giovanni e Patricelli Patrizia, depositato dall'avvocato Salvatore Vito Villani soltanto il giorno 05/12/2016 risulta proposto oltre i termini previsti dall'art. 585 commi 2 e 3 c.p.p., scadenti il giorno di sabato 03/12/2016, e deve pertanto ritenersi inammissibile;
- 2) Atteso che i motivi nuovi depositati dalle difese di Clausi Donato Agostino, Cappa Salvatore e Gullà Francesco soltanto il giorno 13/04/2017 risultano proposti quando era ormai scaduto il termine di cui all'art. 585 comma 4 c.p.p. e devono pertanto ritenersi inammissibili, fatte salve le richieste ai sensi dell'art. 603 c.p.p. in essi contenute;⁶
- 3) Atteso che all'udienza in data 28/04/2017 il Pubblico Ministero, Diletto Jessica e Morini Emanuela, hanno rispettivamente e reciprocamente rinunciato all'impugnazione proposta;
- 4) Ritenuto, quanto alle eccezioni di nullità della sentenza di primo grado sollevate:
- a) da Diletto Alfonso, ai sensi dell'art. 178 comma 1 lettera c) c.p.p., in relazione alla esclusione da parte del primo giudice dell'acquisizione degli elaborati dei consulenti tecnici di parte Vigè e Petitto, che la stessa sentenza della Corte di Cassazione invocata dall'appellante afferma che *"Tale omissione non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può [al più] influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive"*;⁶
- b) da Martino Alfonso, relativa alla mancanza agli atti del procedimento dei supporti magnetici e dei brogliacci trascrittivi delle intercettazioni, che la richiesta della loro acquisizione al Pubblico Ministero risulta presentata soltanto il giorno 15/09/2016, quindi dopo l'emanazione della sentenza appellata. In ogni caso, appartenendo detto materiale al procedimento principale, ed essendo intervenuto regolare deposito dello stesso all'esito delle indagini preliminari, la difesa ha avuto la possibilità di accesso. Si osserva poi che *"In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo"*;⁶
- c) da Gullà Francesco relativa alla pretesa genericità ed indeterminatezza del capo d'imputazione 119), in quanto fa riferimento a condotte alternative e aspecifiche, che l'eccezione sia priva di fondamento, essendo in tutto legittima anche la contestazione di imputazioni alternative⁶ ed evincendosi dalla lettura del capo d'imputazione una specifica e dettagliata descrizione delle condotte stesse. Trattasi in ogni caso di un'eccezione sollevata per la prima volta in questa sede e quindi tardivamente proposta;
- d) da Turrà Roberto relativa alla pretesa indeterminatezza del capo d'imputazione 140), che si tratti di questioni attinenti al merito della pretesa punitiva e comunque tardivamente proposte;
- e) da Spagnolo Francesco e Spagnolo Vincenzo circa la pretesa irrivalenza del deposito dell'atto di appello integrativo del P.M. per la mancata identificazione della persona che depositò l'atto in Cancelleria, che, anche volendo ignorare che i timbri apposti sull'atto di trasmissione dalla Procura della Repubblica alla Corte d'appello di Bologna attestano sia l'organo di provenienza sia l'organo ricevente, con corretta individuazione e sottoscrizione del funzionario trasmittente, ciononostante, l'atto in questione ha comunque raggiunto il suo scopo, limitandosi a riproporre questioni già espresse nell'originario atto d'appello e ad integrarle con una memoria che, ai sensi dell'art. 121 c.p.p., è sempre consentito alle parti produrre;
- f) da tutti gli imputati in relazione alla omessa notificazione dell'atto di appello del Pubblico Ministero ai difensori, che *"La notifica, a cura del cancelliere, dell'atto di impugnazione alla parte non impugnante va eseguita solo nei confronti della parte medesima e non anche del difensore"*;⁶
- g) Ritenuto che le questioni proposte, ivi comprese le varie eccezioni di inutilizzabilità di dichiarazioni testimoniali contenute negli atti di appello non evidenziando nullità patologiche, risultano comunque sanate dall'adesione al giudizio abbreviato;
- 5) Ritenuto, quanto alle eccezioni preliminari di **incompetenza territoriale**, che, implicando la relativa decisione valutazioni riguardanti questioni di merito sollevate con le impugnazioni ed inerenti al capo 1), sia opportuno differirne la decisione al momento della deliberazione della sentenza che definirà questo processo;⁶
- 6) Ritenuto, quanto al conflitto positivo di competenza prospettato dalla difesa di Martino Alfonso, come l'eccezione non possa essere considerata in questa sede perchè non tempestivamente corredata della documentazione necessaria, in palese violazione dell'art. 30 comma 2 c.p.p. oltre che proposta apparentemente con riferimento a procedimenti attualmente pendenti in diverse fasi di giudizio;
- 7) Premesso, quando alle richieste di **integrazione istruttoria**, che
- a. stante la natura eccezionale dell'istituto, segnatamente in caso di giudizio abbreviato non condizionato, di cui verrebbero diversamente snaturati i principi, *"l'assunzione di nuove prove è possibile solo qualora queste non si riferiscano a circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute dall'imputato, trattandosi altrimenti, di prove che avrebbero dovuto formare oggetto di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria da sottoporre al relativo vaglio di ammissibilità"*;⁶
- b. di fatto, nel giudizio abbreviato d'appello non può configurarsi un potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova, ed in caso di reiezione di istanze di condizionamento del rito, residua comunque alla

difesa il diritto di recedere dalla richiesta di abbreviato per procedere all'assunzione delle prove ritenute essenziali ai fini del decidere;

c. le parti in tal caso non possono invocare l'applicazione dell'art. 603 comma 1 c.p.p. restando loro soltanto la possibilità di sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice ai sensi dell'art. 603 comma 3 c.p.p.⁶, posto che *"una diversa interpretazione della norma privilegierebbe in modo assoluto ed incondizionato il "diritto alla prova", a danno e con sacrificio di altri principi tutelati costituzionalmente quanto alla realizzazione della pretesa punitiva dello Stato"*, con evidenti ricadute sulla celerità nella celebrazione del processo e sui conseguenti pericoli in tema di maturazione della prescrizione e di scadenza dei termini cautelari;⁶

d. quanto poi all'ipotesi di integrazione dell'istruttoria prevista dall'art. 603 comma 2 c.p.p. relativo alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado – significativamente si tratta dell'unica disposizione della norma in cui si parla espressamente di *"giudizio"*, e non già (come nel comma 1° e nel comma 3°) di *"dibattimento"* -, il giudice d'appello può disporre la rinnovazione dell'istruzione nei soli limiti previsti dall'art. 495 comma 1 c.p.p. espressamente richiamato dalla norma in esame: e il citato art.495 cpp a sua volta fissa i criteri per l'ammissione della prova nel dibattimento di primo grado secondo i principi dettati dagli articoli 190 e 190 bis c.p.p.;

e. proprio perché, in presenza di prove sopravvenute, non trova applicazione né la previsione di cui all'art. 603 comma 1 c.p.p., né il limite di deducibilità di cui all'art. 585 comma 4 c.p.p., non può ritenersi sufficiente la mera asserzione della parte in ordine alla circostanza che trattasi di prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado. È necessario, quanto meno, che vengano indicati o forniti elementi concreti per consentire al giudice di valutare, con cognizione di causa, che effettivamente la prova di cui si chiede l'assunzione sia sopravvenuta⁶;

f. dagli indicati collegamenti normativi deve allora intanto desumersi che, in caso di prove sopravvenute, la parte istante ha l'onere di specificare quali siano gli elementi richiesti e quelli che ne attestano l'effettiva natura di prova sopravvenuta ed il giudice non può esimersi dal valutare se le stesse siano o meno manifestamente superflue o irrilevanti con puntuale riferimento alle imputazioni del procedimento in corso; in caso poi di richiesta effettuata nei procedimenti di cui all'art. 51 comma 3 c.p.p., (quale quello in esame) di assumere un teste o un coimputato già esaminati in dibattimento o in incidente probatorio o ancora i cui verbali di dichiarazioni siano stati acquisiti ex art. 238 c.p.p., la stessa sarà ammissibile solo ove riguardante *"fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni"*;

8) Ritenuto che, anche alla luce delle considerazioni che precedono, appaiano inammissibili tutte le istanze riconducibili all'art. 603 comma 1 c.p.p. ovvero le richieste di:

a. acquisizione di certificati anagrafici e documentazione indicata da Battaglia Pasquale e Martino Alfonso, posta, tra l'altro, quanto al primo, la non incompatibilità dell'attività lavorativa svolta con i luoghi e i tempi dei reati contestati;

b. acquisizione della documentazione relativa all'"affare Sestito" richiesta dalla difesa di Grande Aracri Nicolino;

c. acquisizione della documentazione indicata da Giglio Giuseppe e la richiesta di disporre perizia per accertare la liceità dei patrimoni allo stesso confiscati;

d. perizia antropometrica avanzata dalla difesa di Grande Aracri Nicolino;

e. la richiesta di messa a disposizione delle bobine di intercettazioni telefoniche nonché restituzione nel termine avanzata dalla difesa di Martino Alfonso;

9) Ritenute inammissibili le richieste avanzate da Cappa Salvatore e Gullà Francesco di trascrizione delle intercettazioni 1114 e 1115 nonché la richiesta avanzata da Diletto Alfonso di acquisizione degli elaborati dei Consulenti Tecnici di parte Vigè-Petitto, posto che *"In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali...la prova è costituita dalle bobine e dai verbali e il giudice può utilizzare il contenuto delle intercettazioni indipendentemente dalla trascrizione, che costituisce la mera trasposizione grafica del loro contenuto, procedendo direttamente al loro ascolto o disponendo una nuova perizia"*⁶;

10) Ritenuta inammissibile l'istanza della difesa di Richichi Giuseppe intesa ad ottenere l'acquisizione dei risultati delle indagini difensive, trattandosi di richiesta già correttamente respinta dal primo giudice perché avanzata in fase successiva rispetto all'udienza preliminare⁶;

11) Ritenuta inammissibile l'istanza avanzata da Cappa Salvatore, Pallone Giuseppe e Gullà Francesco affinché sia acquisita la sentenza del Tribunale di Verona n. 2087 del 07/09/2016 posto che non ne risulta l'irrevocabilità;

12) Ritenuto di non dover accogliere la richiesta avanzata da Cappa Salvatore e Pallone Giuseppe di disporre l'esame di Aiello Salvatore, Falbo Francesco, Muzzioli Antonio, né quella di acquisire copia dei verbali stenotipici relativi agli interrogatori dei suddetti davanti al Tribunale di Reggio Emilia alle udienze del 12 e 17 gennaio 2017, in quanto non si tratta di prove che possano considerarsi sopravvenute così come già motivato al precedente punto 8.g); né, del resto, appare assolutamente necessario acquisirle, avendo il Falbo, l'Aiello ed il Muzzioli già reso dichiarazioni nel corso del procedimento di primo grado;

13) Ritenuto che, stante il processo di collaborazione manifestato da Giglio Giuseppe quando oramai si avviava a conclusione il procedimento di primo grado, non possano che considerarsi, di contro, prove sopravvenute le dichiarazioni rese dallo stesso e richiamate negli appelli proposti da Cappa Salvatore, Gullà Francesco e Clausi Donato Agostino;

- 14) Ritenuto, pertanto, che l'esame di Giglio Giuseppe sulle circostanze e i passaggi dei suoi precedenti interrogatori così come dedotti nei rispettivi atti di appello sia ammissibile in quanto specificamente circostanziato dai tre suddetti appellanti, e non superfluo o irrilevante, ai sensi dell'art. 603 comma 2 c.p.p.;
- 15) Ritenuto di dover ammettere, ai sensi dell'art. 238 comma 4 c.p.p., con riferimento alle posizioni di Cappa Salvatore e Gullà Francesco, l'acquisizione dei verbali stenotipici di interrogatorio resi da Giglio Giuseppe alla DDA di Bologna in data 16/02/2016 nonché i verbali delle dichiarazioni rese da Giglio Giuseppe davanti al Tribunale di Reggio Emilia alle udienze del 18/11/2016 e 22/11/2016;
- 16) Ritenuto di poter ammettere l'esame di Giglio Giuseppe richiesto dal Pubblico Ministero soltanto per le posizioni degli imputati Bernini Giovanni Paolo, e Floro Vito Selvino, in relazione al delitto associativo, nonché dell'imputato Palermo Alessandro, in relazione ai reati di cui ai capi 79) e 80), posto che soltanto per le tre suddette posizioni la richiesta istruttoria risulta specificamente motivata in ordine alla rilevanza e alla non superfluità della prova richiesta, mentre, a riguardo delle altre posizioni la richiesta della pubblica accusa di sentire Giglio Giuseppe non può essere ammessa in quanto, esemplificativamente, o relativa a soggetti non imputati nel presente procedimento (Bolognino Michele, Blasco Gaetano, Valerio Antonio, Brescia Pasquale, Iaquina Giuseppe, Muto Antonio classe '55, Vertinelli Palmo e Vertinelli Giuseppe, Bianchini Augusto, Braga Bruna, Riillo Pasquale, Maticera Francesco), o ad assoluzioni per le quali non è stato interposto appello o a capi d'imputazione oggi non contestati (quali i capi 4, 4 bis, 53, 88, 88 bis, 143, 143 bis, 156, 157) o a posizioni per le quali non risulta fornita alcuna indicazione in ordine alla rilevanza delle nuove dichiarazioni di Giglio Giuseppe (cfr. le posizioni di Sarcone Nicolino, Diletto Alfonso, Giglio Giulio, Curcio Domenico, Richichi Giuseppe e tutte le restanti posizioni così come genericamente richiamate nell'atto d'appello, peraltro richieste ai soli sensi dell'art. 603 commi 1 e 3 c.p.p. e, in udienza, ai sensi dell'art. 603 comma 2 c.p.p.): infatti, non basta la mera novità e generale importanza dell'elemento a renderlo specificamente rilevante ai fini del decidere nel rispetto dei canoni di cui all'art. 438 e ss. c.p.p. e dei principi di cui all'art. 111 della Costituzione;
- 17) Ritenuto che, per le medesime ragioni, non possa darsi corso alla ulteriore richiesta di sentire i testi indicati dal P.M. nell'atto di appello e nei motivi aggiunti ad eccezione del Maresciallo Emidio D'Agostino del R.O.N.I. C.C. di Modena in ordine alle verifiche dell'attendibilità del dichiarante sulle specifiche circostanze in relazione alle quali è stato ammesso l'esame di Giglio Giuseppe;
- 18) Ritenuto che, per gli stessi motivi appena esposti, possa darsi corso alla richiesta del P.M. di acquisizione dei verbali relativi alle dichiarazioni di Giglio Giuseppe specificamente richiamate nell'atto d'appello limitatamente alle posizioni di Bernini Giovanni Paolo, Floro Vito Selvino e Palermo Alessandro ed ai soli fini specificati dall'art. 238 comma 4 c.p.p.;
- 19) Ritenuto, quanto alla richiesta avanzata dalla difesa di Giglio Giuseppe intesa ad ottenere l'esame del predetto a fini assolutori e di riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, nonché l'acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione redatto dalla DDA di Bologna in data 26/07/2016, di poter ammettere quest'ultima istanza, comunque relativa ad elemento sopravvenuto, rilevante e specifico; di contro, la richiesta di nuovo esame dell'appellante a fini assolutori non può qualificarsi prova sopravvenuta ai sensi dell'art. 603 comma 2 c.p.p. in quanto il Giglio avrebbe potuto rendere nel corso del primo giudizio qualunque dichiarazione;
- 20) Ritenuto che, per lo stesso motivo appena esposto, non può che essere rigettata la richiesta avanzata in udienza dalla difesa di Richichi Giuseppe di acquisizione dei verbali degli interrogatori resi al P.M. della DDA di Bologna il 07/10/2016 ed il 10/03/2017;
- 21) Ritenuto che le sopra espresse considerazioni non inibiscano comunque a ciascun imputato la facoltà di rendere spontanee dichiarazioni in qualunque stato e grado del procedimento;
- 22) Concessa alle parti interessate la facoltà di controprova;

Per Questi Motivi

- 1) Visti gli articoli 589 e 591 c.p.p.

Dichiara inammissibili le impugnazioni proposte dal Pubblico Ministero e dalle difese nei confronti di Diletto Jessica e Morini Emanuela;

Dispone, nei confronti di Diletto Jessica e Morini Emanuela l'esecuzione della sentenza del GUP di Bologna in data 22/04/2016;

Condanna Diletto Jessica e Morini Emanuela al pagamento delle spese del procedimento;

- 2) Dichiara inammissibile l'appello relativo a Vecchi Giovanni e Patricelli Patrizia depositato dall'avvocato Salvatore Vito Villani;

3) Dichiara inammissibili, nei limiti di cui alla parte motiva della presente ordinanza, i motivi nuovi proposti dalle difese di Clausi Donato Agostino, Cappa Salvatore e Gullà Francesco;

4) Visto l'art. 603 c.p.p. fissa per l'esame di Giglio Giuseppe e, a seguire, del Maresciallo Emidio D'Agostino, nei limiti di cui alla parte motiva della presente ordinanza, le udienze del **12 e 13 maggio 2017 ore 9** e ss. disponendo che l'esame del primo avvenga in videoconferenza;

5) Concede alle parti direttamente e specificamente interessate il termine del 16 maggio 2017 per l'indicazione di eventuali mezzi di prova contraria, da esperirsi, in caso di accoglimento, alla udienza del 19 maggio 2017;

si è esclusa la possibilità di integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 comma 1 c.p.p., ritenuta incompatibile con il rito abbreviato, con accoglimento solo delle istanze di assunzione di prove sopravvenute alla conclusione del giudizio di primo grado, in relazione alle quali le parti avessero indicato gli elementi da cui desumerne la effettiva sopravvenienza nonché la rilevanza ai fini della valutazione dei motivi di appello.

Come sopra anticipato, si è pertanto ammessa la richiesta di audizione di Giglio Giuseppe sulle circostanze indicate negli atti di appello degli imputati Cappa Salvatore, Gullà Francesco e Clausi Donato Agostino, nonché su quelle indicate nell'atto di appello del Pubblico Ministero, in relazione alle posizioni di Bernini Giovanni Paolo, Floro Vito Selvino e Palermo Alessandro, con acquisizione dei verbali stenotipici di interrogatorio resi da Giglio Giuseppe alla DDA di Bologna in data 16/02/2016 e di quelli relativi alle dichiarazioni rese dallo stesso Giglio davanti al Tribunale di Reggio Emilia alle udienze del 18/11/2016 e 22/11/2016, come richiesto dalle difese del Cappa e del Gullà.

La richiesta del Pubblico Ministero di audizione del Maresciallo Emidio D'Agostino del R.O.N.I. C.C. di Modena è stata accolta limitatamente alle verifiche dallo stesso svolte circa l'attendibilità del Giglio sulle specifiche circostanze in relazione alle quali è stato ammesso l'esame di quest'ultimo.

Era inoltre accolta l'istanza difensiva di Giglio Giuseppe intesa ad ottenere, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, l'acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione redatto dalla DDA di Bologna in data 26/07/2016.

Preso atto di successive precisazioni ed istanze avanzate dalle parti, seguiva l'ulteriore ordinanza emessa in data 13/5/2017⁷, con cui si disponeva l'acquisizione dei verbali contenenti le

6) Dispone l'acquisizione dei verbali di interrogatorio resi da Giglio Giuseppe alla DDA di Bologna in data 16/02/2016 nonché dei verbali delle dichiarazioni rese da Giglio Giuseppe davanti al Tribunale di Reggio Emilia alle udienze del 18/11/2016 e 22/11/2016 mandando alla Cancelleria per l'esecuzione;

7) Autorizza il Pubblico Ministero alla produzione dei verbali relativi alle dichiarazioni di Giglio Giuseppe specificamente richiamate nell'atto d'appello limitatamente alle posizioni di Bernini Giovanni Paolo, Floro Vito Selvino e Palermo Alessandro;

8) Dispone l'acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di Giglio Giuseppe redatto dalla DDA di Bologna in data 26/07/2016;

9) Riserva la decisione sull'eccepita incompetenza territoriale del Foro di Bologna alla sentenza definitiva del giudizio;

10) Respinge tutte le altre istanze ed eccezioni.

La presente ordinanza viene letta in udienza e depositata all'interno del relativo verbale. La sua lettura equivale a notificazione alle parti presenti o che devono considerarsi tali.

Bologna, 6 maggio 2017

Il Presidente

⁷ Corte di appello di Bologna

Sezione Terza Penale

Il Collegio, composto dai seguenti giudici:

Dott. Cecilia Calandra, Presidente

Dott. Roberto Cigarini, Consigliere

Nel procedimento iscritto al n. 577/2017 a carico di Amato Domenico più altri, riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 maggio 2017, ha emanato la seguente

ordinanza

1) Riguardo alle richieste con cui Grande Aracri Nicolino reiterava le istanze di disporre perizia antropometrica al fine di escludere che le persone la cui effigie risulta raffigurata nelle fotografie scattate dai Carabinieri di Fiorenzuola D'Arda in data 31/05/2011 (all. n. 18) fossero quelle di Villirillo Romolo e dello stesso Grande Aracri Nicolino, o, in subordine, di acquisire la documentazione fotografica scattata dagli operanti nelle circostanze in contestazione, al fine di provare che i soggetti in esse raffigurati non corrispondono nei loro tratti somatici a quelli degli imputati come dichiaratamente individuati dagli agenti operanti;

Ritenuto che la prima istanza non possa essere accolta, in quanto, come già motivato nell'ordinanza 6 maggio 2017, la perizia richiesta non costituisce prova sopravvenuta ex art. 603 comma 2 c.p.p., mentre in atti risultano già versate le fotografie cui l'imputato ha fatto riferimento chiedendone la formale acquisizione;

2) Riguardo all'istanza della difesa di Pallone Giuseppe di acquisire il verbale di dichiarazioni rese da Aiello Salvatore avanti i Carabinieri di Modena in data 11/03/2016;

Rilevato che alla luce delle ricerche effettuate nel fascicolo processuale e delle attestazioni sul punto rese tanto dalla difesa quanto dalla pubblica accusa il verbale stesso, contrariamente a quanto già desunto dagli atti d'appello che su di esso si basavano, non risulta essere stato mai versato in atti, costituendo pertanto le dichiarazioni dell'Aiello prova scoperta dopo il giudizio di primo grado;

Ritenuto che tale situazione valga a motivare l'acquisizione del verbale in questione specificamente indicato dalla difesa già nell'atto d'appello;

Considerato che appare altresì ammissibile la prova contraria richiesta dal P.G. sul punto, costituita dal verbale di dichiarazioni rese da Aiello Salvatore avanti al Tribunale di Reggio Emilia il giorno 17/01/2017, verbale che, peraltro, la stessa difesa - che all'udienza si è opposta oralmente a detta acquisizione - aveva già espressamente richiesto di acquisire nei motivi aggiunti all'atto d'appello originario;

Ritenuto che, di fatto *"il consenso espresso dal difensore dell'imputato alla rinnovazione del dibattimento, mediante lettura degli atti dell'istruzione probatoria compiuta da altro giudice, non può essere revocato"* in quanto, una volta prestato esso deve restare irrettabile per la certezza dei rapporti giuridici e per l'ordinaria irrevocabilità degli atti di consenso in materia procedurale; detto consenso costituisce quindi un *negozio unilaterale recettizio di natura processuale*, insuscettibile di revoca in quanto non può farsi discendere dalla volontà del soggetto processuale che per libera scelta lo ha legittimamente prestato il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli già realizzatisi a seguito di tale manifestazione di volontà⁷; che a maggior ragione il principio del consenso testè richiamato vale nel caso di specie, in cui la difesa - che pur non ha oggi acconsentito all'acquisizione del verbale dibattimentale richiesto dal P.G. - aveva avanzato *ab initio* ed autonomamente richiesta di acquisizione del medesimo verbale (cfr. motivi aggiunti di Pallone Giuseppe);

3) Riguardo alle richieste avanzate dalla difesa di Giglio Giuseppe:

Ritenuto, quanto alla eccezione di nullità dell'ordinanza emessa da questa Corte il 6 maggio 2017, che la stessa sarà esaminata unitamente al merito nel rispetto dell'art. 182 c.p.p.;

Rilevato tuttavia che l'istanza di nuovo esame integrale dell'imputato finalizzata a *"provare la sua relevantissima collaborazione con la giustizia..., il suo elevato grado di ravvedimento, la sua intervenuta resipiscenza"* non rientra tra le prove sopravvenute in giudizio abbreviato d'appello, così come definite dall'art. 603 comma 2 c.p.p., con rinvio agli artt. 485 e 190 c.p.p., e dall'art.438 e ss. cpp., atteso che al medesimo dichiarato scopo di rideterminazione della pena potrebbero essere utilizzati strumenti ben più essenziali e rispettosi dei criteri di speditezza del rito prescelto;

Ritenuto che, invero, il fine esplicitato dal difensore *"di conseguire il massimo riconoscimento in punto di collaborazione e quindi di trattamento sanzionatorio"* ben possa trovare idoneo e sufficiente supporto probatorio nell'acquisizione dei verbali dibattimentali oggi prodotti per la prima volta dall'appellante e nel verbale illustrativo della collaborazione già acquisito con l'ordinanza di questa Corte in data 6 maggio 2017, tutte produzioni in questo senso ammesse ai soli e specifici fini testè esplicitati;

Rilevato che, di contro, ove la richiesta in esame fosse intesa a reiterare l'istanza di rinnovazione istruttoria anche a fini assolutori, non potrebbe qui che ribadirsi quanto già espressamente motivato nell'impugnata ordinanza nuovamente con riferimento ai principi che sovrintendono alla celebrazione del giudizio abbreviato in appello, in quanto la scelta di rendere dichiarazioni autodifensive era affidata all'esclusivo dominio del Giglio già all'epoca del giudizio di primo grado;

Considerato che del tutto infondate appaiono da ultimo le censure espresse dalla difesa di Giglio circa la contraddittorietà del diniego di procedere nuovamente all'esame integrale del predetto -come dallo stesso richiesto- pur a fronte del contestuale riconoscimento della novità e sopravvenienza della prova in questione per altre posizioni processuali: di fatto la ritenuta novità e rilevanza specifica dell'elemento è stata valutata non già con riferimento ai fatti

dichiarazioni di Aiello Salvatore, nonché, sempre ai meri fini del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, la produzione di tutti gli interrogatori resi da Giglio Giuseppe davanti al Tribunale di Reggio Emilia nel novembre e dicembre 2016, richiesta dalla difesa del predetto, e si ammetteva il Procuratore Generale ad effettuare l'esame di Giglio Giuseppe anche in relazione alla posizione di Colacino Michele.

All'esito delle audizioni di Giglio Giuseppe e del Maresciallo D'Agostino, la Corte, all'udienza del 27/5/2017, invitava le parti ad avanzare eventuali richieste di controprove⁸, che venivano proposte da parte sia della Procura Generale che delle difese interessate, ed in relazione alle quali veniva emessa una prima ordinanza in data 31/5/2017⁹ ed una successiva in data 3/6/2017,

ascritti all'istante (per i quali vale quanto argomentato ai capoversi precedenti) bensì alla posizione di terzi coimputati da lui richiamati ;

4) Riguardo alla richiesta del Pubblico Ministero oggi per la prima volta specificatamente esplicitata, di ammissione dell'esame di Giglio Giuseppe con riferimento alla posizione di Colacino Michele e più in particolare (cfr. interrogatorio del 29/06/2016 alla DDA) alle vicende della agenzia di scommesse che lo collegano alla posizione di Floro Vito Selvino;

Ritenuto di poter ammettere la suddetta istanza del Pubblico Ministero, per gli stessi motivi già indicati nella precedente ordinanza ammissiva nei confronti di Floro Vito (in ordine allo stesso e per la medesima circostanza è già stato ammesso l'esame di Giglio Giuseppe);

5) Ritenuto di richiamare, quanto alle residue istanze, le determinazioni già espresse nella propria precedente ordinanza del 6/5/2017;

Per Questi Motivi

1) Dispone l'acquisizione del verbale di dichiarazioni rese da Aiello Salvatore avanti i Carabinieri di Modena in data 11/03/2016, e di quello in forma stenotipica avanti al Tribunale di Reggio Emilia il giorno 17/01/2017, mandando alla Cancelleria per l'esecuzione;

2) Ammette l'esame di Giglio Giuseppe richiesto dal Pubblico Ministero nei limiti di cui alla parte motiva della presente ordinanza;

3) Ammette la produzione richiesta dalla difesa di Giglio Giuseppe, ai fini più sopra indicati, di tutti gli interrogatori resi dal predetto davanti al Tribunale di Reggio Emilia nel novembre e dicembre 2016;

4) Rigetta tutte le altre istanze.

La presente ordinanza viene letta in udienza e depositata all'interno del relativo verbale. La sua lettura equivale a notificazione alle parti presenti o che devono considerarsi tali.

Bologna, 13 maggio 2017

Il Presidente

⁸ La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato, implica il diritto delle parti all'ammissione della prova contraria, per tale dovendosi intendere quella diretta a contrastare o a mostrare sotto una diversa prospettiva lo stesso fatto oggetto della prova assunta d'ufficio, o comunque ad illuminare aspetti di tale fatto rimasti oscuri o ambigui all'esito della nuova acquisizione, salvo che non si tratti di profili manifestamente superflui o irrilevanti. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte d'appello che, dopo aver acquisito d'ufficio il fascicolo relativo ad altro procedimento, contenente tra l'altro gli esiti di attività di intercettazione, aveva rigettato richieste, formulate in controprova, di trascrizione delle intercettazioni e di escussione di un teste, prive di qualunque esplicitazione delle ragioni della rilevanza dei predetti mezzi istruttori). (Sez. 6, n. 15912 del 28/01/2015 - dep. 16/04/2015, Palermi e altro, Rv. 26312001)

⁹ Corte di appello di Bologna

Sezione Terza Penale

Il Collegio, composto dai seguenti giudici:

Dott. Cecilia Calandra, Presidente

Dott. Roberto Cigarini, Consigliere

Dott. Eufemia Milelli, Consigliere

Nel procedimento iscritto al n. 577/2017 a carico di Amato Domenico più altri, riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 maggio 2017, ha emanato la seguente

ordinanza

Preso atto delle richieste avanzate dal Procuratore Generale di produzione dei documenti citati dal teste D'Agostino a riscontro delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia nonché di quelle di ammissione di prova contraria avanzate nell'interesse di Palermo Alessandro, Cappa Salvatore, Floro Vito Selvino, Villirillo Romolo e Colacino Michele;

- 1) rilevato, quanto ai documenti utilizzati dal Maresciallo D'Agostino nel corso della sua deposizione, e raccolti in apposito CD-ROM, che molti degli stessi sono una mera riproposizione di atti di indagine (quali p.v. di perquisizione, rit. telefoniche, annotazioni di P.G., verbali di ricezione di denunce, schede personali degli imputati, brogliacci di intercettazioni telefoniche, p.v. di constatazione, scritture private ed altro) già contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari ed in buona misura utilizzati per la motivazione della sentenza di primo grado: di talchè, con riferimento agli stessi, non appaiono formulabili censure di sorta né risulta necessario disporre l'esclusione dall'elenco stesso;
- 2) ritenuto, quanto ai restanti documenti citati dal Maresciallo D'Agostino, di poter ammettere, poiché rilevante al fine di riscontrare l'attendibilità del collaboratore di giustizia su specifici eventi o circostanze da lui richiamati:
 - a) con riferimento alla posizione di Floro Vito Selvino, la produzione di tutti i documenti indicati nelle cartelle 1, 2, 3 (ivi compresi quelli già contenuti nel fascicolo processuale), ad eccezione dell'ordinanza di custodia cautelare del 15/10/2015 del GIP di Reggio Emilia in quanto irrilevante;
 - b) con riferimento alla posizione di Palermo Alessandro, la produzione dei documenti sub 1, 3, 7, 10, 11, 13, 14, in assenza di opposizione da parte della difesa del Palermo stesso, nonché la sola intestazione della sentenza sub 5, da cui si evince la conferma del particolare dell'arresto di Muto Antonio per il fallimento della società Marmiolo Porfidi;
 - c) con riferimento alla posizione di Colacino Michele, Cappa Salvatore, Bernini Giovanni Paolo e Clausi Donato Agostino, questi ultimi tre anche in assenza di opposizione da parte delle rispettive difese, la produzione di tutti i documenti indicati, in essi ovviamente compresi quelli già presenti nel fascicolo;
 - d) ritenuto, conclusivamente, che restino esclusi dalla produzione richiesta solo i documenti non espressamente ammessi, oltre che, tra quelli successivamente indicati nelle note depositate il 29 e 30 maggio u.s., le dichiarazioni rese da Boschetti Luigi;
 - e) osservato, quanto alla copia del fax inviato da Catellani Lorenzo a Muto Antonio (classe '71), con relative copie di assegni bancari, che non vi è stata alcuna opposizione della parte direttamente interessata, individuata in Palermo Alessandro e che tale fax costituisce, una volta di più, elemento documentale citato a riscontro dal Maresciallo D'Agostino;
 - f) osservato che, altrettanto rilevante ai fini di riscontro già sopra indicati, e non opposta dalle difese, risulta essere la produzione della documentazione in cartaceo relativa all'"affare Sorbolo";
- 3) ritenuto che la richiesta di prova contraria nell'interesse di Villirillo Romolo deve ritenersi inammissibile in quanto l'imputato non rientrava tra quelli per i quali era stata ammessa la prova diretta costituita dall'esame di Giglio Giuseppe, di talchè egli non è titolare di un diritto alla prova contraria;
- 4) ritenuto che, quanto alle richieste di prova contraria avanzata nell'interesse di Palermo Alessandro, rilevanti ai fini sopra indicati appaiono le produzioni documentali, mentre superflue si ritengono la deposizione testimoniale e l'esame del coimputato Clausi (posto peraltro che Giglio Giuseppe non era affatto sicuro dei suoi ricordi con riferimento alle date di conoscenza e di rapporti professionali con Palermo);
- 5) ritenuto che, quanto alla richiesta di prova contraria avanzata nell'interesse di Cappa Salvatore, la stessa non appare ammissibile in quanto effettuata con riferimento ad una prova diretta della parte medesima ed al più riferita alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia in sede di controesame effettuato dal P.G.: condizione che non giustifica alcun diritto alla prova contraria;
- 6) ritenuto, quanto alla richiesta di prova dichiarativa avanzata nell'interesse di Floro Vito Selvino e Colacino Michele, che la stessa non può essere ammessa poiché con essa si richiede di disporre a prova contraria l'esame di persone coimputate nel medesimo o in altri procedimenti, in virtù della loro diretta conoscenza dei fatti (riferita da Giglio Giuseppe soltanto *de relato*): tali soggetti, infatti, in quanto fonti primarie della notizia, si troverebbero a deporre su circostanze potenzialmente pregiudizievoli per la loro posizione; ed è pacifico che "*non rientra nella disciplina dell'art. 195 cod. proc. pen. la dichiarazione "de relato" dei collaboranti che hanno riferito fatti appresi dagli stessi imputati, in quanto la fonte primaria in tal caso non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione, fermi restando i criteri di particolare rigore nella valutazione di tali elementi probatori*" (Cass. Pen., Sez. 5, n. 29821 del 25/11/2014 - dep. 10/07/2015, Trovato, Rv. 26529801)⁹; nello specifico, poi, gli esami richiesti nell'interesse di Floro Vito Selvino e di Colacino Michele appaiono manifestamente irrilevanti ai fini del decidere, trattandosi di assumere dichiarazioni di coimputati nel medesimo o in altro procedimento - peraltro già sottoposti ad esame nel corso delle indagini - legati da vincoli di parentela ed amicizia con l'istante e chiamati a riferire di fatti e circostanze per i quali esistono altresì in atti ulteriori elementi di prova; d'altro canto, gli istanti hanno già esercitato il proprio diritto alla prova contraria tramite il contro esame del dichiarante;⁹

con le quali erano ammesse buona parte delle produzioni documentali richieste dalla Pubblica Accusa e dalla difesa di Palermo Alessandro, rigettando le altre istanze, per le ragioni espressamente enunciate nei provvedimenti, alla cui lettura si rimanda.

10

Per Questi Motivi

Ammette le prove documentali richieste nei limiti sopra esposti e rigetta le richieste di prova dichiarativa come specificato in parte motiva.

Bologna, 31 maggio 2017

Il Presidente

I Consiglieri

Capitolo 3

LE NUOVE QUALIFICAZIONI GIURIDICHE IN PRIMO E SECONDO GRADO. LA REFORMATIO IN PEIUS NEL GIUDIZIO ABBREVIATO D'APPELLO

Come emergerà più chiaramente analizzando le singole posizioni, il giudice di prime cure, oltre ad emettere numerose condanne in relazione al capo di imputazione così come formulato nella richiesta di rinvio a giudizio, procedeva altresì a riqualificare in sentenza talune ipotesi di reato per le quali affermava la penale responsabilità dell'agente e definiva svariate posizioni con assoluzioni, per quattro delle quali, a seguito di impugnazione del P.M., la Corte riformava il verdetto di 1° grado pronunciando sentenza di condanna. Tanto con riferimento alla riqualificazione operata dal gup, quanto in ordine alla *reformatio in pejus* attuata in appello venivano da un lato espresse specifiche censure e richieste da parte della Pubblica Accusa e dall'altro lamentate o preconizzate dalle difese una serie di violazioni di principi generali e di cause di nullità della sentenza che è opportuno analizzare preliminarmente in modo complessivo, salvo poi richiamare i criteri qui esplicitati calandoli nel concreto in sede di esame della singola posizione.

a) Approfondendo il primo aspetto della problematica sotto un profilo meramente procedurale, spiccano tra le riqualificazioni della condotta operate dal gup quella di concorso esterno in associazione mafiosa originariamente ascritto a Bernini Giovanni Paolo nel reato di corruzione elettorale – riqualificazione specificamente impugnata dal P.M., che richiedeva di contro quanto meno la condanna per la fattispecie di cui all'art.416 ter cp. - ed ancora quella di partecipazione ad associazione mafiosa ascritta a Mesiano Domenico, che veniva modificata dal gup in concorso esterno nella medesima: per tale seconda posizione, in assenza di appello della Procura della Repubblica, era il P.G. a richiedere solo oralmente (ed in sede di conclusioni) la condanna per il delitto originariamente ascritto, richiesta ritenuta dalla difesa contraria ai principi costituzionali ed a quelli stabiliti dagli artt.4 del Prot.7 e 6 CEDU (come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo), con conseguente e correlata proposizione – in caso di accoglimento della richiesta del PG- di questione di costituzionalità.

• Ora, tralasciando per il momento le questioni di merito sollevate sul punto dalla Pubblica Accusa, è bene in primo luogo premettere come non sia ravvisabile nella decisione impugnata alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - questione solo larvamente sfiorata da talune parti nel corso della discussione- : a tal proposito la S.C. ha da tempo stabilito, ad esempio, che non vi è violazione dell'art.521 cpp. nella *“decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per*

concorso esterno alla stessa associazione, trattandosi non di due diverse ipotesi delittuose, ma di distinte modalità della partecipazione criminosa, purché il fatto materiale per cui vi è stata condanna risulti sufficientemente descritto nell'imputazione. Neppure può ipotizzarsi una violazione del contraddittorio e del correlato diritto dell'imputato ad un equo processo, dal momento che l'imputato è stato messo in condizione di interloquire pienamente sulla riqualificazione giuridica operata dal tribunale, dapprima con l'atto di appello e, in seguito, con il ricorso per cassazione” ¹⁰. Posto che il fatto per cui il gup condannava gli appellanti riqualificandone la condotta risulta compiutamente e minuziosamente descritto in rubrica, appare del tutto fuor di luogo il richiamo alla nota **sentenza Drassich** della Corte Europea ¹¹ operato nel caso di specie da talune difese, sia con riferimento alla sentenza di I° grado, sia in rapporto alla successiva decisione di questa Corte : è di fatto del tutto pacifico in giurisprudenza (sia nazionale, sia sovranazionale) che *“il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione”* . Non vi è peraltro chi non colga come nel caso concreto siano state amplissime le possibilità per tutte le parti di esplorare la correttezza delle contestazioni e delle ipotizzate o riconosciute riqualificazioni del fatto - le une bene e concretamente prevedibili rispetto alle altre - , affrontate tanto in sede di requisitoria , di arringhe e di decisione di I° grado, quanto negli atti di appello, nelle numerosissime memorie difensive e della Pubblica Accusa depositate in atti e nelle conclusioni e repliche effettuate a tutto campo dalle parti : di talché nessuna nullità è ravvisabile nei casi di conferma della pronuncia di condanna di I° grado conseguente alla riqualificazione della condotta operata dal gup .

• Ciò che peraltro incide maggiormente sulle censure espresse dalle difese in appello è che anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, ed in assenza di quella del P.M., è pacificamente consentito ai giudici di 2° grado di riqualificare a loro volta ed autonomamente il fatto senza violare né il divieto di *reformatio in peius* , né quello del *ne bis in idem* : violazione che secondo la difesa sarebbe correlata all'intervenuta formazione di un “giudicato interno” per la mancanza di qualsivoglia impugnazione da parte della Pubblica Accusa . La diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato o ritenuto può essere invero **“rilevata d'ufficio dal giudice**

¹⁰ cfr per tutte Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013 - dep. 10/12/2013, Billizzi e altri, Rv. 25813801

¹¹ **Sentenza CEDU del 11/12/2007 Seconda Sezione Caso: Drassich contro Italia. Numero del Ricorso: 25575/04 Presidente: Mme F. Tulkens.**

d'appello ogni qual volta è investito, con l'atto di impugnazione, della richiesta di verificare la sussistenza dell'addebito"¹² : verifica che nel caso di specie erano le difese stesse a richiedere al giudice del gravame con il proprio atto di impugnazione. Ecco pertanto che anche a prescindere dalle decisioni assunte nel concreto dalla Corte -che rendono concretamente irrilevante la questione proposta – le questioni di nullità e l'eccezione di incostituzionalità testé esaminate risultano palesemente infondate.

b) Quanto al secondo aspetto della problematica procedurale in esame (relativo alle riforme operate in appello) è bene sottolineare che la sentenza impugnata – assolutamente condivisibile in punto di diritto e compiutamente motivata in punto di fatto , con ampi e spesso incontestati richiami ad elementi probatori di chiara valenza accusatoria - trovava nel giudizio di II° grado una sostanziale e quasi integrale conferma tanto nella argomentazione sulla fondatezza ed affidabilità delle fonti di prova, quanto nella ricostruzione dei fatti , delle singole condotte e nella determinazione delle specifiche responsabilità . A tale piena adesione facevano eccezione solo poche modifiche circostanziali, alcune assoluzioni e declaratorie di prescrizione pronunciate in accoglimento delle censure difensive, e le condanne inflitte (in parziale o totale riforma della pronuncia gravata) a quattro appellanti, le cui posizioni erano state specificamente oggetto di impugnazione proposta dai P.M. : veniva di fatto addebitato a Giglio Giuseppe ed a Pelaggi Paolo un ulteriore reato di intestazione fittizia di azienda (loro contestato sub 100) precedentemente escluso dal Gup per carenza dell'elemento soggettivo, mentre Pagliani Giuseppe e Colacino Michele venivano condannati rispettivamente per il delitto di concorso esterno e per quello di partecipazione ad associazione mafiosa (uniche ipotesi ascritte ai predetti) , delitti dai quali i predetti erano stati assolti in I° grado.

• Con riferimento alle quattro *reformatio in peius* testé descritte (le une parziali, le altre totali), va premesso in linea generale che il richiamo da più parti effettuato in sede di discussione alle ben note sentenze delle S.U. del 2016 e 2017 (**imputati Dasgupta e Patalano** ¹³, oggi riversate nella nuova formulazione dell'art.603, c.3° bis cpp.) non appare in alcun modo pertinente al caso di specie : è vero infatti che il giudice di prime cure riassumeva e richiamava in sentenza taluni apporti dichiarativi resi da diversi collaboratori di giustizia antecedentemente al giudizio di I° grado (ancorché comunque acquisiti quasi al termine delle indagini); è tuttavia altrettanto vero che, se pure ritenuti ampiamente attendibili dal gup, tali apporti venivano

¹² Cfr per tutte Sez. 4, *Sentenza n. 23186 del 13/04/2016* Ud. (dep. 01/06/2016) Rv. 268995 ; Sez. 6, *Sentenza n. 43336 del 09/09/2016* Ud. (dep. 13/10/2016) Rv. 268441 ; Sez. 2, *Sentenza n. 27460 del 13/06/2014* Ud. (dep. 24/06/2014) Rv. 259567

¹³ Sez. U, *Sentenza n. 27620 del 28/04/2016* Ud. (dep. 06/07/2016) Rv. 267486 ; Sez. U, *Sentenza n. 18620 del 19/01/2017* Ud. (dep. 14/04/2017) Rv. 269785

dichiaratamente e concretamente utilizzati solo per "offrire una visione di insieme degli eventi nonché per l'inquadramento del particolare rapporto instaurato tra la 'ndrina distaccata di Reggio Emilia e gli imprenditori che ragionano 'alla cutrese' nonché per le nozioni (...) in materia di rapporti tra la casa madre e le cellule del Nord"¹⁴, ovvero con riferimento ad aspetti generali della pronuncia di condanna (per lo più relativi alla ritenuta sussistenza di una cosca 'ndranghetista autonoma in Emilia); di contro era il massiccio apporto probatorio delle intercettazioni, delle indagini bancarie, contabili e sul territorio a costituire il fondamento principale per la pronuncia di I° grado (di condanna o, come nei casi di specie, di assoluzione) a carico di singoli imputati.

• Ecco pertanto che il ribaltamento della sentenza di assoluzione operato in appello per le posizioni sopra descritte non si basa affatto su una diversa interpretazione di prove dichiarative considerate e ritenute decisive dal Gup per la propria decisione: prove dichiarative che scarso se non nullo spazio trovavano a tal proposito, pur costituendo comunque ed in linea generale elementi a carico (ritenuti pienamente attendibili dal giudice), e non certo a favore degli appellanti. Ciò che determinava la riforma in pejus in appello era di contro la estrapolazione dalla enorme mole di materiale istruttorio e valutazione di dati di fatto precedentemente mai rinvenuti o considerati, e la rilettura complessiva, in collegamento logico o temporale con ulteriori emergenze fattuali già riportate in sentenza, di altri elementi probatori, comunque già esistenti nel fascicolo processuale (quali intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi di OCP, investigazioni sul territorio, accertamenti bancari, analisi di documenti in sequestro o acquisiti agli atti).

• Per il solo Colacino, poi, occorre rilevare come la Corte abbia potuto altresì integrare e reinterpretare gli elementi di indagine anche alla luce di un ulteriore elemento sopravvenuto, ovvero delle dichiarazioni rese in sede di rinnovazione parziale dell'istruttoria da Giglio Giuseppe, dissociatosi nella fase conclusiva del giudizio di I° grado ed esaminato per la prima volta nel contraddittorio nel presente procedimento avanti alla Corte su richiesta del P.M. (per le posizioni Colacino, Floro, Palermo e Bernini) e di alcune difese (per le posizioni Cappa, Gullà Francesco e Clausi), con possibilità per tutte le parti di controesaminare il dichiarante e di produrre prova contraria al di lui esame diretto.

• Conseguentemente non si può qui lamentare il mancato rispetto della previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico) o dall'art.603, c.3 bis cpp., così come introdotto dalla L.103/17; né men che meno si può evocare una violazione in senso ampio del diritto di difesa o dei principi del giusto processo, atteso che gli elementi di

¹⁴ cfr sentenza impugnata aff. 1189

indagine ed i documenti utilizzati per la decisione costituivano patrimonio conoscitivo comune, a disposizione delle parti sin dal momento della notifica dell'avviso di cui all'art.415 bis cpp. - ed ancor più in giudizio, trattandosi di rito abbreviato- senza alcuna necessità di sottoporli nuovamente alla attenzione e valutazione nel contraddittorio , così come opportuno viceversa nel caso di prove dichiarative .

Tanto premesso con riferimento alla ritenuta infondatezza delle questioni anticipate in linea generale dalle parti, permane indubbiamente in capo a questa Corte, per tutti i casi di dissenso rispetto alla decisione assolutoria di primo grado, quell'obbligo di "motivazione rafforzata " che la rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello comporta nel rispetto della presunzione di innocenza dell'imputato e del canone "*al di là di ogni ragionevole dubbio*" poiché "*mentre la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, bensì la mera non certezza della colpevolezza*"¹⁵.

Nel valutare pertanto le posizioni per le quali si è sovvertito il giudizio assolutorio di I° grado sarà cura dei relatori evidenziare elementi probatori ed argomenti dirimenti (ovvero oggettive carenze od insufficienze della decisione assolutoria) in forza dei quali non possono residuare ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza.

¹⁵ cit. ut supra Sez. U, *Sentenza n. 18620*

Capitolo 4

L'ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO

Le censure - anticipate al punto precedente - della Pubblica Accusa per le riqualificazioni ed assoluzioni operate dal gup in ordine a talune originarie imputazioni di partecipazione o concorso esterno in associazione mafiosa , congiuntamente alle numerosissime doglianze difensive espresse tanto con riguardo alle affermazioni di responsabilità per i medesimi reati, quanto con riferimento alle ritenute aggravanti di cui all'art.7, L.203/91 , impongono una trattazione preliminare ed unitaria delle problematiche generali di merito (e non più meramente processuali) sottese alle fattispecie in contestazione .

Giova prima di tutto premettere che risultano totalmente condivisibili le definizioni giuridiche ed i limiti interpretativi indicati dal gup per delineare in astratto gli elementi costitutivi e differenziali delle fattispecie di cui all'art.416 bis , 416 ter e 110,416 bis cp.; né alcuna contestazione veniva mossa negli atti di gravame dalle difese e dalla Pubblica Accusa in ordine alla interpretazione sistematica , letterale e funzionale delle norme in contestazione ed al perimetro applicativo delle stesse come espresso in sentenza in linea generale . Parimenti incontrovertibile risulta la ricostruzione storica operata dal gup con riferimento alle numerosissime indagini pregresse ed alle svariate sentenze (oggi pressoché tutte esecutive) che accertavano l'esistenza di autonome organizzazioni 'ndranghetiste in Emilia dalla metà degli anni '90 sino ai primi anni 2000 ed il coinvolgimento in esse di alcuni tra gli odierni imputati : di talché debbono intendersi qui integralmente richiamati e definitivamente acquisiti, in quanto non oggetto di gravame, tanto l'inquadramento storico-giudiziario tracciato in sentenza, quanto le enunciazioni di diritto testé richiamate ¹⁶ .

Si osserva tuttavia che al di là delle specifiche censure difensive di volta in volta rivolte alla contestata partecipazione o al ritenuto coinvolgimento del singolo nel sodalizio mafioso oggi in contestazione (censure che verranno affrontate in seguito esaminando separatamente le posizioni degli appellanti) le problematiche di base e generali più frequentemente rilevate dalle parti in appello riguardano la concreta ed effettiva rispondenza dei criteri di massima stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza alle condotte ed alla situazione registrata dagli Inquirenti nel periodo in osservazione in Emilia Romagna e nei confronti dei singoli appellanti accusati o variamente condannati per la partecipazione interna o esterna alla associazione descritta al capo 1) .

¹⁶ Vedi aff.180 - 197 , 1218 -1243 e 1291 - 1293 della sentenza impugnata

Principale e più diffusa ragione di doglianza è invero costituita dalla sostenuta carenza nel caso di specie proprio di quelle caratteristiche e degli elementi costitutivi essenziali per l'integrazione della associazione mafiosa , quali l'accordo criminoso stabile tra più persone operanti con distinzione di ruoli e secondo gli schemi , i riti e le regole rigidamente predeterminate all'interno (in particolare) della 'ndrangheta , nonché la forza intimidatrice idonea a ingenerare nel singolo e nella collettività una condizione di assoggettamento e di omertà anche a prescindere dalla consumazione di un qualsivoglia delitto . La tesi più comunemente sostenuta dalle difese era quella secondo cui , quand'anche provati o persino quando ammessi, i singoli reati ascritti agli appellanti valevano di contro esclusivamente a rappresentare un intento delinquenziale e lucrativo del singolo, o al più di poche persone in concorso tra loro, ciascuno agente separatamente e per i propri specifici interessi, e non invece ad esprimere un modello operativo sintomatico di un unico , omnicomprensivo e stabile sodalizio criminoso qualificato dal metodo mafioso . A tale fondamentale censura si accompagnava poi il rilievo subordinato secondo cui , anche volendosi ritenere sussistente un vincolo associativo tra gli appellanti (o tra alcuni di essi) e commesse con modalità mafiose le condotte in contestazione , ciò non sarebbe comunque sintomatico del fatto che la compagine criminale contestata nel caso di specie – ove intesa diversa rispetto a quelle già giudicate in separati processi - si fosse effettivamente costituita nel territorio emiliano in modo autonomo ed indipendente rispetto alla casa-madre di Cutro. In assenza di prove specifiche sul punto – tali non potendosi considerare i fatti già accertati in precedenti sentenze di condanna definitive - molte tra le difese ¹⁷ sostenevano che non si potrebbe ritenere correttamente incardinato il procedimento sotto la competenza dei giudici felsinei; né men che meno potrebbe affermarsi la novità delle imputazioni qui elevate, dovendosi o potendosi altresì dubitare della duplicità o della inclusione della medesima contestazione rispetto ad altre già ascritte e giudicate in Catanzaro, Crotone , Reggio Emilia o Brescia.

1. LA STORIA DELLA 'NDRANGHETA IN EMILIA

Esaminando in ordine di priorità logica le basilari questioni testé brevemente riassunte, è inevitabile fare prima di tutto riferimento a quanto già riportato nelle note riepilogative dei Carabinieri di Modena e di Fiorenzuola D'Arda ¹⁸ circa le corpose indagini – svolte dalle Forze

¹⁷ vedi eccezione o conflitto di competenza rispettivamente sollevati da Sarcone, Turrà, Battaglia, Lamanna, Richichi, Diletto, Mesiano, Villirillo e Martino

¹⁸ cfr nota dei CC. di Modena del 12/6/13 e dei CC. di Fiorenzuola D'Arda cd. "Light in Darkness" cap.2° in : Atti Tribunale- CD/DVD- Faldone 102

dell'Ordine in Calabria, Lombardia ed Emilia Romagna nel corso degli ultimi 25 anni¹⁹ - sulla evoluzione della 'ndrangheta e sulla presenza della stessa nel Nord Italia in generale ed in Emilia in particolare : indagini che avevano poi costituito la base probatoria e motivazionale di numerose sentenze ,tutte ormai divenute definitive, pronunciate nel distretto emiliano ed in Calabria nell'arco di quindici anni²⁰, ed alle quali si richiamavano il Tribunale del Riesame di Bologna e lo stesso giudice di prime cure per fondare la propria decisione in punto di sussistenza ed autonomia della cosca malavitosa qui in contestazione . Di fatto, tutte le pronunce giudiziarie in questione avevano attestato la nascita, la crescita e la annosa stanzialità nella provincia di Reggio Emilia ed in quelle contigue di cosche della 'ndrangheta ,tutte bene o male riferibili o collegate con la locale di Cutro facente capo da molti anni a Grande Aracri Nicolino, ancorché operanti via via nel tempo con modalità differenti e con l'apporto fattivo anche di soggetti diversi.

• Sulla base di corposi ed univoci apporti dichiarativi di testimoni e collaboratori di giustizia acquisiti nel presente e negli altri procedimenti citati²¹, nonché, soprattutto, in forza della analisi storica e tecnica di accadimenti delittuosi registrati in zona, gli Inquirenti e di seguito le Autorità Giudiziarie competenti avevano potuto accertare in modo definitivo che la "colonizzazione" dell'Emilia da parte della 'ndrangheta era iniziata negli anni '80 e '90, quando la mafia calabrese - radicandosi sul territorio anche a seguito della dislocazione al nord di Antonio Dragone , sottoposto in Emilia a misure di prevenzione dell'obbligo di soggiorno- , aveva iniziato a darsi un assetto organizzativo stabile ed efficiente, operando in particolare nei settori del traffico delle sostanze stupefacenti , delle estorsioni, e dell'usura (alle estorsioni stesse strettamente collegato) . I reati in questione venivano all'epoca commessi secondo gli schemi criminali tipici della terra d'origine e soprattutto in danno dei calabresi qui residenti, più facilmente assoggettabili in forza del timore di possibili vendette trasversali in Calabria. Gli esiti delle indagini condotte negli anni '95 e '96 dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna e le sentenze basate sulle stesse confermavano l'ipotesi secondo la quale gli uomini del **clan Dragone** gestivano il traffico di droga

¹⁹ Le prime indagini approfondite sulla presenza di un sodalizio criminalmente qualificato, di origine cutrese, operante principalmente in provincia di Reggio Emilia, vennero attuate dalla D.D.A. di Bologna nel 1992, a seguito degli omicidi di Ruggiero Giuseppe e Vasapollo Nicola.

²⁰ cfr sentenze , tutte in atti : cd. "Scacco Matto" (sentenza del tribunale di Crotone del 19/12/03 n. 1812/03), "Grande Drago" (sentenze del Gup di Bologna del 25/5/06 della Corte d'Assise di Catanzaro del 30/7/08 e del Tribunale di Piacenza del 18/12/08) , "Point Breack"(sentenze del Gup di Bologna del 7/10/11 e del Tribunale di Modena del 25/6/12, entrambe emesse sulla scia dell'indagine "Ghibli" della DDA di Catanzaro , anch'essa definita con sentenza irrevocabile) ed "Edilpiovra" (sentenze del 19/4/07 , del 27/6/12 e del 26/3/15 della CdA di Bologna): per quest'ultima il passaggio in giudicato dello stralcio relativo a Sarcone Nicolino era successivo alla pronuncia della sentenza di I° grado, e veniva documentato con produzione effettuata in appello dal P.G.

²¹ cfr dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Foschini Vittorio, Gualtieri Rocco, Schettini Antonio, Lombardo Giovanni , Fonti Francesco, Bellini Paolo , Faziani Alessandra, Meloni Antonio, Cortese Angelo Salvatore, Marino Vincenzo, Vrenna Giuseppe, Oliverio Francesco, Bonaventura Luigi riportate dai CC. di Modena nella nota citata ed in parte integralmente allegate ai faldoni 24 e 25

nello scacchiere delle province di Reggio Emilia, Parma, Modena ed in quelle lombarde di Cremona e Mantova. Gli sforzi investigativi degli Inquirenti permettevano di delineare il ruolo assunto dalla cosca della famiglia Dragone ed il tentativo (anche per mezzo di omicidi) di consolidare un'egemonia pressoché assoluta sul territorio reggiano, dove all'epoca insisteva una struttura tipicamente mafiosa strettamente correlata con il territorio di origine. Nel corso degli anni '90 si verificarono invero in Emilia Romagna una numerosa serie di fatti di sangue conseguenti alle lotte interne alle cosche²² che produssero grave allarme sociale, perché avvenuti in una zona che mai aveva conosciuto tale tipo di fenomeno; all'epoca tuttavia l'Autorità Giudiziaria non aveva ancora raggiunto la piena consapevolezza dei settori di operatività del fenomeno mafioso²³, ma solo la cognizione che dette organizzazioni avevano travalicato i consueti confini per stanziarsi in modo preminente nel Nord Italia, ivi compresa l'Emilia.

- Lo smantellamento dei vertici della organizzazione cutrese attraverso l'arresto dei capi storici (in particolare quelli di Dragone Antonio cl. 43 e del nipote Dragone Raffaele) e le conseguenti pesanti condanne loro inflitte, anche per omicidi, determinarono la necessità di una riorganizzazione interna attraverso la riassegnazione di ruoli, compreso quello dirigenziale attribuito a **Grande Aracri Nicolino** detto *mano di gomma* o *manuzza*, del quale parlarono diffusamente molti collaboratori di giustizia: di fatto, le indagini²⁴ evidenziarono un unico filo conduttore tra Dragone Antonio cl. 43 e Grande Aracri Nicolino (già luogotenente del precedente capo-cosca). Si accertò così l'ascesa criminale di quest'ultimo che si atteggiò a successore di Dragone Antonio nella direzione dei traffici illeciti nella province emiliane e lombarde, ed al termine di una sanguinosa guerra intestina in cui caddero sul campo molti affiliati - e soprattutto gli stessi capi bastone Dragone Raffaele ed Antonio - Grande Aracri Nicolino prese il sopravvento definitivo divenendo capo-cosca non solo in Cutro, ma anche in Emilia e nelle province limitrofe della Lombardia.

- Di fatto, la ormai nota indagine denominata Grande Drago²⁵ nacque all'indomani della cd. operazione Scacco Matto²⁶ che aveva condotto infine alla condanna definitiva²⁷ di Grande

²² Nel 1992 gli omicidi di Ruggiero Giuseppe e Vasapollo Nicola; tra la fine del 1998 ed i primi mesi del 1999 l'omicidio di Abramo Giuseppe Gesualdo, l'attentato al circolo *Il pendolino* di Reggio Emilia, l'omicidio di Truzzi Oscar ed il tentato omicidio di Valerio Antonio: vedi p.p. 52651/99-21 RGNR

²³ Di fatto la Corte di Assise di Reggio Emilia, chiamata *ut supra* a pronunciarsi sui fatti di sangue che sconvolsero la città nel biennio 98/99, pur riconoscendo colpevoli Bellini Paolo (di tutti i reati ascritti), Vasapollo Vincenzo (del tentato omicidio di Valerio Antonio e dei reati inerenti le armi) e Bonaccio Giulio (per la detenzione del silenziatore), emise sentenza di assoluzione per il contestato reato ex art. 416 bis c.p., relativamente all'esistenza del gruppo *Vasapollo*.

²⁴ vedi p.p. 3109/94 R.G.N.R., a carico tra gli altri di ROSSI Emilio, e p.p. 2588/95 R.G.N.R., quest'ultimo concluso con sentenza del 26.02.1999

²⁵ p.p. nr. 9003/01 R.G.N.R. Mod. 21 della DDA di Bologna

²⁶ p.p. 2221/2000 R.G.N.R. della DDA di Catanzaro

²⁷ definitiva il 12/12/06

Aracri Nicolino e di numerosi affiliati del suo clan per il reato di cui all'art.416 bis cp. commesso in Crotona e Catanzaro fino al dicembre 2000. Con la sentenza Grande Drago veniva parimenti riconosciuta l'esistenza di un'articolata e complessa associazione per delinquere di tipo 'ndranghetista, formata da tempo ed operante a **Monticelli d'Ongina (PC), Castelvetro Piacentino (PC) e Cremona negli anni 2000- 2002**, finalizzata alla commissione di vari delitti (estorsioni, traffico di stupefacenti ed armi), in cui il ruolo preminente era comprovatamente attribuito a **Lamanna Francesco**²⁸ – considerato dai giudici l'*alter ego* di Grande Aracri- con il preciso compito di sovrintendere a tutta l'attività criminosa svolta dall'associazione operante tra l'Emilia e la Lombardia, di acquisirne i proventi per rimetterli allo stesso boss cutrese, oltre che di occuparsi dell'assistenza economica in favore dei membri dell'associazione e delle loro famiglie nel periodo di eventuale detenzione²⁹.

Tale cosca era ritenuta direttamente collegata ad **altra cellula parallela, attiva a Reggio Emilia, facente capo a Grande Aracri Francesco** (fratello di Nicolino e suo facente funzioni) e a **Sarcone Nicolino** ed individuata negli stessi anni con l'operazione cd. Edilpiovra³⁰: le azioni incendiarie costituivano una modalità intimidatoria abituale della organizzazione in questione, utilizzata per rendere accondiscendenti ed arrendevoli gli imprenditori all'accettazione delle proposte loro presentate dall'associazione (solo anche per rimarcare la necessità di dare denaro per gli affiliati carcerati). I correi avevano organizzato, altresì, una seriale attività di fatturazione per operazioni (totalmente o parzialmente) inesistenti nei confronti di imprenditori prevalentemente edili, che erano stati indotti a versare in contante somme di importo non inferiore all'Iva calcolata in fattura (non versata poi all'Erario), così da occultare, mediante una diversa apparenza documentale, la causale della dazione del denaro che gli indagati chiedevano alle vittime. Sull'esistenza della cosca emiliana, nella duplice ramificazione presente nelle zone di Piacenza/Cremona e Reggio Emilia, deponavano numerose conversazioni ambientali; e chiaramente significativa era la presenza di Grande Aracri Nicolino registrata in quegli anni nel territorio di Piacenza³¹.

La "*piccola cosca*", operante a Reggio Emilia, solo accennata nella Scacco Matto, strettamente collegata alla cellula attiva tra Piacenza e Cremona, risultò di evidenza assoluta tanto

²⁸ vedi conversazione nr. 1393 del 31.03.2001 delle ore 18.25.55, intercorsa tra VILLIRILLO Antonio e LAMANNA Francesco "*le persone se vedono a me ...tremano... tremano nelle mutande... tremano nelle mutande... quando vedono a me... tremano nelle mutande... tu li vedi dove va Franco come si comportano le persone? ...*"

²⁹ cfr sentenza nr. 616/06 Reg. Trib. e nr. 12001/03 R.G.N.R. del Tribunale di Piacenza, datata 18.12.2008, nei confronti di Lamanna Francesco + 9 (op. Grande Drago).

³⁰ condotta nell'ambito del p.p. 5754/02 R.G.N.R. della Procura di Bologna – DDA

³¹ qui il 23.12.1996 Grande Aracri fu arrestato nell'ambito delle indagini di cui al p.p. 3430/96 mod. 21 R.G.N.R. della DDA di Bologna

che il 21.10.2008 la Suprema Corte di Cassazione³², ribadendo la pena inflitta in appello nei confronti di Grande Aracri Francesco nell'ambito della Edilpiovra per il reato di cui all'art.416 bis cp., confermava nella sostanza la presenza e la autonomia dell'associazione mafiosa reggiana, di cui egli era al vertice³³; analoghe conferme (con conseguente definitività della pronuncia) ricevevano poi dalla S.C. anche le condanne emesse il 27/6/12 ed il 26/3/15 dalla CdA di Bologna rispettivamente a carico di Grande Aracri Antonio, Muto Marcello, Niutta Vincenzo, e di Sarcone Nicolino, quale partecipi di spicco del medesimo sodalizio mafioso autonomamente operante in Reggio Emilia dal 2001 al 2003 .

Parallelamente nel luglio del 2012 e nell'aprile 2014 divenivano definitive le condanne emesse nei confronti di Esposito Antonio, Messina Michele e De Santis Giuliano da un lato e di Pascale Carmine, Mesoraca Alfonso, Villirillo Antonio, Amato Gianluca, Pascale Gennaro e Lamanna Francesco dall'altro, tutti ritenuti a vario titolo partecipi della cellula di 'ndrangheta operante tra Piacenza e Cremona dal 2000 al 2002 .

Per entrambi i filoni di indagine gli accertamenti degli Inquirenti e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia³⁴ avevano consentito di fare emergere l'esistenza delle due 'ndrine , separate e pur strettamente collegate tra loro, ambedue nate per volere e nel rispetto di Grande Aracri Nicolino ; secondo la ricostruzione definitivamente sancita dalle sentenze confermate dalla Cassazione e passate in giudicato , tanto l'organizzazione esistente in Emilia , quanto quella al confine con la Lombardia ,pur mantenendo costanti e stretti rapporti di collegamento con la locale di Cutro - in riguardo alle comuni origini, alla coincidenza di interessi, all'identità del capo supremo, cui comunque doveva essere sempre riconosciuta una percentuale ("il fiore") sui guadagni -, operavano in piena autonomia dalla casa-madre. Esse organizzazioni, invero, in forza del chiaro ed esclusivo radicamento del sodalizio mafioso sul territorio emiliano, avevano assunto il controllo delle attività criminali in loco proponendosi, di fatto, come una distinta corporazione .

- **La leadership assunta al sud ed al nord sin dagli anni '90 da Grande Aracri Nicolino** connotava lo stile operativo di tali consorterie, manifestatosi gradualmente come affatto diverso rispetto a quello accentrato e platealmente violento utilizzato dai Dragone. Alle illecite attività di traffico di stupefacenti e di estorsione ed usura si era affiancato con sempre maggiore frequenza ed importanza (anche economica) l'utilizzo del sistema delle false fatturazioni, che consentiva di inserirsi senza eclatanti episodi di sangue nella realtà economica emiliana, di

³² Pronuncia nr. 2007-043070-00 della Corte Suprema di Cassazione del 21.10.2008 sul ricorso presentato da Grande Aracri Francesco avverso la sentenza nr. 1399/07 R.G. Sent. emessa il 19.04.2007 dalla Corte di Appello di Bologna (op. Edilpiovra).

³³ Sentenza nr. 1399/07 R.G. Sent. e nr. 1794/2006 R.G. emessa il 19.04.2007 dalla Corte di Appello di Bologna nei confronti di Grande Aracri Francesco (op. Edilpiovra).

³⁴ cfr dichiarazioni di Vrenna Giuseppe, Cortese Angelo Salvatore ed Oliverio Francesco

nascondere la reale natura della dazione di denaro (fosse esso di origine estorsiva o non), di investire e riciclare illeciti capitali a velocità vertiginose, e di realizzare indebite percezioni dell'IVA per valori economici impressionanti. Le operazioni di falsa fatturazione avevano una doppia valenza: da un lato erano dimostrative dell'assoggettamento al potere di sopraffazione (poiché gli imprenditori erano costretti ad accettare la fatturazione a giustificazione delle somme estorsive loro richieste), dall'altro lato erano rivelatrici della condizione di omertà a cui gli stessi imprenditori erano soggetti, mostrandosi ovviamente reticenti ad auto-denunciarsi nei fatti truffaldini in cui venivano coinvolti ⁽³⁵⁾.

2. L'ASSOCIAZIONE 'NDRANGHETISTA IN "AEMILIA":

La storia giudiziaria testé brevemente riassunta costituiva la piattaforma logico-probatoria da cui tanto il Tribunale per il riesame (nelle numerose pronunce cautelari in atti, peraltro quasi integralmente confermate dalla Cassazione) quanto il gup (nella sentenza impugnata) partivano per affermare la sussistenza di una **nuova, autonoma associazione 'ndranghetista emiliana** (evidenziata dalla indagine "Aemilia") facente capo a taluni dei vecchi consociati e ad altri nuovi protagonisti, sviluppatasi a seguito dello smantellamento delle precedenti cosche, nella quale ravvisavano un dato di assoluta continuità logica – sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo - rispetto ai già giudicati sodalizi criminali. Le difese, come già anticipato, contestavano il ragionamento seguito dai giudici di prime cure, assumendo che non necessariamente i fatti ritenuti in una sentenza definitiva possono costituire prova fondante la condanna per episodi diversi e successivi.

a) Valore probatorio del fatto notorio

Ritiene la Corte che le censure difensive non possano considerarsi fondate né in linea generale ed astratta, né in concreto avendosi riguardo alla motivazione resa nelle pronunce (cautelari e di merito) di I° grado ed ai corposi elementi probatori in atti, che di seguito verranno richiamati analizzando le singole posizioni degli appellanti. Se è infatti vero che *"le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere*

³⁵ Grande Aracri Francesco, nel procedimento Edilpiovra, esplicitava il concetto parlando dell'eventualità che gli imprenditori potessero presentarsi presso gli organi di polizia per denunciare la partecipazione nel sistema fraudolento, ed affermava che i *"cristiani non possono andare alla legge"*, perché, come ribadiva Niuitta: *"che cosa andrebbero a dire?"*.

corroborata da altri elementi di prova che lo confermino”³⁶, è altrettanto incontestabile che sia nelle ordinanze del Riesame – peraltro per la grande maggioranza confermate dalla S.C. - , sia nella sentenza del gup, trovavano amplissimo spazio dati probatori e fattuali nuovi, che si coordinano in modo organico con la ricostruzione storico-ambientale evincibile dalle precedenti pronunce, fornendo alla stessa conferma e ricevendo da essa ulteriore riscontro oggettivo e forza logica. Correttamente quindi il risalente ed ormai stabile insediamento ‘ndranghetista cutrese in Reggio Emilia e province limitrofe degli anni ’90 - primi anni 2000 e la riscontrata esistenza ed autonomia delle ‘ndrine qui operanti sino al 2003 vengono ad essere attestati quale indiscusso “**fatto notorio**” dalle precedenti pronunce definitive, ed a rappresentare un primo, fondamentale elemento di convincimento circa la presenza di una autonoma cellula di tale organizzazione in Emilia Romagna anche nei successivi anni 2004 – 2015. Di fatto, è pacifico che “*in tema di valutazione della prova, un fatto "notorio" quale l'esistenza e il radicamento territoriale di un'associazione mafiosa può essere desunto, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria, a condizione che il nuovo giudizio verta su fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalità perseguite dal sodalizio, vi sia una, quanto meno parziale, identità soggettiva tra la formazione storica e la attuale e che il tempo trascorso non sia di entità tale da aver determinato nella memoria dei consociati l'oblio della connotazione mafiosa del gruppo storico*”³⁷.

A) Ora, richiamandoci ai criteri stabiliti nella sentenza testé citata, non può sfuggire che nel caso di specie i fatti ascritti agli appellanti si verificarono nei **medesimi luoghi** ed a **brevissima distanza di tempo** rispetto a quelli già giudicati con sentenze definitive (tanto da indurre talune difese ad invocare addirittura un improbabile *bis in idem*).

B) Né risulta di secondaria importanza il fatto che **alcuni dei soggetti già condannati** ex art.416 bis cp. nelle pronunce sopra richiamate – tutti peraltro, oltre che provenienti da Cutro, erano frequentemente collegati tra loro e con il capo-cosca da rapporti di parentela ed affinità, oltre che delinquenziali - sono oggi parimenti protagonisti nel nuovo sodalizio (tra di essi dovendosi comprendere anche taluni degli imputati che hanno qui scelto la strada del rito ordinario), nel quale si rendevano responsabili di condotte ed interventi di particolare spessore, così assurgendo ai livelli organizzativi e decisionali superiori.

E' invero appena il caso di richiamare, ad esempio, la funzione dirigenziale attribuita nel procedimento “Aemilia” a **Sarcone Nicolino e Lamanna Francesco** : il primo (che nell’indagine

³⁶ Sez. 1, Sentenza n. 4704 del 08/01/2014 Ud. (dep. 31/01/2014) Rv. 259414

³⁷ Sez. 1, Sentenza n. 55359 del 17/06/2016 Ud. (dep. 30/12/2016) Rv. 269039 ; Sez. 6, Sentenza n. 34491 del 14/06/2012 Ud. (dep. 10/09/2012) Rv. 253653

Edilpiovra era considerato una sorta di luogotenente dei Grande Aracri) diveniva non solo il primo referente del settore estorsioni ed usure già da lui precedentemente sperimentato - settore che si evolveva in molti casi nell'esercizio di una attività (apparentemente lecita) di recupero crediti³⁸ - , ma assumeva altresì il ruolo di colui a cui rivolgersi per ottenere "giustizia" all'interno della cosca³⁹ e che indirizzava le nuove strategie politico-mediatiche del sodalizio⁴⁰; il secondo (che nell'indagine Grande Drago era la *longa manus* di Grande Aracri nel piacentino) , maggiormente legato ai vecchi metodi 'ndranghetisti, oltre ad occuparsi per la sua parte del reimpiego del denaro proveniente da Cutro e dai Grande Aracri, era qui frequentemente chiamato a dirimere problematiche economiche e gestionali incontrate dai sodali in campo economico, ovvero ad esercitare la funzione di "arbitro" nelle controversie insorte tra gli stessi, e soprattutto a soprintendere la suddivisione dei subappalti tra i sodali⁴¹ .

Ai predetti si affiancavano quali promotori ed organizzatori del nuovo sodalizio altri già collaudati partecipi o coindagati⁴² del capo cosca calabrese residenti al nord, quali **Diletto Alfonso** (peraltro parente acquisito di Grande Aracri Nicolino⁴³) , **Villirillo Romolo** (incaricato di curare il flusso di denaro dal sud al nord e viceversa) e **Bolognino Michele**⁴⁴ , maggiormente idonei a gestire il nuovo sistema di infiltrazione economico-mafiosa : come meglio si illustrerà analizzando le rispettive posizioni, i pregressi e contestuali rapporti degli stessi con Grande Aracri Nicolino – segnatamente in materia di espansione affaristica anche all'estero e di flussi di denaro tramite bonifici e trasporto di valuta - trovano ampio ed incontroverso riscontro nel presente procedimento nelle indagini contabili e bancarie , nelle numerosissime intercettazioni in atti e nei servizi di OCP , che registravano frequenti visite dei predetti (soprattutto di Diletto e Bolognino) alla casa del boss cutrese.

³⁸ cfr fatti contestati sub 10), 50), 56), 59) , 62), 65), 66), 70), 73),74), 75),78), 79), 81)

³⁹ Così nell' "affare Sorbolo" , come nei rapporti tumultuosi tra Silipo e la moglie era Sarcone ad intervenire per tentare una mediazione

⁴⁰ si veda sub posizione Pagliani , Mesiano , Gibertini e Colacino

⁴¹ si pensi agli interventi esperiti dal Lamanna nella vicenda *Cavedo/Cucirini Rama* , nel fallimento Rizzi (e nel correlato rapporto con i Galasso), e per ottenere da Muto il pagamento dei suoi debiti verso Colacino, oltre che per fare assumere quest'ultimo da Giglio. A titolo di esempio si noti poi che nel mese di settembre 2011, dopo che la cellula di 'ndrangheta emiliana aveva acquisito tre cantieri nella zona di Mantova (uno in frazione Campitello per la realizzazione di 2 villette bifamiliari , uno in frazione San Silvestro di Curtatone per la costruzione di numerosi immobili tra ville familiari, bifamiliari, quadrifamiliari e appartamenti vari, ed uno in località Dosso del Corso per la realizzazione di 3 villette), Lamanna coinvolgeva nel lavoro vari soggetti tra cui Rocca Antonio, Muto Salvatore, Martino Alfonso, Covelli Rocco, Blasco Gaetano, Belfiore Gaetano, Grande Aracri Rosario, Marchio Giacomo ed altri, perché " **tutti dobbiamo mangiare**" (prog. nr. 1790 RIT 1685/11 in Vol. A all. 22)

⁴² In particolare nell'indagine Kyterion, relativa alla "locale" di 'ndrangheta in Cutro facente capo a Grande Aracri Nicolino ed ai delitti ivi commessi fino a tutto il 2013

⁴³ egli veniva chiamato da Falbo Francesco ad esercitare le funzioni di arbitro nella " vicenda Sorbolo" insieme a Sarcone

⁴⁴ Già attivo sin dagli anni '80 nella cosca di Megna Domenico operante nel crotonese e quindi avvicinosi a Grande Aracri Nicolino, del quale era referente per la provincia di Parma, il predetto interveniva su richiesta di Giglio nella vicenda *Sorbolo*, unitamente ai fratelli Sarcone, a Diletto ed a Grande Aracri Domenico, e gestiva con il predetto l'"affare piastrelle", e gli illeciti rapporti economici, finanziari e di lavoro insieme alle ditte Vertinelli e Bianchini.

Né mancava una nuova categoria di ideatori e finanziatori degli affari in Emilia, costituita da imprenditori (talvolta individuati in precedenti indagini come vittime della cosca calabrese) quali **Bianchini Augusto, Giglio Giuseppe** ⁴⁵, e **Vertinelli Palmo** (gli ultimi due già apparenti parti offese di estorsione nel cd. procedimento "Pandora"), ed ancora **Riillo Pasquale, Blasco Gaetano** ⁴⁶, **Brescia Pasquale, Muto Antonio, Vulcano Mario, Gualtieri Antonio** ⁴⁷, o da soggetti semplicemente già coinvolti in giri di false fatturazioni o in altri illeciti affari con taluni dei partecipi (ad esempio **Floro Vito Gianni e Cappa Salvatore** ⁴⁸) . Ad essi spettava il ruolo di finanziare, ideare e gestire gli affari di maggior importanza economica ed apparente liceità , recuperando anche schemi operativi delittuosi già utilizzati nel recente passato ; in tal senso , oltre al sempre più corposo utilizzo delle false fatturazioni - che come si vedrà costituiva la metodologia più usuale dei reinvestimenti e dei guadagni della cosca in Emilia , e rappresentava altresì una delle varie modalità con cui occultare l'attività di usura- si clonava il cd. "sistema delle frodi carosello", già precedentemente accertato nel procedimento Point Breack ⁴⁹ : sistema che veniva originariamente applicato a favore della sola cosca Arena dagli imputati in esso già giudicati Pelaggi e Pezzatti, e che veniva riproposto , aggiornato e perfezionato da Giglio unitamente ai predetti , in Aemilia anche a favore della cosca Grande Aracri.

C) Se palese appare pertanto non solo la contiguità spaziale e temporale del nuovo sodalizio costituitosi in Emilia rispetto ai precedenti accertati con sentenze definitive, ma anche la parziale coincidenza soggettiva di taluni dei componenti degli stessi, altrettanto evidente risulta la sovrapposizione in senso evolutivo delle metodologie e **finalità operative** .

Ed invero, come già poco sopra accennato, l'associazione emiliana sotto la direzione e l'indirizzo di Grande Aracri Nicolino aveva via via rinnovato le proprie tecniche di inserimento nel territorio del nord, sostituendo mano a mano all'egemonia violenta del clan Dragone un approccio più sottile (se pure maggiormente efficace) di infiltrazione . Affinando le capacità persuasive e di azione del passato, il gruppo si era dedicato a sistematiche campagne estorsive ed usuarie (spesso travestite da attività di recupero crediti) in danno soprattutto dei calabresi ivi residenti, potendo evidentemente contare su una più immediata comprensione del linguaggio e delle metodiche operative utilizzate, nonché delle opportunità offerte loro dalla collaborazione mafiosa, e potendo altresì far fede su un maggior grado di omertà e di assoggettamento, oltre che sul supporto

⁴⁵ amico da tempo dello stesso Bolognino Michele.

⁴⁶ già coinvolto nelle indagini Scacco Matto e Grande Drago.

⁴⁷ parente di Lamanna Francesco, costui assumeva il ruolo rivestito da Villirillo Romolo prima della ritenuta appropriazione di denari operata da quest'ultimo ai danni di Grande Aracri Nicolino.

⁴⁸ gli ultimi ad esempio in strettissimi rapporti economici con Villirillo Romolo ormai da molto tempo.

⁴⁹ cfr sentenze del Gup di Bologna del 7/10/11 e del Tribunale di Modena del 25/6/12, entrambe emesse sulla scia dell'indagine "Ghibli" della DDA di Catanzaro , anch'essa definita con sentenza irrevocabile.

informativo e tecnico di una nuova classe di partecipi dotati di conoscenze e competenze utili per ampliare il proprio raggio di azione⁵⁰. Il progressivo innalzamento di livello della associazione si rendeva poi ancora più evidente con il sempre più ampio e professionale inserimento dei sodali nel mondo degli affari sino a condurre alla formazione di una vera e propria holding criminale di rilievo internazionale; in essa lo spietato e brutale sistema di approccio degli anni '90, strumentale alla necessità di affermarsi, veniva solo in parte archiviato in favore di una metodologia operativa pressoché costante quale quella delle false fatturazioni e delle frodi IVA già precedentemente sperimentate, se pure in misura molto più modesta (procedimenti Edilpiovra e Point Breack). Soprattutto, peraltro, i citati metodi efferati venivano mascherati - poiché la violenza e l'intimidazione costituivano pur sempre l'opzione estrema da utilizzare in determinati campi operativi e con particolari vittime- sotto l'apparenza di una attività imprenditoriale lecita operante in buona misura nella gestione di locali notturni ed esercizi commerciali, ed a tutto campo nel mondo dell'edilizia, dei trasporti, dei rifiuti e del movimento terra, dei quali il sodalizio calabro-emiliano assumeva in breve un sostanziale monopolio sia per i prezzi concorrenziali praticati (in grazia dell'utilizzo di investimenti illeciti della cosca), sia in forza della riscontrata capacità di condizionare l'assegnazione di lavori di edilizia pubblica e privata⁵¹, nonché per la comprovata abitudine di suddividere le commesse in sub appalti affidati a ditte riconducibili ad affiliati o fiancheggiatori.

D) Quale ultimo elemento atto a rappresentare un segno di similitudine e continuità della cosca attualmente sottoposta ad esame rispetto ai sodalizi già giudicati con sentenze definitive, si aggiunge la constatazione per cui, se pure comprovatamente operante in piena autonomia decisionale per quanto relativo agli affari da concludere, alle estorsioni da operare, alle frodi da consumare, alle imprese in cui investire (così come emergerà dettagliatamente nella analisi delle singole posizioni), il gruppo dei cutresi attivo in Reggio Emilia manteneva come nel passato sempre e comunque un collegamento (quanto a provenienza di parte delle risorse, ed a destinazione di una percentuale degli introiti) con la casa madre calabrese, facente capo ormai da diversi anni a Grande Aracri Nicolino. Invero, è facile rilevare che le operazioni di OCP ed il corposissimo materiale captativo in atti, analizzato anche congiuntamente a quello riversato nel

⁵⁰ Si fa qui riferimento alle estorsioni operate grazie anche all'aiuto di commercialisti e fiscalisti (Tattini e Clausi) coinvolti nel presente procedimento

⁵¹ vedi sub nota 12/6/13 CC. Modena, parte I, cap.3.2°) aff.586 e ss. sulle vicende relative agli appalti assunti dalla Bianchini Costruzioni e quelli per la costruzione della nuova Tenenza dei Carabinieri nel Comune di Dueville (VI) e per l'ampliamento dell'Aeroporto Marconi di Bologna

presente procedimento dall'indagine "Kyterion" di Catanzaro⁵² ed alla copiose indagini bancarie e contabili effettuate dalla GdF anche per rogatoria internazionale, confermano con puntualità quanto già riferito sul punto dai collaboratori di giustizia (ed in particolare da Cortese Angelo Salvatore , Vrenna Giuseppe ed Oliverio Francesco) secondo cui Grande Aracri Nicolino , pur costituendo sempre il capo della locale di Cutro ed un ineludibile punto di riferimento anche della consorceria costituitasi al nord, tuttavia non doveva essere consultato dai sodali operanti in Emilia *prima* di intraprendere un nuovo affare o una nuova azione (salvo che per gli omicidi e per le affiliazioni)⁵³ . Dagli elementi probatori citati si evince di fatto che Grande Aracri era sempre minuziosamente informato di tutti gli affari trattati al nord⁵⁴ o anche all'estero⁵⁵ dai sodali trasferitisi in Emilia - che peraltro si recavano frequentemente anche presso la sua abitazione in Cutro per aggiornarlo - ; egli era altresì al corrente addirittura degli introiti più o meno leciti ricavate da ciascuno di loro⁵⁶ . Ma ancor prima egli ne risultava uno dei principali finanziatori (se non talvolta, l'unico) , unitamente a taluni suoi parenti⁵⁷ : a lui, di fatto, andava versato il cd. "fiore", ovvero una percentuale delle entrate , da qualunque affare esse derivassero ("*un terzo glielo devi dare*"⁵⁸), in modo poi da garantire ,tra l'altro, anche il sostentamento delle famiglie dei carcerati (appartenenti alla cosca) ed il pagamento dei relativi avvocati⁵⁹ ; ed a lui dovevano inoltre essere restituite, ovviamente, le somme investite negli affari stessi con il profitto ottenuto dai reimpieghi⁶⁰ . Non era tuttavia da Grande Aracri che dipendeva l'ideazione o la decisione di quali imprese assoggettare in Emilia e come, né di quali occasioni economiche sfruttare o creare : di tale autonomia di risoluzioni

⁵² si veda per tutte l'informativa finale dei CC. di Catanzaro (in CD ROM Informativa finali) , con allegate le intercettazioni presso la "tavernetta" di Grande Aracri, in particolare quelle con Bolognino, Diletto , Lamanna e Villirillo.

⁵³ cfr dichiarazioni collaboratore Cortese : Vol.24 Rif. 2° aff.32 e ss. Rif. 3°aff.52 e ss.

⁵⁴ vedi successivi capitoli relativi alle *frodi carosello* , all'*affare Sorbolo*, il riferimento all'*affare delle piastrelle* operato nella posizione di Giglio Giulio e la ricostruzione dei fatti relativi al *fallimento Rizzi* ed agli affari *Blindo e Bergamo* operati nella sentenza di prime cure ad aff.742 e ss.

⁵⁵ vedi capitolo relativo all'affare SAVE, trattato nella posizione Diletto.

⁵⁶ cfr progr.24601 dell'8/1/13 , Rit.586/11 : conversazione ambientale in cui Grande Aracri, parlando con Diletto , gli racconta di come si fosse accorto che Curcio Domenico, cognato di Giglio, si era appropriato di soldi che non gli appartenevano : "*(...) tu lo sai che quando mi metto di qui controllo i conti correnti pure là di quelli (...) controllo il conto corrente di (...) Curcio, che gli viene...cognato...i soldi che dice che si erano persi (...) e come cazzo va che i soldi li stiamo pagando a tuo cognato, 50.000, 100.000, 20.000, 30.000, 40.000(...) ma tu pensi che io l'ho saputo così che i soldi li ha presi tuo cognato?*"

⁵⁷ Si consideri che ben 7 degli 11 fratelli di Grande Aracri Nicolino risultavano risiedere stabilmente in Emilia Romagna

⁵⁸ cfr tel n. 1107 RIT 1573/11; n.1008 RIT 3180 :Gualtieri : "*Perché io me ne frego di Cutro...però qualcosa gli tocca...Francù eh, un terzo glielo devi dare* "

⁵⁹ cfr intercettazioni sub atti operazione Kyterion, Vol. 2^, all. 19, 67, 73, 74, 75, 93, 97, 101, 106 progr. nn.2805, 2830, 2833,2837, 2840, 4679, 4680, 4687, 5465, 5469, 5470,

⁶⁰ cfr intercettazioni "tavernetta" allegate alla nota conclusiva dei CC. di Catanzaro, in molte delle quali Grande Aracri fa i conteggi dei guadagni e dei ritorni discutendo con Lamanna , Bolognino e Diletto; circa il denaro sottrattogli da Villirillo Romolo cfr intercettazione progr.n.4679 del 2/8/12, aff. 245 sentenza e progr.. 7431 e 7432 dell'11/9/12 , aff.254 e ss. sentenza; circa il denaro investito nella Save Group cfr. registrazione ambientale presso il carcere di Bari tra Grande Aracri e l'avv. Stranieri del 9/7/13, aff. 5 e ss. Informativa DIA Roma

e di scelte operative in capo alla cosca emiliana si ha il riscontro in tutti gli episodi criminosi oggi in esame (che essi fossero estorsioni , atti intimidatori , frodi fiscali , usure o riciclaggi) , nei quali mai si legge un intervento diretto o anche mediato di Grande Aracri a livello decisionale ed organizzativo. Le tracce del predetto, viceversa, si rinvencono molto chiaramente e quasi sempre nei correlati flussi di denaro (investiti o rientrati) e nelle richieste ed informazioni ad essi relative. Né risulta attribuibile al precitato, bensì esclusivamente al gruppo di organizzatori cutresi operante in Emilia – che si occupavano anche di amministrare autonomamente la “giustizia” del gruppo nei singoli affari- , l’ideazione dei consorzi imprenditoriali, delle bancarotte procurate ad arte, degli assorbimenti di aziende, degli ottenimenti di appalti o di finanziamenti bancari, degli accordi politico-mafiosi e della strategia di attacco mediatico alle istituzioni sviluppatasi nel corso degli anni ed in particolare esplosa nella primavera/estate del 2012.

Dai descritti dati di fatto si desume una volta di più non solo l’esistenza di una cosca ‘ndranghetista in Emilia negli anni in esame – in linea con quelle già precedentemente accertate – ma anche la non attribuibilità anche a Grande Aracri Nicolino del delitto di cui al capo 1), con correlata autonomia del sodalizio emiliano rispetto alla casa madre calabrese. Ecco allora che il “*fatto notorio*” della presenza della ‘ndrangheta in Emilia , attestato dalle precedenti pronunce giurisdizionali definitive, non costituisce un mero ed asettico dato processuale, erroneamente (secondo le difese) considerato dal giudice di prime cure a riscontro della permanente esistenza di una cellula mafiosa indipendente nella provincia di Reggio Emilia, ma vale secondo la Corte a rappresentare in sé un essenziale fondamento probatorio anche della realtà attuale, che evidenzia un fortissimo rapporto di contiguità temporale, spaziale, soggettiva , oltre che di finalità e modalità operative con i precedenti sodalizi cutresi. E ciò ancorché la nuova realtà associativa si differenzi dalle precedenti – con cui non può ritenersi sussistente un vincolo di continuazione in ragione del già operato smantellamento di essi sodalizi , con tanto di arresti e condanne, che ben valevano ad interrompere qualsiasi nesso di continuità ideativa ed operativa -, per la maggiore e più ampia potenzialità di infiltrazione acquisita con l’evoluzione dei metodi e dei campi operativi.

b) Il sodalizio ed il metodo mafioso

Come già più sopra evidenziato, alla ritenuta sussistenza del nuovo consorzio criminale le difese opponevano anche una ulteriore serie di censure di valore generale, lamentando tanto l’insussistenza di una vera e propria *affectio societatis* che legasse tanti singoli imputati e le rispettive azioni in un unico programma associativo (laddove asseritamente ciascuno agiva per sé e nei propri esclusivi interessi), quanto la carenza degli elementi tipici della ‘ndrangheta -quali ruoli, riti e regole- e della forza intimidatrice necessaria ad inquadrare un qualunque , generico sodalizio

criminoso nell'ipotesi di cui all'art.416 bis cp.. Tali censure, peraltro, risultano chiaramente contraddette dalla evidenza dei fatti. Ed invero:

A) quanto al primo profilo di doglianze giova ribadire che in una associazione per delinquere sono elementi essenziali i requisiti della stabilità del vincolo associativo (trascendente la commissione dei singoli reati-fine, che comunque non costituiscono un elemento essenziale per la sussistenza del reato) e dell'indeterminatezza del programma criminoso (che segna la distinzione con il concorso di persone nel reato). Essi elementi sono stati correttamente desunti dai giudici di prime cure dalla permanenza ed operatività pressoché ininterrotte in Emilia Romagna, per un apprezzabile lasso di tempo, delle associazioni 'ndranghetiste promananti da Cutro -così come più specificamente argomentato al capo precedente - e dalla comprovata trasmigrazione da esse al nuovo consorzio criminale delle metodologie operative, della finalità e di parte dei componenti.

Con particolare riferimento alla sussistenza degli elementi in esame - notoriamente consistenti nella coscienza e volontà di tutti i sodali di cooperare congiuntamente in un'unica realtà associativa, consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono (o possono ricevere) vicendevole ausilio e che tutte insieme contribuiscono all'attuazione del programma criminale del gruppo - è opportuno sottolineare che la differenza di ambiti operativi ed economici sopra richiamati in cui si muovevano i vari imputati - peraltro in buona parte legati tra loro da rapporti di parentela o affinità, oltre che da annose relazioni delittuose già riscontrate in precedenti procedimenti - non vale affatto ad escludere l'esistenza di un'unica associazione criminale operante in Emilia e di un progetto criminale che (se pure aperto ed indeterminato) era unico ed omnicomprensivo.

- E' bene intanto ricordare il dato di comune conoscenza per cui le "famiglie", o le "ndrine" delle mafie cd. "storiche", non limitano mai il proprio campo di azione ad un'unica tipologia di illeciti affari, ma ordinariamente diversificano i propri investimenti umani ed economici in più ambiti criminali. Peraltro, i differenti settori operativi concretamente individuati nell'indagine "Aemilia" non rimanevano affatto di esclusiva competenza di una o più persone, separatamente dalle altre: è per esempio pacifico che Gualtieri, Giglio, Cappa e Bolognino non si limitavano a operare nelle false fatturazioni, né Diletto nella grande imprenditoria, ma tutti, così come Villirillo, estendevano la propria attività anche oltre, dalle bancarotte preordinate alle estorsioni, dalla gestione e suddivisione di appalti e subappalti pubblici alle fittizie intestazioni, dal ricorso fraudolento al credito bancario al reimpiego.

Non risponde al vero, pertanto (neppure facendosi richiamo a principi di logica generale) che i singoli settori del gruppo cutrese si occupassero ciascuno dei propri affari senza nulla condividere con gli altri; come già argomentato, invero, l'associazione 'ndranghetista in Emilia aveva assunto nel tempo caratteristiche paragonabili a quelle di una multinazionale del delitto,

connotandosi come una sorta di “cartello” di imprese attive prevalentemente nel settore dell’edilizia e in quelli a questo connessi : situazione talvolta addirittura formalizzata con la costituzione di una distinta soggettività giuridica (come nel caso del “Consorzio Europa” facente capo a Diletto) che consentiva di assorbire e suddividere lavori, fatturazioni ed intestazioni fittizie di aziende in una apparenza di liceità.

- Un siffatto modulo operativo permetteva altresì alle imprese facenti capo agli associati di operare spesso contemporaneamente nell’ambito del medesimo cantiere con una programmata e rispettata ripartizione dei lavori che garantiva a tutti i soggetti coinvolti adeguati profitti perché **“tutti dobbiamo mangiare”**⁶¹ : giova a tal proposito richiamare il complesso sistema di infiltrazione del gruppo negli appalti pubblici ⁶² descritti in sentenza , lavori che poi venivano subappaltati o suddivisi tra gli affiliati . Sono anche particolarmente significative le vicende relative agli interventi in Sorbolo ed in Sant’Ilario d’Enza (al pari di quelle degli appalti del settembre 2011 in Mantova gestiti da Lamanna⁶³) : in tali casi, per il tramite di elementi di spicco dell’organizzazione, i lavori venivano subappaltati a ditte facenti capo a sodali o a soggetti contigui all’associazione ⁶⁴.

- In particolare, il cd. **“affare Sorbolo”**⁶⁵ era un’operazione edilizia consistente in una imponente lottizzazione con interventi di urbanizzazione e realizzazione di plurimi complessi immobiliari, per un valore complessivo stimato fra i 15 ed i 20 milioni di euro, costituente lo schermo e al tempo stesso il sistema di reimpiego di capitali illeciti provenienti dalla cosca madre cutrese, in una sinergia di azione tra i due sodalizi (quello emiliano e quello calabrese), tale da consentire di raggiungere il massimo profitto dall’investimento ed un ancor maggiore radicamento territoriale della locale emiliana. Nell’affare si estrinsecava tutto il potenziale organizzativo della cosca, che attribuiva ruoli operativi agli associati o ad esterni contigui dotati di capacità ed esperienze imprenditoriali, al fine di procedere alla costituzione o rilevazione di plurime società ⁶⁶, utilizzate in modo diversificato, per l’acquisto dei terreni, la predisposizione dell’intervento edilizio, l’ottenimento degli ingenti finanziamenti bancari e l’esecuzione dei lavori, che avvenivano mediante appalti e subappalti ad imprese in prevalenza riconducibili a soggetti della famiglia del capo cosca Grande Aracri, in modo da garantire la restituzione dei proventi del reimpiego. Alcune

⁶¹ prog. nr. 1790 RIT 1685/11 in Vol. A all. 22 :intercettazione tra Lamanna e Blasco Gaetano.

⁶² come illustrato nella nota del 12/6/13 dei CC. di Modena per quanto riguarda gli appalti della ditta Bianchini e quelli della nuova Tenenza dei Carabinieri nel Comune di Dueville e per l’ampliamento dell’aeroporto “Marconi” di Bologna

⁶³ sopra citati in nota 32.

⁶⁴ cfr. capi 83 e 95 della rubrica

⁶⁵ per una trattazione più completa ed approfondita dello stesso si fa rinvio al capitolo specifico sul tema

⁶⁶ AZZURRA IMMOBILIARE srl,-LA PILOTTA srl,-AURORA BUILDING srl,-K1 srl,-GEA IMMOBILIARE srl,-TANYA COSTRUZIONI srl,-MEDEA IMMOBILIARE srl,-SORBOLO COSTRUZIONI srl,-PITAGORA COSTRUZIONI srl

di tali imprese erano inoltre utilizzate per operazioni di false fatturazioni, al fine di incrementare i profitti, costituendo al contempo tale modalità una ulteriore forma per attuare la restituzione dei proventi. All'interno del gruppo imprenditoriale erano comunque destinati a figurare esternamente solo coloro che avevano possibilità di spendere il proprio nome presso gli istituti bancari, operando gli altri in modo occulto, comunque più confacente al mantenimento di rapporti diretti con la cosca madre ed allo svolgimento della funzione di immissione di denari provenienti dalla stessa. Gli imprenditori erano poi affiancati da altri soggetti, anch'essi interni al sodalizio, con specifiche competenze amministrative e contabili, deputati alla gestione ed al controllo dei flussi finanziari di provenienza lecita (il c.d. "bianco") ed illecita (il c.d. "nero") impiegati nell'operazione, ove questi ultimi erano costituiti dai capitali della cosca cutrese investiti nell'affare e dai frutti dell'impiego. Trattandosi di un affare della cosca, la composizione dei dissidi interni era affidata ai vertici della locale emiliana, i quali intervenivano concretamente al fine di dirimere contrasti insorti tra i soci delle società coinvolte nell'affare, con la convocazione di due riunioni, ove le parti contrapposte esponevano le rispettive ragioni affidandosi al giudizio degli apicali.

In definitiva, nell'"*affare Sorbolo*", la cosca manifestava la sua più attuale modalità di azione, realizzata sotto lo schermo di attività imprenditoriali apparentemente lecite, insediate in aree territoriali dotate di elevate potenzialità economiche, ove i capitali delittuosi erano messi a frutto in maniera altamente redditizia, tanto da riuscire ad ottenere finanziamenti bancari per oltre 15 milioni di euro, di cui solo una minima parte era restituita, mentre la quota più ingente confluiva per lo più nelle imprese riconducibili alla famiglia Grande Aracri, attraverso il sistema del subappalto dei lavori e della sovrapproduzione.

- La peculiare natura delle attività del sodalizio emiliano si evidenziava anche nella progettazione (se pure non portata a termine) di specifici interventi economici di grande importanza, per realizzare alcuni dei quali si rendeva necessaria la creazione di un "cartello" di società: si fa qui riferimento, ad esempio, al tentativo di colonizzare alcuni stabilimenti e locali della riviera romagnola⁶⁷ e di creare un pool di imprese emiliane⁶⁸ per il cd. "*parco eolico*" in Calabria⁶⁹, nonché ai cd. "*affare Blindo*", "*affare Bergamo*" ed "*affare Rizzi*" descritti compiutamente dal gup in sentenza⁷⁰. La grande capacità imprenditoriale del gruppo calabrese operante in Emilia e la palese unitarietà dello stesso emerge allora chiaramente ove si abbia riguardo alla concretezza degli

⁶⁷ cfr episodi "*Marinabay*" (dove prima cercava di inserirsi Giglio Giuseppe e quindi Diletto) e Melarancio, di cui ai capi 71 e 74, esaminati ultra sub posizioni Sarcone, Silipo, Gibertini e Diletto

⁶⁸ su incarico di Grande Aracri Nicolino al Gualtieri

⁶⁹ cfr Vds prog.vi nn. 2555-2556 RIT 1573/11 in Vol. A all. 17 e prog. nr. 11294 RIT 1221/11 in Vol. A all. 1, prog. nr. 2595 RIT 1573/11 in Vol. A all. 17; Cfr. Scheda informativa su Gualtieri Antonio predisposta dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda pp. 38 e ss.

⁷⁰ cfr sentenza appellata, aff.742 e ss., 763 e ss., 783 e ss

affari delineati nella pronuncia di I° grado , affari che per la maggior parte non risultano affatto contestati dalle difese nella loro realtà storica e che di seguito verranno specificamente esaminati trattando le singole posizioni .

- Il fatto che la cosca abbia avuto varie imprese a disposizione ha consentito alla stessa di estendere la propria operatività a settori diversi da quelli tradizionali allo scopo , tra l'altro, di infiltrarsi nella ricostruzione successiva al sisma del maggio 2012 ⁷¹ anche tramite pubblici amministratori compiacenti che assegnavano indebitamente appalti alle ditte dei consociati ⁷², con successiva suddivisione del lavoro tra più affiliati in un regime di sostanziale monopolio e sfruttando anche la propria forza intimidatoria per vessare il personale assunto ⁷³ .

- Come già in parte anticipato (per quanto riguarda ad esempio l'"*affare Sorbolo*") il settore di maggiore espansione operativa , come sperimentato in passato dalla 'ndrina stabilitasi a Reggio Emilia (⁷⁴), era quello del cd. sistema delle false fatturazioni, che venivano utilizzate a tutto campo e consentivano in primo luogo di nascondere la reale natura della dazione di denaro , permettendo l'evasione di imposte e la realizzazione di indebite percezioni dell'IVA sia da parte delle presunte vittime di estorsione , sia da parte degli imprenditori facenti parte della cosca. La maggior parte delle volte, poi, le estorsioni e le usure venivano mascherate sotto ad una attività apparentemente lecita di recupero crediti ⁷⁵ ; le aziende delle vittime vessate venivano frequentemente assorbite e svuotate oppure utilizzate per ottenere finanziamenti e mutui bancari da riversare infine nuovamente nel circuito illecito.

- Il sistematico ricorso allo schema delle cd. "frodi carosello", già sperimentato nel procedimento cd. "*Point Breack*", consentiva altresì il continuativo riciclo e reinvestimento dei denari versati dalle cosche calabresi anche su conti correnti esteri (accertati sia in Svizzera, sia in Germania⁷⁶), oltre alla correlata produzione di nuove entrate conseguenti al mancato pagamento dell'IVA: il particolare regime IVA applicato ai paesi aderenti alla comunità europea prevede infatti che in caso di acquisti intracomunitari l'operazione sia soggetta a IVA nello Stato di destinazione del bene ⁷⁷, mentre nel caso di cessioni intracomunitarie l'operazione non è soggetta a IVA nello

⁷¹ cfr. capo 93

⁷² vedi sub posizione Gerrini , per gli appalti a Finale Emilia

⁷³ capo 90

⁷⁴ cfr indagine e sentenze Edilpiovra

⁷⁵ vedi a titolo di esempio le estorsioni sub capi 10, 50, 56, 59 , 62, 65, 66, 70, 73,74, 75,78, 79, 81, ai danni, rispettivamente, di Badalamenti, Caccia, Mincone, Menozzi, Mazzei,, Melchiorri, Gelmi , Cesarini, Grammatica, Grassi, Zappareddu, Neffandi, Maffioletti, Prior

⁷⁶ cfr cd. *affare Sorbolo*, *affare imbarcazioni*, *fallimento gruppo Save*, *Frodi Carosello*, *affare Bergamo*, *false fatturazioni*; vedi anche Faldone 102 busta CD- *Carabinieri Modena* CD1- 03 all note 12.06 4.12-010 CAPPA MANCUSO-011BKA- files 002 e 003.

⁷⁷ l'acquirente riceve la fattura senza addebito IVA e liquida l'imposta, con l'aliquota vigente, contabilizzandola, con la cosiddetta doppia registrazione, nel registro acquisti e in quello vendite

Stato di origine del bene⁷⁸. Nel nuovo sistema delle frodi attuato in "Aemilia" lo schema prevedeva l'interposizione iniziale della "cartiera" localizzata sia a livello intracomunitario (MULTI MEDIA CORPORATE Ltd) che nazionale (MB TRADING e G.P.Z TRADING S.r.l.) : più precisamente l'idea operativa (tracciata addirittura su appunti scritti rinvenuti e sequestrati presso le aziende coinvolte) prevedeva che la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd - quale cartiera intracomunitaria avente sede a Lugano, che tuttavia era appoggiata ad una logistica in Austria dove le merci giungevano e ripartivano- acquistasse i prodotti da fornitori di altri paesi nazionali per poi rivenderli alla cartiera nazionale (quale la MB TRADING S.r.l.): acquisti e vendite di MMC erano pertanto del tutto esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto . A fronte della successiva cessione della merce a clienti nazionali, la "cartiera" (nazionale) emetteva regolare fattura soggetta ad IVA sebbene alla fine non ottemperasse al versamento dell'imposta dovuta. L'attività della società "cartiera" consentiva quindi all'organizzazione criminale di sfruttare l'illecito profitto derivante dalle operazioni fittizie, al fine di lucrare l'importo relativo all'IVA non versata, nonché di cedere la merce a prezzi più bassi, ottenendo un rilevante aumento del volume d'affari e dei profitti da esso derivanti ⁷⁹ .

Le società interposte nel fittizio giro di acquisti e rivendite erano appositamente costituite , spesso intestate a dei prestanome ed ordinariamente destinate ad una vita breve e ad essere sostituite da altra società fittizia : l'efficienza dell'organizzazione era tale da consentire infatti di surrogare in breve tempo imprese nel frattempo divenute oggetto di verifiche da parte delle Agenzie delle Entrate e della G.d.F. con operatori apparentemente puliti, aventi sede in luoghi diversi da quelli in cui gli illeciti erano stati rilevati ⁸⁰, non prima però che le scritture contabili fossero state eliminate, così da impedire una eventuale ricostruzione del volume d'affari espresso (vi è sempre concomitanza dello smarrimento o del furto della documentazione con l'inizio dei controlli attuati dagli organi). Il sistema operativo in questione si collegava pertanto ovviamente e logicamente alle bancarotte contabili e patrimoniali riscontrate nelle indagini ⁸¹.

- Una ulteriore peculiarità del sodalizio connessa al *modus operandi* testé descritto è la velocità e facilità con cui ciascun sodale era in grado di costituire e chiudere società a lui riferibili, anche tramite prestanome; società che, se pure in moltissimi casi scarsamente capitalizzate, costituivano la base per fare ricorso al credito bancario (con finanziamenti anche imponenti : basti ricordare i 15.000.000,00 di euro ottenuti in Sorbolo) in forza degli appalti facenti capo alla cosca

⁷⁸ il cedente emette fattura senza addebito IVA

⁷⁹ Il pagamento della merce al fornitore estero avveniva da parte della cartiera mediante rimesse bancarie dopo avere ricevuto formalmente la relativa corresponsione dall'effettivo cessionario.

⁸⁰ cfr MMC, INT Srl, CDI Technology, Core Technology, GPS trading, MB Trading, Ruffo Trasporti, Keidee, SICE

⁸¹ vedi capi 101, 102, 103, 104, 105 su fallimento SICE

ed a fronte della presentazione di Stati Avanzamento Lavori non sempre né necessariamente rispondenti al vero ⁸².

- Altra metodica frequentemente utilizzata era quella dell'ingresso di qualcuno dei sodali in gruppi societari in difficoltà, il cui nome e le cui residue risorse potevano essere utilizzate per il medesimo scopo ⁸³.

- Ora, se è pur vero che gli importi di origine illecita oggetto dei reinvestimenti non sono quantificabili con precisione, si può tuttavia arrivare a tracciare con buona approssimazione l'ordine di grandezza della potenza affaristica della cosca in svariate centinaia di milioni di euro all'anno: in tal senso aiuta in primo luogo la vicenda che vedeva coinvolto Villirillo Romolo, accusato da Grande Aracri di essersi appropriato (lui solo, e nel breve periodo ricompreso tra il gennaio e il luglio 2011) di € 2.100.000, denari direttamente provenienti dal boss dei quali il Villirillo aveva il compito di curare il reimpiego per poi fare pervenire al capo-cosca i proventi dei suddetti reinvestimenti. Analogamente significativi sono i numerosissimi assegni posti all'incasso presso banche svizzere e provenienti da soggetti vicini alla consorteria utilizzati per le "frodì carosello", così come le somme di denaro raccolte nel territorio cutrese e in più occasioni fatte pervenire tramite incaricati agli associati emiliani nell'"*affare Sorbolo*" o le somme di denaro versate sui conti correnti milanesi, svizzeri e tedeschi dai partecipi e dallo stesso Grande Aracri⁸⁴.

- Il denaro reinvestito, tornava poi in certa parte alla casa-madre sia per riconoscere il "fiore" al boss di Cutro, sia per consentire al predetto di riversare anche una percentuale delle entrate agli affiliati in carcere ed alle loro famiglie, in un'ottica solidaristica comune che una volta di più conferma e riscontra la sussistenza del vincolo associativo: se è cioè vero che ciascuno gestiva le proprie aziende anche per guadagno personale, è altrettanto vero che una frazione degli introiti doveva andare poi a beneficio di tutti. Né può dimenticarsi che in tutti i casi in cui insorgeva qualche problema per il gruppo nella sua interezza o una diatriba tra alcuni dei sodali, i soggetti posti al vertice intervenivano per comporre il contrasto con una sorta di "arbitrato"⁸⁵. È poi appena il caso di richiamare le numerose riunioni (specificamente citate in sentenza e storicamente accertate in modo incontrovertito dai servizi di OCP e dalle intercettazioni in atti) cui, oltre a Sarcone Nicolino e Lamanna Francesco, partecipavano svariati altri soggetti imputati nel presente procedimento (tra i quali Paolini Alfonso, Brescia Pasquale, Muto Antonio, Iaquina Giuseppe,

⁸² cfr cd. "*Affare Sorbolo*"

⁸³ cfr Gruppo SAVE e Consorzio Europa

⁸⁴ cfr sub capitolo relativo alle Frodi Carosello ed atti Rogatoria Svizzera; vedi anche sub informativa CC. Modena del 12/6/13, aff.1368 e ss. e informativa finale Catanzaro, aff.1106 e ss.

⁸⁵ si vedano, a puro titolo esemplificativo, il contrasto tra Lamanna Francesco e Rocca Antonio risolto dal Grande Aracri; quello tra Falbo Francesco da un lato e Giglio Giuseppe e Cappa Salvatore dall'altro, all'interno della complessa vicenda del cantiere di Sorbolo, devoluto alla decisione di Diletto Alfonso e Sarcone Nicolino; quello, di minore rilievo, tra Cavado Maurizio e Migale Vincenzo definito da Lamanna Francesco

Villirillo Romolo, Battaglia Pasquale, Gualtieri Antonio ed altri) per trattare -come meglio si specificherà esaminando le singole posizioni - affari propri della consorteria o per delineare strategie comuni di intervento e reazione alle azioni preventive della Prefettura.

- Era peraltro a favore specifico di alcuni partecipi in difficoltà (perché colpiti dalle misure di prevenzione emesse dal Prefetto) che si ideava e poneva in essere la cd. "battaglia politico-mediatica" del 2012 gestita dall'intero sodalizio sotto le direttive di Sarcone e Diletto ⁸⁶ : alla stregua di tale progetto che coinvolgeva organi di informazione e personaggi pubblici , mentre i giornalisti "scomodi" che mettevano in luce episodi sintomatici della infiltrazione 'ndranghetista in Emilia ⁸⁷ venivano intimiditi per indurli a tacere, ci si affidava ad altri ben più che compiacenti ⁸⁸ per divulgare una immagine dei sodali maggiormente appetibile per l'opinione pubblica . Di fatto, i giornalisti , gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed i politici "addomesticati" intervenivano a favore dell'uno o dell'altro partecipe a seconda delle necessità e delle richieste avanzate non necessariamente dal diretto interessato, e restituivano una immagine di rispettabilità pubblica ai sodali nel momento in cui ne veniva messa in dubbio la correttezza ed onestà (⁸⁹), sposandone pubblicamente e fattivamente la tesi difensiva . I problemi dell'uno erano cioè problemi anche dell'altro , così come emerge chiaramente anche dalla telefonata in cui Sarcone, dopo la trasmissione televisiva del febbraio 2012 in cui si parlava della 'ndrangheta in Emilia, raccomandava a Diletto di raccogliere quanto guadagnato e defilarsi perché "*parlano di noi*" ⁹⁰ .

- Da numerose intercettazioni in atti si trae poi definitiva conferma dei vincoli esistenti tra i sodali , legati da una fitta rete di relazioni e di progetti criminosi intersecati gli uni con gli altri , ma soprattutto dal più volte esplicitato senso di appartenenza ad una sola "*famiglia*" ⁹¹ : unico era il punto di riferimento ed unica era la soggettività cui i partecipi sapevano di appartenere e che le vittime sapevano di dovere temere.

Appaiono allora con piena evidenza comuni e condivisi tanto l'ottica operativa quanto la finalità che collegavano stabilmente gli uomini e gli affari della cosca – peraltro tutt'altro che minimali o transitori attesa l'elevata produttività degli stessi - ; affari che se pure singolarmente (o

⁸⁶ vedi oltre sub posizione Pagliani , Colacino e Diletto

⁸⁷ quali Sabrina Pignedoli , episodio sub capo 123, e Gabriele Franzini, episodio sub capo 201

⁸⁸ cfr posizione Gibertini

⁸⁹ vedi imputazioni a carico di Cianflone Antonio, Mesiano Domenico, Pagliani Giuseppe e Gibertini Marco.

⁹⁰ cfr prog. 733 del 21/2/12 rit 188/12

⁹¹ cfr progr.244 Rit 3108/11 in cui Gualtieri si lamenta con Lamanna del modo di fare di Bolognino , che tuttavia, secondo Lamanna "*Deve fare quello che dico io!*"; progr. 1107 Rit.1573/11 in cui Gualtieri spiega a Palermo che "*se si prende un po' di roba dalla Rizzo, un po' di roba deve venire alla famiglia, punto. Allora chi entra in queste cordate devono capire che c'è la famiglia di mezzo*"; vedi anche le intercettazioni in cui Silipo Antonio, parlando con Sarcone di Caccia Luigi, loro vittima di estorsioni, gli rimprovera di non avergli detto che "*siamo una famiglia*", e parlando con Mormile gli ricorda che "*tutti siamo una sola persona qui nella famiglia, tutti*"; o ancora la conversazione del 21/4/12 tra Giglio e Bolognino, in cui il primo rappresenta all'amico che il giorno dopo si recherà da Blasco per "*parlare della famiglia*"

in piccoli gruppi) gestiti di volta in volta dagli imputati erano comunque improntati allo stesso modo di agire (sia nell'ottenimento, sia nella assegnazione o suddivisione del lavoro, sia nella scelta delle tecniche di azione) , sostenuti anche da capitali del vertice mafioso, condivisi in parte quanto ad esecuzione e percentualmente quanto ai guadagni, regolamentati talvolta da arbitrati demandati ai capi del sodalizio e tutelati da interventi e reazioni concordati ed unitariamente programmati. Da tali argomentazioni e rilievi è più che consequenziale trarre una prova fondamentale dell'esistenza del vincolo associativo e del programma criminoso richiesti per l'esistenza del delitto di cui all'art.416 bis cp. : prova che, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, è lecito dedurre non solo dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune ad una molteplicità di soggetti tra loro legati da uno stabile patto criminoso, ma anche *“ dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima ”* ⁹².

le B) In ordine poi alla lamentata **insussistenza di ruoli e rituali tipici della associazione della 'ndrangheta**, va qui ribadita la peculiarità del consorzio criminale in contestazione : si tratta di una mafia *affarista* che si muove oggi in Emilia in modo diverso rispetto alle regole tradizionali, senza necessità di ricorrere, almeno apparentemente, a riti e formule di affiliazione, e che di contro necessita del supporto tecnico e dell'appoggio operativo di commercialisti, fiscalisti, uomini delle Forze dell'Ordine , giornalisti e rappresentanti della politica locale ⁹³. Con accenti suggestivi , il collaboratore Bonaventura Luigi ⁹⁴ parlava di una 'ndrangheta che al Nord si muove con regole diverse rispetto ai territori d'origine, che quando è chiamata a costituire una nuova cellula in una zona vergine del nord, con particolare riferimento all'Emilia Romagna, può addirittura sperimentare nuovi modelli criminali, mantenendo il legame con la famiglia madre : *“...l'Emilia Romagna si muove poco, sembra che si muove poco... non c'è più la caciara che... come c'era prima... perché adesso... si sono creati degli investimenti veramente importanti in quell'area, per questo magari sembra che ci sia un po' di silenzio no? Ehhh... (...) silenzio che non si spara, che non si fanno tante cose... ma se no fino all'altra volta si sparava...”* ; e ancora : *“...c'è una particolarità... quando arriva in un territorio... ohh... diciamo vergine se così possiamo dire... no? Ha la possibilità... c'ha la carta bianca queste cellule c'hanno una carta bianca di poter sperimentare... sperimentare dei nuovi modelli criminali... in ogni area grande, sempre in riferimento però alla famiglia madre, quindi fuori dalla Calabria ci sono delle cose che giù in Calabria non puoi fare come ad esempio affiliare... altra gente di altre appartenenze... mafia... ma pure se non sono mafie siciliani, campani... albanesi... cioè, li puoi affiliare... li puoi fare*

⁹² Sez. 2, *Sentenza n. 19435 del 31/03/2016* Cc. (dep. 10/05/2016) Rv. 266670

⁹³ cfr posizioni di Clausi Donato, Tattini Roberta, Mesiano Domenico, Cianflone Antonio, Gibertini Marco e Pagliani Giuseppe nel rito abbreviato, e di Cavedo Maurizio in quello ordinario

⁹⁴ vedi interrogatorio reso il 20.03.2012 nell'ambito del p.p. 20604/2010 R.G.N.R. DDA della Procura di Bologna

diventare 'ndranghetisti... invece in Calabria no, in Calabria non funziona così... salvo casi eccezionali (...).

Ecco allora il riferimento alla cd. *borghesia mafiosa* esistente al nord, composta da imprenditori, liberi professionisti e politici, che fa affari con le cosche, ricercandone addirittura il contatto in ragione delle ampie opportunità offerte dall'appoggio dell'organizzazione; il pagamento del *fiore*, della mazzetta o dell'estorsione, sono il mezzo con il quale l'imprenditore o il politico ottengono la protezione ed il vantaggio che la cosca può offrire ⁹⁵.

Il fatto che gli odierni appellanti possedessero o meno una "dote" (e se sì quale) e fossero o non stati "battezzati" risulta allora scarsamente significativo, posto peraltro che mentre in numerose intercettazioni si trova un accenno ai "cristiani" che operavano in Emilia, in tutte le dichiarazioni dei collaboratori citati in sentenza si rinvencono chiari accenni alle doti possedute dall'uno o dall'altro dei capi ed organizzatori del sodalizio. Né significativamente rilevante appare il particolare sottolineato dalle difese secondo cui vi sarebbero divergenze tra le "doti" attribuite ad alcuni associati dall'uno o dall'altro dei dichiaranti, a fronte della certezza evincibile dagli atti del collegamento dei predetti con la cosca calabrese e delle attività poste in essere nel rispetto e secondo i principi dettati dal capo – locale Grande Aracri Nicolino : questi, così come molti degli odierni partecipi, certamente inserito ormai da decenni nella 'ndrangheta, così come attestato dalle numerose sentenze definitive già citate .

C) Quanto da ultimo in ordine alla sostenuta carenza di potenza intimidatoria nelle azioni contestate agli odierni appellanti è importante ricordare che l'assenza di eclatanti fatti di sangue non deve indurre all'idea di una "mafia invisibile", tendente ad una strategia di inabissamento, e men che meno a suffragare l'assunto difensivo secondo cui nel caso di specie mancava uno degli elementi costitutivi della associazione di cui all'art.416 bis cp., ovvero la forza di intimidazione del vincolo associativo . E' ben noto, invero, che ai fini della configurabilità della

⁹⁵ Bonaventura : "qui la situazione... una volta... una volta... effettivamente erano gli 'ndranghetisti che si muovevano... che andavano nel mondo imprenditoriale e politico, invece adesso è un pò diverso specialmente... specialmente... specialmente al nord, d'accordo? Ehh... sono loro... sono loro che vanno... che vanno là dalla 'ndrangheta, sono loro che chiedono il sostegno della 'ndrangheta che... sia politici sia imprenditori... ehh... oppure li possiamo classificare della cosiddetta "borghesia mafiosa"... loro vanno... vanno là dalla 'ndrangheta, cioè la 'ndrangheta non solo cioè ti protegge da se stesso, cioè... non solo ti protegge da se stesso perché... sai che pagando il fiore evidentemente non avrai problemi con la 'ndrangheta, ma non solo ti protegge pure dagli altri e questo per quanto riguarda la protezione, ma bisogna vedere i vantaggi che ci sono pure... oggi per prendere un imprenditore, specialmente del nord, magari forse adesso si sta cominciando a realizzare il male che si è portato sopra, ma prima... lo si vedeva solamente come un vantaggio... i grossi pezzi grossi dottò... cioè... i cosiddetti... non vengono toccati specialmente quando sono belli ammanigliati con la 'ndrangheta che si sono messi in un accordo sia politici e sia... sia imprenditori(...)non hanno problemi al nord... al nord può succedere qualsiasi cosa, questa gente qua... sta tranquilla... se ammazzano... rubano... fanno... questa gente che li ha voluto, che ci lavora, che li sfrutta... sta serena! Avere ammanigliata la 'ndrangheta è avere pure ammanigliata... avere pure un certo che di potere... oggi la parola 'ndrangheta... (...) è diventata una chiave che apre... mascature (ndr. serrature) che tante altre chiavi non aprono..."

natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sprigioni nel nuovo contesto territoriale una forza intimidatrice che sia effettiva ed obiettivamente riscontrabile. Costituisce tuttavia ormai *"fatto notorio"* la circostanza che le "locali" utilizzino talvolta una metodologia prevaricatrice non corrispondente a quella tipica dell'organizzazione "madre": pur senza veri e propri atti di intimidazione esse riescono ad inquinare nei nuovi territori di elezione la realtà economica e quella politico-amministrativa, che su di essa incide attraverso appalti di opere e/o servizi pubblici. Con buona pace dei tentativi difensivi di sminuirne o di escluderne la potenzialità di sopraffazione descritta dall'art.416 bis cp, la cd. "mafia silente" non è quella che non intimidisce: è ben noto infatti che il metodo mafioso può estrinsecarsi in forme diverse, che possono consistere non solo nell'intimidazione diretta, ma anche nell'intimidazione larvata ed implicita, se non addirittura nella assenza di intimidazione per la notorietà e percezione comune dell'esistenza del sodalizio sul territorio. In tal senso si è già da tempo espressa la giurisprudenza di merito e di legittimità, arrivando ad affermare in più pronunce⁹⁶ che le associazioni di stampo mafioso, come la 'ndrangheta, presentano una caratteristica tipica: a causa della fama acquistata mediante atti di violenza o di minaccia a danno di chiunque ne ostacoli l'attività, sono in grado di incutere timore per la loro stessa esistenza. Le pregresse attività criminali, infatti, presuppongono uno spessore qualitativo, territoriale, mediatico tale da conferire una capacità promozionale all'espansione del timore, dell'assoggettamento e dell'omertà nella collettività originaria calabrese ed in tutte le altre in cui l'associazione abbia deciso di radicarsi e di agire. Una siffatta argomentazione promuove il concetto di un fenomeno di "osmosi" dell'estrinsecazione del metodo intimidatorio in ragione dell'unitarietà della idea di 'ndrangheta a livello nazionale ed internazionale. Ed era la stessa Corte di Cassazione che, intervenendo nel procedimento denominato *"La Svolta"*⁹⁷, forniva anche una definizione della cd. *"mafia silente"*: *"...meglio sarebbe ridefinire la nozione di cd. mafia silente non già come associazione criminale aliena dal cd. metodo mafioso o solo potenzialmente disposta a farvi ricorso, bensì come sodalizio che tale metodo adopera in modo silente, cioè senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi e/o attentati di tipo stragistico), ma avvalendosi di quella forma di intimidazione – per certi aspetti ancora più temibile – che deriva dal non detto, dall'accennato, dal sussurrato, dall'evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere."* Del tema della mafia silente, infine, nel corso del 2015 si occupò anche l'allora primo Presidente della Corte di Cassazione (dr. Santacroce). Chiamato a pronunciarsi sulla necessità di rimettere la questione dell'estrinsecazione del metodo intimidatorio all'attenzione delle

⁹⁶ cfr. ad esempio procedimenti *"Crimine"*, *"Infinito"*, *"Minotauro"*

⁹⁷ Tribunale di Imperia sent. nr. 877 del 2014, Marcianò e altri

Sezioni Unite, in data 28.04.2015 egli evidenziava l'assenza del potenziale contrasto poiché nelle sentenze ritenute esplicative di esso in realtà poteva desumersi il seguente principio condiviso: *"l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti"*⁹⁸. Nelle pronunce successive all'ordinanza del dott. Santacroce, la Corte di Cassazione⁹⁹, preso atto del provvedimento reso dal Presidente affermava che *"in mancanza della prova di specifici atti di intimidazione e di violenza, la forza intimidatrice può essere desunta sia da circostanze obiettive, atte a dimostrare la capacità dell'associazione di incutere timore, sia dalla generale percezione che la collettività abbia della efficienza del gruppo criminale che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si sia accreditata come un centro di potere malavitoso temibile ed effettivo"*.

Calando ora i principi generali nel caso concreto, giova prima di tutto ribadire quanto già poco sopra espresso in ordine alla effettività storica ed alla forza intimidatrice dei numerosi omicidi e numerosissimi incendi attuati dalle cosche stabilitesi in Emilia negli anni '90 e fino ai primi anni 2000; ad essi fenomeni platealmente efferati si accompagnava la nutrita serie di condanne per 416 bis cp. succedutesi nell'arco di pochissimi anni che scardinavano ogni possibile illusione di immunità degli emiliani rispetto ad infiltrazioni mafiose.

Le contrarie affermazioni pubblicamente espresse sino a pochi anni addietro da taluni amministratori locali (e questo tanto in Emilia Romagna, quanto in Lombardia, dove il fenomeno mafioso è addirittura più ampio e risalente nel tempo), se potevano avere l'intenzionalità di rassicurare l'opinione pubblica, certo non valevano – come di contro sostenuto da alcune difese – ad escludere l'evidenza di una realtà che era sotto gli occhi di tutti e che veniva ripetutamente rappresentata anche da molteplici trasmissioni e pubblicazioni di stampa a livello nazionale e locale

100
Peraltro la impressionante serie di episodi di estorsioni, incendi, danneggiamenti e violenze private anche più recentemente verificatisi in Reggio Emilia e province limitrofe (contestati e ritenuti nel presente procedimento e richiamati poco oltre in nota), se non anche nel resto della regione¹⁰¹ non

⁹⁸ così, tra le altre Sez. 1 nr. 25242 del 16.05.2011, Rv250704

⁹⁹ cfr. sentenze nr. 1483/2015 e 1484/2015 (ric. Nesci e Albanese), depositate in data 6.8.2015

¹⁰⁰ oltre a tutti gli articoli sul processo Edilpiovra pubblicati sul Resto del Carlino, ed ai numerosissimi servizi sugli incendi dolosi che si succedevano nella provincia reggiana nell'arco di due anni (tutti raccolti in atti) si ricordano l'articolo del 20/2/12 sull'Espresso e le trasmissioni su Telereggio del 21/2/12 e del 26/2/12.

¹⁰¹ si pensi, tra gli altri, all'omicidio di Gabriele Guerra -commissionato ed eseguito, nel contesto del controllo delle bische clandestine per gioco d'azzardo sulla riviera romagnola, da parte del gruppo Pompeo di Crotone - avvenuto il

faceva che ribadire con notevole forza dimostrativa la permanente e mai sradicata potenza e capacità criminale del sodalizio 'ndranghetista ormai da decenni stabile in Emilia Romagna. E' bene altresì riflettere sull'eccezionale cassa di risonanza costituita dalla comunità calabrese residente nel reggiano, dove l'associazione mafiosa operava: le indagini dimostravano come detta comunità (numericamente molto nutrita) avesse saputo spesso indicare causa e paternità degli atti di intimidazione di cui era venuta a conoscenza, concorrendo ad alimentare ulteriormente i timori nei confronti dell'organizzazione. Ne consegue che la valenza intimidatoria di un singolo incendio riverberava gli effetti di costrizione ben oltre la micro-sfera delle singole parti lese, valendo da monito per gli altri imprenditori, ai quali erano rivolte le cd. *imbasciate*. A mero titolo di esempio basti qui richiamare le intercettazioni telefoniche ed ambientali che seguivano agli incendi che avevano colpito amici e parenti di Villirillo Romolo (reo secondo il boss cutrese di essersi appropriato di denari di sua spettanza): da tali conversazioni¹⁰² emerge chiaramente come il mandante ed il messaggio minaccioso sotteso agli atti incendiari fossero ben chiari a tutti, estranei compresi. Né vale in alcun modo ad escludere la potenza intimidatoria del sodalizio l'argomento svolto da talune difese secondo cui gli imputati non sarebbero stati assolutamente in grado di imporre ad alcuno le proprie pretese minacciose, atteso che non sapevano neppure tutelare i propri amici dagli attacchi di terzi¹⁰³: di fatto, le vicende cui si faceva riferimento in ottica difensiva risultano di contro (come meglio si vedrà nell'analisi delle posizioni dei singoli appellanti) tutt'altro che chiare e piuttosto rappresentative di diverse modalità operative della cosca o dei suoi partecipi¹⁰⁴.

Ecco allora che per quanto emerge dalle indagini (e verrà di seguito più specificamente illustrato con l'analisi delle singole posizioni), si tratta nel caso di specie di una 'ndrangheta che, nel corso degli anni, pur manifestando costantemente la propria presenza in Emilia con numerosissimi episodi intimidatori e fatti di sangue¹⁰⁵, mostrava la propria potenza organizzativa in

14/7/03 e definito con la condanna definitiva a tre ergastoli nei confronti di Saverio Masellis, Giovanni Lentini e Francesco Mellino

¹⁰² che saranno più oltre specificamente analizzate esaminando le posizioni di Villirillo e Colacino

¹⁰³ veniva in tal senso più volte citato l'episodio Bonifazio, sub capo 10

¹⁰⁴ recupero crediti o altro: vedi a tal proposito anche gli episodi di Salsi/Gelmi e Maffioletti/Prior (sub capi 66, 67, 68 e 79, 80, 81 e 82)

¹⁰⁵ oltre agli **omicidi tentati e consumati** di Ruggiero Giuseppe, Vasapollo Nicola, Abramo Giuseppe Gesualdo, Truzzi Oscar, Valerio Antonio più sopra richiamati e già giudicati con sentenze definitive, all'**attentato** al circolo *Il pendolino* di Reggio Emilia, ed alle **numerose estorsioni ed intimidazioni** accertate definitivamente nei procedimenti "*Grande Drago*" e "*Edilpiovra*", si richiamano qui i **35 capi di imputazione in cui nel presente procedimento sono contestati plurimi episodi di estorsione, incendio, danneggiamento e violenza privata**, in forza dei quali la cosca intimidiva ed assoggettava ai propri disegni (o tentava di farlo) imprenditori, giornalisti e numerosi soggetti privati.

Ad essi si aggiungono ben **124 episodi segnalati**, ma non ancora attribuiti, di incendio di autovetture e mezzi d'opera, lancio di bottiglie molotov, colpi d'arma da fuoco, lettere minatorie tra i quali 15 in danno di uomini politici e magistrati, nel periodo gennaio 2010- ottobre 2012.

una con una peculiare capacità reattiva ¹⁰⁶, e sapeva al contempo operare sempre di più a 360°, con sorprendente abilità mimetica per meglio infiltrarsi nel tessuto economico imprenditoriale sano della regione. D'altro canto, l'importanza dell'Emilia per la 'ndrangheta cutrese veniva sottolineata efficacemente anche dal collaboratore Marino Vincenzo, che nell'interrogatorio del 12.06.2012 spiegava come gli affari emiliani fossero stati quelli che avevano consentito a Grande Aracri Nicolino di vincere la guerra di mafia, di far fronte e superare le difficoltà derivanti dalle inchieste giudiziarie, di pagare i migliori avvocati, stipendi agli affiliati e provvedere al sostentamento delle famiglie degli arrestati. L'Emilia: *"è stata la cassaforte ma non diciamo dei calabresi, no ... è stata la cassaforte ed è la cassaforte dei cutresi"* ¹⁰⁷.

E peraltro, a riscontro della imponente efficacia intimidatoria della strategia operativa portata comunque avanti (ancorché non sempre apertamente) dal sodalizio in contestazione, gli imprenditori presenti sul mercato di riferimento -specialmente quelli di origine cutrese o comunque calabrese, ma anche altri di diversa provenienza geografica, essendosi la percezione della natura e del calibro del fenomeno criminale indagato ormai estesa bene al di là di tale ristretta area geografica, quantomeno all'interno dei settori economici di interesse per il sodalizio- ben si guardavano ordinariamente dal denunciare alle Forze dell'Ordine i soprusi subiti e gli inquinamenti della libera concorrenza determinati dall'operatività delle aziende riferibili ai consociati : aziende che, proprio per i minori costi che dovevano sostenere , per le strade agevolate nell'ottenimento di appalti e commesse da loro praticate , e comunque per la possibilità di attingere a finanziamenti provento dei delitti anche di natura fiscale riferibili all'organizzazione, potevano offrire servizi o altre prestazioni a prezzi molto vantaggiosi, preclusi ad imprese estranee a tali meccanismi criminali : queste ultime si trovavano così davanti ad una scelta obbligata tra fallire, oppure implorare la possibilità di lavorare con le ditte degli odierni appellanti o previa adesione alle richieste degli stessi¹⁰⁸. E peraltro è noto che *"ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo*

¹⁰⁶ le inchieste giudiziarie che colpivano il gruppo determinavano di volta in volta la immediata sostituzione dei singoli rappresentanti tratti in arresto , passando da Dragone Antonio a suo nipote Dragone Raffaele, da Grande Aracri Nicolino a Lamanna Francesco e Martino Vito, da Sarcone Nicolino e Grande Aracri Francesco a Capicchiano Salvatore.

¹⁰⁷vedi interrogatorio di Marino Vincenzo del 12.06.2012 nell'ambito del p.p. 20604/2010 R.G.N.R. DDA Bologna (op. Emilia). *"l'Emilia ... tutti gli affari che hanno avuto in Emilia sono stati quelli che gli hanno fatto vincere le guerre a Nicola Grande Aracri, perchè senza ferro, chiodi non se ne fanno, dottò!" ; "Hanno preso una botta con "Scacco matto"... è una cosa allucinante"*

¹⁰⁸ Cfr. Telefonata nr. 4316, delle ore 10:16:20 del 11/03/2011 (RIT 110/2010) tra Andreoli Gregorio e Giglio Giuseppe e Telefonata nr. 23155, delle ore 15:05:32 del 27/09/2011 (RIT 110/2011) tra Morrone Francesco e Giglio Giuseppe

riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale ¹⁰⁹.

Nulla toglie allora alla validità della argomentazione testé esposta il fatto che l'associazione in esame – della quale sono stati sin qui delineati e ritenuti gli elementi costitutivi- lavorasse negli ultimi anni maggiormente “*sotto traccia*” proprio al fine di non suscitare allarme e reazioni da parte degli Inquirenti. Estremamente significativa appare a tal proposito una frase pronunciata da Gualtieri Antonio al boss cutrese «*Compare Nicola...voi vi dovete cercare di questa gente... vicino.... alla luce!!!... poi sotto sotto... naturalmente... fate quello che.... voi sapete fare.... naturalmente! però noi siamo lo specchio.... la luce... delle vostre entrate... mi spiego?... su questo ci dovete considerare voi!!! avete capito?*»¹¹⁰.

c) L'autonomia, la competenza ed il ne bis in idem

Le stesse emergenze fattuali e le considerazioni logiche e giuridiche esposte nei precedenti capitoli – e che mano a mano verranno concretamente specificate esaminando le singole posizioni - consentono di confermare quanto già correttamente ritenuto dal giudice di prime cure non solo con riguardo all'annoso radicamento nel periodo in contestazione di una associazione criminosa di matrice 'ndranghetista in Emilia Romagna (con base a Reggio Emilia e province limitrofe) , ma altresì con riferimento alla **distinzione ed autonomia** della stessa rispetto ad analoghi sodalizi del passato e del presente : si è invero già ampiamente illustrato come, pur mantenendo un forte collegamento – a titolo non solo di riferimento nominativo, ma anche economico – con la casa-madre e con il capo della “locale” calabrese Grande Aracri Nicolino, i sodali del procedimento “Aemilia” evidenziassero piena indipendenza in ordine alle scelte operative ed affaristiche da trattare, traendo dalle stesse proventi e potenzialità lavorative per sé ed i propri affiliati, relazionandosi al proprio interno per la suddivisione ed il controllo degli affari e del lavoro da esercitarsi *in loco* e confrontandosi per le strategie politiche e pubbliche da adottare . E di fatto la ricerca costante di rapporti con il mondo politico e con esponenti del mondo dell'informazione e della pubblica amministrazione ¹¹¹ rappresenta un passaggio fondamentale nella dimostrazione dell'autonomia operativa della cellula di 'ndrangheta emiliana. Il sodalizio conservava esclusivamente l'obbligo di relazionare al boss cutrese le attività intraprese (dopo che l'iniziativa era stata posta in essere) ed il bilancio delle stesse (che comunque doveva comprendere il ritorno degli investimenti e del “fiore” da restituirsi al capo-bastone), a dimostrazione del rispetto dovuto al

¹⁰⁹ Conf. sent. n. 24536 del 2015, non mass.; Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015 - dep. 09/06/2015, Mogliani e altri, Rv. 26412601;

¹¹⁰ Vds prog. 287 del 09.08.2011 RIT 1684/11 in Vol. B all. 3

¹¹¹ come chiaramente riportato in sentenza al cap.VIII, , aff. 1083 e ss., e sostanzialmente non contestato dalle difese

predetto ed alla cosca di originaria provenienza ma al contempo della propria autonomia decisionale.

Ecco allora che non appare in alcun modo fondata l'eccezione di **incompetenza territoriale** sollevata da molte difese¹¹² sin dall'udienza preliminare e peraltro già rigettata motivatamente (e condivisibilmente) dal gup con ordinanza del 6/11/15 da intendersi qui integralmente trascritta. Le stesse sentenze della Corte di Cassazione citate dagli appellanti¹¹³ ne sconfessano invero la tesi affermando che " *in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura* ". Ora, intanto non vi è dubbio alcuno , come testé nuovamente ribadito, che nel caso di specie l'operatività del sodalizio in contestazione si manifestava (con estorsioni, incendi, usure, emissione di fatturazioni false, intestazioni fittizie, costituzione di società , bancarotte , patti politico-mediatici, ed altro) sempre ed esclusivamente in Reggio Emilia e province limitrofe dell'Emilia; ed è proprio dalla palmare evidenza dei fatti (evincibili dalle copiosissime intercettazioni ambientali e telefoniche, oltre che dai rilievi sulle società costituite e fallite e sui bonifici e conti correnti bancari in atti) che si trae definitiva conferma della autonomia dell'associazione reggiana rispetto a quella cutrese, non solo perché le singole attività illecite finalizzate al reperimento di introiti in denaro venivano decise autonomamente dagli associati residenti in Emilia, ma in virtù della constatazione che il sodalizio reggiano versava alla cosca calabrese solo parte dei proventi , e non tutti, come sarebbe stato logico se vi fosse stata una "cassa comune" sintomatica della supremazia del boss di Cutro.

D'altronde non può certo valere a fondare l'eccezione di incompetenza in esame , addirittura in taluni casi riletta in chiave di *ne bis in idem* , la circostanza che uno o taluni singoli imputati fossero coinvolti in altro e differente sodalizio criminoso contemporaneamente operante in Cutro, Crotone o Mantova . Intanto un siffatto assunto non risulta minimamente fondato in punto di fatto , posto che in termini temporali, oggettivi, soggettivi e spaziali non si evince alcuna coincidenza con i reati del procedimento *Kyterion* - tutti consumatisi in Calabria , sino al 2010 e per la maggior

¹¹² cfr atti di appello di Sarcone, Turrà, Battaglia, Lamanna, Richichi, Diletto, Mesiano, Villirillo e Martino

¹¹³ cfr Sez. 2, *Sentenza n. 26763 del 15/03/2013* Cc. (dep. 19/06/2013) Rv. 256650; vedi anche Sez. 1, *Sentenza n. 51076 del 04/04/2014* Cc. (dep. 05/12/2014) Rv. 261601

parte ad opera di altri autori e con un differente vertice associativo - e con quelli giudicati a Mantova ¹¹⁴ richiamati dalle difese.

Ma quand'anche ciò fosse accertato, e se pure non si prendesse in considerazione il dato indiscutibile per cui una associazione delittuosa è costituita da *più persone* che concordano un programma criminoso - non potendo pertanto bastare la condotta di uno solo degli aderenti a spostare la competenza relativa all'intero sodalizio-, ciò non varrebbe comunque ad escludere né l'autonomia della associazione in contestazione, né la competenza dei giudici felsinei per il delitto di cui all'art.416 bis cp. contestato nel procedimento "Aemilia". E' peraltro pacifico in giurisprudenza, oltre che logico e giuridicamente incontroverso, che neppure il fatto che una associazione operi con il consenso o sotto il controllo di un'altra ne escluderebbe l'autonomia decisionale e operativa. Ed invero la storia giudiziaria anche recente insegna che la "*dislocazione*" ed autonomia delle singole cellule mafiose non vuol dire assenza di relazioni con le strutture della 'ndrangheta insediate in Calabria: infatti, la struttura criminale "*delocalizzata*" ¹¹⁵, ordinariamente risulta strettamente collegata con le componenti "*centralizzate*" presenti in Calabria ¹¹⁶. Alla suddetta situazione organizzativa, si aggiunge poi quella della *cosca* insediata in territori diversi da quelli originari che, oltre ad essere in relazione organizzativa con la "*casa madre*", risulta altresì collegata sotto l'aspetto organizzativo ad altre locali insediate nel medesimo territorio ¹¹⁷. E già da tempo (ed anche e specificamente con riferimento ad uno stralcio del procedimento Edilpiovra) la Cassazione ha stabilito che "*in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, risponde di distinti reati associativi colui che agisce per conto di due consorterie criminali, le quali, pur se tra loro federate e funzionalmente collegate, conservano entrambe autonomia decisionale ed operativa*" ¹¹⁸. In tale pronuncia, la S.C. sottolineava invero che "*nella attuale manifestazione del fenomeno criminoso non è infrequente che più associazioni mafiose, pur operando autonomamente l'una dall'altra nella commissione delle attività illecite e nella gestione dei proventi, siano fra loro federate o facciano parte di un ampio cartello criminoso, nel quale le attività di ciascuna trovino coordinamento (e - ove ne sia il caso - mutua assistenza), onde ripartire la proprie competenze e prevenire il sorgere di conflitti che possano mettere in pericolo la sopravvivenza di ciascuna di esse. A questo proposito, questa Corte, con giurisprudenza costante che il Collegio condivide, ha affermato che la struttura dell'associazione per delinquere di stampo mafioso non è, di per sé, incompatibile con la contemporanea adesione di uno stesso soggetto a più sodalizi criminosi, in*

¹¹⁴ sul punto specifico questa Corte si è già espressa con la propria ordinanza del 23/6/17 a cui si fa integrale richiamo

¹¹⁵ così, ad esempio, la locale del basso Piemonte, trattata nell'operazione Albachiara

¹¹⁶ la cd. "casa madre", rappresentata dal cd. "locale originario" o "locale fonte" calabrese e dalle strutture di vertice dell'organizzazione, sempre insediate in Calabria, denominate "Provincia" e "Crimine"

¹¹⁷ cfr processi Minotauro ed Infinito

¹¹⁸ Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014 - dep. 23/06/2014, Grande Aracri e altri, Rv. 25981001

special modo qualora una delle associazioni sia stata costituita con il consenso dell'altra ed operi sotto il suo controllo ¹¹⁹ (...) In altri termini, deve ritenersi configurabile un fenomeno di collegamento tra autonome e distinte associazioni di tipo mafioso, nella misura in cui tale collegamento non influenzi ne' sopprima l'autonomia strutturale dei distinti gruppi, ma dia luogo ad una cooperazione funzionale tra gli stessi, che restano distinti per struttura soggettiva, modalità di partecipazione, circostanze spaziali e temporali di costituzione e di operatività, così dovendo essere perseguiti in separati procedimenti attribuiti alla cognizione dei diversi giudici territorialmente competenti. In questi casi, qualora l'elemento di collegamento tra le due associazioni sia costituito da una o più persone aggregate ad un sodalizio, tali soggetti dovranno rispondere di due distinti reati associativi, in coerenza con il comportamento di adesione all'autonoma associazione in cui si inserisce la loro azione ¹²⁰.

Conseguentemente vanno rigettate integralmente tutte le eccezioni di incompetenza per territorio variamente proposte dalle difese, in una con le questioni di *ne bis in idem* subordinatamente sollevate.

d) Partecipazione e concorso esterno

Si è già più volte fatto riferimento alla circostanza per cui il gruppo cutrese, nell'evidente tentativo di accreditarsi pubblicamente quale consorzio imprenditoriale lecito e non già quale sodalizio criminoso, oltre che allo scopo di aprirsi nuove vie per ulteriori proficui contratti di appalto ¹²¹ e per conoscere il mondo imprenditoriale locale ed utilizzare con competenza le tecniche di gestione finanziaria e tributaria che potessero valere ad occultare i propri illeciti affari, aveva stretto nel tempo (e più precisamente quanto meno dal 2007 in poi) rapporti di scambi elettorali e di favori con liberi professionisti¹²², politici¹²³, giornalisti¹²⁴, rappresentanti delle Forze dell'Ordine ¹²⁵, e della Pubblica Amministrazione¹²⁶ dei Comuni emiliani in cui operava l'associazione mafiosa. A tutti costoro veniva contestata la intraneità o la partecipazione esterna

¹¹⁹ Cass., Sez. 1, n. 25727 del 05/06/2008 Rv. 240470; Sez. 1, n. 6410 del 13/01/2005 Rv. 230831; Sez. 6, n. 1793 del 03/06/1993 Rv. 198578;

Sez. 2, n. 478 del 04/05/1995 Rv. 202810

¹²⁰ Cass., Sez. 1, n. 2950 del 30/06/1987 Rv. 176572

¹²¹ vedi ultra sub posizioni Bernini e Gerrini

¹²² vedi ultra sub posizioni Tattini e Clausi

¹²³ vedi ultra sub posizione Pagliani e Bernini

¹²⁴ vedi ultra sub posizione Gibertini

¹²⁵ vedi ultra sub posizioni Mesiano e Cianflone

¹²⁶ vedi ultra sub posizione Gerrini

alla associazione 'ndranghetistica in contestazione , in taluni casi ritenuta, in altri esclusa o ancora riqualficata dal gup ¹²⁷ .

Ora, è risaputo come ci si sia a lungo interrogati – anche a seguito dei ben noti interventi della CEDU sul punto ¹²⁸ - sulla configurabilità del concorso eventuale nel reato associativo da parte di soggetti estranei all'associazione criminosa. Con plurimi interventi la S.C. escludeva l'incostituzionalità della figura delineata dagli artt 110 e 416-bis cp , trattandosi di istituto che non può ritenersi di mera creazione giurisprudenziale, bensì conseguenza della generale funzione incriminatrice dell'art. 110 cp.¹²⁹, e che trova applicazione qualora un soggetto, pur non stabilmente inserito nella struttura organizzativa del sodalizio (ed essendo quindi privo dell'"*affectio societatis*"), fornisce alla stessa un contributo volontario, consapevole , concreto e specifico che si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione.

Il modello incriminatorio in esame era d'altronde già stato applicato a partire dagli anni '70 nei processi per banda armata nei confronti delle organizzazioni di stampo terroristico e ha poi trovato largo impiego nella prassi giudiziaria proprio con riferimento al fenomeno mafioso connotato più del primo da un elevato tasso di pervasività nel tessuto sociale.

In linea generale, il concorrente eventuale è quindi colui che si limita a contribuire dall'esterno al mantenimento o al rafforzamento dell'organizzazione; il *discrimen* con la partecipazione è stato rinvenuto, dopo un lungo dibattito giurisprudenziale, nel differente grado di compenetrazione del soggetto con l'organizzazione mafiosa, ossia nell'atteggiarsi del rapporto tra soggetto e organizzazione del sodalizio mafioso. Ciò si traduce, sotto il profilo oggettivo, nella affermazione per cui *“deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'"extraneus", sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni”* ¹³⁰.

Quanto poi al profilo soggettivo, le S.U. , a partire dalla sentenza n. 22327 del 2003 (Carnevale) si sono espresse nel senso che il concorrente esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è tale quando, pur volendo rimanere estraneo all'associazione, apporti un contributo che

¹²⁷ cfr supra cap.3

¹²⁸ vedasi procedimento Contrada c/Italia

¹²⁹ Sez. 2, *Sentenza n. 18132 del 13/04/2016* Cc. (dep. 02/05/2016) Rv. 266908; Sez. 5, *Sentenza n. 2653 del 13/10/2015* Ud. (dep. 21/01/2016) Rv. 265926

¹³⁰ Sez. 2, *Sentenza n. 34147 del 30/04/2015* Ud. (dep. 04/08/2015) Rv. 264625

“sa” e “vuole” sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. In senso conforme si sono espresse le stesse S.U. nella famosa sentenza Mannino ¹³¹, affermando che il dolo del concorrente esterno deve investire, nei momenti della rappresentazione e volizione, tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica, nonché il contributo causale recato dalla propria condotta alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e volontà di interagire con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo del medesimo reato. Si richiede quindi il semplice dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ¹³². La Corte di Cassazione ha peraltro specificato che il concorrente esterno non deve necessariamente condividere scopi e metodi dell'associazione – essendo necessario che egli sia soltanto consapevole dei metodi e dei fini della stessa - ben potendo nel proprio foro interno provare avversione o disinteresse rispetto al programma della consorteria criminosa ¹³³. Più recentemente ¹³⁴ la S.C. ha aggiunto che ai fini della sussistenza del dolo diretto nel delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso occorre che l'agente, pur sprovvisto dell'*affectio societatis*, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa, rendendosi conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, all'interno della quale i membri effettivi devono poter contare sull'apporto vantaggioso del concorrente esterno. A tal fine è sufficiente che l'agente abbia previsto, accettato e perseguito il suddetto risultato non solo come possibile o probabile, bensì certo o comunque altamente probabile della propria condotta. Nella valutazione degli indizi sulla sussistenza del dolo, si deve tener conto anche delle massime d'esperienza desumibili, ad esempio:

- dai rapporti che, in concreto, l'indagato abbia intrattenuto con i membri del sodalizio criminoso;
- dalla conoscenza che egli aveva del ruolo che i suddetti membri ricoprivano nell'ambito della cosca;
- dalla natura (sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo) della sua attività ove, in concreto, abbia favorito i singoli sodali o la cosca.

Posta la chiara difficoltà di individuare la soglia minima al di là della quale la condotta dell'extraneus è destinata ad assumere rilievo nella prospettiva del concorso di persone, lo sforzo

¹³¹ Sez. U, *Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud.* (dep. 20/09/2005) Rv. 231673

¹³² Cass. Pen. Sez. 5, n. 2653 del 13/10/2015

¹³³ Cass. Pen., sez. I, n. 28255 del 01/07/2014

¹³⁴ Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016 (Trematerra) : nel concorso esterno “ *occorre che l'agente, pur in assenza dell'“affectio societatis” e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa nonché dell'efficacia causale della propria attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, essendo a tal fine sufficiente che egli abbia previsto ed accettato tale effetto come risultato non solo possibile, bensì certo, o comunque altamente probabile, della propria condotta*”.

giurisprudenziale è stato volto al tentativo di individuare criteri quanto più concreti ed oggettivi nel delimitare l'area del concorso eventuale. L'indirizzo ormai consolidato fa leva sulla efficacia causale del contributo prestato dall'*extraneus* rispetto al potenziamento, consolidamento o mantenimento in vita del sodalizio mafioso : nella ben nota (e più volte citata dalle parti) sentenza Mannino ¹³⁵, premessa la pacifica configurabilità astratta dell'ipotesi di cui agli artt.110, 416 bis cp., si afferma che il contributo tipico del concorrente esterno deve fungere da condizione necessaria per la realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo scongiurato dall'art. 416 bis c.p., ossia la lesione dell'integrità dell'ordine pubblico, violata dall'esistenza e dall'operatività dell'associazione. Quanto ai criteri attraverso cui procedere alla verifica dell'incidenza causale della condotta ausiliatrice del concorrente esterno a favore del sodalizio criminoso la Corte - richiamando la nota sentenza delle Sezioni Unite dell'11 settembre 2002 (Franzese) - statuisce che il riscontro in questione deve essere effettuato ex post e in concreto. Non è perciò sufficiente una prognosi di pericolosità *ex ante* che qualifichi il contributo dell'*extraneus* come idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio della verificazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio *ex post*, la condotta si riveli per contro ininfluenza o controproducente per la realizzazione del fatto lesivo.

In pronunce successive ¹³⁶, richiamando i principi espressi nella stessa sentenza Mannino, la Cassazione sottolineava che **assume le vesti di concorrente esterno colui che apporti un consapevole e volontario contributo, tale da esplicitare un'effettiva rilevanza causale per la conservazione e il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o, quanto meno, di un suo particolare settore, e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima**. Quanto poi alla natura e alla consistenza del contributo dell'*extraneus*, questo potrà concretizzarsi attraverso differenti forme e modalità, anche in ragione della situazione in cui versa l'associazione e ad alla finalità del contributo del concorrente esterno: la Suprema Corte anche recentemente precisava infatti che il contributo apportato dal singolo concorrente può anche interessare un singolo settore o ramo di attività di quelli in cui agisce l'associazione ¹³⁷.

In conclusione, nel tentativo di riassumere gli approdi cui è ormai pervenuta la giurisprudenza di legittimità, è possibile ricostruire i confini del concorso esterno sulla scorta di quattro elementi:

a) l'occasionalità / l'autonomia dei singoli contributi prestati (a differenza del partecipe, per cui si richiede invece lo stabile inserimento del soggetto nella struttura organizzativa della cosca, tale da implicare -più che uno status di appartenenza- un ruolo dinamico e funzionale che

¹³⁵ Sez. U, *Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud.* (dep. 20/09/2005) Rv. 231673

¹³⁶ Sez. 6, *Sentenza n. 44667 del 12/05/2016 Ud.* (dep. 24/10/2016) Rv. 268680

¹³⁷ Cfr Sez. 1, n. 21642 dell'08/01/2016, Caravello

permette di restare a disposizione dell'associazione per il perseguimento dei comuni fini criminosi);

b) la immediata funzionalità dei singoli contributi alla struttura organizzativa dell'associazione;

c) la sussistenza di un nesso eziologico tra ciascun contributo e un concreto vantaggio conseguito dalla consorte in termini di rafforzamento, consolidamento o mantenimento in vita, ancorché limitato ad uno soltanto dei differenti settori di interesse della medesima associazione;

d) la consapevolezza dell'extraneus di favorire con la propria condotta l'organizzazione mafiosa nel suo complesso (a differenza del partecipe, per cui si richiede la sussistenza dell'*affectio societatis*, ossia della consapevolezza e volontà di far parte dell'associazione, condividendone le sorti e gli scopi).

Ora, avuto riguardo alle censure che le difese muovevano alle contestazioni di cui in rubrica, (proprio facendo leva sulle statuizioni delle S.U. già richiamate) si ritiene necessario sottolineare che le argomentazioni espresse dalla Cassazione in materia di partecipazione esterna ad associazione mafiosa non possono essere astrattamente reinterpretate in chiave difensiva senza alcuna coerenza con l'ipotesi in contestazione né con i principi generali del diritto, ma vanno lette alla luce del fatto concreto, con riferimento alla motivazione nella sua interezza e nel rispetto dei canoni dettati dal codice penale in tema di rapporto eziologico tra condotta ed evento.

E' ben vero, infatti, che il principio di tipicità esige l'accertamento rigoroso del nesso causale, segnatamente quando più e diverse condotte o concause concorrano a determinare un particolare evento; è tuttavia altrettanto evidente che tale accertamento dovrà fare leva su rilievi e collegamenti logici e fattuali affatto differenti a seconda che si verta, ad esempio, in ipotesi di fattispecie monosoggettiva o in altra a concorso necessario, oppure che si tratti di reato omissivo improprio - ovvero di omissione colposa in un reato di danno : ipotesi valutata nella famosa sentenza Franzese-, piuttosto che in caso di concorso attivo doloso in delitto di pericolo (tra cui rientra l'ipotesi della associazione per delinquere di stampo mafioso contestata nel caso di specie).

L'efficacia causale dell'apporto concorsuale volontario e consapevole reso dal concorrente esterno in una associazione di 'ndrangheta dovrà cioè essere inevitabilmente valutata considerando elementi della condotta, funzionalità eziologica ed effetti concreti decisamente diversi rispetto a quelli da ricercare nel caso del medico che abbia colposamente omissivo i doverosi controlli nel corso di un trattamento sanitario, con successivo decesso del paziente.

Nel ragionamento in questione pesa inevitabilmente ed in modo determinante l'oggettività giuridica tutelata dalla norma di cui all'art.416 bis cp., che configura un reato plurioffensivo il quale, oltre ad aggredire l'ordine pubblico inteso come regolare andamento della vita sociale, incide direttamente sulla libertà morale dei consociati, sull'ordine economico (da intendersi come libertà

di mercato e di iniziativa) ed infine sul buon andamento e sull'imparzialità della pubblica amministrazione e delle istituzioni democratiche . E' palese allora che le lesioni al bene tutelato dalla norma non sono di immediata e facile percepibilità , né concrete e tangibili come quelle ai beni della salute e della vita. Le associazioni mafiose costituiscono, peraltro, l'unico esempio di aggregazione criminale organizzata in cui alla finalità di commettere delitti si affianca l'ulteriore scopo di attuare una serie di obiettivi di per sé generalmente non suscettibili di assumere rilevanza penale, i quali divengono incriminabili in relazione al metodo adoperato per perseguirli. Giova poi sottolineare quanto già reiteratamente affermato dalla S.C. , secondo cui mentre i tre parametri che caratterizzano la struttura associativa di stampo mafioso, descritti nella prima parte del co. 3 dell'art.416 bis cp., *"devono necessariamente e contemporaneamente sussistere affinché si possa ipotizzare il delitto associativo mafioso, non è così per le finalità tipiche dell'organizzazione mafiosa che sono previste dalla norma incriminatrice alternativamente, per cui è sufficiente che sussista anche una sola delle quattro finalità perché il reato possa configurarsi, né peraltro è necessario che i predetti scopi siano effettivamente ed integralmente raggiunti"* (138). E' peraltro ben noto che l'associazione di cui all'art.416 bis cp. si propone ordinariamente quale forma di istituzione parallela o alternativa ai poteri tradizionali sui cui poggia la società civile, con l'obiettivo di conquistare taluno di essi poteri fondamentali, primo tra tutti il potere economico, anche tramite la strumentalizzazione del diritto di voto ; ed in tal senso anche i termini "gestione" e "controllo" richiamati dalla norma debbono ritenersi intesi in senso ampio, quale sinonimi dell'esercizio di attività aventi rilevanza economica, e della capacità di condizionare l'attività relativa a un determinato settore imprenditoriale . Ecco allora che l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici - ambito nel quale la capacità di infiltrazione del sodalizio in contestazione è risultata decisamente in crescita - , viene (e veniva nel caso concreto) esercitata non solo tramite l'impiego della metodologia intimidatoria tipica, ma anche attraverso il ricorso a strumenti , appoggi ed infiltrazioni che, in forme e modalità di frequente quasi implicite, finiscono comunque per comportare il condizionamento della libertà di contrattazione della pubblica amministrazione e quella di esercitare l'attività imprenditoriale da parte del privato. Le specifiche finalità sin qui descritte costituiscono espressione di una strategia di ricerca e di controllo del potere economico, colpito dall'interno mediante un'azione costante e intensa, sino a giungere alla realizzazione di situazioni di assoluto dominio.

Dalle considerazioni sin qui espresse deriva che il giudizio controfattuale volto all'accertamento dell'efficacia causale dei contributi attribuibili agli imputati di partecipazione

¹³⁸ cfr. per tutte Cass. pen., 11.1.2000, *Ferone*; in termini analoghi v. Cass. pen., 31.2.1997, *Alleruzzo*, nonché Cass. pen., 15.4.1994, *Matrone*

esterna al sodalizio in contestazione dovrà necessariamente modellarsi all'interno di uno schema oggettivo e soggettivo di ampia portata, estremamente mutevole nelle sue caratteristiche e dalla difficile percettibilità, che richiede una particolare attenzione nella lettura ed interpretazione dei fatti: sarà quindi alla luce e sulla base di questa premessa generale, che in sede di esame delle diverse posizioni verranno valutati da un lato i rapporti esistenti tra i protagonisti delle singole vicende, ed al contempo la condotta posta concretamente in essere dagli stessi in rapporto ai fini ricercati (e raggiunti) dai singoli sodali ciascuno per la sua parte e dal sodalizio nel suo complesso.

3. DUE AFFARI EMBLEMATICI

a) L'”affare Sorbolo”

Come evidenziato dal primo giudice, il c.d. “affare Sorbolo” “*assume rilevanza centrale nell'indagine*” sulla associazione mafiosa insediatasi in Emilia, in quanto vicenda emblematica della evoluzione affaristica del sodalizio, teso ad abbandonare la connotazione violenta degli anni '90 per ottenere guadagni mediante lo schermo di attività imprenditoriali all'apparenza lecite, realizzando in tal modo un programma di colonizzazione di un territorio dotato di importanti risorse economiche, con l'intento di trarre il massimo profitto dall'impiego di denaro proveniente dalla cosca madre e di raggiungere un maggiore consolidamento locale.

Gli elementi acquisiti all'esito delle indagini svolte dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Modena, sotto la direzione dei magistrati della DDA di Bologna, e della rinnovazione dibattimentale ex art. 603 c.p.p., con l'audizione di GIGLIO Giuseppe e del M.llo D'agostino, hanno infatti messo in luce come gli importanti interventi edilizi descritti al capo 83) di imputazione, localizzati nei territori di Sorbolo (PR), Vicomero (PR) e Reggiolo (RE), ed avviati negli anni 2008 e 2009, fossero da ricondurre a società¹³⁹ appositamente costituite o comunque

¹³⁹ Si tratta delle società:

-**AZZURRA IMMOBILIARE srl**, costituita nel 2000 a Crotone e con sede locale a Sorbolo, via Fochi 24, con capitale sociale detenuto, fino al 2010 da Falbo Francesco, dichiarata fallita il 16/2/2012,

-**LA PILOTTA srl**, costituita nel 2002, con sede sociale a Sorbolo, via Fochi 24, dal 2003 partecipata al 90% da Azzurra Immobiliare ed al 10% da Falbo, il 24/7/2007 vi fa ingresso Giglio Giuseppe ed il 25/2/2009 anche Pallone Giuseppe,

-**AURORA BUILDING srl**, costituita il 18/5/2006, con amministratore Falbo Francesco, nel settembre 2007 K1 srl ne acquisisce il 50% delle quote, il 31/3/2011 Falbo si dimette da amministratore e viene creato un organo direttivo costituito da Cappa Salvatore come Presidente e Vescovi Ferdinando come Consigliere;

-**K1 srl**, costituita il 24/4/2007 da Falbo Francesco, Vetere Marcello, Giglio Giuseppe e Muto Cesare, amministrata dal Falbo, dal 25/2/2009 le quote sono ripartite tra Falbo, Giglio e Pallone Giuseppe (rispettivamente il 33,34%, 33,33% e 33,33%), il 10/3/2011 Falbo viene sostituito come amministratore da Cappa Salvatore e l'11/3/2011 Falbo cede il 33,33% ad Aiello Salvatore e lo 0,01% a Pallone Giuseppe. Il 18/5/2011 l'assetto societario vede Giglio Giuseppe e Pallone Giuseppe soci al 50% ciascuno. All'atto interviene Clausi Donato Agostino.

-**GEA IMMOBILIARE srl**, costituita il 24/4/2007 da Aiello Marianna (moglie di Falbo) e Falbo Loredana (figlia di Falbo), con Falbo Francesco come amministratore unico. Il 18/11/2007 l'assetto societario è costituito da Vetere Marcello, Giglio Giuseppe, Falbo Francesco e dal 25/2/2009 al Vetere subentrava Pallone Giuseppe. il 10/3/2011 Falbo

acquisite da soggetti appartenenti o contigui alla cosca emiliana, scelti tra quelli con pregresse esperienze imprenditoriali, i quali agivano in diretto contatto sia con i vertici della locale emiliana che di quella madre cutrese, ove i primi erano chiamati ad intervenire in caso di contrasti sorti tra coloro che gestivano direttamente l'affare ed i secondi provvedevano ad investire denaro ed a chiedere conto dei profitti che dovevano derivare dagli investimenti.

La rinnovata veste del sodalizio, caratterizzata da una incessante attività affaristica, non escludeva comunque l'uso del metodo intimidatorio, anche nei rapporti interni, come accaduto in altre vicende, prima tra tutte quella relativa ai rapporti tra Grande Aracri Nicolino e Villirillo Romolo, dopo il luglio 2011.

1- L' "affare Sorbolo" come operazione della locale emiliana della cosca cutrese.

L'operazione edilizia in questione ha carattere imponente, consistendo in un'ingente lottizzazione avente ad oggetto le opere di urbanizzazione e di edificazione di plurimi complessi immobiliari, fra i quali 5 condomini comprensivi di 40 unità abitative, una serie di villette a schiera, alcune ville singole oltre a due palazzi attigui, per un valore complessivo dell'intervento stimato fra i 15 ed i 20 milioni di euro e, contrariamente a quanto dedotto dalle difese con i motivi di gravame relativi al delitto di cui al capo 83), risulta pacificamente riconducibile alla cosca emiliana¹⁴⁰, come dimostrato da plurimi e convergenti elementi acquisiti in atti, tra cui:

- a) l'appartenenza o la contiguità di tutti i soggetti coinvolti alla articolazione emiliana della cosca cutrese;
- b) l'intervento dei vertici della organizzazione emiliana per dirimere contrasti sorti tra i soci;

viene sostituito come amministratore da Cappa Salvatore e l'11/3/2011 Falbo cede le proprie quote ad Aiello Salvatore che, il 18/5/2011 le cede a Pallone Giuseppe. Il 18/5/2011 l'assetto societario vede Giglio Giuseppe e Pallone Giuseppe soci al 50% ciascuno. All'atto interviene Clausi Donato Agostino.

-**TANYA COSTRUZIONI srl**, costituita il 20/6/2008, con sede a Sorbolo via Fochi 24, e capitale sociale suddiviso al 50% tra Azzurra Immobiliare e Giglio srl. Il Consiglio di amministrazione è composto da Falbo Francesco, Giglio Giuseppe (Presidente) e Clausi Donato Agostino (Amministratore delegato). Il 19/11/2009 La Pitagora Costruzioni srl, rappresentata da Falbo Francesco, acquista l'intero pacchetto societario.

-**MEDEA IMMOBILIARE srl**, costituita il 24/11/2008, con capitale sociale suddiviso al 50% ciascuno tra Azzurra Immobiliare e Pallone Costruzioni srl. Il Consiglio di amministrazione è composto da Pallone (Presidente) e Falbo (Vice Presidente). Il 25/2/2009 Azzurra Immobiliare cede le quote a Tanya Costruzioni, rappresentata da Clausi ed il 28/5/2009 Pallone Costruzioni cede le quote a Pallone Giuseppe. Il 3/12/2009. Tanya cede in parti eguali le proprie quote a Giglio Giuseppe e Falbo Francesco. Il 4/8/2010 divengono soci al 50% ciascuno Pallone Giuseppe e Giglio Giuseppe. All'atto era presente Clausi Agostino Donato.

-**SORBOLO COSTRUZIONI srl**, costituita da Falbo Francesco nel 2001, con sede a Sorbolo, via Fochi 24. L'11/3/2011 Falbo Leonardo diviene amministratore unico e il 15/3/2011 Falbo Francesco diventa socio unico. La società è dichiarata fallita il 6/7/2011.

-**PITAGORA COSTRUZIONI srl**, costituita il 17/7/2007, con unità locale a Sorbolo, n via Fochi 24, con capitale sociale ripartito tra i figli e la moglie di Falbo Francesco. Amministrata da Falbo Francesco, il 19/11/2009 acquisisce l'intero pacchetto societario di Tanya Costruzioni.

¹⁴⁰ come già ben argomentato dal primo giudice alle pagine da 517 a 618 della sentenza appellata, ove si tratta della vicenda in questione

c) il coinvolgimento nell'affare di Villirillo Romolo, soggetto incaricato da Grande Aracri Nicolino di investire i denari della cosca cutrese e sovrintendere agli affari economici di reimpiego;

d) il diretto interessamento nella vicenda di Brescia Pasquale, coimputato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., nei cui confronti è in corso di svolgimento il processo con rito ordinario davanti al Tribunale di Reggio Emilia;

e) l'assegnazione della esecuzione dei lavori quasi esclusivamente ad imprese della famiglia Grande Aracri o a soggetti associati o in stretto rapporto con questi ultimi;

f) il coinvolgimento di altri soggetti appartenenti o contigui all'associazione emiliana in operazioni fraudolente finalizzate ad ottenere ulteriori finanziamenti dalle banche;

g) l'utilizzo delle società create per l'intervento immobiliare anche per operazioni di false fatturazioni.

Nello specifico:

a) Ad avere svolto ruoli di primo piano nella vicenda risultano gli associati Giglio Giuseppe (autodefinitosi "al servizio" della cosca), Cappa Salvatore, Gerace Salvatore, Villirillo Romolo, Clausi Donato Agostino¹⁴¹, che hanno agito unitamente a Falbo Francesco e Pallone Giuseppe, i quali -ultimi due-, pur non ritenuti intranei alla cosca, oltre ad operare con i suddetti, erano autonomamente in rapporto con personaggi di rilievo della organizzazione emiliana, ovvero con congiunti di Grande Aracri Nicolino.

In particolare, Falbo Francesco vantava un canale diretto di collegamento con gli apicali Sarcone Nicolino e Diletto Alfonso, nonché con l'altro sodale Sarcone Gianluigi, mentre Pallone Giuseppe, oltre ad avere conoscenza diretta di Villirillo Romolo sin dal 2007¹⁴², era il referente dei contatti con Grande Aracri Domenico, fratello di Nicolino, proprio per questioni inerenti l'affare Sorbolo¹⁴³.

Emblematica della riconducibilità dell'operazione alla struttura associativa e non all'autonoma iniziativa imprenditoriale dei singoli risulta poi l'affermazione di Cappa Salvatore nella conversazione intrattenuta in data 17/1/2012 con Gullà Francesco, al quale spiegava di aver effettuato l'intervento edilizio in questione poiché gli era stato organizzato da terzi soggetti,

¹⁴¹ Dei quali si tratterà più diffusamente nella parte dei motivi di appello relativi ai singoli imputati

¹⁴² Vds la vicenda delle elezioni di BERNINI Giovanni Paolo trattata dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda nell'informativa "Light in darkness".

¹⁴³ Vds Telefonate nr. 5878, delle ore 16:39:13 del 14/02/2012, nr. 8748, delle ore 08:59:31 del 19/03/2012, nr. 8870, delle ore 10:23:30 del 20/03/2012, nr. 9144, delle ore 16:46:40 del 22/03/2012 (tutte RIT 3069/2011), e telefonata nr. 44278, delle ore 12:31:33 del 29/03/2012 (RIT 110/2011),

alludendo al sodalizio di riferimento (*“allora... io ho fatto l'intervento di Parma... allora me l'hanno organizzato, l'impianto di Parma so che mi costa 500 mila euro...”*)¹⁴⁴.

b) Le conversazioni intercettate danno atto in maniera chiara ed univoca dell'intervento nella vicenda dei soggetti posti ai vertici dell'organizzazione al fine di dirimere i contrasti sorti nella gestione delle società appaltanti, tra il socio Falbo, da una parte, ed i soci (formali e occulti), Giglio, Pallone e Cappa dall'altra, mediante convocazioni delle due riunioni del 28/1/2012 e 24/2/2012, che si svolgevano alla presenza di Sarcone Nicolino e del fratello Gianluigi, di Diletto Alfonso e di Bolognino Michele¹⁴⁵, ed erano intervallate da plurime consultazioni e incontri tra i soci degli opposti schieramenti ed i capi cosca chiamati a fungere da arbitri ¹⁴⁶.

In parallelo, poi, entrambe le parti del conflitto consultavano Grande Aracri Domenico, che saliva da Cutro sia il 14/2/2012 che il 19/3/2012 e li incontrava separatamente ¹⁴⁷.

c) La conferma del diretto interesse dell'organizzazione emiliana per l'affare Sorbolo si evince inoltre dal coinvolgimento nella vicenda di Villirillo Romolo, uomo di fiducia di Grande Aracri Nicolino fino al luglio 2011, collocato ai vertici della locale emiliana e da diversi anni operante in Emilia e nelle zone limitrofe, proprio con il ruolo di promotore e di sovrintendente degli affari economici in cui venivano investiti i denari della cosca madre, come emerso dalle indagini svolte dai militati di Fiorenzuola d'Arda e di Modena¹⁴⁸, che lo vedevano già attivo a Parma nell'anno 2007, nella raccolta di voti a favore del politico Bernini Giovanni Paolo, e successivamente effettuare una spola incessante tra Cutro e varie zone del nord Italia, dedito alla gestione di affari economici con l'utilizzo di denari della cosca cutrese, sempre con larga autonomia decisionale.

Tale ruolo del Villirillo, che verrà ripreso anche nel paragrafo seguente, era indicato anche dai collaboratori di giustizia Vrenna Giuseppe e Cortese Angelo Salvatore ed ulteriormente riscontrato dal contenuto delle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, tra cui si segnalano le più emblematiche intercorse in data 9/8/2011 tra Gualtieri Antonio e Grande Aracri Nicolino ed in data 2/9/2011 tra il Gualtieri e Tattini Roberta e poi tra Gualtieri e Rocca Antonio.

In entrambi i casi veniva commentato il precedente operato del Villirillo, ormai caduto in disgrazia, e, nella prima, si affermava come quest'ultimo avesse raggiunto nella cosca l'elevato

¹⁴⁴ Conversazione ambientale nr. 1115 (RIT 1827/2011), delle ore 14:51:13 del 17/1/2012, inerente FIAT Punto, targata CW541ED, in uso a Cappa Salvatore

¹⁴⁵ Il quale, peraltro, proprio in quel periodo si recava tre volte a Cutro, presso Grande Aracri Nicolino, accompagnato, in una occasione da GIGLIO Giuseppe, come evidenziato alle pp.594 e ss. della sentenza appellata.

¹⁴⁶ Vedi le plurime intercettazioni telefoniche di cui alle pp. 169 e ss. dell'allegato 33 alla informativa del R.O. Nucleo Provinciale CC di Modena del 12/6/2013

¹⁴⁷ Vedi le conversazioni alle pp. 195 e 196 e 214-222 dell'allegato di cui alla precedente nota

¹⁴⁸ Cfr. Informativa “Light in Darkness del NOR Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda e Informativa del 12/6/2013 del RONI Comando Provinciale Carabinieri di Modena.

grado di "Crimine"¹⁴⁹, mentre in quelle del 2/9/2011 il Gualtieri, incaricato dal boss di Cutro di subentrare al nord nel ruolo del Villirillo, forniva una esemplare descrizione delle attività di cui quest'ultimo si occupava, lamentandosi prima con la Tattini di dovere fare le stesse *"cose che faceva Romolo"*, il quale aveva recentemente organizzato per la congrega una operazione immobiliare a Mantova occupandosi della scelta delle imprese che vi dovevano lavorare¹⁵⁰, e poi sfogandosi con il Rocca sulle difficoltà per riprendere le fila dei molteplici affari gestiti dal Villirillo per conto della cosca¹⁵¹, ed infine riferendo sempre al Rocca di dovere parlare anche con altri affiliati che avevano avuto rapporti con Villirillo Romolo tra cui *"Salvatore"* (Cappa Salvatore), *"...che ha pure tante operazioni nelle mani..."*.¹⁵²

E che il Villirillo fosse direttamente coinvolto anche nei cantieri di Sorbolo trova conferma, oltre che nel fatto che lo stesso ricopriva il ruolo di "direttore" delle operazioni immobiliari della cosca nel nord Italia e nello specifico richiamo ai suoi rapporti con Cappa, di cui alle suddette captazioni relative al Gualtieri, anche nella ulteriore specifica circostanza della consegna da parte sua al Falbo (tramite Cappa Salvatore) di 3 assegni per l'importo complessivo di 250.000 €, destinati ad essere utilizzati nell'operazione.

Villirillo, inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa nell'atto di appello, si era recato in più occasioni nel territorio di Sorbolo e in zone limitrofe, e finanche nel cantiere di Sorbolo, ove si incontrava con Cappa Salvatore, con Gerace Salvatore e con Pallone Giuseppe, come si evince dalle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate nelle date del 14/5/2011¹⁵³, del 30/5/2011¹⁵⁴, 10 e 11/6/2011¹⁵⁵, 20/6/2011¹⁵⁶.

¹⁴⁹ Vds prog. nr. 287 RIT 1684/11.

Quanto al grado di Crimine, lo stesso collaboratore Cortese, sentito all'udienza del 17/7/2008 nel corso del dibattimento piacentino di cui all'indagine Grande Drago (cfr. sent. 616/2006 emessa il 18/12/2008 dal Tribunale di Piacenza che ha condannato, fra gli altri, LAMANNA Francesco per 416 bis c.p., irrevocabile) aveva dichiarato di essere stato un componente della cosca facente capo a GRANDE ARACRI Nicolino e di avere fatto parte dell'organizzazione "ndrangheta", per venticinque anni, essendo stato affiliato al clan con la "dote del crimine" (posizione nella scala gerarchica della 'ndrangheta che va, in ordine di crescente importanza, da "picciotto", per poi passare a "camorrista", a "sgarrista", a "santa", a "vangelo", a "tre quartino", a "quartino" e a "crimine").

¹⁵⁰ Vds prog. nr. 32 RIT 2182/11: GUALTIERI: *"...solo che adesso mi sto muovendo io a trecentosessanta gradi...invece adesso cose devo fare? devo andare ora a Mantova, hanno preso centocinquanta appartamenti da fare! allora ora adesso voglio capire da questo ragazzo, in due secondi, come funziona tutto l'ambaradam, capito? a chi ci mettiamo agli scavi, a chi ci mettiamo ai muri, chi ci mettiamo.. allora queste cose le faceva Romolo! diceva: -no, guarda che stavolta tocca a questo per... invece no, io adesso ora mi passa a trecentosessanta gradi! cioè hai capito?..."*

¹⁵¹ Sempre GUALTIERI: *"...ohi Tò, siccome lui (ndr. Grande Aracri Nicolino) vorrebbe che io gli risolvessi tutti i problemi di un anno e mezzo fa..due anni fa.. di quando l'aveva quel pezzo di merda, giusto? ...io non riesco Tò! non ci riesco..io riesco...allora io dico: -ragà, se voi mi date una mano, tutti quanti insieme, io ci salto fuori.. io vedo che quelli di Verona si sono messi a disposizione.. a Bergamo abbiamo delle altre operazioni, si sono messi a disposizione... tu vedo che ti metti a disposizione.. allora io vado avanti, mi spiego? se no, se a a tutti quanti devo chiedere sempre la stessa cosa, io mi perdo, hai capito? e..qua c'è da impazzire.. che io da stamattina..."*

¹⁵² prog. nr. 39 RIT 2182/11

¹⁵³ Telefonata nr. 8051, delle ore 08:13:03 del 14/5/2011 (RIT 120/2011), intercettata sull'utenza 393208734071 in uso a GERACE Salvatore. Utenza chiamante 393355600845 (intestata a BRA SILVIA), in uso a Salvatore Cappa.

¹⁵⁴ Telefonate nn. 254, 276, 282, 309, 310, 312, 315, 323 e 607 del 30/5/2011 (RIT 1454/2011)

Del resto, non è stato messo in discussione da alcuno lo stretto e risalente legame personale e in affari tra Villirillo e Cappa Salvatore, il quale entrava nelle società operanti in Sorbolo prima come socio occulto e poi come amministratore e tramite il quale Villirillo effettuava un costante passaggio di denaro da Cutro alle società di Sorbolo e viceversa, come più avanti meglio precisato.

Accertata è anche la pregressa conoscenza (risalente al 2007) tra Villirillo e Pallone, il quale fungeva da "faccia pulita" del socio occulto Cappa, ed appaiono significativi i rilevati contatti telefonici ed incontri personali tra il Villirillo, il Cappa ed il Pallone, proprio nel territorio di Sorbolo, come sopra indicato.

d) Il fatto che si trattasse di un affare della cosca trova inoltre riscontro nell'interesse per lo stesso manifestato da parte di Brescia Pasquale¹⁵⁷ (soggetto strettamente collegato a tutti gli altri associati, ed in particolare ai fratelli Sarcone, a Diletto Alfonso a Paolini Alfonso ed allo stesso Villirillo Romolo), quale si evinceva all'esito della perquisizione locale eseguita in data 28/1/2015 nei suoi confronti, che portava al rinvenimento di una cartella contenente documentazione (progetti, preventivi ed oneri) per la costruzione di ulteriori unità abitative, proprio sui terreni di Sorbolo NU4 intestati a Tanya Costruzioni srl, società facente capo a Falbo Francesco, cui erano allegati alcuni fogli manoscritti, su carta intestata alle società del Gruppo F.lli Brescia ed indirizzati alla BNL sede di Reggio Emilia, contenenti i conteggi delle somme occorrenti per la fattibilità dell'opera.

e) Quanto alla circostanza della assegnazione dei lavori quasi esclusivamente ad imprese della famiglia Grande Aracri o a soggetti associati o in stretto rapporto con questi ultimi¹⁵⁸, basta rammentare che la società La Pilotta srl¹⁵⁹, in data 13/3/2008, stipulava un contratto di appalto con la società Eurogrande Costruzioni srl, per la realizzazione del complesso immobiliare Corte Bolognese, sito a Reggiolo, per un importo dei lavori concordato in € 1.650.000,00, somma di cui una parte sarebbe stata successivamente pagata mediante accollo del debito da parte di K1 srl, tenendo inoltre a mente che le quote di Eurogrande Costruzioni srl di Brescello erano suddivise tra Grande Aracri Rosita e Grande Aracri Paolo, figli di Francesco¹⁶⁰, fratello di Grande Aracri Nicolino.

¹⁵⁵ Telefonate nn. 1383, 1385 del 10/6/2011 e 1478, 1483 e 1486 dell'11/6/2011 (RIT 1454/2011)

¹⁵⁶ Vds. prog. nr. 8215 RIT 1221/11 (informativa CC Fiorenzuola D'Arda del 7/5/2013) e Servizio di ocp nr. 25 (informativa CC Fiorenzuola D'Arda del 7/5/2013).

¹⁵⁷ Coimputato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., che non ha avanzato istanza di rito abbreviato e nei cui confronti pende attualmente il processo avanti al Tribunale di R.E.

¹⁵⁸ Vds. Il Verbale delle operazioni compiute il 26/11/2016 dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Modena inerente l'esame della documentazione contabile e bancaria rinvenuta all'interno dell'appartamento sottoposto a sequestro preventivo sito in Sorbolo, via Torino n. 20 int. 7.

¹⁵⁹ Società all'epoca appartenente a Falbo Francesco, GIGLIO Giuseppe e VETERE Marcello (con successivo ingresso nel febbraio 2009 anche di Pallone Giuseppe) ed amministrata da Falbo Francesco

¹⁶⁰ Condannato con sentenza irrevocabile per art. 416 bis c.p. (oltre che per vari reati fine), unitamente a Grande Aracri Antonio, Muto Marcello, Nutta Vincenzo e Sarcone Nicolino, nell'ambito del procedimento c.d."Edilpiovra".

Ancora, sia Gea Immobiliare srl che Sorbolo Costruzioni srl, nell'anno 2010, emettevano fatture per l'esecuzione di lavori nei cantieri di Sorbolo nei confronti della Kroton Costruzioni srl, di cui Villirillo Romolo deteneva il 90% delle quote, e Gea sia nel 2010 che nel 2012 emetteva fatture nei confronti della Impresa Edile Gullà Francesco.

Gea, inoltre, nell'anno 2009, comunicava all'ASL che tra le imprese appaltatrici dei lavori di Sorbolo figurava la G&P Costruzioni srl di Brescello, di Grande Aracri Luigi, Grande Aracri Nicola e Grande Aracri Salvatore.

L'appaltante Sorbolo Costruzioni faceva eseguire lavori di intonacatura sia a Vasapollo Giglio Giulio, cugino di Giglio Giuseppe, che alla ditta FML srl, formalmente amministrata da Croci Debora e Belfiore Carmine ¹⁶¹, sostanzialmente ricondotta dagli inquirenti a Floro Vito Selvino¹⁶². FML srl, inoltre, stipulava un preliminare di acquisto di un appartamento del complesso di Sorbolo, con Aurora Building, precisando che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto scontando una percentuale del 25 per cento sull'importo imponibile di ogni fattura emessa da FML, per lavori eseguiti nei cantieri dalle ditte Sorbolo Costruzioni, La Pilotta, Azzurra Immobiliare, K1, Tanya Costruzioni, Aurora Building e La Pitagora. In definitiva di tutte le imprese utilizzate per la realizzazione dell'operazione immobiliare di cui si tratta.

Nei cantieri di Sorbolo avevano operato anche la società Alba Costruzioni, riferibile a Salerno Antonio e Salerno Nicola, la Brescello Costruzioni s.a.s. di Grande Aracri Luigi¹⁶³ e Grande Aracri Salvatore, l'impresa individuale di Grande Aracri Luigi e la società Bianchini Costruzioni¹⁶⁴.

f) Pacifico è inoltre l'intervento, tra fine giugno e inizi luglio 2011, di Oppido Raffaele coimputato nel presente procedimento e uomo di fiducia di Vertinelli Palmo e Vertinelli Giuseppe, di cui era parente, per l'acquisto fittizio di due immobili del complesso realizzato a Sorbolo, al fine di sbloccare le garanzie personali dei soci verso le banche e di creare falsi presupposti per ottenere ulteriori crediti bancari.

Trattasi invero di circostanza dimostrata dal contenuto di numerose conversazioni intercettate, tra lo stesso Oppido e Giglio Giuseppe, tra quest'ultimo e Cappa Salvatore in quel periodo, puntualmente richiamate alle pagg. 605-607 della sentenza appellata, tanto che il primo giudice assolveva l'Oppido dal delitto di trasferimento fraudolento di valori in relazione a tale

¹⁶¹ Coimputato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., che non ha avanzato istanza di rito abbreviato e nei cui confronti pende attualmente il processo avanti al Tribunale di R.E.

¹⁶² Vedi deposizione M.llo D'Agostino all'udienza del 26/5/2017.

La costituzione della FML vedeva peraltro come socio Floro Vito Antonio, fratello minore di Selvino e genero di LAMANNA Francesco

¹⁶³ Cugino di Grande Aracri Nicolino

¹⁶⁴ Il cui amministratore BIANCHINI Augusto risulta imputato del delitto di concorso esterno nella associazione emiliana, con giudizio pendente avanti al Tribunale di R.E.

operazione commerciale, solo per difetto dell'elemento soggettivo, ritenendo indiscutibilmente provata la materialità del fatto.

g) Accertato è inoltre l'utilizzo delle società create per l'intervento immobiliare anche per operazioni di false fatturazioni, attività che per anni aveva costituito la metodologia più usuale dei reinvestimenti e dei guadagni della cosca cutrese in Emilia¹⁶⁵.

In particolare, i militari di Modena, attraverso captazioni telefoniche¹⁶⁶, nel corso del 2010, ne rilevavano la realizzazione mediante l'utilizzo delle società Azzurra Immobiliare srl, La Pilotta srl, Medea Immobiliare srl ed Eurogrande Costruzioni srl, proprio nel periodo in cui le quote delle prime tre società erano detenute dai soci Giglio Giuseppe, Falbo Francesco e Pallone Giuseppe ed il ruolo di amministratore era svolto dallo stesso Falbo.

Eloquenti i seguenti passaggi del colloquio intervenuto il 6/4/2010 tra Giglio Giuseppe e Gerace Salvatore, in cui quest'ultimo affermava: *"adesso tre minuti fa mi sono sentito con Carmelo... no... no... aspettano un altro paio di giorni... non c'è problema... perché il giro... dovremmo fare così... io incasso gli ottantacinque... giusto?... poi pago l'AZZURRA... l'AZZURRA ti paga ottantatremila di fatture... io riverso gli ultimi due assegni di ottantaduemilacinquecento... e solo allora mi escono LA PILOTTA..."*¹⁶⁷, cui seguiva in data 12/4/2010 una richiesta di delucidazioni da parte di GIGLIO: *"una volta che io incasso questi 85 no?... se Franco ti paga le fatture... 80.000 euro di assegni che ti vai ad incassare... tu mi fai fare il giro degli altri 70 degli altri 80 no, così (incomprensibile) quest'altro giro... sì, io gli do 82.500..."*, il quale considerava basso il profitto ed aggiungeva *"digli di farci incassare almeno 90 Franco... eh sì, ohi Salvatò, te li sto mettendo adesso in più 15 scusami eh... cerchiamo di pareggiare la cosa almeno... non spendo neanche un euro... eh scusami..."*, precisando ulteriormente *"ehh... fai il bonifico di quello che stai incassando adesso e mi fai incassare tu... ehh..."*, ottenendo come risposta da Gerace: *"ti facevo incassare 83.000 euro, ipotesi... vediamo che assegni c'ha lui in mano e poi mi giravo, facevo il calcolo dell'altro bonifico degli 82.500 ed i soldi a quel punto li mettevo in "Pilotta" perche stanno già (incomprensibile) "Eurogrande". Io pagavo "Azzurra", "Azzurra" pagava te, tu mi fai incassare gli assegni di "Medea" ed a quel punto li metto in "Pilotta". Una volta che sono in "Pilotta" paghiamo "Eurogrande"")*, cui Giglio ribadiva di voler guadagnare qualcosa in più, esortandolo a chiamare (Falbo) Franco (*"va*

¹⁶⁵ Vedi procedimenti Edilpiovra e Point Breack

¹⁶⁶ Vedi pp. 634 e ss della Informativa del R.O. del Nucleo Provinciale Carabinieri di Modena del 12/6/2013

¹⁶⁷ . Telefonata nr. 106, delle ore 11:11:51 del 06/04/2010 (RIT 640/2010), intercettata sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393487125037, in uso a GERACE Salvatore.

bene dai, ma digli se ci da qualcosa in più, almeno 95 se sono 83 ...digli di farci incassare 95... dov'è Franco pure che gli devo parlare, che c'è l'Unicredit che sta... dov'è?"¹⁶⁸).

L'utilizzo di operazioni di false fatturazioni nella vicenda Sorbolo era inoltre confermato dall'imputato GIGLIO Giuseppe nelle dichiarazioni rese alla Corte in data 26/5/2017, ove riferiva che tramite l'emissione di sovrappatture da parte delle ditte riferibili alla famiglia Grande Aracri nei confronti delle società appaltanti, veniva operata la restituzione del "nero" alla famiglia del boss di Cutro e che tramite false fatturazioni o sovrappatture da parte della società Alba Costruzioni nei confronti della Sorbolo Costruzioni venivano sottratti e ripartiti gli utili da parte del Falbo e del Cappa. Lo stesso Giglio, per effettuare il versamento del "nero" della sua quota societaria, sottopatturava le forniture di ghiaia nei cantieri di Sorbolo.

2- Il reimpiego nell'affare Sorbolo di capitali provenienti dalla cosca madre

Il quadro sopra delineato, univocamente indicativo della riconducibilità della operazione immobiliare "Sorbolo", in tutti i suoi aspetti, alla locale cutrese operante in Emilia, in stretto contatto con la casa madre di Cutro, già di per sé connota la vicenda dei tratti tipici di quelle organizzate per il reimpiego di capitali mafiosi, cui si associa l'ulteriore elemento caratteristico di tali operazioni costituito dalla localizzazione dell'intervento in territori con maggiori potenzialità economiche di quelli dell'originario insediamento della cosca.

Trattasi di ipotesi che, anche in questo caso, è avvalorata da plurimi elementi, di cui alcuni già richiamati nella precedente disamina ed altri che si andranno ad esporre, e precisamente:

- a) l'immissione nell'affare di denaro da parte di Villirillo Romolo tramite Cappa Salvatore;
- b) il successivo invio di denaro verso Cutro, con consegna dal Cappa al Villirillo;
- c) l'esplicito riferimento da parte di Pallone Giuseppe alla funzione di riciclaggio dell'operazione Sorbolo;
- d) l'ingresso di Cappa Salvatore nelle società in qualità di socio occulto deputato ad immettere il "nero";
- e) l'impiego nell'operazione di una consistente somma di denaro proveniente dalla Svizzera, ove era stata precedentemente occultata;

¹⁶⁸. Telefonate nr. 310, delle ore 09:02:34 e n. 316 delle ore 09:59:55 del 12/04/2010 (RIT 640/2010), intercettate sull'utenza 393355734251 in uso a GIGLIO Giuseppe. Utenza chiamante 393487125037, in uso a GERACE Salvatore

f) le dichiarazioni rese da Giglio Giuseppe in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed il contenuto della documentazione richiamata nella deposizione del M.llo D'Agostino ed acquisita in atti;

g) gli ingenti finanziamenti da parte degli istituti di credito.

In particolare:

a) Indiscussa è l'importanza dell'accertato diretto coinvolgimento nell'affare Sorbolo di Villirillo Romolo, trattandosi di soggetto strettamente legato a Grande Aracri Nicolino, per il quale svolgeva il precipuo compito di investire i denari della associazione e di riconsegnargli i proventi degli investimenti.

Trattasi di ruolo dimostrato da molteplici elementi di prova¹⁶⁹, tra cui, uno dei più significativi è costituito dalla captazione del colloquio ambientale dell'11/9/2012, tra il Grande Aracri ed il Villirillo, nella tavernetta del primo¹⁷⁰, ove il boss di Cutro lo rimproverava aspramente per essersi appropriato di una somma di denaro quantificata in **2 milioni di euro**, appartenente alla cosca, stigmatizzando la particolare gravità del fatto, realizzato da chi lavorava per loro ed aveva sempre ricevuto ricompense per il suo operato¹⁷¹.

Circostanza peraltro già esternata poco tempo prima dal Grande Aracri a Mazzagatti Rocco, in un colloquio intercettato nella tavernetta di Cutro il 2/8/2012¹⁷², quando il boss cutrese riferiva all'interlocutore che il Villirillo si era appropriato dei soldi della cosca nella convinzione che il fatto non sarebbe venuto a conoscenza dei vertici perché in quel periodo erano tutti detenuti (*"noi eravamo tutti carcerati"*)¹⁷³, precisando che la somma sottratta, da gennaio a luglio 2012, ammontava a 2 milioni e centomila euro¹⁷⁴

¹⁶⁹Tra cui quelli indicati nel precedente paragrafo.

¹⁷⁰ progressivi 7431 e 7432 dell'11/9/2012, rispettivamente delle ore 09.53 e 10.08 – Rit. 586/12, p.p. 5946/10 R.G.N.R. DDA Catanzaro; cfr. nota CC Modena del 22/2/2014, Vol. 22 e trascrizione integrale al Vol. 40.

¹⁷¹ " N (Grande Aracri Nicolino)- *Ma... ma dimmi un poco no, io vorrei sapere no? Tu che stai facendo... stai facendo questo problema qua, no? Ma tu... ma tu questo problema qua non ce lo avevi tu questo problema! Questi problemi tu non lo avevi, tu i soldi te li sei presi, non è che ...inc... non è che stiamo cercando una mazzetta, non ti stiamo cercando una cosa... una cosa che mettiamo non è... eh... una cosa... una cosa che è tua, ti stiamo cercando una cosa che è nostra, stop!!*". E ancora: *"...e allora tu, da quando lavoravi per noi, i soldi te li sei "abbuscati"! (presi) ...(...) ...allora, fino a quando tu no, lavoravi per noi onesto, i soldi te li "abbuscavi", cinque da là... cinque da là... cinque da là... dodici da là, i soldi te li abbuscavi. Ora solo che tu per noi non lavori più!! Non lavori più perché tu hai dimostrato ...hai dimostrato la cosa più schifosa che un essere ha sulla faccia della terra, l'hai dimostrato tu! Una cosa che insomma io non so nemmeno come la devo descrivere quello che hai fatto tu, perché tu ne hai fatte tantissime cose malamente e più di una volta ti ho fatto... ti ho fatto... ti volevo far ricredere, più di una volta facevo finta di niente e tu invece hai peggiorato tutto! (...) perché tu eri convinto... convinto che a me mi impapocchiavi! (...) a me non mi imbroglia nessuno!"*, concludendo la conversazione con l'intimazione: *" N-Io voglio fare...io voglio fare...io voglio fare no, voglio fare un modulo (o fonetica simile) che mi prendo due milioni di euro tutti in una volta..."*.

¹⁷² Progressivo nr. 4679 delle ore 12:20:37 della durata 00:10:00 del 2/8/2012:

¹⁷³ N (Grande Aracri):*Ma non è ... il vero problema sai quale è stato? ...U2: Dopo un mese... INC (ndr si accavallano le voci), N:Che non lo saprà... non lo saprà nessuno che non era vero questo fatto qua... perché noi eravamo tutti carcerati ... allora lui cosa ha fatto? ... ha preso la palla in mano ... siccome noi eravamo tutti condannati ... perché quello l'ergastolo ... quello venti anni ... quello trenta anni ... quello dieci anni ... quello*

Della scorrettezza del Villirillo il Grande Aracri si era inoltre già lamentato con il cognato del primo, Olivo Domenico, in una conversazione intercettata sempre nella tavernetta di Cutro il 31/7/2012, nel corso della quale il capocosca stigmatizzava la condotta del Villirillo, sottolineando che, diversamente da quest'ultimo, tutti gli altri uomini di fiducia che gestivano denaro per suo conto, gli consegnavano le somme che ricevevano, ottenendo in seguito la ricompensa che a loro spettava¹⁷⁵.

La funzione svolta dal Villirillo è stata anche efficacemente descritta dal collaboratore di giustizia Cortese Angelo Salvatore, il quale, nell'interrogatorio del 7/3/2012 affermava che, per sua diretta conoscenza, e quindi almeno fino all'anno 2008, **Villirillo Romolo "era un ragazzo molto, diciamo ... su questo campo qua s'era specializzato, in fatto di movimento di soldi lui era bravissimo, anche quando il padre è stato detenuto, lui si è mosso, è andato per vedere ... insomma era lui che faceva tutto. Faceva Calabria ... Emilia-Romagna e Lombardia, sapeva muovere bene)"**, operando anche per conto di Nicolino Grande Aracri¹⁷⁶, con cui aveva strettissimi rapporti fino al luglio 2011¹⁷⁷.

Non solo: come evidenziato nel paragrafo precedente, Gualtieri Antonio, incaricato da Grande Aracri Nicolino di subentrare nel ruolo di Villirillo Romolo dopo la caduta in disgrazia di quest'ultimo, si lamentava della difficoltà di dovere prendere a mano *"tutte le cose che faceva*

pensava che eravamo tutti condannati... lui non pensava mai che io uscivo fuori... quando sono uscito fuori questo ha incominciato... ha incominciato a prendersi di paura... ma pensa un poco ...si è fatto arrestare! Questo... questo demonio... si è fatto arrestare e si è fatto quasi due anni di carcere... si è fatto arrestare proprio di bello e bello... gli ho detto: "Senti un poco... tu senza che ti fai arrestare... tu ti devi solo ammazzare!... se vuoi vedere di trovarmi il sistema di" ...che lui ha fatto certi imbrogli no? ...

R: Sì..., N: Ha usato pure certi soldi dei nostri pure! ..., R:Lo so ..., N: Gli ho detto: "Se tu non sistemi il problema nostro no? ... Non lo sistemi no? ... Noi ti dobbiamo ammazzare! Siamo obbligati ad ammazzarti! Adesso regolati!... Ti dobbiamo ammazzare obbligato!" ...

¹⁷⁴ *"N: Sembra un... questo... questo si è fottuto... due milioni ... due milioni e centomila euro... compà ... nel termine di un anno! ..., R: Due milioni e cento mila euro?! ..., N: Da Gennaio ... a ..., R: Aia la miseria!, N: ...da gennaio a ... a ... a luglio ... (ndr si accavallano le voci) si è fottuto due milioni e centomila euro..."*

¹⁷⁵ Progr. Nr. 2983 del 31/7/2012 h. 10.51

"Nicolino:gli ho detto a PINO: " PINO, quanti soldi ti sei andato a prendere, TU personalmente? - PINO COLACINO . A Pino COLACINO lo mandavo a MILANO, A TORINO A ROMA, l'ho mandato a Pino... da per ... dappertutto, lo mandavo a PINO COLACINO. A Pino COLACINO ...a Vito MARTINO... a "Rutunnieddru", a "Carliciaddru u ... " ... inc. ... hai capito "Carliciaddru" chi è? "Vre... Verna"... ha fatto ... inc... perché tutti quanti si partivano e pigliavano cento ... duecento ... trecento milioni! CENTO ... DUECENTO ... TRECENTO MILIONI ... che uno già ... inc ... facevano già nel ... inc. nessuno si è azzardato che ruba i soldi. (omissis) Nicolino: Cento, duecento milioni, trecento milioni , tutti me li hanno portato qua ... tutti... non si è azzardato nessuno a rubare i soldi, nessuno. Poi quando portavano i soldi, questi sono in tuoi, questi sono tuoi, tuoi ... stop. Quello che era giusto che quelli che gli toccavano glieli davo... inc. ..."."

¹⁷⁶ *"Allora faceva... per conto proprio ma anche per Grande Aracri Nicolino, se c'era da fare qualche affare, faceva intervenire anche Grande Aracri Nicolino, perché lo chiamava ... diceva che c'era un affare da fare "mi servono 100 mila euro, 200 mila ..." però specifico non ne so io fatto specifico che ha fatto, però lui aveva ... andava da Grande Aracri "dobbiamo fare un affare, c'è da comprare un pezzo di terra, c'è da fare un affare" lui si sapeva muovere, perché a Grandi Aracri gl'interessavano queste persone qua, come anche le persone che sono a Brescello, persone insospettabili perché lui, fino a poco tempo fa era incensurato, ho saputo poi che ha avuto problemi tramite i media io ...ho saputo"*

¹⁷⁷ Vedi, più dettagliatamente, pp. 221 e ss della sentenza impugnata.

Romolo”, e precisamente le operazioni che il Villirillo stava gestendo nel nord Italia, tra cui quelle di cantieri aperti per la costruzione di immobili.

Tale era il ruolo svolto da Villirillo Romolo fino al luglio 2011 e quindi anche negli anni in cui si realizzava la parte più importante dell’operazione immobiliare Sorbolo, alla quale egli partecipava direttamente, immettendo somme di denaro tramite Cappa Salvatore e trasferendo altre somme verso Cutro, secondo il modulo tipico del reimpiego, che prevede l’investimento in affari economici di capitali provenienti dall’organizzazione mafiosa e la consegna del successivo profitto all’organizzazione stessa.

Provenivano peraltro dal Villirillo i tre assegni dell’importo complessivo pari a 250.000 euro, con date di scadenza nel giugno e luglio 2009, tratti su conti correnti intestati allo stesso ed alla propria madre, che il Cappa provvedeva a consegnare al Falbo a titolo di versamento della parte di “nero” prevista per l’ingresso nell’affare Sorbolo¹⁷⁸ da parte di Cappa e di Pallone Giuseppe (con acquisizione formale delle quote sociali da parte di quest’ultimo, deputato al versamento del “bianco”, nel febbraio del 2009).

Pur trattandosi di assegni non incassati dal Falbo per difetto di provvista, contrariamente a quanto obiettato dalla difesa, la circostanza assume ugualmente rilievo ai fini della sussistenza del reimpiego, confermando in primo luogo il diretto coinvolgimento del Villirillo nell’affare ed inoltre il ruolo di finanziatore assunto dallo stesso, che emettendo quei titoli comunque si impegnava al versamento di quella somma (probabilmente avvenuto in seguito con altre modalità) per il pagamento della parte del “nero” dell’affare.

Del resto, che Villirillo avesse fatto confluire finanziamenti nell’operazione immobiliare attraverso il Cappa, come ben evidenziato dal primo giudice¹⁷⁹, emergeva da alcune emblematiche conversazioni intercettate, tra cui quelle intercorse nei giorni 10 e 12 luglio 2011 tra Cappa e Villirillo, in cui il primo sollecitava al secondo l’invio di soldi per la scadenza dei versamenti relativi agli interessi dei mutui¹⁸⁰, quelle tra Cappa e Giglio e tra Cappa e Pallone in occasione del

¹⁷⁸ Falbo Francesco consegnava alla p.g. operante copia fotostatica dei tre assegni in questione e la loro destinazione al pagamento del “nero” nell’affare Sorbolo è riferita dal Falbo stesso alla p.g. e confermata da GIGLIO Giuseppe nelle dichiarazioni rese in data 19 e in data 20/5/2017 a questa Corte.

¹⁷⁹ Vds pagg. 559 e ss. sentenza.

¹⁸⁰ Telefonata nr. 4407, delle ore 08:53:07 del 12/7/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull’utenza 393355600845 in uso a Cappa Salvatore. Utenza chiamata 393938136969, intestata ed in uso a Villirillo Romolo.

(omissis)

Cappa: e... perchè... perchè... qua è sempre... i soliti interessi... ci vogliono soldi da versare subito... soldi non ce n'è...

ROMOLO: ma in banca devono essere versati sti soldi?

Cappa: sono sbalestrato per quanto riguarda a Parma... che i così...

ROMOLO: si ma io dico...

Cappa: poi qua... alla banca... dimmi...

ROMOLO: in banca vanno versati i soldi?

Cappa: no... alla banca dove abbiamo i mutui...

ROMOLO: eh...

secondo arresto del Villirillo del 4/10/2011¹⁸¹, in cui il primo manifestava ai soci tutta la preoccupazione per l'interruzione dell'afflusso di denaro che doveva essere utilizzato per coprire assegni che erano in scadenza presso la Banca Popolare Mantovana (Istituti di credito che aveva concesso mutui a GEA e K1), nonché dalle significative parole del Cappa intercettate nella conversazione ambientale del 17/1/2012 con Gullà¹⁸², ove il primo, dopo avere affermato che l'intervento gli era stato organizzato e che "avevano" messo in via preventiva 7/800.000 euro, affermava: "*...ho detto con i soldi di Romolo là siccome avevo detto e siccome gli ho detto che glieli avrei dato un po' alla volta... ho detto 30/40 mila euro al mese li guadagni... però il programma era che dovevo lavorare quando sono entrato là... (...) dovevo lavorare no... a costruire, no a comprare...*", dichiarando inoltre, al termine della conversazione, che il Villirillo, proprio nel mese di luglio, poco prima di essere arrestato, stava per mandare altri 70.000 euro "*... poi ha fatto l'operazione... siamo andati agli ultimi mesi... l'operazione non è che l'ha fatto... (inc.)... a luglio... esattamente erano 120 mila euro, è andato sotto e ne ha mandato 70... come va in auto li sta portando lui e lo chiudono (lo arrestano)... torni... sali, vai sotto... vai sotto...*".

E che i suddetti 7/800.000 euro non potessero essere ricondotti, come assunto dalla difesa del Cappa, alla somma spettante allo stesso per la vendita di un suo capannone a Verona da parte del Villirillo, era dimostrato in primo luogo dall'utilizzo del termine "*abbiamo messo*" (indicativo della riconducibilità del finanziamento a più persone), sia per avere il Cappa affermato nella parte iniziale del colloquio (Conversazione ambientale n. 1114 delle precedenti ore 14.44) di avere avuto "*780 e ho venduto il capannone*", facendo intendere di avere avuto la disponibilità di due diversi proventi, e che quelli derivanti dalla vendita del capannone fossero ulteriori e diversi rispetto agli altri.

Cappa: che vogliono versati i soldi degli interessi... il prima possibile... dove cazzo li vado a prendere io... capi... e niente...

ROMOLO: di vendere non si vende...

Cappa: di vendere non si vende... e sul conto di Peppe... e una cosa e alla banca di Peppe... non quella della società... quella della società stiamo vedendo piano piano... dove Peppe a preso i soldi per ... superare l'ultimo coso... sono arrivati un bordello di interessi... erano i soldi quelli la che ho preso che ci dovevo mettere io la differenza mi hai capito...

ROMOLO: uhm...

Cappa: e ci dobbiamo versare 45.000 euro con gli interessi...

ROMOLO: e lui non ne ha... lui...

Cappa: chi lui?

ROMOLO: Falbo... Falbo...

¹⁸¹ Telefonata nr. 23859, delle ore 15:45:57 del 4/10/2011 (RIT 110/2011), tra GIGLIO Giuseppe e Cappa Salvatore.

Telefonata nr. 458, delle ore 15:52:16 del 4/10/2011 e Telefonata nr. 460, delle ore 16:04:15 del 4/10/2011 (RIT 2377/2011), tra Cappa Salvatore e Pallone Giuseppe.

¹⁸² Conversazione ambientale nr. 1115 (RIT 1827/2011), delle ore 14:51:13 del 17/1/2012, inerente FIAT Punto, targata CW541ED, in uso a Cappa Salvatore

Le ulteriori captazioni telefoniche ed ambientali, pur relative solo al periodo dal 2011 in avanti¹⁸³, nei mesi che restavano alla caduta in disgrazia del Villirillo, documentano poi un frequente passaggio di denaro tra questi ed il Cappa (con alcune consegne effettuate al GERACE), sia in occasione delle venute del primo a Sorbolo o nelle zone limitrofe, sia mediante bonifici bancari, che a mezzo degli autisti dei pullman di linea, come dettagliatamente descritto alle pp. 560 e ss. della sentenza appellata.

b) Le suddette conversazioni davano conto, inoltre, di un flusso di denaro anche in senso inverso, con l'invio a Cutro, da parte del Cappa al Villirillo, di apposite buste, contenenti "capretti", che dal tenore delle telefonate si comprendeva essere denaro contante o comunque assegni bancari recuperati in Emilia, utilizzando talvolta, anche in questo caso, compiacenti autisti impiegati su pullman di linea della tratta Crotone - Parma.

Circostanza che confermava ulteriormente l'infondatezza della tesi difensiva secondo cui il denaro consegnato dal Villirillo al Cappa costituiva la mera restituzione di somme che il primo doveva al secondo per avere venduto un capannone del Cappa a Verona.

c) Un riferimento esplicito all'utilizzo dell'affare Sorbolo come operazione immobiliare deputata al reimpiego di capitali mafiosi si rinviene anche nelle parole di Pallone Giuseppe quando, parlando con Gerace Salvatore, all'esito della prima riunione dei soci delle società coinvolte in Sorbolo con i vertici della cosca emiliana, nel ribadire la necessità che il contrasto non uscisse fuori da certi limiti, come invece aveva prospettato Falbo paventando la presentazione di una denuncia, collegava i suoi timori al fatto che già si erano diffuse voci sulle operazioni di riciclaggio operate in Sorbolo, affermando che: *"dice che non devono uscire fuori queste cose qua... già che parlavano di lavatrici e di cose... ha finito?"*¹⁸⁴.

d) Lo svolgimento in Sorbolo di un'attività di gestione di somme di provenienza illecita si evince anche dalle modalità e dalle ragioni dell'ingresso di Cappa Salvatore nelle società, avendo lo stesso svolto sin dall'inizio il ruolo di socio occulto di Pallone Giuseppe, con la specifica funzione di effettuare il versamento delle somme in "nero" per l'acquisto delle quote sociali, consentendo al Pallone di ricoprire la veste del socio pulito, i cui versamenti "in bianco" venivano regolarmente

¹⁸³ In sintesi, rimandando per una più dettagliata ricostruzione alle pagg. 560 e ss. della sentenza appellata, erano acquisite: le intercettazioni del 21 e 23/5/11 in cui Cappa intimava a Villirillo di dare la busta con i soldi a Gerace, e Gerace ne dava conferma di ricezione a Cappa; le conversazioni del 30/5/11, 3/6/11, 6/6/11, 7/6/11, 8/6/11, nelle quali Cappa e Villirillo parlavano tra loro sempre di soldi che il secondo doveva portare al primo; l'intercettazione del 13/6/11 in cui era Cappa ad informare Villirillo di avergli lui inviato un "capretto" (ritorno a Cutro dei denari); l'intercettazione del 30/6/11 ove Villirillo chiedeva a Cappa di quanto denaro avesse bisogno; le conversazioni dell'1/7/11, 10/7/11, 12/7/11, 18/7/11 nelle quali era sempre il Villirillo a dover mandare denaro a Cappa, che veniva quantificato di volta in volta in 45.000, 70.000, 15.000, ecc.

¹⁸⁴ Cfr. (139) Conversazione ambientale nr. 1261 (RIT 1827/2011), delle ore 15:35:25 del 28/01/2012, inerente FIAT Punto, targata CW541ED, in uso a Cappa Salvatore.

contabilizzati, come pacificamente emerso dalle intercettazioni telefoniche che vedevano il Cappa agire a tutti gli effetti come socio, pur non figurando formalmente in tale.

e) La suddetta circostanza risulta strettamente collegata a quella dell'impiego nell'operazione di una consistente somma di denaro precedentemente occultata in Svizzera, fatta rientrare ed immessa tramite Falbo Francesco con l'intervento di Clausi Donato Agostino, come riferito dallo stesso Falbo nel corso delle dichiarazioni rese al P.M. il 10/9/2010/2013 ed il 25/1/2014 e riscontrato dall'esito della captazione telefonica del 16/9/2011, intercorsa tra il Falbo ed il Cappa, in cui il primo ricordava al secondo che in base gli accordi iniziali gli interventi di Sorbolo dovevano essere finanziati con soldi provenienti dalla Svizzera, come poi era in effetti avvenuto (*Omissis...* Falbo: "...poi ho detto io... che io mi ricordo benissimo... poi ho detto io, gli interventi sono tutti finanziati". Cappa: "vabbè, no ma me la vedo io, io mi ricordo le parole... ci servono dei soldi, c'e soldi buoni in Svizzera... e me la vedo io... me le ricordo io queste parole". Falbo: "i soldi della Svizzera arrivarono, Tù... arrivarono". *Omissis...*)¹⁸⁵.

f) Tali risultanze oggettive, dotate di autonoma ed univoca valenza accusatoria, hanno poi acquisito una ancor più chiara spiegazione alla luce delle dichiarazioni rese alla Corte ai sensi dell'art. 603 c.p.p., dall'imputato-collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, che all'udienza del 20/5/2017 ha riferito di come il "nero" confluito inizialmente nelle società dell'affare Sorbolo fosse stato immesso dal Falbo, mediante capitali provenienti da Grande Aracri Nicolino, di entità pari a 755.000 euro (per averlo il Falbo riferito a tutti i soci), precisando inoltre che veniva tenuta una contabilità parallela per la gestione di tali somme "in nero", per le quali dovevano essere pagati interessi al Grande Aracri in misura pari al 40%, per un ammontare di circa 302.000 euro.

Trattasi di dichiarazioni che hanno trovato precisi riscontri di attendibilità nella documentazione rinvenuta nell'hard disk sequestrato a Giglio il 19/5/2016, e segnatamente nelle schede contabili riportanti i conteggi del "bianco" e del "nero" contenute nella cartella denominata "CARTELLA FALBO SORBOLO"¹⁸⁶, oltre che negli elementi già acquisiti sopra riportati, relativi all'utilizzo di somme non contabilizzate ufficialmente ed alla immissione iniziale da parte del Falbo di denaro di provenienza illecita giunto dalla Svizzera.

Secondo Falbo, peraltro, l'operazione di trasferimento dei capitali in Svizzera e del loro rientro in Italia era stata gestita da Giglio unitamente al commercialista Clausi Donato Agostino¹⁸⁷,

¹⁸⁵ Telefonata nr. 8904, delle ore 10:50:15 del 16/09/2011 (RIT 1454/2011), intercettata sull'utenza 393355600845 in uso a Cappa Salvatore. Utenza chiamante 393468686066 (intestata a LA PITAGORA COSTRUZIONI S.R.L.), in uso a Falbo Francesco, detto Franco

¹⁸⁶ Di cui alle produzioni della pubblica accusa all'esito dell'esame del M.llo D'Agostino.

¹⁸⁷ Vds verbale dichiarazioni rese dal Falbo il 25/1/2014, ove lo stesso, nel riconoscere la fotografia del CLAUSI, in riferimento allo stesso affermava essere colui "*che gestisce tutte le società di GIGLIO. Questi è sempre con lui, va in Austria, in Svizzera, in Albania (...) io avevo portato i soldi in Svizzera per tramite di GIGLIO e del suo commercialista*"

soggetto di cui è stata accertata l'intraneità alla locale emiliana ed il diretto coinvolgimento nelle operazioni di reimpiego e false fatturazioni realizzate utilizzando società con sede in Svizzera e conti bancari a Lugano¹⁸⁸.

Si ricordano, infine, le ulteriori rivelazioni di Giglio Giuseppe riportate nel paragrafo precedente, relative al sistema delle sovrappuntazioni utilizzato dalle ditte riferibili alla famiglia Grande Aracri per ottenere la restituzione del "nero" alla famiglia del boss di Cutro.

g) L'accertata erogazione da parte degli istituti bancari alle società operanti in Sorbolo di mutui per un importo complessivo ingente, ammontante ad oltre 15 milioni di euro¹⁸⁹ è stata dalle difese ritenuta circostanza a sostegno della liceità dell'operazione, stante la consistente entità dei finanziamenti, tale da rendere superfluo il ricorso a capitali mafiosi.

Tale deduzione, tuttavia, non tiene in considerazione le peculiari caratteristiche dell'operazione quali sopra descritte, né il fatto che erogazioni bancarie così ingenti appaiono inspiegabili a fronte di società mutuarie con capitali sociali che non superavano i 50.000 euro e con patrimoni (costituiti dai terreni acquistati anch'essi con capitali di incerta provenienza) di valore decisamente inferiore ai mutui erogati.

In realtà ciò che appare evidente, considerando l'entità delle somme erogate dalle banche e l'esiguità delle restituzioni intervenute (solo con riguardo alle società K1 e GEA risultano finanziamenti complessivi da parte di CARIGE e BPM, alla prima per **7,735 milioni di euro** ed alla seconda per **4,560 milioni di euro**, con debiti residui al 31/12/2014 pari rispettivamente ad € 5.683.605 ed € 3.448.534¹⁹⁰), e tenuto conto dell'intervenuto fallimento di K1¹⁹¹, Sorbolo Costruzioni srl e Azzurra Immobiliare srl, è che tali finanziamenti bancari abbiano costituito il frutto più immediato del reimpiego dei capitali della cosca cutrese, già dirottato verso la famiglia Grande Aracri con le modalità sopra descritte, nella logica della massimizzazione del profitto degli investimenti mafiosi, oltre a svolgere la funzione di dissimulare l'utilizzo di capitali mafiosi, come richiesto per l'integrazione del delitto di reimpiego.

3- l'estorsione in danno di Falbo Francesco.

che avevano un appoggio lì. Lì ho portato un milione di euro e GIGLIO mi disse che doveva portarne 10 di milioni addirittura. Portai i soldi in una banca di Lugano dove però me li "mangiavano" gli svizzeri. Ho trasferito chiaramente quella somma per nasconderli. Questo "canale" svizzero utilizzato da GIGLIO e da CLAUSI è riferito ad un broker di Verona. Poi questi soldi li riportai in Italia pagando la penale. Praticamente li ho "scudati" ed una volta rientrati furono investiti nei cantieri di Sorbolo."

¹⁸⁸ Vds capi di imputazione 96), 97) e 98) e ultra sub posizioni CLAUSI, GIGLIO, PEZZATTI e SALWACH.

¹⁸⁹ Vds i contratti di mutuo e le relazioni degli istituti di credito acquisiti in atti.

¹⁹⁰ Vds Nota n. 189-1-288 del 10.06.2015 del Reparto Operativo Nucleo Inv. Modena ed atti allegati (faldone 137).

¹⁹¹ Nell'anno 2015 .

Anche tale condotta di reato, a parere della Corte, risulta pacificamente integrata, essendo stata acquisita una pluralità di elementi -già accuratamente e dettagliatamente presi in considerazione dal primo giudice- a sostegno dell'ipotesi accusatoria, tali da non consentire l'accoglimento delle deduzioni difensive, fondate, sostanzialmente, sulla prospettata inattendibilità del denunciante Falbo Francesco, descritto quale soggetto dotato di particolare scaltrezza, tutt'altro che estraneo all'ambiente di 'ndrangheta, il quale aveva architettato tutta l'operazione con l'intento di curare esclusivamente i propri interessi, strumentalizzando gli altri soci e reagendo duramente alle loro rimostranze, prima con la richiesta di intervento in suo favore dei vertici della cosca e poi presentando una denuncia calunniosa per estorsione nei loro confronti.

A questo proposito va innanzitutto precisato che la tesi della inattendibilità del Falbo era già stata sostenuta con forza dalle difese nel corso del primo giudizio, tanto che il GIP, in sentenza, aveva vagliato attentamente le dichiarazioni dello stesso secondo i parametri dettati dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p.¹⁹², non escludendo l'esistenza di parziali reticenze, ma procedendo ad utilizzare quelle parti dotate di una chiara coerenza interna e riscontrate da plurimi elementi, quali documenti, intercettazioni e dalle stesse dichiarazioni degli imputati¹⁹³.

In secondo luogo occorre evidenziare che la deduzione difensiva della stretta contiguità -se non anche inserimento-, del Falbo, all'ambiente 'ndranghetista cutrese, è circostanza che, oltre a non essere stata esclusa neanche dal primo giudice e che è ritenuta evidente da questa Corte¹⁹⁴, non risulta affatto incompatibile con la prospettata condotta di estorsione in danno dello stesso, considerate le modalità violente e/o minacciose messe in atto dalla cosca emiliana e da quella madre cutrese, anche al loro interno, per risolvere contrasti e per punire eventuali raggiri intervenuti tra associati, come accaduto nel più eclatante caso delle condotte estorsive del Grande Aracri Nicolino

¹⁹² Vds in particolare le pagg. da 537 a 559 e 614 e ss della sentenza

¹⁹³ La stessa giurisprudenza di legittimità riconosce la possibilità di una valutazione "frazionata" delle dichiarazioni della persona offesa "purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza che, pur condannando l'imputato per il reato previsto dall'art. 572 cod.pen. per effetto delle dichiarazioni della vittima, aveva escluso la sussistenza della violenza sessuale sul presupposto che alcune delle dichiarazioni rese dalla persona offesa non fossero verosimili). (Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014 - dep. 14/05/2014, L, Rv. 26016001)- Conf. Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013 - dep. 22/08/2013, Arena e altri, Rv. 25609701. Il contrario orientamento, del resto, non si attaglia al caso in esame, essendo stata ritenuta illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, qualora siano "riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale" (Sez. 5, n. 46471 del 19/10/2015 - dep. 23/11/2015, Rosano, Rv. 26587401), diversamente da quanto accade per Falbo Francesco.

¹⁹⁴ Ritiene infatti la Corte, come sopra precisato, che Falbo Francesco non fosse affatto estraneo alla progettazione ed alla gestione dell' "affare Sorbolo", finalizzato al reimpiego dei capitali mafiosi, avendo, anzi, dato l'avvio all'operazione, nel dicembre 2016, con l'acquisto dei terreni nel territorio di Sorbolo da parte di AZZURRA IMMOBILIARE srl, società a lui appartenente, ed avendo in prima persona partecipato (unitamente a GIGLIO Giuseppe, Pallone Giuseppe, Cappa Salvatore, nonché, nella prima fase VETERE Marcello e MUTO Cesare) alla costituzione ed all'acquisizione delle società operative GEA IMMOBILIARE srl, K1 srl, AURORA BUILDING srl e la PILOTTA srl, alle quali i terreni venivano venduti, operando come dominus di tutte le società interessate all'affare, oltre che della appaltatrice SORBOLO COSTRUZIONI srl.

in danno di Villirillo Romolo, ritenuto dal primo responsabile di avergli fraudolentemente sottratto 2 milioni di euro.

Il fatto che anche il Falbo, al pari degli altri soci da lui accusati, fosse contiguo al medesimo ambiente mafioso, non li rendeva infatti per ciò solo immuni dall'insorgere di forti contrasti nella gestione dell'affare, ciò peraltro (a maggior riscontro) si verificava anche tra la fine del 2010 e gli inizi del 2011, in una fase avanzata dei lavori, quando le banche avevano già erogato gli ingenti finanziamenti sopra indicati e si mostravano restie ad eseguirne nuovi, senza che le opere fossero ancora ultimate e mentre le imprese subappaltanti reclamavano i pagamenti.

In questa fase critica dell'operazione, i soci Giglio, Pallone e Cappa, che fino a quel momento si erano affidati alla gestione del Falbo, iniziavano a maturare sospetti sulla sua buona fede, consolidandosi via via in loro il convincimento che lo stesso avesse curato principalmente i propri interessi a scapito dei loro, per cui decidevano di agire estromettendolo dalle società, cercando nel contempo di ottenere dallo stesso il massimo ristoro possibile. A tale fine veniva creato un clima ostile nei confronti del Falbo, con reiterate manifestazioni minacciose in suo danno, che ne coartavano progressivamente la volontà, forzandolo a compiere plurimi atti di disposizione patrimoniale in favore delle controparti, aderendo alle pretese di queste ultime, in alcun modo tutelabili davanti all'autorità giudiziaria, e tale da integrare quella forma di estorsione c.d. "contrattuale"¹⁹⁵.

Trattasi di ricostruzione, come ben evidenziato dal primo giudice¹⁹⁶, provata non solo dalle dichiarazioni del Falbo¹⁹⁷, bensì anche dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e dalla documentazione attestante gli atti di disposizione da parte di quest'ultimo in favore degli altri soci, non contestati da alcuno.

Le intercettazioni¹⁹⁸ danno conto in modo pacifico della contrapposizione, poi sfociata in aperto scontro, tra Falbo Francesco da un lato e Cappa, Giglio e Pallone dall'altro, questi ultimi coadiuvati dai consulenti Gerace Salvatore e Clausi Donato Agostino, nonché della maturazione della decisione che il Falbo doveva essere mandato via in ogni modo, cedendo tutto agli altri soci¹⁹⁹.

¹⁹⁵ Vds. l'exkursus giurisprudenziale contenuto nel paragrafo introduttivo relativo ai reati di estorsione.

¹⁹⁶ Vds., in particolare le pp. 548 e ss. della motivazione, ove viene dato conto dello sviluppo della vicenda denunciata dal Falbo alla luce delle risultanze delle operazioni di intercettazione.

¹⁹⁷ Il quale aveva peraltro già riferito delle accuse che gli altri soci gli muovevano, e precisamente di avere curato gli interessi della sua società SORBOLO accollando sulle società appaltanti i debiti della SORBOLO COSTRUZIONI

¹⁹⁸ Vds il compendio di intercettazioni raccolto dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Modena nella sottocartella Allegato 33 della cartella 01SORBOLO allegata alla Informativa del 12/6/2013.

¹⁹⁹ Vds, in particolare:

-Telefonata nr. 2188, delle ore 16:43:19 del 04/03/2011 (RIT 120/2011), tra GERACE e Cappa, in cui Cappa riferisce di aver parlato dell'argomento con Peppe e spiega che a suo parere Franco Falbo ha deciso di fallire, poiché i soldi li ha già presi e adesso sono rimasti solo i problemi: "che lui mollerà tutto, che mò, di questo ho parlato con Peppe, che lui usciva fuori i coglioni, ci voleva solo che metteva i 500.000 euro, e lui deve uscire fuori dalla palle da tutto, gli dava a tutti le quote e tutto, no, con 500.000 euro, non dando più i soldi alla SORBOLO, dovevamo recuperare solo

Altrettanto evidente è che il Falbo non fosse d'accordo ed avesse cercato di resistere alla pressione esercitata dai soci che volevano la sua estromissione e spoliazione, inizialmente cercando di aggirare la richiesta ed acconsentendo alla cessione delle quote ad una persona da lui indicata (il cognato Aiello Salvatore), ritenendo di potere comunque continuare ad esercitare il controllo sulle società (in particolare K1 e la collegata Aurora Building Srl nella quale K1 deteneva il 50% delle quote) in forza della quota maggioritaria detenuta, pari al 33,34 %. Intento tuttavia ben presto fallito, posto che, dopo avere dato le dimissioni da amministratore di K1 e GEA in favore di Cappa Salvatore il 10/3/2011, all'assemblea dei soci dell'11/3/2011 era costretto²⁰⁰ a capitolare ed a cedere al cognato solo il 33,33 % delle quote di K1, mentre il decisivo 0,01% andava a Pallone Giuseppe, come pianificato da Clausi Donato Agostino, in tal modo trasferendosi il controllo societario nelle mani del gruppo Cappa, Pallone e Giglio²⁰¹.

quest'assegno di mò, più 200 li prendeva da coso, non sistemavamo tutte le cose noi, e ci troviamo un altro socio?".

Turi: "... i mutui e quello lì se ne andare e perdere tutto e darci pure il terreno della TANIA, sarebbe meglio, o no?".

Salvatore: "...si, se però...".

Turi: "...perché lui ha detto a Peppe: mollo tutto, perché lui deve saltare, lui vuole saltare perché... lui vuole saltare perché lui ha combinato troppi casini e dice i soldi li ho e poi parte da zero facendo una ditta al figlio, alla moglie come cazzo vuole fare e sta cercando di trascinare a noi; siccome mettere Giglio che glielo ha fatto più, glielo tagliano, e allora non si sono potuti attaccare con la SORBOLO, di trascinarci... la K1; la K1, non è messa male...".

Gerace: "...no, il problema della K1, più che i condomini, sono quelli di Reggiolo quelli che saltano là, quello è, ma se non, come condomini secondo me... ci saltiamo fuori, là, perché ci dobbiamo saltare fuori... ?".

Nel seguito Turi continua a ribadire che "lui (Falbo) deve essere tagliato fuori dai loro interessi e sostituito da qualcuno che rilevi tutto il debito: "...se ci fosse qualcuno che mette un milione di euro e entrasse... e si prendesse tutto il coso..., non sarebbe messa male la cosa, perché Pino man mano qualche appartamento lo venderebbe... io sono di questo parere...". ...". Salvatore concorda. Continuando Turi: "...io sto chiamando Pino e non mi risponde... io, una mezza idea mi era venuta, però, ci vuole Pino, deve parlare Pino con il cristiano (con la persona, n.d.r.) che potrebbe venire a darci una mano, e poter guardare, valutare pure se il cristiano (la persona) sia disposto a farlo, però, a lui (a Falbo) dobbiamo mandarlo via in tutte le maniere... ...è vero che ci ha fregato, però, non tocca più neanche una virgola...". Si accordano per risentirsi

-Telefonata nr. 3697, delle ore 10:54:23 del 05/03/2011 (RIT 110/2011), tra GIGLIO e Gianfranco Bertellè. (omissis) Pino precisa che non ha intenzione di far protestare la società e che Falbo dovrà cedere tutto. Gianfranco è perplesso ed insiste per interessare Muzzioli al quale a suo parere andrebbero una parte delle quote che cede Falbo, in cambio di due milioni di credito che lui (inteso Muzzioli) riuscirebbe a trovare in un'ora. (omissis)

- Telefonata nr. 3993, delle ore 10:34:39 del 09/03/2011 (RIT 110/2011), tra GIGLIO e Pallone . (omissis) Pino risponde di sì e gli ha detto che è stato protestato. Pallone risponde che gliel'ha detto anche a lui per vedere quello che c'è da fare. Pino risponde che l'unica cosa che deve fare e cedere le quote e andarsene. Pallone risponde che questo è il momento giusto di mandarlo via. (omissis).

²⁰⁰ Emblematica del clima di aggressività che si era creato nei confronti del Falbo è la conversazione telefonica intervenuta il 10/3/2011 (data delle dimissioni di Falbo da amministratore e precedente l'assemblea dei soci con cessione delle quote al cognato) tra GIGLIO e GERACE, nella quale quest'ultimo, lamentandosi del comportamento di Falbo che si era reso irrintracciabile telefonicamente, ostacolando in tal modo un finanziamento bancario, affermava: "ho detto, guarda Luca io non...eh.. io.. io...lo dobbiamo fare così Pi! Io dicevo così, lo prendiamo, gli diamo due pugni, e con il sangue lo facciamo firmare. Perché mo...non è più possibile che uno manda all'aria.. questo qui con i soldi già fatti. "Telefonata nr. 4165, delle ore 09:58:40 del 10/03/2011 (RIT 110/2011).

²⁰¹ Vds, in particolare:

-Telefonata nr. 3999, delle ore 10:53:31 del 09/03/2011 (RIT 110/2011), tra Giglio e il commercialista Muzzioli. Muzzioli richiama Pino e lo informa che ha parlato con Falbo ed è d'accordo di togliersi e stava preparando la lettera di dimissioni d'amministratore e per le quote stava pensando a chi intestarle perché secondo lui non vuole intestarle a loro. Pino risponde che va bene e che adesso sente anche lui. I due si accordano per risentirsi.

Il disegno rivendicativo di questi ultimi non era tuttavia ancora compiuto, in quanto nel periodo successivo permaneva l'atteggiamento minaccioso nei confronti del Falbo (oltre che del cognato)²⁰², fino a quando, in data 18/5/2011, Aiello Salvatore cedeva le quote di Gea e K1 a Giglio

-Telefonata nr. 4121, delle ore 20:00:27 del 09/03/2011 (RIT 110/2011), tra GIGLIO e Riilo Pasquale. Pino spiega che domani decideranno l'amministrazione, la copertura degli assegni e la cessione delle quote e **precisa che Falbo pensa che adesso lo vogliono fregare.(omissis)**

- Telefonata nr. 2654, delle ore 15:31:51 del 10/03/2011 (RIT 120/2011)- tra Muzzioli, GERACE e CLAUSI. Muzzioli richiama Salvatore e gli chiede il nome del nuovo amministratore: Salvatore Cappa nato a Cutro (KR) il 26.11.1968, **mentre il compratore delle quote è il cognato di Falbo che si chiama Aiello.**

Poi Salvatore passa il telefono al dott. Clausi.

Clausi: ...dopo questo passaggio di quote la persona messa al posto di Falbo deterrà sempre il 3,34% e di fatto tutte le assemblee mi risulteranno sempre bloccate...

Muzzioli: ...e...perchè? cosa c'è una clausola ...

Clausi: ...perchè c'è nel... adesso non mi ricordo in quale articolo perchè lo stavo guardando adesso su K1... ed è la stessa cosa sulla GEA, occorre sempre la maggioranza qualificata sia perchè l'assemblea possa essere valida sia perchè l'assemblea possa essere... possa votare sostanzialmente... la mancanza del...

Muzzioli: ...del socio...

Clausi: ...per lo 0,01 perchè è quella... di quella minima percentuale, mi invalida tutte le assemblee ...

Muzzioli: allora niente guarda... gliela poniamo come condizione che un 1% ce lo deve dare a noi, quindi...

Clausi: ...esatto... ed infatti stavo giusto dicendo questo qui a Pallone ed a Falbo...

Muzzioli: ...il sig. Giuseppe (Pallone) gli dica che sia lui a far la richiesta capito, perchè altrimenti sembra che ...però ecco mi sembra una cosa giusta che si vada ...cioè che ce lo abbiamo noi questo 1% in più... perchè senno' qui c'è una specie di diritto di veto... eh?

La conversazione continua e si vedranno dopo.

- Telefonata nr. 4270, delle ore 08:34:50 del 11/03/2011 (RIT 110/2011), tra GIGLIO e MUTO Antonio. Giglio: eh ieri...eh ieri abbiamo risolto in parte. E' venuto...tra (inc.) .. dell'amministratore... ha ceduto le quote ad un cognato.. eh.. ha giocato una carta che voleva.. voleva il 34% invece del 33.. Ho detto, ohi Fra... che sei.. (inc).. il 34%.. ma tu l'hai capito che poi.. avendo il 33% l'uno, noi, non riusciamo ad arrivare al...(voce disturbata).. e non riusciamo... Hai capito che uomo di merda? Non si fida nemmeno un poco! Dopo che noi ci siamo fidati... si è mangiato tutti i soldi e tutto... lui non si fidava nemmeno un poco. (omissis).

²⁰²Vds. in particolare:

- Conversazione ambientale nr. 3142 (RIT 1081/2011), delle ore 16:54:30 del 24/01/2012, inerente Land Rover, targata EG293EH, in uso a GIGLIO Giuseppe. GIGLIO è in auto con VERTINELLI Pino e parla al telefono con BOLOGNINO Michele.
(omissis)

"Pino riferisce sai che stava facendo questo bastardo? poi ti spiego. Michele continua la conversazione al telefono. GIGLIO: in poche parole ohi Pi... lui cosa ha fatto, si è pagato tutto, si è pagato il lavoro anche che non ha fatto, ha preso i soldi e li ha girati... seguimi... come acconto terreno per l'acquisto del terreno... seguimi... 400 mila euro... insomma...

Michele risponde ad una telefonata... poi per qualche istante parlano di cose varie, poi Pino riprende...

GIGLIO: ti stavo dicendo... si è pagato tutto, si è pagato anche il lavoro che lui non ha fatto, che ha fatto fattura e giustamente ha preso i soldi che ha preso e li ha girati d'acconto, mi segui... come l'acquisto del terreno... insomma... quando si è rotto tutto il gioco... mi segui... che lui voleva farsi il passaggio dei terreni, ci siamo fermati noi... fermandoci... mi segui... e uscendo dalle società l'abbiamo forzato a una dichiarazione... mi segui... che quello che era a nome mio lui ha rinunciato, anche l'acconto che aveva lasciato perchè in teoria non li avanzava perchè ancora ci deve dare dei soldi, allora giustamente queste operazioni erano da denunciare quelle che aveva fatto da parte nostra... mi segui... però tu vai e denunci...? mi segui! denunci? e andiamo avanti... adesso lui cosa aveva fatto, era andato in caserma per denunciarci per estorsione, perchè quei 4/5 mila euro dice che noi l'abbiamo minacciato e sotto forma di minaccia gli abbiamo fatto firmare la carta per la rinuncia... hai capito?"

(omissis)

-Telefonata nr. 4606, delle ore 09:28:25 del 15/03/2011 (RIT 110/2011), tra GIGLIO e Cappa . Turi aggiunge che non bisogna avere pietà con lui perchè li ha presi in giro da sempre.

*-Telefonata nr. 4652, delle ore 14:58:51 del 15/03/2011 (RIT 110/2011),tra GIGLIO e Cappa -*Pino risponde che Falbo gli ha detto che vorrebbe dividere tutto e Salvatore subito incalza dicendo che non gli darà un centesimo, poichè bisogna calcolare il danno che gli ha provocato.

e Pallone, che diventavano soci al 50% ciascuno²⁰³, e contestualmente il Falbo sottoscriveva, in qualità di quale proprietario ed amministratore di Tanya srl, un atto di cessione a Giglio Giuseppe e Pallone Giuseppe del credito di € 430.000 vantato verso Gea Immobiliare srl, nonché un atto di rinuncia ad un credito di € 167.000 vantato nei confronti di Pallone Giuseppe per una precedente cessione di quote di Medea Costruzioni srl²⁰⁴.

Nei mesi successivi, come emergeva dalle conversazioni intercettate, Falbo continuava a mantenere rapporti con gli ex soci, all'apparenza cordiali -essendo peraltro tutti inseriti nel medesimo contesto di relazioni personali di soggetti intranei o contigui alla cosca-, seppure scanditi da reiterati episodi di minaccia nei suoi confronti e da continue richieste da parte sua di rientrare in possesso di quanto gli era stato sottratto²⁰⁵, ricorrendo anche all'intervento dei vertici della

-Telefonata nr. 5113, delle ore 15:03:38 del 21/03/2011 (RIT 110/2011), tra GIGLIO e Cappa. Salvatore chiama Giglio Pino e dopo qualche convenevole gli dice che bisogna "paralizzare" completamente il loro ex socio (Franco Falbo).

-Telefonata nr. 5506, delle ore 16:18:43 del 25/03/2011 (RIT 110/2011), tra GIGLIO e Cappa. Salvatore chiama Giglio Pino e dopo qualche convenevole gli dice di "aver cantato la messa al compare" (intende di aver detto ciò che pensava a Falbo). Salvatore gli racconta la conversazione avuta con Falbo sulla questione della Sorbolo e degli appartamenti. Nel corso della discussione dice "gli ho detto, vieni martedì pomeriggio che ci sediamo e facciamo i numeri (inteso i conti).. e poi tuo cognato, gli ho detto, doveva firmare in banca, perchè non viene a firmare". (Salvatore continua raccontando ciò che avrebbe risposto Falbo, ovvero:) "lasciatelo stare a mio cognato, che quello si spaventa della sua ombra... gli telefonate... sempre ste cazzo di telefonate di Cutro ti arrivano... ma che cazzo me ne frega a me... perchè le quote non le hai date a noi... (inc)." Salvatore continua dicendo di aver detto a Falbo che non c'è nulla da dividere, perchè quello che si doveva vendere a 1900, si sta vendendo a 1700, quindi non resta nulla. Nel seguito scambiano qualche battuta sul Marocco e poi si salutano

- Telefonata nr. 5229, delle ore 15:56:04 del 06/04/2011 (RIT 120/2011)-tra GERACE e Cappa. Turi racconta a Salvatore che mentre era a prendere la documentazione delle società da Falbo ha avuto uno scontro con lui perchè Falbo rivendicava il pagamento di alcune contestazioni sulla costruzione da parte di alcuni acquirenti

-Telefonata nr. 5233, delle ore 16:24:13 del 06/04/2011 (RIT 120/2011)-tra GERACE e Cappa. Salvatore Cappa chiama Gerace Salvatore e dice "io a questi te li raccoglierei tutti nella cascina dove sei tu, no.. dopo gli dico la situazione, gli dico.. adesso mi date i soldi e ve ne andate da qua.. se no vi scanno come i capretti.. ho un veleno addosso..." Cappa racconta di aver chiesto a Franco cosa ha raccontato alla madre e che dovrebbe dirgli la verità, ovvero che si è preso i loro soldi e di non aver terminato il cantiere. Nel seguito Gerace e Cappa parlano del comportamento di Falbo e poi si salutano.

-Telefonata nr. 6689, delle ore 17:18:30 del 06/04/2011 (RIT 110/2011)-tra Cappa e GIGLIO. Turi chiama Giglio e gli dice che dovranno organizzare un incontro perchè "questo infame" continua a dire che loro gli hanno fregato dei soldi. Sul finire Turi passa il telefono ad un certo Peppe

- Telefonata nr. 10157, delle ore 19:11:17 del 17/05/2011 (RIT 110/2011), tra GIGLIO e Cappa. Giglio Pino chiama Salvatore Cappa il quale dice di averlo chiamato in quanto si era sentito con Dino e che è riuscito a fare tutto ed a portargli le carte, per cui domani alle quattro sarà da lui (inteso che Franco Falbo andrà da Giglio) e firmerà il passaggio delle quote ed inoltre firmerà anche la carta che ha preparato Muzzioli per i soldi relativi alla differenza della Tanya.

²⁰³ Vds. atti di cessione allegati alla informativa dei CC del Comando Provinciale di Modena del 12/6/2013

²⁰⁴ Come nota 65

²⁰⁵ Vds. in particolare :

-Telefonata nr. 255, delle ore 09:32:44 del 30/05/2011 (RIT 1454/2011), tra GIGLIO e Cappa

Cappa: Signor Giglio buon giorno

GIGLIO: buongiorno Turù...

Cappa: vi sento già arrabbiato stamattina

GIGLIO: arrabbiato no ma intossicato si

Cappa: vedi tu! A me ancora un pò e mi veniva un infarto sabato per le gridate che ho fatto...

GIGLIO: e... si fa sempre più pesante è questo il problema...

Cappa: com'è? ma ma tu ti sei visto con lui? è venuto?

GIGLIO: è venuto... Franco... è venuto sabato mattina... abbiamo parlato abbiamo visto... poi quando ci vediamo ti spiego...

-Telefonata nr. 7, delle ore 09:35:42 del 30/05/2011 (RIT 1455/2011), tra Cappa e Falbo.

Falbo chiama Cappa

Cappa: Falbo...

Falbo: Cappa...

Cappa: buongiorno

Falbo: buongiorno... sei sull'autostrada?

Cappa: dove vuoi che sono...

Falbo: mettiti la minigonna...

(omissis) Falbo: senti a me... vedi che io li ho chiusi i conti con Giglio... mi deve dare 180.000 euro lui a me...

adesso ti sto dicendo questo... vediamo di chiarire bene la situazione... perchè uno che ha i soldi... problemi non ce ne sono... per uno nella situazione come la mia quel terreno è importante... mo ti dico questo... ce la facciamo o non ce la facciamo? E' inutile la nè buttiamo uno di 600 qua nè buttiamo uno di 300... va bene però se dopo l'obiettivo deve essere la fine della Sorbolo... è inutile che ci buttiamo dentro roba... capisci.

-Telefonata nr. 11835, delle ore 12:54:43 del 06/06/2011 (RIT 110/2011)-tra Giglio e Prospero Mauro.

Nel corso della riunione cui prendevano parte Cappa, GIGLIO, Pallone e Falbo, Mauro chiama Giglio Pino e gli dice che stasera dovrebbe parlargli. Pino gli spiega di essere in riunione e che lo chiamerà lui. SI SENTE LA VOCE DI Cappa SALVATORE CHE DICE: "BASTA RISOLVERE IL PROBLEMA O SI SPARA... TU L'APPARTAMENTO L'HAI PRESO A 300.000 EURO... (INC.) IL COMPROMESSO.. E' UNA COSA CHE.. PARLA COL COMMERCIALISTA.. NON E' UNA COSA.. (INC.).

-Telefonata nr. 30771, delle ore 18:44:26 del 13/12/2011 (RIT 110/2011), tra Giglio e Falbo.

"Franco risponde che possono fare quello che vogliono sulla terra di Capocolonna, purchè dia la parte ai suoi fratelli e poi ritorna sul discorso delle società e dice a Pino: "io lo so che stai sostenendo tu le società... però Cappa e Pallone se vogliono fare bella figura devono mettere i soldi loro, non che fanno bella figura rubando i miei... questo è il problema ohi Pino.. hai capito.. se ci sediamo al tavolo, le cose devono essere giuste... perchè io ho versato un milione di euro..io mi sono comprato roba dalla società di un milione di euro.. tu stai sostenendo le società e ti sei comprato il terreno da me che avanzavi pure soldi... ma loro che stanno facendo? dov'è questo milione che ha speso Cappa".

-Telefonata nr. 1982, delle ore 16:23:03 del 28/12/2011 (RIT 3069/2011)-tra Cappa e Pallone

-Pino dice guarda che (inc.) ce le possiamo pure dare le quote mi ha detto...però deve venire a mettere sino all'ultimo centesimo..mi ha detto però, mi ha detto...sai che c'è di buono, che noi poi facciamo come vogliamo noi, perchè lui ha fatto quello che ha voluto, ma noi facciamo quello che vogliamo noi

-Telefonata nr. 2008, delle ore 17:49:32 del 28/12/2011 (RIT 3069/2011)tra Cappa e GERACE. I due continuano a conversare sul fatto che il Falbo ha bruciato tutto e ha fatto fallimenti, combinando tanti casini. Cappa in merito dice:"glielo faccio vedere io, gli faccio vedere io ingegnè, lo faccio scoppiare, io lo faccio scoppiare"..... Cappa dice:"ingegnè non lo metto il cognato...nella società non entra più nessuno, ingegnè...chi vuole entrare mette 1 milione e 300 mila euro e firmo e basta"

-Telefonata nr. 39554, delle ore 09:27:23 del 25/02/2012 (RIT 110/2011), tra Giglio e Cappa.

GIGLIO: Cosa stavo dicendo... ieri è venuto Franco Falbo...

CAPPA: eh?

GIGLIO: ti ha chiamato?

CAPPA: no, a me no...

GIGLIO: che dice che vuole le quote...

CAPPA: ohi Pi... (incomp.);

GIGLIO: e insieme con lui, sono venuti i suoi amici...

CAPPA: va bene... sì...

GIGLIO: ah...

CAPPA: eh... eh... vuole le quote? E di togliere i debiti non ne vuole sapere... quote vuole...

GIGLIO: dice che lui li mette i soldi...

CAPPA: e noi gli togliamo tutta la roba sua, Pi, che noi non lo vogliamo più come socio... tu lo vuoi come socio?

GIGLIO: Turù... a me, basta che non sento parole e ne usciamo, a me guarda...

CAPPA: e ma Pi... allora... noi ne chiediamo, li diamo tutta la sua roba, io (inc.), non ne voglio... gli diamo tutta la sua roba, io...io almeno l'espressione mia dico... viene a prendersi tutto il debito suo, la roba sua e ci aggiusta la situazione nostra... che vale a dire, vanno a finire l'urbanizzazione, gli danno i 23.000 euro, delle... delle palazzine c'è questo problema e deve risolverlo...aveva detto che lo faceva perchè non l'ha fatto... aveva detto che lo faceva perchè non l'ha fatto...

congrega²⁰⁶, senza comunque riuscire ad ottenere la reintegrazione nelle quote sociali e la restituzione dei crediti ceduti.

Tale ricostruzione, oltre a risultare dimostrata dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dai documenti societari e contrattuali richiamati, risulta ulteriormente confermata dalle dichiarazioni rese alla Corte da Giglio Giuseppe alle udienze del 20 e 26 maggio 2017, ove lo stesso riferiva che insieme a Cappa e Pallone, dopo essersi resi conto di essere stati raggirati da Falbo, avevano deciso di metterlo alle strette: lo avevano così costretto a cedere le quote, con il primo passaggio dell'11/3/2011 - nel quale comunque si assicuravano lo 0,01 che consentiva loro il controllo della gestione - , ed il secondo del 18/5/2011 (con l'acquisizione completa delle quote senza il pagamento di alcun corrispettivo), in cui ottenevano anche la sottoscrizione della cessione e della rinuncia ai crediti. Né comunque si sarebbe più proceduto alla restituzione delle quote in quanto Falbo li aveva raggirati, pagandosi le fatture per lavori non eseguiti²⁰⁷.

²⁰⁶ Come dettagliatamente ricostruito a pp. 582 e ss. della sentenza impugnata

²⁰⁷ Vds Verbale stenotipico udienza 20/5/2017, p. 67 e ss:

P. M. RONCHI - Lei a pagina 59 del 18 novembre 2016, dice: "Subito dopo - lei sta parlando della cessione di questo'operazione che stava cercando di fare Falbo con la Tania - sono state cedute le quote, l'abbiamo fermato".
DICH. COLL. DI GIUSTIZIA GIGLIO G. - Sì, nel senso che ci sono state più discussioni diciamo, più riunioni con delle discussioni abbastanza accese fino al punto che Falbo diciamo ha ceduto l'amministrazione e ha ceduto le quote al cognato.

P. M. RONCHI - E ha ceduto anche quello 0,1 che era importante per i motivi che lei c'ha detto?

DICH. COLL. DI GIUSTIZIA GIGLIO G. - Sì, e ha ceduto anche quello 0,1, certo. Così non riusciva più... cioè a gestire in quel momento diciamo... Noi riusciamo raggiungere i 2/3 in poche parole.

P. M. RONCHI - Ecco. Lei parlato... mi scusi il termine, ha detto: "E' successo un gran casino". Ci vuole spiegare che cosa significa? Nel senso che la situazione che si è creata, gli incontri, le parole tra di voi?

DICH. COLL. DI GIUSTIZIA GIGLIO G. - Sì era degenerata, si era arrivati alle mani diciamo lì nell'ufficio del consulente.

P. M. RONCHI - Chi era coinvolto in questo venire alle mani?

DICH. COLL. DI GIUSTIZIA GIGLIO G. - Cappa con Falbo.

P. M. RONCHI - Cappa con Falbo.

(omissis)

P. M. RONCHI - Okay. Queste diciamo... situazione è calda che lei c'ha descritto come ce l'ha descritta, porta come primo passaggio questo, che lei ha detto. Qual è un ulteriore passaggio che poi è accaduto e su cui poi lei ha già riferito? Qui siamo... Diciamo, rispetto all'operazione della Tania è l'11 marzo del 2011.

DICH. COLL. DI GIUSTIZIA GIGLIO G. - Sì, ci sono state poi... diciamo la cessione delle quote anche da parte del Falbo,, perché in qualche modo era stato messo un po' alle strette... e poi siamo andati avanti. Siamo andati avanti diciamo cercando di sanare i problemi.

P. M. RONCHI - Ecco, è stato messo alle strette. È stato messo alle strette e che cos'altro ha... Che cos'altro è stato chiesto a Falbo di fare in quel momento oltre alla cessione delle quote?

DICH. COLL. DI GIUSTIZIA GIGLIO G. - Gli è stato chiesto di rinunciare al versamento che aveva fatto tramite la Tania per l'acquisto di quei terreni.

P. M. RONCHI - Ecco, che cos'era una caparra?

DICH. COLL. DI GIUSTIZIA GIGLIO G. - Sì, una caparra, cioè una... una caparra più che altro confermatória diciamo.

P. M. RONCHI - Quindi, di cessione quote, rinuncia a questi 500 mila euro, voi lo pagate Falbo?

DICH. COLL. DI GIUSTIZIA GIGLIO G. - No, non lo paghiamo.

P. M. RONCHI - Non lo pagate .

Verbale stenotipico udienza 26/5/2017, pp. 63 e ss:

IMPUTATO GIGLIO - Sì, non c'è stato un ritorno al Falbo, più che... lì è stato, diciamo, che sono state fatte delle pressioni da non ritornargli le quote indietro.

Tanto premesso, pur potendosi astrattamente concordare con l'assunto difensivo secondo cui la reazione del gruppo Cappa, Pallone e Giglio (sostenuto da Gerace e Clausi) era stata determinata dalla convinzione di essere stati raggirati dal Falbo- il quale nei primi anni dell'operazione immobiliare aveva agito scaltramente, strumentalizzando le società condivise in favore di quelle di sua proprietà-, va comunque sottolineato che, come sopra anticipato, trattasi di prospettazione non idonea ad escludere la sussistenza del delitto di estorsione nei termini indicati.

Deve ugualmente escludersi che le dichiarazioni rese da Aiello Salvatore, cognato del Falbo, alla p.g. delegata l'11/3/2016 e nel dibattimento di primo grado il 17/1/2017, siano inconciliabili con la ritenuta realizzazione della condotta estorsiva per cui si procede, attesa la genericità del loro contenuto, palesemente cauto nella ricostruzione dei fatti, ed in sostanza teso a ribadire di avere aderito alle richieste del cognato, senza avere prestato particolare attenzione ai discorsi che venivano fatti nelle riunioni in cui si verificavano le cessioni di quote, tanto da avere sottoscritto la documentazione che gli veniva sottoposta senza leggerla.

In ogni caso, in sede dibattimentale, l'Aiello riferiva che il clima nelle riunioni era molto teso, con accuse reciproche tra le due fazioni e che il cognato per motivargli la decisione di cedergli le quote delle società di Sorbolo gli aveva detto: *"sto avendo pressioni per mollare le quote per uscire dalla società perché posso creare problemi, ci mettiamo a posto con le quote"*, confermando la strategia coercitiva realizzata dal gruppo Giglio Cappa e Pallone in danno del Falbo.

Palesemente inattendibili erano poi le smentite dell'Aiello in ordine a minacce ricevute personalmente per la cessione delle quote, stante l'inequivoco e non altrimenti interpretabile contenuto della conversazione telefonica del 25/3/2011 (n. 5506), già riportata alla nota 64, in cui era lo stesso Cappa a riferire a Giglio delle lamentele del Falbo a causa delle telefonate minacciose ricevute dal cognato in relazione alla cessione delle quote operata in suo favore e non direttamente agli altri soci (Cappa riportava le parole del Falbo del seguente tenore: *"lasciatelo stare a mio*

PRESIDENTE - Cosa intende quando parla di pressioni, signor Giglio?

IMPUTATO GIGLIO - Perché lì c'era un accordo con Falbo, avevamo sottoscritto un accordo dove i patti poi non li abbiamo mantenuti, ci sono stati una serie di litigi, una serie di riunioni accese, diciamo, ma poi alla fine le quote non sono state cedute, ritornate indietro.

PRESIDENTE - Non sono state cedute, ha detto?

IMPUTATO GIGLIO - Non sono state ritornate indietro.

PRESIDENTE - Non gli sono state restituite, questo vuole dire?

IMPUTATO GIGLIO - Sì, non sono state restituite al Falbo, diciamo.

AVV. P.C. VALERI - Sulla base di quali presupposti non sono state restituite?

PRESIDENTE - Questa domanda non mi è chiara,

Avvocato. AVV. P.C. VALERI - Su presupposti giuridici, una volontarietà dei nuovi soci subentrati, per quale motivo non sono state restituite le quote al Falbo pur essendo che lo stesso le richiedeva?

IMPUTATO GIGLIO - Non gli sono state restituite in quanto il Falbo diciamo che aveva... si era autorizzato dei lavori fuori dal capitolato, diciamo, e si era pagato lavori che non aveva effettuato, ma aveva emesso delle fatture, e in quanto aveva portato le società al disastro e in più, quando ha fatto gli stati di avanzamento lavori, lui si è pagato delle fatture con degli stati di avanzamento lavori eseguiti, ma sul cantiere i lavori non erano eseguiti.

cognato, che quello si spaventa della sua ombra... gli telefonate... sempre ste cазze di telefonate di Cutro ti arrivano... ma che cazzo me ne frega a me... perchè le quote non le hai date a noi... (inc).")

Né può ritenersi fondata l'ulteriore deduzione delle difese in base alla quale le dismissioni di quote, amministrazioni societarie e crediti da parte del Falbo in favore degli altri soci costituiva una ulteriore manovra di quest'ultimo, che, in prossimità della dichiarazione di fallimento della Sorbolo Costruzioni srl, aveva interesse a non risultare in possesso di cespiti, senza che ne potessero derivare conseguenze negative, avendo inizialmente operato la cessione delle quote a persona di sua fiducia, ed essendosi poi salvaguardato mediante la sottoscrizione di patti di retrocessione delle quote e comunque risultando in quel periodo le società in perdita.

Ad evidenziare la inconsistenza di tale ricostruzione, oltre al susseguirsi degli eventi nei termini sopra esposti, stanno infatti specifiche circostanze, e precisamente quella della avvenuta cessione, in data 11/3/2011, a Pallone Giuseppe (e non al cognato del Falbo) dello 0,01 delle quote di K1 e del conseguente patto di retrocessione solo del 33,33 % di tali quote, nonché quella del consistente valore del patrimonio delle due società in questione e del perdurare delle garanzie personali del Falbo nei confronti delle banche.

In sostanza, quand'anche Falbo avesse cercato di azionare il patto di retrocessione, non sarebbe stato comunque reintegrato in tutte le quote detenute in partenza e, soprattutto, nel potere di controllo sulle decisioni societarie, che gli derivava da quello 0,01% in più rispetto agli altri soci, senza contare gli ulteriori atti di disposizione patrimoniale di rinuncia a crediti per oltre 560 mila euro, non garantiti da alcunchè.

Il valore dei capitali societari, certamente superiore ai debiti verso le banche, nel periodo di cui si tratta, era poi indicato sia da Pallone Giuseppe²⁰⁸ che da Gerace Salvatore (che si occupava della gestione contabile del patrimonio palese ed occulto delle società)²⁰⁹ in 25 milioni di euro.

Senza considerare che tale tesi non fornisce alcuna spiegazione alla intervenuta cessione di crediti per oltre 600 mila euro, in favore di Giglio e Pallone.

Falbo, pertanto, in quanto coartato nella sua libera determinazione a causa del prolungato e reiterato atteggiamento minaccioso degli altri soci nei suoi confronti, aveva eseguito atti di disposizione del proprio patrimonio, che risultavano in ogni caso gravemente pregiudizievoli per lo stesso, come richiesto per l'integrazione del delitto di estorsione.

Né può trovare accoglimento l'ulteriore prospettazione difensiva (mirata ad una riqualificazione del fatto in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni) secondo cui l'azione degli imputati era finalizzata esclusivamente a rientrare in possesso delle somme che il Falbo aveva

²⁰⁸ Vds. Telefonata nr. 3836, delle ore 21:16:14 del 07/03/2011 (RIT 110/2011), tra Pallone e GIGLIO

²⁰⁹ Vds Telefonata nr. 2087, delle ore 08:52:52 del 04/03/2011 (RIT 120/2011), tra GERACE e GIOVINAZZO Giovanni

loro indebitamente sottratto mediante l'accollo di debiti della sua società a quelle partecipate anche da loro.

Contrastano con tale conclusione sia il fatto che tale presunto credito non risultava in alcun modo determinato con certezza, sia quello per cui l'avvenuta costrizione del Falbo al compimento di atti giuridici (cessione quote, dimissioni dalla carica di amministratore, rinuncia a crediti) non avrebbe in alcun modo potuto essere oggetto di azioni giudiziarie da parte loro per ottenere il reintegro di quanto dovuto²¹⁰.

Si evidenzia, infine, che Cappa Salvatore, non avendo assunto formalmente il ruolo di socio, non avrebbe potuto legittimamente avanzare alcun tipo di pretesa nei confronti del Falbo.

4- L'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91

Poche parole sono da spendere su tale aspetto giuridico della vicenda, trattandosi, come sopra argomentato di un affare gestito dalla locale emiliana della cosca cutrese, al fine di consentire alla casa madre un più vantaggioso reimpiego delle somme provenienti dall'attività illecita svolta dalla stessa, cui era associato l'ulteriore obiettivo di un maggiore consolidamento e radicamento territoriale dell'articolazione emiliana.

L'affare Sorbolo risulta pertanto funzionale agli interessi di entrambe le collegate consorzierie, con conseguente integrazione dell'aggravante nella sua dimensione finalistica dell'agevolazione mafiosa.

Peraltro, la condotta tenuta dagli imputati contrapposti al Falbo, risulta integrare anche il diverso profilo della metodologia mafiosa, per la provenienza delle richieste estorsive da soggetti appartenenti alla consorzeria emiliana, come ben noto al Falbo, anch'esso strettamente contiguo alla cosca, tanto che lo stesso, per cercare di contrapporsi alle richieste, consapevole della forza intimidatoria del gruppo composto da Cappa, Pallone e Giglio, sollecitava l'intervento dei vertici dell'associazione, senza tuttavia evitare di soccombere alle pretese avversarie.

²¹⁰ Cfr., oltre alla giurisprudenza richiamata nel paragrafo introduttivo sulle estorsioni, la seguente recente pronuncia, secondo cui: "In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi "quid pluris", atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato." (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, Rv. 26836201).

b) Le “frodi carosello”

Si è già accennato (nella parte generale sulla associazione) che uno dei settori di maggiore espansione operativa della cosca era quello delle frodi fiscali, tra cui spicca il sistema delle cd. “frodi carosello”, già sperimentato nel procedimento cd. “Point Breack”²¹¹, e nuovamente e ben più proficuamente attuato anche nelle vicende oggi in esame. Il relativo tema veniva trattato nella sentenza impugnata ad affiliazioni 870-933.

La ricostruzione della storicità, effettività e meccanica delle frodi in questione veniva operata con ampi ed incontrovertiti apporti probatori e logici dal Gup, che poneva alla base della descrizione dei fatti gli accertamenti effettuati dalle Forze dell’Ordine anche presso gli istituti bancari, l’esito delle perquisizioni e sequestri effettuati nelle diverse aziende, i risultati delle rogatorie internazionali eseguite in Svizzera e le dichiarazioni testimoniali di taluni dei soggetti che erano entrati in contatto con gli imputati. A tali elementi andavano ad aggiungersi le dichiarazioni confessorie rese da Giglio Giuseppe avanti ai P.M. in corso di indagini²¹², prima dell’inizio della sua collaborazione: dichiarazioni conseguentemente pienamente utilizzabili nei confronti di tutti gli appellanti. Autodefinendosi un evasore, e non un mafioso, ed ammettendo pacificamente di essere stato coinvolto nelle frodi contestategli – in cui la merce comprata e rivenduta era sempre la stessa e quasi tutta fittizia - Giglio raccontava già all’epoca di essere stato contattato per la prima volta nel 2007 dal Pelaggi, mandatogli da Gentile Francesco ed Arena Giuseppe al fine di trovare capitali ed aziende proprio per fare le frodi carosello e pagare in tal modo anche i debiti contratti dal Pelaggi medesimo verso gli Arena, posto che le banche gli avevano ormai revocato gli affidamenti e l’Agenzia delle Entrate gli stava “addosso”. Giglio si era così recato in Svizzera per costituire insieme al Pelaggi medesimo ed al Riillo la MULTI MEDIA CORPORATE, e qui aveva conosciuto “Mike l’americano” (Salwach) che era il soggetto in grado di fare “girare” la merce utilizzando anche aziende situate in stati esteri, in forza delle sue conoscenze.

La ricostruzione esposta in sentenza della struttura operativa e dei diversi ruoli in essa attribuiti alle aziende coinvolte dal 2008 in poi nei reati di cui ai capi 96-99 - così come peraltro già vagliati dal Tribunale del riesame (e dalla Corte di Cassazione in sede cautelare) - non veniva a ben vedere affatto contestata da alcuno e va pertanto qui integralmente richiamata dovendosi ritenere definitivamente acquisita: di fatto i singoli imputati si limitavano per la maggior parte a censurare la propria specifica responsabilità (sia sotto il profilo della partecipazione oggettiva, sia sotto quello della consapevolezza e volontà dell’apporto) per i fatti di cui in rubrica; solo alcuni

²¹¹ p.p. 11197/06-21 R.G.N.R. della Procura di Bologna - D.D.A

²¹² cfr interrogatori Giglio del 14 aprile 2015 e del 4 settembre 2015

poi contestavano la novità degli illeciti stessi -- di cui peraltro non negavano l'effettività- rispetto a quanto coperto dal giudicato intervenuto nel procedimento "Point Breack", e si dolevano della errata qualificazione giuridica ex art.648 ter cp. della condotta di cui al capo 96), segnatamente per la sostenuta mancanza di nuovi investimenti anche da parte della cosca Arena e perché comunque il sistema di frode fiscale si autoalimentava, senza necessità di iniezioni di denaro esterne e senza investimento di risorse in "attività economiche e finanziarie" (tali non potendosi considerare le operazioni fraudolente in contestazione). Alcuni tra gli appellanti censuravano infine, sempre in diritto, la doppia contestazione della medesima condotta -- come utilizzazione in dichiarazione in un caso ed emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'altro - nei due distinti capi di imputazione sub 97) e 98).

Ciò posto in ordine alla definitività dell'accertamento compiuto in I° grado, giova allora qui effettuare solo un brevissimo richiamo alla ricostruzione in linea generale dei fatti , per esaminare poi partitamente le singole posizioni per ciascuna delle quali è bene operare un rimando reciproco, poiché partitamente approfondite in settori l'uno connesso con l'altro .

L'indagine "Point Breack" riguardava reati fallimentari e tributari (oltre che incendi ed estorsioni) ed il delitto di reimpiego di denaro della cosca Arena di Isola di Capo Rizzuto, attuato tramite frodi carosello e mediante società del modenese nel periodo 2004/2008 ; essa indagine conduceva alla esecuzione in data 30.06.2010 delle ordinanze di custodia cautelare in carcere e contestuale decreto di sequestro preventivo²¹³ nei confronti di Pelaggi Paolo, Gentile Fiore, Gentile Tommaso, Manica Giuseppe, Pelaggi Davide, Pelaggi Emanuele e Pezzatti Sergio. Il procedimento - che veniva a confermare quanto già evidenziato nell'attività investigativa "Ghibli" della DDA di Catanzaro²¹⁴ e completava la conoscenza sulla commistione di interessi instauratasi tra i fratelli Pelaggi e la famiglia Gentile (organicamente inserita nella compagine isolitana degli Arena)- veniva definito con sentenze delle Autorità Giudiziarie emiliane tutte passate in giudicato ²¹⁵.

Tali pronunce evidenziavano una volta di più l'esistenza di infiltrazioni mafiose all'interno delle imprese emiliane ed in particolare attestavano le attività illecite in tal senso poste in essere da Pelaggi Paolo , che per anni aveva gestito il denaro della cosca Arena (grazie anche al suo rapporto con Gentile Francesco), organizzando la struttura commerciale della POINT ONE S.p.A., con sede a Maranello (MO)²¹⁶ e delle altre imprese ad essa collegate, e costituendo in Svizzera, grazie a

²¹³ Cfr. Ordinanza di C.C. in carcere e contestuale decreto di sequestro preventivo, emessa il 17.06.2010 dal GIP del Tribunale di Bologna, con nr. 11197/06 RGNR e nr. 11514/07 R.G.G.I.P..

²¹⁴ p.p. 1182/04 RGNR mod. 21

²¹⁵ Sent. GUP Bologna n. 2266/11, irrev. in data 1/7/2015 e Sent. Trib Modena n. 11/12, irrev. il 5/10/2014

²¹⁶ società dichiarata fallita il 15.10.2007 dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento nr. 45/2007.

Pezzatti Sergio ²¹⁷, la MT TRADING Ltd ²¹⁸, funzionale alla chiusura delle triangolazioni finanziarie intracomunitarie strumentali per il giro delle false fatturazioni.

Come già chiarito brevemente nel capitolo generale sulla associazione, ed incontestatamente ricostruito nella sentenza di I° grado, il sistema messo in pratica da Pelaggi e soci (e peraltro frequentemente riscontrato nella prassi giudiziaria) consentiva invero il continuativo riciclo e reinvestimento dei denari versati dalle cosche calabresi anche su conti correnti esteri oltre alla correlata produzione di nuove cospicue entrate conseguenti al mancato pagamento dell'IVA. Di fatto, tra paesi aderenti alla comunità europea vige un regime fiscale che prevede intanto l'assenza di controlli e dazi doganali, ed inoltre stabilisce che in caso di acquisti intracomunitari l'operazione sia soggetta a IVA nello Stato di destinazione del bene ²¹⁹ mentre nel caso di cessioni intracomunitarie l'operazione non è soggetta a IVA nello stato di origine del bene ²²⁰. Ecco pertanto che il modo di operare attribuito a Pelaggi nel procedimento Point Breack e di seguito riproposto in maniera più complessa (con qualche interposizione in più, in modo da rendere di più difficile tracciabilità le operazioni poste in essere) nel presente procedimento prevedeva la costituzione di una serie di "cartiere" – società interposte in un fittizio giro di acquisti e rivendite, appositamente create (spesso intestate a dei prestanome) ed ordinariamente destinate ad una vita breve e ad essere sostituite da altra società fittizia – di cui la prima, all'estero, vendeva in esenzione IVA ad altra cartiera italiana, per poi riacquistare la medesima merce allo stesso costo al termine di una serie di cessioni operate nell'arco di brevissimo tempo tra diverse società italiane, senza variazione del prezzo di vendita ma con apparentemente corretta sottoposizione ad IVA degli scambi interni. L'operazione consentiva in tal modo la maturazione di un credito IVA in capo ad una delle varie società, credito che veniva da essa riscosso ma che non sarebbe di contro mai stato recuperato dallo Stato nei confronti della azienda correlativamente debitrice dell'imposta (azienda appositamente costituita per essere destinata a fallire in breve).

Un siffatto meccanismo fraudolento, che aveva acclaratamente contrassegnato l'attività di Pelaggi e soci dal 2004 al 2008 (a tale periodo facevano invero riferimento l'ordinanza di custodia cautelare e le sentenze definitive di condanna, mentre le intercettazioni nell'indagine Point Breack si interrompevano nel febbraio 2008), veniva nuovamente riproposto da taluni degli odierni imputati e definitivamente riscontrato in forza di nuove intercettazioni telefoniche, riattivate ben

²¹⁷ Impiegato presso lo Studio di consulenza finanziaria VALLI, PEZZATTI E ASSOCIATI, con sede a Lugano in via della Posta nr. 4.

²¹⁸ Avente sede principale nelle Isole Vergini Britanniche e succursale a Lugano (Svizzera), presso la medesima sede dello studio di consulenza finanziaria del Pezzatti

²¹⁹ l'acquirente riceve la fattura senza addebito IVA e liquida l'imposta, con l'aliquota vigente, contabilizzandola, con la cosiddetta doppia registrazione, nel registro acquisti e in quello vendite

²²⁰ il cedente emette fattura senza addebito IVA

dopo il termine dell'indagine Point Breack, ovvero a partire dal 1/4/10²²¹ ed in seguito formalmente stralciate con provvedimento in atti ²²² che dava origine, unitamente ad altre indagini, al procedimento "Aemilia": le intercettazioni in questione evidenziavano l'esistenza di una nuova e diversa struttura criminale, laddove rispetto al periodo precedente le imprese commerciali coinvolte, operanti sempre nel settore di prodotti *high tech* del comparto informatico, oltre ad essere diverse per nome, struttura e talvolta dislocazione geografica (dal modenese il Pelaggi si era invero trasferito nella zona tra Parma e Reggio Emilia) , non erano più apparentemente riconducibili a Pelaggi o ai suoi familiari, ma risultavano essere amministrare da diversi soggetti, tutti peraltro contigui e/o subordinati al Pelaggi medesimo ed a Giglio Giuseppe . Similare era pertanto il meccanismo operativo, così come sovrapponibili in taluni casi le sedi di talune tra le società utilizzate nella fittizia triangolazione ²²³; e comunque si evinceva che le fila delle operazioni venivano tenute , se pure unitamente a Giglio, ancora e sempre anche dal fondatore della Point One.

Alle persone storicamente connesse al Pelaggi - come il faccendiere svizzero Pezzatti Sergio, l'autista Manica Giuseppe, e la segretaria Nigro Barbara - si erano affiancati nuovi soggetti per la maggior parte di origine calabrese, quali Curcio Giuseppe e Curcio Domenico (rispettivamente suocero e cognato di Giglio Giuseppe), meri prestanome ed amministratori della I.N.T. Srl. e della C.D.I. TECHNOLOGY Srl, tutte con sede a Gualtieri (RE)- presidio di Giglio Giuseppe- che di fatto erano gestite da Giglio Giuseppe , Clausi Donato Agostino (commercialista di Giglio, che seguiva anche l'atto di costituzione) e Pelaggi Paolo; Salwach Michael Stanley e Crugliano Gianluca operavano come esecutori delle strategie comuni nella MULTI MEDIA CORPORATE Ltd ; ma soprattutto, Giglio Giuseppe , Riillo Pasquale , Clausi Donato Agostino e Vulcano Mario – tutti compartecipi , se pur con ruoli diversi, della cosca calabro-emiliana - gestivano le operazioni, creando , acquistando ed utilizzando a tal fine anche la CORE TECHNOLOGY S.r.l. (soci Giglio e Riillo) , la MB TRADING Srl (gestore Vulcano Mario , ancorché riferibile a Giglio , Riillo e Pelaggi), la KEIDEE Srl (parzialmente acquisita e poi rivenduta da Giglio per la rappresentata CORE Technology, con atti seguiti da Clausi) la GPZ Trading (oggetto di due distinte cessioni seguite dal Clausi, prima a Bertocco Erika, e quindi alla segretaria di INT, Vecchi Daniela), la SICE Srl (che deteneva tutto il capitale della CDI Technology ed era riferibile a Giglio ancorché apparentemente amministrata da Curcio), e la RUFFO Trasporti Srl (acquisita da Vulcano con atto seguito da Clausi) .

²²¹ le nuove attività tecniche, inizialmente compendiate nel p.p. 11197/06-21 R.G.N.R. furono successivamente stralciate nell'ambito del nuovo p.p. 20604/10-21 R.G.N.R. della D.D.A.

²²² cfr provvedimento del P.M. DDA in data 20/12/10 ad esito atti Rogatoria Svizzera

²²³ si pensi alla MMC, che in modo affatto analogo alla precedente cartiera estera, MT TRADING Ltd aveva sede formale alle Isole Vergini Britanniche con succursale presso l'ufficio della società di consulenza del Pezzatti in Lugano

Nel nuovo sistema delle frodi attuato in "Aemilia" lo schema operativo – come più ampiamente ed incontrovertibilmente descritto in sentenza e chiaramente illustrato su appunti a mano sequestrati presso le aziende coinvolte - prevedeva l'interposizione iniziale della "cartiera" localizzata sia a livello intracomunitario (MULTI MEDIA CORPORATE Ltd) che nazionale (INT Srl, CDI Technology srl, MB TRADING e G.P.Z TRADING S.r.l.) : la prima aveva invero sede nelle Isole Vergini Britanniche, ma con succursale a Lugano (così come la MT Trading che era venuta a sostituire), ed era appoggiata ad una logistica ad Innsbruck (onde potere fruire del sistema IVA intra UE) dove le merci giungevano e ripartivano; essa acquistava i prodotti da fornitori di altri paesi nazionali per poi rivenderli in esenzione IVA alla seconda. Cedendo la medesima merce a clienti nazionali, la "cartiera" italiana , in quanto evasore totale, era in grado di effettuare vendite anche sottocosto, ed emetteva regolare fattura soggetta ad IVA sebbene alla fine non ottemperasse al versamento dell'imposta dovuta: in tal modo l'organizzazione criminale sfruttava l'illecito profitto derivante dalle operazioni fittizie, lucrando l'importo relativo all'IVA non versata, ed essendo così in grado di cedere la merce a prezzi concorrenziali, ovvero molto più bassi, otteneva un rilevante aumento del volume d'affari e dei profitti da esso derivanti ⁽²²⁴⁾ : l'attività frodatrice in questione consentiva in buona sostanza l'acquisizione di profitti pari al 5/10% degli importi fatturati e il diritto a indebiti rimborsi per crediti IVA, nonché l'accesso abusivo al credito. Gli acquisti e le vendite della MMC erano di fatto sempre esenti da IVA ed i beni commercializzati, quand'anche effettivamente esistenti ²²⁵, erano sempre gli stessi perché il sistema prevedeva una movimentazione eternamente circolare della merce (che in breve tornava al punto di partenza, pronta per riprendere il percorso); circolari erano anche i bonifici ed i pagamenti delle spedizioni come peraltro platealmente evidenziato dalle intercettazioni richiamate e commentate in sentenza.

Del tutto evidente appare allora l'inesistenza pressoché totale delle operazioni eseguite tramite le società sopra indicate . Ed invero: la Dogana austriaca, su richiesta dell'Agenzia delle Dogane di Padova, accertava in modo incontrovertibile l'inesistenza della MMC, tanto da cancellarne d'autorità la partita Iva ; ciononostante nel primo semestre del 2010 tale azienda emetteva fatture per **complessivi €.4.572.244,00**. Il valore di merci uscito dal magazzino austriaco e diretto alla MB TRADING corrispondeva tuttavia ad **€.3.108.634,00** , ma nel medesimo periodo la società acquirente effettuava pagamenti verso la MMC per **€.3.428.451,00** : di tutta evidenza è l'assoluta implausibilità dei movimenti descritti, sia per la constatata inesistenza della società apparente

²²⁴ Il pagamento della merce al fornitore estero avveniva da parte della cartiera mediante rimesse bancarie dopo avere ricevuto formalmente la relativa corresponsione dall'effettivo cessionario.

²²⁵ cfr tel. n.148 rit 823/10 tra Salwach e Pelaggi, in cui si parla di computer senza memoria interna in arrivo; si vedano anche gli esiti della perquisizione eseguita il 9/7/10 presso la CDI ed i fascicoli fotografici allegati , da cui si evince che le scatole spedite da una azienda all'altra (poiché recanti i sigilli di tutte) erano in effetti vuote.

venditrice, sia per la lampante differenza esistente tra il valore delle merci apparentemente venduto e l'importo delle fatture emesse, non giustificate per **oltre un milione di euro** . Il già impressionante volume d'affari della MB TRADING appare poi assolutamente inspiegabile, ove si consideri che nell'arco di tutto il 2010 tale società risultava avere emesso fatture nei confronti della sola CDI Technology per ben **6.567.017,42 di euro** : e ciò pur risultando affatto priva di dipendenti.

Né era da meno la società acquirente, se è vero che la stessa – pur dotata di due soli dipendenti, Manica Giuseppe e Nigro Barbara- nel 2010 risultava avere effettuato nei soli primi sei mesi del 2010 acquisti di merci per **oltre 7 milioni di euro** e vendite per **quasi 6 milioni** , con una eccedenza tra acquisti e vendite pari ad **€1.272.368,16** : merce che tuttavia, all'atto della perquisizione effettuata il 30/6/10, non veniva affatto rinvenuta, come documentato dalle fotografie in atti che attestano come il magazzino della società fosse completamente vuoto.

Come già visto le “cartiere” erano appositamente costituite , spesso intestate a dei prestanome ed ordinariamente destinate ad una vita breve : infatti, le imprese nel frattempo divenute oggetto di verifiche da parte delle Agenzie delle Entrate e della G.d.F. venivano velocemente surrogate - previa eliminazione delle scritture contabili, così da impedire una eventuale ricostruzione del volume d'affari - con operatori apparentemente puliti, aventi sede in luoghi diversi da quelli in cui gli illeciti erano stati rilevati ⁽²²⁶⁾. Di fatto, la maggior parte delle società sopra indicate risultavano essere inesistenti o non operative (come MMC e INT), oppure evasori totali (come CDI Technology, Ruffo Trasporti, GPZ Trading, ed MB Trading) . Il sistema operativo in questione si collegava poi logicamente alle bancarotte contabili e patrimoniali riscontrate nelle indagini ⁽²²⁷⁾: di fatto le bancarotte connesse al fallimento della SICE Srl, appaiono di totale evidenza , tanto da non essere minimamente contestate in punto di fatto e di diritto da tutti gli imputati nelle stesse coinvolti (ancora una volta l'unica difesa era quella di protestare, al più, la propria estraneità alla condotta in contestazione).

Va da ultimo sottolineato come sia indubbio che le aziende sopra citate venivano sovvenzionate con denari provenienti tanto dalla cosca Arena quanto da quella Grande Aracri , denari che al contempo venivano in tal modo riciclati e fatti fruttare : sul punto si incentravano le maggiori contestazioni di tipo generale avanzate dalle difese , che da un lato contestavano l'effettività del riciclaggio e dall'altro negavano il coinvolgimento di entrambi i sodalizi. E purtuttavia, dagli accertamenti effettuati tramite rogatoria in Svizzera il giorno stesso dell'arresto del Pelaggi per l'indagine Point Breack, emergeva l'esistenza di due conti correnti (Malu e Rexi) accessi l'uno il 26/9/07 e l'altro il 14/7/08 - entrambi per l'appunto ancora attivi il 30/6/10 - presso

²²⁶ cfr MMC, INT Srl, CDI Technology, Core Technology, GPS trading, MB Trading, Ruffo Trasporti, Keidee, SICE

²²⁷ vedi capi 101, 102, 103, 104, 105 su fallimento SICE

una filiale di Lugano della Carinden Leu (del Gruppo Credit Suisse) ed intestati l'uno al Pelaggi ed a sua moglie e l'altro al Riillo, due tra i quattro titolari della MULTI MEDIA CORPORATE, che erano coloro che effettivamente tenevano i rapporti e gestivano le operazioni con i dipendenti dell'istituto bancario citato presentandosi (quanto meno all'inizio) sempre insieme²²⁸. I due conti correnti registravano peraltro una cospicua ed affatto significativa movimentazione anche in epoca ben successiva al termine delle contestazioni del procedimento Point Breack: sul conto corrente Malu' venivano accreditati complessivamente 102 assegni per complessivi €1.186.854,39 (di cui 382.445,99 tra il 24/9/08 ed il 30/6/10), mentre altri 508.569,00 euro finivano sul conto Rexi; in entrambi i casi i titoli, con immediato ritiro della somma in contanti da parte di chi li presentava alla cassa, erano intestati a soggetti diversi dal correntista, soggetti l'uno differente dall'altro, e con indicazione nelle girate di codici fiscali fittizi in modo da renderne estremamente difficile il rintraccio. I titoli registrati sui due rapporti bancari facevano peraltro riferimento a rappresentanti sia della cosca Grande Aracri, sia della costa Arena: taluni erano intestati alla Bazzoni Autotrasporti (gestita da Pagliuso Fortunato per conto di Muto Benito ed Antonio, ed in cui Grande Aracri Nicolino aveva investito molti soldi²²⁹), altri a Procopio Giovanni, Curcio Domenico e Giuseppe, Pagliuso Francesco (parenti, affini e colleghi di Giglio, legato ad ambedue le cosche), altri ancora a Procopio Salvatore (collaboratore di Pugliese Michele, della famiglia Arena), o a Scerbo Carmine (legato alla cosca Arena poiché coniugato con Arena Maria)²³⁰, o anche a Sforza Domenico (il cui nome emergeva nell'ambito di una indagine per associazione a delinquere ed usura nei confronti di Gentile Domenico, notoriamente legato alla famiglia Arena, Grande Domenico e Silipo Luigi, Salvatore e Giuseppe), ed infine taluni a Riillo Raffaele, Paolo e Giuseppe il cui codice fiscale risultava addirittura sconosciuto alla Banca Dati dell'Agenzia delle Entrate.

A tale anomala movimentazione in entrata si accompagnavano numerosi e cospicui prelievi in contanti di somme ragguardevoli su ambedue i conti in epoca comunque successiva alla conclusione delle indagini Point Breack, prelievi che venivano sempre versati sui conti correnti della MMC.

Le operazioni di intercettazione riattivate dal 1 aprile 2010 evidenziavano poi che - quantomeno in alcune occasioni - il denaro da reimpiegare veniva portato direttamente dagli indagati di rientro in Emilia dalla Calabria²³¹.

²²⁸ come peraltro riferito dai dipendenti stessi

²²⁹ vedi dichiarazioni di Cortese Angelo Salvatore

²³⁰ cfr informatica finale CC. Modena 12/6/13, II parte

²³¹ cfr tel. n. 9318 R.I.T. 110/11, tra Giglio Giuseppe e Vulcano Mario, il quale stava tornando dalla zona di Cutro con la somma di € 20.000 che doveva essere ripartita tra il suo interlocutore e Riillo Pasquale (Vulcano: "e niente ... sto salendo io ..."; Giglio: "ma l'hai fatta qualche cosa? o ... niente..."; Vulcano: ... si ... però ... si ... si ..."; Giglio: "però

E peraltro il fatto che nelle attività fraudolente in esame venissero utilizzati denari provenienti dalle cosche calabresi si apprende anche dalla viva voce dello stesso Grande Aracri Nicolino: nel corso di una conversazione del predetto con i fidati Diletto e Lamanna (registrata nella "tavernetta"²³²), egli rappresentava di avere controllato (come evidentemente a lui usuale) "*i conti correnti pure là ... di quelli ...*" e di avere così riscontrato che Curcio Domenico -cognato di Giglio Giuseppe e prestanome dello stesso in due delle società coinvolte nelle frodi, SICE Srl e CDI Technology Srl- si fosse appropriato di una somma che non solo non gli apparteneva, ma che proveniva e doveva essere restituita da Giglio Giuseppe (responsabile dell'affare) al gruppo rappresentato dal boss cutrese: "*(...) e come cazzo va che gli stiamo pagando i soldi a tuo cognato 50 mila, 100 mila, 20 mila, 30 mila, 40 mila ... glieli stiamo pagando a tuo cognato i soldi (...) mi ha detto (nдр : Giglio) ... dice che ora vede come può fare ... così ... colà ... gli ho detto <<ci devi dare i 110>>*".

Ecco allora che da un lato è palese che il sistema frodatario attivato tramite le aziende sopra indicate non solo non si autoalimentava in modo esclusivo, ma altresì riceveva denari e produceva introiti che venivano immessi e recuperati dalle cosche Arena e Grande Aracri, e d'altro canto è evidente che lo stesso veniva posto in essere, se pure sulla base dell'esperienza e dei contatti maturati tramite la POINT ONE Spa e la MT TRADING Ltd, da una nuova e diversa compagine criminosa, che agiva in modo non affatto coincidente con quello accertato nell'indagine Point Breack né per luoghi e tempi di esecuzione, né per aziende costituite ed utilizzate, né per compartecipi e neppure per tipologia di triangolazione.

Parimenti indubbio sulla base delle argomentazioni sin qui espresse, è che le condotte fraudolente in questione valgano ad integrare, in una con le ipotesi di cui agli artt.2 e 8, Dlvo 74/00, anche il delitto di cui all'art.648 ter cp. : la fattispecie prevede infatti un delitto a forma libera realizzabile attraverso condotte che abbiano un effetto dissimulatorio e finalizzate ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che si intendono occultare. Ora, pur verificandosi nel caso di specie l'immissione di capitali mafiosi in un sistema commerciale fittizio, il meccanismo operava comunque mediante l'utilizzo di imprese realmente costituite come tali, che si inserivano concretamente (se pure illecitamente ed in

chi, Mario ... no ..."; Vulcano: "*no dico ... non è che gli servivano a Pasquale, o no?*"; Giglio: "*quanti viaggi tieni tu? diciotto, diciannove?*" Vulcano: "*... una ventina ...*"; Giglio: "*eh ... metà me li devi dare, Mario...*"; vedi anche n. 18702/18709 R.I.T. 565711, negli uffici della "GIGLIO s.r.l." tra il Riillo, il Giglio e il Vulcano; nel frangente, mentre venivano effettuati conteggi relativi alle movimentazioni di danaro eseguite proprio nell'ambito delle "*frodi carosello*", il primo faceva presente che si dovevano detrarre € 30.000,00 relativi ad una dazione ricevuta a Capo Colonna, località del crotonese (RIILLO: "*li ho visti questa mattina ... inc ... Lazzaro, devi scontare quei 30 mila euro dei ... inc ... di Capo Colonna ...*").

²³² progr. n. 24601 del 08/01/2013, ore 17.40

forza di false fatturazioni) nel tessuto economico della regione : l'attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti (come già esposto nel capitolo relativo alla associazione) costituiva il perno di un sistema complesso che richiedeva continui flussi finanziari , con l'impiego di ingenti risorse di denaro, avendo comportato l'emissione di fatture (nel biennio 2011-2012) per oltre 1.500.000,00 euro. Il sistema prevedeva inoltre una serie di operazioni bancarie tra loro collegate, con effettuazione di bonifici, versamenti e prelievi di denaro contante, nonché continuativo ricorso al credito bancario attraverso lo sconto di parte delle fatture fittizie . A ciò si aggiungeva l'ulteriore effetto inquinante dello specifico ambito economico in cui operavano le società degli imputati, dovuto alla maggiore (e sleale) capacità concorrenziale delle medesime che - coinvolte nelle frodi e purtuttavia aventi anche una parte di attività commerciale effettiva- potevano in tal modo praticare prezzi molto ridotti rispetto ai *competitors* del settore.

Risulta allora del tutto evidente che i capitali illeciti provenienti da Cutro o da Isola di Capo Rizzuto venivano effettivamente investiti “ *in attività economiche o finanziarie*”, così come richiesto dall'art.648 ter cp. e consentivano così al sistema imprenditoriale effettivo (se pure fraudolento) appositamente costituito di determinare un inquinamento del fisiologico sviluppo delle dinamiche economiche e finanziarie, in tal modo minando l'ordine economico e quindi il principale bene tutelato dalla norma incriminatrice²³³ .

Quanto da ultimo alla censura secondo cui non può ascriversi alla medesima persona tanto il delitto di cui all'art.2 D.lvo 74/00 (dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti), quanto quello di cui all'art.8, stessa normativa (emissione di fatture per operazioni inesistenti) a fronte di un'unica condotta , sia pure in concorso commessa, giova ricordare come la Cassazione abbia (ormai da diversi anni ed in successive univoche pronunce²³⁴) affermato il principio per cui l'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che deroga al concorso di persone nel reato , “*non si applica laddove il soggetto emittente le fatture per operazioni inesistenti coincida con l'utilizzatore delle stesse*”. Ciò significa, in buona sostanza, che se è vero che l'art.9 citato- contenente una deroga alla regola generale fissata dall'art. 110 cod. pen. in tema di concorso di persone nel reato- esclude la rilevanza penale del concorso dell'utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente, esso non trova tuttavia applicazione “ *quando la medesima persona proceda in proprio sia all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione* ” (Sez. 3, n. 19247 del 08/03/2012, Desiati, Rv. 252545) , ovvero “ *quando l'amministratore della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il*

²³³ Cfr. Cass Pen. Sez. 2, n. 37678 del 17/06/2015 - dep. 17/09/2015, Corallo e altri, Rv. 26446601

²³⁴ vedi da ultimo Sez. 3, *Sentenza n. 5434 del 25/10/2016 Ud.* (dep. 06/02/2017) Rv. 269279 : Il principio è stato affermato, nella specie, in relazione a persona fisica amministratore delle società, rispettivamente, emittente ed utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti

legale rappresentante della diversa società che le abbia successivamente utilizzate” (Sez. 3, n. 19025 del 20/12/2012, dep. 2013, Cetti Serbelloni, Rv. 255396; Sez. 3, n. 47862 del 06/10/2011, Ercolini, Rv. 251963).

Nel caso di specie, come già ampiamente illustrato, il sistema fraudolento ideato da Giglio e compagni necessitava della circolarità delle operazioni, per cui tanto la merce (quando esisteva), quanto le provviste in denaro passando per più società dovevano rientrare inevitabilmente e nell’arco di brevissimo tempo alla azienda che apparentemente era la prima venditrice, ovvero emittente, e che poi veniva a figurare come l’ultima utilizzatrice nel vorticoso giro di fatture e bonifici bancari che garantiva ai correi di riciclare i denari provenienti dalla Calabria e di immagazzinare lauti guadagni dovuti alle frodi IVA intracomunitarie : il che significa che ben più che concorrenti l’uno con la diversa condotta dell’altro, i coimputati erano contemporaneamente coinvolti tutti nella medesima frode sia nel momento in cui le fatture venivano emesse, sia quando venivano utilizzate, per cui nei confronti di coloro che sono stati ritenuti responsabili tanto delle ipotesi di cui al capo 97), quanto di quelle di cui al capo 98) non opera la deroga di cui all’art.9, D.lvo 74/00. E peraltro è appena il caso di osservare come non tutte le fatture addebitate alle società emittenti di cui al capo 98) fossero poi utilizzate da CORE TECHNOLOGY Srl (imputazione sub capo 97) per le proprie denunce dei redditi: di talché per tali ipotesi – che a ben vedere sono la maggior parte tra quelle di cui in rubrica- neppure potrebbe concretamente invocarsi (se pure erroneamente) la deroga di cui all’art.9 D.lvo 74/00, poiché non è affatto la medesima condotta, ovvero la medesima fattura quella che viene ad essere considerata nei due diversi aspetti indicati.

le

Capitolo 5

PREMESSE SUI DELITTI DI ESTORSIONE CONTESTATI NEL PRESENTE GIUDIZIO

Il giudice di prime cure ha dedicato una premessa al capitolo III della sentenza di primo grado al fine di anticipare i canoni interpretativi ai quali avrebbe fatto riferimento nella soluzione di alcune ricorrenti questioni di diritto relative, *in primis*, ai numerosi delitti di estorsione contestati nel presente giudizio.

Anche in questa sede le difese hanno reiterato svariate richieste di riqualificazione di reati di estorsione nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (con associata richiesta di declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela) o subordinatamente nel reato di estorsione nel delitto di cui all'art. 610 c.p.

Il giudice di prime cure, al fine di illustrare i criteri che lo avrebbero guidato nella soluzione dei singoli casi, ha ritenuto opportuno premettere alcune considerazioni sugli elementi distintivi tra le diverse ipotesi di reato²³⁵.

Pur condividendo integralmente i criteri accolti nella impugnata sentenza, questa Corte ritiene opportuno riflettere ulteriormente sul detto discrimine, anche alla luce di recenti arresti di legittimità che rendono addirittura necessaria una integrazione delle considerazioni già svolte dal gup.

Osservando come siano state numerose le contestazioni di estorsione, e come queste siano state commesse raramente con violenza, per lo più tramite condotte minatorie, talvolta esplicite altre volte allusive, spesso ad opera di più imputati, con azioni ben coordinate e reiterate nel tempo, il primo giudice ha accolto il principio di legittimità secondo cui *“La minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera”*²³⁶.

Della concretizzazione di tale principio si può ravvisare un esempio nell'estorsione perpetrata ai danni di Grassi Mauro, contestata a Sarcone Nicolino, Silipo Antonio e Gibertini Marco (capo 74).

In alcuni casi si è ritenuto di intravedere anche quella particolare forma di estorsione che la giurisprudenza definisce con la locuzione di “estorsione ambientale”. Com'è noto, “*Per estorsione*

²³⁵ Cfr. le pp. 198-200 della sentenza appellata.

²³⁶ Cass. Pen, Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012 - dep. 14/03/2013, Lavitola, Rv. 254797.

"ambientale" si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima²³⁷.

Emblematici di questa particolare forma di estorsione si ritengono gli episodi contestati alla coppia Sarcone Nicolino e Silipo Antonio ai danni di Badalamenti Natale (capo 10) e di Caccia Luigi (capo 50).

1. - Sulle richieste di riqualificare le estorsioni contestate nel delitto di cui all'art. 393 c.p.: due diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità

A riguardo della distinzione tra le fattispecie previste e punite dagli art. 629 c.p. e 393 c.p. si ritiene di poter prendere le mosse dal lucido *excursus* contenuto nella parte motiva della sentenza della S.C. , sez. II, 15/03/2016, n. 12302²³⁸; i giudici di legittimità , ricostruendo puntualmente l'evoluzione interpretativa relativa alle fattispecie in esame, sottolineavano che "per lungo tempo questa Corte è stata dell'avviso che la distinzione fra le due fattispecie criminose fosse (anche) di **carattere oggettivo**, nel senso che si ravvisava il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ogni qualvolta la condotta minacciosa che si estrinsecasse in **forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto**. Alla stregua di tale interpretazione, la coartazione dell'altrui volontà, se improntata a caratteri di particolare minacciosità o violenza, assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva (...). Ciò in quanto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta violenta o minacciosa è strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale; questa pertanto non può consistere in **manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza**, in presenza delle quali deve, al contrario, ritenersi che la coartazione dell'altrui volontà sia finalizzata a conseguire un **profitto ex se ingiusto**, configurandosi in tal caso il più grave delitto di estorsione (...). Quindi, integra il delitto di estorsione la minaccia di esercitare un diritto che sia realizzata con una tale forza intimidatoria e con tale sistematica pervicacia da risultare

²³⁷ Cass. Pen. Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014 - dep. 23/12/2014, Bonasorta e altri, Rv. 261632.

²³⁸ cfr in *Diritto & Giustizia* 2016, 24 marzo : la sentenza si trova pubblicata nel CED della Corte Suprema soltanto nell'archivio delle sentenze penali, non in quello delle massime.

*incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto stesso (...)"*²³⁹.

Ma proseguendo nella analisi, i giudici del Supremo Collegio proponevano anche la più recente elaborazione giurisprudenziale (la cui prima compiuta formulazione si faceva risalire a Cass., Sez. 2, n. 22935 del 29/05/2012²⁴⁰), alla stregua della quale il fattore discriminante fra le due fattispecie deve ravvisarsi nell'elemento psicologico: nel reato di cui all'arr.393 cp., infatti, *"l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nell'estorsione, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto, pur nella consapevolezza di non averne diritto"*. Sulla stessa linea interpretativa si ponevano varie e più recenti pronunce²⁴¹.

Questa Corte ritiene di aderire al secondo di detti orientamenti, a favore del quale – secondo la sentenza in esame – *"militano vari argomenti, fra i quali il principale sta in ciò: l'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia non può, di per sé, legittimare la qualificazione del fatto ex art. 629 cod. pen., dal momento che il legislatore prevede che pure l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa essere - al pari dell'estorsione - aggravato dall'uso di armi"*²⁴².

L'orientamento qui condiviso è stato ribadito recentissimamente dalla seconda sezione della Corte Suprema, secondo cui *"integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'azione violenta o minacciosa che, indipendentemente dall'intensità e dalla gravità della violenza o della minaccia, abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria"*²⁴³.

Nel presente giudizio si è pertanto respinta la richiesta di riqualificazione nel delitto di ragion fattasi in tutti i casi in cui, come si vedrà, gli imputati perseguivano il conseguimento di un profitto nella pacifica consapevolezza dell'insussistenza di alcun diritto proprio o di altri. Si allude all'estorsione ai danni di Caccia Luigi ad opera di Turrà Roberto (capo 50), alla tentata estorsione ai

²³⁹ All'interno di questo primo orientamento il giudice di prime cure ha opportunamente richiamato anche il *dictum* di Cass. Pen., Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010 - dep. 23/11/2010, Straface, Rv. 248737 secondo cui *"il rivolgersi di un privato a forme di giustizia alternativa di chiara matrice delinquenziale, non si presta a qualificazioni del fatto in chiave di mero esercizio arbitrario delle proprie ragioni. "*

²⁴⁰ dep. 12/06/2012 - Rv. 253192.

²⁴¹ cfr Cass., Sez. 2, n. 705 del 01/10/2013 - dep. 10/01/2014 - Rv. 258071; Cass. Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014 - dep. 31/07/2014 - Rv. 260344; Cass. Sez. 2, n. 46628 del 03/11/2015 - dep. 25/11/2015 - Rv. 265214

²⁴² Sembra seguire lo stesso ragionamento Cass. Pen. Sez. 2, sentenza n. 46288 del 28/06/2016 Ud. (dep. 03/11/2016) Rv. 268361.

²⁴³ Cass. Pen., Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017 - dep. 17/05/2017, Salute e altri, Rv. 269967. Nello stesso senso cfr. Cass. Pen. Sez. 2, n. 1901 del 20/12/2016 - dep. 16/01/2017, Rv. 268770, Cass. Pen. Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016 - dep. 12/12/2016, Rv. 268764, Sez. 2, n. 51433 del 04/12/2013 - dep. 19/12/2013, P.M. e Fusco, Rv. 257375. Sez. 2, n. 31224 del 25/06/2014 - dep. 16/07/2014, Comite, Rv. 259966; Sez. 2, n. 42940 del 25/09/2014 - dep. 14/10/2014, Conte, Rv. 260474; Sez. 2, n. 23765 del 15/05/2015 - dep. 04/06/2015, P.M. in proc. Pellicori, Rv. 264106; Sez. 2, n. 44674 del 30/09/2015 - dep. 06/11/2015, Bonaccorso, Rv. 265190; Sez. 2, n. 42734 del 30/09/2015 - dep. 23/10/2015, Capuozzo, Rv. 265410; Sez. 2, n. 1901 del 20/12/2016 - dep. 16/01/2017, Di Giovanni, Rv. 268770..

danni di Marchi Guido e Mincone Federica (capo 56), alla tentata estorsione ai danni di Petrolo Vincenzo (capi 60 e 61), all'estorsione ai danni di Cipriani Pietro (capo 69), all'estorsione ai danni di Maffioletti Fabrizio (capi 79 e 82).

Ma vi è di più : ad ulteriore specificazione delle connotazioni essenziali e differenziali delle fattispecie in esame, nella citata sentenza n. 12302/16 la S.C. (richiamando numerosi precedenti²⁴⁴) rilevava anche che *“non ricorre invece il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, bensì quello di estorsione, qualora l'agente, pur esercitando la propria azione intimidatrice per coartare il pagamento di un preteso debito, sia terzo estraneo al rapporto obbligatorio”*. In tal senso è importante ai fini che qui ci occupano sottolineare che *“qualora l'intervento del terzo estraneo sia stato sollecitato dal preteso creditore, quest'ultimo risponde a titolo di concorso morale nel reato del primo (estorsione). Il reato di esercizio arbitrario delle "proprie" ragioni, consistenti nella specie nella riscossione di un credito, presuppone che a porre in essere la condotta volta a coartare la volontà dell'obbligato sia direttamente la sua controparte. Non costituisce, infatti, autonoma fattispecie criminosa il fatto del creditore che invoca l'intervento minaccioso o violento di un terzo per ottenere il forzoso adempimento di un debito. In altri termini, non è possibile qualificare la condotta del creditore ai sensi dell'art. 393 cod. pen. e quella del terzo, intervenuto in suo aiuto, ai sensi dell'art. 629 cod. pen. Il creditore che chiede a un soggetto, che egli sa essere estraneo a ogni rapporto di dare/avere con la vittima, di minacciare quest'ultima o usarle violenza al fine di costringerla all'adempimento, è consapevole della circostanza che l'azione del suo correo non costituisce esercizio, seppure sbagliato, di un diritto. Pertanto, essendone stato l'ideatore, concorre a titolo morale nel delitto di estorsione posto in essere dal terzo estraneo, dovendosi escludere che ricorra la diversa fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone”*.

Nel presente giudizio si è pertanto respinta la richiesta di riqualificazione nel delitto di ragion fattasi in tutti i casi in cui l'autore della violenza o della minaccia incaricato di un recupero credito sia da considerarsi terzo rispetto al rapporto obbligatorio tra creditore e debitore: si allude ai casi di tentata estorsione ai danni di Caccia Luigi perpetrata da Sarcone Nicolino in concorso con Silipo Antonio e da Procopio Giovanni (capo 50), di estorsione ai danni di Menozzi Dimitri (capo 59), di tentata estorsione ai danni di Pellegrini Francesco e Mazzei Giuseppina (capo 62), ai danni di Cesarini Andrea (capo 70), di tentata estorsione ai danni di Zappareddu Danilo (capo 75), di estorsione ai danni di Neffandi Stefano (capo 78), di estorsione ai danni di Prior Pierantonio (capo 81).

²⁴⁴ La Suprema Corte cita i seguenti precedenti: Cass., Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014 - dep. 31/07/2014 - Rv. 260344; Cass., Sez. 2, n. 46628 del 03/11/2015 - dep. 25/11/2015 - Rv. 265214).

I due orientamenti delineati sembrano trovare un punto di incontro laddove ritengono che non si presti a qualificazioni del fatto in chiave di mero esercizio arbitrario delle proprie ragioni il rivolgersi di un privato a forme di giustizia alternativa di chiara matrice mafiosa²⁴⁵; casi del genere riscontrabili all'interno del presente giudizio sono le estorsioni ai danni di Menozzi Dimitri (capo 59), Melchiorri Renzo (capo 65), Gelmi Maria Rosa (capo 66), Cesarini Andrea (capo 70), Apuzzo Ugo (capo 71), Grassi Mauro (capo 74), Neffandi Stefano (capo 78).

Un ulteriore, ed opportuno, tentativo di sintesi tra i due contrapposti orientamenti – con significativi riflessi in molti degli episodi estorsivi oggi in contestazione – è stato offerto da un recente arresto della Corte Suprema secondo cui *“è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, in presenza di una delle seguenti condizioni relative alla condotta di esazione violenta o minacciosa di un credito: a) la sussistenza di una finalità costringitiva dell'agente, volta non già a persuadere ma a costringere la vittima, annullandone le capacità volitive; b) l'estraneità al rapporto contrattuale di colui che esige il credito, il quale agisca anche solo al fine di confermare ed accrescere il proprio prestigio criminale attraverso l'esazione con violenza e minaccia del credito altrui; c) la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recupero del credito sia diretta nei confronti non soltanto del debitore ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale”*²⁴⁶. L'ultima delle tre condizioni si è concretamente verificata nel presente giudizio nelle estorsioni ai danni di Rossi Antonella (capo 20) e di Gelmi Maria Rosa (capo 66), casi nei quali le vittime vennero costrette prospettando la minaccia di un coinvolgimento dei loro genitori.

Risulta poi evidente come il principio secondo cui integra il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni l'azione violenta posta in essere da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio, non possa essere eluso ricorrendo – come è si è avuto modo più

²⁴⁵ Cass. Pen., Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010 - dep. 23/11/2010, Straface, Rv. 248737. Cfr. anche Cass. Pen. Sez. 2, n. 33712 del 08/06/2017 - dep. 11/07/2017, Michelini e altri, Rv. 270425: *“Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontà assume di per sé i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che assumesse le indicate caratteristiche l'avvenuto invio alla persona offesa di una lettera minatoria, di un'arma e dei proiettili, trattandosi di una metodologia tipica di azioni poste in essere da aderenti a consorterie di tipo mafioso). Cfr., nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. 5, n. 28539 del 14/04/2010 - dep. 20/07/2010, P.M. in proc. Coppola, Rv. 247882: “Integra il reato di estorsione (art. 629 cod. pen.) - e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - la condotta di colui che consegua effetti cambiari rimasti insoluti ad esponenti di organizzazioni mafiose, le quali, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, minaccino il debitore per indurlo all'adempimento, in quanto - ancorché l'elemento intenzionale sia caratterizzato nell'estorsione, diversamente dal reato di cui all'art. 393 cod. pen., dalla coscienza dell'agente di esercitare una pretesa non dovuta - allorché la minaccia si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, la coartazione dell'altrui volontà assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in tal caso, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva”.* Cfr. pure Sez. 2, n. 44476 del 03/07/2015 - dep. 04/11/2015, Brudetti e altri, Rv. 265320.

²⁴⁶ Cass. Pen. Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016 - dep. 18/03/2016, Guarnieri, Rv. 267123.

volte di constatare in questo processo - all'istituto civilistico della cessione del credito. Sul punto la giurisprudenza di legittimità appare univoca: *"Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'azione intimidatrice con la quale si costringe il debitore a pagare il proprio debito nelle mani di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio e al quale sia stato ceduto il credito, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio"*²⁴⁷; a maggior ragione, quindi, non può che ritenersi estraneo al rapporto obbligatorio anche il terzo che agisca con violenza o minaccia sulla scorta di un atto di cessione del credito palesemente simulato, e quindi nullo, come si è registrato nel caso dell'estorsione ai danni di Melchiorri Renzo (capo 65) e di Grassi Mauro (capo 74). In corso di indagine Marco Gibertini dichiarava che la "fittizia cessione del credito" era un tipico *modus agendi* di Silipo Antonio nella commissione delle estorsioni commissionategli dagli imprenditori che cercavano forme di giustizia alternativa²⁴⁸.

E' indubbio, ancora, che sussista il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario quando il terzo incaricato del recupero ponga in essere l'attività intimidatoria anche per il conseguimento di un proprio profitto²⁴⁹, financo di natura non patrimoniale, come il rafforzamento ed il consolidamento del sodalizio 'ndranghetista²⁵⁰: un caso del genere si delinea nell'estorsione

²⁴⁷ Cass. Pen. Sez. 5, n. 52241 del 20/06/2014 - dep. 16/12/2014, D'Ambrosio, Rv. 261381. In parte motiva si legge che *"La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che non è configurabile il reato di ragion fattasi, ma quello di estorsione, concorrente col reato di associazione a delinquere, allorché si sta in presenza di organizzazioni dedite alla realizzazione di crediti per conto altrui mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei debitori (Cass., Pen., 1/4/1992, Dionigi); e che ricorre il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni allorché il debitore sia costretto a pagare a mani di un terzo, atteso che, in tal caso, la persona offesa è costretta, a seguito dell'azione intimidatrice, a versare denaro a mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio (Cass. Pen., 15/2/2007, n. 14440). Si veda anche Cass. Pen. 07/03/2013, RV 255651.*

²⁴⁸ Vedi verbali di interrogatorio depositati nel corso della procedura di impugnazione cautelare dalla difesa di Marco GIBERTINI, Vol. 194 e manoscritti provenienti da Marco GIBERTINI allegati all'istanza scarcerazione al GIP sede, Vol. 132.

²⁴⁹ Cass. Pen., Sez. 2, n. 44657 del 08/10/2015 - dep. 06/11/2015, Lupo e altri, Rv. 265316, fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato il delitto di estorsione nelle condotte violente e minacciose poste in essere dagli imputati nei confronti delle diverse persone offese - per lo più soggetti in situazione di grave crisi finanziaria - finalizzate non solo al recupero di crediti originari, ma anche al perseguimento di un autonomo profitto rappresentato dall'acquisizione della percentuale concordata come "tangente" per la riscossione delle somme. Cfr. anche Sez. 2, n. 1921 del 18/12/2015 - dep. 19/01/2016, Li, Rv. 265643; Cass. Pen. Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013 - dep. 22/05/2013, Accarino e altri, Rv. 255651. In quel caso la condotta veniva correttamente inquadrata nell'ipotesi estorsiva sotto entrambi i profili, osservandosi nella sentenza impugnata che la condotta intimidatoria aveva assunto forme sproporzionate all'entità della pretesa e che, altresì, la spartizione fra gli imputati delle somme conseguite, evidenziata dalle conversazioni intercettate, dava luogo ad un profitto proprio dei soggetti materialmente agenti.

²⁵⁰ Cfr. Cass. Pen., Sez. 1, n. 1683 del 22/04/1993 - dep. 08/06/1993, Confl. comp. G.I.P. Trib. e Pret. Catania in proc. Puglisi ed altri, Rv. 194418. Un profitto di natura non patrimoniale è stato correttamente intravisto dal primo giudice nel rafforzamento e nel consolidamento del sodalizio 'ndranghetista, cfr. sentenza appellata, p. 200. Sulla bastevolezza di un profitto anche non patrimoniale a configurare il delitto di estorsione, cfr. Cass. Pen., Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011 - dep. 20/04/2011, Tocco e altro, Rv. 249940. Per una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistere il reato di estorsione nella pretesa avanzata per conto dell'avente diritto da esponenti di un gruppo camorristico che perseguono fini di qualsiasi natura, cfr. Cass. Pen., Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016 - dep. 04/10/2016, Bifulco e altri, Rv. 268630: *"I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguono tra loro in relazione non già alla sussistenza o meno di una legittima pretesa creditoria alla base della condotta, bensì con riferimento alle modalità oggettive della richiesta, configurandosi il reato di estorsione in tutti i casi nei quali l'azione delittuosa è posta in essere non direttamente dal titolare del diritto, ma da soggetti terzi,*

contestata al capo 10) ai danni di Badalamenti Natale. Ed alla luce dei descritti principi si è rigettata la richiesta di riqualificazione nel delitto di cui all'art. 393 c.p. dei casi di estorsione ai danni di Cesarini Andrea (capo 70), di Maffioletti Fabrizio (capi 79, 82) e di Prior Pierantonio (capo 81), casi tutti nei quali è emersa la prova di un guadagno percepito dall'estorsore.

Si è ritenuto infine di non poter accogliere, in ossequio a principi anche recentemente affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, le istanze di riqualificazione del delitto di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando l'oggetto della pretesa fosse il pagamento di interessi qualificabili come usurari²⁵¹: problema che si è posto per l'estorsione ai danni di Caccia Luigi perpetrata da Sarcone Nicolino e Silipo Antonio (capo 50), per la tentata estorsione ai danni di Mincone Federica, per la tentata estorsione ai danni di Annalisa Grammatica (capi 72 - 73) e per l'estorsione ai danni di Cerruti Stefano e Morelli Maria Cristina (capo 73 bis).

2. - Sulle richieste di riqualificare le estorsioni contestate nel delitto di cui all'art. 610 c.p.

A riguardo dei criteri per distinguere il reato di estorsione da quello di violenza privata, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che *“Il delitto di estorsione è un tipico reato contro il patrimonio, che richiede la sussistenza non solo di un ingiusto profitto, ma anche di un effettivo danno della persona offesa. E se è vero che il profitto può consistere in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, in qualsiasi situazione che abbia rilevanza per il diritto e rappresenti un vantaggio per il soggetto attivo, è per altro certo che il danno non può non essere di natura patrimoniale: deve cioè consistere in una effettiva diminuzione del patrimonio (inteso in senso lato) della persona offesa. Il pregiudizio patrimoniale della persona offesa costituisce pertanto elemento essenziale e caratterizzante del delitto di estorsione, e lo distingue dai delitti contro la libertà morale previsti dagli articoli 610 e segg.”*²⁵².

In definitiva, *“Si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, ma difetta il danno (patrimoniale, n.d.r.) altrui”*²⁵³.

che perseguono propri fini - di qualsiasi natura - che si sovrappongono a quelli del creditore, ovvero con modalità esecutive che esorbitano dalla esclusiva finalità dell'esercizio della pretesa creditoria, assumendo di per sé il carattere di ingiustizia”.

²⁵¹ *“È configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa “contra ius”.* (Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014 - dep. 09/03/2015, Iovine e altri, Rv. 26256601)

²⁵² Cass. Pen., Sez. 1, Ordinanza n. 188 del 29/01/1973 Cc. (dep. 06/06/1973) Rv. 124227.

²⁵³ Cass. Pen. Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011 - dep. 20/04/2011, Tocco e altro, Rv. 249940. Cfr. anche (Cass. Pen., Sez. 1, n. 1683 del 22/04/1993 - dep. 08/06/1993, Confl. comp. G.I.P. Trib. e Pret. Catania in proc. Puglisi ed altri, Rv.

Ora, nei casi di estorsione accertati nel presente giudizio il danno patrimoniale della persona offesa è sempre presente e non si è mai pertanto dovuto procedere ad alcuna riqualificazione nel delitto di violenza privata²⁵⁴. Sembra poi sin troppo ovvio osservare che, nelle ipotesi di estorsioni meramente tentate, debba guardarsi, ai fini della individuazione del tipo di reato, alla finalizzazione dell'azione e al danno patrimoniale che la vittima avrebbe patito qualora l'evento si fosse verificato: quando la mancanza di un danno patrimoniale sia un elemento strutturale del delitto tentato di estorsione (*l'azione non si compie o l'evento non si verifica*) non può ovviamente essere invocato per ottenere la riqualificazione del fatto estorsivo nel delitto di violenza privata; la questione si è presentata a seguito di specifiche eccezioni delle difese nel caso delle tentate estorsioni ai danni di Petrolo Vincenzo (capi 60-61) e di Gelmi Maria Rosa perpetrata da Calesse Mario (capo 67).

3. - Casi di estorsione c.d. contrattuale

Vari fatti contestati nel presente giudizio riguardano poi la fattispecie, da tempo individuata dalla giurisprudenza di legittimità, della c.d. *estorsione contrattuale*, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti.

In questo tipo di estorsione *"l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune. Come è stato opportunamente rilevato in un risalente, ma ancora condivisibile arresto del Supremo Collegio, infatti, se è vero che, nel delitto di estorsione, il danno arrecato deve essere di natura patrimoniale, è altrettanto vero che il patrimonio deve essere inteso lato sensu, come la somma dei rapporti giuridici attivi e passivi, a contenuto patrimoniale, facenti capo ad una determinata persona, per modo che, come esso risulta arricchito dall'attribuzione di*

194418: "Con la norma contenuta nell'art. 610 cod. pen. si tutela la libertà di autodeterminazione spontanea dell'individuo, al di fuori di qualsiasi limite o condizione che non sia legittimamente posta. Se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, che può anche essere non patrimoniale, con altrui danno, che non può non rivestire la connotazione di natura patrimoniale, dovendo consistere in un'effettiva "deminutio patrimonii", ricorre il delitto di estorsione.

²⁵⁴ In un caso in cui gli imputati avevano indotto la vittima a consegnare loro il denaro dovuto ad un terzo, con il quale peraltro erano d'accordo nel senso che il 50% del credito recuperato avrebbe costituito il loro compenso, la Corte Suprema ha respinto l'istanza di riqualificazione nel delitto di violenza privata osservando che "Ricorre il reato di estorsione previsto dall'art. 629 cod. pen., e non già quelli di violenza privata (art. 610 cod. pen.) o esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393), nel costringere, mediante violenza o minaccia, altra persona a soddisfare un debito nei confronti di terzi, essendo ingiusto, in quanto connesso ad azione intimidatoria, il profitto che ne ricava, direttamente, l'autore e sussistendo altresì il danno per la vittima, costretta a versare denaro nelle mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio. Il mandante di tale operazione, titolare del credito, risponde del medesimo reato a titolo di concorso morale" (Cass. Pen. Sez. 5, n. 5193 del 27/02/1998 - dep. 05/05/1998, PG ed altri, Rv. 211492).

un diritto di credito, così rimane sminuito dall'assunzione di una obbligazione patrimoniale, indipendentemente dalla evoluzione concreta di tali rapporti, dovendo essere valutato, momento per momento, nella attualità della situazione giuridica"²⁵⁵. Ora, in non pochi casi la violazione dell'autonomia negoziale avveniva con la costrizione ad emettere una serie di cambiali o di assegni al fine di estinguere il debito verso il mandante dell'estorsione - come si è verificato nelle estorsioni ai danni di Rossi Antonella (capo 20), Menozzi Dimitri (capo 59), Melchiorri Renzo (capo 65) e Neffandi Stefano (capo 78)- con palese violazione della autonomia negoziale delle vittime; e sempre in forza dei principi esposti sono state respinte anche le richieste di riqualificazione nel delitto di violenza privata delle estorsioni contestate ai danni di Niezgoda Beata - che Turrà Roberto tentava di costringere ad effettuare la voltura di un contratto di affitto di un terreno intestato alla Euro Service Green s.r.l. (capo 30)-; ai danni di Petrolo Vincenzo - che Turrà Roberto tentava di costringere ad affidargli un appalto di opere edili (capo 60)- e nel caso della complessa estorsione accertata ai danni di Falbo Francesco- costretto a cedere senza corrispettivo a Giglio Giuseppe e Pallone Giuseppe le quote di alcune società (capo 84)-.

²⁵⁵ Cass. pen., Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 - dep. 27/02/2017, P.G. in proc. Mancuso e altri, Rv. 269364. Massime precedenti Conformi: N. 10463 del 2001 Rv. 218433, N. 46058 del 2008 Rv. 241924, N. 9185 Cass. pen., Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 - dep. 27/02/2017, P.G. in proc. Mancuso e altri, Rv. 269364 del 2012 Rv. 252283, N. 48461 del 2013 Rv. 258168.

Capitolo 6

QUESTIONI COMUNI IN TEMA DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI

1. - *L'aggravante dell'associazione armata: art. 416 bis comma 4 c.p.*

1. - Nove appellanti hanno lamentato che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'aggravante delle armi prevista dall'art. 416 *bis* comma 4 c.p.

Si osserva, in particolare, che il Gup, ritenendo la natura oggettiva dell'aggravante, abbia mancato di indicare le prove della conoscenza o dell'ignoranza colpevole dell'aggravante in capo a ciascun singolo partecipe²⁵⁶. Alcuni appellanti rilevano poi come non risulti alcuna effettiva utilizzazione di armi per compiere atti intimidatori o per agevolare l'associazione in operazioni illecite²⁵⁷; ed altri lamentano come il GUP abbia trascurato di accertare se effettivamente le armi fossero destinate al raggiungimento degli scopi dell'associazione e non invece detenute a titolo personale²⁵⁸. Secondo ulteriori motivi, poi²⁵⁹, la peculiarità dell'associazione emiliana - che lo stesso GUP indica come prettamente affaristica e il pentito Bonaventura qualifica come un'associazione dove "*non si spara*" - avrebbe dovuto condurre ad escludere l'aggravante in esame, impedendo anche di individuarne il fondamento in un fatto notorio, argomento che la stessa Suprema Corte riterrebbe valido soltanto con riferimento alle associazioni mafiose radicate nei territori d'origine.

2. - Si tratta di argomenti che non valgono a confutare il lucido, ancorchè sintetico, ragionamento svolto dal primo giudice.

Innanzitutto non è vero che il GUP abbia trascurato di considerare il criterio di imputazione soggettiva dell'aggravante. Dopo aver osservato che l'aggravante in esame ha natura oggettiva, il primo giudice ha chiaramente affermato che essa "*è riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe ed è applicabile anche a quest'ultimo, purchè sia consapevole dei fatti oggetto della medesima o per colpa li ignori ed anche se il soggetto non abbia personalmente custodito le armi*"²⁶⁰.

Sembra poi del tutto ovvia l'irrelevanza della considerazione per cui le armi rinvenute dagli

²⁵⁶ appelli Gibertini, Gualtieri, Lamanna, Turrà, Villirillo

²⁵⁷ appelli Martino, Diletto Alfonso, Richichi

²⁵⁸ appelli Diletto Alfonso, Martino, Silipo Antonio, Richichi

²⁵⁹ appello Diletto Alfonso

²⁶⁰ Cfr. sentenza appellata, p. 1222.

inquirenti nel presente procedimento e quelle di cui alle intercettazioni telefoniche²⁶¹ non risulterebbero essere mai state effettivamente usate per intimidire o per conseguire uno degli scopi dell'associazione: si deve infatti ragionevolmente convenire sul fatto che basti il possesso in capo alla consorceria criminale, mentre non sia necessario non l'uso effettivo²⁶².

A riguardo della consapevolezza in capo ai singoli partecipi del possesso di armi in capo alla consorceria criminale si rimanda alla trattazione delle singole posizioni. In questa sede basterà osservare come costituisca un fatto notorio il possesso di armi in capo alla 'ndrangheta²⁶³. Né può essere condiviso l'assunto difensivo²⁶⁴ che pretenderebbe di circoscrivere la notorietà del fatto soltanto all'associazione radicata nel territorio d'origine: infatti, la ritenuta autonomia dell'associazione emiliana non ne muta la natura 'ndranghetista, non solo per via del mai interrotto collegamento con la casa "madre" cutrese, ma anche, e soprattutto, per la qualità della criminalità che qui viene in considerazione. Se è vero, da una parte, che la caratteristica di maggiore novità della cellula emiliana è quella di esprimersi soprattutto in campo imprenditoriale ed economico, risulta tuttavia drammaticamente presente, e con elevata intensità, anche nel caso in esame l'intero catalogo dei reati "classici" posti in essere dalla 'ndrangheta calabrese: estorsioni²⁶⁵, usure, incendi,²⁶⁶ danneggiamenti, traffico di stupefacenti. Si tratta di attività criminali per le quali risulta essenziale il possesso di armi.

Una chiara conferma che l'associazione emiliana deve considerarsi armata è individuabile anche nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Oliverio Francesco ; costui dichiarava²⁶⁷ invero di avere ricevuto la visita di una decina di esponenti della 'ndrina di Reggio Emilia, tra i quali uno dei fratelli Sarcone, Oliverio Salvatore e un soggetto proprietario di un hotel (individuato

²⁶¹ Com'è noto, "In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, quale desumibile ad esempio dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni". Cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 14255 del 14/06/2016 - dep. 23/03/2017, Ardizzone e altro, Rv. 269839).

²⁶² "In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., ha natura oggettiva, e, in quanto tale, è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorceria criminale. (Cass. Pen., Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013 - dep. 16/01/2014, Sapienza e altri, Rv. 258956).

²⁶³ "In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416 bis comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso. (Fattispecie relativa ad associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta"). Cfr. Cass. Pen., Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015 - dep. 09/11/2015, Iaria e altri, Rv. 265254. Per la notorietà del fatto riferita a "Cosa Nostra" cfr. Cass. Pen., Sez. 5, n. 18837 del 05/11/2013 - dep. 07/05/2014, Corso e altri, Rv. 260919.

²⁶⁴ Cfr. l'atto d'appello di Diletto Alfonso, pp. 53 e ss.

²⁶⁵ Soltanto nel presente giudizio abbreviato sono stati accertati, nella forma tentata o consumata, 28 delitti di estorsione.

²⁶⁶ 40 incendi dolosi a cantieri edili, autocarri, villette, in poco più di un anno. Cfr., in atti, il programma, in formato mp4, apparso in Telereggio e cura di Gabriele Franzini (1^ puntata stagione 2013-2014).

²⁶⁷ Cfr. verbale stenotipico dell'interrogatorio assunto in data 22/02/2012 pp. 27 e ss.

poi dagli inquirenti in Brescia Pasquale). Nel corso di questa visita “è uscito fuori il discorso se poteva essere la disponibilità di qualche arma”. Il collaboratore riferiva che era stato tale Paolo Lentini a dire loro che “se vi servono le armi non dovete andare da nessuna parte, andate da lui [cioè dall’Oliverio Francesco]”²⁶⁸. Lo stesso Oliverio assumeva, ancora, che alla ‘ndrina di Cutro servivano armi²⁶⁹ e di avere ceduto a Turrà Roberto, “un fedelissimo di Grande Aracri Nicolino”²⁷⁰ due pistole, una calibro 38 ed una 9 per 21”²⁷¹.

Alla stregua delle considerazioni che precedono non può pertanto essere posta seriamente in dubbio la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 commi 4 e 5 c.p.

2. – L’aggravante del reimpiego: art. 416 bis comma 6 c.p.

1. - Cinque appellanti hanno lamentato che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l’aggravante del reimpiego prevista dall’art. 416 bis comma 6 c.p.

Gli appellanti Lamanna e Turrà si dolgono, in particolare, del fatto che il Gup abbia mancato di individuare la prova del reinvestimento dei presunti proventi illeciti dell’associazione in attività economiche qualificate, delle quali la stessa avesse poi assunto il controlli; il GUP avrebbe, per contro, ritenuto che tali capitali furono destinati a gestire il sistema delle false fatturazioni. La sentenza di primo grado, infine, non fornirebbe alcuna motivazione in merito alle attività controllate. Non sarebbe dato di sapere – secondo l’appellante – se nell’affare “Sorbolo” i capitali fossero investiti nell’interesse della cosca emiliana o di quelle calabrese e lombarda atteso l’intervento personale di Grande Aracri Nicolino che, peraltro, nemmeno riveste, in questo processo, la qualità di partecipe dell’associazione. In definitiva, gli investimenti sarebbero specificamente collegati a singole attività e a singoli imputati senza alcuna connessione con la presunta associazione.

Sulla stessa linea l’appellante Gualtieri eccepisce la mancanza di prova del reinvestimento di capitali di provenienza illecita. Inoltre un siffatto finanziamento dovrebbe essere inteso come un intervento in strutture produttive dirette a prevalere nel territorio sulle altre imprese. I colloqui intercettati tra Giglio Giuseppe e gli imprenditori Andreoli Gregorio e Morrone Francesco attesterebbero esclusivamente un’ipotesi di concorrenza illecita con violenza o minaccia, quindi un reato p. e p. dall’art. 513 bis c.p.

²⁶⁸ Cfr. verbale stenotipico dell’interrogatorio assunto in data 22/02/2012 pp. 36-37. Il collaboratore ha dichiarato che “... c’avevo un canale con... gente di Sinopoli di Africo, della Svizzera, dei Balcani insomma... riuscivo a fare entrare parecchie armi”, ibidem, p. 37.

²⁶⁹ PUBBLICO MINISTERO – Dr. Mescolini: *Questi altri chiedevano delle armi...* OLIVERIO Francesco: *Sì, diciamo come ‘ndrina di Cutro, servivano delle armi...* p. 37.

²⁷⁰ Cfr. verbale stenotipico dell’interrogatorio assunto in data 22/02/2012 p. 40.

²⁷¹ Cfr. verbale stenotipico dell’interrogatorio assunto in data 22/02/2012 p. 72.

L'appellante Villirillo, nell'atto d'appello in data 28/11/2016²⁷², imputa al giudice di prime cure di non aver accertato se l'entità dei capitali illeciti reinvestiti dall'imputato e le imprese asseritamente create fossero di dimensioni tali da poter essere ritenute, nel caso di specie, strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrivano gli stessi beni o servizi. Non sarebbe stata individuata una sola azienda di questo tipo, né l'entità dei capitali investiti. Inoltre il GUP avrebbe mancato di chiarire se i capitali reinvestiti derivassero effettivamente dai delitti-scopo della supposta associazione. Infine, tra le attività economiche riconducibili al Villirillo, non vi sarebbe traccia di aziende nelle quali l'imputato avrebbe investito le asserite, presunte, risorse illecite derivanti dall'attività del gruppo.

Infine l'appellante Gibertini rileva che non sarebbe dimostrata, in capo a sé stesso, la conoscenza dell'aggravante.

2. – Si tratta di obiezioni prive di reale fondamento.

Non sembra inutile, innanzitutto, ricordare che *“Hanno natura oggettiva le circostanze aggravanti del reato di associazione di tipo mafioso, consistenti nell'aver l'associazione la disponibilità di armi e nella destinazione del prezzo, prodotto o profitto dei delitti al finanziamento delle attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo, sicchè dette circostanze devono essere riferite all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe. (Nella fattispecie la Corte ha riconosciuto l'applicabilità delle menzionate aggravanti anche al concorrente esterno consapevole dei fatti oggetto delle medesime o che per colpa le ignori)”*²⁷³.

Si rivela quindi subito infondata l'obiezione sollevata dall'appellante Villirillo, secondo cui tra le attività economiche a lui riconducibili, non vi sarebbe traccia di aziende nelle quali l'imputato abbia investito risorse illecite derivanti dall'attività del gruppo. L'aggravante, infatti, ha natura oggettiva, riguarda l'associazione in sé considerata, cosicché è del tutto irrilevante asserire che Villirillo non avrebbe investito denaro della cosca²⁷⁴.

Analoga irrilevanza deve essere attribuita all'obiezione del Gualtieri e del Villirillo secondo cui mancherebbe la prova che l'investimento illecito abbia reso possibile la creazione di strutture produttive che prevalessero nel territorio di insediamento. Sul punto il primo giudice ha correttamente osservato, con il conforto della giurisprudenza della Suprema Corte, che *“Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., che ha natura*

²⁷² Nel successivo atto d'appello del 30/11/2016 l'appellante Villirillo presenta, sul punto, motivi identici a quelli proposti dai coimputati Lamanna e Turrà.

²⁷³ Cass. Pen., Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009 - dep. 04/11/2009, Ganci, Rv. 244904.

²⁷⁴ In ogni caso, quando si andrà a trattare la specifica posizione del Villirillo, si vedrà come l'assunto difensivo secondo cui mancherebbe la prova che Villirillo abbia reinvestito in attività economiche denaro della cosca sia destituito di qualunque fondamento.

oggettiva, è sufficiente che il prezzo, il profitto o il prodotto derivanti dai delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso dell'associazione a delinquere di stampo mafioso siano destinati a finanziare le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, non essendo necessario che tale controllo sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita **sia idoneo a conseguire tale risultato**²⁷⁵. E sulla potenzialità del conseguimento di detto risultato non residua, come si sta per vedere, alcun ragionevole dubbio.

Non può essere condivisa nemmeno l'interpretazione che la difesa del Gualtieri ha offerto delle conversazioni tra Giglio Giuseppe e gli imprenditori Andreoli e Morrone²⁷⁶. Le parole pronunciate dall'Andreoli – *siete andati lì con dei prezzi, io non so come fate... e... e vi dico pure che il trasporto... a queste condizioni non si salverà mai!* – lungi dall'attestare un'ipotesi di illecita concorrenza con violenza e minaccia, conferma l'assunto che i 'padroncini' furono di fatto estromessi dal mercato dell'autotrasporto proprio in forza dei prezzi particolarmente bassi resi possibili, quanto meno in parte, dal reimpiego di denaro di illecita provenienza²⁷⁷.

L'eccezione del Gibertini riguarda la sua specifica posizione e verrà quindi trattata nella parte ad essa riservata.

Infondate appaiono poi le osservazioni delle difese di Lamanna e Turrà secondo cui i capitali provenienti da Cutro furono meramente destinati a gestire il sistema delle false fatturazioni.

Sul punto si rinvia alle considerazioni svolte nel capitolo relativo alle c.d. frodi carosello dove si è rilevato che pur verificandosi nel caso di specie l'immissione di capitali mafiosi in un sistema commerciale fittizio, il meccanismo operava comunque mediante l'utilizzo di imprese realmente costituite come tali, che si inserivano concretamente (se pure illecitamente ed in forza di false fatturazioni) nel tessuto economico della regione: l'attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti (come già esposto nel capitolo relativo alla associazione) costituiva il perno di un sistema complesso che richiedeva continui flussi finanziari, con l'impiego di ingenti risorse di denaro, avendo comportato l'emissione di fatture (nel biennio 2011-2012) per oltre 1.500.000,00 euro. Il sistema prevedeva inoltre una serie di operazioni bancarie tra loro collegate, con effettuazione di bonifici, versamenti e prelievi di denaro contante, nonché continuativo ricorso al

²⁷⁵ Cass. Pen., Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013 - dep. 11/06/2014, Adelfio e altri, Rv. 259863.

²⁷⁶ Si tratta delle conversazioni trascritte alle pp. 1227 e 1228 della sentenza appellata.

²⁷⁷ Le parole dell'Andreoli offrono una drammatica conferma alle dichiarazioni che il presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia, Bini Enrico, ha reso in occasione di un'intervista in margine del convegno celebrativo dei 150 anni della nascita dell'Ente (25 gennaio 2012). In questa intervista, apparsa all'interno del servizio televisivo intitolato "La guerra sporca dei Tir", Bini rivela come, da qualche anno, a Reggio Emilia, imprese storiche del settore degli autotrasporti siano state messe fuori dal mercato a causa dell'ingresso di imprenditori calabresi che, avendo a disposizione ingenti somme di denaro, sono in grado di praticare ribassi fino al 30, 40 e 50%. Il video risulta regolarmente depositato agli atti in formato mp4.

credito bancario attraverso lo sconto di parte delle fatture fittizie. A ciò si aggiungeva l'ulteriore effetto inquinante dello specifico ambito economico in cui operavano le società degli imputati, dovuto alla maggiore (e sleale) capacità concorrenziale delle medesime che, coinvolte nelle frodi e purtuttavia aventi anche una parte di attività commerciale effettiva, potevano in tal modo praticare prezzi molto ridotti rispetto ai *competitors* del settore.

Restano le obiezioni secondo cui, da una parte, mancherebbe la prova del reinvestimento di capitali di provenienza illecita mentre, dall'altra, si tratterebbe di investimenti ascrivibili a singoli imprenditori, non all'associazione.

Anche queste obiezioni non possono essere condivise. Come ha già rilevato il Tribunale di riesame la prova che la locale emiliana abbia reimpiegato proventi derivanti dalle attività illecite della cosca "madre" si desume inequivocabilmente, quanto meno dalle c.d. "frodi carosello" e dal c.d. "affare Sorbolo".

Nel rimandare alla parte di questa sentenza che tratta specificamente tali temi non si può non rimarcare come sia inequivoca la prova di consegna agli associati emiliani di ingenti somme di denaro provenienti dal territorio cutrese.

Che non si tratti di interventi di singoli imprenditori costituisce circostanza del tutto pacifica, che emerge ancora dall'attenta considerazione sia delle frodi intracomunitarie - attuate tramite versamenti effettuati da due distinte cosche calabresi (Arena e Grande Aracri) sui conti correnti svizzeri gestiti da Pelaggi e soci-, sia della vicenda "Sorbolo" - segnata dall'arbitrato mafioso presieduto dai massimi esponenti dell'associazione emiliana, Sarcone Nicolino e Diletto Alfonso-.

In definitiva, qualsiasi obiezione che neghi la ritenuta sussistenza nel caso di specie dell'aggravante del reimpiego di cui all'art. 416 bis comma 6 c.p., risulta in stridente contrasto con la realtà emersa dalle indagini e che ha permesso al primo giudice di affermare - con giudizio in tutto condiviso anche da questa Corte - che *"il reimpiego degli illeciti profitti derivanti dalle attività della casa madre è, come già anticipato, uno dei tratti caratterizzanti la cosca emiliana i cui vertici e aderenti, sebbene abbiano potuto operare con ampi margini di autonomia nella trattazione delle questioni di non particolare rilievo, hanno mantenuto costanti contatti con il locale di ndrangheta cutrese e con il suo capo, più volte intervenuto per la composizione di conflitti o per le decisioni di maggiore rilievo relative agli affari più significativi anche dal punto di vista strettamente economico."*

Tale attività, oltre a consentire ingenti profitti ad entrambe le consorterie, ha dato modo al gruppo emiliano di disporre di continui flussi di danaro liquido che gli hanno permesso di alimentare con costanza le plurime iniziative, illegali e non, di cui si è reso protagonista.

Conclusivamente, l'inchiesta Aemilia ha consentito di porre in luce il volto prettamente imprenditoriale, e per questo a volte più insidioso, dell'organizzazione ndranghetista indagata: un gruppo operante nella nostra regione e le cui manifestazioni si sono prodotte in ambiti criminali lontani e diversi da quelli "tradizionali" (quali il traffico di stupefacenti) per i quali la criminalità organizzata calabrese è divenuta ormai egemone su scale nazionale e non solo"²⁷⁸.

3. - Problemi attinenti alla comunicabilità della circostanze: a) le aggravanti di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991

Le aggravanti previste dall'art. 7 della legge n. 203/1991 sono state contestate in un numero elevato di reati per i quali si procede in questa sede.

Il giudice di prime cure ha interpretato la norma in esame, da una parte, come affermativa di un'aggravante di natura oggettiva, rappresentata dal cosiddetto 'metodo mafioso' ed espressa dalla locuzione di "*delitti...commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale*".

D'altra parte, il GUP ha ripetutamente considerato di natura soggettiva l'aggravante espressa dalla locuzione "*al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo*".

Si tratta di un'esegesi ribadita, anche recentemente, da un orientamento di legittimità secondo cui la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203, avrebbe natura soggettiva, essendo connotata dal profilo del dolo specifico, che risulterebbe assorbente rispetto a quello attinente alle modalità di esecuzione dell'azione, che denota la diversa fattispecie aggravatrice correlata all'utilizzo del metodo mafioso; ne conseguirebbe che tale circostanza sarebbe applicabile a ciascun concorrente nel delitto, anche a partecipazione necessaria, solo previo accertamento che il medesimo abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità²⁷⁹.

In applicazione di tale principio, l'aggravante dell'agevolazione mafiosa non sarebbe estensibile al correo in considerazione della sola situazione di ignoranza colpevole in cui lo stessi versi.

Com'è noto, l'orientamento di legittimità di gran lunga prevalente ritiene che l'aggravante dell'agevolazione di un'associazione mafiosa prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, riguardando una modalità dell'azione, abbia natura oggettiva, e si trasmetta,

²⁷⁸ Cfr. sentenza appellata, p. 1232.

²⁷⁹ Cass. Pen., Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017 - dep. 22/05/2017, Realmuto, Rv. 270158.

pertanto, a tutti i concorrenti nel reato²⁸⁰ a condizione che, secondo il disposto dell'art. 59 c.p., la circostanza sia conosciuta od anche quando i concorrenti nel reato non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa ma versino in una situazione di ignoranza colpevole²⁸¹.

Ritiene questa Corte che l'esigenza di stabilire preventivamente la natura oggettiva o soggettiva delle aggravanti al fine di risolvere il problema della loro comunicabilità ai concorrenti nel medesimo reato risulti di minore rilevanza rispetto al passato. Com'è noto, prima della legge n. 19/1990 le circostanze oggettive, attenuanti ed aggravanti, erano sempre valutate rispettivamente a favore o a carico di tutti i concorrenti anche se non conosciute da taluno dei partecipi. Le circostanze soggettive si applicavano ai singoli concorrenti ai quali si riferivano, salvo che fossero servite ad agevolare l'esecuzione del reato.

La riforma attuata con legge n. 19/1990 ha esteso, con il nuovo art. 59 c.p., il principio di colpevolezza anche alle circostanze, ma ha ampliato, con il nuovo art. 118 c.p., le ipotesi di comunicabilità delle aggravanti limitandosi a stabilire i casi in cui tale comunicabilità non si verifica²⁸².

Una conferma di questo assunto sembra trasparire nelle sentenze della Suprema Corte che, dovendo decidere un caso relativo alla comunicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, non hanno più preliminarmente risolto la questione relativa alla natura oggettiva o soggettiva dell'aggravante stessa ma sono passate direttamente a considerare la sussistenza del criterio di imputazione soggettiva fissato dall'art. 59 c.p. (conoscenza o conoscibilità della circostanza)²⁸³.

Si vedrà, tuttavia, nella parte relativa al ricorso per cassazione del Pubblico Ministero, come il profilo dell'agevolazione dell'attività dell'associazione mafiosa previsto dall'art. 7 della legge n.

²⁸⁰ Cass. Pen., Sez. 2, n. 52025 del 24/11/2016 - dep. 06/12/2016, Vernengo, Rv. 268856; Sez. 6, n. 19802 del 22/01/2009 - dep. 09/05/2009, Napolitano, Rv. 244261.

²⁸¹ Cass. Pen. Sez. 5, n. 10966 del 08/11/2012 - dep. 08/03/2013, Minniti, Rv. 255206. Sez. 2, n. 3428 del 20/12/2012, Rv. 254776 secondo cui, a riguardo dell'aspetto volitivo, è sufficiente che sussista in capo ad alcuni od anche ad uno soltanto dei concorrenti nel medesimo reato.

²⁸² Trattasi di disciplina che autorevoli dottrine hanno ritenuto piuttosto discutibile sul piano politico criminale.

²⁸³ *"L'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (conv. in l. n. 203 del 1991) può essere applicata ai concorrenti nel delitto, secondo il disposto dell'art. 59 cod. pen., anche quando essi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole.* (Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013 - dep. 19/12/2013, Ferrante e altri, Rv. 258581. *"La circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991 è applicabile ai concorrenti nel delitto anche quando questi ultimi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole".* (Sez. 2, n. 3428 del 20/12/2012 - dep. 23/01/2013, Buonanno e altro, Rv. 254776) *"L'aggravante previsto dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (conv. in l. n. 203 del 1991) può essere applicata ai concorrenti nel delitto, secondo il disposto dell'art. 59 cod. pen., anche quando essi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole.* (Sez. 6, n. 24025 del 30/05/2012 - dep. 18/06/2012, Di Mauro, Rv. 253114, Sez. 2, n. 13707 del 11/03/2016 - dep. 06/04/2016, Ciarfaglia, Rv. 266518).

203/1991 risulti incompatibile con il criterio colposo di imputazione soggettiva previsto dal secondo comma dell'art. 59 c.p.

Sembra, infine, oltremodo ovvio - come si avrà occasione di ribadire nel corso della trattazione delle singole posizioni - che basti, nei casi concreti, la presenza di una soltanto delle due condizioni (metodo mafioso o finalità agevolativa) per farsi luogo all'aumento di pena.

Segue: b) l'estorsione commessa in concorso con appartenente ad un'associazione mafiosa

La difesa dell'imputato Gerace Gennaro ha sollevato questione in ordine alla estensibilità al correo della circostanza aggravante di cui all'art. 629 comma 2 c.p. in relazione all'art. 628 comma 3 c.p. Ritenendo che si tratti di circostanza aggravante soggettiva essa sarebbe applicabile esclusivamente al concorrente Diletto Alfonso.

Si tratta di un assunto che questa Corte non ritiene di poter condividere.

Com'è noto, e come già poco sopra in parte anticipato, la norma fondamentale in materia di applicabilità delle circostanze aggravanti ed attenuanti nei casi di concorso di persone nel reato è contenuta nell'art. 118 c.p.; e già si è chiarito altresì che l'ambito di estensione della norma in questione risulta più ampio dopo la riforma realizzata con la legge n. 19/1990 in quanto sono ora estensibili - ancorchè soggette alla regola di imputazione soggettiva introdotta in via generale dal riformato art. 59 c.p. - tutte le circostanze soggettive diverse da quelle eccettuate dall'art. 118 c.p.

Ora, nel caso del Gerace la difesa sostiene la tesi secondo cui la qualità mafiosa del Diletto sarebbe una circostanza soggettiva e pertanto potrebbe essere valutata soltanto riguardo a quest'ultimo. L'assunto si rivela erroneo. Infatti, l'appartenenza all'associazione mafiosa costituisce bensì una circostanza soggettiva trattandosi di *qualità personale del colpevole*²⁸⁴ ma detta circostanza non rientra tra quelle escluse dall'art. 118 c.p., che eccettua esclusivamente le circostanze (soggettive) *inerenti alla persona del colpevole*²⁸⁵. Per questo motivo, la Suprema Corte ha ritenuto che *“in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso, non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole*²⁸⁶.

Il problema, pertanto, si sposta sul criterio di imputazione, che richiede la conoscenza o la conoscibilità della circostanza.

²⁸⁴ Cfr. art. 70 c.p.

²⁸⁵ Imputabilità e recidiva.

²⁸⁶ Cass. Pen. Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 - dep. 27/02/2017, P.G. in proc. Mancuso e altri, Rv. 269365.

Si tornerà sul punto quando si andrà a trattare la specifica posizione del Gerace Gennaro e quella di Frizzale Antonio.

5. - Se l'aggravante di cui all'art. 628 co. 3 n. 1 escluda l'applicazione dell'aggravante comune di cui all'art. 112 co. 1 c.p.

Nel caso dell'estorsione contestata a Diletto Alfonso e a Gerace Gennaro (capo 71), la difesa ha sostenuto la tesi dell'assorbimento della circostanza aggravante comune dell'art. 112 c.p. (numero di concorrenti pari a cinque o più) nella circostanza aggravante speciale di cui all'art. 629 comma 2 in relazione all'ipotesi di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 c.p. (violenza o minaccia commessa da più persone riunite).

Ora, questa Corte non ignora che, in passato, la giurisprudenza di legittimità affermava il principio secondo cui *“La circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., esclude l'applicazione della circostanza aggravante comune dell'art. 112, n. 1, cod. pen., in forza del principio di specialità sancito dall'art. 15 cod. pen.”*²⁸⁷.

Più recentemente, però, si è delineato un orientamento secondo cui *“La circostanza aggravante del reato concorsuale dell'essere i correi in numero pari o superiore a cinque, prevista dall'art. 112, comma primo cod. pen, può essere applicata cumulativamente all'aggravante speciale del reato di rapina delle più persone riunite, prevista dall'art. 628 comma primo cod. pen.”*²⁸⁸. La *ratio* sottesa alla pronuncia è stata intravista nella considerazione per cui l'aggravante ex art. 112 comma 1 c.p. non richiede, a differenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 c.p., la presenza sulla scena criminosa di tutti i correi, sanzionando in tal modo la maggiore pericolosità esplicita dalla dimostrata capacità di riunione ed organizzazione.

Il principio è stato recepito anche nella giurisprudenza successiva²⁸⁹, ed è *in toto* condiviso anche da questa Corte.

²⁸⁷ Cass. Pen., Sez. 6, n. 16515 del 11/03/2010 - dep. 28/04/2010, Riccio e altro, Rv. 247004. Cfr. pure Cass. Pen. Sez. 5, 8 aprile 2009, Vatiere, Rv 244095.

²⁸⁸ Cass. Pen. Sez. 2, n. 42738 del 20/10/2015 - dep. 23/10/2015, Bidognetti e altro, Rv. 264816. Per vero questo principio risultava già accolto da Cass. Pen. Sez. 2, n. 36243 del 26/06/2009 - dep. 18/09/2009, Drago e altro, Rv. 245595 ancor prima dell'orientamento qui respinto: *“La circostanza aggravante del reato concorsuale, dell'essere i correi in numero pari o superiore a cinque, può essere applicata cumulativamente alla circostanza aggravante speciale del reato di rapina delle più persone riunite, perché non richiede, a differenza di quest'ultima, la presenza, sulla scena criminosa, di tutti i correi, sanzionando la maggiore pericolosità esplicita dalla dimostrata capacità di riunione e organizzazione.*

²⁸⁹ Cass. Pen. Sez. 2, n. 20217 del 06/05/2016 - dep. 16/05/2016, Di Donato e altro, Rv. 266893 che richiama anche principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza 29 marzo 2012 n. 21837 dep. 05/06/2012, Alberti e altro, Rv. 252518: *“Ulteriore conseguenza della soluzione prospettata è che quando i concorrenti nel reato siano più di cinque è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen. e che tale aggravante è compatibile con quella delle più persone riunite, essendo sufficiente ad integrare tale aggravante anche la contemporanea presenza nella fase esecutiva del reato di sole due persone (vedi Sez. U, n. 20 del 07/07/1984, Dantini, Rv. 165423, che a*

6. - Sulla inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. nei casi di estorsione pluriaggravata ex artt. 112 c.p., 629 co. 2 c.p. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 c.p.

Non pochi appellanti hanno chiesto l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. sostenendo, di volta in volta, che l'apporto del concorrente avrebbe avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato.

Com'è noto, costituisce *jus receptum* il principio secondo cui la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al fatto, prevista dall'art. 114 cod. pen., non trova applicazione non solo quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 dello stesso codice - e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque-, ma anche quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale²⁹⁰. Il principio trova un aggancio testuale nella locuzione contenuta nell'art. 112 comma 1 n. 1 c.p. "*salvo che la legge disponga altrimenti*", che sta ad indicare non soltanto la prevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma esclude altresì l'applicabilità dell'attenuante anche in presenza di siffatte norme speciali²⁹¹.

In concreto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto inapplicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. quando sussista l'aggravante di cui all'art. 12 comma 3, lett. d) D. L.vo 286 del 1998²⁹², ed ancora nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma sesto, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309²⁹³, nel caso previsto dall'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen.²⁹⁴ ed infine nel caso - che interessa questo giudizio - di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., che richiama, tra l'altro, l'ultima parte della previsione posta al n. 1) del comma terzo dell'art. 628 c.p.²⁹⁵.

Sembra ovvio pertanto che il principio in esame non possa che trovare applicazione anche nei numerosi casi in cui, nel presente giudizio, è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 629 comma 2 c.p. in relazione alla circostanza di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 c.p. : il problema si è concretamente posto nel caso dell'estorsione ai danni di Caccia Luigi (capo 50), della tentata

proposito del delitto di banda armata, ha ritenuto applicabile l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen., essendo sufficiente a realizzare la suddetta figura criminosa l'apporto di due soli soggetti)".

²⁹⁰ Giurisprudenza consolidata a partire da Cass.sez.2, 28.7.1987 n. 8750; conf. Cass.sez.6 n. 11338 del 10.11.1994; Cass. Pen., sez.2 n. 6382 dell'8.5.1996; Cass. Sez.6 n. 6250 del 17.10.2002).

²⁹¹ Cfr. in questi termini Cass. Pen.,Sez. 3, n. 19096 del 19/04/2012 - dep. 18/05/2012, P.G. in proc. Jabonero, Rv. 252399

²⁹² Sez. 1, n. 37277 del 23/04/2015 - dep. 15/09/2015, Sclafani e altro, Rv. 264565.

²⁹³ Sez. 3, n. 19096 del 19/04/2012 - dep. 18/05/2012, P.G., Jabonero, Rv. 252399.

²⁹⁴ Cass. Pen. Sez. 5, n. 26814 del 10/02/2016 - dep. 28/06/2016, D'Ignoti, Rv. 267888.

²⁹⁵ Cass. pen. sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016 - dep. 04/05/2016, Vincenti, Rv. 266852. "*La circostanza attenuante inerente alla minima importanza nella partecipazione al reato non è applicabile quando il numero delle persone è previsto come aggravante speciale per un determinato reato da una norma diversa da quella di cui all'art. 112 cod. pen.*" (Cass. Pen., Sez. 6, n. 9609 del 27/06/1988 - dep. 30/09/1988, Araniti, Rv. 179285

estorsione ai danni di Pellegrini Francesco e Mazzei Giuseppina (capo 62), della tentata estorsione ai danni di Apuzzo Ugo (capo 71), dell'estorsione ai danni di Prior Pierantonio (capo 81) e di Maffioletti Fabrizio (capo 82), dell'estorsione ai danni di Falbo Francesco (capo 84).

7. - L'attenuante speciale di cui all'art. 8 della legge n. 203/1991

Non sembra inutile inserire in questo paragrafo una considerazione che riguarda l'attenuante speciale prevista dall'art. 8 del Decreto-Legge n. 152/1991 convertito dalla legge n. 203/1991.

Detta attenuante speciale, infatti, è stata applicata da questa Corte nei confronti nel collaboratore di giustizia Giglio Giuseppe, che all'epoca della sentenza di primo grado aveva appena intrapreso il cammino collaborativo (determinandosi pertanto il primo giudice a concedere esclusivamente le attenuanti generiche²⁹⁶). Rinviando l'analisi delle ragioni di tale riconoscimento alle motivazioni espresse trattando la posizione del Giglio, vanno qui tuttavia effettuate talune precisazioni in linea generale ed astratta.

Com'è noto, si è posta in giurisprudenza la questione se la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 del Decreto-Legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, sia o meno soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze.

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte Suprema affermando il principio secondo cui l'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa" non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze, e qualora ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante ad effetto speciale²⁹⁷.

Il principio, la cui *ratio* è stata individuata nella "*esigenza di non vanificare la funzione che l'attenuante è destinata a svolgere*" assicurando "*un premio particolarmente significativo per la dissociazione collaborativa*"²⁹⁸ è stato ribadito anche dalla recente giurisprudenza di legittimità²⁹⁹ e viene accolto anche da questa Corte territoriale.

²⁹⁶ Cfr. sentenza appellata, p. 1307.

²⁹⁷ Cass. Pen. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 - dep. 18/03/2010, Contaldo, Rv. 245929.

²⁹⁸ Le Sezioni Unite penali hanno infatti considerato "*le irrazionali conseguenze della tesi della soggezione al giudizio di comparazione, che comporterebbe la necessaria attenuazione di pena per i più gravi reati di per sé puniti con l'ergastolo, se non altrimenti circostanziati, mentre, per delitti sanzionati con la pena perpetua solo se aggravati, l'attenuante ex art. 8 citato potrebbe essere vanificata da tale giudizio.*"

²⁹⁹ "*L'attenuante ad effetto speciale della dissociazione, prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretto il calcolo della pena operato dai giudici di merito, che avevano ritenuto l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alle contestate aggravanti e applicato la riduzione per il riconoscimento della citata attenuante della dissociazione).* (Sez. 1, n. 8740 del 01/12/2016 - dep. 22/02/2017, Panajia, Rv. 269191)

8. - Sui criteri di concessione delle attenuanti generiche

1. - Il giudice di primo grado, nel capitolo undicesimo relativo a *“Le pene e le altre statuizioni”* ha opportunamente ritenuto di dedicare alcune considerazioni generali sui criteri che lo hanno guidato nella decisione se concedere o non concedere le attenuanti generiche, non tanto per sottrarsi allo sforzo valutativo per ogni singolo imputato quanto per evitare trattamenti difformi a fronte di situazioni identiche. In tale sede il primo giudice ha sottolineato che il riconoscimento delle attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato³⁰⁰ ma è una facoltà affidata al potere del giudice di merito al fine di adeguare la pena alla concreta entità del fatto; che la meritevolezza non può essere presunta, sì da imporre un obbligo, per il giudice che ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni profilo l'affermata insussistenza; e che è invece la meritevolezza che necessita di apposita motivazione quando se ne affermi l'esistenza³⁰¹.

L'incensuratezza, esclusa come presupposto per la concessione delle attenuanti generiche, è stata invece valorizzata dal GUP come parametro significativo sia per la dosimetria della pena, sia per la formulazione della prognosi di astensione dal compimento di ulteriori reati di cui all'art. 163 c.p.

Da ultimo, il primo giudice ha ritenuto che *“la gravità delle condotte e l'intensità del dolo preclude, secondo il giudicante, la tendenziale possibilità di accordare agli imputati – ancorchè incensurati – qualsivoglia mitigazione del trattamento sanzionatorio”*³⁰².

Alla luce dei principi esposti, il primo giudice concedeva coerentemente le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. a Giglio Giuseppe (per il percorso collaborativo intrapreso), a Blasco Antonio (per la giovane età) e a Frizzale Antonio (per il ruolo maggiormente defilato rispetto agli altri correi).

2. - I criteri esposti dal GUP sono, in linea di massima, condivisi anche da questa Corte, ancorchè, come si vedrà, si renda talora opportuna, quando si affronteranno le singole posizioni degli appellanti, un'integrazione della motivazione laddove gli argomenti che hanno condotto il primo giudice a rigettare la richiesta di concessione delle attenuanti generiche appaiono forse troppo sintetici.

Alcune precisazioni si rendono inoltre necessarie in considerazione della struttura del giudizio d'appello.

³⁰⁰ Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993 - dep. 02/11/1993, Stelitano ed altro, Rv. 195339.

³⁰¹ Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009 - dep. 01/10/2009, Squillace e altro, Rv. 245241; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992 - dep. 25/11/1992, Gennuso, Rv. 192381.

³⁰² Cfr. sentenza appellata, p. 1306.

Com'è noto, infatti, il giudice d'appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche "ex officio", ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, c.p.p., non è censurabile in Cassazione, nè è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado³⁰³.

Alla luce di detto principio si osserva come manchino specifiche richieste di concessione delle attenuanti generiche negli atti di appello degli imputati Grande Aracri Nicolino, Pezzatti Sergio, Blasco Antonio, Calesse Mario, Clausi Donato Agostino, Diletto Alfonso, Manica Giuseppe, Salwach Michael Stanley, Procopio Giovanni. In relazione a detti atti d'appello, pertanto, non sussiste alcun obbligo di motivazione a sostegno della mancata concessione.

Il giudice di appello non è poi tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti alla attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione³⁰⁴.

Infatti, le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, né l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento dell'esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento. Da queste premesse, la Corte Suprema ha ritenuto corretto il diniego delle invocate attenuanti generiche, operato dal giudice di appello, anche senza l'assolvimento di un pregnante onere di motivazione, a fronte di una impugnazione che non aveva indicato alcun elemento meritevole di favorevole valutazione³⁰⁵.

Alla luce degli arresti che precedono non sussiste un onere di particolare motivazione del diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. nei confronti degli appellanti Cianflone Antonio, Foggia Domenico, Lamanna Francesco, Oppedisano Giuseppe Domenico, Oppido Raffaele.

Questa Corte ha invece ritenuto, diversamente dal primo giudice, di concedere le attenuanti generiche a Crugliano Gianluca, per la giovane età del predetto all'epoca dei fatti (egli compiva infatti i 22 anni nel corso del periodo in contestazione), e per la constatazione della precedente mancanza di esperienza del giovane nel settore delle false fatturazioni, a differenza di tutti i correi, alle cui indicazioni egli (pur in piena coscienza) si conformava.

Sono state poi concesse le attenuanti generiche a Pagliani Giuseppe e a Colacino Michele, condannati per la prima volta in questa sede, in considerazione, per il primo, della ridotta gravità del

³⁰³ Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015 - dep. 16/09/2015, Tota e altro, Rv. 264552.

³⁰⁴ Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015 - dep. 09/02/2015, Nargisio, Rv. 262249.

³⁰⁵ Cfr., in motivazione, Cass. Pen. Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010 - dep. 23/11/2010, Straface, Rv. 248737, pubblicata anche in *Guida al diritto* 2011, 1, 1009.

dolo (posto che comunque l'imputato evidenziava anche intenti autodifensivi e politici), e per il secondo della ridotta portata della di lui partecipazione.

le

Capitolo 7

SUL RICORSO DEL PUBBLICO MINISTERO

1. - Il Procuratore della Repubblica di Bologna, in pari data rispetto al proprio atto d'appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado lamentando che il primo giudice avrebbe erroneamente applicato la legge penale e reso una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica laddove ha escluso la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203/1991, nel profilo soggettivo costituito dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa, in relazione ai reati contestati a Blasco Antonio (capi 58 e 58 *bis*), Curcio Domenico (capi 104 e 105), Diletto Jessica (capi 190, 195 e 196), Foggia Domenico (capo 89 *duodecies*), Giglio Giulio (capi 101, 102, 103, 104, 105, 158), Gullà Antonio (capo 89 *quinqüies*), Marzano Antonio (capo 143 *quater*), Morini Emanuela (capo 195), Oppido raffaele (capo 85), Muto Antonio (capo 190), Silipo Francesco (capi 70 *bis*, 70 *ter* e 73 *bis*), Spagnolo Francesco (capo 194) e Spagnolo Vincenzo (capo 190).

Stante l'appello proposto dalle altre parti, il ricorso del pubblico ministero si è convertito in appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 569 comma 2 e 580 c.p.p.

In questa sede si affronteranno esclusivamente i termini generali della questione sollevata rinviando, per le questioni di fatto, alla trattazione delle singole posizioni e ricordando che Diletto Jessica e Morini Emanuela hanno *medio tempore* rinunciato all'appello mentre Muto Antonio e Spagnolo Vincenzo sono stati assolti con la presente sentenza per non aver commesso il fatto.

Il Pubblico Ministero si duole della soluzione offerta dal primo giudice a due ordini di problemi.

Il primo ordine di doglianze avanzate dal Procuratore della Repubblica di Bologna riguarda l'interpretazione e l'applicazione della norma contenuta nell'art. 12 *quinqüies* della legge n. 356/1992. Il primo giudice avrebbe, erroneamente, valorizzato soltanto uno dei due stati soggettivi finalistici considerati dall'articolo in esame, vale a dire la finalità elusiva dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, a discapito della finalità di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e reimpiego, mai considerata sia in astratto che in concreto.

Il secondo problema investe la questione dell'estensibilità al correo dell'aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203/1991 nel profilo costituito dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa, con particolare riguardo, ma non solo, ai casi di intestazione fittizia prevista e punita dall'art. 12 *quinqüies* della legge n. 356/1991. Il primo giudice avrebbe erroneamente qualificato soggettiva, anziché oggettiva, la circostanza in esame con conseguente assoluzione nei casi in cui

non siano ravvisabili anche nel concorrente indici sintomatici di una cosciente finalità agevolativa del sodalizio, specialmente – ma non solo - nei casi di intestazione fittizia di un bene, delitto per la cui sussistenza occorrerebbe che *“l’agente sia animato da un doppio elemento volitivo; da un lato la finalità di eludere l’applicazione della misura di prevenzione, anche solo quale consapevolezza del suo pericolo e offerta di ausilio al correo in tal senso precipuamente mosso; dall’altro la finalità di agevolare l’attività della cosca intera del quale il correo fa parte.”*

A riguardo del primo ordine di questioni, il Pubblico Ministero osserva che *“ora quasi tutte le condotte di intestazione fittizia contestate nell’ambito del procedimento hanno avuto anche questa seconda finalità, essendo di fatto quasi sempre finalizzate alla commissione da parte dei danti causa dei vari delitti di reimpiego (in particolare) oggetto delle numerose contestazioni, ritenute peraltro fondate anche dal Giudice”*³⁰⁶.

Il giudice di primo grado non avrebbe considerato *“né in astratto (se non per la mera riproposizione del testo letterale della norma) né in concreto (non facendo cenno in seguito in nessun caso) alla finalità di agevolazione della commissione del delitto di riciclaggio e/o reimpiego, e ciò nonostante la contestazione del delitto sia stata avanzata sempre in tutti i capi di imputazione anche con riferimento alla seconda forma del dolo prevista dalla norma che può coesistere anche con la prima, id est la volontà di favorire la commissione di delitti di riciclaggio e reimpiego”*³⁰⁷.

Sembra evidente come la ragione della doglianza del Pubblico Ministero sia da intravedere nella maggiore facilità di accertamento dell’aggravante di cui all’art. 7 legge 203/1991, nel suo profilo finalistico, che sarebbe derivata se il primo giudice avesse preso in considerazione, nell’accertamento della sussistenza del delitto di intestazione fittizia, anche la finalità di favorire la commissione dei delitti di riciclaggio e reimpiego.

Ora, premesso che il primo giudice ha quasi sempre emesso un giudizio di condanna a fronte delle numerose contestazioni relative alla violazione dell’art. 12 *quinquies* della legge n. 356/1992³⁰⁸, si osserva come non debba sorprendere la prevalente valorizzazione del profilo finalistico costituito dall’elusione delle misure di prevenzione patrimoniale rispetto a quello di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e/o reimpiego.

Questo secondo profilo finalistico, infatti, necessita di una contestazione chiara e precisa del fatto storico che costituisce il presupposto della condotta agevolativa, non potendo certo bastare una stereotipa contestazione meramente riproduttiva del testo normativo (*al fine di eludere le*

³⁰⁶ Ricorso del P.M., p. 3.

³⁰⁷ Ricorso del P.M., p. 7.

³⁰⁸ Risultano assolti soltanto gli imputati del capo 85 bis, 86, 89 bis, 89 octies e 89 novies,